



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI FIRENZE

II Corte di Assise di Firenze

Composta dai Signori:

<i>Dott. Nicola Pisano</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott. Raffaele d'Isa</i>	<i>Giudice</i>
<i>Sig.ra Daniela Rinaldi</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig.ra Cinzia Melani</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig.ra Susanna Vettori</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig. Mario Antonini</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig.ra Anna Maria De Simone</i>	<i>Giudice Popolare</i>
<i>Sig. Gabriele Matteoni</i>	<i>Giudice Popolare</i>

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale **contro**

TAGLIAVIA FRANCESCO, n. Palermo l'8.6.1954

attualmente ristretto

C/o Casa Circondariale di Viterbo; Arrestato il 22.5.1993

DETENUTO - PRESENTE

N. R.Sent.3/11

N. Reg. Gen.5/10

N.r.g.n.r. 9043/10

Sentenza

In data

05/10/2011

Depositata il

02/03/2012
Barbieri

Fatto avviso ai sensi
dell'art. 548, 2°
comma c.p.p.

il _____

Estratto contumaciale

il _____

il _____

trasmesso estratto
sentenza per
esecuzione

a:

Procura Repubblica
c/o Tribunale di

il _____

fatta scheda per:

fatta nota spese.

N. _____

Mod.Recupero Spese

IMPUTATO

A) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, REINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG. poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993). Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli **TAGLIAVIA Francesco**, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte; in

Roma il 14.5.1993, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

-avendo individuato come obiettivo da colpire il giornalista Maurizio COSTANZO in ragione delle posizioni pubblicamente assunte a favore dell'azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a incidere sull'esercizio delle libertà fondamentali tra le quali il diritto previsto dall'art. 21 della Costituzione e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti-;

faceva esplodere un ingente quantitativo di esplosivo (costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina, opportunamente collocato all'interno della FIAT Uno di cui al capo D, parcheggiata in via Ruggero Fauro, strada che il Maurizio COSTANZO avrebbe dovuto obbligatoriamente percorrere all'uscita dal Teatro Parioli, al termine dello spettacolo televisivo "Maurizio Costanzo Show") al passaggio dell'autovettura condotta dall'autista DEGNI Stefano, con a bordo il giornalista e la convivente DE FILIPPI Maria, seguito dall'auto di scorta con a bordo le guardie giurate RE Aldo e DE PALO Domenico; e cagionando così il ferimento quantomeno delle seguenti persone:

- BENINCASA Alessandra nata a Napoli il 21.07.1959 (gg. 5)
- BEITI Roberto nato a Roma il 09.09.1932 (gg. 20)
- BONAFEDE Silvana nata a Palermo il 05.12.1965 (gg. 7)
- CIADULLO Massimo nato a Roma il 23.04.1944 (gg. 3)
- CICCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (due punti sutura)
- COSTANZO Maurizio nato a Roma il 28.08.1938

- CRIPPA Maria Teresa nata a Genova il 18.11.1987 (gg. 30)
- DE PALO Domenico nato a Roma il 05.08.1957 (gg. 5)
- DJU.ARIAN nata in Indonesia il 04.03.1952 (gg. 2)
- FRANCIOSA Massimo nato a Roma il 23.07.1924 (gg. 10) GAETANI -
- DELL'AQUILA D'ARAGONA Mana Carolina nata Napoli il 9.02.1955 (gg. 7)
- GAMBETTA Claudia nata a Roma il 03.06.1972 (gg. 5)
- GRANIERI Screnella nata a Roma il 07.12.1941 (gg. 8)
- MIRANDA Maurizio nato a Roma il 29.12.1952 (gg. 7)
- MONACO Carmela nata a Cerignola (FG) il 25.07.1949 (gg. 8)
- PIETROS Vette Micael nato a Elaberio (Etiopia) nel 1929 (gg. 7)
- POLICICCHIO Franco nato a Roma il 22.09.1950 (gg. 7)
- RE Aldo nato a Roma il 03.12.1955 (gg. 20)
- ROBERTI Anna Mana nata ad Incis il 01.03.1945 (gg. 8)
- ROZZARI Francesca nata a Campoverde il 10.05.1967 (gg. 15)
- SANTANTONI Elena nata a Orvieto il 13,06.1913 (gg. 30)
- SIROLLI Maria Antonietta nata a Chieti «l 10.06.1926 (gg. 7)
- SOLIDEA Luciana BULLONI n. a Permobilii (PG) il 07,03.1925 (gg. 7)
- SPIGAFERRI Carlo nato a Roma il 27.01.1956 (gg. 5)

ferimento seguito all'esplosione, oltre ai danni materiali indicati al capo seguente. In Roma il 14 maggio 1993, verso le ore 21,45.

B) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Ruggero Fauro. A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiati oltre le strade e le infrastrutture urbanistiche, numerosi edifici tra i quali:

- CLINICA QUISISANA sita in Roma, Via G. Porro nr. 5
- ISTITUTO ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA sito in Roma, Via Castellini

-SCUOLA ELEMENTARE STATALE "S. PIO X" sita in Roma, Via Boccioni nr.

14

-SCUOLA MATERNA COMUNALE sita in Roma, Via Fauro nr. 41

-I.N.P.S. sito in Roma, Via G. Borsi nr. 11

-ALTRA CAUSAE.A. Rete Elettrica Pubblica e Privata sede in Roma, Piazzale Ostiense nr. 2 (per la zona interessata dall'esplosione dell'auto-bomba)

-VIA R. FAURO numeri civici 18 - 25 - 27 - 37 - 38 - 46 - 54 - 62 - 62/a - 66 - 76 -

94

-VIA A. CARONCINI numeri civici 4 - 6 - 19 - 23 - 27 - 29 - 35 - 53

-VIA U. BOCCIONI numeri civici 3 - 5

-VIALE PARIOLI numeri civici 62 -112 -120 - 124

-VIA A. CASELLA numeri civici 13

Tempo e luogo come al capo A);.

C) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo A), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi A e B) deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in via Ruggero Fauro il 14 maggio 1993 alle ore 21.45.

D) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo A), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura FIAT Uno 60 tg. Roma 5F5756 di proprietà della s.r.l. I.S.A.F., sottraendola alla detentrica CORBANI Linda che l'aveva parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma, nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1993.

E) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.l, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO¹ Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, REINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG. poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993). Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

-agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli **TAGLIAVIA Francesco**, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte; in

Firenze il 27.05.1993, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Firenze ed in tale contesto specificamente la Galleria degli Uffizi - l'uno e l'altra alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico nazionale-; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti; faceva esplodere in via dei Georgofili un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno del furgone FIAT Fiorino di cui al capo II), cagionando così la morte di:

NENCIONI Fabrizio nato a San Casciano Val di Pesa l'I 1.11.1954, residente in Firenze, via dei Georgofili nr. 4; FIUME Angela, coniugata NENCIONI, nata a Napoli il 19.10.1957; NENCIONI Nadia nata a Fiesole il 4.11.1984; NENCIONI Caterina nata a Fiesole il 12.11.1992; CAPOLICCHIO Dario, nato a Palermo il 29.09.1971;

e cagionando inoltre il ferimento di:

- CHELLI Francesca nata a La Spezia il 4.4.1971 (giorni 15); MOSCA Daniele nato a Olten (Svizzera) il 26.4.1958 (giorni 7); BUCCHERI Rossella nata a Firenze il 30.5.1978 (giorni 7); VITALIANO Roberto nato a Fiesole il 12.8.1954 (giorni 3); CASANOVA Danilo nato a Ravaschetto (UD) il 16.8.1948 (giorni 3); LEO Maria Rosaria nata a Gragnano (NA) il 18.8.1974 (giorni 3); LEO Nicoletta nata a Salerno il 22.2.1979 (giorni 6); TORTI Giorgia nata a Scansano (GR) il 25.3.1942 (giorni 7); PAGLIAI Eleonora nata Firenze il 9.4.1971 (giorni 10); BERTOCCHI Anna nata a

Migliarino di Ferrara il 25.8.1937 (giorni 4); ROCCO Vincenzo nato a San Canzian d'Isonzo (GO) il 28.2.1957 (giorni 7); BINI Bruno nato a Brescia l'8.9.1944; CAPRARO Amalia nata a Barbarano Vicentino (VI) l'8.5.1947 (giorni 10); CECCUCCI Daniela nata a Bastia (PG) il 2.11.1953 (giorni 7); CORVI Ida nata a Teglio (SO) il 14.3.1912 (giorni 10); DEL FRATE Lorenzo nato a Grosseto il 20.11.1948 (giorni 10); DONATI Dino nato a Poppi (AR) il 2.3.1932 (giorni 4); FARAONE MENNELLA Jasmin nata a Torre del Greco (NA) il 25.2.1974 (giorni 20); FRAGASSO Federico nato a Resole il 27.4.1981 (giorni 5); GALVANI Alberto nato a Senigallia (AN) il 26.2.1927 (ricoverato il 27.5 e dimesso il 12.6.1993); LIPPI Daniela nata a Imola (BO) il 18.4.1968 (giorni 20); LOMBARDI Paolo nato a Pesaro il 4.9.1948 (giorni 3); MARAVALLI Marina nata a Pineto (TE) il 6.7.1963 (giorni 7); MINIATI Giovanni nato a Firenze l'8.7.1970 (giorni 10); PEDANI Paola nata a Pisa il 17.9.1925 (fattasi medicare il 27.5.1993); PICCINI Enrico nato a Firenze il 9.12.1963 (giorni 2); RICOVERI Walter nato a La Spezia il 10.5.1946 (giorni 3); SAMOGGIA Giovanna nata a Firenze il 3.9.1910 (giorni 5); SEIBEL Maria cittadina tedesca, nata il 29.11.1949 (giorni 7); SEIBEL Nadine, cittadina tedesca, nata il 16.3.1980 (giorni 10); SICILIANO Umberto nato a San Lucido (CS) il 22.12.1935 (giorni 8); SILIANI Paolo nato a Firenze il 29.6.1960 (giorni 5); STEFANINI Andrea nato a Firenze il 17.9.1972 (giorni 15); STEFANINI Nicola, nato a Bomarzo (VI) il 18.3.1939 (giorni 7); TONEL Franck nato a Cahors (F) il 20.4.1968 (giorni 7); TONIETTI Alessandro nato a Seravezza (LU) il 9.12.1970 (giorni 7); TRAVAGLI Alessandro nato a Firenze il 3.3.1950 (giorni 5); TRISCIUOGGIO Olga nata a La Spezia il 31.3.1915 (giorni 10);

seguiti all'esplosione e quindi al crollo della Torre del Pulci, sede dell'Accademia dei Georgofili e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali - la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia a Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica - venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Firenze verso le ore 01,00 del 27 maggio 1993.

F) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1

Legge 6.2.1980 nr.15 e7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del patrimonio artistico dello Stato.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di Via dei Georgofili e di Via Lambertesca:

risultavano totalmente distrutti la Torre del Pulci sede dell'Accademia dei Georgofili e gravemente danneggiati la Galleria degli Uffizi, Palazzo Vecchio, la Chiesa di Santo Stefano e Cecilia al Ponte Vecchio, il Museo di Storia della Scienza e della Tecnica;

venivano perdute le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Gherardo delle Notti - "Adorazione dei pastori"; Manfredi - "Giocatori di carte"; Manfredi - "Concerto";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Aquila"; Scacciati - "Avvoltoi, gufi e beccaccia";

Grant (stampa raff.) - "Scena di caccia"; Landseer (stampa raff.) "Grande cervo in una palude";

venivano gravemente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Van Der Weyden - "Deposizione nel Sepolcro"; Sebastiano Del Piombo - "Morte di Adone"; Cristofano dell'Altissimo - "Ritratto di Giovanni della Casa";

Gregorio Pagani - "Priamo e Tisbe"; Rubens - "Enrico IV alla battaglia d'Ivry"; Rubens - "Ritratto di Filippo IV di Spagna"; C. Lorrain - "Porto con Villa

Medici"; Bernini- "Testa di angelo" Gherardo Delle Notti - "Adorazione del Bambino"; Gherardo Delle Notti - "La buona ventura"; Gherardo Delle Notti - "Cena con suonatori di liuto"; Manfredi - "Tributo a Cesare"; Manfredi - "Disputa con i Dottori"; F. Rustici - "Morte di Lucrezia"; A. Gentileschi - "Giuditta e Olofenc"; A. Gentileschi - "Santa Caterina"; G. Reni - "David con la testa di Golia"; B. Strozzi - "Parabola del convitato a nozze"; Empoli - "Natura Morta"; Empoli - "Natura Morta"; R. Manetti - "Massinissa e Sofonisba"; G.B. Spinelli - "David festeggiato dalle fanciulle"; G.B. Spinelli - "David placa l'ira di Saul"; N. Reiner - "Scena di gioco"; scuola caravaggesca - "Incredulità di San Tommaso"; Valentin - "Giocatori di dadi"; scuola caravaggesca - "Liberazione di S. Pietro"; - "Battaglia di Radicofani"; M. Caffi - "Fiori"; M. Caffi - "Fiori"; Gherardo Delle Notti - "Cena con sponsali";

presso l'Accademia dei Georgofili: Bimbi - "Pellicano"; "Fiori" (nr. 2 - inv. castello 576 e 578);

venivano variamente danneggiate le seguenti opere:

presso la Galleria degli Uffizi: Bronzino - "Ritratto di donna"; Van Douven - "Glorificazione degli Elettori Palatini"; scuola A. Gaddi - "Trittico: Madonna e Santi"; Maso da San Friano - "La caduta di Icaro"; Giovanni da San Giovanni - "Madonna col Bambino e San Francesco"; R. Van Der Weyden - "Deposizione"; Pontormo - "Madonna col Bambino"; Garofalo - "Madonna e Santi"; Vasari - "Ritratto del Duca Alessandro"; Raffaellino Del Garbo - "Madonna col Bambino"; Puccinelli - "Madonna col Bambino"; A. Micheli - "Santa Caterina"; scuola caravaggesca - "Doppio ritratto"; ignoto - "Bambino giacente"; ignoto - "San Giovanni Evangelista"; scuola romana - "Ritratto di Porzia De' Rossi"; Fra' Bartolomeo - "Porzia"; Velasquez - "Dama a cavallo"; scuola del Pollaiolo - "La Giustizia"; Tiziano - "Ultima cena"; scuola sec. XV - "Vergine col Bambino"; A. Cecchi - "Autoritratto"; V. Campanello - "Autoritratto"; C. Babà - "Autoritratto"; M. De Matchva - "Autoritratto"; Farulli - "Autoritratto";

presso l'Istituto e Museo della Storia e della Scienza: "Vaso cilindrico dell'Accademia del Cimento", sec. XVII, alt. cm. 27, diam. cm. 9, vetro (catal. IX,66), incrinato il piatto del vaso -danno non sanabile - indebolimento dell'oggetto irreparabile; "Vassoio", sec. XVII, vetro, diam. cm. 46 circa (catal. IX,85), incrinato - irreparabile; "Telescopio riflettore", legno, di Lcto Guidi, sec. XVIII (catal. XI.1), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Telescopio riflettore", legno, sec. XVII (catal. XI.2), graffi sulla superficie del tubo - restaurabile; "Sfera armillone Santucci", sec. XVI (catal. VII.30), armilla rotta - distacco della calotta polare - indebolimento struttura - danno sanabile con difficoltà;

risultavano danneggiate le seguenti sculture:

presso la Galleria degli Uffizi: arte ellenistica - "Niobide"; arte romana - "Testa di giovanetto"; copia di epoca romana del "Discobolo di Mirone" Tempo e luogo come al capo E).

G) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo E), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi E e F), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere in Via dei Georgofili di Firenze il 27 maggio 1993 alle ore 01,04.

H) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo E, per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessava del furgone FIAT Fiorino tg. FI 1190593 di proprietà di

PARRONCHI Andrea, sottraendolo al detentore ROSSI Alvaro che lo aveva parcheggiato sulla pubblica via. In Firenze il 26 maggio 1993

K) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristo foro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, REINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG. poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli **TAGLIAVIA Francesco**, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

Ed in particolare

-avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Milano ed in tale contesto specificamente il Padiglione d'Arte Contemporanea ubicato nella via Palestro quale alto ed irripetibile simbolo del patrimonio artistico nazionale -; ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime carcerario, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti,

faceva esplodere nella via Palestro, davanti all'ingresso della "Villa Reale" un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pcntrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo Y). cagionando così la morte dei vigili del fuoco:

- FERRARI Alessandro nato a Gandino (BG) il 09.10.1963
 - LA CATENA Carlo nato a Napoli il 14.11.1967
 - PASOTTO Sergio nato a Milano il 27.07.1959
 - PICERNO Stefano nato a Terni il 12.09.1956
- che erano intervenuti sul posto e del cittadino extra comunitario

-DRISS Moussafir nato a Beni Hillal (Marocco) nel 1949

oltre al ferimento, anche con postumi permanenti, quanto meno delle persone sotto indicate, alcune occasionalmente presenti nella via Palestro:

- ABBAMONTE Antonio nato a Milano il 19.11.1959 (prognosi riservata)
- FERRARI Andrea nato a Padova il 02.02.1965 (gg. 15)
- MANDELLI Paolo nato a Rho il 24.05.1966 (prognosi riservata)
- MAIMONE Antonino nato a Messina il 09.01.1966 (prognosi riservata)

- PARTEL Regina nata a San Paolo del Brasile il 09.01.1955 (gg. 8)
- PEZ Diego nato a Milano il 04.05.1959 (gg. 5)
- PRATA Franca nata a Milano il 15.05.1939 (gg. 5)
- SALSANO Massimo nato a Catanzaro il 22.03.1969 (gg. 5)
- SCARONI Marco di anni 31 (gg. 30)
- URBANI Mario Diego nato a Buenos Aires il 12.11.1950
- TIZIANI Giuseppe nato a Roccafranca il 25.07.1949 (gg. 15)
- VIOLI Salvatore nato a Catanzaro il 08.07.1961

In Milano il 27 luglio 1993 alle ore 23.14.

1) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la via Palestro. A seguito dell'esplosione, infatti, venivano gravemente danneggiate le strade, le strutture urbanistiche e quantomeno gli immobili di seguito specificati :

- VIA PALESTRO numeri civici 6-12-20-22
- VIALE VITTORIO VENETO numeri civici **4-8-10-12-14-18-20-22-22/a 24**
- PIAZZA CAVOUR numeri civici 5 - 7
- CORSO BUENOS AIRES numero civico 1
- VIA DEL VECCHIO POLITECNICO numero civico 9
- VIA TADINO numero civico 1
- VIA LECCO numero civico 1 /a
- VIA TARCHETTI numero civico 2
- VIA MANIN numeri civici 3 - 33 - 35
- VIA DELLA SPIGA numero civico 52
- VIA SENATO numeri civici 2 - 34
- VIA TURATI numeri civici 3 - 34

- PIAZZA DELLA REPUBBLICA numero civico 12

Tempo e luogo di cui sopra.

J) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo K), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi K e I), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portava in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale fatto esplodere nella via Palestro alle ore 23.14 del 27.7.1993.

Y) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo K), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarne profitto, si impossessava dell'autovettura FIAT Uno tg. MI 7P2498 sottraendola alla proprietaria ESPOSITO Letizia, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via. In Milano il 24 luglio 1993.

L) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchmo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, REINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e

in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG. poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993). Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi -"affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

-agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli **TAGLIAVIA Francesco**, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

Ed in particolare

-avendo individuato come obiettivo da colpire il centro storico-abitato della città di Roma, ed in tale contesto specificamente la Basilica di San Giovanni in Laterano e la Chiesa di San Giorgio al Velabro - edifici massimamente rappresentativi della cristianità e della Chiesa Cattolica nonché alti ed irripetibili simboli del patrimonio artistico mondiale- ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia ed in materia di regime

carcerano, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti, faceva esplodere nel piazzale della Basilica di San Giovanni in Laterano nell'angolo tra il Palazzo del Vicariato e il Loggione e nel porticato antistante la Chiesa di San Giorgio al Velabro un ingente quantitativo di esplosivo costituito da una miscela di tritolo, T4, pentrite e nitroglicerina opportunamente collocato all'interno delle FIAT Uno di cui al capo II), cagionando così il ferimento, anche con danni permanenti, quanto meno delle persone sotto indicate - occasionalmente presenti nel piazzale antistante la Chiesa di San Giovanni in Laterano ovvero che si trovavano all'interno dei fabbricati attigui alla Chiesa di San Giorgio al Velabro :

- **BASTIANELLI** Daniele nato a Roma il 09.09.1979 (gg. 5)
- **BASTIANELLI** Emanuele nato a Roma il 25.04.1955 (gg. 7)
- **BASTIANELLI** Ezio nato a Montefalco (PG) il 25.11.1953 (gg. 20)
- **CARPENELLI** Angelo nato a Marciano (PG) il 05.10.1955 (gg. 3)
- **CICCARONI** Francesca nata a Roma il 24.12.1943 (gg. 7)
- **CIRAVOLO** Grazia nata a Partinico (PA) il 24.03.1955 (gg. 7)
- **COLOMBO** Cecilia nata a Milano il 02.09.1961 (gg. 5)
- **CUCINOTTA** Fabrizio nato a Roma il 03.12.1971 (gg. 3)
- **D'ANGELO** Maria Laura nata a Roma il 06.02.1965 (gg. 5)
- **GRAUSE** Lamberto nato in Belgio il 20.01.1930 (gg. 5)
- **LOMBARDO** Marcello nato a Roma il 07.12.1955 (gg. 15)
- **LOSITO** Michele nato a Roma il 07.05.1956 (gg. 7)
- **MAZZITELLI** Maria Domenica nata a Tropea il 24.10.1976 (gg. 4)
- **MELLINI** Corrado nato a Roma il 01.09.1969 (gg. 7)
- **PIACENTINI** Marinella nata a Roma il 31.01.1951 (gg. 3)
- **PURNUKO SUBIYANTO** Laurentius nato in Indonesia il 23.07.1961 (gg. 30)
- **REMMERSWAAL** James nato in Olanda il 01.09.1938 (gg. 5)
- **RUFINI** Patrizia nata a Roma il 18.01.1961 (gg. 5)

- RUGGERI Gianfranco nato a Roma il 02.07.1958 (gg. 7)
- TAGLIAFERRI Angelo nato a Magliano Sabina (RI) il 25.01.1953
(lesioni a carattere permanente)
- TORRONI Domenica nata a Roma il 23.12.1973 (gg. 1)
- VERNILE Mario nato a Castrocielo (FR) il 22.08.1955 (gg. 10)

ferimento seguito all'esplosione e quindi al crollo di alcune strutture portanti degli edifici su indicati e degli adiacenti edifici monumentali e storici alcuni dei quali venivano gravemente danneggiati unitamente alle opere ivi custodite.

In Roma il 28 luglio 1993 alle ore 00.03 e alle ore 00.08.

M) delitto di devastazione previsto e punito dagli artt. 419 co. 1, 110, 112 nr. 1, c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr.15 e 7 D.L. 152/91, perché, in concorso con le persone e con la condotta descritti al capo precedente, ed in numero superiore a cinque, e per le finalità ivi menzionate, commetteva fatti di devastazione del contesto urbanistico adiacente la Basilica di San Giovanni in Laterano e della Chiesa di San Giorgio al Velabro nonché del patrimonio artistico dello Stato Italiano e del Vaticano.

A seguito dell'esplosione, infatti, oltre al grave danneggiamento di edifici di culto della Chiesa Cattolica e del centro storico e delle strade comprese nelle vicinanze di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio al Velabro,

risultavano danneggiati :

- RESIDENCE "PALAZZO AL VELABRO" - Via del Velabro nr. 16 di proprietà SOCIETÀ' IMMOBILIARE ACQUAMARINA s.r.l.

- MONASTERO DI S. ANASTASIA - Via dei Cerchi nr. 87

- VIA DEL VELABRO numeri civici 4 - 4/a - 5 - 5/a - 5/b - 6 - 19

- PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 12 - 36 - 40/a - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 56 - 60 - 62 - 64

- VIA SAN GIOVANNI IN LATERANO numeri civici 210 - 250 - 276
- VIA MERULANA numeri civici 134 - 137 - 139 - 141
- VIA D. FONTANA numeri civici 16-18
- PIAZZA DELLA CONSOLAZIONE numeri civici 29
- VIA LABICANA numeri civici 45
- VIA DEI FIENILI numeri civici 53
- VIA S. TEODORO numeri civici 44 - 64 - 74 - 76 - 88

nonché le opere d'arte custodite all'interno delle due Chiese. Tempo e luogo come al capo L);

N) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 Legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo L), al fine di compiere i delitti di strage e devastazione (capi L e M), deteneva, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico, ove era anche concorso di persone e di notte in luogo abitato, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale venivano fabbricati gli ordigni micidiali fatti esplodere in San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro alle ore 00.03 e alle ore 00.08 del 28.7.1993.

O) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo L), per eseguire il delitto di strage in tale capo descritto, al fine di trarre profitto si impossessavano, mentre si trovavano parcheggiate sulla pubblica via, delle autovetture

- Fiat Uno tg. ROMA 8A6003 di proprietà di MAZZER Barbara in data 26.7.1993
- Fiat Uno tg. ROMA 9190Y di proprietà di BRUGNETTI Marcello in data 27.7.1993, - - Fiat Uno targata ROMA 27265M nel possesso di COCCHIA Stefano

nelle ultime ore del 27.7.1993.

In Roma nelle date sopra indicate.

P) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.l, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cnstofaro, CALABRO' Gioacchmo, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, REINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel proc.to n. 12/96 RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG, poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)-concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via F'auro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993), Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Fornello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"- ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

-agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli **TAGLIAVIA Francesco**, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte;

-in Roma, il 23.1.1994, al fine di uccidere compiva atti tali da porre in pericolo la

pubblica incolumità.

- Id in particolare,

- avendo individuato come obiettivo da colpire l'Arma dei Carabinieri, in ragione della funzione di contrasto assunta nei riguardi dell'associazione mafiosa "cosa nostra", uno dei cui episodi emblematici era stato l'arresto di Salvatore REINA, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività della predetta associazione; collocavano una vettura Lancia Thema, nella quale era stato stivato un quantitativo di esplosivo superiore a 120 Kg., nel viale dei Gladiatori di Roma nelle immediate vicinanze dello Stadio Olimpico e di una caserma sede del Comando Nucleo Tribunali dei Carabinieri, ed altresì luogo nel quale, al termine di una manifestazione pubblica sportiva, transitavano veicoli recanti a bordo numerosi carabinieri in servizio di ordine pubblico;

- non esplodendo la vettura per cause indipendenti dalla volontà degli autori del reato, cause consistite in un difettoso uso del congegno di attivazione della carica.

Q) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo P), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un quantitativo di esplosivo di peso superiore a 120 Kg., che veniva collocato all'interno di una "autobomba" nel luogo indicato al capo P) e nei tempi ivi descritti;

R) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo P) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo Q), al fine di trarne profitto, si impossessavano di una autovettura Lancia Thema che sottraevano a persona allo stato non identificata.

Luogo e data allo stato non individuati.

S) delitto di strage previsto e punito dagli artt. 422 co.1, 110, 112, nr. 1 c.p., perché, in concorso con altre persone tra le quali BAGARELLA Leoluca Biagio, BARRANCA Giuseppe, BENIGNO Salvatore, BRUSCA Giovanni, CANNELLA Cristofaro, CALABRO' Gioacchino, GIACALONE Luigi, GIULIANO Francesco, GRAVIANO Filippo, GRAVIANO Giuseppe, LO NIGRO Cosimo, MANGANO Antonino, MESSINA DENARO Matteo, PIZZO Giorgio, PROVENZANO Bernardo, REINA Salvatore, SPATUZZA Gaspare, TUTINO Vittorio (tutti già giudicati dalla competente Corte di Assise di primo grado di Firenze con sentenze in data 6.6.1998 nel procto n.12/96RG e in data 21.1.2000 nel proc.to n. 13/96 RG. poi confermate e definitive), operando nell'ambito della realizzazione di una strategia (e dunque in esecuzione di un medesimo disegno criminoso: art. 81 cpv c.p) - attuata per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale (art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv mod. L. n. 15/1980) nonché per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra" (art. 7. D.L. 13.5.1991 n. 152 conv. mod L. 12.7.1991 n. 203)- concretizzatasi negli attentati commessi: in Roma-via Fauro (14.5.1993), Firenze-via dei Georgofili (27.5.1993), Milano-via Palestro (27.7.1993), Roma-San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro.(28.7.1993). Roma-Stadio Olimpico (23.1.1994) e Formello (14.4.1994), strategia riferibile a "cosa nostra" - associazione di tipo mafioso della quale taluni erano capi, altri affiliati ed altri ancora ad essa contigui, e questi ultimi - "affiliati" e "contigui"-ponendosi a disposizione dei mandanti e degli organizzatori;

-agendo in numero superiore a cinque, ed in particolare attivandosi, egli **TAGLIA VIA Francesco**, in ragione anche della collocazione al vertice della famiglia di Corso dei Mille, appartenente al mandamento di Brancaccio, nella organizzazione dei fatti di strage e nella gestione della fase operativa dei delitti, mettendo a disposizione alcuni esecutori, specificamente BARRANCA, GIULIANO e LO NIGRO e finanziando le relative trasferte; in

Formello, il 14.4.1994, al fine di uccidere, compiva atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità.

Ed in particolare

- avendo individuato come obiettivo da colpire il collaboratore di giustizia Salvatore CONTORNO, in ragione della sua posizione, anche emblematica del fenomeno del "pentitismo" e conseguentemente della azione dello Stato nei confronti della criminalità organizzata di stampo mafioso, ed agendo altresì per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale e per agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso "cosa nostra", perseguendo lo specifico intendimento di imporre una strategia diretta a contrastare provvedimenti legislativi ed amministrativi a favore dei collaboratori di Giustizia, e quindi di affermare sul territorio nazionale l'autorità di "cosa nostra" in contrapposizione a quella dei poteri dello Stato legittimamente costituiti -:

collocavano un ingente quantitativo di esplosivo (costituito dalle specie esplodenti EGDN, NG e DNT) occultato nel canale di scolo della via Formellese, all'altezza del Km. 3,800, -via percorsa dal Salvatore CONTORNO in occasione della permanenza nella sua abitazione di Formello-, esplosivo che, casualmente scoperto, esplodeva nel corso dell'intervento degli artificieri dei Carabinieri cagionando ingenti danni materiali alla predetta via Formellese e alle abitazioni e agli immobili circostanti di:

- ALIVERINI Francesco;
- BENEDETTI Giuseppe;
- LEO Luigi;
- TOZZI Domenico;
- ROSSETTI Maurizio;
- ROSSETTI Luciano;
- ROSSETTI Maria.

In Formello, il 14 aprile 1994. E ciò dopo avere, in epoca anteriore e prossima a questa, predisposto un congegno esplosivo, che non deflagrava per mancato

funzionamento, che era stato collocato sulla strada abitualmente percorsa da CONTORNO.

T) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 112 nr. 1, 81 cpv. 61 nr. 2 c.p., 1, 2, 4 co. 2 Legge 2.10.1967 nr. 895 come mod. Legge 14.10.1974 nr. 497, 29 legge 110/75, 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché agendo in numero superiore a cinque, in concorso e con le finalità indicate al capo S), al fine di compiere il delitto di strage ivi descritto, detenevano, allo scopo di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e portavano in luogo pubblico ove era anche concorso di persone, un ingente quantitativo di materiale esplosivo con il quale veniva fabbricato l'ordigno micidiale esploso verso le ore 19,30 del 14.4.1994;

U) delitto previsto e punito dagli artt. 110, 624, 625 nr. 5 e nr. 7, 61 nr. 2 c.p., 1 Legge 6.2.1980 nr. 15 e 7 D.L. 152/91, perché, agendo in numero superiore a tre, in concorso con le persone, nei ruoli e con le finalità indicate al capo S) in funzione della esecuzione del delitto di strage in tale capo descritto nonché per movimentare l'esplosivo di cui al capo T), al fine di trarne profitto, si impossessavano della autovettura FIAT Uno tg. ROMA 92270V di proprietà di BENEDETTI Giuseppe, mentre si trovava parcheggiata sulla pubblica via.

In Roma tra il 5 e il 6 aprile 1994.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I Pubblici Ministeri Dott. A. Crini e Dott. G. Nicolosi: che la Corte di Assise, riconosciuta la responsabilità di Francesco Tagliavia per i delitti di strage e i delitti connessi, lo condanni alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno;

Le pp.cc

Avv. Danilo Ammannato, procuratore speciale e difensore della Parte Civile della REGIONE TOSCANA

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco a quella pena che la Corte riterrà di giustizia".

2- "Voglia altresì la Corte di Assise CONDANNARE il predetto al risarcimento del danno, successivo e ulteriore, subito dalla REGIONE TOSCANA, danno incalcolabile inferto alla immagine, al prestigio, alla sicurezza e alla credibilità della REGIONE TOSCANA a seguito del clamore e dell'orrore suscitato in tutto il mondo dal fatto stragista; liquidandolo in VIA EQUITATIVA ex art. 1226 Codice Civile nella somma che la Corte riterrà più di giustizia; e che questo Difensore quantifica nella somma di almeno €. 100.000,00= (centomila/oo), con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 540 C.p.p."

3- "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p."

Avv. Danilo Ammannato, procuratore speciale e difensore della Parte Civile del COMUNE DI FIRENZE

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco a quella pena che la Corte riterrà di giustizia". "Voglia altresì la Corte di Assise CONDANNARE il predetto al risarcimento del danno, successivo e ulteriore, subito dal COMUNE di FIRENZE, danno incalcolabile inferto alla immagine, al prestigio, alla sicurezza e alla credibilità nonché per il danno ulteriore inferto al turismo dal Comune di Firenze (cfr. Cassazione, 10/7/1991n.7642

- Cassaz. 5/12/1992 N° 12951); liquidandolo in VIA EQUITATIVA ex art. 1226 Codice Civile nella somma che la Corte riterrà più di giustizia; e che questo Difensore quantifica nella somma di almeno €. 100.000,00= (centomila/oo), con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 540 C.p.p."

2 - "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore della Sig.ra GIOVANNA MAGGIANI

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2 -"Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per la Sig.ra Maggiani Giovanna un danno biologico permanente attuale nella misura del 30%";

3 -"Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento integrale dei danni sofferti dalla Sig.ra Giovanna Maggiani, previo riconoscimento dell'ulteriore aggravamento danno biologico permanente, determinato attualmente consulenza Medico-Legale nella misura del 30% (trentapercento) così come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile, e nello specifico:

a) In tesi: voglia la Corte liquidare in via equitativa, ex art. 1226 Cod. Civ. l'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, il danno morale ex art. 185 C.p. e il danno esistenziale ex art. 2059 C.C., tenuto conto dei medesimi parametri considerati in Sede Civile, dal Tribunale di Firenze nella sentenza N° 4167 del 30/10/2007, che si quantifica nella somma di capitale di ulteriori € 200.000,00=, più interessi e rivalutazione dal di del dovuto all'effettivo pagamento.

b) In ipotesi: l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Giovanna Maggiani di una provvisionale, immediatamente esecutiva di € 50.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito.

4 - "Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. del Sig. PAOLO LOMBARDI

1-"Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2-"Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per il Sig. Lombardi Paolo un danno biologico permanente attuale nella misura del 30%";

3-"Voglia l'Eccma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento integrale dei danni sofferti dal Sig. Paolo Lombardi, previo riconoscimento dell'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, determinato attualmente dalla consulenza Medico-Legale nella misura del 30% (trentapercento) così come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile, e nello specifico:

a) In tesi: liquidare in via equitativa, ex art. 1226 Cod. Civ. l'ulteriore aggravamento del danno biologico permanenteci danno morale ex art. 185 C.p. e il danno esistenziale ex art. 2059 C.C., tenuto conto dei medesimi parametri considerati in sede civile dal Tribunale di Firenze nella sentenza N° 4169 del 30/10/2007; danno che si quantifica nella successiva e ulteriore somma di capitale di € 120.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento.

b) In ipotesi, l'Eccma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti del Sig. Paolo Lombardi di una provvisoria immediatamente esecutiva di € 50.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito".

4 - "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore della Sig.ra DANIELE MOSCA

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2 -"Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per la Sig.ra Daniele Mosca un danno biologico permanente attuale nella misura del 50%;

3 -"Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento integrale dei danni sofferti dalla Sig.ra Daniele Mosca, previo riconoscimento dell'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, determinato attualmente dalla consulenza Medico-Legale nella misura del 50% (cinquantapercento) così come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile, e nello specifico:

a) In tesi: voglia la Corte liquidare in via equitativa, ex art. 1226 Cod. Civ.

l'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, il danno morale ex art. 185 C.p. e il danno esistenziale ex art. 2059 C.C., tenuto conto dei medesimi parametri considerati in Sede Civile dal Tribunale di Firenze nella sentenza N° 4173 del 30/10/2007, danno che si quantifica nella successiva e ulteriore somma di capitale di € 100.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento.

b) In ipotesi, l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Daniele Mosca di una provvisionale, immediatamente esecutiva di € 50.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito".

4-"Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore della Sig.ra PATRIZIA NENCIONI

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2 - "Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per la Sig.ra Patrizia Nencioni un danno biologico permanente attuale nella misura del 40%;"

3- "Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento integrale dei danni sofferti dalla Sig.ra Patrizia Nencioni, previo riconoscimento dell'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, determinato attualmente dalla consulenza Medico-Legale nella misura del 40% (quarantapercento) così come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile, e nello specifico:

a) In tesi: voglia la Corte liquidare in via equitativa, ex art. 1226 Cod. Civ. l'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, il danno morale ex art.

185 C.p. e il danno esistenziale ex art. 2059 C.C., tenuto conto dei medesimi parametri considerati in Sede Civile, dal Tribunale di Firenze nella sentenza N° 4156 del 30/10/2007, che si quantifica nella somma di capitale di ulteriori € 150.000,00=, più interessi e rivalutazione dal di del dovuto all'effettivo pagamento.

b) In ipotesi: l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Patrizia Nencioni di una provvisoria, immediatamente esecutiva di € 50.000,00=: con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito.

4- "Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore della Sig.ra GIORGIA TORTI

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2 - "Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per la Sig.ra Giorgia Torti un danno biologico permanente attuale nella misura del 35%";

3 - "Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento integrale dei danni sofferti dalla Sig.ra Giorgia Torti, previo riconoscimento dell'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, determinato attualmente dalla consulenza Medico-Legale nella misura del 35% (trentacinqueper cento) così come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile, e nello specifico:

a) In tesi: voglia la Corte liquidare in via equitativa, ex art. 1226 Cod. Civ. l'ulteriore aggravamento del danno biologico permanente, il danno morale ex art. 185 C.p. e il danno esistenziale ex art. 2059 C.C., tenuto conto dei medesimi

parametri considerati in Sede Civile, dal Tribunale di Firenze nella sentenza N° 4157 del 30/10/2007, che si quantifica nella somma di capitale di ulteriori € 85.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento.

b) In ipotesi: l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Giorgia Torti di una provvisionale, immediatamente esecutiva di € 50.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito.

4 - "Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore della Sig.ra SARA SERENI

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2 - "Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per la Sig.ra Sarà Sereni un danno biologico permanente attuale nella misura del 35%;"

a) In tesi: voglia liquidare il danno ulteriore patrimoniale, biologico permanente, il danno morale ex art. 185 C.p. e il danno esistenziale ex art. 2059 C.C., tenuto conto dei medesimi parametri considerati in Sede Civile, dal Tribunale di Firenze, danno che si quantifica nella successiva e ulteriore somma di capitale di € 400.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento.

b) In ipotesi: l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Sarà Sereni di una provvisionale, immediatamente esecutiva di € 50.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito.

4 - "Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. dei Sigg:

RICOVERI Walter, FIUME Consiglia Teresa, MARAVALLE Marina, PAGLIAI Eleonora, TRAVAGLI Alessandro, MINIATI Paolo, MASIERI Donatella, MINIATI Giovanni, MINIATI Anna,

1) "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze CONDANNARE Tagliavia Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2) "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento dei danni patiti dai Sigg.ri RICOVERI Walter, FIUME Consiglia Teresa, MARAVALLE Marina, PAGLIAI Eleonora, TRAVAGLI Alessandro, MINIATI Paolo, MASIERI Donatella, MINIATI Giovanni, MINIATI Anna, a titolo ulteriore, rispetto alla somma già liquidata in Sede Civile dal Tribunale di Firenze, per la ulteriore sofferenza morale ai sensi dell'alt. 185 C.P., per l'ulteriore danno alla vita di relazione ex art. 2059 C.C., per l'ulteriore danno ai beni primari costituzionali ex art. 2059 c.c. e art. 2 Cost.;

In Tesi, voglia la Corte liquidare in via equitativa l'ulteriore danno ex art. 1226 Cod. Civ , che si quantifica nella somma di capitale di € 30.000,00= per ciascuna delle Parti Civili costituite, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione.

In Ipotesi, CONDANNARE Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti di ciascuna delle sopra indicate Parti Civili una provvisoria, immediatamente esecutiva di Euro 10.000,00= (diecimila); con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale e integrale dei danni subiti".

3 - "Voglia, infine, l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. dei Sigg. BINI BRUNO e GROSSI Gabriella, entrambi costituitisi Parte Civile davanti alla Corte di Assise di Firenze alla udienza del 23/11/2010, quali Parti Offese danneggiate, presentano le seguenti conclusioni:

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAYIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2 - "Voglia l'Ecc.ma Corte DICHIARARE lo stato di Vittima del Terrorismo per i Sigg.ri BINI Bruno e GROSSI Gabriella, a norma della legge N° 206 del 03/08/2004.

3 - "Voglia l'Ecc.ma Corte DICHIARARE per il Sig. Bini Bruno un danno biologico permanente attuale nella misura del 40% (quarantapercento);

4 -"Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento INTEGRALE dei danni patiti in via diretta dal Sig. Bini Bruno, guardia giurata presso il Musco degli Uffici di Firenze al momento della strage, come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile:

In Tesi, liquidare in VIA EQUITATIVA ex art. 1226 Codice Civile, a Bini Bruno previo riconoscimento del danno biologico permanente attuale nella misura del 40% (quarantapercento): del danno patrimoniale, il danno morale ex art. 185 C.p., del danno esistenziale alla vita di relazione e il danno dei beni primari costituzionali, ex art 2059 Codice Civile, adottando gli stessi parametri di cui alle tabelle adottate in sede civile dal Tribunale di Firenze nelle sentenze emesse in data 30/10/2007 (e in particolare la sentenza Mosca Daniele, con danno biologico al 40%); danno che si quantifica nella liquidazione del capitale di Euro

500.000,00= (cinquecentomila), più interessi e rivalutazione dal di del danno all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione.

In Ipotesi: L'Ecc.ma Corte Voglia CONDANNARE Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti di Bini Bruno di una PROVVISIONALE, immediatamente esecutiva, di Euro 150.000,00= (centocinquantamila);

5-"Voglia, altresì, l'Eccma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento dei danni patiti in via indiretta dalla Sig.ra GROSSI Gabriella, moglie di Bini Bruno:

in Tesi, "liquidare in VIA EQUITATIVA ex art. 1226 Cod. Civ. il danno indiretto a titolo di sofferenza morale, ex art. 185 Cp, danno alla vita di relazione e ai beni primari costituzionali, ex art. 2059 Cod Civ. • danno che si quantifica adottando gli stessi parametri del Tribunale di Firenze in Sede Civile, nella liquidazione del capitale di Euro 60.000,00= (sessantamila); più interessi e rivalutazione dal di del dovuto all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione ex art. 540 C.p.p.";

in Ipotesi, " CONDANNARE Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti di Grossi Gabriella una provvisionale, immediatamente esecutiva di Euro 20.000,00= (ventimila), con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale e integrale dei danni subiti".

5 - "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Danilo Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. del Sig. DAINELLI LUIGI:

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

- "Voglia l'Ecc.ma Corte DICHIARARE lo stato di Vittima del Terrorismo per il Sig. DAINELLI Luigi, a norma della legge N° 206 del 03/08/200

2- "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento INTEGRALE dei danni patiti dal Sig. Dainelli Luigi, come documentato e allegato nell'atto di costituzione di Parte Civile:

IN TESI: liquidare a Dainelli Luigi in VIA EQUITATIVA ex art. 1226 Codice Civile, a seguito del riconoscimento del danno biologico permanente attuale nella misura del 18/20% (diciotto/venti per cento)" il danno patrimoniale, il danno biologico permanente, il danno morale, il danno esistenziale alla vita di relazione e il danno dei beni primari costituzionali, adottando gli stessi parametri di cui alle tabelle adottate in sede civile dal Tribunale di Firenze nelle sentenze emesse in data 30/10/2007 (e in particolare la sentenza civile Maggiani Giovanna, con danno biologico al 20%); danno integrale che si quantifica nella liquidazione del capitale di Euro 250.000,00= (duecentocinquantamila), più interessi e rivalutazione dal di del danno all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione, ex art 540 C.p.p..

IN IPOTESI: L'Ecc.ma Corte Voglia CONDANNARE Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti di Dainelli Luigi di una PROVVISORIALE, immediatamente esecutiva, di Euro 150.000,00= (centocinquantamila). Con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale e integrale dei danni subiti".

4- "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

PER II MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore* con sede in Roma Via XX Settembre n. 8, il, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, in particolare dall'Avvocato dello Stato Patrizia Pinna, legalmente domiciliati presso gli Uffici della detta Avvocatura siti in Firenze, Via degli Arazzieri, 4,

Si conclude come segue:

"Voglia la Corte di Assise di Firenze, accertata la penale responsabilità dell'imputato per i reati ascritti, condannarlo, con sentenza provvisoriamente esecutiva, al risarcimento dei danni non patrimoniali e del danno all'immagine conseguenti ai reati per cui si procede, in solido con gli imputati già condannati con le con sentenze, confermate e divenute definitive, della Corte di Assise di Firenze n. 3 del 06/06/1998 (procedimento R.G. n. 12/1996) e n. 4 del 21/01/2000 (procedimento R.G. n. 13/1996); danni da quantificarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 26.000.000,00, come già richiesto in sede di precisazione delle conclusioni nei precedenti processi contro gli imputati già condannati per i medesimi delitti di strage e devastazione (all'epoca, Lire 50.000.000.000), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si chiede, inoltre, la condanna al pagamento di una congrua provvisoria pari ad Euro 5.000.000,00 nonché la condanna al pagamento delle spese processuali, come da notula che si produce".

Avv. Mario Ferrara per la parte civile STEFANINI NICOLA nel procedimento Penale N.9403/2010 contro TAGLIAVIA Francesco, assume le seguenti conclusioni:

VOGLIA l' Ecc.ma Corte di Assise di Firenze nei confronti del Sig. TAGLIAVIA FRANCESCO, ritenere TAGLIAVIA FRANCESCO responsabile di tutti i reati ascrittigli e condannarlo alla pena di giustizia.

VOGLIA altresì condannare il TAGLIA VIA FRANCESCO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte offesa Sig. STEFANINI NICOLA, da determinarsi in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente

esecutiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia. VOGLIA altresì condannare il TAGLIAVIA FRANCESCO al risarcimento di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Avv. Mario Ferrara per la parte civile STEFANINI MARCO nel procedimento Penale N.9403/2010 contro TAGLIAVIA Francesco, assume le seguenti conclusioni:

1-VOGLIA Ecc.ma Corte di Assise di Firenze nel procedimento penale n. 9403/2010 R.G. Corte di Assise di Firenze nei confronti del Sig. TAGLIAVIA FRANCESCO ritenerlo responsabile di tutti i reati ascrittigli e condannarlo alla pena di giustizia.

2-VOGLIA altresì condannare il TAGLIAVIA FRANCESCO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte offesa Sig. STEFANINI MARCO, da determinarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Avv. Mario Ferrara per la parte civile STEFANINI ANDREA nel procedimento Penale N.9403/2010 contro TAGLIAVIA Francesco, assume le seguenti conclusioni:

1-VOGLIA Ecc.ma Corte di Assise di Firenze nel procedimento penale n. 9403/2010 R.G. Corte di Assise di Firenze nei confronti del Sig. TAGLIAVIA FRANCESCO ritenerlo responsabile di tutti i reati ascrittigli e condannarlo alla pena di giustizia.

2-VOGLIA altresì condannare il TAGLIA VIA FRANCESCO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte offesa Sig. STEFANINI ANDREA da determinarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale

immediatamente esecutiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Avv. Mario Ferrara per la parte civile GIOMBINI MARIA SPERANZA nel procedimento Penale N.9403/2010 contro TAGLIAVIA Francesco assume le seguenti

1- VOGLIA Ecc. ma Corte di Assise di Firenze nel procedimento penale n. 9403/2010 R.G. Corte di Assise di Firenze nei confronti del Sig. TAGLIAVIA FRANCESCO ritenerlo responsabile di tutti 1 reati ascrittigli e condannarlo alla pena di giustizia.

2- VOGLIA altresì condannare il TAGLIAVIA FRANCESCO al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte offesa Sig.ra GIOMBINI MARIA SPERANZA, da determinarsi in separato giudizio, assegnando una provvisoria immediatamente esecutiva di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia.

Avv. Roberto d'Ippolito per la parte civile PAOLO SILIANI, nel procedimento penale N. 9043/2010 R.G.N.R. mod. 21 nei confronti di Tagliavia Francesco costituitosi a mezzo del proprio difensore.

Si evidenzia che Siliani Paolo, in base all'attestazione della Prefettura di Firenze 29.05.2008 in atti, vittima del terrorismo, ha riportato, a causa dell'attentato di Firenze Via dei Georgofili, un'invalidità permanente del 30%.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze affermare la penale responsabilità dell'imputato Tagliavia Francesco per i reati di cui all'addebito e condannarlo alla pena di giustizia, nonché, al risarcimento dei danni non patrimoniali, inclusa la rivalutazione monetaria ed interessi legali, che si indicano in € 450.000,00 (secondo tabelle Tribunale Milano), oltre al danno morale che si

indica in € 250.000,00; ovvero la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Con condanna al risarcimento dei danni per € 250.000,00 provvisoriamente ed immediatamente esecutiva.

Con condanna altresì al rimborso delle spese di costituzione di parte civile.

Avv. Enrica Valle per la parte civile costituita DINO CHELLI, nel procedimento penale contro Francesco Tagliavia;

Si rassegnano le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Assise di Firenze *In via principale:*

-affermare la penale responsabilità dell'imputato Francesco Tagliavia per i seguenti reati a lui ascritti:

E condannare il medesimo alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti a favore della parte civile, danni da liquidarsi nella misura omnicomprensiva di euro 236.772,07 (duecentotrentaseimilasettecentosettantadue/07 euro) tenuto conto delle indicazioni già contenute nell'«*atte*» di costituzione di parte civile e dell'esito delle indagini;

-voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.540 comma 1, c.p.p., ricorrendo giustificati motivi per il tempo trascorso dalla data del commesso reato, il 27.05.1993, che rende attuale la necessità di un pronto ristoro del danno subito dalla parte civile;

-voglia comunque condannare l'imputato, ex artt. 539, comma 2 c.p.p. e 540 comma 2, c.p.p., al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della parte civile per il danno non patrimoniale, considerato che detta provvisoria è applicabile anche a quest'ultimo nella

misura che sarà ritenuta di giustizia considerato l'aggravamento del danno biologico;

in via subordinata:

-per l'ipotesi di pronuncia ai sensi dell' art. 539,1° comma, c.p.p. nella quale non si provveda alla liquidazione del danno subito dalla parte civile in sede penale, voglia rimettere le parti davanti al giudice civile competente.

Avv. Enrica Valle per la parte civile costituita DARIO CHELLI nel procedimento penale contro Francesco Tagliavia

Si rassegnano le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Assise di Firenze

In via principale:

-affermare la penale responsabilità dell'imputato Francesco Tagliavia

E condannare il medesimo alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti a favore della parte civile, danni da liquidarsi nella misura omnicomprensiva di euro 540.000 (cinquecentoquarantamila euro) tenuto conto delle indicazioni già contenute nell'atto di costituzione di parte civile e dell'esito delle indagini;

-voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.540 comma 1, c.p.p., ricorrendo giustificati motivi per il tempo trascorso dalla data del commesso reato, il 27.05.1993,

che rende attuale la necessità di un pronto ristoro del danno subito dalla parte civile;

-voglia comunque condannare l'imputato, ex artt. 539, comma 2 c.p.p. e 540 comma 2, c.p.p., al pagamento di una provvisionale immediatamente

esecutiva a favore della parte civile per il danno non patrimoniale, considerato che detta provvisionale è applicabile anche a quest'ultimo nella misura di euro 150.000 (centocinquantamila euro) o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

in via subordinata:

-per l'ipotesi di pronuncia ai sensi dell'art.539,1° comma, c.p.p. nella quale non si provveda alla liquidazione del danno subito dalla parte civile in sede penale, voglia rimettere le parti davanti al giudice civile competente.

Avv. Enrica Valle per la parte civile costituita ALESSANDRO CHELLI nel procedimento penale contro Francesco Tagliavia .

Si rassegnano le seguenti conclusioni:

"Piaccia all'Eccellentissima Corte D'Assise di Firenze

In via principale:

-affermare la penale responsabilità dell'imputato Francesco Tagliavia per i seguenti reati a lui ascritti:

E condannare il medesimo alle pene di legge nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali subiti a favore della parte civile, danni da liquidarsi nella misura omnicomprensiva di euro 500.000 (cinquecentomila euro) tenuto conto delle indicazioni già contenute nell'atto di costituzione di parte civile e dell'esito delle indagini;

-voglia dichiarare provvisoriamente esecutiva la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art.540 comma 1, c.p.p., ricorrendo giustificati motivi per il tempo trascorso dalla data del commesso reato, il 27.05.1993, che rende attuale la necessità di un pronto ristoro del danno subito dalla parte civile;

-voglia comunque condannare l'imputato, ex artt. 539, comma 2 c.p.p. e 540 comma 2, c.p.p., al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva a favore della parte civile per il danno non patrimoniale, considerato che detta provvisoria è applicabile anche a quest'ultimo nella misura di euro 150.000 (centocinquantamila euro) ovvero in quella ritenuta di giustizia;

in via subordinata:

-per l'ipotesi di pronuncia ai sensi dell'art.539,1° comma, c.p.p. nella quale non si provveda alla liquidazione del danno subito dalla parte civile in sede penale, voglia rimettere le parti davanti al giudice civile competente.

Avv. Marco Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. della Sig.ra BIANCHI GIULIA

1) "Voglia l'Eccma Corte di Assise di Firenze CONDANNARE Tagliavia Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2) "Voglia l'Ecc.ma Corte DICHIARARE lo stato di vittima del terrorismo della Sig.ra BIANCHI Giulia a norma della legge n. 206 del 03.08.04";

3) "Voglia L'Ecc.ma Corte DICHIARARE per la Sig.ra Giulia Bianchi un danno biologico permanente attuale nella misura non inferiore al 25-28%;**

4) "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento del danno sofferto dalla Sig.ra Giulia Bianchi:

In tesi: liquidare il danno biologico permanente, il danno morale e il danno esistenziale in via equitativa, adottando gli stessi parametri considerati in sede civile dal Tribunale di Firenze nelle sentenze del 30/10/2007 nei confronti delle altre vittime della strage di Via Dei Georgofili, che si quantifica nella somma di capitale di €300.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento. In ipotesi, l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia

Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Giulia Bianchi di una provvisoria immediatamente esecutiva di €125.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito".

5) "Voglia l'Ecc.ma Corte **CONDANNARE** Tagliavia Francesco alla **REFUSIONE** delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Marco Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE Difensore ex art 122 C.p.p. della Sig.ra FARAONE MENNELLA JASMIN

1) "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze **CONDANNARE** Tagliavia Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2) "Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento del danno sofferto dalla Sig.ra Jasmin Faraone Mennella, a titolo ulteriore, rispetto alla somma già liquidata in Sede Civile dal Tribunale di Firenze, per la ulteriore sofferenza morale ai sensi dell'art. 185 c.p., per l'ulteriore danno alla vita di relazione ai sensi dell'art. 2059 c.c, per l'ulteriore danno ai beni primari costituzionali ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2 Cost; per l'ulteriore danno da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte, che si quantifica nella ulteriore somma di capitale di €30.000,00=, più interessi e rivalutazione dal di del dovuto all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione".

3) "Voglia l'Ecc.ma Corte **CONDANNARE** Tagliavia Francesco alla **REFUSIONE** delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Marco Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. del Sig. FRAGASSO FEDERICO

1- "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze: CONDANNARE TAGLIAVIA Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2. "Voglia L'Ecc.ma Corte dichiarare per il Sig. Federico Fragasso un danno biologico permanente attuale nella misura non inferiore al 33-35%":

3. "Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento del danno sofferto dal Sig. Federico Fragasso:

In tesi: liquidare il danno ulteriore patrimoniale, biologico permanente, il danno morale e il danno esistenziale in via equitativa, tenuto conto dei medesimi parametri considerati in sede civile dal Tribunale di Firenze nella sentenza N° 4169 del 30/10/2007, che si quantifica nella successiva e ulteriore somma di capitale di €150.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento.

In ipotesi, Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti del Sig. Federico Fragasso di una provvisoria immediatamente esecutiva di €75.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito".

4. "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Marco Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. del Sig. GABRIELLI DANIELE

1) "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze CONDANNARE Tagliavia Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2) "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento del danno sofferto dal Sig. Daniele Gabrielli, a titolo ulteriore, rispetto alla somma già liquidata in Sede Civile dal Tribunale di Firenze, per la

ulteriore sofferenza morale ai sensi dell'art. 185 c.p., per l'ulteriore danno alla vita di relazione ai sensi dell'art. 2059 c.c, per l'ulteriore danno ai beni primari costituzionali ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2 Cost; per l'ulteriore danno da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte, che si quantifica nella ulteriore somma di capitale di €30.000.00=. più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione".

3) "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Marco Ammannato, nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e Difensore ex art 122 C.p.p. del Sig. GABRIELLI LEONARDO

1) "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze condannare Tagliavia Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2) "Voglia l'Ecc.ma Corte condannare Tagliavia Francesco al risarcimento del danno sofferto dal Sig. Leonardo Gabrielli, a titolo ulteriore, rispetto alla somma già liquidata in Sede Civile dal Tribunale di Firenze, per la ulteriore sofferenza morale ai sensi dell'art. 185 c.p., per l'ulteriore danno alla vita di relazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., per l'ulteriore danno ai beni primari costituzionali ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2 Cost; per l'ulteriore danno da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte, che si quantifica nella ulteriore somma di capitale di €30.000.00= più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione".

3) "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

Avv. Marco Ammannato nella sua qualità di PROCURATORE SPECIALE e difensore ex art. 122 c.p.p. della Sig.ra TUROLLA ANNA SILVIA

1) "Voglia l'Ecc.ma Corte di Assise di Firenze CONDANNARE Tagliavia Francesco alla pena che si riterrà di giustizia";

2) "Voglia l'Ecc.ma Corte DICHIARARE lo stato di vittima del terrorismo della Sig.ra TUROLLA Anna Silvia a norma della legge n. 206 del 03.08.04";

3) "Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco al risarcimento del danno sofferto dalla Sig.ra Turolla:

In tesi: liquidare il danno per la sofferenza morale ai sensi dell'art. 185 c.p., per il danno alla vita di relazione ai sensi dell'art. 2059 c.c, per il danno ai beni primari costituzionali ai sensi dell'art. 2059 c.c. e dell'art. 2 Cost.; per un danno complessivo da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ecc.ma Corte, che si quantifica nella somma di capitale di €100.000,00=, più interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo pagamento, con clausola di provvisoria esecuzione". In ipotesi, l'Ecc.ma Corte voglia condannare Tagliavia Francesco al pagamento nei confronti della Sig.ra Anna Silvia Turolla di una provvisoria immediatamente esecutiva di €35.000,00=; con rinvio in Sede Civile per l'accertamento totale ed integrale del danno subito".

4)"Voglia l'Ecc.ma Corte CONDANNARE Tagliavia Francesco alla REFUSIONE delle SPESE PROCESSUALI ex art. 541 C.p.p.

PER L'IMPUTATO:

Avv. Antonio Turrisi del Foro di Palermo :

Assoluzione per non aver commesso il fatto;

Avv. Luca Cianferoni del Foro di Firenze codifensore:

Assoluzione di Francesco Tagliavia dalle imputazioni ascrittegli, per non aver commesso il fatto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 26 maggio 2010, il Gip. del tribunale di Firenze rinviava Tagliavia Francesco a giudizio immediato dinanzi a questa Corte d'assise chiamandolo a rispondere dei reati indicati in epigrafe.

Il fascicolo del dibattimento veniva formato a tenore dell'articolo 431 cpp, includendovi, tra l'altro, il seguente materiale cartaceo rinvenuto e sequestrato a seguito di alcune perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze - D.D.A.- in data 10/3/2010:

- Alcuni fogli recanti appunti manoscritti e due biglietti di pubblicità commerciale sequestrati nell'abitazione dei coniugi Tagliavia Rosalia e Lucchese Giovanni, rispettivamente figlia e genero dell'imputato;
- Una cartolina illustrata della reggia di Caserta inviata a Lo Nigro Cosimo, detenuto nella casa circondariale di Parma, da tale Caporrimo Giulio che si qualificava "tuo parrino"; due lettere manoscritte pure spedite al Lo Nigro (una da tale Gallina Salvatore e un'altra dal Caporrimo); altre tre missive approntate dal Lo Nigro, due destinate rispettivamente ai citati Gallina e Caporrimo e la terza indirizzata a tale Antonio Albanese, tutti presumibilmente detenuti;
- Un blocco-notes su cui figuravano annotazioni manoscritte sul retro della copertina e sui primi due fogli, nonché una lettera apparentemente inviata da Francesco Tagliavia racchiusa in una busta recante il timbro postale del 12/3/2010, il tutto sequestrato a Francesco Giuliano, all'epoca ristretto nella casa circondariale di Parma;
- Fotocopie di 34 lettere rinvenute in data 17/3/2010 nella corrispondenza sottoposta al visto di censura del carcere di Parma inerente al

predetto Giuliano, alcune delle quali indirizzategli da Tagliavia Pietro, da Tagliavia Francesco e da Giuseppe Barranca (una) ed altre dal medesimo Giuliano spedite ai due Tagliavia;

- Tre lettere manoscritte, una datata 18 marzo 2009 avente come mittente Cosimo Lo Nigro, e le altre due, rispettivamente datate 16/3/2009 e 15/12/2009, a firma di Giuseppe Graviano, tutte le indirizzate a Barranca Giuseppe e rinvenute nel corso della perquisizione effettuata a carico di quest'ultimo ristretto nella casa di reclusione di Padova;

- Vario materiale cartaceo sequestrato al Tagliavia Francesco nel carcere di Viterbo, tra cui sei lettere manoscritte spedite al medesimo da Giuseppe Graviano nell'arco temporale intercorrente tra il settembre 2006 e il luglio 2009.

Il processo prendeva avvio all'udienza del 23 novembre 2010 con la partecipazione a distanza dell'imputato secondo le prescrizioni dell'articolo 146 bis disp. di att. cpp - modalità obbligatoria in forza del comma 1 bis della richiamata norma risultando l'imputato sottoposto al regime di cui all'articolo 41/bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354 - disposta nella fase degli atti preliminari con decreto del presidente.

Le eccezioni preliminari e quelle di costituzionalità in ordine alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza (art. 146 bis disp. att. cpp) che avevano contrassegnato la fase d'ingresso dei precedenti giudizi non erano qui riproposte.

Alla detta udienza, in assenza di opposizioni, veniva ammessa la costituzione delle seguenti parti civili:

1. Silani Paolo, rappresentato e assistito dall'avvocato Roberto D'Ippolito:

2. Stefanini Nicola, Stefanini Marco, Stefanini Andrea e Giombini Maria Speranza, rappresentati ed assistiti dall'avvocato Mario Ferrara;

3. Comune di Firenze e Regione Toscana, rispettivamente in persona del sindaco (rappresentato per delega dall'Assessore alla legalità) e del presidente della Giunta Regionale pro tempore, entrambi assistiti e rappresentati anche a mezzo di procura speciale ex articolo 122 c.p.p. dall'avvocato Danilo Ammannato;

4. Maggiani Chelli Giovanna, Lombardi Paolo, Mosca Daniele Nencioni Patrizia, Torti Giorgia, Sereni Sara, Ricoveri Walter, Fiume Consiglio Teresa, Maravalle Marina,, Pagliai Eleonora, Travagli Alessandro, Misieri Donatella, Miniati Giovanni e Miniati Anna (quali parti offese della strage di via Georgofili, già costitutesi nel primo processo definito con sentenza emessa dalla Corte di assise di Firenze in data 6 giugno 1998 in relazione all'aggravamento del danno biologico derivante dal reato), nonché Bini Bruno, Grossi Graziella e Tainelli Luigi, parti offese del medesimo reato non costitutesi per le istanze risarcitorie nel menzionato precedente processo, tutte rappresentate ed assistite dall'avvocato Danilo Ammannato;

5. Chelli Dino, Chelli Dario e Chelli Alessandro per i danni connessi alla strage di via dei Georgofili, il primo in relazione dall'aggravamento degli esiti pregiudizievoli conseguenti al reato e già parte nel primo processo conclusosi con la sentenza del 1998, assistiti e rappresentati anche con procura speciale dall' avvocato Valle del Foro di La Spezia;

6. Bianchi Giulia, Turol Anna Silvia, Gabrielli Leonardo, Gabrielli Daniela, Faraone Mennella Jasmine e Fragrasso Federico, assistiti e rappresentati dall'avvocato Marco Ammannato.

La Corte contestualmente disponeva l'acquisizione delle sentenze civili, divenute nel tempo definitive, che con riferimento ad imputati già

condannati in sede penale sull'*an debeatur*, avevano determinato e liquidato i danni derivanti dai reati. Nello stesso contesto veniva acquisita la documentazione clinica inerente ai danni biologici addotti, e per le parti di cui al punto 6) anche una c.t. medico legale, il tutto destinato a supportare le rispettive richieste risarcitorie.

Successivamente erano ammesse al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art.10 legge n. 206/2004 le pp.cc. Giovanna Maggiani Chelli (decreto del 13.1.2011), Walter Ricoveri (decreto del 13.1.2011) e Chelli Dino (decreto del 14.12.2010).

Dichiarato aperto il dibattimento, venivano formulate *hinc et inde* le richieste di prova, dichiarativa e documentale, integrate dal PM., dal difensore dell'imputato, avv. Cianferoni, e dall'avv. Danilo Ammannato con memorie ai sensi dell' art. 121 cpp, su cui la Corte provvedeva ai sensi dell'art 495 c.p.p. alla successiva udienza del 14 dicembre 2010.

A tale udienza, dato atto della sostituzione di un giudice popolare effettivo, da quel momento assente per legittimo impedimento, col primo dei supplenti, veniva accordata la parola all'avvocato Patrizia Pinna, in rappresentanza dall'Avvocatura dello Stato, per consentirle di illustrare le deduzioni, peraltro già esposte in un'istanza depositata in cancelleria, volte ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio o della sua notificazione (effettuata per tutte le parti offese su disposizione del g.i.p. con la procedura dei pubblici annunci ai sensi dell'art. 155 cpp) nei confronti della medesima Avvocatura, con conseguente rinnovo di tale atto o, in subordine, la remissione in termini ex articolo 175 c.p.p. onde permettere la costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, del Ministero dei Beni Culturali e della l'Accademia dei Georgofili.

Analoga richiesta formulava l'avv. Elcna Possenti in nome e per conto della Provincia di Firenze.

Sulle richieste *de quibus*, sentite le altre parti, la Corte delibava ammettendo, previa remissione in termini, la sola costituzione di parte civile del Ministero della Difesa .

Di seguito con ordinanza alla quale si rinvia, letta all'udienza del 14.12.2010, la Corte decideva sulle incrociate richieste di prova.

Per l'effetto il PM produceva

- La sentenza n. 3/1998 del 6/6/98 emessa dalla Corte di assise di Firenze nel procedimento n. 12/96 RG a carico di Bagarella Leoluca Biagio + 25;
- La sentenza n. 2/2000 del 21/1/2000 emessa dalla Corte di assise di Firenze nel procedimento a carico di Graviano Giuseppe + 3;
- La sentenza n. 4/2001 del 13/2/2001 emessa dalla Corte di assise d'appello di Firenze nel procedimento a carico di Bagarella Leoluca Biagio + 26;
- La sentenza n. 433/2002 del 6/5/2002 pronunciata dalla Corte di Cassazione nel procedimento a carico di Bagarella Leoluca Biagio + 22;
- La sentenza numero 3/2004 del 23/4/2004 emessa dalla Corte di assise di Firenze nel procedimento a carico di Graviano Giuseppe + 1;
- La sentenza n. 6/1997 datata 12/4/1997 della Corte di assise di Palermo (procedimento Bartolone Calcedonio cd altri) emessa nei confronti

di 34 imputati - accusati, a vario titolo, di numerosi omicidi, associazione di stampo mafioso e reati connessi - tra cui Tagliavia Francesco, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e Spatuzza Gaspare, nonché quella pronunciata in sede di gravame, la n. 37/2004, dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 17.6.2004;

- Altre cinque sentenze emesse in altrettanti procedimenti in cui figurava imputato anche il Tagliavia (la n. 5/2004 dell'11/6/2004 dalla Corte di assise di Palermo; la n. 248bis/1993 del 24/3/93 dal Tribunale di Palermo; la n. 784/1995 del 28/12/95 dal Tribunale di Palermo; la n. 1210/1994 dell'8/8/1994 dalla Corte di appello di Palermo; la n. 848/1997 del 3/3/1997 dalla Corte d'appello di Palermo).

- La sentenza, divenuta irrevocabile, emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 11/1/2010 con la quale l'ex senatore Vincenzo Inzerillo veniva condannato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

- Alcune sentenze di condanna emesse dal tribunale di Palermo, tra cui quella datata 2/6/98, nei confronti di Lupo Cesare Carmelo.

- Vari documenti volti a dimostrare la genuinità del percorso di revisione spirituale del collaborante Gaspare Spatuzza e in generale la condotta dallo stesso tenuta durante la reclusione (punti da 13 a 20 dell'elenco depositato dal PM unitamente alla lista ex art. 468 cpp).

- I tabulati provenienti dall'amministrazione penitenziaria inerenti ai trasferimenti disposti tra vari istituti di pena, fino alla data del 23/1/2009, dei detenuti Graviano Filippo, Calò Giuseppe, Spatuzza Gaspare e Graviano Giuseppe;

- Copia di un telex del Comando Prov/le dei C.C. di Reggio Calabria relativo all'uccisione di due carabinieri la sera del 18.1.94 quale

riscontro alle affermazioni dello Spatuzza secondo cui Graviano Giuseppe gli avrebbe rappresentato l'agguato omicida come un antecedente dell'attentato all'Olimpico;

- La denuncia di furto sporta da D'Angelo Antonino in data 28/1/94 per il furto delle targhe di alcune autovetture perpetrato nei locali commerciali della sua azienda, sita a Torvaianica, tra il 20 e il 27 gennaio 1994, rilevante in relazione al fallito attentato allo stadio Olimpico di Roma;

- I verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento n.12/1998 da Scarano Antonio (sia in sede di indagini che nel successivo dibattimento del procedimento 12/96) e da Cancemi Salvatore (ai magistrati della Procura della Repubblica di Firenze in data 18 aprile 2002), acquisiti ai sensi dell'articolo 512 c.p.p. essendo i predetti *medio tempore* deceduti;

- Col consenso delle altre parti, i verbali delle dichiarazioni rese nel procedimento n. 12/96 - R.G. Assise - da Drago Giovanni, Di Filippo Emanuele, Di Filippo Pasquale, Carra Pietro, Grigoli Salvatore, Cannella Tullio, Romeo Pietro, Cappottella Massimo (maresciallo capo della Guardia di Finanza in servizio presso la D.I.A. di Firenze), Pancrazi Vincenzo (colonnello dei C.C. della D.I.A. di Roma) e da Ciaramitaro Giovanni al PM in data 22.10.09, nonché quelle rese nella fase delle indagini preliminari di questo procedimento da De Simone Massimiliano, cappellano presso la Casa Circondariale dell'Aquila.

- I tabulati delle telefonate intercorse sulle utenze in uso a Sansone Giuseppa e Galdi Rosalia, consorti rispettivamente di Tagliavia Francesco e Graviano Giuseppe, tra il gennaio 2009 e il febbraio 2010.

Specularmente e nell'ottica della prova a discarico, la difesa dell'imputato era ammessa a produrre:

- I certificati di morte di Tagliavia Gioacchino (deceduto il 3 settembre 1989), Tagliavia Stefano (il 7 febbraio 1993) e Tagliavia Giuseppe (il 21 febbraio 1991);

- stralci delle seguenti sentenze:

1) La sentenza della Corte di assise di appello Palermo, I sezione, pronunciata in data 24/2/2004 in sede di giudizio di rinvio nel procedimento penale a carico di Salerno Pietro, Tinnirello Lorenzo, Tagliavia Francesco e Lucchese Giuseppe, divenuta irrevocabile l'11 maggio 2004, che sancì l'assoluzione del Tagliavia dal reato di omicidio, sequestro di persona e soppressione del cadavere di D'Agostino Roberto.

2) La sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 7 maggio 1999 nel procedimento penale a carico di 20 imputati tra cui Mangano Antonino, Barranca Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Cannella Cristoforo, Tinnirello Lorenzo, Marino Stefano, Giuliano Antonino e Tagliavia Francesco con la quale quest'ultimo veniva assolto dal reato di estorsione, nonché la sentenza confermativa emessa dalla Corte di appello di Palermo, I sezione, in data 27/7/2000;

3) La sentenza emessa dalla Corte di assise d'appello di Palermo in data 28/5/2003 nel procedimento penale a carico di Giuliano Francesco, Tagliavia Francesco e Romeo Pietro accusati del reato di omicidio aggravato ed altro in danno di Quartararo Filippo con cui veniva confermata l'assoluzione del solo Tagliavia;

4) La sentenza del Tribunale di Palermo, I sezione, del 31/7/2000 emessa nei confronti di nove imputati di estorsione aggravata in danno di Pizzuto Vittorio e di Testa Salvatore, tra cui Tagliavia Francesco, Tagliavia Pietro e Spatuzza Gaspare, comportante l'assoluzione del solo Tagliavia Francesco.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano acquisiti in quanto reputati pertinenti e rilevanti i seguenti ulteriori documenti :

- All'udienza del 23/11/2010, alcuni articoli scaricati da internet sugli interventi ministeriali effettuati nel corso del 1993 in ordine al regime carcerario dettato dall'art. 41/bis dell'O.P. prodotti dalla difesa della p.c. Siliani, assieme all'attestazione di vittima di terrorismo del predetto rilasciata dalla competente prefettura:

- Alla stessa udienza, prodotte dal difensore delle parti civili Stefanini Nicola, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola e Giombini Maria Speranza, la sentenza civile irrevocabile concernente il riconoscimento del danno biologico e morale conseguente all'attentato perpetrato in via Georgofili e la relazione medico-legale in ordine all'aggravamento delle insorte patologie;

- All'udienza del 14/12/2010, venivano depositati (in assenza di opposizioni) dalla difesa delle parti civili Stefanini e Giombini, le relazioni medico-legali inerenti ai danni psicofisici patiti dai predetti a seguito dell'attentato di Firenze, alcune fotografie dell'abitazione dei medesimi, all'epoca residenti in via dei Georgofili, e i decreti prefettizi che hanno riconosciuto loro la qualità di vittime di terrorismo;

- All'udienza del 10/2/2011 due pagine tratte da siti internet sulla festa trasteverina detta "de'Noantri" e sulla "Casa di Dante " in Roma prodotte dalla difesa dell'imputato;

- All'udienza del 15/2/2011 il verbale di assunzione di informazioni resc in data 24 settembre 2002 alla p.g. dal professor Giovanni

Conso, già Ministro di Giustizia, in ordine alle vicende che avevano caratterizzato l'applicazione del 41/bis a detenuti di mafia nel corso del 1993;

- All'udienza del 17/2/2011, consegnati dal teste Nicola Mancino all'esito del suo esame, una memoria e copie di atti parlamentari, interviste e articoli di stampa inerenti agli attentati di Palermo dell'estate del 1992 (ai magistrati Falcone e Borsellino) e alle stragi del 1993.

Su segnalazione del difensore dell'imputato, facendo ricorso ad un'interpretazione analogica dell'art. 35 disp. att. cpp, il presidente della Corte disponeva, con decreto extradibattimentale, che gli scritti redatti dall'imputato Tagliavia e destinati ad approntare la propria linea difensiva potevano essere consegnati ai difensori nel corso dei colloqui presso il carcere di Viterbo, senza transitare per il preventivo visto di censura (cfr. ud. 23.2.2011).

L'istruttoria orale si articolava, nelle udienze appresso indicate, attraverso l'esame di testimoni e dichiaranti, i secondi escussi ai sensi dell'art. 197/bis cpp, o dell'art. 210 cpp a seconda della posizione processuale a ciascuno assegnabile in relazione ai fatti oggetto del presente processo (cfr. rispettivi verbali):

all'ud. del 13.1.11: Drago Giovanni, Di Filippo Emanuele e Calogero Ganci;

all'ud. del 18.1.11: Di Filippo Pasquale e Ciaramitaro Giovanni;

all' ud. del 20.1.11: Grigoli Salvatore, Cannella Tullio e Carra Pietro;

alle ud. del 3.2.11 e del 9.2.11: Spatuzza Gaspare (nella seconda rendeva dichiarazioni spontanee il Tagliavia);

all'ud. del 10.2.11: Romeo Pietro, il sacerdote Capoccia Pietro cappellano presso la C. C/le di Ascoli Piceno, il colonnello Pancrazi Vincenzo, il maresciallo Naccarato Nicola, il luog.te Silvestrini Sandro e il dott. Dalle Mura Maurizio;

all'ud. del 15.2 2011: i luog/ti Cappottella Massimo e Micheli Sandro e il prof. Giovanni Conso (quale ex Ministro di Giustizia);

all'ud. del 17/2/2011: il prof. Nicola Mancino (quale ex Ministro dell'Interno);

La Corte viceversa revocava l'ammissione delle testimonianze di Ferro Vincenzo e Nicolò Amato per le ragioni enunciate nella relativa ordinanza e all'udienza del 31/3/2011, all'esito dell'esame dell'imputato, disponeva ex art. 507 c.p.p., anche in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dalle parti, l'acquisizione di ulteriori prove, sia sul piano dichiarativo che documentale.

In particolare, attenendosi al criterio guida di ampliare l'istruttoria dibattimentale solo nel solco delle imputazioni formulate, e segnatamente della finalità che la stessa pubblica accusa aveva attribuito ai contestati reati (l'obiettivo perseguito dall'organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra" di ottenere la revoca o l'attenuazione delle restrizioni previste dall'articolo 41/bis dell' O.P.) venivano acquisiti:

- un elenco di tutti i detenuti per reati di mafia ritenuti appartenenti alla predetta organizzazione per i quali non furono prorogati o furono revocati prima della scadenza di legge i decreti applicativi delle restrizioni di cui al menzionato articolo 41/bis, nel periodo da maggio a novembre 1993, nonché l'appunto a firma del direttore del D.A.P. dell'epoca Nicolò Amato, datato 6 marzo 1993, intitolato: *«Revisione dei decreti ministeriali emanati, a partire dal luglio 1992, sulla base dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario»*;

- il verbale della riunione del “Comitato Nazionale per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico” tenutasi in data 12 febbraio 1993, cui aveva fatto riferimento il teste Mancino, allo scopo di verificare quanto venne prospettato in quella sede in ordine all’individuazione di una finalità stragista perseguita dalla mafia siciliana e ai potenziali obiettivi da attingere.

- i verbali delle audizioni rese innanzi alla Commissione Parlamentare antimafia da Nicola Mancino (in data 8.11.2010), Giovanni Conso (in data 11.11.2010) e Nicolò Amato (in data 18 e 25.1.2011), nonché la nota del “Servizio Centrale Operativo - S.C.O.” della Polizia di Stato, datata 11 settembre 93, inviata alla medesima commissione e registrata col numero di protocollo 123G/731462/10/I-3, avente ad oggetto: “*Attentati verificatisi a Roma, Firenze e Milano*”

- i tabulati inerenti alle utenze di telefonia mobile in uso a Gaspare Spatuzza relativamente alle telefonate intercorse tra il maggio del ‘93 e l’aprile ‘94;

- l’elenco degli istituti carcerari ove era stato ristretto l’imputato Tagliavia Francesco, in sequenza a partire dal suo arresto avvenuto in data 22 maggio 1993 fino al giugno del 1994;

1) la sentenza n. 1799/01 emessa dalla Corte d’appello di Palermo, I sezione, in data 18 maggio 2001, divenuta irrevocabile, a carico di Tagliavia Pietro del 1925, Marino Michele, Tagliavia Pietro del 1978, Orilia Pietro, Tagliavia Francesco, Testa Salvatore e Sansone Giuseppa, come richiesto dal difensore per le ragioni e le finalità dallo stesso illustrate, attesa anche l’acquiescenza del pubblico ministero, con la quale l’imputato, il figlio Pietro e la moglie Sansone Giuseppa furono assolti dal reato p. e p. dall’art. 416 bis, dopo essere stati assolti in primo grado dal concorrente reato di estorsione;

2) l'atto di costituzione del movimento "Sicilia Libera";

3) corrispondenza intercorsa tra Tagliavia Francesco, Giuseppe Graviano, Tagliavia Pietro (figlio dell'imputato), Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Natale Gambino, Giorgio Pizzo e tale Pietro Salerno.

La Corte decideva altresì che fossero esaminati, nelle forme di legge (articolo 197/bis o 210 c.p.p.; cfr. relativi verbali d'udienza), Brusca Giovanni, Filippo Graviano e Giuseppe Graviano, tutti già condannati per gli stessi reati ascritti al Tagliavia, le cui deposizioni si prospettavano rilevanti particolarmente in ordine al movente perseguito con le stragi, alla luce dell'istruttoria svolta e segnatamente delle dichiarazioni fornite da Gaspare Spatuzza.

Il Brusca e i fratelli Graviano (questi ultimi attraverso la procedura della videoconferenza ex art. 147/bis disp. att. cpp) venivano esaminati rispettivamente all'udienza del 3 e del 5 maggio 2011.

La Corte rigettava viceversa le restanti richieste di integrazione dell'istruttoria avanzate da opposte direzioni, ritenendole orientate a dilatare il *thema probandum* al di là dei confini della pertinenza e rilevanza e del criterio della indispensabilità di cui all'articolo 507c.p.p..

Non si ammettevano pertanto:

- Le audizioni dei funzionari del D.A.P. dell'epoca, dott. Capriotti e Calabria, circa le iniziative assunte dallo stesso D.A.P. e dal Ministero di Giustizia in ordine al mantenimento o alla revoca del regime dettato dall'articolo 41/bis c.p.p. ad alcuni detenuti per reati di mafia in quanto ritenute superflue alla luce dei documenti acquisiti e delle dichiarazioni rese dai testi Mancino e Conso, certamente più direttamente ed esaustivamente informati sul tema;

- La testimonianza dell'autista in servizio all'epoca al detto Dipartimento, Cristella Nicola, perché ancor meno rilevante ed anzi prospettata come generica e esplorativa di una mera ipotesi (*scilicet* che lo stesso avesse potuto ascoltare colloqui o assistere ad incontri tra alti funzionari del D.A.P. aventi ad oggetto decisioni da assumere in ordine al 41/bis);

- L'esame di Monticciolo Giuseppe, sia perché il suo ruolo nel contesto di mafia e delle stragi, per come emergente dalle sentenze del 6 giugno 98 e da quella d'appello del 13 febbraio 2001, era già noto alla parte civile istante, che di conseguenza avrebbe potuto indicarlo nella propria lista ex articolo 468 cpp, sia perché nulla di nuovo constava alla Corte essere emerso in ordine ai fatti a sua conoscenza, considerato altresì che il predetto risultava aver agito con compiti meramente esecutivi e alle dipendenze del Brusca Giovanni la cui deposizione era già stata disposta.

- L'esame testimoniale di Gioacchino Genchi che avrebbe dovuto vertere su di una mera ipotesi sfornita di qualsivoglia supporto (dopo che la sua testimonianza era stata esclusa da parte di questa Corte con l'ordinanza di esordio in tema di mezzi di prova), e cioè il possesso di telefoni clonati da parte di alcuni soggetti già condannati per le stragi, ed in particolare dello Spatuzza, il che avrebbe dovuto condurre, con ulteriore sillogismo nella prospettazione difensiva, ad ipotizzare, se non la direzione occulta, quantomeno l'intromissione in quei gravi reati di altre entità rimaste oscure, e in particolare di servizi segreti più o meno deviati.

- Per le stesse ragioni l'acquisizione del verbale d'udienza reso dal detto Genchi innanzi alla Corte d'assise di appello di Caltanissetta in data 25 maggio 2011 dalla cui (faticosa) lettura peraltro non emergevano, al di là del riferimento ad aspetti tecnici esigenti una decifrazione altrettanto

specialistica, elementi di rilevanza, neppure indiretta, con i fatti oggetto del processo.

- L'assunzione in controprova rispetto alle dichiarazioni rese dai testi Spatuzza e Cappottella, delle testimonianze del caposcorta e dei carabinieri incaricati della vigilanza sull'imputato Tagliavia in occasione dell'udienza tenutasi in data 12 gennaio '94 presso il Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione- non solo perché sarebbe stata ardua la loro stessa individuazione e problematica l'affidabilità del ricordo stante il tempo trascorso, ma soprattutto perché i testi avrebbero dovuto essere interpellati in ordine all'ottemperanza o meno ai loro doveri di ufficio con la conseguenza, suscettibile di incidere sulla stessa genuinità ed affidabilità delle risposte, che gli stessi, nel caso avessero dovuto ammetterne la violazione, si sarebbero trovati esposti, se non a rilievi di carattere penale, attesa da datazione dei comportamenti eventualmente censurabili, certamente ad addebiti di tipo disciplinare capaci di incidere sul loro stato di servizio.

- L'acquisizione del processo verbale della detta udienza, che appariva del tutto inutile e irrilevante in quanto nessuna descrizione avrebbe potuto rinvenirsi in ordine alle modalità con cui la sorveglianza sul detenuto era stata attuata posto che i contatti e/o i segnali inviati dal Tagliavia di cui aveva parlato lo Spatuzza, per come da quest'ultimo descritti, sarebbero avvenuti nelle fasi di attesa o nelle pause dell'udienza, al di fuori quindi di qualsiasi formale documentazione.

- La produzione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Caltanissetta nei confronti di Marcello Dell'Utri in quanto non definitiva e perché non dimostrativa di un terreno probatorio comune con i fatti oggetto del presente giudizio, al di là dell'ambito di mafia in cui i fatti dei due procedimenti si sarebbero potuti collocare.

Ulteriori istanze volte ad attivare i poteri d'ufficio spettanti alla Corte ex articolo 507 c.p.p. venivano in sequenza rigettate (ved. ud. 16 giugno 2011).

Raccolte le finali dichiarazioni spontanee dell'imputato, si dava corso alla discussione all'esito della quale le parti rassegnavano le conclusioni riportate a verbale.

Dichiarato chiuso il dibattimento, la Corte, a conclusione della camera di consiglio, emetteva la decisione riportata in dispositivo.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Premessa di metodo:

Le acquisite, precedenti sentenze emesse nei confronti di altri imputati in ordine ai medesimi reati ora ascritti al Tagliavia Francesco - le nn. 3/1998 del 6/6/98, 2/2000 del 21/1/2000 e 3/2004 del 23/4/2004, tutte della Corte di assise di Firenze, la n. 4/2001 del 13/2/2001 della Corte di assise d'appello di Firenze e la n. 433/2002 del 6/5/2002 della Corte di Cassazione - quantunque nell'ottica dell'accertamento della penale responsabilità dell'attuale imputato, sono chiamate a fornire la traccia storico-ricostruttiva dalla quale la presente motivazione dovrà muoversi nella cornice giuridica delineata dall'art 238/bis cpp.

Il viatico sarà costituito proprio dalla ricostruzione che dei singoli attentati fecero tali definitive decisioni, e in particolare la numero 3 del '98 la quale, per prima e con straordinaria accuratezza ed esaustività, affrontò tutta la vicenda stragista.

Ove sarà rilevante ed opportuno, passaggi salienti di tali pronunce saranno integralmente riproposti.

Le loro risultanze verranno poi vagliate in giustapposizione con le acquisizioni probatorie di questo processo, evidenziando più in dettaglio quanto i collaboranti hanno qui dichiarato in ordine agli aspetti programmatici, preparatori ed esecutivi delle stragi.

Nel trattare delle singole stragi implicito sarà il rinvio ai capi di imputazione per quanto concerne le persone fisiche e gli enti parti offese dei reati.

Per non appesantire l'esposizione dei fatti e degli argomenti inerenti ai singoli episodi, si riporteranno i passaggi motivazionali delle sentenze nella loro essenzialità, richiamando, ove occorra, le deposizioni di testi e collaboratori di giustizia, per poi giustapporvi le dichiarazioni rese dallo Spatuzza in questo processo, evidenziandone gli elementi innovativi.

Un capitolo *ad hoc* dovrà essere dedicato alla matrice mafiosa della strategia stragista e segnatamente alla sua riconducibilità alla mente e al braccio di "cosa nostra".

Si esamineranno, sempre sullo stesso versante, le propalazioni del Romeo e dello Spatuzza, per poi affrontare la problematica della posizione del Tagliavia Francesco, prima trattando dell'inquadramento generale del medesimo nel contesto di mafia, e poi, in relazione al tema della sua responsabilità per le stragi e i reati connessi, con riferimento specifico alle accuse rivoltegli dai citati collaboratori.

Indi si valuteranno i riscontri ottenuti alle dichiarazioni di Romeo e Spatuzza ed ampio spazio dovrà essere riservato alla verifica della loro attendibilità.

Imprescindibile sarà trattare anche del tema del movente e di quello collaterale della presunta trattativa tra la mafia ed apparati o singoli esponenti delle istituzioni, avendo tale settore occupato non poca dell'attività istruttoria e della dialettica del processo.

Il percorso motivazionale transiterà infine attraverso la qualificazione giuridica dei fatti addebitati al Tagliavia Francesco e la quantificazione delle pene, principali ed accessorie, da irrogare, per poi concludersi con le statuizioni inerenti alle domande risarcitorie delle parti civili.

Le sentenze passate in giudicato acquisite ai sensi dell' articolo 238/bis c.p.p.; valenza probatoria dei fatti in esse accertati.

È opportuno inserire in questo contesto preliminare e metodologico alcune osservazioni sull'utilizzo che potrà farsi in chiave probatoria delle risultanze di quelle pronunce, e questo sia per quelle prodotte dall'accusa a supporto della propria tesi, che per quelle acquisite su richiesta della difesa dell'imputato in quanto ritenute significative ai fini della prova a discarico, e segnatamente della asserita inattendibilità delle chiamate in correità provenienti da Spatuzza e dal Romeo.

Tale percorso non potrà ovviamente prescindere dalla regola promanante dal combinato disposto degli articoli 238 bis cpp e 192 cpp attinente alla verifica di "compatibilità" degli elementi storico-fattuali acquisiti nei precedenti giudicati con il quadro probatorio formatosi nel presente processo.

Al riguardo soccorre l'orientamento dettato dalla S.C. (Sez. 6, **Sentenza n. 23478 del 19/04/2011**; imp. De Caro) secondo cui “ *I riscontri esterni necessari alla valutazione probatoria delle sentenze irrevocabili pronunziate in altri procedimenti possono essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice*”

Nella parte motiva la Corte così si esprimeva:

“La ratio della norma ora citata è infatti quella di non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice, nel senso che l'utilizzazione ai fini del decidere di risultanze di fatto emergenti dalle sentenze divenute irrevocabili implica innanzi tutto l'accertamento della rilevanza di dette risultanze in relazione all'oggetto della prova e poi una verifica in ordine alla sussistenza o meno degli indispensabili elementi esterni di riscontro individualizzanti, di qualsiasi natura, da acquisire nel contraddittorio delle parti, che ne confermino la valenza di elemento di prova, per legge non autosufficiente (Sez. 1, n. 12595 del 16/11/1998, dep. 01/12/1998, Hass, Rv. 211768). Tali elementi, per la possibilità della circolazione della prova offerto dall'art. 238 c.p.p., possono essere quindi anche i verbali di prove utilizzati nel procedimento a quo, purché sia preservata l'autonomia delle valutazioni giudiziali”.

Negli stessi sostanziali termini si è pronunciata con la decisione Sez. 6, **Sentenza n. 42799 del 30/09/2008**; imp. Campesan, affermando che: “*L'art 238 bis cpp nel prevedere che le sentenze irrevocabili possono essere acquisite al processo ai fini della prova del fatto, stabilisce che le stesse sono*

valutate a norma dell'art. 187 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 3. Ciò vuoi dire che le sentenze emesse in altro procedimento, benché divenute irrevocabili, non costituiscono piena prova dei fatti in esse accertati, ma necessitano di riscontri esterni dei quali il giudice deve dare motivatamente atto. Tali riscontri possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, non predeterminato nella specie e qualità, e quindi in elementi di prova sia rappresentativa che logica”.

Facendo applicazione di tali principi ne discende che l'elemento di convalidazione dei fatti enunciati delle sentenze di trasmigrati in forza dell'articolo 238 bis cpp potranno essere costituite dalle dichiarazioni di quei collaboranti in quelle sedi documentate, soprattutto se come in questo caso accaduto, molti di essi(vedasi i vari Carra, Grigoli, Romeo, Di Filippo, Brusca, per citarne solo alcuni) hanno reiterate le loro provalazioni in questo procedimento.

L'articolazione dei concetti e dei principi individuati dalla S.C. spiega perché soprattutto sul valore da assegnare alle chiamate in correità provenienti da Spatuzza Gaspare e Romeo Pietro, attesa la loro valenza accusatoria *versus* l'odierno imputato, più ampiamente si è dispiegata la dialettica dibattimentale.

In quest'ottica valutativa dovrà considerarsi che, sempre ascoltando l'insegnamento della S.C. (cfr. Sez. 3, **Sentenza n. 35372 del 23/05/2007**), hanno attitudine probatoria diretta e possono essere legittimamente utilizzati ai fini della decisione, anche nella cornice dei riscontri ex art 192, comma 3, cpp, i verbali attinenti a dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia nei precedenti procedimenti (in fase di indagini e/o in dibattimento) di cui sia stata disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento ai sensi dell'art. 512 c.p.p (leggasi Scarano e Cancemi) ovvero, su accordo delle parti, ex art

493 co. 3 cpp, quindi anche di fuori dei limiti posti dall'art 238, commi 1 e 2 bis dell'art 238 cpp, e in applicazione della regola di cui al comma 4 del medesimo art 238 cpp.

Le suddette dichiarazioni, proprio perché entrate legittimamente a far parte del compendio probatorio di questo giudizio attraverso il percorso procedimentale enunciato, ove corroborate a loro volta da adeguati riscontri, che possono essere costituiti anche dalla reciproca convergenza sullo stesso oggetto di prova, valgono altresì ad integrare i c.d. riscontri esterni idonei ad assegnare piena validità ai fini della prova alle sentenze irrevocabili nello schema dell'art 238 bis cpp, il tutto nel vaglio critico di cui la presente motivazione si farà carico in relazione alle specifiche circostanze su cui di volta in volta emergerà la loro rilevanza.

A conclusione analoga deve pervenirsi quanto alle sentenze civilistiche emesse in tema di risarcimento dei danni patrimoniali e non prodotte da alcune parti civili, la cui utilizzabilità probatoria è ammissibile nella stessa cornice normativa testé enunciata e in quanto vertenti sull'oggetto della prova consentita dall'art 187 cpp .

Alle richiamate sentenze, trattandosi di materiale documentale entrato formalmente a far parte degli atti di questo dibattimento, si potrà fare riferimento per sintesi o per specifici richiami in ordine ai profili più salienti e rilevanti, rinviando, pur nel rispetto della assoluta autonomia concettuale ed argomentativa della presente decisione, a quelle motivazioni per gli elementi più circostanziati e di dettaglio onde evitare inutili e defatiganti sovrapposizioni e ripetizioni che non gioverebbero all'esposizione del già vasto e complesso materiale istruttorio.

Le indagini e il susseguirsi delle collaborazioni

Numerose furono le dichiarazioni collaborative di gregari e protagonisti della stagione stragista che di quelle sentenze, ottenuti gli adeguati riscontri, costituirono la struttura portante: da quelle del Drago Giovanni (il quale, "combinato" in "cosa nostra" nel 1986 nella famiglia di Brancaccio, arrestato l'8/3/1990, e dichiarante dal dicembre 1992, in modo più ampio e generale, mostrò dall'interno lo spaccato del gruppo mafioso di Brancaccio), a quelle del Di Natale Emanuele (custode nel suo cortile di via Ostiense dell'esplosivo impiegato per le stragi di Roma), che rappresentarono, quando pervennero al vaglio della Procura della Repubblica di Firenze, dopo che le sue iniziali propalazioni non avevano ricevuto adeguato credito da parte del Tribunale del Riesame di Roma, la svolta per ricostruire, tassello su tassello, la programmazione, l'organizzazione e la dinamica delle stragi del '93 e del '94, a partire da quella di via Fauro, nonché per individuarne i responsabili.

Una serie di collaborazioni - indubbiamente determinanti e senza le quali forse l'oscurità sarebbe calata per sempre su quei gravissimi fatti - che a cascata si susseguirono in modo ininterrotto, e spesso incalzante, nella fase delle indagini, fino ad approdare nei processi con la forza e l'attendibilità di quella "convergenza del molteplice" che anche questa Corte può riconoscere nel raffronto con le prove assunte nel presente giudizio (salvo quanto si dirà nel capitolo dedicato alla verifica delle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza per quanto concerne la loro compatibilità, *rectius* il loro contrasto, con quelle rese da Scarano Antonio in ordine alla presenza del primo a Roma in occasione dell'attentato di via Fauro).

Essenziali per raggiungere quell'esito furono le attività d'investigazione, in cui un ruolo di rilievo ebbero le intercettazioni

ambientali e telefoniche, condotte in stretto coordinamento e costante sinergia tra gli organismi di polizia giudiziaria, soprattutto le D.I.A. di Roma, Firenze e Milano, già dai primi mesi del '94 (a Roma le rivelazioni del Di Natale portarono a focalizzare l'attenzione sullo Scarano, vera "cerniera" di tutte le azioni criminose che avevano interessato la capitale).

L'azione investigativa, partendo dalle prime labili tracce, riuscì - attraverso le comparazioni dei risultati delle analisi chimiche effettuate sui reperti residuati dagli esplosivi utilizzati, l'esame dei tabulati svolto nell'ottica di localizzare le presenze di alcuni indiziati sui luoghi delle stragi, le verifiche in ordine alla comune militanza mafiosa di molti di essi, e così via - a far emergere i collegamenti esistenti tra i vari attentati, fino al ricondurli tutti ad una matrice unitaria (ved. per una disamina più dettagliata dell'exkursus investigativo i testi Pancrazi e Cappottella, sia nel procedimento innanzi alla Corte di assise di Firenze n. 12/96, che in quello attuale).

Le separate inchieste - dopo aver registrato l'emissione di due ordinanze di custodia cautelare ad opera del Gip del Tribunale di Roma in data 13/07/94 (la prima nei confronti di Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Filippo Graviano e Bernardo Provenzano, la seconda a carico di Riina Salvatore, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Scarano Antonio e Frabetti Aldo), e poi analoghi provvedimenti restrittivi varati dalla A.G. fiorentina nel febbraio e nel novembre del '95 che attingevano, tra gli altri, anche Gaspare Spatuzza - confluivano presso la Procura Distrettuale di Firenze e poi pervenivano per competenza territoriale al giudizio della Corte di assise del capoluogo toscano dove si era verificato il primo dei reati più gravi comportante la morte di più persone.

Il fulcro per la ricostruzione dei fatti e per l'assetto dell'impianto accusatorio in quel primo processo, iniziato nel '96 e concluso con la

sentenza del 6 giugno 1998, fu costituito, oltre a quelle del Di Natale, dalle dichiarazioni di:

Sinacori Vincenzo (legato alla famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, avviò la sua collaborazione due mesi dopo l'arresto avvenuto nel luglio del '96);

Scarano Antonio (arrestato a Palermo per possesso di armi e droga assieme a Giacalone Luigi nel giugno del '94, si determinò alla svolta collaborativa nel febbraio del '96);

Geraci Francesco (titolare assieme ai fratelli di una gioielleria in Castelvetro, arrestato il 29/6/94, prese a collaborare il 6/9/96);

Carra Pietro (titolare, assieme al padre e al fratello della ditta di trasporti "la Coprora" srl, avente sede in via Messina Marine nel quartiere Brancaccio a Palermo, fallita nel giugno del '93, fu arrestato il 6/7/95 e prese a collaborare il 31/8/95);

Grigoli Salvatore (titolare di un negozio di articoli sportivi a Palermo, oltre che socio dell'auto concessionaria del Giacalone Luigi, formalmente incensurato fino alla sua incriminazione per le stragi, quantunque entrato a far parte di "cosa nostra" già dal 1986, venne arrestato il 19 giugno del 97 e cominciò a collaborare subito dopo);

Ferro Vincenzo (figlio di Giuseppe, capo mandamento di Alcamo, studente in medicina, prese a collaborare subito dopo il suo arresto per le stragi);

Romeo Pietro (incriminato soltanto per l'attentato a Contorno, per il quale fu condannato con rito abbreviato fruendo dei benefici derivanti dal suo apporto collaborativo, si collocò nella malavita palermitana fin dagli anni '80; entrato a far parte di "cosa nostra" nel febbraio del '94, dopo la

scarcerazione per altri reati, venne arrestato il 14/11/95 e lo stesso giorno avviò la sua collaborazione).

A questi collaboratori “cardinali” se ne aggiunsero altri, secondari non sempre per lo spessore criminale quanto per non essere stati protagonisti diretti degli attentati o per averne avuto conoscenza solo *de relato*, tra i quali:

Brusca Giovanni (reggente dalla fine del 1989 del mandamento di San Giuseppe Jato, “pentito” di grande rilevanza e risonanza rispetto alla strage di Capaci, militante in “cosa nostra” da giovane età, fu arrestato il 2/5/98 e cominciò a collaborare dal luglio successivo);

Ciaramitaro Giovanni (pregiudicato per reati contro il patrimonio, attratto in “cosa nostra” dal ‘93, prese a collaborare subito dopo il suo arresto avvenuto il 23/2/96);

Di Filippo Emanuele (in “cosa nostra” dal 1983, venne arrestato il 2/2/94, si rese collaboratore dal mese di maggio del 1995);

Di Filippo Pasquale (entrato nel comparto mafioso del mandamento di Ciaculli-Brancaccio nel 1982-83, fu arrestato il 21/6/95 e divenne collaborante lo stesso giorno);

Ganci Calogero (affiliato alla famiglia Della Noce del mandamento di Porta Nuova, collaborò dal giugno del '96 dopo essere stato arrestato nel '93);

Cancemi Salvatore (dal 1976 nella famiglia di Porta Nuova, in crisi morale per le stragi, si costituì il 22/7/93 proprio per rendersi fattivo collaborante);

Cannella Tullio (gestore del villaggio "Euromare" di Campofelice di Roccella nei pressi Cefalù, arrestato il 3/7/95, rese dichiarazioni collaborative dal 22-7-95).

Nell'organigramma di mafia, spesso richiamato nelle precedenti sentenze sulle stragi delle Corti di Firenze:

Giuseppe Graviano è "o martelluzzu", o anche "madre natura" per la generosità nel concedere denaro e benefici, un nume benefico per il suo popolo;

Antonino, detto Nino, Mangano è "u signuri", in quanto poteva disporre, al comando del gruppo di fuoco, della vita e della morte, ma noto ai suoi sodali anche con i soprannomi di "aria" e "marta";

Spatuzza, per l'incipiente calvizie, è "u tignusu".

Cannella Cristofaro è "Fifetto" o "giacomino" e anche, per la somiglianza con il presentatore televisivo, come ebbe a precisare Grigoli.

Lo Nigro, per l'indole bizzarra e l'imprevedibilità, è "cavallo" o "testa di cavallo" e veniva pure chiamato "bingo" per un motivo, che atterrisce, spiegato da Romeo avendolo appreso da Giuliano: "metteva l'esplosivo e al botto diceva: bingo!";

Barranca è "ghiaccio" perché freddo e calmo, oppure "peppuccio";

Giuliano è "olivetti", ma si faceva chiamare anche "peppuccio", "pippo" o, quando viaggiava sotto falso nome, "luciano";

Giacalone è "barbanera";

Pizzo è "u topinu";

Benigno è "u picciriddu";

Grigoli, con evidente allusione non solo alla sua passione venatoria, essendo per sua stessa ammissione assai versato nell'uso delle armi, è "u cacciaturi" oppure "ricciulinu" per la chioma;

Romeo è "u pietruni" oppure, ma in questo modo lo chiamava l'amico Giuliano, "o cane";

Pasquale Di Filippo è "la dama";

Scarano è "Saddam" per l'evidente somiglianza col defunto rais.

Le stragi e i reati connessi nelle precedenti sentenze

La cronistoria degli accadimenti e il richiamo a fatti storicamente provati interessanti la ricostruzione delle stragi si svolgeranno con aggancio agli elementi di prova evidenziati nei precedenti giudicati, letti però alla luce e col filtro delle risultanze di questo dibattimento.

Quindi non un'acritica riedizione, ma uno scrutinio che transiti attraverso il libero convincimento di questa Corte formatosi attraverso il confronto con l'architettura probatoria che si è andata costruendo nel presente processo.

Un primo punto fermo può porsi in questa disamina: i collaboratori non si sono limitati a ripetere ciò che era già noto, né furono mai in condizione di concordare le loro versioni.

A tale condivisibile conclusione la sentenza n. 3/98 pervenne riepilogando la scansione temporale dei "pentimenti" e l'impossibilità dei vari collaboranti di trasmettersi informazioni tra loro o tessere una linea comune.

Infatti dopo Drago Giovanni, che fece le sue prime generali rivelazioni sulla struttura e gli organigrammi di "cosa nostra", fu il Di Natale Emanuele,

già dal marzo del '94, con l'avallo del figlio Siclari Pietro e del nipote Maniscalco Umberto, ad aprire le fila delle collaborazioni con gli inquirenti in maniera più mirata sulle stragi.

La potenziale espansività, ergo la pericolosità per "cosa nostra", di quelle primitive rivelazioni, fu colta dal Francesco Giuliano, il quale esternò da subito al Di Filippo Pasquale (ved. le dichiarazioni di questi al riguardo) il proposito di uccidere il Di Natale.

Successivamente, nel giugno del '95, intervennero le collaborazioni del Di Filippo Pasquale, del Cannella Tullio (nel luglio successivo) e poi, a ruota, del Carra e del Romeo (nel novembre di quell'anno).

Indi si registrarono nel '96 quelle del Calvaruso Antonio e dello Scarano (a gennaio), del Ciaramitaro (a febbraio), del Ferro Vincenzo (a marzo), del Ganci Calogero (a giugno), del Brusca Giovanni (a luglio), del Sinacori e del Geraci (a settembre) e, a chiudere, a qual momento, la filiera (nel giugno 97), del Grigoli.

Quindi collaborazioni a "cascata", continuative ma cronologicamente distanti, provenienti da soggetti che dopo averle rese furono "blindati" rispetto a qualsiasi contatto esterno alla cerchia degli inquirenti e di coloro che erano preposti alla loro sicurezza, il che rendeva impossibile qualsiasi intesa o trasmigrazione di informazioni dall'uno all'altro dei dichiaranti.

L'attentato di via Fauro

La dinamica dell'attentato, gli elementi emersi dal sopralluogo e gli accertamenti tecnici

Alle ore 21,37 del 14.5.1993, in via Ruggero Fauro, a Roma, all'altezza

del civico 62, pochi metri prima dell'intersezione con la via Boccioni, deflagrava un composto di sostanze esplosive che era stato collocato all'interno dell'autovettura Fiat Uno tg. Roma 5F5756, di proprietà della ditta I.S.A.F. srl e utilizzata dall'amministratrice Corbani Linda, come le immediate verifiche, effettuate attraverso il numero di matricola del motore (espulso dalla carcassa e scagliato ad alcuni metri di distanza) e il numero del telaio, consentivano di stabilire.

L'auto era stata rubata nella notte tra l'11 e il 12 maggio 1993 mentre era parcheggiata nella via Ludovico di Savoia, distante alcuni chilometri da via Fauro, di fronte alla sede della società I.S.A.F..

Le analisi dei reperti rinvenuti sul luogo dell'esplosione, effettuate con impiego di apparecchiature estremamente precise e sensibili anche a tracce minimali, facevano stimare che era stato impiegata un carica compresa tra i 90 e i 120 Kg composta da *“un cocktail di esplosivi diversi”*, non definibile nella sua esatta composizione, in cui assai probabilmente erano stati mescolati con altri esplosivi nitroglicerina (NG), tritolo (TNT) e T4 (noto anche con l'acronimo RDX, di prevalente impiego militare) [ved. sent. 3/98 pag. 50 e ss.gg]

I danni materiali si rivelavano da subito vasti ed ingenti essendo stati attinti sia i fabbricati vicini che numerose autovetture in sosta.

Almeno trenta persone riportavano lesioni fortunatamente non gravi ed alcune anche traumi psichici dai risvolti decisamente più seri.

Al momento dello scoppio erano in transito sulla via Fauro, in discesa verso la via Boccioni, due autovetture: una Mercedes condotta da Degni Stefano dove sedevano il noto presentatore televisivo Costanzo Maurizio e la sua compagna De Filippi Maria, e una Lancia Thema, con a bordo le due guardie del corpo private, De Palo Domenico e Re Aldo, che seguiva a

brevissima distanza.

Entrambi i veicoli avevano da poco superato il civico 62: la prima, col Costanzo, aveva appena imboccato la detta via Boccioni, mentre la seconda stava effettuando la manovra di svolta.

Proprio questa dislocazione delle due autovetture rispetto all'epicentro dell'esplosione e la protezione del muretto di una scuola (ved. sent. 3/98) consentivano a Maurizio Costanzo, alla Di Filippi e all'autista Degni di restare indenni e ai due uomini della scorta di riportare solo danni fisici lievi.

La genesi dell'attentato

Le motivazioni delle precedenti sentenze hanno dato ampio risalto alle dichiarazioni dei numerosi collaboratori (soprattutto di Sinacori Vincenzo, Scarano Antonio e Geraci Francesco) che permisero di far luce non solo sulla fase esecutiva della strage, ma anche sul tentativo di attuarla già nel corso del '92, e più in generale su di un disegno partito da lontano.

È dimostrato che il proposito di attentare alla vita di Maurizio Costanzo fu esposto per la prima volta - con tutta la carica di indiscutibile "autorevolezza" che l'accompagnava - dallo stesso Salvatore Riina in una riunione tenutasi nel settembre-ottobre del 1991 a Castelvetro alla quale parteciparono, oltre allo stesso Riina, elementi dei clan mafiosi del versante trapanese e del mandamento palermitano di Brancaccio confluiti nella frazione vincente di "cosa nostra" nel corso delle guerre di mafia degli anni '80 che avevano visto soccombere, di fronte alla determinazione sanguinaria dei "corleonesi", gli esponenti della vecchia mafia palermitana dei Bontade, dei Badalamenti, dei Greco, dei Buscetta, tradizionalmente inclini ad operare "sotto traccia" fruendo della connivenza, se non della complicità, di



esponenti della politica e di apparati di governo centrale e locali, senza plateali scontri con le istituzioni e ricorrendo all'eliminazione fisica degli avversari, anche se "servitori" dello Stato, solo in caso di necessità.

Furono presenti in quel convegno Vincenzo Sinacori, Matteo Messina Denaro, capo della famiglia di Castelvetro e dell'omonimo mandamento, nonché rappresentante della provincia di Trapani in luogo del padre (il boss "Ciccio" Messina Denaro, malfermo di salute), Mariano Agate, capofamiglia di Mazara del Vallo e rappresentante dell'omonimo mandamento (e quindi subordinato al capo provincia Messina Denaro), carica nella quale gli subentrò il Sinacori dopo il suo arresto, Giuseppe e Filippo Graviano in quel momento, assieme al fratello Benedetto, ai vertici del mandamento di Brancaccio.

Ebbe infatti ad affermare testualmente il Sinacori nel procedimento n. 12/96:

" In questo incontro Totò Riina ci disse che dovevamo incominciare a pensare sia a Falcone che a Martelli. E quindi dovevamo partire, dovevamo organizzarci per andare a Roma. E ci diede anche delle indicazioni sia per Falcone che se la poteva fare al ristorante L'Amatriciana, che poi successivamente vennero a sapere che non era L'Amatriciana ma era un altro ristorante. E se non trovavamo loro, dovevamo vedere se incontravamo o Costanzo o qualche giornalista di quelli che in quel periodo ci davano fastidio".

Il rancore accumulato verso il presentatore televisivo, che nelle sue trasmissioni aveva preso ad attaccare in maniera incisiva la società mafiosa, fu confermato anche da Salvatore Cancemi con riferimento all'iniziativa del Costanzo di invitare in una delle puntate del suo show la nuora del capo clan dei Madonia di Resuttana, la quale si era espressa con accenti assai critici nei

confronti della famiglia di origine del marito, così gettando disonore sulla medesima (trattasi di Carla Cottone e fu la trasmissione andata in onda il 29 marzo 1993; ndr)

Anche altre volte il Costanzo aveva attaccato apertamente la mafia, augurando ai mafiosi, che a suo avviso beneficiavano di "ricoveri facili", di essere colpiti da "mali incurabili" (nella trasmissione del 10.10.91), e in una altra circostanza bruciando una maglietta recante la scritta "viva la mafia" (il 26.9.91) [ved. dep. col Pancrazi nel proc. 12/96 e Sinacori, Cancemi e Giuseppe Ferro, in sent. 20.1.2000, pag. 62].

Brusca Giovanni ha dichiarato di aver saputo nel '95 dallo stesso Matteo Messina Denaro che tre anni prima era stata mandata a Roma una squadra, di cui avevano fatto parte lo stesso Messina Denaro, Giuseppe Graviano e Renzo Tinnirello, con l'incarico di intercettare Costanzo ed ucciderlo per la "*campagna di antimafiosità*" che conduceva culminata nella trasmissione in cui era stata attaccata la famiglia dei Madonia e augurato al suo capo un tumore incurabile. Il Brusca ha rievocato il suo sdegno e come egli stesso avesse sollecitato Riina a prendere drastici provvedimenti contro il giornalista ricevendo la risposta che "*c'era già chi ci stava lavorando*" (così la sent. n. 3/98, pag. 1175 e ss.gg.)

Fu tracciato pertanto un iniziale programma ad ampio spettro, quasi un "piano di fattibilità", che designava però in quella fase come obiettivi privilegiati il giudice Falcone e il ministro Martelli, e solo come bersaglio subordinato Maurizio Costanzo: il primo, in quanto ritenuto nemico implacabile di "cosa nostra" e artefice del fenomeno del "pentitismo" e della costituzione della c.d. "Superprocura", e l'altro perché promotore di iniziative legislative e di governo che "cosa nostra", stando alle corali spiegazioni rese dai collaboratori di giustizia, aveva interpretato come un tradimento

dell'appoggio elettorale che aveva dirottato in Sicilia verso il P.S.I. (cfr. sentenza 3/98 pag. 1175 e ss. gg. sulle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori).

E' peraltro cronaca che già nel marzo del '91 il ministro Martelli si rese promotore di un decreto con valore retroattivo, firmato anche dal Ministro dell'Interno Scotti, con cui il Parlamento aveva ripristinato il carcere per 41 aderenti ad organizzazioni di tipo mafioso.

Per Brusca la decisione di Riina di portare l'attacco su Roma ai propri nemici (Martelli e Costanzo difficilmente avrebbero potuto essere colpiti in altro luogo e così doveva ritenersi in quel momento anche per il giudice Falcone dopo l'assunzione dell'incarico al Ministero di Giustizia) non fu strettamente dipendente dagli esiti del c.d. "maxiprocesso" - concluso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 13 gennaio 1992 con il suggello di svariati ergastoli per i vertici e la manovalanza di "cosa nostra" - che ne differì soltanto l'esecuzione in attesa di quella pronuncia:

"Dunque, la sentenza del Maxi, per quelle che sono le mie conoscenze, nella decisione di questi attentati, influisce relativamente, perché la decisione, secondo me, per quelle che sono le mie conoscenze. Credo oggi qualche dato oggi sta spuntando, la decisione è stata presa molto tempo prima. Solo che si è portato dopo la sentenza, perché essendo che c'era la sentenza che da lì a poco doveva essere emessa, quindi non si voleva dare la colpa... Per dire, non è che per colpa di questa strage, di questo fatto, devono dire che la sentenza è andata male. Quindi si è aspettato che andasse la sentenza fuori, per poi attaccare a questo tipo di strategia" (così Brusca nella sentenza n. 3/98)

Proseguendo lungo le rivelazioni del Sinacori, cui fece eco Francesco Geraci, in quel primo contatto destinato a fissare le linee generali del piano omicida, si convenne di utilizzare armi convenzionali e di ricorrere

all'appoggio logistico su Roma di Antonio Scarano la cui affidabilità, rivelatasi in occasione della partecipazione a due omicidi di gente di Partanna, venne garantita dallo stesso Matteo Messina Denaro (la perpetrazione di due delitti, eseguiti uno a Roma e uno a Milano insieme a tale Rallo Francesco nel 90-91, verrà poi ammessa dallo stesso Scarano).

Altre riunioni di profilo più strettamente operativo seguirono e si tennero in casa di un altro affiliato, tale Salvatore Biondino (“reggente” del mandamento di S. Lorenzo e vicino al Riina fino al momento in cui questi venne arrestato nel gennaio del ‘93) con la partecipazione delle medesime persone, eccetto il Filippo Graviano.

L'ultima si svolse a ridosso della partenza per Roma del “gruppo di fuoco” e furono presenti Matteo Messina Denaro, Francesco Geraci, Salvatore Biondino, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella detto “Fifetto” e Renzo Tinnirello, uomo della famiglia di Corso dei Mille; gli ultimi due si mossero al seguito del Graviano, mentre Geraci fu l'accompagnatore del Messina Denaro.

Era prevista per l'attuazione del piano la partecipazione anche di gente del clan di Ciro Nuvoletta (probabilmente per la loro abilità con le armi da sparo, oltre che per cementare l'alleanza strettasi tra quel ramo della camorra napoletana e la mafia dei “corleonesi”; ndr).

A tale scopo alcuni esponenti del detto clan, accompagnati dal Sinacori, si erano incontrati con Salvatore Riina in una casa di Bellolampo .

L'effettiva presenza dei napoletani al momento operativo fu confermata anche dallo Scarano come si dirà appresso.

Matteo Messina Denaro diede ordine di procurare l'esplosivo ad un uomo della sua fazione, tale Vincenzo Virga, capo mandamento di Trapani, il

quale lo portò in consegna a Consiglio Gianbattista che per un certo tempo lo custodì nella sua casa di Mazara del Vallo.

L'appoggio logistico, come previsto, fu assicurato da Scarano, calabrese, pregiudicato da anni trapiantato a Roma, il quale, quando si determinò a collaborare - non senza qualche resistenza e reticenza iniziale come traspare dalla sequenza degli interrogatori resi al pubblico ministero - ebbe a fornire un resoconto abbastanza articolato, e nelle grandi linee veritiero ed attendibile anche nel convincimento di questa Corte sulla generalità dei fatti delittuosi in cui rimase coinvolto (salvo quanto si dirà sulla sua tendenza ad essere impreciso e confuso su nomi e tempi, nonché in ordine alle discrasie tra le sue dichiarazioni e quelle rese in questo processo dal Gaspare Spatuzza).

Il giudizio di complessiva attendibilità, però, non può far velo al rilievo che, in alcuni momenti, le sue affermazioni appaiono voler minimizzare il suo ruolo e il livello della sua partecipazione, rappresentata come frutto di una cooptazione poco consapevole o condizionata dal timore che gli incuteva lo spessore criminale dei suoi committenti e complici (sul punto si tornerà in seguito), come quando, ad esempio, sostenne di essere “entrato in gioco” solo ai primi del '92, a seguito della convocazione a Castelvetro fatto pervenire dai mafiosi (se ne dirà meglio in seguito), a suo dire in modo misterioso e senza conoscerne i motivi, così ponendosi in insanabile contrasto con le dichiarazioni del Sinacori secondo cui, già nella riunione indetta dal Riina nel '91, Matteo Messina Denaro si sarebbe reso garante che alla logistica su Roma avrebbe provveduto lo Scarano.

E del resto se Scarano la sua affidabilità l'aveva già testimoniata attraverso gli omicidi commessi col Rallo, si comprende perché a fine '91 il Messina Denaro potesse farsi suo mallevadore.

Si legittima quindi il sospetto che Scarano abbia mentito sulla genesi del suo coinvolgimento e sul *dies a quo* del suo porsi al servizio del consorzio criminale, che invece va retrodatato rispetto al progetto dell'attentato di via Fauro.

Questo, per altro verso, spiegherebbe la sua immediata, totale disponibilità e perché l'organizzazione ritenne di poter far conto su di lui fin dall'inizio, senza cercare appoggi logistici alternativi come accaduto per l'attentato di Firenze.

Scarano ebbe a dichiarare che il suo legame con Matteo Messina Denaro discendeva da una catena di conoscenze partita dall'amicizia contratta in carcere a Rebibbia, verso la fine degli anni '80, con tale Stefano Accardi, originario di Partanna, paese natale della moglie Silvia Tusa.

A detta di Scarano, l'Accardi, nel corso di una vacanza al mare a Triscina (nel comune di Castelvetro), gli aveva presentato un nipote a nome Enzo Pandolfo (un medico inserito nella mafia belicina già a quell'epoca latitante) il quale, agli inizi del '92 (per l'esattezza dal 15 al 16/1/1992 stando ai registri dell'Hotel Alceste di Selinunte dove Scarano risultava aver alloggiato assieme al figlio, come riferito dal teste Cappottella) lo aveva convocato in Sicilia attraverso tale Beppe Garamella facendogli incontrare Matteo Messina Denaro (che Scarano sosteneva aver conosciuto a Triscina qualche anno prima in quanto presentatogli dall'Accardi) nella gioielleria dei fratelli Geraci (indicati erroneamente da Scarano come Ierace; ndr) a Castelvetro.

Da questo primo contatto sortì soltanto l'incarico di reperire su Roma un appartamento in affitto attraverso un'agenzia immobiliare dei Parioli indicatagli dallo stesso Messina Denaro il quale, per sostenere le spese, gli fece consegnare dai Geraci la somma di 20 milioni di lire.

Le difficoltà incontrate da Scarano nell'assolvere l'incarico (l'agenzia non riuscì a trovare un appartamento adeguato ai Parioli) lo indussero a ritornare a Triscina per ricevere nuove istruzioni dal Messina Denaro.

Costui però gli ordinò di soprassedere da ogni iniziativa, consentendogli di trattenere la somma anticipatagli.

Scarano non fu mai in grado di riferire il perché di quel ripensamento.

Verosimilmente esso potrebbe raccordarsi alla stasi imposta da Riina a tutte le operazioni cruenti e agli attentati in vista della sentenza del maxi processo emessa nel gennaio del 1992, così come ha riferito il Brusca Giovanni.

La base procurata a Roma da Antonio Scarano

Le dichiarazioni di Sinacori, Scarano e Grigoli risultano centrali su questa parte della vicenda e concordi sulla sua rappresentazione (ovviamente là dove ebbero a vivere gli stessi accadimenti), oltre che per molti aspetti complementari.

Senza ripetere le narrazioni di ciascuno, dettagliatamente riportate nelle sentenze acquisite, se ne può dare una scorrevole sintesi.

A detta dello Scarano, ai primi del 1992, Beppe Garamella, che egli aveva continuato a frequentare anche per ragioni di affari nel campo immobiliare, organizzò, questa volta a Roma, un nuovo incontro col Matteo Messina Denaro presso il centro commerciale denominato "Le Torri" di Torbellamonaca in cui operava Alfio Massimino, di origine siciliana, vicino al clan dei trapanesi e compare del Garamella.

Nel corso di quel contatto a Scarano venne nuovamente richiesto di procurare un alloggio per gente che doveva arrivare dalla Sicilia.

Egli si rivolse (di fatto lo fece il figlio Franco con la scusa di dover dare all'ospitalità ad alcuni suoi "cugini") al suo amico Gesù Giacomino il quale mise a disposizione un appartamento situato in via Martorelli, nel quartiere di Torremaura (lo stesso dove abitava lo Scarano), libero in quel momento per l'assenza da Roma della madre.

Lì nel febbraio del '92 si installarono quattro dei sei attentatori provenienti dalla Sicilia: Vincenzo Sinacori e Francesco Geraci (arrivati a Roma in aereo), Matteo Messina Denaro e Renzo Tinnirello (giunti con una Fiat Uno diesel).

Non dalle dichiarazioni dello Scarano, che la circostanza non conobbe mai, ma da quelle del Sinacori e del Geraci risulta che altri due componenti del gruppo, Giuseppe Graviano e Cristofaro "Fifetto" Cannella, arrivati a Roma in treno, trovarono ospitalità presso una famiglia di loro conoscenti, mai identificata in quanto ignota anche ad uno che contava come Vincenzo Sinacori, che così ebbe ad esprimersi al riguardo :

"Io non lo so dov'erano finiti. Però si parlava, anche perché né io chiedo dov'erano loro, perché mi sembrava giusto, perché lui era latitante. Anche per una questione di delicatezza, non è giusto chiedere. Però da quello che ho potuto capire dai discorsi, così, che si facevano quando uscivamo assieme con Matteo, loro abitavano forse nella periferia di Roma, perché si parlava sempre di un nucleo familiare, quindi era una famiglia che li aveva dentro. Però non so chi li aveva dentro e non so dove. Ma per essere un nucleo familiare, debbono essere persone abbastanza fidate, per poterseli mettere dentro, perché Giuseppe lo cercavano per cielo e per terra. Era latitante già da circa dieci anni, quindi, per dare la confidenza ad una

persona per metterselo dentro, significa che deve avere abbastanza fiducia.”
(cfr. pag. 91 sent. 3/98).

Stando alla previsione iniziale, si trae sempre dalla detta sentenza, Matteo Messina Denaro e Renzo Tinnirello avrebbero dovuto trovare sistemazione in un altro appartamento ubicato in via Alessandrina, di proprietà di tale Giuseppe Lamantia - un odontotecnico pregiudicato, originario di Mazara del Vallo e, a detta del Sinacori, aduso a trafficare in droga - le cui chiavi erano state procurate, su disposizione di Riina, da Mariano Agate (che il Lamantia conosceva bene) e consegnate al Sinacori.

Senonché tale alloggio si rivelò inadeguato per cui Sinacori e Geraci immediatamente lo rifiutarono. Perciò, dopo un incontro col Messina Denaro alla Fontana di Trevi, Scarano provvide ad aggiungere due posti letto nella casa del Gesù Giacomino. Sinacori, prima di andare via da Roma, ripose le chiavi di quell'appartamento del Lamantia nella cassetta della posta.

Della casa del quartiere Alessandrino e dell'incidente di percorso riferirono negli stessi esatti termini il Sinacori e il Geraci.

Senonché a creare una sorta di intrigo su quell'appartamento fu ancora una volta lo Scarano dichiarando che 3 o 4 mesi dopo la partenza del gruppo da Roma (si vedrà avvenuta 1-2 giorni dopo il 5 marzo del '92), nel corso di un incontro in un calzettificio di Castelvetro, Matteo Messina Denaro gli diede l'indirizzo di un appartamento situato in Roma, in via Alessandrina, incaricandolo di prelevarne le chiavi dalla cassetta della posta e di sistemarlo in modo da renderlo abitabile, al che lo Scarano provvide.

Certamente si trattava dello stesso appartamento visionato e rifiutato dal Sinacori e dal Geraci per cui la vicenda deve essere andata in questo modo.

Rilevatosi inadatto quell'appartamento, Matteo Messina Denaro, consapevole che le spedizioni a Roma sarebbero proseguite, diede effettivamente quel mandato allo Scarano, ma ciò dovette avvenire solo qualche giorno dopo l'esodo da Roma del gruppo di cui egli stesso faceva parte, probabilmente intorno al 15 marzo, quando Scarano dovette far ritorno a Palermo come attestato dai tabulati del telefono intestato alla moglie ma a lui in uso, e non 3/4 mesi dopo il primo tentativo di attentare a Costanzo.

E' dimostrato infatti che lo Scarano era in possesso di quello appartamento di via Alessandrina nell'aprile del '92 allorquando, per l'esattezza il giorno 7, subì una perquisizione ad opera della polizia la quale, avendone trovate le chiavi, chiese di ispezionarlo (la circostanza fu confermata dagli agenti nel processo conclusosi con la sentenza del '98). L'appartamento, a detta dello Scarano, era ancora nella sua disponibilità nel luglio del '92 quando si sposò il figlio, e tale rimase fino a quando egli non ne ripose le chiavi nella cassetta della posta (esattamente dove Sinacori le aveva riposte; ndr) su ordine impartitogli dal Matteo Messina Denaro nell'agosto di quello stesso anno nel corso di uno dei suoi periodici ritorni a Triscina (ved. sul punto anche la sentenza n. 2/ 2000).

Grande quindi è la confusione che fa Scarano su questo episodio, come del resto venne rilevato anche dai giudici di quel primo processo (ved. pag. 100 della motivazione).

D'altronde è plausibile che Scarano, non dotato di eccellente memoria, confondesse situazioni e date a causa del suo continuo peregrinare in Sicilia, come egli stesso dichiarò essere avvenuto dopo il marzo del '92 e fino al mese di aprile del '93, anche per approfondire la conoscenza di tutte le persone che gravitavano intorno al Messina Denaro, nelle cui "grazie" e nei cui "favori" egli era stabilmente entrato.

La divisione delle dimore in occasione dell'arrivo a Roma del gruppo con Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro spiega perché Scarano (che ebbe modo di vedere soltanto Messina Denaro, Sinacori, Consiglio Gianbattista col figlio e i napoletani) non ebbe a fare i nomi del Graviano e del "Fifetto" Cannella, che conoscerà solo in seguito, e spiega anche perché essendosi recato, inatteso, nell'appartamento di via Martorelli, ricevette dal Matteo Messina Denaro l'intimazione di non presentarsi più in quella casa (presumibilmente per scongiurare che si imbattesse nel Graviano il quale intendeva mostrarsi solo a gente "selezionata"; ndr).

Ma spiega altresì perché "Fifetto" Cannella, come ebbe modo di constatare Scarano nel maggio del '93, quando il gruppo degli attentatori, in mutata composizione, si ripresentò per dare attuazione concreta all'attentato, dimostrasse di conoscere già le strade di Roma e fosse al corrente che Maurizio Costanzo viaggiava su un'Alfa Romeo 164 (ved. esame Scarano udienza 11/3/97)

Nella casa del Gesù Giacomino dovette quantomeno transitare anche qualcuno del "clan Nuvoletta" (se non lo stesso capo Ciro, presente a Roma in quell'occasione come affermato dal Sinacori) posto che Scarano, proprio la mattina in cui si affacciò ricevendo la menzionata reprimenda, sentì dire dal Messina Denaro ad uno dei presenti: *"Nuvoletta non ti vestire tanto oggi è giovedì e la trasmissione non c'è"*. Frase che, a detta dello Scarano, in quel momento non gli avrebbe fatto capire che l'obiettivo era Maurizio Costanzo.

Sulla base dei riscontri effettuati dalla p.g. sui biglietti di aereo del volo Palermo-Roma del 24 febbraio 92, su cui viaggiarono Sinacori (con il cognome storpiato nella lettera iniziale secondo una precauzione utilizzata anche in altre circostanze) e Geraci, e del noleggio di una Y10 fatto da costui alla Hertz della stazione Termini lo stesso giorno utilizzando la propria carta

di credito (e quindi lasciando per questa via una traccia estremamente significativa), è possibile collocare nella detta data l'arrivo degli attentatori a Roma.

L'arrivo dell'esplosivo a Roma

Vi provvide il Consiglio Gianbattista, assieme al figlio, col camion su cui era stata realizzata un'intercapedine tra il cassone e la cabina di guida da tale Gino Calabrò (titolare di un'officina meccanica in Castellamare del Golfo).

L'esplosivo, assieme ad un sacco contenente armi pure recapitato dal Consiglio (Sinacori parlò *"di mitra, kalashnikov, fucili, revolver, armi automatiche, sicuramente più di quindici pezzi"* e gli fece eco Geraci: *"Poi io non so chi ha diviso queste armi, questo non lo so. E quante ne sono state portate a Roma. Erano parecchie, però non ricordo"* ; ved. sent. 3/98, parte II, pag 83 e ss.gg.), fu trasbordato sulla Y10 in un capannone abbandonato situato nei pressi della casa dello Scarano posta in via delle Alzavole 20 a Torremaura. Indi il tutto venne sistemato nella cantina del suo condominio, nascosto sotto cianfrusaglie di ogni genere (circostanza confermata dal Geraci per averla appresa direttamente dal Matteo Messina Denaro).

Si legge nella sentenza 2/2000, a pagina 65, che *"nello scantinato di via delle Alzavole i cc. tt. del P.M. accertarono, il 28.5.1996, per mezzo di una strumentazione denominata EGIS, la presenza di DNT e T4 esplosivi dello stesso tipo di quelli impiegati in via Fauro, dove ne furono rilevati i residui"*

Ebbe a dichiarare al riguardo Scarano in dibattimento (procedimento 12/96): *" Abbiamo scaricato un sacco pieno di armi militari, un sacco*

militare, color militare. Tre o quattro, due o tre sacchetti di esplosivo..... di circa 30-40 chili l'uno".

La stima effettuata dal medesimo in ordine alla quantità dell'esplosivo (90-120 kg) risultò assai prossima a quella della carica che secondo i consulenti era stata impiegata per l'attentato di via Fauro (circa 110 kg).

Per spostarsi per Roma il gruppo si avvale della Lancia Y10.

Per 8/10 giorni gli attentatori si diedero alla ricerca di Falcone e Martelli (obiettivi "eccellenti" che giustificavano la presenza del Graviano e del Matteo Messina Denaro; ndr) nei luoghi presumibilmente dagli stessi frequentati, ma non avendoli individuati, si dirottarono sul più agevolmente rintracciabile presentatore televisivo, che riuscirono anche a seguire per alcune sere al termine del suo spettacolo al teatro Parioli, così constatando che usava spostarsi a bordo di un'Alfa Romeo 164 e traendone il convincimento che si trattasse di un'autovettura blindata.

Per questo motivo si persuasero che l'attentato non potesse essere realizzato con armi da fuoco tradizionali ma che occorresse impiegare dell'esplosivo ad elevato potenziale.

Questa opzione implicava il benessere di Totò Riina (evidentemente necessario, anche se l'esplosivo si trova già sul posto, per il pressoché certo coinvolgimento di terzi estranei rispetto all'obiettivo, per le ricadute che l'attentato avrebbe potuto provocare per la presumibile reazione delle forze dell'ordine e, soprattutto, perché le indagini si sarebbero ineludibilmente orientate a inquadrarla come una strage di mafia: ndr), il che indusse il Sinacori a far ritorno a Palermo dove ragguagliò il capo supremo sulla questione nel corso di un incontro avvenuto a casa di tale Guglielmini, parente del mafioso Cancemi.

Ma Riina, inaspettatamente, diede ordine di abbandonare per il momento l'operazione con la motivazione che “*avevano trovato cose più importanti giù*”.

E Vincenzo Sinacori tornò a Roma per comunicare agli altri il cambiamento di rotta.

La sua rapida escursione trovava conferma nelle liste degli imbarchi aerei da cui risultava che sotto il falso nome di “Sinacori” si era recato a Palermo col volo BM 0166 il 4 marzo 1992 e aveva fatto ritorno a Roma il giorno dopo col volo BM 119 (cfr. sent. Corte d'assise d'appello 13.2.2001, pag. 182).

Di conseguenza tutti gli uomini presenti su Roma, con mezzi e percorsi separati (metodo speculare a quello usato all'arrivo, secondo i canoni di prudenza vigenti nell'organizzazione; ndr), facevano rapidamente rientro in Sicilia.

La storia successiva delle atrocità della mafia di Riina consente oggi di comprendere perché l'operazione contro Maurizio Costanzo fu ibernata e che “**l'altro da fare**” consisteva verosimilmente nell'uccisione del parlamentare Salvo Lima (avvenuta il 12 marzo del 1992) e nell'organizzazione della strage di Capaci, impegni prioritari ed assorbenti nella visione criminale del “corleonese”.

Gli eventi successivi

Il cambiamento di programma e la smobilitazione avevano lasciato lo Scarano nella pericolosa posizione di custode dell'esplosivo e delle armi precariamente occultate nello scantinato del suo condominio, per cui, per avere disposizioni in merito, dopo 7-8 mesi, attraverso il solito Beppe

Garamella, si procurava un ulteriore incontro con Matteo Messina Denaro che avvenne al bar Politeama di Palermo, presente il Cristofaro Cannella.

Il trapanese lo tranquillizzava e subito dopo lo affidava per ricevere ulteriori istruzioni sul da farsi al “Fifetto” Cannella, il quale gli avanzava la proposta di piazzare su Roma, grazie anche alle sue conoscenze negli ambienti malavitosi della capitale, un considerevole carico di hascisch.

Ma in sede di controesame Scarano aveva dei dubbi sulla data e sull'oggetto dell'incontro al bar Politeama, ritenendo di non poter escludere che avesse parlato dell'esplosivo rimasto presso di lui a Matteo Messina Denaro in altra occasione.

Ed infatti il suo resoconto rivela una frattura temporale e logica.

Invero se in quel medesimo incontro fosse emersa anche la questione dell'hashish, non potevano essere trascorsi solo 7/8 mesi dalla rinuncia ad attentare a Maurizio Costanzo, ma oltre un anno posto che, come lui stesso ha riferito, pochi giorni soltanto intervallarono la proposta del Cannella dall'arrivo a Roma della partita di droga, evento che, sulla base degli elementi oggettivi scaturiti dalle indagini, già la prima Corte che si occupò delle stragi ebbe a collocare nell'aprile del '93 (se ne riparlerà nel prosieguo) .

Tutti rilievi questi sulla inclinazione dello Scarano a confondersi già formulati nella sentenza del '98 (pag. 309)

L'intermezzo dell'hashish

Merita di essere, seppur sommariamente, rievocato perché vi compaiono per la prima volta i “ragazzi di Brancaccio” che tanta parte avranno nell'intera vicenda stragista.

Si trattò inoltre di una prova generale dell'affidabilità del Carra Pietro quale futuro “corriere di morte” e della conferma dello Scarano quale garante della logistica sulla capitale.

La prospettiva di un lauto guadagno dovette allettare Scarano che accettò di calarsi nell'affare e restò in attesa di concretizzare il progetto.

Ed infatti, pochi giorni dopo l'incontro con Matteo Messina Denaro a piazza Politeama (*“dopo neanche dieci giorni”*), ricevette una telefonata da Cannella “Fifetto” che gli chiese di portarsi a Palermo per far partire il carico di droga.

Scarano si recava pertanto a Palermo (il 18 aprile 1993 come attestato dalla documentazione inerente al viaggio di andata fatto via mare con la sua Audi 80 e dai tabulati telefonici che lo danno in Sicilia il successivo giorno 19; ndr) per fare da battistrada al camion del Carra col carico di sostanza stupefacente fino a Roma (i tabulati dei cellulari hanno consentito di appurare che tutta l'operazione - partenza da Palermo, arrivo a Roma e ritorno del Carra in Sicilia - si risolse nel giro di tre giorni, dal 19 al 21 aprile del '93)

Scarano venne condotto dal Cannella nel capannone della ditta di trasporti del Carra (la “Coprora” srl) che in quell'occasione conobbe. Li incontrò per la prima volta I.o Nigro (il quale, col suo motocarro Ape Piaggio - che utilizzerà successivamente anche per recapitare al carico sugli autotreni gli esplosivi usati per le stragi - provvide al trasporto dello stupefacente dal luogo (rimasto ignoto) fino alla “Coprora”), Francesco Giuliano (che lo Scarano individuerà nei suoi interrogatori, come “Peppuccio” o il “Giuseppe basso”) e Giuseppe Barranca (che per Scarano era il “Giuseppe più alto”), impegnati a trasbordare sul camion l'hascisch (circa 20 quintali) che era stato situato all'interno di camere d'aria di pneumatici. Il tutto venne poi coperto con delle traversine di ferro e dei blocchi di autovetture pressate.

Nell'attesa che fosse ultimato il carico, Scarano ebbe a ricordare di essere stato condotto dal Cannella a fare la conoscenza di Luigi Giacalone nell'autosalone di cui questi era titolare.

A Roma l'hascisch venne scaricato in località denominata "la Rustica" (non distante dalla casa di Scarano), nel piazzale dello sfasciacarrozze Brugnoli Nazareno, e poi portato, con un furgoncino arancione in uso allo Scarano, recante sulla fiancata la scritta A.C.E.A. (acronimo dell'azienda dell'acquedotto romano), in una sorta di grotta situata vicino all'abitazione di Frabetti Aldo, altro amico di Antonio Scarano.

Le prospettive di lucro però naufragarono per la cattiva qualità dello stupefacente che solo in parte Scarano riuscì a collocare, realizzando, a suo dire, circa 200 milioni di lire, e che altra parte cedette a quel Di Natale Emanuele che ricomparirà con un ruolo decisamente più di rilievo in occasione degli attentati su Roma.

Il restante quantitativo non smerciato fu recuperato, su indicazione dello Scarano, dopo il suo arresto avvenuto nel giugno del '94 e l'avvio della sua collaborazione, dalla GdF in data 1/11/94.

La ripresa delle operazioni per Costanzo e l'esecuzione dell'attentato

Esaurite le priorità, tra cui certamente rientrò - ma ad avviso di questa Corte con una programmazione meno datata e forse sotto la spinta di motivazioni urgenti dettate da accadimenti esterni - anche la strage di via D'Amelio con l'uccisione del giudice Borsellino, i vertici di "cosa nostra" decisero di riprendere il "progetto romano" che a quel punto potette

concentrarsi esclusivamente sull'obiettivo costituito dal Costanzo e sull'opzione dell'auto imbottita di esplosivo.

La fase esecutiva, a detta del Sinacori, fu preceduta da un'ultima riunione tenutasi nella villa di tale Vasile (Leonardo, molto vicino ai Graviano e padre di Giuseppe) ubicata in località Santa Flavia, vicino all'hotel Zagarella, il 1° aprile del '93 (alla sua esatta collocazione temporale il Sinacori perveniva facendo riferimento alla notizia appresa per televisione dell'emissione di un'ordinanza cautelare a suo carico), alla quale parteciparono Leoluca Bagarella, Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro, accompagnati rispettivamente da Giuseppe Farinella, Cristoforo Cannella e dallo stesso Sinacori (ved. sul punto anche la sentenza n.2 /2000).

Anche se costituì un elemento indiziante non strettamente connesso alle stragi, fu accertato nel processo n. 12/96 che Giuseppe Vasile, a nome della sua ditta di pulizie di vagoni ferroviari con sede in Palermo, corso Tukory n.8, aveva preso in affitto una villetta a Forte dei Marmi dove tra luglio e agosto del '93 avevano soggiornato, oltre allo stesso Vasile e la di lui moglie Puma Fedora, Giuseppe, Benedetto e Filippo Graviano con le rispettive compagne, Messina Denaro con la fidanzata austriaca, nonché altre due ragazze ospitate da Benedetto Graviano.

Verrebbe da pensare ad una collocazione geografica mediana e strategica tra Roma e Milano dove in quello stesso periodo esplodevano le bombe.

A detta dello Scarano - unica voce narrante per conoscenza diretta dei fatti che da quel momento si svolsero (Grigoli Salvatore e Romeo Pietro hanno potuto riferire solo quanto appreso dal Francesco Giuliano: per il primo presenti alla preparazione e collocazione dell'autobomba furono, oltre lo stesso Giuliano, il Cannella e il Benigno, e per il secondo ad operare erano

stati Lo Nigro e il Benigno) - a riesumare il progetto fu "Fifetto" Cannella che, in occasione di una sua visita per riscuotere parte del denaro ricavato dalla vendita dell'hashish, gli avanzò la richiesta di trovare un altro appartamento su Roma.

Scarano, la cui disponibilità non era stata mai ritrattata, dovette accedere senza difficoltà a questa nuova istanza, anche se dai suoi verbali affiora il tentativo di accreditare la tesi di essere stato utilizzato senza avere grandi possibilità di determinarsi diversamente.

Ha sostenuto infatti che un certo giorno (è stato accertato che l'arrivo dei siciliani avvenne nella giornata dell'11 maggio del 93) si vide piombare in casa gli attentatori così indicati di primo acchito nel corso dell'esame dibattimentale: *" a Roma viene "Fifetto" per primo a casa mia, viene Grigoli Salvatore, che l'ho conosciuto come Salvo. Ed è venuto Lo Nigro. Gli altri sono venuti, Barranca, Spatuzza e Giuliano, sono venuti col treno"* (ved. procedimento n. 12/96, ud. 11.3.97, pag. 148 e ss.gg).

Correggerà nel corso del medesimo esame l'evidente errore sulla presenza del Grigoli collocando al suo posto il Salvatore Benigno.

Affermava Scarano, in maniera poco verosimile, che solo attraverso le parole del Cannella *"ma perché, quando è venuto Matteo a Roma, tu non sei stato da Costanzo?"* aveva ricevuto la rivelazione che occorre fare "qualcosa" a Costanzo.

Ma su queste ed altre asserzioni scombinata e contraddittorie dello Scarano, dovute più alla scarsa capacità di organizzazione mnemonica, logica e lessicale, che frutto di intenzionale mendacio, si dovrà ritornare allorquando si esamineranno a confronto le sue dichiarazioni con quelle dello Spatuzza in ordine alla presenza di quest'ultimo a Roma per l'attentato di via Fauro.

Proseguendo sul percorso narrativo dello Scarano, è accertato che egli provvide a trovare un nuovo alloggio per il gruppo proveniente da Palermo utilizzando l'abitazione, situata nel suo stesso stabile di via Alzavole 20, di suo figlio Cosimo, in quel momento detenuto, (anche perché non più disponibile l'appartamento del Gesù Giacomino che era stato arrestato il 13 marzo del '92; ndr).

Per alcuni giorni i siciliani, accompagnati da Scarano con la sua autovettura, ispezionarono (ma lasciando lo Scarano in macchina) le strade del quartiere Parioli e studiarono quale fosse il punto più adatto per attaccare il presentatore, probabilmente anche seguendolo lungo il tragitto all'uscita dal teatro dove le puntate della sua trasmissione venivano registrate.

Lo trovarono alla fine in via Fauro.

Fu rubata l'autovettura Fiat Uno della società I.S.A.F. (un tipo di veicolo che da quel momento costituirà una costante in tutte le stragi, eccetto quella allo stadio Olimpico dove si impose, per le modalità esecutive prescelte, il ricorso ad un tipo di autovettura diverso; ndr) che nel pomeriggio del giorno seguente, 13 maggio, fu preparata con l'esplosivo e il telecomando da Lo Nigro e da Benigno in un garage del centro "Le Torri" a Torbellamonaca messo a disposizione da Alfio Massimino.

In quella occasione lo Scarano, che seguiva la scena, ebbe modo di notare che veniva collocato a bordo della macchina anche un involucro "... *leggermente più grosso di un pallone .. una borsa di quelle di plastica, di tessuto nero, tipo stoffa, stoffa forte comunque.. plasticata*", probabilmente trasportato in uno zaino che aveva visto in possesso del Giuliano quando si era recato a prelevare al suo arrivo a Roma ad una fermata di autobus.

Quella sera stessa l'autobomba venne collocata nel posto prescelto che era stato preservato occupandolo con l'autovettura A 112 dello Scarano.

È interessante, e sul punto si ritornerà in seguito, ricordare come quest'ultimo sintetizza lo svolgersi di questa fase finale:

“ *L'indomani del pomeriggio andiamo da 'sto Costanzo. C'era Lo Nigro, c'era Benigno Salvatore e c'era... c'era Grigoli..(sul quale quindi si sbaglia ancora)...no, c'era Lo Nigro, c'era "Fifetto" e Benigno. E Benigno Salvatore. Tutti e tre*”.

Da notare che non parla né dello Spatuzza né del Barranca che pure aveva poco prima indicato tra quelli giunti da Palermo.

Per un difetto del telecomando la bomba non esplose e il gruppo fece rientro alla base.

Il giorno seguente Lo Nigro e Benigno riescono a sistemare l'avaria.

La stessa sera tutto è di nuovo pronto per l'attentato.

In quel momento tutti gli attentatori erano confluiti intorno a via Fauro mentre Scarano (secondo quanto da lui dichiarato) si era andato a collocare con la sua Audi in una strada vicina.

L'auto esplose, ma per il ritardo con cui Benigno diede impulso al telecomando dipeso da qualche attimo di incertezza per l'arrivo del Costanzo su una Mercedes in luogo della prevista Alfa Romeo 164, la vittima predestinata non venne attinta dallo scoppio.

Concludeva Scarano che, sparpagliati, tutti i componenti del commando avevano fatto rientra a casa (*rectius* nell'appartamento del figlio; ndr), tranne il Barranca che si era perso per Roma "*e si era ritrovato solo alle quattro e mezzo del mattino*" (ma anche su questo più approfonditamente si parlerà in seguito per la sua rilevanza in ordine alla presenza dello Spatuzza; ndr).

Il giorno dopo erano ripartiti alla volta di Palermo con la stessa Fiat Uno a nafta targata Roma con la quale alcuni di loro erano arrivati (in proposito è risultato che Cristofaro Cannella era intestatario, nel 1992, di un'autovettura Fiat Uno tg Roma 89521Y; ved. sent. C. Assise di appello

n.4/2001), mentre Cannella si era fatto accompagnare in una città dell'alta Italia che poi Scarano, dopo averne indicate altre, individuerà in Padova.

Corposo è il quadro dei riscontri oggettivi alle menzionate dichiarazioni.

Tutte si compongono in un incastro assolutamente coerente ed univoco (salvo le riserve già annunciate per quelle dello Scarano, che però non inficiano la struttura essenziale del suo racconto, così come ritenuto anche dalle Corti che questa hanno preceduto) e trovano ulteriori, puntuali conferme negli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria su cui hanno riferito il colonnello Pancrazi e il luogotenente Cappottella sia nel primo, il n. 12/96 r.g., che in questo processo (quantunque qui le loro testimonianze siano state focalizzate prevalentemente sugli ulteriori riscontri alle propalazioni di Gaspare Spatuzza).

Per citare solamente alcuni tra i più rilevanti riscontri conseguiti, assieme a quelli già menzionati nel riepilogare l'exkursus della vicenda, può ricordarsi che:

- Attraverso le liste dei chek-in si accertò che due persone con i nomi rispettivamente di "Rinacori" e Geraci avevano viaggiato, con assegnazione di posti vicini, sul volo Palermo-Roma del 24.2.1992.
- Geraci prese a nolo alla Hertz della stazione Termini una Y10, e fece degli acquisti a Roma con la sua carta di credito, la stessa utilizzata per delle compere (d'abbigliamento) a Palermo (ved. teste Zito; sent. 2/2000, pag. 65).
- Fu provato attraverso i documenti del viaggio per nave e i tabulati del cellulare nella sua disponibilità che effettivamente Scarano, convocato

dal Cannella, si recò a Palermo il 18/4/93 per il carico di hascisch (ved. sentenza n. 2/2000, pag. 86).

- Sempre dai tabulati emersero telefonate tra il Carra e lo Scarano: una alle 0,42 del 20 aprile 93 sotto il ponte radio di Catanzaro, ed altre tre tra le 8,22 e le 8,55 dello stesso giorno sotto il ponte radio 06, coincidenti con la loro sosta nell'area di servizio in Calabria (dove Scarano incontrò casualmente il suo conoscente, tale Francesco De Masi, che la circostanza ebbe a confermare nel primo processo) e con la necessità dello Scarano di ritrovare la strada una volta giunto nei pressi di Roma.

- Scarano fu in grado di condurre gli investigatori al centro commerciale "Le Torri" di via Parasacchi a Torbellamonaca, dove furono rinvenuti, dietro un pilastro del locale da lui indicato e vicino a "*una intelaiatura come di cartongesso*", una serie di oggetti molti dei quali furono riconosciuti come propri dall'amministratrice della I.S.A.F. che aveva in uso la Fiat Uno esplosa in via Fauro.

- Attraverso le testimonianze di Maurizio Costanzo e dei suoi autisti si trovò conferma che normalmente il presentatore viaggiava su di una Alfa 164 sostituita proprio la sera del 14 maggio con una Mercedes.

Le responsabilità accertate in via definitiva

All'esito complessivo delle sentenze irrevocabili furono condannati (i maggiori responsabili alla pena dell'ergastolo e i collaboratori, fruendo dei benefici previsti dalla legge, a pene detentive temporanee):

quali esecutori

Cannella Cristofaro, Benigno Salvatore, Lo Nigro Cosimo, Barranca Giuseppe, Spatuzza Gaspare, Giuliano Francesco e Scarano Antonio;

come mandanti

Salvatore Riina, Graziano Giuseppe, Bagarella Leoluca, Graviano Filippo, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo, Ferro Giuseppe, Brusca Giovanni.

La strage di via dei Georgofili

La più orrenda delle stragi su cui si abbatté spietata la furia mafiosa e che distrusse un'intera famiglia, comprese due bambine, Nadia e Caterina Nencioni, rispettivamente di otto anni e di soli 50 giorni, ancor più innocenti di tutti gli altri innocenti, la cui morte fu preventivamente accettata stando al cinico commento fatto, tempo addietro e in relazione ad altro progettato attentato, da Riina col richiamo a Sarajevo "*dove morivano tanti bambini*" (ved. dichiarazioni di Gioacchino La Barbera riportate nella sentenza 2/2000 in parte II /1), come a dire che qualcuno in più non doveva causare problemi di coscienza, si consumò alle 1,04 del 27 maggio del 1993 nel cuore di Firenze, in via dei Georgofili, accanto alla medievale Torre dei Pulci.

Attraverso le indagini dei consulenti fu accertato nel processo 12/96 che l'esplosione era stata causata da una miscela di esplosivi ad alto potenziale composta "*da pentrite, tritolo, T-4, nitroglicerina, nitroglicol e dinitrotoluene*".

Si chiarì che la "*nitroglicerina, l'etilenglicoledinitrato e dinitrotoluene sono normalmente presenti in tutte le miscele esplosive di uso civile e, soprattutto e tipicamente, nelle cave e nei cantieri edili e che il tritolo, la pentrite e il T-4 sono componenti di specifico impiego militare*", per cui quei tecnici giungevano alla conclusione che la carica, stimata del peso di circa

250 kg, era composta, molto probabilmente, “*di un gelatinato o pulverulento nitroglicerinato arricchito con elementi d'uso bellico*”.

L'ordigno così confezionato fu collocato all'interno di un veicolo Fiat “ Fiorino ” di proprietà della ditta “Fire” di Firenze, in uso al dipendente della stessa Rossi Alvaro, rubato verso le ore 19,30 del 26/5/93 in via della Scala.

L'organizzazione della strage

La preparazione e l'esecuzione di quell'attentato sono state ricostruite in maniera convergente, sia in termini fattuali che di responsabilità soggettive, dalle Corti di assise fiorentine nelle loro definitive sentenze soprattutto sulla base delle dichiarazioni del Carra Pietro e del Ferro Vincenzo che più direttamente ebbero a vivere l'episodio stragista, nonché di quelle rese *de relato* dal Grigoli Salvatore, per le informazioni ricevute dal Giuliano in occasione della sua partecipazione all'attentato allo stadio Olimpico, dal Pietro Romeo e dal Ferro Giuseppe.

Per le narrazioni dei singoli collaboranti, le circostanze e dettagli degli accadimenti, esigenze di economia espositiva suggeriscono di far rinvio alle motivazioni delle menzionate sentenze e soprattutto a quella di primo grado n. 3 del 1998.

È da premettere che per questa strage, come emerso già nel primo processo e come ha ribadito in questo il Grigoli Salvatore, la composizione del gruppo di fuoco che aveva operato in via Fauro fu modificata in quanto l'insuccesso venne addebitato al “Fifetto” Cannella che quella spedizione aveva capeggiato (il che trova conferma anche nelle dichiarazioni dello Scarano).

Infatti, reduci da Roma, gli altri ebbero a lamentarsi del comportamento del Cannella (lo Spatuzza dirà che lo fecero in prima battuta direttamente con il Tagliavia in quanto capo diretto della quota numericamente preponderante della squadra, e la circostanza sarà oggetto di approfondimento in seguito trattando del ruolo assunto dall'imputato nell'intera vicenda), per cui da quel momento, e per tutte le stragi a seguire, il Cannella fu esonerato.

L'esautorazione del Cannella fu confermata dallo Scarano in maniera esplicita e indirettamente si trae anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori, tra cui il Ferro Vincenzo, che non ebbero più a constatarne la presenza.

L'esplosivo, proveniente da ordigni bellici recuperati nei fondali marini e nascosto in forma grezza in un luogo imprecisato in località Porticello, vicino al paese di Santa Flavia (trattasi della località da cui è risultato che proveniva quello impiegato in tutte le stragi, eccetto l'ultima mirante al "pentito" Contorno), venne macinato (si presentava in origine sotto forma di vere e proprie pietre) da Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza.

L'operazione si svolse (come le altre successive, fino a quando il posto non fu lasciato per spostarsi allo stesso scopo in un vicino magazzino, al momento del reclutamento del Grigoli in vista dell'attentato all'Olimpico) in un rudere nella disponibilità di Mangano Antonino ubicato nel vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille che, come chiarito anche in questo processo, cadeva nella zona di influenza della famiglia di Roccella, capeggiata appunto dal Mangano, una delle tre componenti il mandamento di Brancaccio.

In pratica Corso dei Mille era stato ripartito nella geografia mafiosa tra l'omonima famiglia posta all'epoca dei fatti sotto l'egida del Tagliavia Francesco e quella di Roccella al comando del Mangano.

Come per l'attentato di via Fauro, anche qui occorre trovare un alloggio sicuro per gli esecutori e un luogo, altrettanto sicuro, dove custodire l'esplosivo e preparare l'autobomba.

La soluzione fu trovata attraverso la "famiglia" di Ferro Giuseppe, capo mandamento di Alcamo dal luglio del 1992 e pertanto legato al Messina Denaro, e segnatamente attraverso il figlio Vincenzo, attratto nell'orbita di mafiosità familiare nonostante fosse un laureando in medicina.

La base logistica dello zio Messina

Puntuale e concorde è stata in tutte le pregresse sentenze la ricomposizione degli accadimenti sul punto e la loro collocazione all'interno dell'operazione stragista eseguita nel capoluogo toscano.

In sintesi può rievocarsi che:

Il Ferro Vincenzo nel mese di aprile del '93 (il padre, in carcere fino al 29 di quel mese, seguì ed approvò, come il rango richiedeva, tutta l'iniziativa) ricevette dal Calabrò Gioacchino, all'epoca rappresentante della famiglia di Castellamare (che assieme a quelle di Alcamo e di Calatafimi integravano il mandamento di Alcamo) l'incarico di portarsi a Prato dallo zio Antonino Messina, fratello della madre, da tempo residente con la famiglia nella frazione di Galciana, per chiedergli di mettere a disposizione un garage dove far alloggiare uomini che sarebbero venuti dalla Sicilia.

Una *“pensata geniale è stata quella di cercare una persona pulita, un anima del purgatorio”*, come commentò la scelta caduta sul cognato il Ferro Giuseppe (ved. sent. 3/98, pag. 138).

Il Ferro junior si recava pertanto una prima volta a Prato, in aereo, dando all'imbarco un cognome leggermente modificato (secondo la procedura cautelativa usata, come si è visto, anche dagli emissari per il primo programmato attentato a Costanzo) in data 27 aprile, facendo ritorno in giornata con una risposta decisamente negativa dello zio che fece infuriare e rese minaccioso il Calabrò il quale gli intimò di tornare dal Messina per convincerlo: *“ Quindi vai da lui e gli dici che se non mi fa questo favore' - in stretto dialetto usò - 'ci sono male discorsi per lui e per i suoi figli' (cfr. ud. 5/3/97, proc. n. 12/96).*

Il giovane, capita la serietà della situazione, accettava di portarsi nuovamente a Prato assieme al Calabrò con l'Audi 90 di costui.

Questo secondo viaggio avvenne il 7 maggio del '93 come attestato dal biglietto della traversata in traghetto dello stretto di Messina.

A Roma i due agganciavano Giorgio Pizzo, giunto in aereo da Palermo (era il depositario del denaro necessario per le spese dell'operazione), e tutti assieme proseguivano in treno fino a Firenze dove ad attenderli c'era il Messina.

Questi, di fronte alla determinazione del Calabrò e comprendendo i rischi che correva, *obtorto collo* offriva la disponibilità di alcuni garage abbandonati situati vicino casa sua, impegnandosi a dare comunque un appoggio per mezza giornata alla gente che doveva venire dal sud.

Ma il Ferro, probabilmente intuendo le resistenze residuali dello zio, il 13 maggio intraprese un terzo viaggio.

Dopo aver fatto tappa a Roma per ritirare il dispositivo emanato a seguito di un ricorso in Cassazione proposto dal padre, tornava a Galciana per esaminare col Messana la possibilità di trovare una soluzione alternativa (eventualmente prendendo un appartamento in affitto) che gli evitasse di avere quelle persone proprio in casa.

Tornato in Sicilia il 14/5, in aereo da Pisa, dopo qualche giorno il Ferro Vincenzo veniva nuovamente convocato dal Calabrò il quale gli comunicava, furente, che il Messana aveva messo alla porta gli uomini che si erano da lui presentati sulla base dell'intesa raggiunta, aggiungendo che quella *“brutta figura con Matteo non la poteva fare”*.

Ed è fuori dubbio che si riferisse al Matteo Messina Denaro.

Stimolato anche dal padre, il Ferro fu costretto a fare ritorno a Prato (4° viaggio), portandosi in aereo fino a Firenze il 19 maggio 1993, questa volta assieme alla madre Messana Grazia che doveva sottoporsi ad una visita medica in Toscana. Apprese così dallo zio che gli uomini mandati dal Calabrò non si erano adattati ad alloggiare nei garage abbandonati e avevano avanzato la pretesa di dimorare in casa sua, soluzione alla quale egli si era recisamente opposto.

“Lo zio era arrabbiatissimo. Perché ha detto: “insomma, ma io, viene qua gente che non conosco, non so chi è, vuole abitare a casa mia. Ma io qua c'ho la mia famiglia. Questi vogliono rovinare me, i miei figli e mia moglie ...io li ho cacciati via” (così il Ferro Vincenzo, ved. sent. 3/98, pag. 940).

Il giorno 21/5, partendo in aereo da Firenze, il giovane faceva ritorno in Sicilia dove incontrava il Calabrò che si mostrava irremovibile. Pertanto contattava telefonicamente lo zio e riusciva a persuaderlo ad aderire alla richiesta promettendogli, per rassicurarlo, che all'arrivo degli “ospiti” sarebbe stato presente anche lui.

Infatti, dietro la telefonata del Messina, tornava immediatamente, e per la quinta volta, a casa dello zio, partendo dalla Sicilia il 23 maggio, e vi trovava al suo arrivo, il giorno seguente, già sistemate in casa, quattro persone che poi appurerà essere Benigno, Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza.

Dirà anche di aver rivisto lo Spatuzza assieme a Giuseppe Barranca, nel gennaio 1995, ad Alcamo, in occasione dell'omicidio dei fratelli Pirrone.

Con la Fiat Uno del Messina guidata dal Giuliano, che sembrava pratico delle strade a detta del Ferro, nei giorni 23 e 24 furono fatti i sopralluoghi nel centro storico di Firenze, percorrendo anche a piedi la zona tra piazza della Signoria e il piazzale degli Uffizi.

Ma la sentenza del '98 ritenne che l'indicazione del giorno 23 maggio fosse frutto di un errore del dichiarante e che i sopralluoghi dovessero svolgersi il giorno 24, se non il 25, in quanto il Ferro Vincenzo giunse a Galciana di Prato solo nelle prime ore del 24 maggio (verso le due di notte), essendo partito da Palermo (per Roma-Fiumicino) alle 20,45 del 23 maggio, come attestato dal biglietto di aereo rilasciato, per il consueto camuffamento depistante, a nome di "Ferrauto V. Mister".

L'assunto è condivisibile e spiegherebbe perché fu ritardato, come si dirà appresso, l'appuntamento fissato col Carra, in arrivo da Livorno la sera del 25, proprio a causa del protrarsi dell'ispezione della zona dove realizzare l'attentato.

Il trasporto e l'arrivo dell'esplosivo a Prato

Fondamentali su questo versante si sono rivelate le dichiarazioni del Carra Pietro.

Costui ha riferito che, alcuni giorni dopo aver effettuato il trasporto dell'esplosivo destinato alle chiese di Roma fino alla casa del Di Natale

Emanuele, sulla via Ostiense (se ne tratterà nel capitolo dedicato ai due concomitanti attentati), il Barranca e il Lo Nigro gli preannunciarono un ulteriore viaggio (quello per Galciana di Prato).

Al riguardo si osserva fin d'ora che si rivela sostanzialmente esatto il ricordo del Carra sulla scansione dei viaggi con gli esplosivi per Roma (chiese) e Firenze ove si consideri, come si preciserà quando si tratterà dell'argomento, che quello impiegato a San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro dovette giungere a Roma proprio nel maggio del '93, solo alcuni giorni prima del 27 maggio, data della strage dei Georgofili, per poi rimanere nascosto sotto un cumulo di ghiaia nel piazzale del Di Natale per alcuni mesi, fino agli attentati del 27 luglio successivo.

Questo spiega l'apparente diacronia temporale rilevata anche nella motivazione della sentenza del '98 (cfr. pag 112) tra i trasporti effettuati dal Carra e le date degli attentati.

Trascorso qualche giorno da quel preannuncio, l'esplosivo per Firenze, portato da Lo Nigro con il solito motocarro Ape nel garage della ditta "Coprora", fu caricato sul camion del Carra e nascosto in un doppiofondo ricavato nel semirimorchio, trainato da una matrice Volvo, ad opera del Lo Nigro, del Barranca e del Giuliano. Il Carra ha ricordato che era racchiuso in quattro involucri somiglianti a "forme di parmigiano" (una similitudine cui ricorreranno anche altri collaboratori), due più grandi e due più piccole, tutte avvolte ben strette con lo scotch (modalità di confezionamento per meglio compattare l'esplosivo che sarà descritta anche per altri attentati).

Queste operazioni, affermò il Carra, erano state eseguite il giorno prima dell'imbarco sulla nave per cui, essendo provato attraverso i registi della compagnia di navigazione che questo avvenne in data 24 maggio 1993, se ne deve dedurre che il carico a Palermo fu fatto il giorno 23.

Pietro Carra, ricevuto dal Barranca un bigliettino su cui era stato annotato il nome di Galciana e un numero telefonico (quello dell'utenza fissa dello zio Messina), con l'appuntamento al paesino pratese davanti ad una Chiesa dei Testimoni di Geova (che localizzata, risulterà distante poco più di un chilometro dalla casa dei Messina), via mare giunse al porto di Livorno il giorno 25 maggio, intorno alle 13,30.

Lungo il tragitto riceveva una telefonata del Barranca che spostava in avanti l'orario dell'incontro, dalle 20 alle 23 (verosimilmente per il protrarsi dei sopralluoghi finali sull'obiettivo, come si è detto; ndr).

A tale ora fu raggiunto nei pressi di un cimitero, non distante dalla suddetta Chiesa, dove si era spostato per avere più spazio di manovra, da Lo Nigro, Giuliano e Spatuzza, giunti a bordo della Fiat Uno targata FI del Messina sulla quale, in un viottolo appartato, venne caricato l'esplosivo tolto dal camion.

Il Carra più tardi ricevette una nuova telefonata del Lo Nigro con la quale gli si diceva di riportarsi alla Chiesa. Qui gli si presentava un giovane, definito dal Carra dalla "*parlantina italiana*" (facilmente identificabile nel Ferro Vincenzo che la circostanza ha confermato; ndr), che gli trasmise la disposizione di ritornare la sera seguente nello stesso posto, il che costrinse il Carra a pernottare in un'area di servizio.

L'esplosivo prima fu collocato nel garage messo a disposizione dal Messina e poi trasbordato sul furgoncino Fiat Fiorino di colore bianco rubato dal Giuliano e dallo Spatuzza il giorno 26/5.

Nello stesso garage fu preparato l'ordigno sul Fiorino. L'operazione è stata così descritta dal Ferro Vincenzo (ud. 5.3.97):

“Cioè erano due involucri di forma rotonda, scotchati, non so, potessero avere un diametro di 40 centimetri, 50 centimetri, non lo so. Non è che ho fatto molto caso, cioè per me potevano essere oggetti qualunque. Cioè erano messi in un angolo quindi, uscendo sulla sinistra, per cui non è che mi sono fissato lo sguardo là. Ricordo che c'erano queste, diciamo palle rotonde, proprio scotchate. Ma del resto non le so dire più nulla.”

Verso mezzanotte Lo Nigro e Giuliano, rispettivamente alla guida del Fiorino e della Fiat Uno bianca del Messana, andarono a collocare la bomba.

Notizie sulla fase finale dell'attentato furono fornite *de relato* dal Romeo Pietro per averle apprese dal Giuliano in presenza di Spatuzza e Lo Nigro:

“Che sono stati, c'è stato lui, Lo Nigro, dice c'era pure Spatuzza e qualche altro che può essere che io non ricordo. ... Cosimo Lo Nigro aveva parcheggiato la macchina, pero ha visto che c'era un congresso là che stavano facendo. E c'era pure una telecamera e lui l'ha fatto levare di là e l'ha fatto mettere a un'altra parte....Perché lì c'era un congresso qua... bambini, gente che... Non lo so chi c'era là dentro”.

Ed aveva precisato Giuliano che nonostante la telecamera, non erano stati ripresi *'perché non si vedeva buono'.*”.

Anche Lo Nigro, a detta del Romeo, gli aveva parlato della strage di Firenze in questi termini:

“Il fattore di Firenze, diciamo, che hanno messo, diciamo... sono andati lui e Giuliano a mettere la macchina, diciamo, dove dovevano fare saltare il monumento”.

Sempre Giuliano gli disse che a Firenze la bomba fu messa per distruggere “i monumenti”, non per ammazzare persone, aggiungendo però:

“Cioè, però se succede, se capitava dispiaceva, non è che...”. e precisandogli che erano stati Lo Nigro e lo stesso Giuliano “a mettere la macchina con l'esplosivo nel monumento”, la sera in cui c'era una partita per televisione, mentre Spatuzza quella sera era rimasto a casa (dei Mezzana).

Anche Grigoli Salvatore ha dichiarato che Giuliano ebbe a confidargli di aver partecipato alla strage di Firenze, parlandogliene addirittura con cinica vanteria:

“Sì, il Giuliano. Perché, come dicevo poco fa, era solito sempre, anche a dire delle cose non tanto opportune. Un giorno, non mi ricordo com'è che si parlava, com'è che avevamo questo discorso. In sostanza lui mi ebbe a dire: 'eh, adesso.....'Eh, "cacciatore", non è che ti pare che tu solo avevi i morti sulla coscienza. Hai visto, lui... Io pure, con un colpo solo.' Mi fece intendere che, dove c'erano stati tutti quei morti della strage, c'era stato lui.

.. E poi lui si vantava di questa cosa, di questi morti che erano successi, che lui... Quindi, non solo io, tipo che doveva essere forse, non lo so, un pregio, un...

PM: Un vanto.

IMPUTATO Grigoli:... un vanto, uccidere le persone. Tipo che io avevo fatto i miei morti e che lui ne aveva fatti pure i suoi.”

Le vite umane conteggiate come su di un pallottoliere!

Il Grigoli ha altresì affermato di aver saputo dagli altri del gruppo che all'attentato di Firenze avevano partecipato pure Barranca e Spatuzza.

Un altro collaborante, Calvaruso Antonio, autista del Bagarella, ebbe a dichiarare che Giacalone Luigi, durante la detenzione a Rebibbia, gli aveva confidato che nella strage di Firenze era stato usato un furgoncino Fiorino

portato dal genero Cosimo Lo Nigro, assieme al Giuliano e allo Spatuzza Gaspare, sul posto dove poi esplose (cfr. su tutto sent. 3/ 98, pag. 343 e ss.gg.).

L'assegnazione al duo Lo Nigro - Giuliano dell'esecuzione dell'attentato spiega perché, prima della collaborazione dello Spatuzza, nessun altro dei protagonisti sia stato in grado di fornire dettagli al riguardo.

Solo dei flash furono riprodotti innanzi alla Corte nel procedimento n.12/96 da un paio di testimoni che ebbero ad assistere a quello che è da ritenere l'atto finale della collocazione dell'autobomba in via dei Georgofili: il teste Borgioli Andrea vide, senza distinguere gli occupanti, parcheggiare il Fiorino dinanzi alla Torre del Pulci verso le 0,40 del 27 maggio del '93; la teste Suglio Michelina, transitando, in motorino, per via dei Georgofili tra le 0,20 e le 0,40 circa di quella stessa notte, ebbe a notare, parcheggiato di fronte alla detta Torre, un Fiorino bianco e dietro di questo una Fiat Uno bianca.

Superfluo sottolineare il valore asseverativo di tale ultima testimonianza rispetto alle dichiarazioni dei collaboranti e soprattutto del Ferro Vincenzo, rimasto isolato nella narrazione per scienza diretta della vicenda di Firenze in quanto lo zio Messina, che avrebbe potuto dare un apporto significativo alla ricostruzione di molti particolari, in ogni fase si avvalse della facoltà di non rispondere.

Partiti gli esecutori, il Barranca si fece accompagnare, probabilmente da Spatuzza (anche se questi ha dichiarato, certamente ricordando male, che l'accompagnatore fu il Giuliano), con altra autovettura in uso ad uno dei figli del Messina (la VW Golf tg FI-H3570 intestata al Messina Giampiero su cui furono rinvenute tracce di tritolo dello stesso tipo di quello impiegato nella

strage) alla chiesa dei Testimoni di Geova dove si era riportato ad attenderlo il Carra.

I due, dopo aver sganciato il rimorchio a Livorno spedendolo via mare, facevano ritorno col solo trattore a Palermo. Lungo la strada subivano un controllo del mezzo ad opera della polizia stradale, pure esso oggetto di riscontro da parte degli investigatori.

Durante il viaggio il Barranca restò costantemente attaccato ad un apparecchio radio comprato in una area di servizio posta sulla autostrada Firenze-Mare (altra circostanza ampiamente riscontrata) per ascoltare le notizie sulla loro scellerata impresa.

Il giorno dopo l'esplosione (*id est* la mattina del 27 maggio) il Ferro Vincenzo accompagnava a Bologna prima il Lo Nigro e, in un secondo viaggio, il Giuliano e lo Spatuzza. Dopodiché si faceva portare dal cugino Giampiero Messina all'aeroporto di Pisa dove si imbarcava sul volo per Palermo.

Nella massa dei copiosi riscontri, per i quali si fa rinvio a quanto più specificamente enunciato nelle motivazioni delle sentenze, e in particolare di quella n. 3/98 (pag. 323 e ss. gg.), in cui figurano le liste passeggeri degli aerei e delle navi, le risultanze delle analisi chimiche per l'esplosivo, il tracciato riportato dai tabulati dei telefoni cellulari in uso al Ferro Vincenzo, al Carra e al Calabrò, e persino la conferma dell'acquisto della radiolina da parte del Barranca lungo il viaggio di ritorno, tutti cronologicamente e spazialmente compatibili con le narrazioni dei collaboratori, particolare menzione meritano i dati inerenti ai tabulati del cellulare in uso allo Spatuzza all'epoca (col numero 0337-960208) che consentono di affermare, nel solco delle conclusioni declinate con la sentenza del '98, che lo stesso certamente si trovava in territorio toscano nel corso della giornata del 26 maggio '93,

alle ore 19,06, per poi spostarsi sotto il ponte 010 di Genova alle 21,14 del 27 maggio, ed ancora sotto il ponte 06 di Roma alle 16,06 del 28, per poi tornare sotto il ponte 091 (Palermo) alle ore 23,35 di quello stesso giorno, dopo essere transitato alle ore 19,40 sotto il ponte 0961 di Catanzaro (le telefonate collimano con il percorso di ritorno in Sicilia dove Spatuzza giunse nella tarda serata del 28/5).

Osservava la Corte di quel processo sul punto: “ *Per chiarezza, va detto che non ha nessuna importanza stabilire se la telefonata del 27-5-93 sia partita proprio dal distretto di Genova, dove lo Spatuzza potrebbe essersi portato in quella stessa giornata, ovvero se, come è possibile, la chiamata sia stata fatta proprio da Bologna e smistata sul ponte di Genova in un momento di particolare affollamento del traffico cellulare. Quello che conta è che Spatuzza (o meglio il suo cellulare) si trovavano tra Toscana, Liguria ed Emilia in un momento tanto significativo per questo processo.*”

Puntuale e conferente anche il rigetto da parte di quei giudici dell'ipotesi (non a caso riprodotta dalla difesa del Tagliavia anche nel presente processo per accreditare, se non la tesi, anche soltanto il dubbio che Spatuzza fosse manovrato già all'epoca da non meglio individuati apparati occulti) che il telefonino fosse clonato (cfr. pag. 342 e ss.gg.):

“Ovviamente, proprio perché avvisata dell'importanza di questi dati, la difesa di Spatuzza ha prospettato la possibilità che il cellulare fosse stato clonato. Anzi, l'ha dato clonato con sicurezza.”

Ma l'obiezione è inconsistente.

Dal teste Cappottella si è appreso che mai lo Spatuzza ha avanzato reclami alla Telecom per il motivo ipotizzato dal suo difensore. Eppure, la clonazione del cellulare è un dato che appare subito evidente al possessore,

se non altro per le immediate ripercussioni che esso ha sulla bolletta e sul portafoglio.

D'altra parte, una rapida scorsa ai tabulati dimostra che non v'è mai stata, nella vita del cellulare (iniziata il 7-8-91 e conclusa il 6-10-93), discontinuità alcuna nei periodi di attività dello stesso.

Infatti, le persone contattate sono sempre le stesse e appartengono tutte all'entourage di Spatuzza. Se ne indicano solo alcune, a titolo di esempio: la suocera Mazzola Taormina Angela (091-6301955)".

Clonare un cellulare costituiva all'epoca dei fatti un'operazione abbastanza complessa. Si usano per telefonare le frequenze di altro apparecchio intestato a persone ignare ed estranee al mondo della malavita in modo da depistare eventuali operazioni di intercettazione, facendo apparire alla captazione l'utenza di persone insospettabili.

Così inteso il meccanismo, si comprende perché correttamente i giudici di quella sentenza abbiano fatto riferimento al complesso delle telefonate transitate sul cellulare di Spatuzza, tutte riferibili alla sua sfera parentale o di conoscenze, laddove, invece, se si fosse trattato di una clonazione sarebbero dovute transitare per quello stesso numero anche le telefonate dell'ignaro possessore dell'utenza fraudolentemente utilizzata.

Spatuzza in questo processo ha dato una spiegazione persuasiva anche sulla telefonata che dai tabulati sembrava aver investito il distretto della Sardegna. Ha spiegato infatti che in quel primo processo in cui aveva assunto la posizione di imputato totalmente negazionista e non quella di collaboratore di giustizia, su suggerimento del suo collegio difensivo, aveva lanciato l'ipotesi, tanto per turbare ancora di più le acque, che il suo telefono fosse stato clonato, senza peraltro aggiungere dettagli, ma lasciando intendere ovviamente retrostanti progetti di non meglio precisate strutture segrete.

Nell'udienza del 3 febbraio 2011 ha dato una spiegazione plana e anche tecnicamente convincente su quella circostanza affermando che quella captazione del proprio cellulare dal ponte 070 di Cagliari poteva essere avvenuta quando stava effettuando il tragitto di ritorno il 27 maggio '93, reduce dall'attentato di Firenze, in nave da Genova a Palermo.

Le responsabilità già accertate in via definitiva

Condannati per quella strage all'esito di tutte le sentenze furono:

quali esecutori:

Mangano Antonino, Calabrò Gioacchino, Pizzo Giorgio, Barranca Giuseppe, Giuliano Francesco, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Gaspare, Ferro Vincenzo e Carra Pietro

come mandanti:

Salvatore Riina, Bagarella Leoluca, Graviano Filippo, Graviano Giuseppe, Messina Denaro Mattco, Provenzano Bernardo ,Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

Cristoforo Cannella, proprio perché messo da parte dopo via Fauro, fu assolto in appello e la pena inflittagli per quella strage venne rideterminata in anni 30 di reclusione.

Gli attentati alle chiese di Roma

L'attacco ai due templi fu portato con lo stesso *modus operandi* e in maniera concomitante nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993.

La contemporaneità fu voluta e cercata per generare il massimo di angoscia e di senso di vulnerabilità tra la gente, il che ricorda per l'analogia del fine le bombe terroristiche dislocate a Roma e Milano nello stesso 12 dicembre 1969, tra cui quella di piazza Fontana.

Con la solita collaudata tecnica, due autobombe furono fatte esplodere: la prima alle ore 00.03 del 28/7/1993 nel piazzale antistante il Vicariato di San Giovanni in Laterano e la seconda alle ore 00.08 in via del Velabro, a ridosso della chiesa di San Giorgio, circa 40 minuti dopo la prima deflagrazione avvenuta in via Palestro a Milano.

In piazza San Giovanni, stando alle analisi chimiche, fu utilizzata una *“carica di esplosivo costituita da candelotti di dinamite e gelatina [EGDN - NG - DNT] con l'aggiunta di un altro esplosivo a base di RDX e TNT [probabilmente, Compound-B] Il tutto busterizzato con miccia detonante alla pentrite del peso di circa 120 kg”*, collocata all'interno della Fiat Uno tg. Roma-8A6003 sottratta a Mazzer Barbara in data 26.7.1993.

Al Velabro, secondo gli esperti, fu fatta esplodere una miscela di esplosivi vari del peso di circa 100 kg, probabilmente composta *“da gelatina commerciale con l'aggiunta di RDX o di Compound-B, e con l'impiego di una miccia detonante alla pentrite”*, riposta all'interno della Fiat Uno tg. Roma 91909Y rubata a Brugnetti Maurizio lo stesso 27 luglio.

Le confessioni che concorsero a far luce su questa strage furono soprattutto quelle di Carra Pietro e Scarano Antonio, ma in via complementare anche quelle di Di Natale Emanuele, Maniscalco Umberto e Siclari Pietro.

Anche qui la preparazione dell'esplosivo avvenne ad opera di Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza nel consueto rudere di Nino Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille a Palermo.

Il trasporto a Roma da parte del Carra e la sistemazione a cura dello Scarano avvennero però alcuni mesi prima rispetto alla consumazione degli attentati come emerge dalle convergenti, e confortate da appaganti riscontri, dichiarazioni dei collaboranti.

Il trasporto dell'esplosivo

Fu effettuato dal Carra, ormai assoldato in maniera stabile per queste incombenze, a suo dire nell'aprile-maggio del '93 (quindi si trattò del primo viaggio con l'esplosivo dopo quello dell'hascisch).

Ne hanno parlato, oltre che lo stesso Carra, Scarano, Di Filippo Pasquale, Pietro Romeo e Grigoli Salvatore.

Il viaggio fu commissionato al Carra da Barranca e Lo Nigro.

A caricare l'esplosivo nel deposito della "Coprora" furono, *more solito*, Barranca, Giuliano e Lo Nigro (quest'ultimo portò l'esplosivo, prelevato dal consueto rudere di vicolo Guanaschelli, avvalendosi del motocarro Ape già comparso per l'hascisch).

L'esplosivo fu occultato in una cassa sotto il pianale del semirimorchio ricavato dal Carra per riporre i teloni di copertura. Il nascondiglio si presentava molto bene architettato perché al di sopra del semirimorchio connesso alla cassa, ve ne era un altro sollevabile a mezzo di cavi d'acciaio (sistema che pare gli autotrasportatori usino spesso per poter effettuare viaggi con due semirimorchi e una sola motrice in modo da eseguire in sequenza più consegne di merci).

Così il Carra descrisse nel suo esame del 25 febbraio 1997 le dimensioni abbastanza rilevanti di quegli involucri.

“ Sì, erano due balle, tipo ovale. Tutti....E grossi e tutti pieni di scotch. Il nastro, quello largo marrone. E...Tutti fasciati. E nei lati usciva una cordicina tipo maniche, cordicina bianca...Tipo manico, fatto con lo scotch e tagliato, diciamo, messo a maniche. Questo laccio veniva fuori dalla balla, diciamo, tipo manici. Però mi ricordo che in tre persone si faceva fatica ad alzarli per metterli dentro, erano abbastanza pesanti. Le dimensioni esatte no, però tipo una ruota, come le posso dire....Tipo come un uovo. Non diciamo come una palla, erano... Non erano rotonde. Erano un po' schiacciate dalle pance, diciamo. Come un uovo schiacciato lateralmente...”

Tutto esatto, tranne che nel numero delle balle di esplosivo che, come concordemente riferirono Scarano, Di Natale, Siclari e Maniscalco, erano 4 e non 3 come fu per l'attentato a Firenze (ved. sent. 3/98). E il quantitativo maggiore di esplosivo si giustifica con la sua destinazione a due distinti obiettivi.

Il Carra (che però più volte avvertì di non poter essere sicuro né sulle date né sulla sequenza dei viaggi), esplorando i suoi ricordi, ritenne di aver portato l'esplosivo destinato alle chiese romane (effettuando il viaggio col suo camion nel primo tratto per mare, col traghetto Palermo-Napoli, e poi proseguendo via terra) tra il suo ritorno a Palermo, dopo la consegna dell'hascisch a Roma (il che accadde il 20 di aprile), e il suo arrivo a Firenze col nuovo carico di esplosivo per quell'attentato (che avvenne il 25 maggio).

Asseriva poi il Carra che, recapitato l'esplosivo a Roma, forse aveva proseguito fino a Massarosa, in provincia di Lucca, dove aveva caricato della sabbia alla ditta Sabital (ma su questo prolungamento del percorso si dichiarava assai incerto, essendosi recato anche altre volte, prima e dopo il

trasporto di quell'esplosivo, presso la suddetta ditta esclusivamente per ragioni di lavoro).

Orientandosi sulla base del tracciato dei tabulati del suo cellulare, la Corte d'assise del primo procedimento n.12/96 ipotizzò che quel trasporto potesse collocarsi tra il 10 e il 12 maggio del '93. In tale arco temporale infatti risultò (ved. pag. 1152 e ss.gg. sent. 3/98) che il telefono del Carra era sotto il ponte 091 (Sicilia) alle 16,46 del 10/5/93, per trovarsi sotto il ponte 0961 (Catanzaro) alle 17,34, alle 20,40 e alle 20,48 dello stesso giorno; quindi, era sotto il ponte 06 (Lazio) alle 9,54 dell'11/5/93 e ivi rimase, quantomeno fino alle 10,16 (dello stesso 11 maggio).

Si era spostato poi in Toscana, dove si trovava alle 12,11 dell'11/5/93 restandovi fino alle 17,33 dello stesso giorno.

Alle 17,50 dell'11 maggio si trovava, invece, sotto il ponte 010 (Genova), dove rimase perlomeno fino alle 6,28 del 12/5/93.

Alle 16,20 del 12 maggio il cellulare era di nuovo a Palermo.

Quei giudici non mancarono di rilevare come altri dati dai tabulati del telefono di Carra non fossero attingibili in quanto la Telecom dal 25 maggio del '93 lo aveva disattivato in uscita (cfr. su tutto da pag. 362 e ss.gg.) .

E poiché Carra aveva sempre sostenuto che il trasporto dell'esplosivo a Roma era avvenuto circa 20 giorni dopo la conclusione di quello relativo all'hashish, che appunto coincise con la data del 20 aprile '93, ne trassero ulteriore argomento di conforto alla propria ipotesi posto che il 10 maggio cadeva proprio 20 giorni dopo la detta data.

Il proseguimento per Genova apparve poi compatibile con la deviazione per Massarosa dove alla ditta Sabital il Carra, in quello stesso periodo, ma in un giorno che non era stato possibile determinare, si era

effettivamente presentato per effettuare un carico di sabbia (ved. teste col. Pancrazi).

Ma una serie di rilievi oggettivi e logici portano a confutare l'ipotesi formulata in quella prima sentenza sulle stragi.

Balza evidente infatti che la presenza del cellulare del Carra nella zona di Roma il giorno 11 maggio è così breve (poco più di un'ora) da risultare assolutamente incompatibile con i tempi tecnici che sarebbero occorsi per raggiungere l'area di servizio sul raccordo anulare, agganciarsi allo Scarano, portarsi fino alla via Ostiense, nel cortile del Di Natale, far scaricare l'esplosivo e infine riprendere l'autostrada verso il nord, e ciò anche a voler considerare che il Carra conosceva già la strada per aver portato nello stesso luogo, qualche settimana prima, il carico di hashish.

La durata della permanenza del suo telefono sotto il ponte 06 comprendente buona parte del Lazio, appare viceversa compatibile con un transito rapido lungo il tragitto autostradale, in direzione di Massarosa.

Ebbe a chiarire infatti il c.t. ing Staiano della Telecom, si legge nella richiamata sentenza del '98 (pag. 286), che proprio dal 10 maggio del '93 era cambiato lo standard di identificazione del luogo da cui veniva effettuata la chiamata indicato, nei tabulati, in maniera diversa nelle varie epoche:

“fino al 9 maggio 1993 è stato indicato con un prefisso telefonico;

-dal 10 maggio e fino a dicembre del 1993 è stato indicato con una sigla alfanumerica (es.: NA1; PA2; ecc.), indicante la MSC;

-da gennaio del 1994 è stato riportato, oltre al prefisso alfanumerico indicante la MSC, anche la sigla della SRB;

-dalla metà del 1995 si è tornati all'indicazione della sola MSC.

I prefissi telefonici indicati fino al 10 maggio 1993 erano (si riportano quelli che più interessano):

-091, che si riferiva a tutto il territorio siciliano (diviso in due MSC);

-0961, che si riferiva alle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza (dove era dislocata una sola MSC);

-081, che si riferiva alle province campane e della Basilicata;

-06, che si riferiva alle province laziali e a quella di Terni;

-055, che comprendeva le province toscane (v'erano dislocate le MSC di FI1 e FI2) ” .

Il che, tradotto sul piano probatorio, significa che il Carra (*rectius* il suo cellulare) poteva benissimo trovarsi quella mattina del 10 maggio in transito nella regione laziale, lungo l'autostrada o una statale, diretto verso Massarosa.

Di contro lo stazionamento del medesimo cellulare in Toscana per oltre cinque ore si spiega agevolmente con le operazioni di carico presso la Sabital.

La conclusione che se ne può trarre è che quel viaggio effettuato dal Carra tra il 10 e il 12 maggio del '93 riguardò solo uno dei tanti carichi di sabbia presso la citata ditta che il Carra ha ammesso di aver fatto, e che quindi nulla ebbe a che vedere con la consegna dell'esplosivo per il Velabro e San Giovanni.

Probabilmente nell'ipotesi formulata da quella prima Corte d'assise deve aver giocato un ruolo suggestivo l'arco temporale tra il 20 aprile e il 25 maggio in cui il Carra ebbe a collocare quel trasporto. Ma sull'inaffidabilità dei suoi ricordi ha messo in guardia lo stesso Carra, per cui la circostanza è da prendere con estremo beneficio dell'inventario.

Si aggiunga poi che l'idea del trasporto avvenuto tra il 10 e il 12 maggio comporterebbe, come inevitabili corollari, altre considerazioni che con la stessa confliggono.

Infatti, pur avendo gli investigatori passato al setaccio tutte le liste delle compagnie di navigazione, in coincidenza con i giorni 10, 11 e 12 maggio del '93 non furono trovate tracce di imbarchi dei mezzi del Carra, da e per Palermo, il che ovviamente si pone in dissonanza con le indicazioni del medesimo secondo cui avrebbe trasportato l'esplosivo via mare fino al Napoli.

Ed ancora: poiché si ricava dalle incrociate dichiarazioni del Di Natale e dello Scarano, pur nei punti di divergenza attinenti al ruolo del secondo nel coinvolgimento del primo nell'iniziativa di occultare anche l'esplosivo destinato alle chiese, come meglio si evidenzierà appresso, occorrerebbe retrodatare, e non di poco, l'intesa col Di Natale per ottenerne la disponibilità a questa ulteriore "collaborazione", indubbiamente molto più pericolosa rispetto al ricovero dell'hashish.

Infine, stante la ristrettezza dei tempi, occorrerebbe presumere ulteriormente che gli attentatori di via Fauro, tutti o alcuni di essi, fossero giunti a Roma assieme all'esplosivo e che la loro presenza si fosse protratta senza soluzione di continuità fino all'attentato a Maurizio Costanzo del 14 maggio.

Certamente avrebbero dovuto esserci il Lo Nigro e il Giuliano menzionati sia dal Carra che dallo Scarano. Gli altri, e cioè il Barranca, il Cannella e il Benigno, tutti certamente presenti in via Fauro (e questo a tacere dello Spatuzza che, ad avviso di questa Corte, come si argomenterà in seguito, in quella circostanza non c'era), avrebbero dovuto giungere subito dopo.

Ma tale ulteriore ipotesi contrasta con le dichiarazioni dello Scarano il quale nella sua ricostruzione affermò che la squadra (in cui egli inserì anche lo Spatuzza e il Grigoli, salvo poi a correggersi per il secondo) era giunta a Roma esclusivamente per organizzare l'attentato a Costanzo.

Il che ha una sua ragionevolezza perché appare abbastanza inverosimile che si affastellassero, aumentando i rischi, tante iniziative nell'arco di pochi giorni.

E del resto in punto di logica è da ritenere che se ci fosse stata una stretta successione, se non l'accavallarsi, dei fatti (arrivo dell'esplosivo per le chiese e attentato a Costanzo), Scarano l'avrebbe ricordato perché si trattava di un accadimento troppo speciale e rimarchevole per potersene dimenticare.

Se si esaminano con attenzione nella loro sequenza espositiva le dichiarazioni di Scarano, se ne trae il convincimento che l'arrivo dell'esplosivo per le chiese dovette avvenire quando il gruppo già disponeva dell'appartamento di via Dire Daua dato in affitto da Alfredo Bizzoni.

E poiché lo Scarano di una cosa si è detto certo, e cioè che l'appartamento in questione fu disponibile solo dopo l'attentato a Costanzo, (la circostanza viene riportata anche nella sentenza del '98 a pagina 146), ne discende inevitabilmente anche per questa via che l'esplosivo non potette arrivare prima del 14 maggio, ma dopo, anche se non di molto.

In quell'occasione indubbiamente si portarono a Roma per scaricarlo presso il Di Natale, Lo Nigro e Giuliano, ma anche lo Spatuzza che la circostanza non ha negato.

A complicare ulteriormente le cose intervenne nel processo del '96 anche la testimonianza di Maniscalco Umberto (nipote del Di Natale) il quale - detenuto dal 5 maggio fino al 7 luglio del '93 quando fu posto agli arresti

domiciliari proprio nella sua casa di via Ostiense, attigua a quella del nonno - dichiarò che nel periodo in cui si trovava agli arresti domiciliari (certamente dopo il 7 e prima del 27 luglio, data dell'attentato alle chiese; ndr) aveva assistito all'urto nel cancello di un grosso camion che sembrava di quelli adibiti al trasporto di autovetture (una bisarca).

Poiché il Carra, ma anche il Di Natale e lo Scarano, rievocarono l'abbattimento del cancello causato dal camion del Carra in occasione dell'arrivo dell'esplosivo destinato alle chiese, si comprende che, se non si trattò di un ennesimo refuso mnemonico di un teste che già i primi giudici ritennero da prendere con le molle, l'arrivo dell'esplosivo avente quella destinazione dovrebbe essere spostato addirittura a poche settimane prima dei due attentati al Velabro e a San Giovanni, il che però sarebbe in contrasto con tutte le altre risultanze sul punto.

Riassumendo, per le molteplici contraddittorietà ed incertezze, l'insufficienza dei ricordi dei dichiaranti, la mancanza di elementi oggettivi certi e la difficoltà di orientarsi nel tentativo di dare una collocazione temporale precisa ai fatti, solo alcuni punti fermi possono porsi:

- l'esplosivo per le chiese fu portato a Roma dal Carra Pietro;
- esso fu scaricato e ricoverato nel cortile del Di Natale sulla via Ostiense;
- qui rimase per alcuni mesi fino a che non venne utilizzato per le due autobombe la sera del 27 luglio '93;
- per questo attentato gli esecutori alloggiarono nell'appartamento di via Dire Daua mentre in occasione di quello a Maurizio Costanzo furono sistemati dallo Scarano a casa del figlio in quel momento detenuto;

Resta pertanto priva di definitiva certezza l'individuazione dell'epoca in cui giunse l'esplosivo destinato agli attentati delle due chiese di Roma.

Tornando su un terreno ricostruttivo meno accidentato, emerge che il Carra, giunto a Roma (dove, a suo dire, gli andarono incontro, in un'area di servizio sul raccordo anulare, Scarano, Lo Nigro e forse Spatuzza, salvo che questi non lo avesse incontrato di lì a poco a casa del Di Natale, dove certamente ad attenderli c'era il Giuliano), l'esplosivo venne sistemato prima nel magazzino annesso alla casa del Di Natale e poi da questi spostato per precauzione nel piazzale antistante, dove già c'era l'hascisch, e ricoperto con del brecciolino.

In ordine alla scelta del Di Natale come custode dell'esplosivo, le dichiarazioni dello Scarano appaiono edulcorate *pro domo sua* laddove rappresenta l'avvenuta conoscenza tra Di Natale e Lo Nigro in maniera del tutto casuale (una sera al rientro li avrebbe trovati a casa in quanto entrambi, separatamente, erano andati a trovarlo), facendo derivare da quell'episodio l'aggregazione nell'operazione del Di Natale.

Al riguardo osservava testualmente la Corte del processo 12/96, ancora una volta scettica sui ricordi dello Scarano: “ *Probabilmente, Lo Nigro e Di Natale si incontrarono effettivamente sotto casa di Scarano (come dice quest'ultimo), ma non fu questo incontro che dirottò le attenzioni di Lo Nigro su via Ostiense, per la semplice ragione che un impegno tanto rischioso non poteva nascere in maniera così estemporanea. Tuttavia, a Scarano piace pensare così, nell'illusione di scemare il grado del proprio coinvolgimento nell'affare*”.

Invero la versione di Scarano contrasta non solo con le dichiarazioni del Di Natale, il quale invece ebbe ad affermare che era stato proprio il suo amico a chiedergli la disponibilità del magazzino in vista dell'arrivo

dell'esplosivo, ma anche con la logica delle cose non risultando credibile che i siciliani potessero fidarsi di uno sconosciuto come il Di Natale - rimasto ignoto ai “ragazzi di Brancaccio” anche nel corso dell'operazione con l'hascisch, curata esclusivamente da Scarano (tanto si ricava dalle sue stesse affermazioni) - senza l'intermediazione di una persona ritenuta affidabile o che in qualche modo si rendesse garante.

Viceversa è assolutamente convergente con quella del Carra e dello Scarano la descrizione delle balle di esplosivo fatta dal Di Natale: (erano) “coperte di scotch; sembravano “grosse forme di parmigiano”. Pesavano più di 50-60 kg l'una ed avevano il diametro di circa 60-70 cm. Erano gonfie nella parte centrale ed erano in numero di quattro. Quel giorno Scarano portò con sé anche un borsone, in cui erano contenuti micce e detonatori”. (sent. 3/98 pag. 352).

Il particolare aggiuntivo del borsone contenente detonatori e micce (come ricordato anche nella sentenza di appello del 2001), avalla quel ruolo di partecipe attivo del calabrese nonostante i suoi tentativi di minimizzarlo.

Le operazioni di trasbordo e di sistemazione furono confermate anche dal figlio del Di Natale, Siclari (cognome della madre) Pietro e dal nipote Maniscalco Umberto.

Sia detto *incidenter* che, al di là delle riserve espresse anche nella motivazione della prima sentenza del '98 in ordine alle capacità di coordinamento logico-espositivo del Di Natale Emanuele (giudizio esteso ai suoi predetti congiunti), sta di fatto che, come quella Corte ebbe già a rilevare, senza la sua collaborazione, offerta spontaneamente già dal 13 maggio del '94 in occasione dell'arresto per tutt'altro fatto - quando ancora nulla si sapeva da parte degli inquirenti delle complicità di cui gli attentatori avevano fruito su Roma, pur presumendosene l'esistenza - non ci sarebbe

stata quell'accelerazione alle indagini che in breve tempo condusse ad acquisire elementi decisivi sullo Scarano Antonio e sul suo ruolo di fondamentale supporto per i siciliani di "cosa nostra".

Che le rivelazioni del Di Natale potessero costituire la "crepa" capace di farle crollare la "diga" lo intuirono tempestivamente gli uomini di mafia, tant'è che progettaronο di eliminarlo come hanno ricordato concordemente Di Filippo Pasquale, Romeo e Grigoli (ved. ud.14.10.97). Quest'ultimo ha dichiarato che, mentre stava alla villetta di Capena (quindi dopo il 1° febbraio del '94; ndr), sentì avanzare una tale proposta addirittura dallo Scarano (edotto che l'anello della catena più vicino al Di Natale era proprio lui; ndr).

Compare, per la prima volta, in relazione al trasporto e alla sistemazione dell'esplosivo per le chiese romane, attraverso le parole dello Scarano il riferimento alle quattro lettere di cui più in dettaglio ha parlato lo Spatuzza in questo processo.

Queste missive, ebbe a narrare lo Scarano, furono prelevate da Spatuzza, proprio dal pacco contenente l'esplosivo destinato alle chiese che giaceva presso il Di Natale, in occasione di una sua venuta a Roma, tra l'arrivo dell'esplosivo e i successivi attentati del 27 luglio. Ha dichiarato altresì che Spatuzza gli spiegò che quelle lettere dovevano essere indirizzate (ovviamente ad attentati avvenuti) ad altrettanti giornali tra cui il "Corriere della Sera".

È evidente che si trattava delle lettere di rivendicazione delle stragi fatte pervenire agli organi di stampa a firma della fantomatica "Falange Armata".

Con l'esplosivo rimasto nascosto presso il Di Natale (tolto dal brecciolino e riposto in magazzino a poi di nuovo nascosto sotto il cumulo di

ghiaia, secondo quanto riferito dallo stesso e dal figlio) si giunse al momento di utilizzarlo per gli attentati alle chiese.

Il reperimento dell'appartamento di via Dire Daua

Raccontò nel primo processo Scarano che pochi giorni dopo l'attentato a Maurizio Costanzo (*ergo* quando si era ancora nel maggio del '93; ndr) venne contattato da Luigi Giacalone il quale gli avanzò la (ennesima) richiesta di trovare un appartamento su Roma.

Il ricorso ad altri canali diversi da quelli utilizzati in precedenza si rese necessario in quanto Scarano dell'amico Gesù Giacomino non poteva più avvalersi, mentre il figlio Cosimo aveva ripreso possesso della propria abitazione con la famiglia.

Scarano si rivolse allora al Bizzoni Alfredo che gli concesse in subaffitto l'appartamento di via Dire Daua nel quartiere Africano.

Bizzoni ebbe a confermare la circostanza, asserendo che quella casa si era resa libera perché si era rotto il rapporto con la fidanzata che aveva costituito la ragione per la quale l'aveva presa in locazione, e che lo Scarano, per giustificare quella richiesta, prima gli aveva dichiarato che l'appartamento gli serviva per tenervi degli incontri erotici, e poi che doveva farvi alloggiare dei suoi "nipoti".

Sta di fatto che quell'appartamento rimase nella disponibilità dello Scarano, e quindi del gruppo dei siciliani per gli attentati su Roma, fino al settembre del '93 allorquando, avendone bisogno per andarci a stare con la sua nuova compagna, il Bizzoni, drasticamente e senza preavviso, vi cambiò la serratura.

Scarano, avutolo in consegna, lo dotò di divani-letto, provvide a farlo ripulire e ne passò le chiavi ai siciliani.

In quella casa alloggiarono, nelle loro sortite su Roma, gli “operativi” per tutta l'estate del '93, anche dopo le stragi di Roma e di Milano, e in particolare vi soggiornò lo Spatuzza più volte, anche per localizzare Totuccio Contorno come si dirà appresso (sul punto una sequenza delle presenze di Spatuzza la forniscono i tabulati del suo cellulare che lo danno a Roma già dal 16 luglio e, a tappe, ben oltre il 27 di quel mese).

Attraverso la testimonianza della proprietaria si potette stabilire che l'appartamento di via Dire Daua era stato affittato al Bizzoni a decorrere dal 1 aprile del '93 e che la locazione si concluse nel gennaio del '94, il che appare compatibile con tutte le restanti indicazioni.

La ricerca e l'individuazione degli obiettivi da colpire

Su questo versante, prima dello Spatuzza, è stata soltanto la voce di Scarano a fornire ragguagli.

Si legge nella trascrizione del suo esame dibattimentale svolto nel primo processo iniziato nel '96 che Lo Nigro e Giuliano, una sera non meglio precisata, ma certamente a ridosso degli attentati del 27 luglio, gli chiesero di condurli nel quartiere di Trastevere dove in quel periodo dell'anno si svolgeva la tradizionale festa detta “ de Noiantri”, della cui esistenza, a detta dello Scarano, egli apprese per la prima volta in quel frangente, nonostante risiedesse a Roma da svariati anni.

Seguendo le indicazioni fornite dai due, alla guida della sua Audi prese a girare nel quartiere trasteverino dove Lo Nigro indicava a Giuliano una villa antica che si trovava proprio all'inizio del viale di Trastevere.

Potrebbe trattarsi di Palazzo Anguillara, un edificio del XV° secolo, situato in p.za Sidney Sonnino, in cui ha sede la “Casa di Dante” della quale ha parlato Spatuzza (ved. produzione di una pagina web prodotta dall’avv.to Cianferoni all’udienza del 10/2/2011), che Scarano, nel corso delle indagini, ebbe a riconoscere come uno di quelli su cui si era soffermata l’attenzione del Lo Nigro e del Giuliano.

Percorrevano poi, proseguiva Scarano, la via del Tevere fino a fermarsi nella parte più antica della città in prossimità di via dei Cerchi (che, come accertato dalla p.g., è a brevissima distanza dalla Chiesa di San Giorgio al Velabro). Qui i due si allontanavano a piedi per diversi minuti. Ripartiti gli ordinavano di rimettersi sulla strada di casa. Transitando per la piazza di San Giovanni, Lo Nigro esclamava “*qui è pure buono*”. Lo inducevano poi a tornare nel borgo antico, facendogli fare alcuni giri nella zona a velocità differenziate e calcolando tra di loro il quantitativo di miccia che sarebbe stato necessario.

È da rilevare che lo stesso identico sopralluogo è descritto da Spatuzza il quale sostiene di esserne stato protagonista lui assieme a Lo Nigro e che in quell’occasione la sua attenzione fu attratta dalla targa che indicava la “Casa di Dante” interpretato nella sua scarsa cultura di cose d’arte come un possibile obiettivo da tener presente (*a me mi ha attratto quella targa, già il nome Dante mi diceva tutto*) che però, sempre stando al suo narrato, fu scartato perché nelle vicinanze c’erano delle telecamere.

È opportuno al riguardo precisare, per sgombrare il terreno da un’altra delle ipotesi suggestive affacciate, mescolando un po’ di tutto, dal difensore avv. Cianferoni (in questo caso congetturando, che l’attentato originariamente avrebbe avuto come obiettivo proprio l’Istituto di cultura intitolato a Dante Alighieri di cui in passato sarebbe stato presidente il

defunto uomo politico Giovanni Spadolini) che, per capire le dinamiche mentali di Spatuzza in relazione alla ricerca delle opere d'arte da colpire, occorre calarsi nella cultura approssimativa che egli stesso si riconosce.

È ovvio che se la targa fosse stata intestata, ad esempio, a Iacopone da Todi o a Andrea Della Robbia, ben poco avrebbe ispirato allo scarno apparato conoscitivo di Spatuzza. Dante invece era un nome evocativo, potremmo dire, *absit iniuria verbis*, nazional-popolare, alla portata anche del sapere assai ristretto del collaboratore, il quale, non è da escludere, possa aver pensato che si trattasse, se non della casa nativa, quantomeno di una dimora dell'illustre poeta.

Gli era stato comandato di selezionare per le bombe luoghi significativi dell'arte e della cultura patria e Spatuzza, a leggere il solo nome di Dante, si persuase che l'edificio rispondeva a tali requisiti ("*...per me era un obiettivo abbastanza anche rilevante, perché... è vero che non sono cultural...*" ha affermato).

Costruire scenari di fantapolitica su un episodio del genere non ha alcun costrutto e non porta alcun contributo all'accertamento della verità (e neppure, ad avviso dell'estensore, alcun sostegno valido alla difesa dell'imputato).

Ma poi, e *de hoc satis*, se l'obiettivo doveva essere proprio la Casa di Dante, per tutte le implicazioni sotterranee e misteriose baluginate, perché si glissò sulle chiese che certamente non presentavano la stessa fungibilità di interessi e finalità che la difesa dell'imputato ha lasciato intravedere.

I collegamenti operativi-temporali con l'attentato di via Palestro a Milano



Anche se le strette analogie sul *modus operandi*, i riscontri dalle analisi sugli esplosivi e la tempistica già di per sé portavano ad ipotizzare l'unicità della matrice dei due attentati, indubbiamente le dichiarazioni dello Scarano hanno segnato il punto di raccordo probatorio più univoco e decisivo per poter attribuire le stragi di quella notte alla stessa mano.

Infatti Scarano inserì nel suo contesto narrativo il ritorno da Milano del Lo Nigro la sera del 26 luglio '93, seguito nel pomeriggio del giorno 27 da quello del Giuliano.

Di quest'ultimo ebbe anche a riportare il critico commento sulla poco confortevole sistemazione che gli era stata riservata nel capoluogo lombardo, definita "un pulciaio".

Ricordava poi che Lo Nigro aveva chiesto al Giuliano, al suo arrivo, se a Milano era "tutto a posto" ricevendone risposta affermativa. Poi da entrambi seppe che le bombe nelle due città sarebbero esplose contemporaneamente.

Scarsi dati che però dovettero bastare per sviluppare in seguito ulteriori indagini per fare ulteriore luce sull'attentato di via Palestro.

Infatti, da un fugace accenno fatto dal colonnello Pancrazi si è appreso che per quella strage è stato condannato dalla Corte d'assise di Milano (verosimilmente con sentenza passata in giudicato; ndr) Giovanni Formoso (una persona mai comparsa nei precedenti processi celebrati innanzi alle omologhe corti fiorentine) di cui ha parlato, per la prima volta, in questo dibattito Gaspare Spatuzza facendo i nomi anche dei fratelli Vittorio e Marcello Tutino (il primo condannato in via definitiva soltanto per l'attentato di Formello; ndr).

La fase esecutiva

Per l'esecuzione della strage furono utilizzate tre auto rubate.

La prima, una Fiat Uno di colore grigio scuro targata RM-8A6003 di proprietà della Srl - Ristorazione Collettiva, in uso a Mazzer Barbara, fu rubata tra le 21,15 e le 23 del 26/7/93 nella zona dei Colli Albani.

Fu usata come autobomba a S. Giovanni.

La seconda, una Fiat Uno di colore bianco, tg.RM-91909Y, appartenente a Brugnetti Maurizio, fu rubata in via Arimondi tra le ore 20,30 del 26/7/93 e le ore 13,00 del 27/7/93.

Fu utilizzata come autobomba al Velabro.

La terza, una Fiat Uno di colore grigio metallizzato targata RM-27265M, intestata a Cocchia Carlo ma in uso a Cocchia Stefano, fu asportata dopo le ore 22 del 27/7/93 in via F. Eredia.

Fu impiegata per la fuga e abbandonata allo scalo di S. Lorenzo.

Al furto di una delle tre autovetture partecipò anche Scarano. Dalle sue dichiarazioni sembrerebbe che si trattasse della Fiat Uno rubata proprio la sera del 27, anche se il predetto ebbe a parlare di un furto avvenuto a S. Giovanni mentre l'autovettura in questione fu sottratta in tutt'altra zona.

Sta di fatto, e questo è un dato certo stando anche alle dichiarazioni del Di Natale, del Siniscalco e del Siclari, che la preparazione degli ordigni e la loro collocazione a bordo delle autovetture avvenne nel cortile del Di Natale all'Ostiense la sera del 27 luglio, quando erano tutte e tre lì presenti.

Ha raccontato Scarano che su ognuna delle due auto furono collocate due balle di esplosivo, ben serrate con delle corde annodate "alla marinara", pesanti a suo avviso sui 100 chili ciascuna.

La sistemazione dei detonatori e la preparazione delle micce fu compito, come al solito, del Lo Nigro e del Benigno.

Maniscalco Umberto, sentito nel procedimento 12/96 all'udienza del 3 giugno '97, sull'approntamento delle autobombe ebbe a dichiarare di avere, su richiesta del nonno, aiutato lo zio Siclari Pietro nel pomeriggio del 27 luglio del '93 ad estrarre da sotto il brecciolino "*quattro balle foderate di scotch da imballaggio, grandi come ruote di auto e molto pesanti*", delle armi (definite "pezzi"), alcuni sacchi e una busta sigillata, il tutto portato poi in magazzino. Dopo cena aveva visto arrivare Scarano con la sua Audi, Frabetti con la sua Regata bianca ed altre persone a lui sconosciute con le loro automobili. Li vide poi mettersi al lavoro all'interno del magazzino e dopo qualche ora ripartire con in testa lo Scarano e il Frabetti. Dopo poco tempo dalla partenza del gruppo c'era stato un forte boato. Su ordine del nonno avevano ripulito il piazzale di tutto quanto lasciato per la preparazione delle auto-ordigno.

Ma non tutto quello che poteva essere compromettente venne eliminato. Il colonnello Pancrazi infatti riferì che in data 13 maggio del '94 la D.I.A. di Roma rinvenne nel cortile del Di Natale, su indicazione del medesimo, un MAB (moschetto automatico della Beretta) e un fucile a canne mozze lasciati da Scarano proprio la sera del 27/7/93 (cfr. trasc. ud. 12/11/97)

Verso le 23,30 quindi era tutto pronto e il convoglio - costituito dalle tre autovetture rubate (le due con l'esplosivo a bordo, rispettivamente condotte dal Lo Nigro e dallo Spatuzza che aveva con se anche il Giuliano, e la terza destinata allo sganciamento guidata dal Benigno) e dall'Audi dello Scarano (col compito di fare da battistrada) - si diresse verso gli obiettivi prescelti.

Accesa la miccia, il Lo Nigro lasciò l'autobomba al Velabro e montò sull'auto d'appoggio.

Con i restanti veicoli si portarono tutti in San Giovanni dove fu lo Spatuzza a collocare la sua autovettura adiacente alla basilica del Laterano, per poi montare, assieme al Giuliano, sulla residua Fiat Uno condotta dal Benigno.

Quest'auto venne poco dopo abbandonata, con gli sportelli aperti, le luci e le frecce accese, allo Scalo di San Lorenzo, ad un chilometro di distanza, nei pressi della Dogana, esattamente come riferito da Scarano.

Con l'autovettura di Scarano il gruppo fece ritorno nell'appartamento di via Dire Daua.

Durante il tragitto, ricordava Scarano, Spatuzza ebbe a dolersi per non aver potuto collocare la sua autobomba con la parte posteriore, anziché col frontale, rivolta verso le mura del Vicariato, in modo da rendere più devastanti gli effetti dell'esplosione, a causa della presenza di alcuni furgoni (circostanza questa che riceverà anch'essa riscontro perché venne accertato che quella sera nel piazzale antistante la Basilica vi era un raduno di campeggiatori con i loro veicoli furgonati). Ma secondo l'opinione dello Scarano quella soluzione dipese anche dal fatto che Giuliano aveva dato fuoco alla miccia 50 metri prima del dovuto, il che rese necessario affrettare i tempi.

Anche qui nell'abbondante messe dei riscontri analiticamente esposti sia nella sentenza del 1998 che in quella di appello del 2001, è opportuno evidenziare, proprio perché di questo processo le sue rivelazioni costituiscono il fulcro e la sua attendibilità la questione principale che si pone ai giudicanti, le risultanze dei tabulati del cellulare in uso all'epoca a Spatuzza Gaspare.

Da quelli relativi all'utenza n. 0337/960208, a lui direttamente intestata (dal 1 gennaio '94 Spatuzza si avvalse di un telefono mobile di cui era titolare la moglie) si rileva che in data 16 luglio '93 il suo cellulare, alle ore 21,24 e alle ore 21,53, si trovava in territorio laziale; il 22 Luglio 1993, alle ore 15,06, era attivo sotto il ponte 06, Roma, da dove chiamava il L.o Nigro al numero 0337/898975; il 22 Luglio 1993, alle ore 16,03, il cellulare era ancora attivo sotto il ponte 06, Roma, allorquando Spatuzza chiamò la suocera Mazzola Angela al numero 091/447223 (dal settore ovest di Roma - infatti, la chiamata fu gestita da MSC di RM3); il 27 luglio 1993 lo Spatuzza - *rectius*, il suo cellulare - si trovava infine sotto il ponte 06, Roma, da cui contattava, alle ore 18,28, l'utenza n. 091/6303478 intestata alla sorella Provvidenza.

L'esodo da Roma e il ritorno in Sicilia

Fu curato ancora una volta con zelo dallo Scarano, ricorrendo alla collaborazione di un amico di suo figlio, tale Giuseppe Santamaria detto Pino "Melanzona".

Tutti gli attentatori nel pomeriggio del 28 luglio furono accompagnati a Napoli da dove poi proseguirono in nave per la Sicilia.

Seguendo la regola che non bisognava mai viaggiare tutti assieme, il gruppo si divise su due autovetture: alcuni montarono sull'auto dello Scarano, dove probabilmente si trovava anche il Frabetti, e gli altri presero posto sull'auto del "Pino" il quale ebbe a ricordare appunto di aver trasportato fino a Napoli tre meridionali, uno dei quali assai corpulento (cfr. sentenza 3/98, pag. 371).

Le responsabilità già accertate in via definitiva

Per questa strage sono stati condannati:

quali autori materiali

Mangano Antonino, Barranca Giuseppe, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Spatuzza Gaspare, Giacalone Luigi, Benigno Salvatore, Frabetti Aldo, Carra Pietro, Scarano Antonio e Di Natale Emanuele;

quali mandanti

Riina Salvatore, Bagarella Leoluca, Graviano Giuseppe, Graviano Filippo, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo, Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

L'attentato di Via Palestro

L'esplosione e le vittime

E' la strage che, oltre l'emozione e lo sdegno, suscita rimpianto ed amarezza per quelle morti avvenute quando l'insidia era già stata avvertita da una pattuglia di vigili urbani che si trovò a transitare per via Palestro intorno alle 23,00 del 27 luglio del '93.

I vigili infatti notavano proprio di fronte al "Padiglione di Arte Contemporanea" (P.A.C.) l'autovettura Fiat Uno tg. MI 7P2498 (che risulterà rubata nel quartiere Bovisa, distante dalla via Palestro circa 10 minuti d'auto, nel pomeriggio del 27/7/93, dopo le 18,30, stando al figlio della proprietaria Esposito Letizia che l'aveva in uso), parcheggiata contromano, dai cui finestrini si sprigionava un fumo biancastro.

I sospetti che quel veicolo potesse celare un ordigno furono rafforzati dalla scoperta all'interno del bagagliaio, visibile una volta aperto lo sportello posteriore, di un involucro di grosse dimensioni, avvolto con scotch da pacchi, dal quale fuoriuscivano alcuni fili che scomparivano nell'abitacolo.

Di conseguenza gli agenti della polizia municipale richiesero l'intervento dei vigili del fuoco e contestualmente provvidero a far evacuare la zona.

Purtroppo il vigile Ferrari Alessandro, allo scopo di annotare il numero di targa, si avvicinava alla macchina e contemporaneamente, a qualche metro di distanza, si spostavano lungo la strada i vigili del fuoco Picerno Stefano, Pasotto Sergio e La Catena Carlo.

Proprio in quel frangente si verificava l'esplosione che attingeva mortalmente tutti e quattro.

Una quinta vittima veniva successivamente ritrovata sul lato opposto della strada, all'interno dei giardini pubblici antistanti la "Villa Reale". Si trattò del cittadino marocchino Driss Moussafir che, rinvenuto agonizzante, morì durante il trasporto all'ospedale.

Lesioni di varia gravità riportavano gli altri vigili del fuoco componenti la squadra intervenuta.

Rilevanti danni provocò l'esplosione alla sede stradale, ad un vicino distributore di benzina, al sistema d'illuminazione pubblica, a molte autovetture in sosta, al muro esterno del P.A.C. e ai fabbricati situati in un raggio di due/trecento metri.

Ma danni assai più ingenti al Padiglione li provocò una seconda esplosione, verificatasi durante la notte, di una sacca di gas accumulatasi nel sottosuolo. Questa deflagrazione causò danni a molte opere esposte in quella

sede e attinse anche la “Galleria di Arte Moderna” situata all'interno della “Villa Reale” (subirono danni fortunatamente non rilevanti alcune opere presenti nel magazzino), nonché il vicino “Museo di Scienze Naturali” e la chiesa di San Bartolomeo.

L'esplosivo impiegato, stimato dai consulenti del peso di 90/100 kg, risultò essere dello stesso tipo di quello rinvenuto in via Fauro e in via dei Georgofili, composto da una “gelatina commerciale contenente EGDN - NG - DNT e Nitrato di ammonio arricchita con una miscela di tipo militare contenente tritolo e T-4. (quanto alla componente organica: 1) nitroglicerina; 2) etilenglicoledinitrato; 3) dinitrotoluene; 4) tritolo; 5)pentrite; 6) T4; per quanto attiene alla componente inorganica: 1) nitrato di ammonio. Il tutto avvolto in una miccia detonante alla pentrite.”

L'innesco, in assenza di utili reperti, al pari di quanto accaduto sugli altri scenari, potette essere solo desunto dall'emanazione del fumo biancastro notato sia dai passanti che dai vigili, nonché dalla presenza dei fili innestati nell'ordigno, per cui i consulenti, anche sulla scorta di un esperimento giudiziale, raggiunsero la conclusione - condivisa dalla sentenza del '98 - che dovette essere impiegata una miccia a lenta combustione “del tipo vibrato o catramato (o di entrambi i tipi)”.

La macinatura e il trasporto dell'esplosivo

Per questo attentato la fonte dichiarativa più incisiva e di diretta, seppur incompleta, conoscenza è offerta dal Carra (esame all'udienza del 25/2/1997) che si occupò del trasporto anche di quell'esplosivo.

Quantunque con valenza più incidentale e riflessa, un apporto alla ricostruzione del fatto fu dato, come si è anticipato, anche dalle dichiarazioni di Antonio Scarano esaminato l'11 marzo 1997.

Concorrono in modo coerente alla formazione del quadro probatorio d'insieme anche le dichiarazioni di Grigoli Salvatore (quell'attentato segnò anche il suo esordio esecutivo, "sul terreno", nel programma stragista, dopo avervi dato la sua adesione ideologica a ragione della sua organicità al mandamento di Brancaccio quale "uomo d'onore" della famiglia di Roccella).

Il Grigoli si è detto pressoché sicuro di aver concorso, assieme a Spatuzza, Lo Nigro e Giuliano, anche alla macinatura dell'esplosivo destinato a Milano eseguita nel rudere di Nino Mangano di vicolo Guarnaschelli (ancora evidentemente non rimpiazzato dal magazzino che lo stesso Grigoli ebbe a procurare per le successive azioni, come meglio si chiarirà nel prosieguo)

Il Carra ricevette la richiesta di effettuare il viaggio da Cosimo Lo Nigro e Francesco Giuliano, con la precisazione che la destinazione era Arluno in provincia di Milano.

Quella stessa sera furono caricate sul suo camion due balle di esplosivo che apparivano, a detta del Carra, del tutto simili a quelle trasportate a Roma in via Ostiense. L'operazione avvenne nel solito magazzino della Coprora, alla costante presenza e con l'aiuto anche di Giuseppe Barranca, oltre che di Lo Nigro, di Francesco Giuliano e, forse, di Gaspare Spatuzza.

Fu caricato in quella circostanza anche un involucro a forma di "salsicciotto" che il Carra dichiarò di aver riconosciuto per uno di quelli, una quindicina in tutto, prelevati qualche tempo prima a Castelvetro e portati a Palermo dove li aveva consegnati al Lo Nigro.

A recapitare i sacchi con l'esplosivo alla Coprora (prelevandoli, come appare a questo punto pacifico, dal menzionato rudere; ndr) fu il Lo Nigro con il solito motocarro Ape Piaggio.

Il Carra ha raccontato che partì per Arluno la sera stessa del carico, intraprendendo tutto il viaggio via terra, unitamente al Lo Nigro che portava con sé una borsa, delle pinze e un pezzo di miccia arrotolata di colore nero.

Sulla base delle sue dichiarazioni e dei riscontri oggettivi ottenuti dalla polizia giudiziaria di cui si dà ampio resoconto nella motivazione della sentenza del '98, può dirsi dimostrato che i due partirono da Palermo la sera del 21 luglio 93, verso le 21,30 e giunsero ad Arluno nella mattinata del 23 luglio.

Più volte durante il viaggio, e anche all'arrivo, Lo Nigro aveva cercato di contattare qualcuno telefonando da apparecchi pubblici, così facendo intuire al Carra che erano attesi.

Giunti ad Arluno, dopo un lungo girovagare, Lo Nigro lo fece fermare nella piazzetta del paese. Qui vennero raggiunti da un uomo (che il Carra non è mai stato in grado di far identificare) che li condusse, precedendoli con la propria autovettura, forse una Fiat 127 di colore bianco, in una stradina di campagna dove scaricarono l'esplosivo.

Carra, avviata la sua collaborazione, riuscì a condurre gli inquirenti nei luoghi indicati identificandoli con sicurezza.

Aveva modo di chiarire il collaborante, allo scopo di correggere una primitiva errata dichiarazione sulla modalità del viaggio e sulle telefonate fatte dal Lo Nigro, che un altro viaggio a Milano lo aveva fatto agli inizi del 1995 per questioni di droga (a dimostrazione che i rapporti con il clan mafioso erano proseguiti ben oltre le stragi, probabilmente anche perché,

avendo chiusa da tempo la ditta per fallimento, l'autotrasportatore dovette avere grosse difficoltà economiche; ndr).

Dopo lo scarico, Carra, lasciando il Lo Nigro sul posto, partì subito alla volta di Genova dove parcheggiò il semirimorchio al porto; indi imbarcò il trattore sulla nave per Termini Imerese e poi si recò all'aeroporto dove prese un aereo per Palermo (tutte circostanze riscontrate con le liste d'imbarco da cui risultò essere stati spediti prima il trattore e poi il semirimorchio rispettivamente nelle date del 23 e del 30 luglio '93).

Le affermazioni del Carra si integrano perfettamente con le seppur scarse, ma altamente significative per la ricostruzione dell'attentato *de quo*, dichiarazioni rese dallo Scarano.

Gli esecutori su Milano

Come si è detto, Scarano sentì chiedere dal Cosimo Lo Nigro, rientrato a Roma da Milano il giorno 26 luglio, al Francesco Giuliano, giunto nel pomeriggio del successivo giorno 27, se avesse lasciato "tutto a posto a Milano" ed il Giuliano rispondere affermativamente, lamentandosi però che aveva dormito in un luogo da lui definito un "pulciaio" e mangiato solo pane e salame.

Ricordava inoltre che il Lo Nigro aveva aggiunto (con un tono che gli apparve eccitato e soddisfatto all'idea) che quella sera sarebbero successe cose "*eclatanti*" in tutta l'Italia.

Senza più reticenze, proseguiva Scarano nel suo esame, i due, ad attentati avvenuti, avevano commentato le esplosioni di Milano e di Roma sostenendo che avrebbero dovuto verificarsi in contemporanea, a mezzanotte,

senonché a Milano lo scoppio era avvenuto un'ora prima del previsto e 150 metri prima del punto stabilito.

In maniera più marginale la programmata contemporaneità degli attentati venne confermata dal Di Natale al quale Scarano aveva confidato, proprio la sera del 27 luglio, che altre bombe sarebbero scoppiate a Milano, e dal Maniscalco Umberto che, alle lamentele dello zio per il protrarsi dello stazionamento dell'esplosivo nel suo piazzale, sentì replicare da Scarano che occorreva pazientare perché c'era da coordinarsi "*con gente di Milano*" (vedasi pagina 183 e ss. gg. della sentenza n. 3/ 98), il che rivela, al di là dei tentativi di attutire il peso del suo ruolo, la piena conoscenza e l'adesione dello Scarano a tutto il piano criminale.

Romeo Pietro a sua volta ha dichiarato che Francesco Giuliano gli aveva riferito che la strage di Milano pure era stata commessa da "*loro*" e che a quell'attentato aveva partecipato anche il Lo Nigro.

Se le dichiarazioni di Scarano vengono coniugate con i responsi dei tabulati telefonici se ne deduce che Spatuzza Gaspare, su cui resta opportuno focalizzare gli aspetti più rilevanti anche di questa vicenda, certamente era a Roma il giorno 22 luglio quando, alle ore 15,06, chiamò sotto il ponte 06 il cellulare di Lo Nigro (0337-898975) e alle 16,06 l'utenza fissa della suocera (091-447223).

Spatuzza era poi certamente a Milano il successivo giorno 23 in concomitanza con l'arrivo del Lo Nigro e del Carra con il carico di esplosivo, e in loro attesa, essendo risultato il suo telefono attivo sotto il ponte 02 col quale contattò alle 16,19 e alle 17,08 il cellulare di Lo Nigro (probabilmente per concordare le modalità dell'incontro).

Se ne deve dedurre quindi che è assai probabile, anche se non provato perché sul punto non sussistono riscontri attraverso i tabulati telefonici, che il

Lo Nigro si sia fermato a Milano per organizzare l'attentato prima di comparire a Roma il giorno 26 luglio per metter mano all'altro alle chiese, così come ha dichiarato Scarano.

Nel capoluogo lombardo dovette restare, perlomeno fino alla mattina del 27, anche il Giuliano, prima di far ritorno a Roma nel corso di quel pomeriggio e mostrarsi allo Scarano stanco e risentito per il basso livello di ospitalità ricevuta.

Spatuzza dal canto suo, fruendo ancora della disponibilità della casa di via Dire Daua, poteva muoversi a suo piacimento tra la Sicilia e la capitale come attesta l'episodio del prelevamento delle lettere da inviare ai giornali giunte assieme all'esplosivo già nel maggio precedente, per cui può fondatamente ipotizzarsi che doveva trovarsi su Roma prima del 26 luglio per la fase esecutiva degli attentati alle due chiese, e ancor prima di spostarsi su Milano.

Tale ipotesi pare conciliarsi con quanto riferito dal teste Cappottela (cfr. ud. 15/2/11), e cioè che a seguito di un accertamento espletato presso l'Alitalia, era emerso che due biglietti erano stati venduti a tale mister "Spaduzza" - con la lettera "d" invece che con la "t", e a tale "Luciano F. Mister" (certamente da identificare nel Giuliano Francesco), in data 19/07/93, per la tratta Palermo - Roma. All'epoca, ha precisato il teste, per i voli nazionali non c'era bisogno di documenti d'identità, bastava dare nome e cognome e mostrare la carta d'imbarco.

Una considerazione a questo punto s'impone: essendo pacificamente dimostrato che Lo Nigro e Giuliano non erano certamente presenti a Milano al momento dell'esplosione, ad attivarla dovette essere qualcun altro.

Del resto un sostegno logistico, sebbene carente stando alle lamentele del Giuliano, si imponeva anche su Milano, così come è avvenuto per le precedenti stragi.

Infatti per reperire una “base”, intesa non solo come alloggio, ma anche come eventuale ritrovo per gli attentatori prima e dopo l’evento, per il furto dell’autovettura, per l’assemblaggio dell’esplosivo e la sua dislocazione in relazione all’obiettivo prescelto, e in generale per garantire una copertura su tutto lo svolgimento dell’operazione, occorreva gente del posto che avesse conoscenza dei luoghi e possesso dei mezzi per gli spostamenti, posto che tanto il Lo Nigro che il Giuliano, arrivato il primo con l’autocarro del Carra e il secondo in treno, giunsero solo nell’imminenza dell’azione e senza avere possibilità di effettuare preliminari sopralluoghi.

Insomma occorrevano tutti i supporti reperiti a Roma e a Firenze, e su questo le rivelazioni di Spatuzza hanno consentito di ampliare il livello di conoscenze sull’attentato di Milano rispetto alle acquisizioni raggiunte dalle precedenti Corti di assise (sull’argomento si tornerà trattando della attendibilità del collaboratore).

La dinamica finale di quel delitto rimase infatti in quei processi pressoché totalmente oscura.

E ciò in quanto nessuno dei collaboranti dell’epoca aveva partecipato alla fase esecutiva: qualcuno fu in grado di riferire qualche flash ma solo *de relato* e il Carra non fu in condizione di far localizzare con esattezza neppure il luogo dove aveva scaricato l’esplosivo.

Tutto ciò induceva i giudici della sentenza del ‘98 a questa amara constatazione: “ *Purtroppo, la mancata individuazione della base delle operazioni a Milano e dei soggetti che in questa città ebbero, sicuramente, a dare sostegno logistico e contributo manuale alla strage non ha consentito di penetrare in quelle realtà che, come dimostrato dall’indagine condotta*

nelle altre vicende all'esame di questa Corte, si sono rivelate più promettenti sotto il profilo della verifica "esterna"".

A quel momento la delusione appariva giustificata.

Successivamente - si ignora se per un contributo dato dallo Spatuzza, ma si deve supporre che altre siano state le strade investigative percorse posto che innanzi a questa Corte un collegamento riconducibile a Gaspare Spatuzza non è stato rappresentato da nessuna delle parti, come invece sarebbe stato da attendersi se così fosse accaduto - un'ulteriore luce sulle complicità milanesi è stata fatta stando a quanto riferito in questo processo, seppure incidentalmente ed in modo scarno, dal teste Pancrazi in ordine alla condanna (da supporre per la strage di via Palestro, salvo altre; ndr) del Giovanni Formoso emessa dalla Corte di assise di Milano nel 2004 (cfr. esame del teste ud. 10.2.11).

Sul conto di quest'ultimo, dalle indagini promosse dalla Procura di Firenze a suo tempo, era emerso soltanto che, col cognome modificato in "Formuso", in data 13/07/93 aveva effettuato un viaggio in aereo da Palermo a Milano e ritorno.

L'obiettivo programmato e quello raggiunto

Non è stato possibile determinarlo, e del resto non era essenziale per poter ricondurre anche quell'attentato nell'alveo della strategia che, come si dirà quando si tratterà del movente, mirava a piegare la volontà dello Stato attaccando luoghi di arte e di storia patria significativi.

In via Palestro vi era in tal senso una gamma di testimonianze che consentiva scelte alternative.

Considerando però che il livello di istruzione di quegli esecutori li induceva ad orientarsi per lo più in modo epidermico, a seconda delle suggestioni che i nomi degli edifici potevano evocare, e modificando la scelta anche in relazione a situazioni contingenti come accadde appunto per le chiese di Roma e per Firenze, è assai probabile che l'edificio originariamente preso di mira fosse la "Galleria di Arte Moderna", così come ipotizzato anche nella sentenza n. 3/98, distante circa 150 metri dal P.A.C., che coincide con la distanza tra l'iniziale obiettivo e il luogo in cui poi la bomba venne effettivamente collocata stando alle confidenze fatte dal Giuliano al Pietro Romeo.

Le responsabilità già accertate in via definitiva

I condannati in via definitiva furono:

quali autori materiali

Carra Pietro, Scarano Antonio, Grigoli Salvatore, Antonino Mangano, Giuseppe Barranca, Francesco Giuliano, Cosimo Lo Nigro, Gaspare Spatuzza, Luigi Giacalone e Benigno Salvatore.

quali mandanti

Salvatore Riina, Leoluca Bagarella, Filippo Graviano, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

L'attentato allo stadio Olimpico

La preparazione e i partecipi

Costituì l'azione che, nel lucido progetto eversivo che l'aveva ispirata, avrebbe dovuto rappresentare l'apogeo di quella scala sanguinosa e terrificante attuata con le stragi di Firenze, Roma e Milano.

Il “colpo di grazia”, secondo l'icastica espressione riportata da Spatuzza narrando della motivazione datagli da Giuseppe Graviano per piegare le istituzioni al loro volere.

Un progetto che, se fosse andato in porto, avrebbe potuto produrre effetti destabilizzanti per lo stesso assetto democratico del paese, dal che si concretizza soprattutto per questa strage l'aggravante di cui all'art. 1 del d.l. 625 /79, convertito con la legge n. 15/1980.

Invero non è possibile immaginare quali conseguenze avrebbe potuto generare l'uccisione di un centinaio di carabinieri, attuata con modalità che sarebbero state espressione di una potenza geometrica e inarrestabile di attaccare al cuore lo Stato, e, specularmente, dell'incapacità a fronteggiarla delle istituzioni e degli apparati deputati a garantire la sicurezza collettiva.

Fortunatamente proprio in quello che avrebbe dovuto essere l'attacco più devastante fallì il piano di “cosa nostra”, e non per qualche scrupolo o tentennamento di fronte all'orrore delle proprie gesta di quegli uomini spietati, i quali, perlomeno fino a quando si sentirono inafferrabili ed onnipotenti, non diedero mai dimostrazione di resipiscenza o umana pietà, ma per la banale avaria di un telecomando.

Infatti anche quell'attentato era stato accuratamente studiato e preparato come è emerso dai precedenti processi e ribadito dal complesso delle prove qui svolte.

Essendosi fortunatamente arrestato il progetto criminale al momento finale, non vi furono reperti o tracce da sottoporre al vaglio dei tecnici, per cui la ricostruzione può articolarsi solo sui dati della prova dichiarativa promanante dai collaboranti e sui riscontri conseguiti.

Ne parlarono, per segmenti conoscitivi e in riferimento ai ruoli diversi, oltre all'onnipresente Scarano (che per primo disse della mancata strage dell'Olimpico), Grigoli Salvatore, Carra Pietro, Bizzoni Alfredo e Romeo Pietro .

In quell' episodio si registrò il concorso esecutivo del Grigoli che però si interruppe prima del momento clou dell'attentato.

Proprio a questa sfasatura si deve attribuire un certo appannamento del ricordo e qualche confusione fatta da questo dichiarante - la cui attendibilità appare nel resto conclamata - sulla collocazione cronologica della sua presenza a Roma in una prima fase destinata all'organizzazione della strage e sulla notizia che ebbe a Palermo del suo fallimento da parte di coloro che avevano partecipato anche alla fase esecutiva.

Al di là di questo punto critico le dichiarazioni del Grigoli fluirono precise, coerenti ed affidabili, a differenza di quelle rese dallo Scarano in maniera spesso confusa e contraddittoria, seppure in un contesto di generale veridicità, il che costrinse in quel primo processo le parti e i giudici ad una faticosa opera di esegesi delle sue propalazioni per ricondurle nei binari dell'aderenza ai fatti e della coerenza logica, come si puntualizzerà appresso.

Personaggio di spiccata caratura mafiosa anche per la "serietà" del suo comportamento in linea con i canoni di "cosa nostra", il Grigoli.

Riservato e prudente, preferiva utilizzare un teledrin, in luogo dei più compromettenti telefoni cellulari, con cui restava costantemente disponibile

alle chiamate del suo boss Nino Mangano, si legge nella sentenza del '98 (pag. 1030)

Nelle sue parole l'adesione a "cosa nostra", entrando a far parte della famiglia di Roccella al momento in cui il capo ne era Quartararo Filippo (poi assassinato), viene rappresentata come frutto di una vocazione e non un espediente per far soldi facili (del resto economicamente stava bene, era titolare di un negozio di articoli sportivi ed in società nell'autosalone del Giacalone; ndr).

Ha asserito infatti che ai suoi occhi, in quel momento, quell'organizzazione mostrava di voler proteggere i deboli e attuare giustizia, per cui ne era rimasto affascinato.

Un percorso di vita e una visione su cui occorre riflettere, anche perché riproduce le scelte di tanti altri giovani attratti nel "pianeta mafia", se si vuole capire fino in fondo il fenomeno in tutte le sue radici e i suoi risvolti, anche sociali e psicologici, per meglio affrontarlo e combatterlo.

In sintesi il Grigoli, esaminato in quel primo processo tra il 13 e 15 ottobre del '97, dichiarò che qualche giorno dopo un attentato incendiario di natura estorsiva ai danni di un costruttore di Palermo, tale Ventura Giovanni (che come accertato dalla polizia giudiziaria si verificò il 22 maggio del '93), su richiesta del Mangano cominciò a *"dare una mano ai ragazzi di Brancaccio"* che da tempo erano impegnati nella macinatura dell'esplosivo (a dimostrazione, ancora una volta, della visione unitaria e a "lunga gittata" che accompagnò fin dall'esordio il programma stragista; n.d.r.).

Così sul punto recita la motivazione della sentenza del 6.6.98: *"Secondo Grigoli, quindi, l'esplosivo per "le stragi" (si comprende che si riferisce alle stragi di via Fauro, via dei Georgogili, via Palestro, S-*

Giovanni e San Giorgio al Velabro, anche se non lo dice mai espressamente) fu preparato, almeno in parte, nel rudere di Nino Mangano, da "loro".

L'affermazione non appare esatta per quanto attiene la strage di via Fauro essendo pacifico che in quel caso l'esplosivo non provenne dal gruppo di Brancaccio ma dal Vincenzo Virga, uomo del Matteo Messina Denaro, e fu portato a Roma dal Gianbattista Consiglio.

Il luogo in cui si era svolta in precedenza la macinatura dell'esplosivo cambiò proprio con l'avvento del Grigoli: il rudere del Mangano di vicolo Guarnaschelli fu sostituito con un capannone situato al numero 1419/B di Corso dei Mille (un tempo destinato a ricoverare le sigarette di contrabbando) da lui stesso preso in affitto da tale Piombino Andrea nel gennaio del '93 (lo mantenne fino al giugno del '94; vedasi sentenza del '98, pag. 405 e ss. gg.). Ivi fu anche trasferito tutto l'armamentario che serviva alla macinatura (mazze, setaccio, corde, bilancia).

Risultando faticoso il lavoro fatto a braccia, si fece ricorso ad una "molazza" (una grossa ruota di pietra dura; ndr) presa da un cantiere edile di Giacomino Vaccaro, cognato del Mangano, sito in via Messina Montagne (vicino alla c.d. "camera della morte" in cui gli uomini di Brancaccio attiravano ed uccidevano in modo atroce i loro avversari), nel quale fu eseguita da quel momento anche parte della macinatura e dove furono preparati i tondini di ferro destinati ad essere inseriti nell'autobomba dell'Olimpico per renderla più micidiale.

Ha ricordato altresì il Grigoli che i sacchi di juta contenenti l'esplosivo da tritare si presentavano bagnati, il che fa pensare che fosse tenuto nascosto dal L.o Nigro in qualche luogo adiacente al mare - probabilmente nella rada di Porticello di cui hanno parlato altri collaboratori, tra cui Spatuzza, indicando la provenienza dai residuati bellici da cui veniva estratto

- e poi mescolato con altri esplosivi di utilizzo diverso, come le analisi ebbero a dimostrare.

Si legge nella sentenza 3/98 che quel magazzino segnalato dal Grigoli risultò contaminato in maniera diffusa e rilevante da polvere di tritolo frammischiata a polvere di cemento, quasi come se si fosse trattato della “*farina in un mulino*”. La polverizzazione assai fine del tritolo indusse i tecnici a ipotizzare che fosse stato usato un attrezzo come appunto una molazza da muratori (ved. pag. 406 e ss.gg.).

I consulenti evidenziarono altresì una forte analogia tra le tracce di esplosivo riscontrate nel magazzino in questione e il contenuto dei pacchi di tritolo sequestrati nel novembre del '95 in località le Piane di Capena (su indicazione del Romeo Pietro), nonché con il contenuto degli altri involucri sequestrati a Braccianese nella proprietà di Aldo Frabetti in cui furono scoperte, assieme al tritolo, anomale tracce di ferro, silicio e calcio, sostanze normalmente presenti nelle miscele cementizie, come se quell'esplosivo fosse stato macinato con qualche attrezzo in precedenza impiegato in lavori edili.

Tornando alla narrazione del Grigoli occorre sottolineare che egli non fu in grado di precisare a quale specifico attentato fosse destinato l'esplosivo che aveva concorso a macinare assieme agli altri, ritenendosi però pressoché sicuro (e qui ovviamente la sicurezza è data dalla organicità assunta nella struttura che quelle azioni ebbe a governare) che una parte fu impiegato nell'attentato di via Palestro a Milano (ma questo, *ut supra* evidenziato, probabilmente fu lavorato nel rudere del Mangano, in una delle ultime triturazioni; ndr).

Ha poi affermato il Grigoli che la decisione di attuare una strage allo stadio che coinvolgesse le forze dell'ordine al termine di un incontro di calcio fu esposta da Graviano Giuseppe in una riunione tenutasi in un villino a

Misilmeri alla quale parteciparono, oltre a lui stesso e al Graviano (all'epoca latitante), Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano, Giacalone, e forse Benigno. La convocazione gli fu trasmessa dal Nino Mangano e fu condotto al villino, assieme al Giacalone, dal Cristofaro Cannella.

Per il collaboratore quella riunione ebbe luogo mesi dopo il suo coinvolgimento nella macinatura al numero 1419/B di Corso dei Mille, ma non sapeva precisare se si era verificata prima o dopo l'uccisione di padre Puglisi (avvenuta il 15 settembre del '93; ndr.) alla quale anch'egli aveva partecipato.

Si è detto però certo di essersi trovato a Roma per i preparativi dell'attentato tra la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno del '93 e più precisamente nel periodo in cui cadde l'incontro di calcio Roma - Lazio (il derby calcistico della capitale, che come accertato dagli inquirenti, ebbe luogo il 24 ottobre del '93) .

Il viaggio l'aveva fatto in treno assieme al Giuliano e al Lo Nigro; Giacalone era giunto a bordo di una Lancia Thema che esso Grigoli aveva avuto occasione di vedere in precedenza presso il suo autosalone; Spatuzza e Benigno invece già stavano su Roma.

Lo Scarano, soprannominato Saddam, che lui aveva conosciuto a Palermo nell'autosalone del Giacalone, era andato a prenderli alla stazione con la sua Audi 80.

Ha ricordato poi che, dopo essere stati per pochi giorni in una mansarda dove erano sorti dei contrasti con la portinaia, si erano trasferiti tutti quanti in un villino a Torvaianica messo a disposizione dal Bizzoni Alfredo, amico dello Scarano .

Dichiarava il Grigoli che in quel villino, nel quale era rimasto solo quattro giorni, era arrivato anche Giuseppe Graviano (indossava un elegante cappotto che lo colpì), accompagnato da Vittorio Tutino, che però era stato lasciato alla stazione secondo quando gli aveva riferito Gaspare Spatuzza.

Prima di far ritorno a Palermo assieme al Giuliano, si erano recati in un piazzale dove c'era un deposito di bibite e di acque minerali (non si fatica a individuarlo in quello della ditta "Pat Service"; ndr) e lì aveva avuto modo di vedere la Lancia Thema portata dal Giacalone intorno alla quale trafficavano lo stesso Giacalone, con gli spessori da mettere negli ammortizzatori, e il Benigno, che provava un telecomando del tutto analogo ad un altro comprato da Spatuzza a Palermo 8/12 mesi prima (probabilmente, alla luce delle rivelazioni dello Spatuzza che anche di quella strage si è dichiarato corresponsabile, potrebbe essere stato quello utilizzato per l'attentato di via D'Amelio; ndr).

Grigoli nella circostanza vide anche l'esplosivo portato dal Carra, tre forme di "parmigiano" di 60-70 kg l'una, ma non era in grado di dire se fosse parte di quello che aveva contribuito a caricare a Palermo.

Aveva anche saputo che era previsto l'impiego di una motocicletta destinata a recuperare gli attentatori dopo lo scoppio.

Tornato a Palermo col Giuliano, era rimasto inutilmente in attesa di apprendere dai mezzi di informazione che l'attentato era riuscito nella domenica fissata.

Qualche giorno dopo Giacalone lo aveva messo a parte del fallimento e poi di tutto quanto era seguito: il tentativo di recuperare l'autovettura rimasta allo stadio anche avvalendosi dell'opera di un ladro amico dello Scarano, l'intervento di un carabiniere in una garitta di guardia che aveva fatto delle

domande, la rimozione con un carro attrezzi e la distruzione della Thema presso uno sfascio.

Successivamente aveva saputo che l'esplosivo tolto dalla Thema era stato sotterrato nel giardino di una villa presa in affitto per compiere l'attentato a Contorno (è certamente quella di Giuseppe Alei a Capena; ndr).

Ma proprio su questi ultimi aspetti “inciampano” i ricordi del Grigoli.

Come rilevato anche dai giudici della prima sentenza del '98, la *consecutio temporum* esposta dal Grigoli è inesatta perché non è possibile che il fallito attentato si fosse verificato qualche giorno dopo il suo rientro a Palermo e cioè, stando al suo percorso narrativo, intorno alla fine di ottobre del '93 (questa la conclusione che se ne dovrebbe dedurre dalla collocazione cronologica della sua presenza a Roma intorno alla data del derby calcistico capitolino).

La fase esecutiva, non vissuta dal Grigoli in prima persona, va invece certamente collocata in altro periodo, come meglio ha ricordato in questo caso Antonio Scarano, il quale aveva chiaro il ricordo anche della distinzione dei due diversi momenti in cui gli attentatori si presentarono: una prima volta prima di Natale, rimanendo nel villino di Torvaianica tre o quattro giorni (ed è questo quello vissuto dal Grigoli) e la seconda, per compiere l'attentato, dopo Natale e probabilmente, dichiarò, ai primi di gennaio.

È verosimile quindi che l'aggeggiare sulla Thema a cui assistette il Grigoli costituì una prima predisposizione dell'autovettura in vista della funzione a cui era destinata, mentre l'“armamento” vero e proprio, fu fatto, come per le altre stragi, nell'imminenza dell'attentato (a detta dello Scarano lo stesso giorno, nel primo pomeriggio di una domenica, in cui la macchina-ordigno venne portata allo stadio Olimpico, circa un'ora prima della fine della partita).

La nuova base a Roma.

Il Bizzoni, ripresosi l'appartamento di via Dire Daua nel settembre del '93, offrì una nuova sistemazione per i "nipoti" del suo amico (Scarano così li presentava e Bizzoni faceva finta di crederci; ndr) con la mansarda di Largo Giulio Capitolino nel quartiere Tuscolano, nei pressi di Cinecittà.

Lì per qualche giorno stettero Giacalone, Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano e Benigno (così anche lo Scarano). Ma, come lui stesso ha asserito, ci transitò anche il Grigoli (reduce dall'omicidio di padre Puglisi).

Infatti, verso la metà di ottobre, a seguito delle lamentele della portiera di quello stabile del Tuscolano, il Bizzoni mise a disposizione la villetta al "quartiere Tognazzi" di Torvaianica in cui il gruppo di siciliani - che egli ebbe modo di vedere proprio lì, indicandoli agli inquirenti nello Spatuzza, nel Lo Nigro, nel Benigno, nel Giuliano e nel Giacalone - stazionò fino al fallito attentato (pag. 397 e ss.gg. sentenza del '98).

I sopralluoghi allo stadio

Ma ancor prima di questi ultimi accadimenti, Spatuzza, quando ancora fruiva dell'appartamento di via Dire Daua per i suoi spostamenti su Roma (ne aveva le chiavi come riferito da Scarano) - frequenti in quella estate del '93 (vedasi, anche se probabilmente in tal senso non esaustivi, i tabulati del suo telefono cellulare 0337/960208 che lo danno sotto il ponte 06 il 29 e il 30 Luglio, il 3 agosto, e ininterrottamente dal 20 al 24 agosto 1993) - effettuò dei sopralluoghi allo stadio in vista dell'attentato.

Il progetto quindi partì da lontano, e ciò dimostra che le stragi furono tessere di un disegno unitario e non frutto di situazioni contingenti, di improvvisazione o di input sopravvenuti. Si trattò di un progetto delineato *ab ovo* nella sua completezza e strategia generale, mantenuta progressiva e ferma anche se suscettibile di modularsi nei tempi e nei modi in dipendenza delle condizioni ed opportunità concrete.

Anzi, a dire dello Scarano, sempre in quest'ottica anche le visite di Giacalone e degli altri siciliani erano cominciate quando era ancora disponibile l'alloggio di via Dire Daua.

Il primo sopralluogo Spatuzza lo fece, accompagnato da Scarano, una domenica mattina in occasione di una delle ultime partite del campionato del '92/'93 (fu Roma-Udinese del 6/6/93).

Quest'episodio è stato riscontrato con le dichiarazioni di tale Cannone Nicola, amico dello Scarano e venditore abusivo di biglietti di manifestazioni sportive, che i due quel giorno incontrarono.

Una seconda ispezione avvenne alla ripresa del campionato '93/'94 e quella volta lo Spatuzza chiese a Scarano di seguire con la sua auto due pullman dei carabinieri al termine dell'incontro di calcio per analizzarne il percorso.

A detta dello Scarano in un primo tempo si era pensato di collocare una carica di esplosivo nei tombini intorno allo stadio per farla esplodere al passaggio dei carabinieri a cavallo, ma tale idea era stata scartata da Spatuzza in quanto non avrebbe provocato tutti i morti che si volevano ottenere.

Stando al Grigoli un ulteriore sopralluogo dovette avvenire verso la fine di ottobre del '93 durante la sua permanenza a Torvaianica e sarebbe stato effettuato da qualcuno utilizzando una motocicletta, forse una Suzuki di

colore bianco e blu, messa a disposizione da Scarano (nel processo sfociato nella sentenza del '98 si accertò che il mezzo apparteneva al Bizzoni; ndr).

La preparazione dell'autobomba

A differenza degli altri attentati, per l'Olimpico l'autoveicolo da imbottire di esplosivo non venne trovato sul posto ma fu portato a Roma personalmente dal Giacalone (ved. Grigoli ud. 13.2.97, pag. 23).

Era una Lancia Thema rubata a Palermo, di cui erano stati alterati il numero del motore e quello del telaio, che per il viaggio fino a Roma fu dotata dei documenti di un'altra autovettura analoga che probabilmente aveva Giacalone in conto vendita nel suo autosalone, ed ovviamente delle targhe genuine di quest'ultima. Questa automobile, essendo destinata a ricevere nel bagagliaio un quantitativo consistente di esplosivo e tondini di ferro, fu rinforzata a Palermo con degli spessori da inserire negli ammortizzatori proprio per evitare che, caricata, si abbassasse troppo nella parte posteriore e attirasse inopportune attenzioni (così Scarano e Grigoli).

L'auto giunse prima dell'esplosivo e restò nel piazzale della "Rustica" a lungo, con disappunto dello Scarano il quale ebbe a ricordare (pag. 73 ud. 12/3/97) che il gruppo di siciliani, dopo averla lì condotta, aveva fatto ritorno a Palermo perché "*avevano altro da fare*".

Giacalone quando tornò a Roma nel corso di una delle sue periodiche visite, dettate anche dagli affari loschi intessuti con Scarano (armi e droga come dimostra l'arresto dei due a Palermo nel giugno del '94), per rabbonirlo gli spiegò che quel "*da fare*" era consistito nell'uccisione di padre Puglisi (come si è detto avvenuta il 15 settembre del '93 nel quartiere Brancaccio; ndr), spiegandogli anche che vi avevano partecipato, oltre lui stesso, /

Spatuzza e Mangano Antonino (sappiamo però, per sua stessa ammissione, che del gruppo di assassini faceva parte anche il Grigoli Salvatore).

Questo preciso riferimento all'omicidio di padre Puglisi fa retrodatare l'arrivo della Lancia Thema alla "Rustica" alla prima quindicina del mese di settembre e conferma il suo lungo stazionamento prima dell'attentato.

Lo Scarano ha rievocato anche che nell'imminenza del Natale del '93 la squadra destinata all'attentato all'Olimpico era ripartita di nuovo per portare, come gli venne spiegato, i familiari dei latitanti a far visita ai loro congiunti in occasione delle feste.

Pertanto, se si sommano le dichiarazioni del Grigoli e dello Scarano, se ne deve desumere che, se non tutti gli attentatori, quantomeno alcuni tornarono di nuovo a Roma dopo l'arrivo dell'autovettura e la ripartenza per Palermo.

Quel pensiero per le famiglie di latitanti denota poi la versatilità gestionale di "cosa nostra": sul continente per le stragi e nel suo ambiente abituale per curare gli interessi più vicini al territorio, con occhio attento anche alle condizioni morali dei propri uomini, indispensabile per mantenerne la coesione e la fedeltà all'organizzazione.

Il trasporto dell'esplosivo da Palermo a Roma

Vi provvide il collaudato Carra Pietro utilizzando ancora una volta il sistema dei due semirimorchi sovrapposti e la cassa occultata sotto quello esterno.

Il Carra, pur etichettando il trasporto con l'esplosivo destinato all'Olimpico come "viaggio veloce" e collocandolo nei suoi ricordi tra quello

a Prato e l'altro effettuato ad Arluno (ma sulla seconda sponda probabilmente il Carra si è sbagliato, come si vedrà appresso), non è stato in grado di precisarne l'epoca per la confusione che gli ingenerava il numero di viaggi complessivamente effettuati per conto del "gruppo di Brancaccio".

Affermava però che in quell'occasione si era trattato di alcuni involucri di 30/40 kg ciascuno (*"due balle di esplosivo piccole ... come due ruote di auto, del peso di 100/110 chili e una borsa di ginnastica piccola, blu"*, contenente probabilmente attrezzi *" tipo ferramenti "*), scaricati, al termine del viaggio fatto via mare da Palermo a Napoli, in un luogo che non riusciva a focalizzare essendogli rimasto impresso soltanto il loro trasbordo, fatto assieme a Spatuzza, in un furgone di colore arancione (è certamente quello con il logo dell'A.C.E.A. in uso allo Scarano, quantunque intestato al suo amico Aldo Frabetti presso il quale il mezzo venne sequestrato nel luglio del '94; ndr).

Una volta scaricato aveva proseguito per il Nord Italia (cfr. suo esame ud. 25/2/97, proc. 12/96).

Un viaggio di andata e ritorno, via mare, Palermo - Napoli il Carra, con la solita motrice Volvo tg TO-52079D e il semirimorchio tg PA-15424, su cui era caricato un altro semirimorchio, stando ai registri della compagnia dei traghetti, lo fece tra il 19 il 20 luglio del '93.

Mancano al riguardo riscontri attraverso i tabulati telefonici in quanto all'epoca il cellulare del Carra era disattivato in uscita.

Ma, come ritenuto già dalla Corte del processo 12/96, non deve essersi trattato del viaggio con l'esplosivo destinato allo stadio Olimpico.

Invero, essendo certa la presenza del Carra a Palermo il giorno 21 in procinto di partire con il carico in direzione di Arluno, appare poco

verosimile che i due viaggi con esplosivi aventi due distinti recapiti, Roma per l'Olimpico ed Arluno per la strage di Milano, fossero stati effettuati a distanza di un giorno l'uno dall'altro.

Se così fosse accaduto, il Carra quel frenetico percorre la penisola da sud a nord e viceversa in sole 24 ore l'avrebbe certamente ritenuto nei suoi ricordi.

Inoltre la logica e l'economia avrebbero suggerito che l'esplosivo, anziché essere portato a Roma per un attentato che non era imminente, fosse stato recapitato prima a Milano dove doveva servire da lì a pochi giorni.

Ultimo, ma non ultimo: le date del 19 e del 20 luglio contrastano con l'affermazione dello Scarano che colloca l'arrivo dell'esplosivo nel piazzale della Rustica verso la fine dell'estate del '93.

La ridda di viaggi fatti dal Carra (uno stakanovista del volante !) per il clan mafioso giustifica le sue incertezze e i vuoti di memoria.

E questo anche a voler prescindere da quelli che lo videro impegnato prima e dopo la sua partecipazione al progetto stragista per personali ragioni di lucro illecito, come egli stesso ha rivelato, già dal 1983 quando recapitò a Roma due sacchi di droga su richiesta del padre Michele; nel 1991, quando trasportò a Milano per conto di Nino Spataro un carico di argento rubato a Palermo; nel 1995 nel corso del quale effettuò tre viaggi a Milano, due con stupefacenti e uno con delle armi.

A questo punto, proprio perché il "viaggio veloce" di cui ha parlato il Carra appare di così ardua collocazione temporale, per meglio orientarsi nella sequenza dei viaggi rilevanti ai fini del processo è opportuno ripercorrerli attraverso le sue parole e i riscontri esterni, in primis quelli desumibili dalle liste di imbarco dei mezzi sui traghetti e dai tracciati del traffico telefonico,

precisando su questo secondo versante che il Carra dispose dal 16 ottobre '92 e fino al 28 maggio '93, quando fu disattivata in uscita per morosità restando abilitata alle sole chiamate in entrata fino al 9 novembre '93, dell'utenza mobile 0337/967269, e dal 9 febbraio '94, fino all'ottobre del '94 quando fu sospesa per essere poi disattivata d'ufficio il 10 febbraio '95, dell'altra utenza 0330/697041 (ved. testimonianza luogotenente Cappottella, trascrizione ud. del 9/12/97).

La motrice degli autotreni impiegati fu in tutti i viaggi del '93/'94 il trattore Volvo tg.TO-52079D, mentre variarono i semirimorchi utilizzati.

I complessivi viaggi del Carra nel '93 e nel '94

Le dichiarazioni da lui rese nel processo 12/96 quando, compulsato dagli esaminanti cercava di mettere ordine nella scansione dei trasporti fatti con gli esplosivi per gli attentati di Roma e di Firenze, esprimono in maniera adeguata la sua difficoltà a fornire certezze sulle date e sulle destinazioni.

“ Io posso dire questo: che ho confuso magari i pacchi tra Roma, nel primo viaggio. Parliamo di esplosivo, no? Tra Roma e Firenze su... perché ne caricai effettivamente un quattro, un tre, mi ricordo. Poi ho caricato quei due salsicciotti, poi caricai quei due pacchi per Contorno insieme alla busta del cemento. Però magari quattro li ho caricati per Firenze al posto di Roma, o viceversa. Magari posso fare questo errore, ma come la quantità, quelli che ho dichiarato... Se lei, anche dichiarate in diverse occasioni, diverse, ma se va a veder sono gli stessi. E invece di collocarli magari quattro a Firenze, li ho collocati il primo viaggio, o viceversa. Però il numero, se lei li muove come delle pedine, sono sempre quelli...Però mi potrò sbagliare a collocarli da un viaggio all'altro, come stavo spiegando. Sulla sicurezza a dire: ne ho portati quattro, è stato a Roma e non a Firenze,

non me la sento di dirlo, perché non mi sento sicuro. Però sono sicuro, perché mi sono passati anche dalle mie mani, nel momento in cui le ho caricate. Che ho caricato, una volta quattro, una volta tre, non tutti uguali, con varie dimensioni. E una volta i due con salsicciotto che l'ho portate a Milano. Questo lo ricordo bene. E sono quelli là i numeri. Però non voglio dare una conferma. Perché, ripeto, se non sono sicuro, una conferma non la darò mai."

Incrociando le dichiarazioni del Carra e i riscontri oggettivi può affermarsi che:

- il trasporto dell'hashish avvenne tra il 10 e il 21 aprile del '93;
- l'altro con l'esplosivo portato a Roma per le chiese e scaricato nella casa del Di Natale sulla via Ostiense verosimilmente a maggio del '93, in un giorno non meglio individuato;
- quello per Prato dal 23 al 27 maggio del '93.

Successivamente a questi trasporti, già oggetto di trattazione nei paragrafi precedenti, per gli altri attentati di cui si dirà nel prosieguo i viaggi accertati furono effettuati:

- tra il 23 e il 30 luglio '93 per recapitare l'esplosivo ad Arluno;
- tra il 23 e il 28 marzo del '94 per portare allo Scarano un carico di tegole (se ne parlerà a proposito dell'attentato di Formello);
- dal 29 marzo al 10 aprile '94 per trasportare alla villetta di Capena il primo esplosivo per Contorno, che si rivelerà difettoso, e poi proseguire per il nord, tra Milano e Brescia (per la collocazione temporale di questo viaggio soccorre il verbale di una contravvenzione elevata al Carra dalla polizia stradale nei pressi di Brescia in data 7 aprile '94);

- dal 12 al 16 aprile '94 per far giungere a Capena un secondo carico di esplosivo pure destinato ad uccidere Contorno;

Il Carra però ne ha ricordato anche un altro (l'ultimo a suo dire) fatto nel '93, tra settembre e dicembre (ma sull'epoca non si è detto sicuro), che riguardò l'invio di alcuni pacchi, di contenuto rimastogli ignoto, caricati a Palermo sul suo camion da Lo Nigro, Giuliano, Grigoli, Giacalone, Spatuzza e tale Vito Federico.

Questi pacchi lui li portò a Napoli assieme al Federico, lasciandoli in una cava, per poi proseguire per Roma. Qui, dopo essersi incontrato con Spatuzza (che evidentemente si era portato a Roma per suo conto in uno dei tanti spostamenti cui si è già accennato; ndr) e con Scarano nella solita area di servizio sul raccordo anulare, fu condotto alla villetta del Frabetti (che conobbe lì per la prima volta) nella cui cantina vide svariate armi distese per terra (pistole a tamburo e automatiche, cartucce, coltelli, bombe a mano, fucili Kalashnikov). Dopo che Spatuzza le ebbe esaminate, quelle selezionate furono riposte in una borsa che Carra provvide a portare a Palermo col suo camion, accompagnato da Spatuzza.

Questo viaggio, si comprende dal racconto del Carra (*" A Napoli. Arrivai nell'area di servizio Agip che si trova, che è l'ultima area di servizio, che poi si svolta per Roma, Caserta, eccetera, Nord Italia"*), avvenne via terra per cui nessuna annotazione inerente agli imbarchi è stata ritrovata.

Ma il Carra ha parlato anche di un ulteriore spostamento su Roma senza riuscire neppure a precisare se lo effettuò alla fine del '93 o ai primi del '94. Gli rimase impresso soltanto di aver caricato a Palermo una borsa, di aver fatto il viaggio via mare fino a Napoli e poi proseguito per Roma. Qui, nella solita area di servizio, era stato raggiunto da Scarano e Spatuzza i quali

l'avevano condotto al “deposito d'acqua” di cui disponeva lo Scarano dove c'era un supermercato. Era di sera e pioveva.

Trattasi all'evidenza della località “ la Rustica” dove aveva sede il capannone della "Pat Service" di cui lo Scarano era in predicato di diventar socio (da qui l'identificazione del posto come il suo "deposito d'acqua"). Qui il Carra ha sostenuto di aver scaricato la borsa trasportata, ma non è stato in grado di dire come fece rientro a Palermo.

Rimane oscura, sia per l'assenza di riscontri sulle liste d'imbarco che di chiamate telefoniche impresse sui tabulati, l'epoca di questo viaggio.

Non è infondata l'ipotesi, avanzata nella motivazione della sentenza del '98, che il Carra, nell'appannamento dei ricordi, abbia sdoppiato in due viaggi distinti, quello cosiddetto “veloce” e l'altro al “deposito dell'acqua” dello Scarano, un unico trasporto dell'esplosivo.

Infatti coincide nelle dichiarazioni di Scarano il ricordo sulle pessime condizioni climatiche della sera in cui giunse il Carra con l'esplosivo.

Così come resta priva di un preciso riferimento l'annotazione emergente dai registri della compagnia Tirrenia secondo cui in data 19 gennaio '94 erano stati imbarcati da Palermo per Napoli il trattore tg.TO-52079D e il semirimorchio tg. PA-15424 su cui ve ne era un altro dello stesso tipo. Inoltre non fu rinvenuta traccia nei registri di imbarco del ritorno a Palermo del trattore, ma soltanto che in data 8/2/94 il semirimorchio PA-15424 fu imbarcato a Genova per Palermo.

Che si sia trattato di un trasporto effettuato proprio dal Carra (e non da qualcuno dei suoi autisti) o comunque ricollegabile alle stragi o a scopi illeciti per conto del gruppo di Brancaccio è questione destinata a restare oscura.

Come si evince da quanto esposto manca nella filiera dei viaggi uno che con maggiore sicurezza possa farsi coincidere col cosiddetto “viaggio veloce” e non contrasti con le dichiarazioni rese dallo Scarano in ordine all'arrivo dell'esplosivo destinato all'Olimpico.

La circostanza non ha trovato soluzione nelle precedenti sentenze e rimane irrisolta anche oggi.

Resta la certezza che quel viaggio il Carra lo fece (non c'è una sola voce dissonante al riguardo) e che a lui è ascrivibile anche il trasporto di quell'esplosivo.

La presenza a Roma di Giuseppe Graviano.

È un passaggio di estrema rilevanza anche perché su di esso ha riferito con dovizia di argomentazioni e di particolari inediti Gaspare Spatuzza.

In precedenza Scarano vi aveva accennato ricordando di aver accompagnato Spatuzza ad un incontro che questi ebbe in via Veneto con un uomo che indossava un cappotto blu (lo stesso notato dal Grigoli; ndr) e che poi aveva appreso essere Giuseppe Graviano, appellato dallo Spatuzza “madre natura”.

Quell'uomo era stato condotto al villino di Torvaianica dove era rimasto una decina di giorni mentre gli altri vi rimasero per circa un mese, e comunque fino all'esecuzione del fallito attentato all'Olimpico.

In lui Scarano asserì di aver riconosciuto un personaggio dall'aria autorevole e capace di incutere timore che aveva scorto, tra una ventina di persone, in una villa di montagna a Misilmeri dove fu condotto dal “Fifetto” Cannella una quindicina di giorni dopo l'attentato a Costanzo.

Così descrisse quell'incontro:

“ Quando entro in questa villa, nel salone, con Cannella, vengo portato vicino a una parete che comunicava con la cucina - c'era un arco. Dentro questa cucina era una persona che lucidava la cappa; però, questa persona che lucidava la cappa, lucidava la cappa, che io lo vedevo perché c'era un arco molto grosso, tra il salone e la cucina comunicanti. Dietro la parete della cucina c'era una persona, che non so ancora oggi esso chi è, non l'ho mai saputo chi è stato. Mi ha detto che sono una brava persona, mi ha detto che sono amico di Giacalone, mi ha detto che sono amico di Denaro Matteo, insomma questi complimenti così. Ma mi ha detto pure che sapevo soltanto io che questo ragazzo era venuto a Roma, e lo sapevo solo io. E basta: 'arrivederci', 'arrivederci'.

Giustificata la sensazione dello Scarano che si fosse trattato di un obliquo ammonimento.

E' possibile che quella convocazione sia stata concomitante alla riunione svoltasi nella villa di Misilmeri dove fu presa la decisione di effettuare l'attentato all'Olimpico, come ipotizzato dalla sentenza n. 2 del 2000 della Corte d'assise che ebbe a giudicare, separatamente e per tutti i reati dei strage, Giuseppe Graviano assieme a Salvatore Riina, Bizzoni Alfredo e Monticciolo Giuseppe.

Allo Scarano, come si è detto, fece eco il Grigoli il quale, premesso che all'atto del suo arrivo a Roma, in occasione del derby stette per qualche ora nella mansarda di Largo Giulio Capitolino, ha riferito che, una volta trasferitosi assieme agli altri a Torvaianica, vide giungervi il Graviano, arrivato a Roma in treno assieme a Tutino Vittorio come gli ebbe a precisare Spatuzza.

Il “capo”, dopo essersi appartato con Scarano e Spatuzza per un colloquio riservato (il che starebbe a testimoniare il ruolo di responsabile delle operazioni assunto dal secondo), affermò che erano in troppi per quell’incombenza, per cui ingiunse che un paio della squadra facessero ritorno a Palermo.

Pertanto lui e Giuliano (ma in questo dibattimento contrariamente a quanto esattamente riferito nel primo processo, per un evidente lapsus della memoria, ha indicato erroneamente il Giacalone; ndr) fecero ritorno col Graviano a Palermo.

Qui il Grigoli ha dichiarato di aver appreso dal Giacalone (il che conferma la sua errata indicazione di cui sopra) che l'attentato era fallito perché il telecomando non aveva funzionato.

Le motivazioni delle pregresse sentenze, in mancanza di elementi che potessero approfondire quell'episodio, si sono limitate a riportare lo scarno racconto dello Scarano, bastevole però a dare conferma del ruolo di vertice del Giuseppe Graviano in tutta la vicenda stragista.

La fase esecutiva

La preparazione dell'autovettura destinata ad esplodere venne effettuata lo stesso giorno della sua collocazione allo stadio nel piazzale della “Rustica” e vi provvidero, nelle rispettive competenze, Lo Nigro e Benigno. Quest'ultimo curò la preparazione del telecomando, descritto dal Grigoli come uno di quelli utilizzati normalmente per il modellismo e analogo ad un altro visto tempo addietro nelle mani di Spatuzza a Palermo.

Come per via Fauro, il telecomando, anche se meno affidabile delle tradizionali micce, si rese necessario dovendosi intercettare un obiettivo in movimento.

Terminate le operazioni, disse Scarano, Lo Nigro e Benigno si portarono allo stadio dove li attendevano Giuliano e Spatuzza (ma facendo ancora una volta confusione, si sbagliava sulla presenza del Giuliano, sicuramente tornato a Palermo in ottemperanza dell'ordine del Graviano, come si dirà in seguito; ndr) probabilmente per tenere il posto dove collocare l'autobomba occupandolo con la sua A112, al pari di quanto già accaduto in occasione di via Fauro.

Il luogo fu scelto nell'ottica di provocare un'immane carneficina, sia perché i pullman con i carabinieri in quel punto dovevano procedere lentamente e molto vicini l'uno all'altro, sia perché la strada proprio lì si restringeva, sia perché vi era una transennatura per dei lavori in corso. Tale luogo, una volta individuato dagli inquirenti, risulterà contiguo all'aula Bunker del tribunale situata in via dei Gladiatori e ad un edificio del "Ventennio", tutto rivestito di marmo, sede del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri (lo Scarano lo aveva scambiato per una caserma).

L'esplosione mancò perché l'impulso radio impresso dal telecomando manovrato dal Benigno non arrivò all'antenna piazzata sulla macchina che avrebbe dovuto dar innesco alla carica esplosiva.

Sorse allora il problema di recuperare quell'autovettura.

In un primo momento il gruppo decise di aprirla utilizzando uno degli "spadini" o "chiavini" (ricavati da piccole lame, di coltello o del tipo di quelle usate per verificare la distanza tra gli elettrodi delle candele delle macchine, con delle monete saldate ad una estremità) preparati proprio per aprire le autovetture dallo specialista Ciaramitaro (che lo ha confermato),

non potendo più disporre delle chiavi che il Lo Nigro aveva gettato via appena lasciata la Thema allo stadio.

In questo tentativo furono interpellati sull'accaduto da un carabiniere che prestava servizio all'ingresso dell'aula bunker, il quale identificato confermerà la circostanza.

Alla fine si decise di far caricare la macchina su di un carro attrezzi richiesto dallo Scarano al suo amico Moroni Bruno, per poi condurla nel piazzale della "Rustica", da dove in seguito venne spostata nel cortile della villetta di Capena affittata in vista dell'attentato a Salvatore Contorno.

Qui la Thema rimase fino a quando fu distrutta con un pressa idraulica presso l'officina di uno sfasciacarrozze, tale Piluso Arnaldo detto "Renato", altro conoscente dello Scarano.

L'esplosivo venne in un primo tempo interrato intorno alla stessa villetta e poi, dopo l'arresto di Giacalone e di Scarano del 3 giugno del '94, rimosso su incarico di Antonino Mangano dal Giuliano e dal Pietro Romeo (che lo farà ritrovare alla polizia nel novembre del '95), per essere nuovamente sotterrato ad alcune centinaia di metri di distanza, in località Le Piane.

Anche di quest'episodio si ottenne riscontro attraverso le liste d'imbarco della compagnia di navigazione "Tirrenia" da cui risultò che il 10/6/94 un passeggero a nome Giuliano, unitamente ad un altro non identificato, aveva viaggiato da Palermo a Napoli con la Fiat Uno tg PA-B84132 al seguito ed aveva fatto il tragitto inverso (Napoli-Palermo) in data 11/6/94.

La ricostruzione esposta con sostanziale uniformità nelle pregresse decisioni delle Corti fiorentine, si alimentò delle convergenti dichiarazioni,

eccetto che per particolari marginali che non ne inficiavano l'attendibilità complessiva e, quindi, la tenuta dell'impianto accusatorio, oltre che dello Scarano, del Romeo, del Grigoli, del Bizzoni (quanto agli alloggi messi a disposizione e la conoscenza dei suoi frequentatori), del Ciaramitaro e, in misura più sommaria e *de relato*, del Brusca Giovanni (del fallito attentato gli parlò Spatuzza nel 1995, quando questi era lanciato, grazie anche agli arresti che avevano decapitato i posti di comando del mandamento di Brancaccio, ad assumerne la guida; ndr).

Copiosi e univoci furono i riscontri ottenuti di cui hanno dato contezza il colonnello Pancrazi e il luogotenente Cappottella anche nel presente processo. Ovviamente qui il resoconto è stato sintetico, e mirato prevalentemente sulle propalazioni dello Spatuzza, potendosi far rinvio ai verbali dei loro precedenti esami dibattimentali acquisiti col consenso di tutte le parti e quindi pienamente utilizzabili.

Tra i più significativi, oltre quelli già richiamati, possono annoverarsi:

- I risultati delle analisi chimiche sulle tracce di esplosivo trovate sia nei luoghi in cui era stato custodito o lavorato che in quelli (compresi gli autoveicoli) in cui si erano trovati coloro che ne erano venuti a contatto. In particolare residui più abbondanti e certi nella loro decifrabilità furono rinvenuti nel magazzino di Corso dei Mille 1419/D utilizzato per la macinatura.
- Il sequestro nella villetta del Bizzoni di due biciclette da uomo tipo mountain bike che furono riconosciute come le stesse utilizzate dai siciliani che avevano alloggiato in via Dire Daua.

- Il rinvenimento dell'esplosivo nella villetta di Capena e di quello ritrovato a casa del Frabetti, sulla via Braccianese, giunto da Palermo insieme a quello destinato allo stadio (erano "bombette" di pochi kg. ognuna).
- L'identità, sia nella morfologia che nella composizione chimica, di alcune cordicelle trovate nella villetta di Capena con quelle che avvolgevano i pacchi di esplosivo interrati a Le Piane .
- L'individuazione della mansarda di Viale Giulio Capitolino e la conferma dello scriczio con la portiera che indusse gli attentatori a sgombrare.
- La conferma del ricorso al Moroni per togliere dalla strada la Lancia Thema e la sua distruzione presso lo sfasciacarrozze Piluso.
- I dati delle liste d'imbarco delle compagnie di navigazione.
- Le risultanze dei tabulati telefonici già in parte richiamate.

Le novità introdotte da Spatuzza sull'attentato all'Olimpico

Tutto il percorso ricostruttivo ed argomentativo seguito dalle sentenze passate in giudicato può essere condiviso da questa Corte eccetto che per due aspetti non trascurabili conseguenti proprio alle dichiarazioni rese da Gaspare Spatuzza.

Nella sentenza del '98, cui fa eco quella di appello del 2001, si dice che, prima di portarla allo sfascio, dalla Lancia Thema furono tolte le targhe in quanto erano originali dell'autovettura che aveva in vendita il Giacalone a Palermo (salvo che non fosse quella acquistata dal medesimo nel settembre del '93 e vista dal Bizzoni - che ne ebbe a parlare senza però saper precisare se fosse di colore verde come quella usata per l'attentato - e comunque anche in questo caso "pulita").

Non disponendo delle delucidazioni fornite da Spatuzza ma solo delle indicazioni provenienti da Scarano e della reticente testimonianza del Piluso, che preferì non ricordare nulla del fatto, preoccupato per le conseguenze cui lo poteva esporre l'aver distrutto un veicolo senza radiale del P.R.A. (ved. sent. del '98, pag. 419), quella conclusione non presentava alternative possibili: le targhe "buone", svolto il loro compito di copertura, dovevano tornare sull'autovettura fornita dal Giacalone da cui provenivano. Con la conseguenza che se il veicolo fosse esploso, non sarebbero residue tracce di targhe, per cui gli inquirenti ne avrebbero dovuto dedurre o che erano totalmente combuste o che erano state tolte prima dell'esplosione, e in questo secondo caso porsi interrogativi sulla manovra.

Ma questa ipotesi (tale fu perché non era stata individuata l'auto dalla quale le targhe erano state prese "in prestito" e si esclude ragionevolmente che queste fossero andate distrutte assieme alla macchina di provenienza furtiva) presupponeva che nell'intenzione degli attentatori l'auto rubata dovesse esplodere con le targhe genuine, quelle della Thema del Giacalone, che vi erano state installate, senza preoccuparsi che qualora non fossero andate distrutte nella deflagrazione avrebbero potuto condurre direttamente al medesimo Giacalone che le aveva procurate.

È una discrasia logica che poggia sulla supposizione di un comportamento anomalo rispetto all'avvedutezza manifestata in tante altre circostanze da quegli uomini (si pensi che, come ricordato dal Grigoli - ved. Sent. 2/2000 – Spatuzza, all'ultimo momento, si accorse che sulla Thema era stato lasciato il portabollo recante la stampigliatura dell'agenzia di assicurazione del Mangano e provvide ad eliminarlo), che proprio Spatuzza ha corretto spiegando che l'autovettura rubata a Palermo sarebbe dovuta scoppiare con delle targhe rubate la sera prima a Torvaianica, e non con quelle originali, così rimettendo la ricostruzione nei binari di un *modus*

operandi più prudente e plausibile e soprattutto in linea con le capacità organizzative di “cosa nostra”.

Che le cose non potessero essere andate in modo così maldestro e imprudente lo si ricava del resto anche dalle dichiarazioni del Grigoli Salvatore riportate nella sentenza del '98 (pag. 209)

“Più che altro a Palermo, vede, ci fu cancellato... tolte prima innanzitutto tutte le varie matricole che ci stanno dentro le macchine. Perché di conseguenza quando esplodeva, e si trovava qualche matricola, cioè qualche traccia che questa macchina era palermitana. Quindi, di conseguenza, erano stati i palermitani.

Quindi questo tipo di ruolo, questo tipo di lavoro si fece a Palermo: levare le varie matricole, cambiare i numeri di matricola del motore, tutte queste cose qui in sostanza”.

Trova quindi conferma che furono applicate alla Thema rubata, per il viaggio fino a Roma, le targhe di un'altra analoga vettura “pulita”, *id est* quella in possesso del Giacalone.

Del che si ha pieno riscontro attraverso le puntualizzazioni apportate dal Grigoli:

“Mi ricordo di un'altra macchina uguale a questa, che era nella disponibilità del Giacalone. Per cui smontò queste targhe di questa macchina pulita e prese anche chiaramente i documenti di questa macchina pulita per imbarcare quella rubata.”

E' evidente che tanta precauzione per non far risalire al furto del mezzo commesso a Palermo sarebbe stata vanificata ove si fosse lasciata esplodere l'autobomba con le targhe genuine che, se ricostruite, avrebbero condotto di filato al Giacalone.

Tout se tient invece nel resoconto di Spatuzza.

Dagli esposti rilievi discende un secondo profilo di divergenza attinente alla presumibile data in cui il fallito attentato si sarebbe verificato, collocata nella motivazione della sentenza del '98 (senza ricevere smentite in quella d'appello) tra il 4 e il 9 gennaio '94, e verosimilmente proprio il giorno 9 in coincidenza con la partita di calcio Roma-Genoa, sulla base della presenza del cellulare di Giacalone a Roma in tale periodo.

Ma tale data, proprio tenendo conto del furto delle targhe che vennero apposte sulla Lancia Thema rivelato da Spatuzza (che la p.g. ha riscontrato essere avvenuto tra il 20 e il 27 gennaio '94; cfr. testimonianze Cappottella e Naccarato) di cui più ampiamente si dirà nel prosieguo, è da rettificare in quella del 23 gennaio '94, quando si svolse l'altra partita di campionato tra le squadre della Roma e dell'Udinese.

Tale alternativa temporale del resto si concilia anche con l'ulteriore presenza di Giacalone su Roma dopo il 9 gennaio attestata dai tabulati del suo cellulare numero 0337/899302 che lo danno attivo nel distretto di Roma anche dal 17 al 24 gennaio 1994, come evidenziato nella stessa sentenza del '98.

Anzi, se si ritiene che Giacalone si fosse trattenuto a Roma proprio per partecipare all'attentato all'Olimpico, è assolutamente illogico che se ne fosse allontanato proprio il giorno 9 alle ore 11,51 circa, orario in cui le tracce del suo cellulare spariscono dal ponte 06 (vedasi al riguardo il dato riportato nella sentenza del 3/98), e cioè alcune ore prima che si passasse alla sua esecuzione concreta (la partita era nel pomeriggio e l'autovettura con la bomba a bordo fu collocata un'ora prima della conclusione dell'incontro di calcio, ebbe a riferire Scarano).

Viceversa la partenza da Roma del Giacalone il giorno 24 gennaio (sempre secondo i riferimenti dei tabulati del suo telefono cellulare) appare del tutto logica e compatibile con la partecipazione all' attentato (fallito) del giorno 23 gennaio.

E del resto che la partenza degli attentatori sia da collocare al giorno dopo discende non solo dalle dichiarazioni dello Scarano, ma anche dal tempo occorso per i tentativi e le manovre attuate per tutta la sera del 23 per cercare di recuperare la Thema imbottita di esplosivo.

Non è senza significato poi che anche Gaspare Spatuzza, stando ai tracciati del telefono cellulare, intestato alla moglie Mazzola Rosalia, di cui disponeva in quel periodo (utenza 337 892735) si fosse spostato da Palermo su Roma proprio il 18 gennaio, effettuando alcune chiamate dai distretti di Roma 4, Roma 3 e Roma 1 nei giorni tra il 18 e il 21 gennaio del '94.

E che fosse Spatuzza a usarlo in quel periodo sulla zona di Roma appare inequivocabilmente dimostrato dal fatto che due di quelle chiamate furono dirette all'utenza fissa intestata alla sorella Spatuzza Provvidenza (n. 091/6303478). Il telefono in questione rimase muto per due giorni, il 22 e il 23, e riprese a funzionare alle 17,45 del 24 gennaio 94, il giorno dopo il fallito attentato all'Olimpico sotto l'MSC - distretto di Palermo 2.

Se viceversa il fallito attentato si fosse verificato il 9 gennaio, non c'era nessuna ragione a poter giustificare il protrarsi della concomitante presenza di due dei suoi protagonisti su Roma, neppure per eventuali, ulteriori sopralluoghi e preparativi per l'attentato a Contorno (peraltro ancora lontano dall'attuarsi), che sarebbe stato imprudente proseguire a ridosso del mancato attentato all'Olimpico, ed essendo altresì presumibile che il gruppo avesse fretta di sciogliersi e di far ritorno a Palermo.

Ed infatti subito dopo il default dell'Olimpico, Giacalone e Spatuzza si allontanarono da Roma, lasciando gli altri a cercare di recuperare la Thema.

Come ricordato anche nella sentenza del 21/1/2000, Scarano dichiarò che dopo la mancata esplosione della vettura e gli inutili tentativi di aprirla e rimuoverla la sera stessa, partirono tutti in treno, tranne il Lo Nigro *“che andò a trovarlo a casa lamentandosi d'essere stato lasciato solo con l'incombenza di rimuovere la macchina”*.

Allora si dovrebbe supporre - seguendo l'ipotesi non percorribile, per le evidenziate ragioni, del fatto avvenuto il 9 gennaio - che entrambi fossero ritornati a Roma per un motivo che in alcun modo è emerso, per poi restarvi, lo Spatuzza almeno fino al 21 successivo, e il Giacalone quantomeno fino al 24 gennaio.

Insomma tutto depone a favore dello squarcio di verità che anche su questo terreno ha fornito Gaspare Spatuzza.

Le responsabilità già accertate in via definitiva

Per la strage programmata all'Olimpico sono stati irrevocabilmente condannati:

quali autori materiali:

Antonino Mangano, Luigi Giacalone, Francesco Giuliano, Salvatore Benigno, Gaspare Spatuzza, Cosimo Lo Nigro, Salvatore Grigoli, Antonio Scarano e Pietro Carra.

quali mandanti:

Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Leoluca Bagarella, Filippo Graviano, Matteo Messina Denaro, Bernardo Provenzano, Giuseppe Ferro e Giovanni Brusca

Giuseppe Barranca venne assolto in appello da questo delitto di strage e da tutti i reati connessi. La sentenza fu confermata in Cassazione

L'attentato a Contorno

Le motivazioni

L'uccisione di "Totuccio" Contorno, legato alla cosiddetta "mafia perdente" di Stefano Bontate, che con le sue rivelazioni aveva offerto un contributo determinante nel cosiddetto maxi-processo della fine degli anni '80, costituiva una vera e propria ossessione per i "corleonesi" di Riina e per le famiglie mafiose aggregate.

L'eliminazione di Contorno si ispirava alla necessità più generale di contrastare il fenomeno del "pentitismo", che si prospettava esiziale per "cosa nostra", e si coniugava con il desiderio di vendetta nutrito sia dai Graviano, che lo ritenevano autore dell'omicidio del proprio genitore Michele, sia da Gaspare Spatuzza, che gli attribuiva l'assassinio del fratello (ved. dichiarazioni dello stesso Spatuzza).

A ciò si aggiunga che Contorno, anche dopo la sottoposizione al programma di protezione, rappresentava ancora una minaccia per gli uomini dei clan avversari attesa la sua fama di esecutore astuto, freddo ed implacabile (il Ciaramitaro ha raccontato di aver appreso da Lo Nigro che al Bagarella, cognato di Riina, venivano i brividi solo a sentirne il nome).

Di conseguenza era stata emessa contro di lui una "fatwa" mai revocata.

Da qui l'incessante ricerca del luogo dove il "pentito" potesse trovarsi per colpirlo.

Secondo il Grigoli dell'individuazione del nascondiglio di Contorno e della possibilità di ucciderlo probabilmente si parlò già nella riunione di Misilmeri in cui si affacciò anche il proposito di compiere l'attentato allo stadio, tanto che si discusse a quale operazione dare la precedenza. (ved. ud.13/10/97 nel procedimento 12/96).

Molteplici e sostanzialmente convergenti sono le fonti dichiarative espresse nei precedenti processi, e le più rilevanti provenienti dal Grigoli, portatore di scienza diretta in ordine alla fase esecutiva di quell'attentato, dallo Scarano e dal Carra sono state introitate, con piena utilizzabilità processuale, in questo dibattimento dove il Grigoli e il Carra hanno peraltro rinnovato le loro deposizioni.

La ricostruzione della vicenda "Contorno" ne seguirà il tracciato, operando una necessaria, anche se esauriente, sintesi data la particolareggiata ed esaustiva trattazione che vi hanno dedicato le sentenze delle Corti d'assise che questa hanno preceduta.

La scelta dell'esplosivo

Nonostante fosse ancora disponibile tutto l'esplosivo residuo dal fallito attentato dello stadio Olimpico, è certo che l'organizzazione decise di inviare un nuovo carico per effettuare l'attentato a Contorno.

L'apparente illogicità di quella fornitura ulteriore, nonostante che due pacchi di esplosivo sufficienti a far saltare in aria l'odiato rivale fossero già presenti nella villetta di Capena, si risolve e si spiega con la necessità di cui hanno parlato Brusca e Grigoli di cambiare il tipo di esplosivo in modo da non far collegare quell'omicidio, la cui matrice mafiosa sarebbe apparsa indubbia, a tutte le altre precedenti stragi, compresa quella di via D'Amelio. Ecco perché quello già giacente nella villetta fu interrato in attesa di un suo futuro impiego.

Si trattava di un esplosivo fatto di *“piccole palline di colore bianco”* (così ebbe a descriverlo il Monticciolo Giuseppe incaricato da Giovanni Brusca di prelevare nell'arsenale di contrada Giambascio; ved. sent. app. del 2001 pag. 319 e ss. gg.) simile a un detersivo e per questo gli attentatori l'avevano definito *“dash”* (così anche il Grigoli).

Il Brusca confermava la circostanza asserendo di aver procurato proprio lui quell'esplosivo, su richiesta di Leoluca Bagarella, un mese prima del 14 marzo '94 (cfr. suddetta sentenza pag. 320).

Il *“dash”* dalle analisi risultò essere *“nitrato di ammonio”*, lo stesso genere di esplosivo rinvenuto in contrada Giambascio dove, seguendo le indicazioni del Monticciolo, fu ritrovata una vera e propria *“Santa Barbara”* (lanciagranate, lanciarazzi, lanciamissili, bazooka ; ved. sentenza 2/2000)

Attesa questa sua composizione, quell'esplosivo non richiese di essere macinato, ma soltanto assemblato con uno di altro tipo e con della gelatina nel magazzino di Corso dei Mille, n. 1419/D, secondo quanto riferito da Grigoli (nelle udienze del 13-14-15/10/1997).

La localizzazione di Contorno a Formello.

Per alcuni collaboranti - il Carra, il Grigoli e anche il Romeo per averlo appreso dal Giuliano - la localizzazione di Contorno a Formello fu opera dello Scarano che coltivò le informazioni provenienti da un costruttore della zona, proprietario di un'autovettura Ferrari, successivamente identificato in tale Claudio D'Aguanno, al quale il Contorno avrebbe fatto una fornitura di sostanza stupefacente.

Il detto personaggio, come riferì già nel primo processo il teste Pancrazi, risultò effettivamente possessore di una Thema Ferrari e si accertò

che era stato arrestato il 16.6.1994 nella flagrante detenzione di 50 grammi di cocaina.

Il D'Aguanno, interrogato come testimone, ebbe ad ammettere di aver conosciuto Salvatore Contorno, pur negando di aver mai acquistato droga da lui. Dichiarò d'averlo incontrato varie volte lungo la strada in cui entrambi abitavano, via Monti di Malvagliata, e nel bar del posto, e di aver mantenuto con lui una conoscenza soltanto superficiale. Aggiunse che comunque tutti a Formello sapevano che Contorno abitava in paese, tant'è che gli venne indicato per la prima volta da un suo operaio, per cui gli faceva grande meraviglia che un personaggio così discusso ed esposto si muovesse con tanta disinvoltura e senza alcuna precauzione.

Lo Scarano invece anche su questo versante dà, leggendone le deposizioni, l'impressione di aver cercato di minimizzare il suo ruolo e le sue responsabilità.

Infatti sostenne di aver appreso per la prima volta che era stato localizzato Contorno proprio dal Graviano quando questi si era presentato alla villetta di Torvaianica tra la fine del '93 e i primi del '94 (Scarano non è mai preciso sull'inquadramento temporale dei fatti) e che immediatamente dopo Spatuzza si era attivato su Formello per rintracciare la dimora dell'odiato nemico.

Qui la bilancia della credibilità pende nettamente a sfavore dello Scarano.

La sua versione contrasta in particolare con quella del Grigoli secondo cui le prime notizie su Contorno le aveva fornite Scarano, il quale aveva girato la scoperta a persone di Castelvetrano vicine a Matteo Messina Denaro.

La cosa appare assolutamente verosimile perché Scarano il collegamento più stretto e diretto, come la sua storia rivela, lo aveva con quest'ultimo ai cui occhi, con una "dritta" del genere, certamente avrebbe acquisito ulteriori credenziali.

Il Graviano, viceversa, latitante e da sempre estraneo agli ambienti romani, non avrebbe potuto disporre di alcun canale informativo autonomo.

Quindi l'informazione fu certamente provocata da Scarano in quanto il costruttore mai si sarebbe attivato senza un preciso input, non avendo nessun interesse a prendere un'iniziativa del genere e ignorando la necessità dei siciliani, che neppure conosceva, di localizzare l'abitazione di Contorno.

È assai probabile, come già ipotizzato nella sentenza del '98, che Scarano abbia voluto coprire quell'informatore suo amico, oltre che, a parere di questa Corte, ancora una volta tentare di declassare il proprio apporto.

In ogni caso egli sicuramente ebbe ad assistere alla frenetica caccia a Contorno svoltasi tra la fine del '93 e i primi del '94, avviata dagli uomini di mafia quando alloggiavano ancora nel villino del Bizzoni a Torvaianica e in combinazione con la fase organizzativa per l'attentato all'Olimpico.

In questo contesto Scarano ha ammesso di aver accompagnato con la sua autovettura più volte Spatuzza alla ricerca di Contorno. Alla fine la casa fu individuata e in un paio di occasioni il Grigoli giunse ad avvistarne sia la moglie che il suocero .

Per evitare quotidiani spostamenti da Torvaianica, e poter essere costantemente presenti in zona, Scarano, su richiesta di Giacalone e rimborsato da Antonino Mangano, prese in affitto la villetta di Giuseppe Alei a Capena, in località denominata Pastinacci, dal 1° febbraio '94.

Andarono a stare in quella villa Giacalone, Giuliano, Lo Nigro e Benigno. Poco dopo vi giunse anche Grigoli che registrò il transito del Graviano e dello Spatuzza, che però da quel momento non fu più presente a Capena.

Infatti il Grigoli ha affermato con sicurezza che Spatuzza, che conosceva bene Contorno, ed anche la sua famiglia, (relazione che Spatuzza ha poi confermato) per averlo frequentato fin dall'infanzia, rimase a Palermo da dove inviò attraverso il Giuliano (quando questi vi fece ritorno per prendere altri detonatori e altro esplosivo dopo il fallimento della prima esplosione) una lettera per esternare ai compagni impegnati a Capena la sua vicinanza "in spirito" .

L'assenza di Gaspare Spatuzza dal vivo dell'operazione probabilmente si spiega, come lui stesso ha dichiarato, con l'irreperibilità alla quale si diede dopo aver avuto sentore delle prime collaborazioni, sebbene in quel momento nessun provvedimento restrittivo fosse stato emesso a suo carico. La sua latitanza formale cominciò infatti solo a seguito dell'ordinanza cautelare emessa il 1° febbraio del '94 nel procedimento n. 6006/93, " Abate + 75", la c.d. "Operazione Golden Market".

Anche il silenzio del suo cellulare (l'utenza 0337-892735, intestata alla moglie Mazzola Rosalia, attivata dal 14 gennaio 1994) corrobora quanto riferito da tutti i collaboranti in ordine alla sua assenza per tutta la fase esecutiva dell'attentato a Contorno.

Ad certo punto la casa di Contorno fu localizzata e partì l'ordine di dare avvio alla fase esecutiva.

I trasporti degli esplosivi per attentare a Contorno



Anche su questo aspetto non si può fare a meno di ricorrere alle dichiarazioni, quantunque alquanto incerte sui dettagli di tempi e presenze, del Carra.

Si è appreso così che egli fece in quei primi mesi del '94 tre viaggi a Roma.

Il primo riguardò un trasporto di tegole inviate dal Mangano in regalo allo Scarano quale riconoscimento dei servizi resi alla cosca. Assieme alle tegole ricevette dal Giacalone anche una busta con dei documenti, presumibilmente falsi, da consegnare a Scarano. Il viaggio lo fece da solo, via mare, sbarcando a Napoli. Giunto a Roma, con Giacalone e Scarano, proseguì fino ad una villetta che stava costruendo Scarano a Fiano Romano. Indi tutti e tre si recarono a Milano per ritirare una macchina rubata, una Peugeot rossa con targa belga, che lui stesso guidò di ritorno fino a Roma. Qui, caricato sul rimorchio la detta macchina assieme ad una barca spedita in omaggio dallo Scarano al Giacalone, avevano fatto rientro a Roma. Scarano li aveva fatti dormire in un'altra villetta vicina a quella in costruzione che poi seppe essere destinata a Giacalone e che individuerà da quel momento col nome di costui (è quella di Capena presa in affitto dallo Scarano appunto su richiesta di Giacalone; ndr). Prima di congedarli Scarano li aveva portati nuovamente nella villa in costruzione dove, dissotterrata una cassetta, né aveva prelevato due pistole regalandone una a lui ed un'altra al Giacalone. La mattina dopo Carra aveva fatto ritorno a Palermo (via nave da Napoli) dove aveva scaricato macchina e barca nell'autosalone del Giacalone.

Attraverso la bolla di accompagnamento rilasciata dalla ditta Vernengo di Palermo, dove le tegole furono caricate sul rimorchio targato PA-155146 intestato a Sabato Gioacchina (la segretaria del Carra, formale titolare della "Coprora" srl), si è potuto stabilire che quel viaggio fu intrapreso il 23 marzo

del '94. Il citato rimorchio, unitamente alla motrice Volvo tg. TO-52069D, risultò imbarcato lo stesso giorno sulla motonave "Vomero" in servizio da Palermo a Napoli, con partenza alle ore 20,00. Gli stessi mezzi fecero rientro a Palermo il giorno 28 marzo successivo avendo a bordo un'autovettura ed una barca, esattamente come dichiarato dal Carra.

Il secondo viaggio fu effettuato ai primi di aprile per recapitare il primo carico di esplosivo, compresa la gelatina che poi risulterà avariata e che farà fallire lo scoppio.

Il Carra ha narrato che dopo aver scaricato l'esplosivo a Capena aveva proseguito per il Nord Italia per fare una consegna, ricongiungersi alla moglie e al figlio che erano a Milano (dove il ragazzo era stato portato per visite mediche a seguito di un incidente) e far ritorno con loro. Precisava che, mentre si trovava dalle parti di Brescia per scaricare dei tondini di ferro, era incappato in un controllo della polizia stradale che gli aveva elevato una contravvenzione per non aver ancorato saldamente al mezzo il carico di tondini.

Questa circostanza trovava conferma nel verbale della stradale datato 7 aprile 94 e consentiva di avere certezza temporale sul periodo in cui avvenne il trasporto dell'esplosivo alla villetta di Capena.

Inoltre, presso la compagnia di navigazione Tirrenia gli investigatori appurarono che effettivamente il 1° aprile 1994 il semirimorchio della ditta "Coprora" targato PA/15424 era partito da Palermo per Napoli col carico di un altro semirimorchio e che nella lista dei passeggeri imbarcati figurava anche il Carra Pietro.

L'ultimo viaggio del '94, a detta del Carra, gli fu commissionato dallo Spatuzza e dal Pietro Romeo per portare a Roma "alcuni pacchi".

Si trattò di una borsa contenente l'esplosivo (ma anche delle armi, come fu confermato dal Romeo presente al carico a Palermo assieme a Spatuzza e a Vittorio Tutino) che andava a sostituire quello che aveva difettato in vista del nuovo tentativo di attentare alla vita di Contorno (anch'esso poi abortito).

Anche su questo terzo viaggio si conseguì un riscontro sicuro e assolutamente conforme alle dichiarazioni del Carra attraverso gli atti della società di navigazione Tirrenia dai quali risultò che i nominativi del predetto e dell'autista La Rocca risultavano imbarcati a Palermo per Napoli il 12 aprile 1994 col trattore TO-52079D e il semirimorchio PA-15424, su cui, come di consueto, era stato caricato un altro semirimorchio.

L'esplosivo una volta giunto a destinazione fu portato alla villetta di Capena dove fu visto da Scarano che ebbe a parlare di due involucri avvolti da nastro adesivo da imballaggio, del peso di circa 50 kg ciascuno.

La fase esecutiva

Ha dichiarato il Grigoli che si mossero alla volta di Roma Giuliano, Benigno, Giacalone e lui stesso, andandosi a sistemare nella villetta di Capena (quindi questo accadeva certamente dopo il 1° febbraio del '94 stando alla data di inizio della locazione; ndr).

Si intensificarono le escursioni lungo le strade che Contorno poteva battere per intercettarlo (un paio di volte lo stesso Grigoli riuscì ad avvistarlo) e studiare le modalità e il luogo più adatti per eseguire l'attentato.

Si propose al Carra di tagliargli la strada col suo camion per poi finirlo con armi da fuoco, ma alla fine si scelse di utilizzare l'esplosivo telecomandato collocandolo ai margini della strada abitualmente percorsa dal "pentito", in una curva nei pressi di un cimitero.

La prima volta, come già era successo in via Fauro, l'esplosione non ci fu ma in questo caso perché la gelatina in cui era stato inserito il detonatore (la "candela" vista dal Carra) risultò avariata.

Questo per la sentenza del '98, nella giustapposizione di tutti gli elementi emersi, accadeva il 5 aprile del '94.

Rimosso l'esplosivo la sera stessa, qualcuno del gruppo propose di rinunciare.

Ma spronati da Giacalone, che assolutamente non voleva abbandonare il progetto (su di lui contavano e premevano per il risultato auspicato i capi), rimasero tutti a Capena e fu inviato Giuliano a Palermo per procurarsi un nuovo detonatore e un esplosivo più efficace da aggiungere a quello già in dotazione.

Il Giuliano assolse l'incarico e tornò a Roma con i detonatori nuovi, procurati da un macellaio di Misilmeri amico del Benigno, e con altro esplosivo consegnatogli dal Mangano.

Con lui, a bordo di un'autovettura del fratello del Grigoli, giunse anche Pietro Romeo che, scarcerato da poco (il 1° febbraio 94), dopo soltanto un giorno di sosta a Capena fece ritorno a Palermo dove gli era stato imposto l'obbligo di firma (doveva assolverlo nei giorni feriali dispari).

Anche la rapida spedizione del Giuliano e il suo ritorno con Romeo si rivelò supportata da un adeguato riscontro in quanto nei registri navali della Tirrenia figurava che il giorno l'8 Aprile 1994 aveva viaggiato, da Palermo a Napoli, con la nave Manzoni, l'autovettura tg Roma-3G0803 (quella del fratello del Grigoli) a cui era abbinato il nominativo "Luciano". Il travisamento del cognome del Giuliano rispondeva alla solita tecnica di depistaggio preventivo sperimentata altre volte. E il 10 Aprile 1994 viaggiò, sulla tratta Napoli-Palermo, con la nave Poeta, il passeggero "Romeo", cui era abbinata un'autovettura targata Roma.

La replica dell'attentato

Assemblato un nuovo ordigno col materiale ricevuto dalla Sicilia, gli attentatori decisero di riprovare cambiando però il posto dove lasciarlo per il timore che qualcuno avesse notato dove lo avevano sistemato in precedenza.

Andarono pertanto a posizionarlo, utilizzando la Jeep dello Scarano, nei pressi di uno svincolo autostradale che il Contorno usualmente imboccava.

Grigoli e Giacalone si andarono a situare in anticipo sul presumibile percorso per dare la "battuta" (l'avvertimento a mezzo del telefono cellulare) al Lo Nigro e al Benigno che avrebbero dovuto a quel segnale azionare il telecomando.

Ma attesero invano il passaggio di Contorno.

Lasciarono lì l'esplosivo fino a sera e, quando tornarono per riprenderlo, notarono la presenza della polizia che era stata avvertita della scoperta della bomba.

Il Grigoli ha ricordato che Benigno, rabbioso per il fallimento, propose addirittura di azionare comunque il telecomando per far saltare i poliziotti e tutti i presenti.

Alla fine dovettero arrendersi e fecero ritorno a Palermo con una Mercedes messa a disposizione dallo Scarano.

Era accaduto che la carica esplosiva era stata casualmente notata da un abitante del posto, tale Rossetti Fernando, il giorno 14 maggio.

L'artificiere che per primo ebbe ad esaminarla la descrisse come composta *"da tre corpi solidi, allineati alla strada, uniti da una corda e avvolti nel nastro adesivo da imballaggio. Le corde formavano delle*

maniglie utili per il trasporto. Sul posto vi erano anche delle batterie un timer e un'antenna"

Quindi un esplosivo diverso, ma tecnica di confezionamento analoga a quella degli attentati precedenti, compresi i manici per facilitarne il trasporto come per via Palestro (se ne dirà trattando di questo attentato).

Le successive analisi chimiche rivelarono la presenza di EGDN – NG e DNT, oltre al Nitrato di Ammonio, mentre non vennero rinvenute tracce di Tritolo, Pentrite e T4.

Ciò indusse i consulenti ad affermare che, a loro giudizio, la carica di Formello era costituita da una dinamite commerciale, del tipo di quelle che si usano nei cantieri edili e nelle cave.

L'esplosivo rimase interrato nella villa di Capena e fu spostato nel giugno del '94 da Romeo e Giuliano - come si è detto - in conseguenza dell'arresto dello Scarano e del Giacalone, su ordine del Mangano preoccupato che attraverso qualche improvvida confessione potesse essere ritrovato e da lì ricomposto tutto il quadro d'insieme delle stragi, come poi in effetti avvenne.

Il Contorno, forse in omaggio ad una logica di omertà mafiosa che non aveva mai perso nonostante il "pentimento", cercò di accreditare la tesi che l'obiettivo dell'attentato non fosse lui ma altri, affermando che all'epoca raramente si recava a Formello in quanto dimorava in un'altra, non meglio precisata, residenza protetta.

Sta di fatto che a Formello egli aveva in quel periodo la dimora (qualificabile sotto copertura solo con qualche venatura di ironia, attesi i fatti accaduti) in via Monti di Malvagliata, tanto che la circostanza era la nota, a quel che ha riferito il D' Aguanno, *lippis et tonsoribus*.

Le responsabilità accertate in via definitiva

Per l'attentato di Formello le condanne furono comminate a:

quali esecutori:

Mangano Antonino, Spatuzza Gaspere, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco, Benigno Salvatore, Giacalone Luigi, Tutino Vittorio, Cannella Cristoforo, Scarano Antonio, Carra Pietro e Grigoli Salvatore.

Pietro Romeo, giudicato separatamente con rito abbreviato, veniva condannato alla pena di anni 5 di reclusione.

quali mandanti :

Salvatore Riina, Giuseppe Graviano, Bagarella Leoluca, Graviano Filippo, Messina Denaro Matteo, Provenzano Bernardo, Ferro Giuseppe e Brusca Giovanni.

Anche da questo reato e da quelli connessi Giuseppe Barranca fu assolto.

Le stragi attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nel presente processo.

Tranne il Carra, il Grigoli e parzialmente il Romeo, tutti gli altri (sentiti in veste di testimoni assistiti ex articolo 197 bis cpp o ai sensi dell'articolo 210 cpp, in relazione alla posizione di ciascuno), non essendo a conoscenza diretta di fatti più strettamente attinenti alle stragi, ne hanno potuto narrare solo per quanto appreso da altri membri della consorte mafiosa, inserendo il loro narrato nel più ampio contesto - questo sì di più pregnante conoscenza in forza dell'"appartenenza" - della struttura e delle

dinamiche programmatiche e operative di “cosa nostra” e in particolare del mandamento di Brancaccio.

Su quest’ultimo aspetto si dovrà tornare allorché si tratterà della riconducibilità alla mafia, e più precisamente alla volontà e all’azione dei suoi accoliti di vario livello, di tutti i reati per cui è processo.

Le dichiarazioni *de quibus* saranno in seguito vagliate sia in relazione alla specifica posizione del Tagliavia Francesco nell’*interna corporis* che rispetto alla sua partecipazione “ morale “ alle stragi.

Drago Giovanni (udienza 13 gennaio 2011)

Ha premesso di essere entrato a far parte di “cosa nostra” nel 1986, e segnatamente della famiglia di Brancaccio, allora inserita nel mandamento di Ciaculli, e del suo gruppo di fuoco, venendo “combinato” con il classico rito dell’immaginetta sacra, in quanto imparentato con la potente famiglia dei Marchese alla quale era legato, per averne sposato una esponente, anche Leoluca Bagarella.

Ha confermato che nel ‘92 capo del mandamento, ex Ciaculli divenuto Brancaccio, era Giuseppe Graviano che aveva sostituito Giuseppe Lucchese detto “Lucchiseddu”.

Ha dichiarato di essere stato arrestato l’8 marzo 1990 e di aver ricominciato a collaborare nel dicembre del ‘92. Questa scelta ovviamente l’aveva tagliato fuori anche dalla possibilità di apprendere in carcere notizie (cosa che, come emerge coralmemente dalle dichiarazioni di molti collaboranti, era all’epoca assolutamente possibile) in ordine alle stragi, rispetto alle quali ha affermato di aver preso da sempre le distanze per una sorta di spartiacque etico del tutto personale.

Di Filippo Emanuele (udienza 13 gennaio 2011)

Ha dichiarato di aver fatto parte dal 1982 al 1985, assieme al cognato Antonino Marchese, a sua volta cognato di Leoluca Bagarella, del “gruppo di fuoco” originariamente di Ciaculli e divenuto poi quello dell'intero mandamento, capeggiato all'epoca da Giuseppe Lucchese, commettendo in questa veste svariati omicidi.

Uscito dalla squadra omicida, aveva continuato a far parte dell'organizzazione. Era stato arrestato nel febbraio del '94 a seguito delle dichiarazioni di Drago Giovanni e di Marchese Giuseppe nella c.d. “Operazione Golden Market”. Ha ricordato vagamente di aver saputo in carcere da tale Sacco Antonino che Giacalone Luigi era molto preoccupato per i mandati di cattura che venivano emessi per le stragi.

Ganci Calogero (stessa udienza)

Si è detto affiliato dal 1980 alla famiglia Della Noce del mandamento di Porta Nuova di cui era stato capo il padre Raffaele.

Arrestato nel '93, aveva preso a collaborare con la magistratura nel giugno del '96 dopo aver appreso dell'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo ed anche per la crisi morale che le stragi sul continente gli avevano suscitato.

Ha precisato che la sua famiglia di sangue, che gestiva alcune macellerie a Palermo, aveva un ruolo di primo piano all'interno di “cosa nostra”, tant'è che insieme alla famiglia Gambino, cui era legata per rapporti parenterali, aveva curato la latitanza di Totò Riina al quale in quel periodo solo loro e Salvatore Biondino avevano accesso.

Nonostante queste credenziali, non era in grado di dire molto sulle stragi eccetto di aver chiesto al padre, durante un'udienza, quando entrambi erano detenuti: *"ma scusa, ma che c'entrano 'ste bombe ai monumenti, alle chiese, 'ste cose qui?"* ricevendone in risposta solo un'espressione rassegnata, come a dire *"che vuoi fa"?*

Ha aggiunto che nel corso di un colloquio (su cui però non ha dato molti dettagli) avuto con Cosimo Benigno mentre erano entrambi ristretti al carcere di Spoleto, aveva capito che Benigno con quelle stragi aveva a che fare, anche perché su sua precisa domanda riguardante tale Frabetti (che lui aveva già conosciuto al carcere di Rebibbia) il suddetto aveva replicato che si trattava di una persona che aveva messo a disposizione una stalla per conservare l'esplosivo.

Ha spiegato che Benigno si era lasciato andare a quelle pur scarse confidenze proprio perché il nome dei Ganci era noto e rispettato nell'ambito delle famiglie mafiose.

Di Filippo Pasquale (udienza 18 gennaio 2011)

Ha collocato a monte della sua adesione a “cosa nostra”, e segnatamente alla famiglia di Porta Nuova all'epoca comandata da Giuseppe Calò, il rapporto di parentela con Tommaso Spataro (ne aveva sposato la figlia), sottocapo della detta famiglia. Con Spataro, latitante, era stato ammesso ad alcune riunioni dei vertici.

Questa parentela, ha ricordato, nocque al padre, funzionario di banca, che si era prestato a ricevere (si trattò all'evidenza di un riciclaggio; ndr) una rilevante somma di denaro proveniente dallo Spataro.

In questa veste “privilegiata” aveva concorso a traffici internazionali di ingenti quantitativi di droga, per uno dei quali (80 kg di eroina) venne raggiunto da un'ordinanza cautelare della magistratura fiorentina nel 1983 (ma nel processo di appello l'imputazione fu modificata in quello di favoreggiamento e la condanna fu ridotta da dieci, a due anni e mezzo).

Fatto “uomo d'onore” per ordine di Leoluca Bagarella dopo l'arresto di suo fratello Pasquale avvenuto nel '94, era entrato a far parte prima di un

“gruppo di fuoco” (ovviamente votato a commettere omicidi) “ristretto” e riservato del mandamento di Ciaculli (ne confonde però evidentemente il nome perché a quel momento il mandamento era già diventato di Brancaccio come emerge da tutte le altre fonti dichiarative, mentre Ciaculli era rimasta una delle famiglie associate; ndr), e poi di uno più ampio, “generale” lo ha definito, composto, oltre che da lui, da Antonino Mangano, Giuseppe Giuliano, Francesco Giuliano, Giuseppe Barranca, Salvatore Grigoli, Gaspare Spatuzza, Giorgio Pizzo, Salvatore Faia, Pietro Romeo, Cosimo Lo Nigro, Cristofaro Cannella, Vittorio Tutino e forse qualcun altro.

Delle stragi, tranne di quella dell'Olimpico, gli avevano parlato il Grigoli e il Giuliano detto “Olivetti” (così appellato per distinguerlo da Giuseppe Giuliano detto “Folonari”). Aveva appreso per questa via che a portare il tritolo in tutte le stragi era stato il Carra Pietro.

Ha ricordato che i commenti di tutti erano assai preoccupati per le indagini che portava avanti la Procura della Repubblica di Firenze, e in particolare lo erano per un bigliettino trovato a casa di Luigi Giacalone (un elenco di persone da invitare al matrimonio della figlia con Cosimo Lo Nigro) che riproduceva tutta la schiera di soggetti che avevano preso parte alla fase esecutiva degli attentati nel continente (di questa lista ebbero a parlare anche altri collaboranti nei precedenti processi).

Il Lo Nigro gli aveva anche detto che per eseguire gli attentati avevano effettuato vari spostamenti, con diversi veicoli, lasciando tracce abbondanti della loro presenza nelle varie città prese di mira.

Arrestato, aveva preso a collaborare nel giugno del '95 seguendo la scelta già fatta dal fratello Pasquale.

Ciaramitaro Giovanni (udienza 18 gennaio 2011)

Si è ritagliato un ruolo di supporto alle azioni criminali di “cosa nostra” in cui era entrato a far parte - dopo un passato di furti e rapine commessi con Pietro Romeo, Salvatore e Francesco Giuliano (padre e figlio, il primo soprannominato “il postino”) e Salvatore Faia - in quanto stimolato dal Giuliano “Olivetti” proprio per evitare di dover ogni volta chiedere l'autorizzazione e pagare la percentuale al boss della zona di Sant'Erasmus in cui operavano che ha indicato nel Tagliavia Francesco.

“Da oggi in poi noi facciamo quello che ci va di fare, se dobbiamo fare una rapina, se dobbiamo fare qualcosa, non dobbiamo chiedere più il permesso a nessuno, non dobbiamo pagare più niente”... in cambio ogni tanto fare... cioè, si comincia così, dei favori, incendiare qualche negozio per pizzo, o fare danni, telefonate, minacce... e così via vai”.

Così disse Francesco Giuliano.

A quel punto, innalzata la sua qualifica criminale, aveva cominciato a compiere, oltre alle rapine, anche omicidi ed estorsioni attraverso incendi e danneggiamenti.

La sua specialità era rubare le autovetture e cambiarne i connotati, nonché realizzare i famosi “spadini” con cui si riusciva ad aprire e mettere in moto tutte le autovetture della gamma Fiat (questo a detta del Ciaramitaro), il tutto sempre su ordinazione degli altri membri del clan e in particolare del Francesco Giuliano. Due o tre ha ricordato di averli consegnati proprio a lui ed uno di averlo riconosciuto in mano alla polizia dopo l'avvio della sua collaborazione.

Ha ricordato anche di aver rubato su richiesta dei suoi sodali targhe non siciliane, di Roma e di Milano, e in un caso, su richiesta del Grigoli, di averle asportate nei pressi di Trapani da una Renault Clio targata Roma.

Ha rievocato anche che nel '94 o nel '95 Lo Nigro gli chiese di modificare un telecomando per adattarlo ad un'autobomba.

Dopo l'arresto del Pasquale Di Filippo, lui, Giuliano e Romeo si erano nascosti in una villa a Misilmeri, dove ogni tanto andavano a trovarli Lo Nigro, Spatuzza e Barranca anche per fare il punto sulla situazione. che apparve ai loro occhi ancora più grave quando seppero dell'arresto del Carra.

Proprio in relazione a quest'ultimo avvenimento, Giuliano, per spiegargli le sue preoccupazioni, gli aveva raccontato che il Carra aveva effettuato i trasporti di esplosivo per gli attentati ai quali avevano partecipato lui, Grigoli, Lo Nigro, Barranca e Spatuzza. Apprese in quel contesto (in quel mese assieme a Giuliano parlò molto di queste cose) che avevano collocato un'autobomba anche allo stadio Olimpico di Roma che però non aveva funzionato. Gli avevano anche precisato che su Roma avevano fruito dell'appoggio di tale Scarano soprannominato "Saddam".

Riassumendo, le dichiarazioni del Ciaramitaro in questo dibattimento non si discostano in nessuna parte rilevante da quelle rese non solo nel procedimento 12/96 alla prima Corte fiorentina che si occupò delle stragi, ma anche da quelle rese ai pubblici ministeri il cui verbale è stato acquisito agli atti su accordo delle parti. Quindi un'ulteriore connotazione di intrinseca attendibilità interna data dalla reiterazione, coerente e dettagliata, del resoconto degli stessi fatti anche a distanza di anni.

Grigoli Salvatore (udienza 20 gennaio 2011)

Entrò a far parte della famiglia (di Corso dei Mille - Roccella) capitanata all'epoca da Nino Mangano e Filippo Quartararo, il secondo poi ucciso, verso la fine degli anni '80.

Si rese latitante il 24 giugno del '95 in concomitanza con l'arresto di Leoluca Bagarella e l'intuizione che Di Filippo Pasquale aveva preso a collaborare.

Venne arrestato il 19 giugno 1997 e lo stesso giorno principiò la sua collaborazione confessando agli inquirenti di aver commesso, quale componente del gruppo di fuoco del mandamento di Brancaccio, una cinquantina di omicidi tra cui quello del sacerdote Giuseppe Puglisi, nonché partecipato al sequestro e, quindi moralmente anche all'uccisione, del piccolo Di Matteo.

Del gruppo di fuoco, ha dichiarato, facevano parte assieme a lui, Giuliano, Lo Nigro, Barranca (tutti e tre della famiglia di Corso dei Mille), Spatuzza, Vittorio Tutino e, seppure non in maniera stabile, Pietro Romeo, Cannella Cristoforo e Giorgio Pizzo.

Sulle stragi ha confermato di aver concorso a preparare gli esplosivi e di aver più direttamente partecipato agli attentati allo stadio Olimpico e a Contorno. Ha ribadito che l'esplosivo, da quando cominciò a partecipare alle macinature, veniva approntato in un capannone di Corso dei Mille - Roccella che lui stesso aveva preso in affitto. Un altro luogo a ciò deputato si trovava sempre in Corso dei Mille - tratto di Guarnaschelli, nei pressi dell'abitazione del Mangano dove furono effettuate le prime macinature ad opera di Giuliano, Lo Nigro e Spatuzza (incerto si è detto sulla partecipazione del Barranca).

Ha rievocato l'uso della molazza da muratori, ha descritto la forma di un "parmigiano" che assumeva l'esplosivo ridotto in polvere una volta compattato. Ha riferito del ruolo di trasportatore del Carra Pietro (da lui conosciuto in occasione del carico dell'hashish) e del nascondiglio ricavato nel suo semirimorchio. Ha menzionato lo Scarano, i suoi appoggi logistici a Roma e il lavoro per ubicare la casa di Contorno.

Per l'Olimpico ha detto che era in progetto di uccidere un certo numero dei carabinieri al termine di una partita di calcio, che era stata utilizzata un'autovettura targata Palermo rinforzata con degli spessori negli ammortizzatori, che a Roma per quell'attentato si erano portati lui, Spatuzza, Lo Nigro, Giuliano, Giacalone e Benigno (quest'ultimo appartenente alla famiglia di Del Bianco) e che per rendere più squassante e letale l'esplosione erano stati introdotti nel bagagliaio dei tondini di ferro. Ha affermato che la direttiva per quell'attentato fu data in una villetta a Misilmeri, dove conobbe lo Scarano che poi rivide a Roma e in una villetta di Torvaianica che lo stesso aveva trovato. Ha dichiarato che su disposizione di Giuseppe Graviano, essendo in troppi per quella operazione, lui e Giacalone (che però confonde col Giuliano come già si è avuto modo di rilevare) avevano fatto ritorno a Palermo.

Ha confermato poi il Grigoli che per l'attentato a Contorno si preferì mutare il tipo di esplosivo per evitare possibili collegamenti con quello utilizzato con le altre stragi e che dopo l'attentato a Maurizio Costanzo ci furono delle critiche degli altri esecutori su Cannella "Fifetto", che pertanto fu sostituito da Spatuzza su decisione dei Graviano.

Cannella Tullio (udienza 20 gennaio 2011)

Questo personaggio ha dato impressione di eclettismo e di possesso di un buon livello lessicale e culturale e, soprattutto, della capacità di orientarsi in ambienti così perigliosi come quelli di mafia e di uscirne indenne pur toccando gangli affaristici molto a cuore agli interessi dei Graviano.

Riferendo solo di fatti appresi da altri, e in particolare da Leoluca Bagarella (che da latitante si nascose per un certo tempo nel villaggio turistico "Euromare", crogiuolo degli investimenti occulti dei Graviano di cui il Cannella si era assunto la gestione per evidente convenienza economica), ha delineato uno scenario sulla finalità delle stragi e su presunti collegamenti

dei suoi mandanti di mafia con settori della politica e delle istituzioni che trovano corrispondenza e complementarità nelle dichiarazioni rese sullo stesso tema da altri collaboranti.

Ha ricordato che nel luglio del '93, riferendosi agli attentati già avvenuti, Bagarella, col quale aveva intessuto un rapporto amichevole che gli era valso a salvargli la vita quando i Graviano, soci occulti nel detto villaggio turistico, avevano deciso di ucciderlo, ebbe a commentare ironicamente: *“hai visto le Br che cosa fanno”?*, per poi chiarire che si era trattato di un messaggio inviato allo Stato per far capire che loro non scherzavano.

Uno spaccato inquietante quello esposto dal Cannella al quale è doveroso accostarsi con i sensori critici attivi, ma allo stesso tempo con animo sgombro da ogni preconcetta chiusura, per esplorare, fin dove è consentito al giudice e in quanto supportato da riscontri fattuali e logici adeguati, le parti oscure di una vicenda che per molti altri aspetti non presenta più misteri.

Ma su questo si tornerà al momento di trattare del possibile movente perseguito con la strategia stragista.

Carra Pietro (udienza 20 gennaio 2011)

Arrestato a Genova nel luglio del 1995 si determinò a collaborare nell'agosto successivo.

Questo collaborante - che appare essere stato catapultato in una vicenda molto più grande del suo intrinseco spessore criminale - ha affermato che nell'estate del '95 si era portato a Genova allo scopo di allontanarsi dall'“ambiente” dopo aver appreso, nell'aprile di quello stesso anno, da Angela Correrà, attraverso un foglio annesso ad un decreto di perquisizione eseguita nei confronti del padre su ordine della D.I.A. della Procura di Firenze che costei gli aveva mostrato (il c.d. “foglio della Correrà” evocato

en passant anche nel presente processo), che gli inquirenti indagavano anche su di lui in relazione ai rapporti con Scarano, Giacalone, Lo Nigro e i fratelli Graviano.

Ovviamente il Carra intuì subito che lo sospettavano di concorso nelle stragi e segnatamente di quella di Firenze, per cui corse subito ad informare del fatto Romeo, Pasquale Di Filippo e Grigoli .

L'episodio, che portò alla condanna della donna per favoreggiamento personale, è riportato nelle precedenti sentenze di Corte d'assise, assieme ai riscontri provenienti dai tre suddetti collaboratori.

Il Carra innanzi a questa Corte ha sostanzialmente confermato tutte le pregresse dichiarazioni in ordine ai fatti delittuosi cui aveva avuto modo di concorrere e alle sue responsabilità. Pertanto è superfluo ripercorrerne il cammino.

Le aggiunte inedite riguardano la posizione del Tagliavia e se ne parlerà a suo luogo.

Romeo Pietro (udienza 10 febbraio 2011)

Anche questo collaboratore si è mosso nel solco delle precedenti dichiarazioni (quelle dibattimentali sono state acquisite agli atti del presente processo su accordo delle parti), in minima parte riguardanti fatti vissuti in prima persona (la sua presenza alla villetta di Capena dove fu portato da Giacalone e i preparativi per attentato a Contorno) e in parte preponderante rese *de relato* per quanto confidatogli dal Francesco Giuliano anche in virtù del legame amicale consolidatosi dall'epoca delle rapine commesse assieme.

Detenuto dal dicembre '92 (dall'85, ha confessato, aveva preso a fare rapine in danno di Tir assieme a Ciaramitaro, a Giuliano, a Faia Salvatore e a Trombetta Agostino), era stato scarcerato il 1° febbraio '94 e sottoposto

all'obbligo di firma serale a Palermo, per cui per i fatti antecedenti ha potuto raccontare solo quanto appreso dai suoi compagni di cosca.

Era stato poi arrestato di nuovo nel novembre del '95 (dopo un periodo di latitanza cui si era dato appena percepiti i progressi che facevano nella giusta direzione le indagini) a seguito delle dichiarazioni di Pasquale Di Filippo che avevano coinvolto, oltre lui, Spatuzza, Grigoli e Francesco Giuliano.

Proficuo e contrassegnato da riscontri oggettivi inoppugnabili fu il suo apporto alle indagini, tanto da farlo definire nella discussione finale da uno dei difensori del Tagliavia un "*collaboratore di serie A*" (per contrapporlo allo Spatuzza che di tale etichetta, a detta del medesimo difensore, non potrebbe fregiarsi).

Tra l'altro, con le sue dichiarazioni portò all'arresto del Lo Nigro, del Giuliano e del Salvatore Faia e fece rinvenire l'esplosivo che assieme a Giuliano aveva provveduto a spostare e a sotterrare in altro luogo.

Oltre che per la strage dell'Olimpico, è stato condannato per gli omicidi commessi quale componente del "gruppo di fuoco" di Brancaccio, anche se all'udienza del 3/10/97, ribadendolo poi innanzi a questa Corte, aveva ammesso di aver aiutato Spatuzza a caricare dell'esplosivo sul camion del Carra, probabilmente quello destinato proprio a Salvatore Contorno.

Sulla dinamica organizzativa ed esecutiva delle stragi, quindi, non ha aggiunto fatti o circostanze in precedenza ignoti o in contrasto col quadro complessivo emergente dalle dichiarazioni degli altri chiamanti o con le motivazioni dei pregressi giudicati, per cui ci si può esonerare nella presente esposizione da una sterile ripetizione del suo narrato.

Da rilevare invece che Romeo ha ribadito con decisione quanto già dichiarato nel '97 in ordine al proposito del Tagliavia Francesco di reperire

una base logistica per l'attentato da compiere su Firenze attraverso Stefano Marino, aggiungendo sul ruolo dell'imputato qualche altra notizia riferitagli da Giuliano o qualche commento che aveva sentito fare all'interno del gruppo di cui era entrato a far parte (in particolare ha rievocato gli omicidi commessi dal Tagliavia assieme al Barranca).

Ha ricordato altresì che (il sempre prodigo di confidenze; ndr) Giuliano gli aveva anche parlato di un politico che avrebbe suggerito al Giuseppe Graviano di mettere le bombe alle “cose d'arte”.

Anche su questo versante le dichiarazioni del Romeo dovranno essere ricapitolate al momento della rappresentazione e valutazione del quadro probatorio a carico del Tagliavia Francesco.

Brusca Giovanni (udienza del 5 maggio 2011)

Tratto in arresto il 20 maggio 1996, cominciò a collaborare alcuni giorni dopo sottoponendosi a colloqui investigativi e poi rendendo dichiarazioni ai magistrati.

Sulle stragi ha confermato tutte le precedenti asserzioni, aggiungendo di aver fornito i detonatori per l'attentato a Contorno su cui, non per reticenza ma per dimenticanza nella massa di cose da raccontare, nel primo processo aveva omesso di riferire.

Ha ricordato che a monte della strategia stragista, quasi a costituirne l'ispirazione, si poneva l'episodio dell'ordigno fatto ritrovare a Boboli.

Il proiettile lasciato ai giardini di Boboli

Così testualmente il Brusca ha introdotto l'argomento:

"Signor Presidente, bisogna partire... dobbiamo partire dal... dal posizionamento della collocazione del proiettile posizionato nel Giardino di

Boboli qui a Firenze. Fino allora, in quel momento, Cosa Nostra non si era mai occupata di attentati (parola incomprensibile) o di altra natura che non riguardavano i soggetti fisici, essi siano politici, o giudici o quant'altro".

Ne parlarono nel primo processo il Brusca e un altro collaboratore a nome Antonio Gullotta.

Stando a quanto allora emerso, Santo Mazzei, esponente del clan catanese dei "cursoti", ma in conflitto con la famiglia di Santapaola imperante all'epoca sul versante catanese, "combinato" in "cosa nostra" per volontà di Riina e Bagarella, avendo ascoltato nell'estate del 1992 nei discorsi di Riina e "soci" che per indurre lo Stato a scendere a patti si sarebbe potuto mettere una bomba agli Uffizi di Firenze, di sua iniziativa e per ingraziarsi i "corleonesi", si era procurato un proiettile di artiglieria (attraverso un altro mafioso di Mazara del Vallo residente a Torino, tale Giovanni Bastone) e assieme allo stesso Gullotta e ad altri del suo clan era andato a piazzarlo all'interno dei giardini di Boboli a Firenze.

A detta del Brusca e del Gullotta quel proiettile non doveva esplodere, ma costituire solo un atto dimostrativo per rompere l'assedio che si stava creando intorno a "cosa nostra" da parte delle forze di polizia.

Il suo rinvenimento il 5.11.92 è storicamente accertato.

Mostrato al Gullotta fu riconosciuto come quello collocato a Firenze.

Il riscontro fu ritenuto dai giudici delle precedenti sentenze sulle stragi assai significativo e i collaboranti veritieri (anche perché a parere di questa Corte, non trattandosi di un fatto così eclatante - la scoperta del proiettile a Firenze - da poter essere noto a gente che viveva in Sicilia, è difficile immaginare che fosse stato strumentalmente utilizzato dal Brusca e dal Gullotta).

Si tornerà nel prosieguo su quest'episodio in quanto pare il prologo della trattativa poco dopo instauratasi tra la mafia e settori delle istituzioni (tant'è che in tal senso è richiamato nelle sentenze del '98, del 2000 e del 2001) su cui cose più rimarchevoli ha riferito anche in questo processo il Brusca.

Sulla strage dell' Olimpico Brusca ha dichiarato di sapere solo quel poco che aveva appreso da Spatuzza, mentre di Scarano gli aveva parlato Matteo Messina Denaro definendolo un amico che lui aveva coinvolto nelle stragi.

Nulla era in grado di dire per quanto riguardava il ruolo avuto nelle stesse dal Tagliavia Francesco anche se, e l'argomento sarà ripreso quando se parlerà nello specifico, sull'aggregazione a "cosa nostra" dell'odierno imputato Brusca ha dato indicazioni assolutamente collimanti con quelle offerte dagli altri collaboratori.

Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulle stragi

Saranno esposte in questa parte della motivazione in maniera "asettica", senza scendere sul piano dei riscontri e della verifica della sua attendibilità.

Uno spazio a parte sarà dedicato a questi temi proprio per l'importanza che rivestono all'interno di questo processo che, fuori da iperbole, si impernia sulle sue dichiarazioni.

Al momento ci si limiterà a riepilogare quanto Spatuzza ha dichiarato in relazione alle singole stragi, evidenziando gli elementi di coincidenza con le propalazioni degli altri collaboranti, le conclusioni a cui sono approdati i precedenti giudicati e i punti di dissonanza.

E' opportuno riportare testualmente, perché meglio di ogni perifrasi risultano le sue parole, l'incipit che assegna Spatuzza alla catena delle stragi sul continente (ud. 3 /2 /11) :

“Nei primi mesi del '93 sono stato contattato io da Fifetto Cannella, spiega che dobbiamo mettere di nuovo in movimento, da recuperare dell'esplosivo, si doveva macinare, che c'erano dei lavori da fare, “lavori” si intende delle stragi. Quindi ci siamo riuniti questo gruppetto, siamo io, Cannella, Francesco Giuliano, Peppuccio Barranca e Cosimo Lo Nigro... Quindi andiamo a prelevare l'esplosivo a Porticello dove contattavamo dei pescatori attraverso il Cosimo Lo Nigro... prendevamo delle bombe, queste del tipo della Seconda Guerra Mondiale quindi tutte le volte che noi avevamo bisogno dell'esplosivo ci recavamo assieme a Cosimo Lo Nigro qui a Porticello.

Si comprende che Spatuzza rispose subito alla “chiamata” e ne colse immediatamente il significato e la portata in quanto avendo partecipato all'attentato di via d'Amelio - che, come è noto, ha confessato facendo delle sue rivelazioni la leva per rivedere alcune delle condanne emesse per quella strage - non c'era bisogno di dettagliare.

Così si possono sintetizzare le sue affermazioni in relazione ai singoli attentati:

Via Fauro

Su questa vicenda Spatuzza poco dice perché nulla ha asserito di sapere per conoscenza diretta.

È opportuno sottolineare, e lo si ricava anche dalle sue dichiarazioni, che nel “disciplinare” di “cosa nostra” le informazioni venivano veicolate verso i gradini inferiori della scala gerarchica solo se necessario, per cui essendo all'epoca Spatuzza un semplice soldato (così si è definito), neppure formalmente “combinato” (lo sarà solo nel '95 per poter assumere la carica

di reggente della famiglia di Brancaccio), si comprende perché si fosse evitato di raggiungerlo su quella prova generale dell'attentato svoltasi nel '92, peraltro ampiamente superata in ragione del mutamento degli esecutori.

Ecco perché Spatuzza non ha parlato del progetto iniziale che vedeva accomunati come potenziali obiettivi Costanzo, il giudice Falcone e il ministro Martelli, né della presenza a Roma del primo "gruppo di fuoco" con Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano.

Pur ammettendo di aver dato la sua adesione originaria, totale e incondizionata al programma stragista, ha negato senza tentennamenti la sua partecipazione alla fase esecutiva dell'attentato di via Fauro e di essere stato presente a Roma in quel periodo.

Ha asserito però di essersi convinto che fosse stato impiegato parte dell'esplosivo, prelevato a Porticello, che aveva concorso a macinare nel rudere posto in prossimità della casa del Mangano Antonino assieme a Lo Nigro, a Giuliano, a Barranca, a Cannella e a Giorgio Pizzo (ha precisato che il Grigoli per la macinatura in vista dell'attentato a Costanzo non collaborò):

"Ho caricato l'esplosivo, abbiamo preparato, ho fatto tutte le... però, siccome c'era questa cosa della riservatezza, nemmeno io chiedevo e nemmeno loro mi... però so soltanto che si devono muovere su Roma....e non so null'altro..... Io apprendo dell'attentato in televisione, quindi capisco benissimo che eravamo stati noi"

Spatuzza ha concluso che in quel momento aveva obbedito alla disposizione di tritare l'esplosivo senza conoscerne la destinazione (secondo i dettami di "cosa nostra", se spiegazioni non venivano date, non era opportuno richiederme; ndr), ma di aver supposto che parte di quello macinato anche col suo contributo fosse servito per l'attentato di via Fauro quando ne parlò la televisione.

Ha aggiunto di aver appreso com'erano andate effettivamente le cose e perché l'attentato era fallito nel suo obiettivo fondamentale il giorno dopo

(quindi il 15 maggio del '93) a Palermo dal Lo Nigro, e forse anche dal Giuliano, in un incontro avuto in piazza Scaffa.

Emerge indiscutibilmente uno iato tra le sue dichiarazioni e quelle dello Scarano che lo da presente e partecipa all'esecuzione dell'attentato.

Ciò costituirebbe per i difensori del Tagliavia la spia più eclatante della complessiva inattendibilità dello Spatuzza le cui prodezze, alla luce del dettato normativo e dell'esegesi giurisprudenziale, non reggerebbero al vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, sia perché si porrebbero in contrasto con un preciso elemento su cui si è formato un giudicato (la sua condanna definitiva anche per quella strage), sia perché l'accusatore del Tagliavia avrebbe mentito proprio sul versante della sua personale responsabilità.

La questione ovviamente merita tutto l'approfondimento e l'analisi di questa Corte e sarà affrontata nella parte motiva dedicata al tema dell'attendibilità del collaborante.

Per le altre stragi Spatuzza si è riappropriato senza esitazioni di un suo pieno ruolo organizzativo ed esecutivo (eccetto che per Formello dove lavorò per il recupero e la spedizione dell'esplosivo a Roma ma, come confermato da altri dichiaranti - vedasi Grigoli e Scarano - non fu presente alla fase finale), così come non ha negato - *rectius* ha confessato per la prima volta non essendogli mai stato contestato tale reato - il suo apporto materiale alla spedizione a Roma dei 20 quintali di hascisch.

L'operazione con l'hascisch

Al riguardo ha dichiarato di aver concorso a scaricare lo stupefacente quando arrivò in Sicilia (lo convocò apposta "Fifetto" Cannella) in località Messina Marine, ricadente nel territorio della famiglia di Corso dei Mille.

L'operazione fu coordinata da Renzo Tinnirello e l'hascisch, sbarcato sulla spiaggia, fu preso in consegna *"da noi come Brancaccio"* (si comprende come mandamento; ndr) e tenuto interrato a lungo.

Come riferito a suo tempo anche da Scarano, la droga si rivelò pessima e Spatuzza, narrando dell'interramento, spiega ora in modo persuasivo il motivo del suo deterioramento.

Tempo dopo, ha affermato, fu nuovamente contattato da Cannella il quale gli comunicò che lo stupefacente rimasto nascosto doveva essere affidato a Pietro Carra, una persona definita da Spatuzza *"molto vicina al Tagliavia e alla famiglia di Corso dei Mille"*.

L'hashish venne in parte dissotterrato (circa la metà sarà poi ritrovata a Palermo, ha ricordato il collaborante) e caricato sul camion del Carra che egli conobbe proprio in quella circostanza per la prima volta.

Ha concluso Spatuzza che soltanto nel '93 seppe da Scarano quale era stata la destinazione (a Roma) di quel carico di droga.

via dei Georgofili

Così l'antefatto di quella strage nella narrazione di Spatuzza.

"Avviene che dietro le lamentele di Barranca, di Lo Nigro e di Giuliano, hanno detto espressamente a Ciccio Tagliavia che se c'erano da fare altri Bingo, così denominati, cioè altri attentati... e hanno chiesto espressamente che se c'erano altri Bingo, altri attentati, non volevano la presenza di Fifetto Cannella.."

Indi ha proseguito:

"Quindi cosa avviene? Avviene che Cosimo Lo Nigro mi ha contattato e mi comunica che dobbiamo incontrare a Madre Natura, cioè a Giuseppe Graviano, e a suo cugino, Ciccio Tagliavia. Quindi aveva preso accordo e nel giorno prestabilito, unitamente a Cosimo Lo Nigro, ci siamo recati a

Santa Flavia. Esattamente è un villino che si trova nell'intermedio tra Santa Flavia e Casteldaccia. Stringendo ancora di più si trova, questo villino, tra il cimitero e l'Hotel Zagarella. Era il Lo Nigro che sapeva il posto abbiamo trovato il Giuseppe Graviano, il Ciccio Tagliavia, il Giuliano Francesco, il Barranca Giuseppe e... adesso non ricordo... la presenza di Matteo Messina Denaro. Sì, sì, la presenza di Matteo Messina Denaro.

Giuseppe Graviano mi comunica che siamo lì per mettere a punto l'esecuzione di un attentato. Quindi mi spiega che l'attentato si deve realizzare su Firenze. Sul tavolo ci sono dei depliant, o dei libri, con delle figure artistiche, se così possiamo dire, dei monumenti. La presenza di Tagliavia è dovuta in quanto Tagliavia responsabile della famiglia di Corso dei Mille, di cui appartiene sia il Barranca, sia il Lo Nigro e sia il Giuliano. I perni principali di questa riunione per me è Giuseppe Graviano, Ciccio Tagliavia e Matteo Messina Denaro. Noi siamo i soldati, se così possiamo dire... Quindi, siccome io ascoltavo, perché non..però, per quello che ho potuto capire, loro già avevano effettuato dei sopralluoghi, cioè sia il Lo Nigro, sia il Graviano, sia il Tagliavia e sia Matteo Messina Denaro. Perché dei posti come parlavano, già ne erano a conoscenza”.

E' uno dei passaggi fondamentali che hanno condotto all'incriminazione dell'attuale imputato, fino a quel momento toccato soltanto dalle dichiarazioni rese nel '97 dal Pietro Romeo, *de relato* e supportate a quel momento unicamente dall'accertata qualità del Tagliavia di capo della famiglia di Corso dei Mille (alla quale però era già emerso che si ricollegavano gli esecutori delle stragi Giuliano, Lo Nigro e Barranca), nonché “uomo d'onore” di “cosa nostra” al cui servizio si è reso responsabile di efferati delitti.

Si profilava già da allora un quadro complessivamente non trascurabile sul piano indiziario, ma rispetto alle dichiarazioni incriminanti del Romeo il ruolo di comando del Tagliavia, pur conclamato attraverso le propalazioni dei molteplici collaboratori di giustizia, non fu ritenuto idoneo a colmare il deficit di riscontri alla sua attendibilità.

Degli esiti dei processi subiti dall'imputato, consacrati nelle sentenze prodotte *hinc et inde*, si dirà più dettagliatamente allorché si parlerà dell'inclusione della sua nella mafia palermitana.

La preliminare riunione a Santa Flavia ha costituito terreno di serrato dibattito, risultando evidente la sua valenza ad attrarre il Tagliavia, assieme all'indicazione che tre dei principali esecutori materiali delle stragi a lui facevano capo in maniera diretta ed immediata, non solo nella programmazione e l'attuazione della strage di Firenze, ma anche in tutta la catena di attentati.

Il resto della narrazione di Spatuzza sulla strage dei Georgofili non si discosta nelle linee essenziali e rilevanti dalla ricostruzione fatta propria dalle precedenti sentenze.

Spatuzza ha attribuito a sé e al Lo Nigro l'assemblaggio nel solito rudere del Mangano dell'esplosivo prelevato a Porticello e lo ha descritto esattamente come gli altri che ne avevano parlato: “ *L'esplosivo, nello stato tipo sabbioso, veniva messo dentro sacchi della spazzatura, neri, quelli grandi. – Quindi veniva pressato e legato con della fune, più stretto possibile per farlo il più compatto possibile, e veniva... ci veniva avvolto del nastro adesivo attorno. Quindi era una procedura abbastanza complessa, che... per ottenere diciamo una compattezza totale nel... nell'esplosivo*”.

Ha affermato che fu usato un esplosivo di tipo gelatinoso che forse non era stato impiegato per il duplice attentato di Roma e per quello di Milano.

La scelta cadde su un obiettivo preciso che Spatuzza non è riuscito ad indicare (probabilmente perché edifici d'arte e monumenti per lui sono tutti uguali; ndr) ma ha ricordato che emerse che nella zona dove era situato non si poteva accedere perché c'era un generale divieto di transito.

Giorgio Pizzo portò a casa di Barranca i soldi necessari per le spese per la trasferta di Firenze, 5 o 10 milioni a testa, usciti, ad avviso di Spatuzza, dalla cassa del mandamento di Brancaccio.

L'esplosivo venne affidato al Carra.

Lui, Lo Nigro, Giuliano e Barranca partirono in treno, a coppie e in vagoni diversi.

Alla stazione di Firenze trovarono ad attenderli un ragazzo di nome Vincenzo che li condusse con una Fiat Uno bianca a casa di suo zio il quale, come appresero, pur non gradendo la loro presenza, si era dovuto adattare a riceverli (per convincerlo si erano mossi Giorgio Pizzo e Gioacchino Calabrò dalla Sicilia).

Nel pomeriggio di quello stesso giorno era giunta in quella casa, sul telefono fisso, una chiamata del Carra che cercava Giuseppe Barranca, il che aveva molto allarmato la famiglia ospite facendo insorgere una discussione molto animata.

In serata lui e Giuliano (esattamente come riferito a suo tempo dal Ferro Vincenzo; ved. sent. del '98 pag. 327; ndr) avevano rubato un furgoncino Fiat Fiorino, utilizzando uno dei "chiavini " (quelli provenienti dal Ciaramitaro; ndr), scartando l'idea iniziale di impiegare un veicolo diverso camuffandolo da mezzo dei carabinieri.

Nel girare per Firenze si rese conto che Giuliano già conosceva le strade.

Ritornati alla base avevano caricato l'esplosivo sul Fiorino e “armato” la bomba (praticando un foro nei fianchi dove fu inserito il detonatore), dopodiché Giuliano e Lo Nigro erano andati a collocare il furgone sull'obiettivo prescelto.

Lui era rimasto a casa a vedere una partita per televisione assieme al Barranca e proprio dalla tivù aveva appreso, nel corso della serata, dell'esplosione a Firenze.

Lo Nigro e Giuliano al loro rientro avevano riferito che, a causa della presenza di un vigile urbano o “qualcosa del genere”, la macchina non era stata collocata proprio sull'obiettivo prescelto, anche se non molto distante (Lo Nigro parlò di pochi metri).

La sera stessa Barranca era ripartito assieme al Carra per Palermo mentre lui e gli altri si erano allontanati da Firenze la mattina successiva, facendosi accompagnare dal Ferro Vincenzo a Bologna dove avevano preso un treno per Genova. Da qui ognuno aveva proseguito per suo conto. Lui con una motonave sulla quale si era imbarcato la sera del 27 luglio, alle 11 e 30, sbarcando a Palermo il giorno dopo.

Le chiese di Roma e via Palestro a Milano

Per i loro collegamenti temporali ed operativi è opportuno parlarne unitariamente.

Così Spatuzza descrive l'avvio delle operazioni collocandovi a monte, ancora una volta, una riunione per concordare gli aspetti esecutivi (a dimostrazione che a quel punto il programma stragista generale era stato deliberato nelle sue linee essenziali e che quindi occorreva soltanto inverarlo; ndr) :

“Giuseppe Graviano doveva partecipare ad una riunione ma si vide in giro polizia allora lui diede ordine a Lo Nigro di farla con le 7- 8 persone che dovevano operare. Quindi avviene... siamo in questa abitazione in Corso dei Mille – Roccella, casa della suocera di Marcello Tutino; in questa... in questo incontro siamo io, Cosimo Lo Nigro, Francesco Giuliano, Giovanni Formoso e i fratelli Tutino. Lì abbiamo messo a punto il gruppo che doveva operare su Milano e il gruppo che doveva operare su Roma. Per quanto riguarda su chi doveva operare su Roma, abbiamo scelto io, Lo Nigro e il Giuliano Francesco, con la base logistica dello Scarano,..Per quanto riguarda coloro che dovevano operare su Milano, il gruppetto era formato dai fratelli Tutino, Vittorio e Marcello, e il Giovanni Formoso, che lui forniva diciamo il supporto logistico su Milano.

E poi ha aggiunto:

“Si era deciso, come ho detto, prima di partire, anche il giorno e l'ora...All'incontro mancato era stato pianificato che le esplosioni a RO e a MI fossero contemporanee da Giuseppe Graviano, di cui dà l'impulso a Cosimo Lo Nigro di fare la riunione, ma con quelle indicazioni”(e il capo potette mancare proprio perché si trattava di una decisione già presa e occorreva soltanto illustrare i profili attuativi; ndr).

Ha confermato che per Roma e Milano i trasporti degli esplosivi furono curati da Pietro Carra ed ha spiegato che Barranca ad un certo punto, pur restando a disposizione della famiglia del Tagliavia, per precauzione, fu *“ un pò accantonato”* (ed infatti è stato assolto per i fatti dell'Olimpico e di Formello ; ndr) in quanto raggiunto da *“ un avviso di garanzia, era nato un problema giudiziario, quindi in un certo qual modo è stato un po' allo... no allontanato, esonerato per questa... per questa ragione”*.

A Roma Scarano mise a disposizione un *"appartamento sul quartiere Africano "*

Assieme a lui fecce dei sopralluoghi per individuare gli obiettivi da colpire.

Ma Spatuzza ha puntualizzato che in precedenza Lo Nigro aveva già fatto delle *" delle trasferte su Roma, per diciamo scegliere gli obiettivi da colpire..."*. (trattasi dei giri per Roma alla ricerca di potenziali bersagli di cui ebbe a parlare anche Scarano facendo il nome del Lo Nigro e del Giuliano; ndr)

Proprio i sopralluoghi nella capitale avevano evidenziato un problema: nel giorno in cui avevano programmato di compiere gli attentati in simultanea tra Roma e Milano (il 26 luglio del '93), avevano scoperto che su Roma c'era una festa detta *"Festa de noi altri"*, o una cosa del genere, per cui *poteva nascere un problema per andare nei pressi di San Giorgio al Velabro, il primo obiettivo che abbiamo fatto su Roma "*.

Sulla scelta degli obiettivi ha dichiarato:

".. a parte che già avevamo un indizio da Giuseppe Graviamo... c'è una trasferta che faccio io assieme a Cosimo Lo Nigro, una trasferta di un giorno. Siamo partiti in aereo da Palermo, destinazione Roma, di cui abbiamo fatto un giro turistico, se così possiamo dire.. "

Con riferimento a quel giro di verifica fatto col Lo Nigro, Spatuzza ha ricordato che, passando nel quartiere attraversato dal Tevere, aveva notato un edificio recante sull'ingresso la targa intitolata "La casa di Dante" (ricordata anche da Scarano) che sul momento gli era parso un *"obiettivo abbastanza rilevante perché... è vero che non sono cultural... Però è stato scartato perché lì vicino c'erano delle telecamere, quindi l'abbiamo scartato. Sempre*

in questo giro che abbiamo fatto quel giorno, abbiamo deciso di colpire la chiesa, questa di San Giorgio al Velabro, e più San Giovanni in Laterano. Quindi abbiamo scelto questi obiettivi e abbiamo fatto rientro lo stesso giorno a Palermo”.

Si comprende quindi perché quando effettuarono i definitivi sopralluoghi mostrarono allo Scarano di saper procedere in maniera mirata.

Quelle ispezioni preventive fatte da Spatuzza e Lo Nigro trovano infatti un'eco nelle dichiarazioni di Antonio Scarano, a partire da quelle rese al p.m. (vedasi trascrizione dell'interrogatorio del 31 gennaio 96) laddove questi ebbe a ricordare come Lo Nigro e Giuliano, quando cominciarono a girare assieme a lui in una delle trasferte romane prima dell'attentato (avevano a disposizione la casa di via Dire Daua; ndr) avessero mostrato di conoscere già le strade di Roma:

“Loro sapevano più di me le strade “Prendi di qua, gira di qua... Fermati e fermati” facciamo diversi giri si fermano qualche giorno, poi vanno via e ritornano verso il 20 di luglio, 20, 21 luglio. È arrivato il camion vipere rimasto vicino casa mia e il camion e lui li ho portati da di Natale dove c'erano Cosimo, Gaspare e Salvatore.

Scaricano e se ne vanno l'altra volta.

Dopo 15/20 giorni tornando a casa trovo Cosimo stanco che mi dice di venire da Milano”.

Il giorno dopo arriva anche “peppuccio” (è il Giuliano che Scarano così chiamava; ndr), pure lui capisco da Milano e Cosimo gli ha chiesto se a Milano era tutto a posto poi arrivano gli altri Gaspare e il bassino Salvatore (il Benigno).

Ha proseguito Spatuzza:

“ [a causa di quella festa] *Quindi si deve un po' posticipare il giorno dell'attentato. Ma questa decisione non... non si può prendere, perché il Formoso aveva problemi perché l'abitazione... aveva mandato suo fratello, non so, a vivere fuori, quindi si erano creati un po' di problemi. Però alla fine è prevalsa la nostra linea, che l'attentato viene rimandato e si fa quando decidiamo noi, perché possiamo dire che un po' i coordinatori eravamo io, Lo Nigro e Giuliano, non tanto né i fratelli Tutino e né tantomeno Giovanni Formoso* ”.

L'esplosivo destinato agli attentati a Roma anche per Spatuzza venne scaricato sulla via Ostiense presso la casa del Di Natale, amico di Scarano: “ *C'era l'ingresso abbastanza ampio, di cui c'era un pezzo di giardinetto, se così possiamo dire, un cortile abbastanza grande. Pensate che il Tir entrò lì dentro, quindi... e ha avuto modo di... di fare anche la manovra. E in fondo c'era questa casa, c'era un magazzino* ”.

Dopodiché, ha proseguito, Carra e Lo Nigro “*sono andati a fare l'altra consegna su Milano*” .

Ma la successione non si sviluppò nei termini ravvicinati in cui la pone Spatuzza perché è acclarato che l'esplosivo impiegato per le chiese romane stava già a Roma da mesi, portatovi dal Carra dopo l'attentato di via Fauro.

Il refuso mnemonico, che non tradisce la sostanza della scansione temporale delle consegne degli esplosivi per le due città, è probabilmente dipeso dalla focalizzazione assorbente nel ricordo di Spatuzza della riunione nella casa della suocera di Marcello Tutino in cui fu “ *messo a punto il gruppo che doveva operare su Milano e il gruppo che doveva operare su Roma*”.

Spatuzza, chiarito che all'incontro in cui all'ultimo momento il Graviano non aveva potuto presenziare, delegando il Lo Nigro a trasmettere

le sue direttive, era stato programmato che le esplosioni a Roma e a Milano avvenissero contemporaneamente, così ha descritto il suo arrivo a Milano:

“ Arrivati a Milano lì abbiamo trovato il Marcello Tutino, che vorrei dire si chiama Marcello Filippo Tutino, però lo chiameremo Marcello. Fuori dalla Stazione abbiamo trovato a lui e unitamente a lui ci siamo recati in una abitazione. Abbiamo fatto un bel po' di strada rispetto alla Stazione. Entrando in questa... una specie di... tipo villetta o qualche cosa, però c'erano altri villini più... a fianco. Quindi, entrando in questa casa, abbiamo visto noi Giovanni Formoso e il Vittorio Tutino.

C'era un appuntamento concordato in cui doveva avvenire lo scarico dell'esplosivo. A questa operazione io non ho partecipato, né io e nemmeno Vittorio Tutino No, no. Stiamo su.. su Milano noi. Quindi avviene lo scarico dell'esplosivo assieme a Cosimo Lo Nigro... lo scarico dell'esplosivo avviene... partecipa il Formoso, Marcello Tutino, Cosimo Lo Nigro e Francesco Giuliano. Quindi arrivano in questa casa e portano queste due forme di... queste due bombe a forma di parmigiano. .. a quel punto siamo tutti presenti i componenti, sia le persone che devono operare su Roma sia le persone che devono operare su Milano... Io, assieme al Giuliano e al Tutino Marcello, siamo usciti per andare a rubare la Fiat Uno. Una volta rubata la Fiat Uno, l'abbiamo consegnata a Formoso, a Tutino e... ai fratelli Tutino, Vittorio e Marcello, e io, Cosimo Lo Nigro e Giuliano Francesco abbiamo fatto rientro su Roma. Non so se coloro che dovevano operare su Milano sono rimasti tutti e tre su Milano, ma per quello che ho saputo successivamente qualcuno di loro è sceso a Palermo, in attesa di fare l'attentato.. Carra (scaricato l'esplosivo) ha finito il suo compito. Se ne va a ca... io... se ne va, io non so se va a casa, se va a Milano...Quindi avviene questo rinvio, concordato da tutti, non unanime, ma è stato posticipato”.

Tornati a Roma avevano proceduto all'attuazione degli attentati alle due chiese già individuate come obiettivi.

Così ha narrato quella fase:

“Noi ci mettiamo in opera, iniziamo a rubare le autovetture, iniziamo a preparare la miccia, tutta una serie di cose che poi servivano per compiere l'attentato. La squadra che ha operato... ha operato su Roma sono io, il Lo Nigro e Giuliano, con il supporto logistico e anche fisicamente dello Scarano ...quindi iniziamo a fare la procedura di armamento dell'esplosivo. Quindi aspettavamo il Giuliano che venisse con l'altra macchina. Cosa che ha ritardato un po', infatti ci eravamo un po' preoccupati, e poi h riferito che era andato sul luogo dove avevamo noi messo da parte la macchina già rubata precedentemente, ma quando arrivò sul posto non ha trovato la macchina. Quindi andò a rubare un'altra macchina. Quindi, una volta che arriva il Giuliano con la seconda autobomba, quindi viene caricata nella macchina e partiamo dalla casa del Di Natale. Io mi metto alla guida della prima autobomba, assieme al Lo Nigro Abbiamo noi Lo Nigro nella seconda autobomba. Arriviamo su... Giuliano con una terza auto, sempre rubata, fa da staffetta. Di più c'è lo Scarano in supporto. Quindi arriviamo noi in quel piazzale dove c'è la chiesa di San Giorgio al Velabro, di cui il Lo Nigro attua... accende la prima miccia, della prima autobomba. Adesso non ricordo bene... bene se abbiamo posteggiato la prima... la seconda autobomba e poi abbiamo preso la seconda... questo particolare non lo ricordo bene. Comunque, collochiamo la prima autobomba nella piazzuola di San Giorgio al Velabro e andiamo via con il Lo Nigro, con la seconda autobomba. Una volta arrivati in questo piazzale della Chiesa di San Giovanni azioniamo la seconda miccia. Scendiamo dalla macchina, dall'autobomba, e saliamo a bordo della macchina di copertura che aveva Giuliano Francesco. Abbiamo percorso pochi chilometri, abbiamo accostato questa Fiat Uno

posteggiandola nei pressi che c'erano abitazioni e siamo saliti a bordo dello Scarano.

E abbiamo fatto rientro a casa dello Scarano”.

Proprio con riferimento a questi fatti Spatuzza introduce una circostanza cui aveva già accennato lo Scarano:

“Mentre era in atto la preparazione degli attentati Roma, Roma, Milano, è venuto a trovarmi a me Fifetto Cannella, in cui mi consegna una rivista e all'interno della rivista c'erano cinque lettere, di cui mi dà incarico di spedire queste... di imbucare queste lettere... il giorno prima degli attentati, cui qualcuna intestata a qualche quotidiano di tiratura nazionale non ricordo se era “Il Corriere della Sera” o “Repubblica”.. Gli dico: “Fammi capire, siccome sono cinque, come mi devo regolare, tre da Milano e due da Roma o tre da Roma e due da Milano”? Questo mi lascia libero: “Fai tu, l'importante è che vengono imbucate a Roma e a Milano”. chiudo la rivista e la consegno a Lo Nigro per affidarla... per includerla nei colli di spedizione...Intendo dire l'esplosivo, la miccia, i chiavini, i guanti, le corde, tutto... tutto il necessario per...Quindi, una volta arrivati su Roma noi, le lettere sono state imbucate, per quanto riguarda la questione che mi riguarda più personalmente su Roma, credo il pomeriggio o la sera prima dell'attentato, incarico che si è assunto il Lo Nigro unitamente allo Scarano. Sono state imbucate, così come ho la certezza che sono state imbucate, perché le stesse disposizioni sono state date a chi doveva operare su Milano.”

Anche su questo episodio si tornerà quando si affronterà il tema dei riscontri. Al momento basta sottolineare come effettivamente la lettera pervenuta al “Messaggero” fosse stata imbucata a Roma e quella indirizzata al “Corriere della Sera”, a Milano.

Riassumendo, la ricostruzione fornita da Spatuzza in ordine a questi tre attentati collima nei suoi profili sostanziali e rilevanti con quella emersa dalle precedenti sentenze definitive e appare in consonanza con le testimonianze assunte in quei processi.

Quindi anche su questo versante si realizza quella “convergenza del molteplice” che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, vale ad integrare i riscontri esterni richiesti dall'articolo 192/3 cpp.

Ma Spatuzza ha ampliato con un tassello aggiuntivo, e senza creare contrasti con quelle risultanze, la sfera ricostruttiva dell'attentato di Milano facendo, per la prima volta in sede dibattimentale i nomi del Tutino Vittorio e dei due fratelli Formoso (il primo condannato solo in relazione all’attentato di Formello; ndr) quali garanti della logistica e partecipi alla fase esecutiva di quella strage (ha definito Giovanni Formoso molto vicino ai Graviano e affiliato alla famiglia di Misilmeri).

Il ritiro delle armi che aveva in custodia Scarano

Ha dichiarato Spatuzza che dopo gli attentati, durante alcuni giorni di vacanza trascorsi a Triscina nell'estate del '93, Giuseppe Graviano gli ordinò di recarsi a Roma per ritirare le armi che Scarano aveva in consegna da qualche anno, farne un inventario e poi affidarle al Salvatore Benigno che le avrebbe riposte nell'arsenale di cui disponeva il mandamento di Brancaccio.

Trattasi all'evidenza delle armi che erano giunte nel febbraio del '92 assieme all'esplosivo in occasione del primo tentativo di attentare alla vita di Maurizio Costanzo.

Pertanto si era recato a Roma dove, raggiunto dal Carra, avevano prelevato le armi dal terreno del Frabetti e le avevano portate a Palermo.

E il Carra quell’episodio lo ha illustrato negli stessi termini.

La localizzazione del nascondiglio di Salvatore Contorno

Spatuzza ha dichiarato che, informato da Scarano che c'era la possibilità di conoscere dove il "pentito" si rifugiava, aveva esultato: *"ho vissuto, anzi, la mia vita per inseguire Contorno, e non solo la mia vita. Quindi, una volta trovato Contorno sono felice"*.

Da un gioielliere amico dello Scarano avevano avuto conferma che Contorno si nascondeva a Formello.

A quel punto lui e Scarano avevano cominciato a fare delle perlustrazioni in quel paese e in una avevano incrociato un'autovettura, una Fiat Punto di color amaranto, a bordo della quale aveva riconosciuto "Totuccio" Contorno.

Tornato a Palermo col pensiero dominante di mettersi in contatto con Giuseppe Graviano per comunicargli l'importante scoperta, attraverso il "Fifetto" Cannella era riuscito ad incontrarlo a Misilmeri, nel deposito di un'azienda di materiali edili chiamato "La Calce".

Lì, oltre al Graviano, c'erano Matteo Messina Denaro e Leoluca Bagarella che tutti appellavano "signor Franco" e che sul momento lui non aveva riconosciuto, quantunque l'avesse in passato visto in occasione di un duplice omicidio ed di un sequestro di persona a scopo di omicidio.

Giuseppe Graviano, che Spatuzza sapeva essere animato da *"un odio bestiale"* nei confronti di Contorno, non aveva reagito con l'entusiasmo che lui si sarebbe aspettato e aveva dichiarato che, pur facendogli piacere la notizia, al momento si dovevano occupare di altre cose prioritarie per cui *"non c'era tempo da perdere con Contorno"*.



Una reazione che deludeva profondamente Spatuzza (probabilmente privo della visione strategica dei capi e mosso da maggiore istintualità; ndr) il quale ha così descritto il suo sentimento e le meditazioni di quel momento:

“forse lì scatta la molla del mio rifiuto, della mia... del tradimento subito, perché se io ho dato tutta... tutto me stesso per Cosa Nostra, per inseguire un nemico, perché... per questo oggi sono un forte sostenitore del perdono, perché attraverso il perdono si può raggiungere la fratellanza; se io avrei perdonato a Totuccio Contorno, non avrei rovinato la mia vita, non avrei rovinato la vita della mia famiglia, non avrei... non avrei rovinato la vita anche di terze persone. Purtroppo non ho perdonato Contorno, l'ho odiato - e me ne dispiace tanto - quindi lì è venuta a mancare quell'esistenza mia all'interno di Cosa Nostra. Mi sono sentito tradito, la possiamo dire così. Quindi avviene che, visto che ci sono altre priorità, seguiamo altre priorità”.

Dopo quell'incontro, verso la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del '93 (si era in periodo di bassa stagione, ha dichiarato riferendosi ai cicli degli esercizi turistici), ce ne fu un altro col Graviano (la convocazione gli fu trasmessa attraverso il Lo Nigro) nel residence “Euromare” di Campo Felice di Roccella (quello gestito da Tullio Cannella; ndr).

Qui, allontanatosi Antonino Mangano, inizialmente presente, erano rimasti lui, Giuseppe Graviano e Cosimo Lo Nigro.

In quella circostanza il Graviano aveva comunicato ai due che occorreva compiere un attentato contro i carabinieri in territorio romano.

Aveva aggiunto, a dimostrazione che l'attacco all'Arma era già partito, concertato e determinato, che i calabresi si erano già mossi uccidendo in Calabria proprio in quei giorni due carabinieri.

L'episodio è risultato vero perché effettivamente due carabinieri erano stati attirati in un agguato e assassinati nei pressi di Scilla il 18 gennaio '94 (cfr. teste Cappottella; ndr).

A quel punto, ha affermato Spatuzza, sospinto da quel *"certo malessere che già ne era nato tra di noi"* (tra lui e Graviano) aveva commentato che per *"questa storia"* - intendendo riferirsi agli attentati di Milano e Firenze - si erano già *"portato dietro un po' di morti che non c'appartengono"*.

Quell'espressione, ha asserito Spatuzza, dovette essere interpretata dal Graviano in maniera negativa perché aveva notato *"la mia debolezza, perché questa è una debolezza, avere il cuore è una debolezza per Cosa Nostra"*, per cui gli aveva replicato che era un bene *"portarsi dietro un po' di morti "* *così chi si deve muovere si dà una smossa"*.

E questo discorso Graviano lo fece in presenza di Lo Nigro che, sottolineava Spatuzza, *" è sponsorizzato da Ciccio Tagliavia, mica è sponsorizzato dall'ultimo arrivato "*.

Poi Graviano chiese ad entrambi se capissero qualcosa di politica. Ricevutane risposta negativa, asserì che invece lui ne capiva e aggiunse : *"c'è in piedi una situazione che se andrà a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati"*.

Spatuzza, che si era reso conto di aver osato troppo approfittando della "fratellanza" che lo univa al Graviano, posto che le regole di "cosa nostra" non ammettevano obiezioni e neppure accenni di "debolezza" (ha usato questa espressione nel senso di "umana pietà"), non fece altri commenti e si dichiarò pronto a quella nuova, sciagurata impresa.

Comunque quell'(incauta) sortita di Spatuzza appare alla Corte motivata in quel frangente più da ragioni “strategico-politiche” che da un ravvedimento morale o da una reale dissociazione dalle decisioni cruenti di Riina e soci, come si evince dal distinguo tra “*morti che ci appartengono*” (*id est* eliminazioni di avversari - giudici, poliziotti o politici che fossero - strettamente attinenti agli obiettivi e interessi di “cosa nostra”) e “*morti che non ci appartengono*”, per i quali Spatuzza stentava a scorgere la compatibilità con la tradizionale linea di azione dell’associazione criminale mentre ne intravedeva tutti i rischi aggiuntivi.

Comunque il gruppo si mise in moto: venne recuperato altro esplosivo, si procedette alla macinatura, si decise di ricorrere al telecomando manovrato dal Benigno in relazione alla tipologia dell’attentato da compiere, insomma la consueta “procedura” come l’ha qualificata Spatuzza.

In questa fase, a suo dire, si inserirono delle “*interferenze*” da parte del Giuseppe Graviano, intendendo affermare che rispetto alla metodologia che aveva caratterizzato, anche per le regole e le gerarchie di “cosa nostra”, le precedenti stragi, era intervenuto qualcosa di anomalo.

Il Graviano, infatti, dopo aver raccomandato di elevare la potenzialità distruttiva dell’esplosivo, ordinò che prima di passare all’azione finale si doveva attendere il suo arrivo a Roma per il benessere definitivo.

La fase attuativa dell’attentato allo stadio Olimpico

Questo il percorso delineato da Spatuzza:

La capacità distruttiva della bomba, come voluto dal Graviano, venne rafforzata con una tecnica mai usata nei precedenti attentati (“*che nemmeno i talebani*” avevano mai sperimentato, ha commentato) introducendo nell’autovettura, assieme all’esplosivo, “*un bel po' di chili di ferro, di tondini*

da pochi millimetri, tagliati tutti a 1-2 cm; questi avevano la funzione di schegge, avrebbero fatto veramente male, molto male...”.

Poi tutto il gruppo, Lo Nigro, Giuliano, Benigno, il Grigoli e il Giacalone, si era spostato su Roma .

Si trovarono tutti ad alloggiare in un primo momento in un attico, offerto dallo Scarano attraverso il suo amico Bizzoni Alfredo, dove però sorse qualche problema per cui dopo poco si trasferirono in un villino a Torvaianica pure messo a disposizione dal Bizzoni.

Il trasporto dell'esplosivo venne come di consueto affidato al Carra.

A Roma venne scaricato in un piazzale dove vi era un deposito di vendita di acque minerali, pur esso indicato da Scarano, e trasbordato su un furgone di proprietà del medesimo situato nel piazzale dove c'era anche la Lancia Thema portata da Palermo da Giacalone.

La “procedura” a cui Spatuzza più volte si è richiamato prevedeva, come già per Roma e per Firenze, che fossero effettuati dei sopralluoghi.

A tale scopo si era portato *“molto tempo prima”* su Roma.

Informò lo Scarano che l'obiettivo erano questa volta i carabinieri, precisandogli che occorreva ucciderne un bel numero, come minimo un centinaio (ha dichiarato di averlo puntualizzato per chiarire le idee al suo interlocutore il quale aveva proposto di assaltare una “casermetta” di sua conoscenza dove se ne potevano trovare tre o quattro soltanto di militari).

Ha affermato che la scelta cadde sullo stadio Olimpico su suggerimento dello stesso Scarano. Con lui effettuò un primo sopralluogo, una domenica, in occasione di una partita di calcio. Seguendo i movimenti dei carabinieri si resero conto che il piano era attuabile.

L'arrivo di Giuseppe Graviano a Roma

Ha dichiarato Spatuzza che all'appuntamento con Giuseppe Graviano al bar Doney in via Veneto si fece accompagnare da Scarano al quale aveva spiegato che doveva incontrarsi con una persona che aveva problemi con la giustizia.

Con questa scusa, e allo scopo di evitare di essere colti tutti tre sullo stesso mezzo nel corso di eventuale controllo di polizia, lo aveva convinto a prestargli la Peugeot Clio della moglie Silvia e a seguirli con la sua autovettura Audi.

Poiché quell'incontro è stato descritto da Spatuzza in modo assai significativo, anche nei risvolti psicologici, perlomeno nella percezione che egli ne ebbe, è opportuno riportare testualmente le sue parole:

“Mentre mi incammino ho visto a Giuseppe Graviano fuori da questo bar. Lo conosco da bambino a Giuseppe Graviano. Qualsiasi gesto può fare, di tristezza, di felicità, lo noto come ma ognuno di noi possiamo riconoscere l'espressione di un nostro congiunto. L'ho visto che era gioioso, l'ho visto che era felice, quindi, una volta che mi sono avvicinato con il Giuseppe Graviano, mi invita ad entrare all'interno di questo Bar Doney. Entrando da questo bar lì di fronte c'erano dei banconi... dei banconi, e sulla destra c'erano dei tavolini. Ci siamo seduti in questi tavolini, in cui abbiamo anche consumato qualche cosa.

Giuseppe Graviano mi comunica che avevamo chiuso tutto e avevamo ottenuto tutto quello che cercavamo, e questo grazie alla serietà di quelle persone che avevano portato avanti questa cosa e che non erano come quei quattro... -nemmeno la vorrei dire oggi qua, un'espressione un po' colorita -



quei quattro socialisti che un po' ci avevano venduto - che la questione socialista è una questione che mi riguarda negli anni '88 - di cui, facendomi il nome di queste persone che avevano portato avanti questa cosa. Mi menziona... mi menziona nello specifico la persona di Berlusconi, in cui gli dissi se era la persona di Canale 5 cui mi dice che c'è nel mezzo anche un nostro compaesano, Marcello Dell'Utri, Dell'Utri. Cerco di spingere la questione personale, quella che riguarda Totuccio Contorno. Giuseppe Graviano mi dice che "l'attentato contro i Carabinieri si deve fare perché con questo gli dobbiamo dare il colpo di grazia". Ora vorrei qui un po' spiegare che cosa si intende per "colpo di grazia". Purtroppo è duro, sofferente a me da dirlo, duro da ascoltarlo. Una persona che ha le qualità di sparare sa quando spara i colpi vanno a segno, quindi quando è sicuro di se stesso, che la persona è finita, la vita della persona è finita, per sicurezza dà il colpo di grazia, se così possiamo dire. Però in teoria ha la certezza che la vita l'ha spezzata, ma a maggior ragione dà un ulteriore... per sicurezza che abbiamo... la persona è deceduta. Quindi quel suo dire, che "gli dobbiamo dare il colpo di grazia"

Richiesto di spiegare meglio aggiungeva:

"Il colpo di grazia a coloro che è la parte lesa, offesa, in tutta questa storia, cioè la parte che si era piegata allo strapotere di Cosa Nostra. Allora, ritorniamo indietro. Noi abbiamo ottenuto quello che cercavamo. Ci siamo messi il Paese nelle mani, c'è tutta questa storia dietro. Quindi il colpo di grazia lo stiamo dando noi alla persona che sta subendo, no alla persona che ha portato avanti - così possiamo dire - la trattativa.... allora, andiamo nelle parole esattissime. Quando il Graviano mi riferisce che "avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo", con questo... soffermiamoci nelle parole di Giuseppe Graviano, quindi avevamo chiuso tutto, ottenuto quello che cercavamo, grazie a queste... alla serietà di queste persone ci siamo



messi...E allora, nel riferimento all'incontro di Campofelice c'è una trattativa, che ne dobbiamo detrarre dei benefici, anzitutto dei carcerati, a partire dai carcerati

Ed ha ancor più precisato le parole del Graviano : *"Meglio che ci portiamo dietro un po' di morti, così si danno una smossa, chi si deve muovere... chi si deve muovere si muove"*.

Alla domanda su quale fosse secondo il Graviano la parte che interloquiva con la mafia in questa supposta trattativa, Spatuzza testualmente rispondeva:

"Ci sono questi due nomi che mi sono stati riferiti, da Berlusconi e da dell'Utri, quindi a questo punto sono loro gli interlocutori. Io so che ci siamo messi attraverso queste persone il Paese nelle mani.... Vorrei aggiungere di più. Se noi parliamo... io mi sono incontrato con Giuseppe Graviano il 20 luglio del '93, il lunedì dopo la strage di via D'Amelio. Giuseppe Graviano in quell'incontro mi disse di "andare tutti d'accordo perché dobbiamo portare delle cose come queste avanti", quindi era tutto un programma, se andiamo ad analizzare bene tutta la storia...cioè quando Giuseppe Graviano ha sentito, ha percepito la mia debolezza, in un certo qual modo ha voluto rassicurarmi, quindi lo stesso atteggiamento io, dopo due-tre anni, l'ho avuto con Francesco Giuliano e Pietro Romeo, in particolare l'effetto di carica, soprattutto, perché quando in qualsiasi argomento, a un soggetto di Cosa Nostra, gli pone la questione sul piano carcerato, già aiutare un carcerato, dare dei benefici a un carcerato, qualsiasi esponente di Cosa Nostra dà la vita, perché un carcerato è una persona che soffre, è una persona che è privata di tante cose, quindi in un certo qual modo io mi sento caricato, come possiamo dire... perché se tutto quello che io sto facendo lo sto facendo per Cosa Nostra".

Facendo l'esegesi delle parole un po' anacoluti di Spatuzza (probabilmente anche perché frutto di un lessico tipico del contesto mafioso di appartenenza), se ne deduce che il Graviano sarebbe stato raggianti perché aveva saggiato la cedevolezza di qualcuno del mondo politico-istituzionale che, impressionato dalla sequenza delle stragi, aveva mostrato di voler scendere a patti con "cosa nostra", per cui occorreva sconvolgere ulteriormente il paese ed i suoi governanti e soprattutto indurre coloro che, subendo le stragi da un anno, stavano conducendo la trattativa ("la parte offesa" nel suo gergo) a concludere l'accordo.

Insomma, se bene ha inteso la Corte, Giuseppe Graviano era dell'idea che l'attentato ai carabinieri, con tutta la sua carica devastante di sangue e di terrore diffuso, avrebbe costituito la spinta finale per persuadere coloro che si erano già "fatti sotto" a trattare e a concedere quello che a "cosa nostra" stava a cuore, soprattutto sul versante carcerario (quindi *in primis* la modifica dell'articolo 41 bis dell'O.P. che più di tutto affliggeva, in termini psicologici e fisici, gli affiliati e paralizzava la tradizionale capacità dei boss di preservare il proprio prestigio all'esterno e di continuare ad esercitare anche dal carcere l'azione di comando).

Un distinguo pare alla Corte doversi operare proprio attraverso le dichiarazioni del collaboratore con riferimento alle situazioni e agli input diversi che in momenti successivi avrebbero confortato nel Graviano la prospettiva di trovare una soluzione ai mali che tediavano "cosa nostra".

Invero, confrontando il narrato di Spatuzza con tutte le altre dichiarazioni e acquisizioni probatorie di questo e dei precedenti processi, si è portati ad escludere che subito dopo l'uccisione di Borsellino fossero già stati avviati i contatti con Marcello Dell'Utri per arrivare a Berlusconi.

È possibile, stando anche alle dichiarazioni di Giovanni Brusca (cfr. trascrizione udienza 3/5/2011, pag.121 e ss.gg.) che dopo l'omicidio di Salvo Lima, "cosa nostra", consapevole di aver bruciato i ponti con la vecchia classe dirigente, si fosse posta alla ricerca di nuovi referenti politici e guardasse speranzosa al *novum* che si affacciava, ma tutto lascia intendere che questo scenario prese corpo progressivamente verso la fine del '93 e gli inizi del '94.

A tale conclusione si perviene non tanto perché il partito di Silvio Berlusconi non era ancora sceso nell'agone politico (dalla cronaca si apprende che mosse i primi passi solo nel giugno del '93 come libera associazione denominata Forza Italia, per poi costituirsi come Movimento Politico così denominato solo nel gennaio del '94, anche se i club ad essa intitolati erano sorti già nel novembre del '93), ma perché se quel canale fosse stato già attivo e promettente non ci sarebbe stata necessità di riporre impegno e affidamento nei contatti con il colonnello Mori e nel "papello", ed inoltre perché Giuseppe Graviano, palesemente soddisfatto, parlò con Spatuzza delle prospettive incoraggianti che si aprivano con Forza Italia solo tra l'autunno e l'inverno del '93, se non addirittura ai primi del '94.

Ciò posto resta l'interrogativo sul perché Giuseppe Graviano impose il suo benestare ultimativo prima di piazzare la bomba destinata ai carabinieri allo stadio Olimpico (tutto era pronto ma occorreva che desse il via libera lui, ha fatto capire Spatuzza).

Può darsi di quell'ordine una lettura che subordini l'impulso finale a qualcosa che doveva avvenire all'esterno dello stretto perimetro di mafia, all'interno del quale fatti che giustificassero quell'autorizzazione ultimativa non erano ravvisabili.

Invero Riina in carcere non poteva più essere prontamente consultato, Bagarella e Matteo Messina Denaro erano decisi ad andare fino in fondo con le stragi e quindi il loro benessere era preventivo e scontato, Provenzano si era adattato per non spaccare dall'interno l'organizzazione, Brusca aveva abiurato le sue perplessità sulla strategia stragista che mai furono un categorico rifiuto.

Interrogativi e ipotesi alle quali, allo stato delle acquisizioni, possono darsi solo risposte probabilistiche e tutt'altro che probatoriamente certe - quantunque sorrette da un adeguato impianto logico e dallo scenario di quel momento affiorante da molteplici fonti che confortano il narrato di Spatuzza - solo supponendo che il ricorso o meno al "colpo di grazia" dipendesse dall'andamento che avrebbero avuto i contatti finalizzati a rivitalizzare la trattativa, con vecchi o con nuovi interlocutori .

Tornando al succedersi dei fatti, Spatuzza ha dichiarato che, dopo l'incontro al bar Doney, con il Graviano si erano portati al villino a Torvaianica dove il capo mandamento, rilevato che erano troppi per quell'azione, aveva disposto che un paio facessero rientro a Palermo, cosa che fecero Giuliano e Grigoli.

Successivamente aveva provveduto ad accompagnare il Graviano in via Veneto dove l'aveva lasciato.

Da quel momento non si erano più visti.

Erano ripresi dopo quella parentesi i preparativi per l'attentato e qui il collaborante ha introdotto un rilevante elemento di novità rispetto a quanto emerso nelle precedenti sentenze.

Ha dichiarato infatti che lui e Benigno, la sera di sabato (l'attentato era previsto per la domenica seguente quando si sarebbe svolto un incontro di

calcio che non ha saputo indicare) si erano messi in giro per rubare un paio di targhe da una Lancia Thema.

Così ha riportato l'episodio (precisando che la stessa tecnica era stata usata per l'attentato di via D'Amelio):

“ per... perché cosa avviene? Posteggiare una macchina in un punto sensibile, con le targhe rubate o con le stesse targhe che già la macchina è stata denunciata, se avviene un controllo delle Forze dell'Ordine, che chiamano la Sala Operativa per chiedere, automaticamente non risulta che la macchina è rubata, quindi è una precauzione che si ha... disgraziatamente si ha attuato in queste circostanze.....”.

Alla fine avevano trovato un'auto-concessionaria (o uno sfasciacarrozze, non ricordava bene) dove, non avendo trovato nessuna Thema, avevano divelto un paio di targhe da una macchina di altro tipo installandole sulla omologa autovettura di provenienza furtiva.

Si comprende che la scelta di un'auto-concessionaria, o comunque di un deposito commerciale, in luogo di un privato servisse a far differire il momento della scoperta del furto delle targhe, e quindi della sua denuncia, fino al lunedì successivo quando l'azienda pressa di mira avrebbe riaperto i battenti.

La domenica mattina, ha proseguito Spatuzza, erano tornati al “deposito dell'acqua” dove avevano “armato” l'auto con l'esplosivo e i tondini di ferro, curando di inserire gli spessori negli ammortizzatori in modo da non far calare eccessivamente il cofano posteriore.

Indi erano partiti alla volta dello stadio: alla guida della Thema si era posto Lo Nigro con accanto Benigno. Lui a bordo di una motocicletta (quella del Bizzoni di cui si è già detto) si era assunto l'incarico di recuperare il

Benigno. La macchina di copertura era guidata dallo Scarano con accanto Giacalone.

Giunti allo stadio, l'autobomba era stata parcheggiata di fronte ad una specie di caserma. Lo Nigro e Benigno, azionato il dispositivo elettrico e chiusa a chiave la macchina, si erano allontanati salendo rispettivamente sulla moto e sull'auto dello Scarano come programmato. Dopodiché erano tutti rimasti in attesa in una villetta poco distante.

Verso la fine della partita, lui e Benigno, a bordo della motocicletta, si erano di nuovo diretti verso lo stadio andandosi a collocare su una collinetta da dove si poteva vedere la Thema.

Quando la folla degli spettatori era defluita e stavano uscendo due pullman dei carabinieri, più alcuni carabinieri a cavallo e personale di polizia, Benigno attivava il telecomando ma la macchina non esplodeva.

A quel punto avevano deciso di rinunciare e si erano portati nel luogo dove avevano stabilito di ritrovarsi con Scarano, Lo Nigro e Giacalone. Non avendo trovato nessuno, erano tornati a casa dello Scarano.

Qui avevano deciso di ritornare tutti allo stadio per cercare di portar via la macchina. La notizia che Lo Nigro si era disfatto delle chiavi generava un momento di panico perché il recupero del veicolo diventava molto più complicato. Invano si erano messi alla ricerca delle chiavi. La Lancia Thema, senza più le altre autovetture intorno, rischiava di attirare troppo l'attenzione. Per un momento avevano pensato di farla esplodere con un po' dell'esplosivo rimasto a casa dello Scarano ma l'idea era stata scartata.

Alla fine lui e Benigno avevano fatto rientro a Palermo giungendovi il lunedì mattina.

Uno o due giorni dopo facevano ritorno anche Lo Nigro e Giacalone i quali gli comunicavano che l'autovettura era stata rimossa con una gru da uno sfasciacarrozze chiamato dallo Scarano.

Solo dagli atti del primo processo aveva appreso che l'esplosivo residuo dopo il fallito attentato allo stadio Olimpico era stato interrato nella villetta di Capena e che dopo l'arresto di Giacalone e di Scarano, su ordine di Nino Mangano, era stato spostato da Giuliano e da Pietro Romeo (che aveva conosciuto in quanto presentatogli dal Giuliano dopo l'arresto dei fratelli Graviano) e sotterrato in altra parte dove il Romeo, dopo il suo arresto avvenuto nel '95, l'aveva fatto ritrovare.

Spatuzza ha concluso asserendo di essere rimasto a Palermo in attesa del rientro del Graviano per fare il punto della situazione fino a quando aveva saputo che, assieme al fratello, era stato arrestato il 27 gennaio '94, *ergo* pochissimo tempo dopo il fallito attentato dell'Olimpico.

C'è corrispondenza pressoché totale con il racconto fatto da Scarano su quest'attentato, eccetto ovviamente il *quid pluris* del furto delle targhe che Scarano non dovette neppure conoscere perché tutto si svolse su Torvaianica, mentre lui si trovava al quartiere di Torremaura a Roma e nessuno glielo ebbe a riferire non essendovene alcuna necessità. L'installazione delle targhe probabilmente avvenne la mattina della domenica, quando Scarano non era ancora arrivato nel piazzale della "Pat Service" alla Rustica, o nel pomeriggio di quello stesso giorno, quando la macchina ricevette la preparazione finale prima di essere condotta allo stadio, senza che la cosa venisse neppure notata da Scarano il quale, come ebbe a precisare, si pose di guardia vicino al cancello, facendo avanti e indietro (ved. suo esame all'ud. 12.3.97).

L'unica divergenza ravvisabile è sulla collocazione temporale dei sopralluoghi che nella ricostruzione dello Scarano, ampiamente riscontrate, risultano avvenuti, il primo in occasione dell'ultima partita di campionato nel giugno del '93 e il secondo all'avvio della stagione calcistica successiva, verso la fine dell'estate di quello stesso anno.

Per Spatuzza invece, i sopralluoghi sarebbero cominciati dopo l'incontro col Graviano all'Euromare a fine estate '93.

Su questo specifico punto certamente i ricordi di Spatuzza sono difettosi perché i riscontri conseguiti danno ragione alla ricostruzione di Scarano.

Trattasi comunque di una divergenza dal dato reale certamente non frutto di deliberata menzogna, che non sarebbe sostenuta da alcun valido motivo dal momento che Spatuzza per il resto ricostruisce l'attentato, sopralluoghi compresi, attribuendosene la piena responsabilità.

È assolutamente giustificato e non intacca l'attendibilità complessiva del dichiarante l'errata trasposizione cronologica di episodi di contorno, in un resoconto, per il resto assolutamente coerente e oggettivamente riscontrato, di una mole di fatti e di comportamenti reiterati ed orientati al medesimo scopo, effettuato peraltro a distanza di anni di gran lunga maggiore rispetto a tutti gli altri collaboratori di giustizia che l'hanno preceduto.

Ancora una volta comunque non può non osservarsi che proprio queste divergenze marginali finiscono per avvalorare la genuinità delle sue dichiarazioni e smentire la tesi di un pedissequo uniformarsi a quanto già emerso attraverso le precedenti testimonianze e sentenze.

La fase esecutiva dell'attentato a Contorno

Spatuzza, dopo aver narrato della blanda e deludente reazione avuta da Giuseppe Graviano alla notizia che era stato localizzato Contorno, ha dichiarato che nel tragitto dal Bar Doney a Torvaianica lui era tornato sull'argomento e il Graviano aveva replicato che l'attentato al "pentito" si poteva fare, ma si sarebbe dovuto usare un esplosivo diverso da quello impiegato per le altre stragi, a partire da quella di Borsellino, in modo da non consentire collegamenti essendo scontato che l'uccisione di Contorno sarebbe apparsa immediatamente di mano mafiosa.

Le operazioni, con questa misura prudenziale, partirono, ma Spatuzza ha dichiarato di non aver partecipato materialmente all'attentato, così confermando le dichiarazioni degli altri collaboranti sul punto, perché, essendo latitante, girava con documenti falsi e non avrebbe potuto muoversi liberamente su Roma (cosa diversa è da supporre avvenisse su Palermo dove poteva muoversi nel suo habitat naturale; ndr).

Ha confermato altresì che il gruppo di attentatori era formato da Giacalone, Grigoli, Benigno e Lo Nigro e che l'esplosivo caricato nel piazzale della ditta "Valtrans" (quella presso la quale aveva lavorato come custode fino al marzo del '93; ndr) e portato a Roma da Carra Pietro, proveniva dalla famiglia di Misilmeri.

Del definitivo fallimento dell'attentato aveva appreso dagli altri a Palermo.

Sapeva però che il primo tentativo non era riuscito per un'avaria del detonatore, il che aveva indotto Giuliano a scendere in Sicilia per procurarne un altro. In quell'occasione, ha ricordato, lui aveva affidato una lettera a Romco (che la portò venendo a Roma assieme al Giuliano) in cui esprimeva *"tutta la sua solidarietà a questi ragazzi che stavano portando un'azione per riscattare.."*

Di tale incoraggiante e solidale missiva ha parlato, come si è detto, anche il Grigoli.

Sull'attentato a Contorno Spatuzza ha commentato che, stando a quello che aveva appreso (dalla stampa e dal processo), quando gli artificieri avevano fatto brillare l'esplosivo trovato a Formello si era prodotta una buca di una cinquantina di centimetri soltanto, a suo avviso incompatibile con la carica che era stata utilizzata.

Ha aggiunto che anni dopo aveva saputo da un tale Giacomino, nipote di Pietro Lo Bianco, che per aumentarne il peso, nella miscela dell'esplosivo era stata immessa della segatura.

Incredibilmente, se il fatto fosse vero (il beneficio del dubbio è d'obbligo atteso che di segatura nessuno dei consulenti nei precedenti processi ebbe a parlare) si sarebbe trattato di una truffa consumata all'interno di "cosa nostra", il che per altro verso alimenterebbe le perplessità e gli interrogativi sul come e sul perché un'organizzazione che da tutta la vicenda stragista non emerge come un'"inarrestabile macchina da guerra" non abbia potuto essere fermata per tempo.

In conclusione ha ricordato Spatuzza che in un colloquio avuto con Romeo e Giuliano in una località vicino a Ciaculli chiamata "posto dell'acqua", avvenuto dopo l'arresto dei Graviano (Giuliano era convinto fossero stati "venduti" da qualcuno, ha riferito), erano sorte delle perplessità sui risultati ottenuti con le stragi e lui in quella circostanza, essendo assunto ad un ruolo di maggiore responsabilità (per le prove di efficienza date, ma anche per il succedersi degli arresti dei capi; ndr), aveva inteso tranquillizzarli dicendo che "erano in buone mani" e che ci si attendeva molto dal nuovo soggetto politico che stava nascendo, Forza Italia e

Berlusconi (in pratica riciclando loro la motivazione per proseguire le stragi addottagli da Giuseppe Graviano).

L'esistenza di "cosa nostra" e la matrice di mafia delle stragi

Anche se ad un lettore comune potrebbe apparire del tutto pleonastico discettare sull'esistenza di "cosa nostra", tanti e tali essendo le fonti di conoscenza e di approfondimento su cui si è formata, anche attraverso i canali mediatici, l'idea della mafia nella pubblica opinione, occorre trattarne - ovviamente restando ancorati al piano processuale secondo i parametri che governano le acquisizioni e utilizzabilità dei dati che concorrono a formare la prova, ivi comprese le sentenze definitive sul tema - proprio perché l'impianto accusatorio postula l'esistenza di un'associazione per delinquere così denominata.

Così impone la concezione della prova che non può mai esplicitarsi sul generico e soprattutto su dati suscettibili di apprezzamenti soggettivi e valutazioni di parte.

L'esistenza, l'organizzazione, gli scopi e i metodi di "cosa nostra" costituiscono infatti una nozione unitaria che, se trasferita sul piano giudiziario, non può assurgere allo spessore probatorio del "fatto notorio" - *scilicet* quello che, come espressamente enunciato dall' articolo 115 cpc, non necessita di supporto probatorio di conferma - proprio perché essa non integra un portato nozionistico collettivo e generale capace di appartenere anche al giudice inteso come uomo medio, al pari ad esempio di uno sciopero, di una festività religiosa, di un tracciato stradale e così via.

In tal senso si è espressa la S.C. : *"In tema di valutazione della prova, la "notorietà" di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa*

*ex art. 416-bis cod. pen.) ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione” (cfr. Cass. Sez. 6, **Sentenza n. 50057 del 11/11/2009** ; imp. Gullo).*

Invero, al di là dei dati di percezione sociologica, giornalistica e letteraria (e dalle ricostruzioni di carattere letterario, quantunque spesso pregevoli e puntuali, in questa sede si deve prescindere), l' esistenza di tale organizzazione non può dirsi patrimonio conoscitivo diffuso della collettività e soprattutto aderente alla realtà del fenomeno.

Basti pensare che ancor oggi, nonostante le prove, le confessioni e i fiumi di inchiostro, in alcune plaghe del paese, per convinzione, per ignoranza o per timore, spesso si tende a disconoscere l'esistenza o ad averne una visione edulcorata fatta di rispetto di tradizioni e di “valori” patriarcali, il che non sorprende perché l'immobilismo culturale della società è uno dei cardini su cui poggia la forza e la capacità di proselitismo della mafia.

L'esistenza di “cosa nostra” invece si trova esattamente consacrata nelle sentenze che dei suoi crimini si sono occupate, di tal che l'affermazione che “cosa nostra” esiste può essere veicolata da un processo all'altro attingendo le acquisizioni di precedenti giudicati attraverso le regole che tale trasmigrazione consentono, e segnatamente della regola di giudizio dettata dall'articolo 238 bis c.p.p..

Il portato concorde di tutte le dichiarazioni dei collaboranti che anche in questo processo sono stati esaminati e le pregresse sentenze che su “cosa

nostra “ e sui suoi delitti sono state emanate col crisma della definitività, consentono di ritenere, anche ai fini di questa *res judicanda*, l'esistenza di questa associazione occulta - che ha finito per pervadere buona parte del tessuto sociale ed economico del territorio siciliano e non solo, tanto da porsi in antitesi con lo Stato e le sue istituzioni - un dato assolutamente acquisito, provato ed incontrovertibile.

Dell'esistenza di “cosa nostra”, cui esplicito riferimento si fa nei capi d'imputazione, e dell'inquadramento di tale *societas sceleris* nella fattispecie di cui all'articolo 416 bis cp per la sua struttura a carattere unitario e verticistico-piramidale, per le regole ferree che la governano, per i suoi rituali e la sua organizzazione, per le gerarchie fatte di soldati, capi-decina, consiglieri, sottocapi, capi-famiglia, capi-mandamento, capi-provincia, commissione o cupola, per i “gruppi di fuoco”, gli arsenali a disposizione, i metodi sanguinari, la finalità di conseguire smisurati profitti prima attraverso attività illecite e poi col riciclaggio dei ricavi in attività imprenditoriali di varia natura, per la sua propensione ad assoggettare con l'intimidazione diffusa ampie porzioni del territorio nazionale, per la capacità di penetrare, inquinandoli, settori della politica e della vita istituzionale, non dovrebbe essere più possibile dubitare dopo il riconoscimento che ne è stato fatto per via giudiziaria a partire dalla fondamentale sentenza del cosiddetto maxi-processo emessa dalla Corte di Assise di I grado di Palermo del 16.12.1987, n. 39/87, nel procedimento Abbate Giovanni + 459, seguita da quella della Corte di Assise di Appello di Palermo del 10.12.1990, n. 91/90, Abbate Giovanni + 386, che ricevette l'*imprimatur* di cosa giudicata dalla Corte di Cassazione in data 30 gennaio 1992 .

Queste pronunce, per il loro valore anche storico oltre che giudiziario, non necessitano di interpretazioni o glosse nella loro assoluta adesione alle risultanze emerse in relazione alle varie vicende di mafia trattate.

Venendo alle sentenze introitate in questo processo ex art. 238 bis cpp sul versante in esame, un affresco veramente illuminante l'hanno disegnato la n. 6/1997 emessa dalla Corte di assise di Palermo in data 12/4/1997 (Bartolone Calcedonio + 23) a carico molteplici imputati accusati di numerosi omicidi, associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. e altro, tra cui il Tagliavia Francesco, i fratelli Giuseppe e Filippo Graviano e Spatuzza Gaspare, e quella pronunciata in sede di gravame, la n.37/2004, dalla Corte di assise di appello di Palermo in data 17/6/2004.

Assolutamente condivisibili, e ad essi può farsi integrale rinvio, si rivelano i passaggi argomentativi di quelle decisioni - rigorosamente supportati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia provenienti dai ranghi della mafia siciliana e dai risultati delle indagini - quanto alla diagnosi storico-sociologica e economica-criminale del fenomeno ultrasecolare che ancor oggi, anche se in maniera meno cruenta e esteriormente visibile, attanaglia e svilisce nei fondamentali della civile convivenza il territorio siciliano.

Più volte, infatti, a periodi di apparente declino sono subentrate riprese dagli effetti dirompenti per il tessuto sociale e la sicurezza di singoli e della collettività, a dimostrazione che la mafia modula con grande sagacia e intuito la propria azione a seconda del momento politico, economico e culturale che il paese attraversa, rendendosi silente e poco visibile per poi riapparire in temperie migliori più potente, prospera e radicata di prima, quasi una tragica "araba fenice" capace di risorgere anche dopo le demolitrici collaborazioni dei suoi aggregati, la decimazioni dei capi e le decurtazioni ad opera dello Stato delle sue ingenti risorse economiche.

Sembra riproporsi un tale scenario nell'attuale momento storico: la mafia c'è ma opera sotto traccia.

Alla fine l'unico nemico vero che la mafia teme, proprio perché fonda la sua prosperità sulla condizione di sottosviluppo economico e culturale delle comunità in cui alligna, risiede nell'emancipazione delle persone, come singoli e come *corpus civitatis*, cui è possibile pervenire attraverso l'istruzione, il lavoro, la fiducia verso le istituzioni, l'accrescimento del livello di partecipazione alla vita democratica, il recupero della propria dignità collettiva e individuale, una reale moralizzazione della politica e degli apparati di governo centrale e territoriali, insomma un rifiuto radicale della "cultura" mafiosa ad opera del contesto sociale la cui connivenza e tolleranza le hanno fino ad oggi permesso di sopravvivere ed espandersi .

Proprio in quest' ottica appare emblematica l'uccisione del sacerdote Giuseppe Puglisi il quale, con la sua coraggiosa opera tesa al risveglio delle coscienze, dovette rappresentare per la mafia di Brancaccio un pericoloso ostacolo alla tenuta del suo potere sulle persone e sul territorio.

Il vincolo mafioso, consacrato o meno dal rito dell'iniziazione - essenziale solo per l'assunzione delle cariche di vertice (*Spatuzza docet*) - sempre sospinto e rafforzato dalla prospettiva di ingenti profitti proporzionati allo sviluppo della "carriera", dai legami parentali e territoriali e, non ultima per rilevanza, dalla "coscienza dell'appartenenza", capace di proiettare un sentimento di potenza e di inattaccabilità che va al di là dei destini dei singoli, investendo le loro famiglie e i loro sodali, finisce per diventare un valore assoluto in nome del quale commettere qualsiasi crimine.

Si alimenta "cosa nostra" di tutto ciò ma anche di un parossistico spirito di emulazione, della ricerca di riconoscimenti e rispetto crescenti da conseguire al suo interno attraverso l'escalation degli omicidi, quasi una gara permanente per affermare la propria audacia e il proprio coraggio

nell'annientare gli avversari e anche gli innocenti, e la dimostrazione di noncuranza per la propria e l'altrui vita.

I capi rappresentano un esempio da imitare, un modello da eguagliare e, da ultimo, da sostituire se perdono carisma o cadono in disgrazia.

Per effetto di tutto ciò, nell'orizzonte dell'associato a "cosa nostra" si consolida l'aberrante messaggio secondo cui la mafia non è "il male assoluto". E' anzi fonte di ordine e di giustizia sociale, amministrata da un élite di uomini valorosi, semplice, diretta, primitiva, ma efficace.

Quest'atteggiamento mistico-psicologico spiega il connubio, che per gli esterni alla mafia appare inconciliabile, tra il delitto, spesso connotato da estrema ferocia anche verso i più inermi, e le espressioni di fede cristiana che si ritrovano anche in questo processo nella corrispondenza del Tagliavia o nella religiosità del Giuseppe Graviano (ved. sentenza Corte di assise di Palermo 12 aprile 97 ; pag. 350).

Certamente la mafia non è più, e forse non lo è mai stata, solo "coppola e lupara", in quanto il potere e il dominio sempre devono tradursi in arricchimento, e a questa finalità ultima a ben vedere anche le stragi erano finalizzate.

Tutte le sentenze delle Corti che sulle stragi del '93 e del '94 sono state emesse hanno statuito in maniera definitiva la riconducibilità delle stesse e degli altri reati "accessori" alla mente e alla mano dell'associazione criminale denominata "cosa nostra".

E tale conclusione emerge palese anche dal compendio probatorio formatosi in questo dibattimento.

Invero l'essenza di "cosa nostra" e la paternità delle stragi si trae dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia costituenti materiale di

prova appartenente a questo processo e che si pone rispetto ai pregressi giudicati come conferma dell'attendibilità degli elementi da essi attingibili nello schema previsto dall'articolo 238 bis c.p.p..

Costoro, infatti, hanno costantemente incastonato i singoli episodi delittuosi, direttamente vissuti o da altri appresi, i personaggi che ne sono stati protagonisti e le motivazioni delle scelte criminali, nel più ampio scenario associativo di "cosa nostra".

In tal senso convergono, senza una sola voce dissonante, le parole dei collaboratori, al punto da far apparire il dato come una premessa implicita di tutte le loro propalazioni.

La gran parte di essi si è riconosciuta organica a "cosa nostra": così Drago, Cancemi, Brusca, Grigoli, Ganci e, (sebbene con ritardo) lo stesso Spatuzza, per citarne solo alcuni, tutti "uomini d'onore" combinati, da ritenere, col rito del santino che brucia e della c.d. "pungiuta".

Altri, pur senza definirsi formalmente fidelizzati, hanno ammesso di essersi posti al servizio dell'organizzazione: alcuni si sono soffermati sugli aspetti liturgici che l'appartenenza imponeva, altri sulle gerarchie e sulla ferrea disciplina da rispettare, altri ancora sul versante degli interessi economici che sempre facevano da sfondo alle intraprese criminali.

Quando era necessario chiarirlo, molti hanno fatto espresso riferimento proprio a "cosa nostra" e non genericamente alla mafia o ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso priva di un proprio appellativo specifico.

I loro racconti risultano anche su questo terreno solidi e congruenti con il quadro probatorio complessivo.

Tra le altre, particolarmente illuminante appare la testimonianza di Salvatore Cancemi (udienza 28/ 6 /97 proc. 12/96), vera memoria storica di "cosa nostra" di cui ha reso quasi una radiografia dall'interno.

"Sì. Io purtroppo sono entrato a fare parte di Cosa Nostra nel 1976, nella famiglia di Portanuova e ne ho fatto parte fino il 22 luglio del '93 come uomo d'onoreSono entrato a fare parte come soldato, poi nel tempo ho avuto la carica di capo diecina e poi sostituito di Calò. Calò è rappresentante della famiglia di Portanuova... Le regole di Cosa Nostra non sono cose da giocare, sono cose molto serie. Un capo mandamento come Pippo Calò - facciamo l'esempio su Pippo Calò - non può essere diciamo levato completamente, sostituito completamente, la carica ci rimane a vita, finché non l'ammazzano, finché non c'è un motivo valido diciamo. Ma finché non c'è una cosa di queste, il capo mandamento rimane lui. Come per Brusca Bernardo, come per dire Totò Riina, come per dire qualche altro.

Quindi non è perché vanno in carcere diciamo, cessa la carica che c'hanno. Assolutamente, non è così. Ecco perché lui rimane infino a... sennò, se fa qualche altra scelta e allora si sgancia diciamo di quella situazione.

Guardi, avvocato, prima di entrare a fare parte di Cosa Nostra nessuno sa che cosa è Cosa Nostra. Si può capire qualche cosa che ci sono persone di rispetto, persone con qualche cosa diversa delle persone normali, ma non si può sapere le regole, quella che è Cosa Nostra... Insomma, tutte cose poi queste si vengono a sapere nel tempo.

No, guardi, nessuno decide. Non si fanno domandine... Dice: 'io faccio la domandina e voglio entrar al Comune, voglio entrare a fare l'impiegato alle Ferrovie'.

Quindi questa, la prassi è questa qua, avvocato.

Guardi, che uno viene diciamo avvicinato da qualcuno che già fa parte di Cosa Nostra e quello poi lo propone dopo tempo. E uno entra a fare parte di Cosa Nostra, questa è la prassi.

Quindi non è che uno chiede di entrare a fare parte di Cosa Nostra. No no, un uomo d'onore è una persona che ha un certo carisma e sa indirizzarlo nelle cose, cioè nel senso loro, giuste, che deve fare. Quindi, è un uomo d'onore, è un uomo rispettato, un uomo che poi appunto ha queste persone vicine.

Cioè i capi decina erano quelli che coordinavano gli uomini d'onore; questi sono vecchi... il vero uomo d'onore, le vecchie regole di Cosa Nostra, diciamo. Riguardanti, appunto per questo, diciamo, che ne so, classifica con un capo, sottocapo, consigliere e capi decina”..

L'appartenenza organica del Tagliavia a “cosa nostra”

Emerge in maniera incontrovertibile dal complesso delle sentenze di condanna prodotte dal pubblico ministero ma anche da alcune di quelle di assoluzione introdotte dalla difesa, tutte corroborate dalle affermazioni dei chiamanti in correità (tali devono essere qualificati essendo il vincolo associativo avvolgente il Tagliavia comune a tutti).

Ebbe a rievocarla a suo tempo, come riportato nella sentenza 3/98, Sinacori Vincenzo raccontando di un dissidio insorto tra i Graviano e Giovanni Brusca a causa del quale quest'ultimo avrebbe voluto uccidere Francesco Tagliavia, decisione dalla quale fu distolto dal Matteo Messina Denaro:

“...ho saputo che una volta Giovanni Brusca era andato a... era a Palermo. E, camminando nella zona dei Graviano, voleva sparare a Ciccio

Tagliavia, mi dice Matteo. Cosa che lo vede - per quello che mi disse Matteo - lo vide Filippo Graviano e gli disse: 'ma che fai qua?'

E lui gli disse, non glielo disse il motivo, perché altrimenti i Graviano lo ammazzavano completamente, perché Ciccio Tagliavia era un uomo dei Graviano."

L'aggregazione del Tagliavia a "cosa nostra" e il ruolo dallo stesso assunto nell'organizzazione criminale sono consacrati in modo illuminante dalle risultanze della sentenza n.785/95 del 28/12/95 (processo Bertolino Gregorio +34) emessa dalla I sezione del tribunale di Palermo e in quella di appello del 3/3/97.

In quel processo il Tagliavia venne indicato come inserito a pieno titolo nell'organigramma di "cosa nostra" - al pari del padre Pietro, noto "uomo d'onore" condannato per associazione di stampo mafioso - da vari collaboratori i quali, con dichiarazioni succedutesi nel tempo, ne descrissero il "valore" e il curriculum criminale.

In particolare legge in quella motivazione che già Antonino Calderone, nella seconda metà degli anni 80, aveva indicato l'attuale imputato come uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille.

Successivamente un altro pentito storico, Francesco Marino Mannoia, cui Tagliavia era stato presentato secondo i rituali di mafia, lo aveva indicato come capo decina della stessa famiglia e soprattutto stabilmente inserito nel "gruppo di fuoco" del mandamento (all'epoca) di Ciaculli, oltre che estremamente attivo nel traffico degli stupefacenti.

Tali poliedrici ruoli ed attività trovavano conferma nelle dichiarazioni rese agli inizi degli anni '90 da Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese i quali, nel ribadire i settori delinquenziali in cui operava il Tagliavia, lo qualificarono sottocapo della famiglia di Corso dei Mille (capo in quel

momento ne era Gaetano Tinnirello; ndr) a testimonianza della considerazione che si era guadagnato con la sua efficienza e lealtà al consorzio mafioso.

L'ulteriore sua progressione nella gerarchia criminale emerge dalle dichiarazioni dell'altro importante collaboratore Giovanni Drago per il quale Tagliavia aveva assunto la qualifica di coreggente della suddetta famiglia unitamente a Lorenzo Tinnirello, detto Renzo o Renzino (quest'ultimo per un periodo in rappresentanza del padre Gaetano, di fatto ritiratosi a "vita privata"), per cui la carriera criminale dei due aveva proceduto in sintonia e in parallelo.

Il traffico di stupefacenti era il settore delinquenziale elettivo di Tagliavia Francesco.

Dal commercio di quantitativi non rilevanti attribuitogli dal Marino Mannoia, divenne in grado, stando alla dichiarazioni del Drago, di approvvigionarsi da Antonino Madonia di partite consistenti di eroina e cocaina al punto di rendersi grossista per altri "uomini d'onore".

Come indice di una posizione privilegiata e di rispetto che si era guadagnato già a quel momento, nella sentenza in esame viene rievocato che il Madonia gli praticava prezzi di assoluto favore in modo da garantirgli lauti profitti.

Nella stessa direzione depone quanto emerso nel procedimento penale Aponte Romero Waldino + 14 celebrato innanzi al Tribunale di Palermo e conclusosi con la sentenza n° 248/93 del 24/3/93, che ebbe ad oggetto un traffico internazionale di ingenti quantitativi di stupefacenti, organizzato tra la Columbia e gli Stati Uniti d'America e avente terminale in Sicilia, concepito e gestito tra il 1987 e il 1990, in cooperazione, da elementi del c.d. "cartello di Medellin", "uomini d'onore" siciliani, tra cui Francesco Madonia

(coadiuvato oltre che dal Tagliavia Francesco, dai figli Giuseppe, Salvatore e Antonino, quest'ultimo capo mandamento di Resuttana), Giuseppe Lucchese, quale mandatario di Salvatore Riina in Palermo, i fratelli Galatolo della famiglia di Acquasanta, gli appartenenti ad alcune "famiglie" del versante trapanese e vari malavitosi italoamericani inseriti nella "famiglia" Gambino di New York.

All'esito di quell'iter processuale il Tagliavia, qualificato all'epoca come capo decina della famiglia di Corso dei Mille, fu condannato alla pena di anni 8 e mesi 6 e lire 45 milioni (sentenza numero 1210/94 della I sezione della Corte d'appello di Palermo del 8/8/94, definitiva in data 10/5/95).

A solo titolo indicativo del volume di affari e dei profitti che il Tagliavia riusciva a trarre da quei commerci può segnalarsi che in quella sentenza si evidenziava che, tra il febbraio e l'agosto del 1989, aveva ricevuto kg 1,5 di cocaina, un chilo di eroina brown sugar e 400 grammi di eroina bianca, riuscendo a versare al suo fornitore Madonia ben 275.500.000 di lire.

Emergeva altresì che lo stesso si occupava stabilmente, anche per conto della "famiglia" di appartenenza, del contrabbando di tabacchi esteri già dalla metà degli anni '70, operando nelle zone di competenza territoriale dei Galatolo e dei Madonia (tanto risultava attraverso le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, Gaspare Mutolo e Giuseppe Marchese).

Tutto ciò consente di comprendere quale sia stato il terreno sul quale il Tagliavia ebbe a guadagnarsi la fiducia dell'organizzazione tradottasi, per tappe successive, in avanzamenti di grado.

Soprattutto il processo tenutosi innanzi alla Corte di Assise di Palermo (Bartolone Calcedonio + 23) - in cui figuravano imputati per una serie impressionante di omicidi, assieme al Francesco Tagliavia, tra gli altri,

Cannella Cristofaro, Giuseppe e Filippo Graviano, Tinnirello Lorenzo, Drago Giovanni e Spatuzza Gaspare (quest'ultimo e il Tinnirello anche per il reato di cui all'art 416 bis cp) - conclusosi con la sentenza numero 6/97 del 12/4/97, permetteva di inquadrare con precisione i motivi della rapida ascesa dell'attuale imputato nel consorteria mafiosa.

La leva fu il suo inserimento nel "gruppo di fuoco" - che costituiva una struttura militare permanente formata da killer esperti e reputati "valenti" sulla base delle doti di coraggio e temerarietà manifestate, che godevano di particolare rispetto e prestigio all'interno di "cosa nostra" - alla cui composizione in maniera federativa partecipavano tutte le famiglie del mandamento e che da questo veniva utilizzato per l'eliminazione dei propri avversari.

Il gruppo di fuoco del mandamento di Ciaculli (prima di diventare di Brancaccio) riuniva gli uomini provenienti dalle famiglie di Ciaculli, Corso dei Mille, Brancaccio e Roccella si evidenziava in quel giudicato.

In forza della totale adesione dei fratelli Graviano ai progetti egemonici di Salvatore Riina (che li aveva voluti a capo del mandamento, così segnandone la trasformazione nel nome da Ciaculli a Brancaccio in quanto "il mandamento deve seguire la persona" ha chiarito il Drago Giovanni), il gruppo fu posto a totale servizio dei "corleonesi" che lo utilizzarono per la commissione degli omicidi più clamorosi, soprattutto connessi al conflitto interno di mafia e le operazioni più rischiose (e in seguito, se pure in mutata composizione, per l'attuazione del loro programma stragista; ndr).

I giudici di quella sentenza ritennero assolutamente dimostrato che del gruppo in questione, già capeggiato da Puccio Vincenzo (in seguito fatto assassinare in carcere da Riina) e dal 1989 diretto da Giuseppe Lucchese

detto "lucchiseddu" che sempre Riina aveva posto a capo del mandamento di Ciaculli, facevano parte Drago Giovanni, Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Tinnirello Lorenzo, noto anche come Renzino o "turchieddu", Marino Mannoia Agostino (fino alla sua uccisione) e Tagliavia Francesco.

Compiti di supporto alle sue azioni delittuose erano affidati ad altri affiliati, anche non uomini d'onore, tra cui spiccavano Spatuzza Gaspare, Cannella Cristoforo "Fifetto" e Tutino Vittorio.

A tali risultanze la Corte approdava sulla base delle convergenti ed univoche, oltre che adeguatamente riscontrate, dichiarazioni rese dal Drago, dal Marino Mannoia, dal Marchese, dai fratelli Di Filippo e dal Romeo Pietro.

In quel contesto l' imputato fu riconosciuto responsabile, in concorso con altri, di alcuni efferati omicidi.

Infatti, all'esito dei gradi di giudizio, intervallati anche da annullamenti con rinvii della Corte di Cassazione, con la sentenza emessa dalla I sezione della Corte di assise di appello di Palermo il 17.06.2004, il Tagliavia veniva condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno e mesi due, per gli omicidi - oltre che per i reati connessi di sequestro di persona, occultamento di cadavere, detenzione illegale di armi e munizioni e rapina aggravata - di Marino Francesco (commesso il 17.3.89 in concorso con Tinnirello Lorenzo, Lucchese Giuseppe e Agostino Marino Mannoia); di Amato Pietro (commesso il 18.5.87 in concorso con Giuseppe Graviano, Lucchese Giuseppe e Agostino Marino Mannoia), di Amato Giovanni e Virga Michele (commessi il 21.11.88 in concorso con Tinnirello Lorenzo, Graviano Giuseppe, Lucchese Giuseppe e Agostino Marino Mannoia) e di Ciro Tuzzolino (commesso il 7.6.89, stando all'imputazione, in concorso con Salvatore Riina, Lucchese Giuseppe, Bernardo Brusca,

Mario Santo Di Matteo e Baldassare Di Maggio), nonché per il tentato omicidio di Miceli Girolama (commesso il 7.3.88 unitamente a Giuseppe Graviano e a Agostino Marino Mannoia).

Francesco Tagliavia veniva viceversa assolto dall'accusa di aver partecipato agli omicidi di Greco Pietro, Mandalà Giorgio e Mandalà Salvatore, Lombardo Sebastiano, D'Agostino Rosario e Taormina Vittorio, Faia Salvatore (tutti ascritti in concorso anche a Gaspare Spatuzza), Di Marco Francesco, Schiavo Carlo, D'Onufrio Antonino, Abbate Giuseppe, Casella Antonio, Boscia Donato, Briolotta Sebastiano, Traina Antonino, Giuseppe e Domenico Masucci, Sichera Giuseppe, Bertolini Francesco, D'Amico Antonio, Matraccia Giovanni e Marsalone Giuseppe.

Le assoluzioni, dipese dal mancato ottenimento di riscontri esterni alle varie chiamate in correità, soprattutto quella del Drago Giovanni, che, quando erano risultate corroborate nella direzione voluta dall'art 192, comma 3, cpp, avevano consentito di ricostruire la catena di omicidi, spiegarne i moventi e risalire alle responsabilità proprio perché provenienti da chi aveva fatto parte fino a poco prima della dissociazione della medesima organizzazione criminale che li aveva ordinato ed eseguiti, non valevano a sconfessare l'appartenenza del Tagliavia al sodalizio mafioso in cui tutti i delitti erano maturati.

Merita di soffermarsi sulla condanna riportata dall'imputato per l'omicidio del Marino Francesco proprio perché di quell'uccisione si dovrà tornare a parlare al momento in cui si vaglierà l'attendibilità di Pietro Romeo, e in particolare la veridicità della circostanza allo stesso riferita dal Francesco Giuliano secondo cui il Tagliavia aveva pensato di rivolgersi al figlio dell'ucciso, Marino Stefano, per avere una base su Firenze in vista dell'attentato del maggio del '93,

La sentenza del 12 aprile '97 offre uno spaccato veramente istruttivo ed esauriente della mentalità e della "scala di valori" vigente in "cosa nostra" anche per quanto concerne i comportamenti cui erano tenuti i propri affiliati.

Stando a quella pronuncia, il Marino Francesco fu eliminato perché aveva tenuto una condotta che agli occhi degli altri membri del clan (era un uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille al momento in cui la capitanava Gaetano Tinnirello) costituiva una grave colpa: caduto in depressione, aveva posto in essere atti di autolesionismo mentre era detenuto per rapina e sequestro di persona.

Scarcerato il 19/12/88 per decorrenza dei termini di custodia cautelare, era stato sottoposto all'obbligo di firma.

Ma i capi, e soprattutto il capo del suo mandamento (all'epoca ancora quello di Ciaculli) Puccio Vincenzo, non si fidavano più di lui e presagivano che quel crollo nervoso potesse preludere ad una collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Così ha spiegato il Drago la valutazione che del gesto del Marino fu fatta:

"Per questo era stato giudicato persona di un non forte carattere, persona di cui preoccuparsi perché per fare una cosa del genere non è comportamento da uomo d'onore fare cose del genere al carcere. Uno si deve fare il carcere deve stare zitto e si deve comportare da uomo d'onore: con cosa che lui non ha fatto. Per questo motivo Puccio ha decretato la sua morte"

E infatti appena fu scarcerato si organizzò la trappola.

Francesco Tagliavia e Renzo Tinnirello si incaricarono di attirarlo in un luogo convenuto con la scusa che Tinnirello Gaetano, accedendo alla sua

richiesta, era disposto a parlargli.

Ma il Tinnirello, ha rivelato Giovanni Drago, impressionato dalla morte di Mario Prestafilippo, si era ritirato dagli affari mafiosi e si era rinchiuso in casa.

Per inciso, proprio questo segnò la svolta che fece affidare la conduzione della famiglia di Corso dei Mille al Tagliavia Francesco.

Secondo la ricostruzione fatta oltre che dal Drago, anche da altri collaboratori di giustizia quali Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele e Francesco Marino Mannoia, il Marino Francesco, condotto con inganno in un baglio posto sul lungomare di Palermo, fu afferrato, strangolato con una corda, spogliato degli indumenti e poi sciolto nell'acido all'interno di un bidone.

Il risvolto sorprendente, che già in quella motivazione fu evidenziato (e che in questo processo si ammanta di ulteriore rilevanza per comprendere come nella logica di “cosa nostra” non fosse anomalo che il Tagliavia Francesco avesse pensato proprio allo Stefano Marino per la strage di Firenze) è che il figlio della vittima, a sua volta inserito nell'ambito della famiglia mafiosa di Brancaccio e indagato per estorsione, aveva cercato addirittura di fornire un alibi al Tinnirello Lorenzo per il pomeriggio della scomparsa del padre, alibi che quei giudici non ritennero attendibile e capace di elidere il complesso delle prove a suo carico.

Quell'episodio è stato rievocato anche da Spatuzza in questo processo, in sede di controesame, dando conferma che il Marino Stefano venne costretto a testimoniare a favore dell'assassino del padre fornendo un alibi al Tinnirello Renzino.

A precisa domanda della difesa dell'imputato, Spatuzza ha dichiarato

di non sapere se nella “scomparsa” del Marino Francesco fosse coinvolto anche il Tagliavia (il che però è pacifico, essendo stato condannato con sentenza definitiva). Quest’atteggiamento misurato e lontano da qualsiasi volontà di accanimento va sottolineato e raffrontato al presunto odio che, secondo la difesa dell’imputato, Spatuzza avrebbe nutrito nei confronti del Tagliavia e che sarebbe alla base delle accuse rivoltegli per le stragi.

Commentava la Corte in quella sentenza a proposito dello schieramento innaturale del Marino Stefano a favore dell'assassino del padre che si trattava di un episodio non isolato nell'aneddotica di mafia, per cui, rievocati altri casi analoghi, sottolineava che *"nell'universo criminale mafioso la soppressione in particolare di un uomo d'onore trova sempre una giustificazione, originaria o postuma, la relazione di qualche inviolabile regola che si addebita all'ucciso, senza coinvolgimento di sentimenti ostili o rancori individuali, per non alimentare vendette o faide personali"*.

Condivisibile riflessione che riconduce la spiegazione dell’assurdo fenomeno nella stessa origine del “contratto” mafioso al quale l’ “uomo d'onore” si assoggetta accettandone in via preventiva e irrevocabile tutte le regole, compresa quella che la sua stessa vita può essere recisa per una qualsiasi delle variabili che, a giudizio insindacabile dei capi, possa essere interpretata come uno sgarro, un'offesa, un pericolo, una minaccia o comunque un precedente da reprimere.

La regola impone altresì che non vengano date spiegazioni agli esecutori, i quali devono prontamente obbedire, né tantomeno ai congiunti della vittima designata che a loro volta non ne chiedono, piegandosi, nella stessa aberrante logica, ad una supposta e indiscutibile “giustizia” della decisione.

Infatti, la presunzione, che non ammette prova contraria nel contesto di

mafia, che sempre e comunque la decisione dei capi sia giusta, è ancor oggi uno dei cardini su cui ruota l'agire di "cosa nostra".

In maniera più fugace può ricordarsi quanto agli altri omicidi che, per quello di *Ciro Tuzzolino* la Corte di Palermo pervenne a un verdetto di responsabilità anche del *Tagliavia* ritenendo, sulla base delle dichiarazioni del pentito *Di Matteo Santo Mario*, che egli, raccogliendo un'indicazione proveniente da *Riina*, si era reso organizzatore di quell'omicidio in quanto era stato stabilito che l'esecuzione avvenisse nei pressi della stazione ferroviaria (era stato deciso di sopprimere il *Tuzzolino* al suo rientro a casa a Palermo), in un punto ricadente nell'ambito della sua "giurisdizione".

Quanto alla dinamica, risultò che l'agguato era stato realizzato con due autovetture, su una delle quali vi erano il *Lucchese Giuseppe* e il *Graviano Giuseppe*, mentre sull'altra si trovavano *Tinnirello Antonino* (detto "madonna"), *Tinnirello Lorenzo*, *Tagliavia Francesco* e *Salerno Pietro*.

Quel delitto, al di là delle sue motivazioni che nella sentenza vengono rappresentate in chiave di brutale perseguimento di interessi economici del *Riina*, dimostra ancora una volta come il coinvolgimento del capofamiglia fosse indispensabile per le "cose di mafia", ed in primis per gli omicidi, da attuare nel suo territorio.

Fu quindi inevitabilmente interessato il *Tagliavia* perché il luogo dove uccidere il *Tuzzolino* ricadeva nell'ambito di *Corso dei Mille* e per farlo sarebbe stato utilizzato l'apparato militare di cui la famiglia e il mandamento di *Ciaculli-Brancaccio* disponevano.

Gli omicidi di *Amato* e *Virga* furono perpetrati in concomitanza il 21

aprile dell'88, ma il secondo fu ucciso in via del tutto casuale per il fatto di essersi trovato assieme all'Amato al momento dell'agguato.

L'incarico dell'assassinio, voluto da Pietro Ocello, "uomo d'onore" della famiglia di Misilmeri, se l'era assunto il mandamento di Ciaculli per decisione del suo capo Giuseppe Lucchese il quale aveva in tal modo inteso ribadire, assieme alla competenza territoriale, la potenza del braccio armato della cosca.

L'omicidio venne eseguito, stando al giudicato, da una squadra composta, oltre che dal Lucchese, da Graviano Giuseppe, Agostino Marino Mannoia, Salerno Pietro, Tinnirello Renzo e Tagliavia Francesco.

Infine il tentato omicidio della Miceli Girolama, avvenuto il 7 marzo del 1988, si motivò con la preoccupazione che la donna, che aveva avuto una relazione con Greco Giuseppe detto "u scarpuzzedda", [feroce killer di Ciaculli nella guerra di mafia dei primi anni '80, poi caduto in disgrazia presso Totò Riina e perciò pure lui fatto scomparire col metodo della "lupara bianca"] potesse rivelare gli affari di mafia appresi per la detta via e, soprattutto, fare i nomi degli uccisori del suo uomo quantunque ufficialmente la notizia della sua eliminazione non fosse nota .

Ancora una volta il gruppo di fuoco si presentò al completo con Giuseppe Lucchese, Giuseppe Graviano, Agostino Marino Mannoia Pietro Salerno, Renzo Tinnirello e Francesco Tagliavia, utilizzando una moto per gli esecutori ed un'auto di appoggio.

Anche in questo caso la vittima predestinata rilasciò dichiarazioni tese a scagionare coloro che la volevano uccidere, e probabilmente proprio questo atteggiamento valse in seguito a salvarle la vita.

Riassumendo, le menzionate condanne riconobbero non solo

l'intraneità stabile ed organica del Tagliavia nell'associazione mafiosa, ma anche la sua appartenenza al "gruppo di fuoco".

Il Tagliavia, stando alla lettura del certificato del casellario giudiziale, è stato ulteriormente condannato per omicidio continuato e detenzione illegale di armi e munizioni con la sentenza del 25/10/06 della Corte d'appello di Palermo, irrevocabile il 18/4/2008, confermativa di quella di primo grado emessa in data 11/6/2004 dalla Corte di assise di Palermo (proc. Agate Mariano +45).

La sequenza delle condanne riportate dall'imputato si completa con quella più grave, pronunciata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta il 18/3/2002 (divenuta irrevocabile il 3/7/2003), a conferma di quella emessa in data 13/2/1999 dalla Corte d'assise di Caltanissetta, per la strage di via d'Amelio e gli altri reati collegati, tra cui quello per associazione di tipo mafioso ex articolo 416 bis cp, commesso in Palermo - si legge nel certificato del casellario giudiziale - "fino al 18/3/2002", *ergo* abbondantemente dopo l'inizio della sua detenzione, a dimostrazione, per la successione temporale non in collisione con il principio del *ne bis in idem*, che il carcere non aveva affatto reciso i legami di Francesco Tagliavia col consorzio criminale e la sua capacità di esercitare all'interno di esso un'azione di comando.

In questa direzione specifica, gli elementi storico-fattuali desumibili dalle richiamate pronunce sono utilizzabili anche in questo procedimento a mente dell'articolo 238 bis cpp. in quanto si completano nello schema di *corroboration* fissato dall'articolo 192/3cpp dalla prima norma espressamente richiamato, attraverso le plurime dichiarazioni provenienti dai collaboranti escussi innanzi a questa Corte, tutte convergenti nel confortare il quadro tracciato sul Tagliavia dalle dette sentenze.

Le dichiarazioni dei collaboratori sul Tagliavia in questo processo

Drago Giovanni

Ha confermato che l' imputato, inizialmente componente, assieme allo stesso Drago, del gruppo di fuoco del mandamento di Ciaculli, al pari dei fratelli Graviano e di Renzo Tinnirello, era assunto in seguito alla carica di capo della famiglia di Corso dei Mille.

Ha ribadito poi che dal Tagliavia in tale veste dipendevano, in quanto membri della sua "famiglia", alcuni esecutori delle stragi quali il Lo Nigro Cosimo, il Giuliano Francesco e il Barranca Giuseppe .

Drago ha sottolineato lo stretto collegamento, basato su un forte legame di amicizia, esistente tra il Tagliavia e i Graviano ed ha affermato che all'interno del "gruppo di fuoco" era normale raccontarsi tutto l'un l'altro sulle iniziative intraprese per l'organizzazione.

I fratelli Di Filippo

Sulla stessa linea del Drago si sono attestate le loro dichiarazioni:

- per **Emanuele** facevano parte dell'entourage del Tagliavia, vero padrone del contrabbando che avveniva nella zona di Messina Marine, Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco e Giuseppe Barranca (che ne erano il braccio destro) i quali agivano esclusivamente ai suoi ordini. Lo stesso ha ricordato la barbara uccisione di un ragazzo che faceva il fabbro il quale, condotto da lui e dal Tinnirello in una villa di Bagheria dove c'erano ad attenderli il Tagliavia Francesco e il Lucchese Giuseppe, dopo essere stato interrogato su una questione di rapine, venne strangolato.

- per **Pasquale**, premesso che Francesco Tagliavia gli fu presentato dai fratelli Graviano, ha asserito che lo stesso gestiva i traffici di hascisch e

sigarette nella sua zona d'influenza in quanto essi potevano espletarsi soltanto col suo benessere e pagando una percentuale sui ricavi illeciti (1 milione per ogni chilogrammo di droga che veniva sbarcato sulla costa palermitana).

Calogero Ganci

Si è detto certo che Tagliavia Francesco era un "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille e che spesso lo vide accompagnare i fratelli Graviano agli appuntamenti col Riina (ma gli accompagnatori, ha precisato, non erano ammessi ai colloqui tra i capi).

Ciaramitaro Giovanni

Senza incertezze ha qualificato Tagliavia Francesco come il boss di Sant'Erasmus a cui bisognava versare la provvigione per ogni rapina commessa: *" in zona, o anche fuori zona, chiedevano... no io direttamente, tramite Francesco Giuliano chiedevano il permesso a Francesco Tagliavia, diciamo "ci dà il via", "sta bene". rapine... e insomma, e ogni rapina che si faceva, nei camion, nei Tir, si vendeva la merce, quella che ci stava, e ai soldi ci pensava Salvatore Giuliano, il padre di Francesco Giuliano, a fare la divisione. Quando si vendeva la merce lui diceva: "Una parte sono andati ai carcerati, una parte sono andati alla famiglia"*.

Grigoli salvatore

Ha ribadito la qualità di capofamiglia dell'imputato e ha ricordato di aver visto gli altri componenti del gruppo di fuoco di cui pure lui faceva parte, il Giuliano, Lo Nigro e il Barranca, uno o due volte nella pescheria del Tagliavia, all'epoca latitante.

Per il Grigoli quando il Tagliavia Francesco venne arrestato la reggenza della famiglia di Corso dei Mille fu assunta dal padre Pietro.

Carra Pietro

Ha testualmente dichiarato: *“Sì, certo che... io lo so benissimo che lì non si muove una foglia se Ciccio Tagliavia... anche la buonanima di mio padre mi disse che Ciccio Tagliavia aveva preso il comando della zona.. comandava lì a Sant'Erasmus e in Corso dei Mille, Barranca, Giuliano e Lo Nigro pigliavano disposizioni da Tagliavia io questo lo constato io, con i miei occhi”.*

Gaspare Spatuzza e Pietro Romeo

Oltre che ribadire il ruolo di cerniera tra la base e i Graviano capi mandamento, ritagliano per lui, seppur per circostanze separate, un ruolo attivo e determinante rispetto alle stragi per cui è processo.

Se ne dirà più approfonditamente in seguito.

In conclusione è possibile affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che:

-Tagliavia Francesco era all'epoca dei fatti per cui è processo "iscritto" a "cosa nostra";

-faceva parte del "gruppo di fuoco" del mandamento di Ciaculli, poi divenuto di Brancaccio;

-divenne, percorrendo tutti i gradi gerarchici, capo della famiglia di Corso dei Mille tra il '90 e il '91;

-della stessa famiglia facevano parte ed erano ai suoi ordini diretti Lo Nigro Cosimo, Giuliano Francesco e Barranca Giuseppe;

- il Tagliavia all'epoca delle stragi (ma si vedrà attraverso la corrispondenza carceraria anche dopo) era in simbiosi totale con i fratelli Graviano, e in particolare col Graviano Giuseppe.

Su questo scenario si installano le dichiarazioni di Romeo Pietro (le prime risalenti al '97 tant'è che in base ad esse il Tagliavia fu iscritto nel registro degli indagati) e di Gaspare Spatuzza.

Indubbiamente l'acclarata mafiosità dell'imputato, quantunque consacrata dai giudicati, non potrebbe da sola costituire prova della sua responsabilità nelle stragi.

Il contesto di mafia in cui il Tagliavia si muoveva rappresenta certamente un indice sintomatico e un elemento indiziante che non può non essere tenuto presente come sfondo confermativo delle medesime propalazioni.

La valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei due collaboranti sarà effettuata unitamente al vaglio dei rilievi critici che ovviamente tale attendibilità tendono a negare proposti dalla difesa dell'imputato.

In questa parte della motivazione, ovviamente, le loro dichiarazioni saranno circoscritte all'accusa rivolta al Tagliavia di aver dato consapevole apporto concorsuale alla realizzazione dei vari attentati.

Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sulle chiamate di correo

Si reputa opportuno premettere alla disamina e alle valutazioni delle propalazioni dei due collaboratori che ricollegano in modo specifico il Tagliavia alle stragi, un breve excursus sui criteri guida che dall'enunciato normativo sono stati individuati ed elaborati dalla giurisprudenza in tema di dichiarazioni *contra alios* di soggetti coimputati o imputati di reato connesso o collegato, secondo la distinzione operata dall'articolo 12, comma 1, lettere

a) e c), e dall'articolo 371, comma 2, lettera b), cpp.

Trattasi di fonti di prova processuale da valutare ai sensi delle disposizioni generali del titolo I, libro 3° del c.p.p. (artt. 187 - 193).

A conclusione di un dibattito di carattere dogmatico di ambito soprattutto dottrinale, si è giunti a ritenere la chiamata di correo, allorquando sia asseverata la credibilità della fonte dichiarativa da cui promana, un vero e proprio mezzo di prova e non un semplice indizio.

Potrebbe pertanto definirsi, mutuando il linguaggio civilistico, una prova sottoposta a condizione sospensiva.

La chiamata in correità consiste, quindi, in una dichiarazione di scienza - rientrante per la sua struttura nell'alveo degli strumenti di prova storico-rappresentativi - che per dispiegare il pieno nel suo valore probante, essendo stata ritenuta dal legislatore concettualmente dubbia e potenzialmente insidiosa in quanto suscettibile di essere inficiata da parzialità e conflitti di interessi, abbisogna per dettato di legge di un rinforzo e di un riscontro.

A tale inquadramento si è pervenuti valorizzando sia l'elemento letterale dell'articolo 192 comma 3 cpp per la locuzione adottata "altri elementi di prova", sia quello sistematico essendo la detta norma inserita nel libro III dedicato alle prove e posta sotto la rubrica "valutazione della prova", ed avendola il legislatore nettamente differenziata dagli indizi di cui al comma 2 della medesima disposizione.

L'esigenza di ottenere una conferma esterna a tale mezzo di prova ai fini della sua utilizzabilità processuale resta impregiudicata anche nelle ipotesi in cui essa trovi ingresso nel procedimento in forza del combinato disposto degli articoli 197 e 197 bis cpp per effetto dell'esplicito richiamo operato

dall'ultimo comma dell'articolo 197 bis cpp all'articolo 192 comma 3 cpp.

Può pertanto ritenersi che l'istituto in esame, più che un limite o una deroga al principio del libero convincimento del giudice, comporti solo un differimento della sua applicazione al momento in cui, acquisito secondo i criteri di attendibilità intrinseca ed estrinseca il *quid* aggiuntivo rispetto alla chiamata, esso espande pienamente la sua validità spostandosi dal giudizio sulla credibilità del chiamante a quello sulla verità del fatto che ne ha costituito l'oggetto.

Quanto all'iter logico giuridico in base al quale va realizzata ad opera del giudicante la valutazione della chiamata in correità, è nota la distinzione di fondo elaborata dalla giurisprudenza, in ordine ai criteri generali da adottare per la verifica corroborativa, tra le due categorie della c.d. attendibilità intrinseca (afferente alla credibilità soggettiva del dichiarante ma anche all'attendibilità della sua dichiarazione) e della c.d. attendibilità estrinseca (che attiene all'ambito dei riscontri esterni alla chiamata stessa).

Sul tema non sempre pacifico dell' individuazione e dell'assegnazione di contenuti sufficientemente concreti ai detti criteri, già le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Marino, n. 1653 del 22.2.93, al fine di fornire un contributo quanto più specifico e sistematico possibile, così ebbero a pronunciarsi:

“In tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in

secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni.

L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa".

Nel solco di quella decisione altri arresti della Suprema Corte si sono registrati, fino a condensare un complesso di interventi giurisprudenziali assai vasto, speculare all'abbondante casistica che, attraverso i processi ad appartenenti alla criminalità organizzata caratterizzati dal fenomeno del cosiddetto pentitismo, si è andata formando.

L'attenzione della giurisprudenza di legittimità si è incentrata soprattutto sull'attendibilità estrinseca e sui riscontri esterni, giungendo alla definizione del cosiddetto riscontro individualizzato.

E' da precisare che non esiste una definizione dogmatica e standardizzata della nozione di riscontro estrinseco, per cui in positivo può dirsi che non può disporsi di una definizione unitaria e onnivalente.

La sua qualificazione, essendo assai vasta l'area dei riscontri possibili, può essere espressa nella pratica giudiziaria in ragione della concreta inferenza logico-fattuale che di volta in volta può intercorrere tra il dato di fatto utilizzato come riscontro e quello da riscontrare attraverso l'assegnazione di attendibilità al chiamante, afferente al reato e alla responsabilità dell'imputato.

È più agevole operare un'azione di regolamento di confini in negativo, escludendo che il riscontro individualizzato debba essere costituito da un autonomo elemento di prova, perché in tal caso la chiamata di correo diverrebbe pleonastica sul piano della valenza probatoria, e nel contempo risulterebbe vanificata la portata innovativa dell'articolo 192 comma tre cpp .

In tal senso si è espressa la Suprema Corte precisando che *“il riscontro esterno alla chiamata a solo una funzione di confermare l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva del dichiarante, per cui gli elementi di prova utilizzati a questo scopo possono essere di qualsiasi tipo e natura, sia rappresentativi che logici, purché idonei a quella funzione, e non è necessario che concernano in modo diretto il "thema probandum", e tanto meno che consistono in prove autonome della colpevolezza (cfr Sez. 5, Sentenza n. 4888 del 18/01/2000; e negli stessi termini anche Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 19/10/1993 secondo cui “ dell'accertamento giudiziale della responsabilità dell' imputato, gli elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dai soggetti indicati nel terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. non debbono avere l'idoneità a fornire autonomamente la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata, poiché altrimenti si verrebbe a considerare tali dichiarazioni prive di qualsiasi rilevanza probatoria in contrasto con la succitata norma che le considera come prove, sebbene incomplete).*

Proseguendo in una sintetica carrellata delle pronunce più significative sul tema, possono richiamarsi:

-Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36451 del 24/06/2004; Vullo ed altri, per la quale *“Ai fini della valutazione della chiamata di correo, nel giudizio sul merito dell'imputazione, costituisce riscontro individualizzante un qualunque elemento di prova che provenga da fonte diversa, che riguardi la sfera*

personale dell'accusato e che sia riconducibile al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo. Ove nel caso concreto gli elementi di riscontro corrispondano a tale nozione, la loro valenza confermativa costituisce oggetto di una valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di legittimità, sempre che il giudice dia conto con motivazione congrua e completa del proprio apprezzamento". (Nella specie la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di adeguatezza, quale riscontro dell'accusa concernente un omicidio riconducibile ad una determinata organizzazione, della comprovata appartenenza dell'imputato al relativo "gruppo di fuoco", sul presupposto che le fonti ulteriori rappresentavano tale "gruppo" come formazione composta da pochissime persone e stabilmente utilizzata per le azioni omicidiarie di interesse del clan).

-Cass. Sez. 2, Sentenza n. 780 del 02/12/2005 D'Angela; che così ha statuito:

" In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, il riscontro individualizzante alla dichiarazione accusatoria, relativa alla partecipazione alla commissione di un reato riconducibile ad un'associazione per delinquere, può essere costituito dal dato dell'appartenenza del chiamato al sodalizio criminoso, purché tale appartenenza sia accertata anche sulla base di elementi diversi ed autonomi".

È evidente come queste massime, col loro riferimento all'associazione delinquenziale di appartenenza e al ruolo ricoperto in un "gruppo di fuoco" agli ordini della medesima, si attaglino perfettamente al Tagliavia.

-Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 20/10/2006 Alabiso ed altri, che ha dettato i seguenti principi:

"La chiamata in correità o in reità non può di per sé sola costituire prova

piena della responsabilità e necessita di riscontri, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente, potendo quindi risolversi in altre chiamate in correità purchè totalmente autonome, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto reato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato”

- Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1560 del 21/11/2006 imp Missi, secondo cui:

“ In tema di valutazione della chiamata in reità, i necessari riscontri individualizzanti possono essere offerti anche da elementi di natura logica e da un'altra dichiarazione, sia pure "de relato", purchè sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purchè consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito.

-Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13473 del 04/03/2008; imp. Lucchese ed altri
la cui massima così recita:

“In tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere”.

Riassumendo, il riscontro individualizzato non è quello che coincide su ogni singolo dettaglio della dichiarazione, bensì quello che conferma la responsabilità dell'imputato sul fatto-reato.

Anticipando quanto più diffusamente si dirà in seguito, e facendo applicazione dei principi enunciati nelle menzionate sentenze, si ritiene che le dichiarazioni del Romeo - per il quale il Tagliavia si era occupato di reperire una base in Toscana per l'attentato da realizzare a Firenze - e dello Spatuzza - che ha rievocato l'importante riunione propedeutica a tale attentato, ma funzionale all'attuazione di tutta la catena delle stragi, cui l'imputato ebbe a partecipare mettendo a disposizione, in forza dell'autorità che gli competeva quale capofamiglia, i propri uomini, e più in generale asservendoli alla realizzazione di tutto il programma stragista, costituendo l'una riscontro dell'altra, siano capaci di “ *assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse* ”” secondo la formula utilizzata dalla Suprema Corte.

Ulteriormente specificando, reputa la Corte che le propalazioni del Romeo e dello Spatuzza, pur non rappresentando le stesse circostanze di fatto o gli stessi frammenti di un identico fatto storico, attengano allo “stesso fatto di reato”, che non va circoscritto alla strage di via dei Georgofili, ma riferito all'intero complesso di attentati unificati dal collante del movente che tutti li ebbe a motivare, e valgano a collegare l'imputato al fatto delittuoso così inteso.

Le chiamate in correità dei predetti ricevono poi ulteriore riscontro individualizzate attraverso la collocazione del Tagliavia nella struttura gerarchica di “cosa nostra” di cui anche gli altri collaboratori, con l'assoluta “convergenza del molteplice”, hanno parlato in questo e nei precedenti processi sulle stragi.

Le dichiarazioni di Pietro Romeo e di Gaspare Spatuzza sul ruolo avuto dal Tagliavia nelle stragi.

Le dichiarazioni di Pietro Romeo

La posizione del Pietro Romeo:

E' stato riconosciuto colpevole nel giudizio abbreviato soltanto per la strage di Formello. Nessuna imputazione gli è stata mai mossa, neppure sul piano di un mero concorso morale, rispetto a tutti gli altri analoghi reati.

La sua posizione pertanto, relativamente a quella strage ora attribuita per concorso anche al Tagliavia, è da qualificare come di imputato di reato connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), cpp.

Ma tale veste processuale deve essere assegnata a questo collaboratore anche in relazione alle restanti imputazioni elevate nei confronti del Tagliavia ed attinenti a reati ai quali il Romeo è risultato estraneo, rappresentando gli stessi, compresa la strage di Formello come meglio si dirà appresso, un unicum promanante da una medesima ideazione e progettazione delittuosa, per cui il Romeo non potrebbe comunque essere considerato un (cx) imputato di reato collegato a mente dell'articolo 371 comma 2, lett. b), cpp (legame che si realizzerebbe esclusivamente per il rapporto di influenza probatoria intercorrente tra il reato per il quale stato condannato e quelli contestati al Tagliavia).

Essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di condanna per l'attentato a Salvatore Contorno, lo stesso è stato correttamente sentito come testimone assistito ai sensi dell'articolo 197 bis cpp.

Pietro Romeo fu arrestato il 14 novembre 1995 e decise subito di collaborare provocando quella sera stessa l'arresto del Giuliano, del Lo Nigro

e di Salvatore Faia.

Pur dovendosi difendere soltanto dall'incriminazione per i fatti di Formello, confessò la partecipazione a numerosi omicidi di mafia, oltre che la sua adesione a tale organizzazione.

Già quest' *incipit* vale, a giudizio della Corte, ad assegnargli un elevato tasso di attendibilità intrinseca proprio facendo applicazione dei criteri tracciati dalla giurisprudenza.

Romeo confermò queste sue responsabilità nel primo processo cominciato nel '96, dove, come può leggersi nella relativa sentenza del '98, ebbe a ricordare che il primo delitto lo commise assieme al suo amico Francesco Giuliano in un villino situato in località la Bolognetta, così come di concerto col medesimo uccise quel Damiano Rizzuto che era autista del Tagliavia Francesco, mansione che da qual momento fu svolta proprio dal Giuliano (cfr. sent. 3/98 pag. 603 e ss.gg.).

Ebbe a dichiarare poi di essere stato arrestato il 10/9/92 per le rapine ai Tir e di essere rimasto fuori dal giro fino alla data della sua scarcerazione avvenuta l'1/2/94.

Il solito Giuliano si fece suo garante presso Nino Mangano affinché lo ammettesse da quel momento nel "gruppo di fuoco" di Brancaccio nel quale Giuliano era già inserito.

Da allora prese (o meglio riprese) a frequentare assiduamente il Giuliano ("*...io con Giuliano ero dalla mattina alla sera assieme. Notte e giorno, anzi*").

Attraverso di lui conobbe vari imputati di quel processo.

Tra questi Benigno Salvatore, di cui disse che era bravo nel "pulire" le armi ("*Ci levava la rigatura*"); Carra Pietro, col quale Giuliano gli fece visita a casa più di una volta; Pasquale Di Filippo, con cui Giuliano prese a

“camminare” (inteso come accompagnarsi per le azioni criminali; ndr) dopo il mese di febbraio del 1994.

Ebbe modo di conoscere anche Matteo Messina Denaro attraverso Francesco Giuliano. Infatti, in una occasione accompagnò Giuliano “*dove abita(va) Nino Mangano*”. Qui trovarono Lo Nigro, Grigoli, Spatuzza e Matteo Messina Denaro (che egli non conosceva). Tutti, eccetto lui (Romeo), presero a discorrere di cose di comune interesse.

Si strinsero quindi i rapporti di mafia che erano supportati anche da un personale e saldo legame di amicizia col Giuliano assieme al quale riprese con nuova intensità a commettere omicidi.

Ne ricordava, infatti, quelli di Caruso Salvatore, di uno dei f.lli Ambrogio, di tali Buscemi e Spataro, di Francesco Savoca (disciolto nell'acido), e persino di due tunisini che avevano osato “insultare” (fare delle avances sessuali) la moglie di Pasquale Di Filippo.

Offriva poi agli inquirenti riscontri inoppugnabili alle sue dichiarazioni facendo ritrovare nei pressi di via Messina Marine il cadavere di uno dei tunisini che aveva ucciso insieme al Francesco Giuliano e un altro (quello di Ambrogio) nei pressi del villino del Giuliano a Bolognetta.

Romeo consentì il rinvenimento anche di armi ed esplosivo, sia a Palermo che a Roma. L'esplosivo di Roma, come si è detto in precedenza trattando degli specifici episodi delittuosi, era quello transitato per la villa di Alei a Capena (ved. testi Della Mura e Pancrazi).

Non può non rilevarsi che nell'esame dibattimentale del 3 e 4 ottobre del '97 Romeo non fece riferimenti al Tagliavia quanto alle stragi, pur affermandone la qualità di “uomo d'onore” e il ruolo di capofamiglia, limitandosi a ricordare che dopo l'uccisione di Damiano Rizzuto, proprio Francesco Giuliano aveva preso a fargli da autista.

Questo silenzio si spiega col fatto che Romeo, in ordine alle stragi, già il 9 maggio del '97 aveva reso dichiarazioni al pubblico ministero della D.D.A. di Palermo, nella persona del dott. Alfonso Sabella, sul conto dell'odierno imputato.

A quell'interrogatorio, si legge nel relativo verbale, fu presente anche il p.m. dott. Gabriele Chelazzi, dell'omologo ufficio di Firenze, *“per ragioni di eventuale collegamento investigativo con l'attività di indagine preliminare che è tuttora in corso nel procedimento n. 3309/93-21 R.G. di Firenze”*, essendosi in questa sede radicata la competenza per tutte le stragi del '93 e del '94.

Al momento del primo dibattimento, quindi, quell'indagine era ancora in corso per cui le dichiarazioni del Romeo erano note solo agli inquirenti.

È lecito presumere pertanto che il PM d'udienza si fosse astenuto intenzionalmente all'epoca dal porre domande sul Tagliavia, il quale in quel processo non figurava tra gli imputati, per salvaguardare il segreto investigativo sulle indagini originate dalle rivelazioni del Romeo.

Stando alla lettura del verbale, il collaboratore in quell'interrogatorio così testualmente ebbe ad esprimersi:

“Ribadisco che, quando il TAGLIAVIA era latitante, questi si avvaleva per compiere alcune estorsioni e dei danneggiamenti del LO NIGRO, del GIULIANO e del BARRANCA. Ricordo, in particolare, che nel 1994 il GIULIANO, parlando con il LO NIGRO alla mia presenza, gli ebbe a ricordare un commento che il TAGLIAVIA aveva fatto nei loro confronti. Infatti, per quello che compresi, il TAGLIAVIA, nel corso di una riunione, aveva elogiato l'attività dei “suoi ragazzi” riferendosi proprio al LO NIGRO e al GIULIANO, che aveva definito più in gamba rispetto a quelli dei GRAVIANO.

In altri termini, nel gruppo di cui poi fu a capo il MANGANO, confluirono sia le persone che prima operavano per conto del TAGLIAVIA (LO NIGRO, GIULIANO e BARRANCA), sia quelle che, invece, avevano posto in essere delitti per conto dei GRAVIANO (CANNELLA, SPATUZZA e TUTINO).

D.R.: Quanto al ruolo del TAGLIAVIA nelle stragi posso dire che GIULIANO ebbe a riferirmi che TAGLIAVIA lo aveva chiamato, e questo prima che iniziassero le stragi per chiedergli di prendere contatti con un certo Stefano MARINO che ha dei parenti a Firenze, per il tramite di una signora che potrebbe essere o la sorella della madre o la sorella del padre dello stesso MARINO. Si tratta, quanto a questi parenti che stanno a Firenze, di gente che lavora, cioè di gente per bene estranee a iniziative illecite. Quando TAGLIAVIA interpellò GIULIANO, lo interpellò esplicitamente in relazione a quello che poi sarebbe successo a Firenze tanto che lo stesso GIULIANO obiettò che, a cose fatte, i parenti di MARINO avrebbero capito a che cosa era servito l'appoggio che avessero dato, perché di questo si trattava secondo l'idea iniziale di TAGLIAVIA. A parte l'obiezione di GIULIANO, vi fu comunque un qualche contatto con lo Stefano MARINO al quale però non fu chiarito nulla delle ragioni della richiesta e poi questo contatto non ebbe alcun seguito. Il MARINO Stefano di cui sto parlando ha un fratello che si chiama Michele; il padre di costoro fu ucciso e l'omicidio era stato deliberato da Renzino TINNIRELLO.

“A proposito sempre dell'appoggio su Firenze per fare qua la strage mi è tornato recentemente in mente un particolare che GIULIANO mi aveva raccontato, particolare che mi è tornato alla memoria dopo aver letto tempo fa qualcosa di analogo sul giornale in merito al processo qui in corso a Firenze: lo dico molto lealmente perché la circostanza che sto per riferire è vera e perché è dalla lettura del giornale che mi è tornata alla memoria. Il

fatto è questo: parlandomi della strage di Firenze GIULIANO una volta mi accennò che si erano appoggiati a Prato presso una persona che era all'oscuro di tutto ed il tramite con la quale era rappresentato dal nipote di questa persona. Ho già riferito, e lo ripeto, che qui a Firenze furono GIULIANO e LO NIGRO, secondo il racconto fattomi dal primo, a portare sul posto l'auto bomba e che c'era anche SPATUZZA che invece era rimasto in casa della persona che dava appoggio”.

“Può darsi che GIULIANO mi abbia fatto il nome di quello che aveva fatto da tramite con la persona di Prato, ma a me questo nome non diceva nulla e quindi non mi è rimasto nella memoria. Ho capito che a sua volta GIULIANO conosceva questa persona da poco prima di questo fatto, mentre non aveva mai conosciuto prima lo zio di questo e cioè la persona di Prato. Confermo quello che ho già riferito su come fecero GIULIANO e LO NIGRO per posizionare l'auto bomba di Firenze; ricordo che GIULIANO mi disse anche che si trattava di una zona con le strade tutte a senso unico”.

“A questo discorso fattomi da GIULIANO ne collego un altro e cioè la vicenda di uno, persona che aveva da scontare una condanna per 25 anni di carcere, che aveva avuto a che fare con le stragi in quanto presso di lui, mi pare più esattamente in un garage, era stato portato e maneggiato l'esplosivo. GIULIANO, che mi parlò di questa persona, diceva che questo ne aveva visti in faccia più di uno, compreso lui che gli aveva anche chiesto da bere ed anche il gelato, come pure CARRA, SPATUZZA e LO NIGRO. Non sono sicuro se GIULIANO mi disse se questo aveva visto in faccia anche BARRANCA. Dato che temevano che questa persona potesse, vedendo delle fotografie, riconoscere quelli che erano stati da lui. GIULIANO, che ne parlò in mia presenza anche con SPATUZZA, si chiedeva se non era il caso di andare ad eliminare questa persona per scongiurare questo rischio”.

“Mi si fa presente il nome di quella persona, nome che io stesso ha fatto in precedente interrogatorio, che si chiama DI NATALE e io confermo che appunto DI NATALE, secondo i discorsi che sentii fare, quello che doveva scontare 25 anni di galera”.

“Tornando a quello che aveva da fare 25 anni di carcere, io ricordo anche i commenti circa il fatto che questo in un primo tempo non era stato creduto quando aveva iniziato a collaborare con il che loro si erano messi più tranquilli. Poi mi ricordo anche che Salvatore FAIA, in mia presenza, si intromise in un discorso che facevano tra loro GIULIANO e SPATUZZA relativo ancora una volta a DI NATALE; e disse, il FAIA, che si trattava di persona, riferendosi a DI NATALE, che lui stesso conosceva e che sapeva aver già fatto una lunga detenzione in passato ed avere anche fatto delle “chiamate” vale a dire accusato delle persone; FAIA aggiungeva che con questo si conosceva personalmente anche per certi traffici con banconote false”.

Non vi è ragione di dubitare che il Romeo, rivelatosi così attendibile per *facta concludentia*, abbia mentito ai magistrati.

Se si fosse trattato di menzogne, di più rimarchevole e compromettente spessore avrebbero dovuto essere ammantate (anche restando sul terreno delle dichiarazioni soltanto *de relato*, posto che a sconfessarlo avrebbe potuto essere soltanto il Giuliano) per raggiungere il risultato di affossare un innocente Tagliavia Francesco.

Neppure è da credere poi che a mentire sia stato il Giuliano.

Che questi fosse particolarmente loquace e incline a narrare le imprese di mafia, ovviamente agli uomini che ne facevano parte e ai suoi sodali (al Romeo raccontò senza mezzi termini anche di aver fatto parte della squadra che uccise padre Puglisi e di aver concorso al sequestro del piccolo di

Matteo) si ricava con connotati di assoluta tranquillità anche dalle dichiarazioni del Grigoli.

I riferimenti alla base logistica di Prato e alla persona del Di Natale, tutti concordanti con le risultanze reali emerse attraverso i procedimenti inerenti alle stragi, consentono di affermare che le confidenze del Giuliano ricalcano effettivamente i fatti accaduti, per cui se ne deve inferire che il Giuliano fu sempre schietto e sincero col suo amico.

Del resto nell'etica di "cosa nostra" o non si parla affatto oppure, se si raccontano ad altri associati le proprie o le altrui gesta criminali, non si inventa nulla perché questo può costituire un grave affronto.

Se ne deve quindi dedurre, per lo specifico episodio, che effettivamente il Tagliavia, quando ancora non era stato reperito il canale dello zio Messina, facendosi carico dell'esigenza emersa per l'organizzazione dell'attentato su Firenze, pensò di utilizzare i parenti del Marino Stefano.

L'esistenza di parenti del Marino in Toscana è stata riscontrata come si è appreso dai testi Cappottella e Della Mura.

Stefano Marino, figlio di Francesco vittima di c.d. "lupara bianca", aveva una zia, Marino Caterina, sorella del padre, che, sposata ad un palermitano, era emigrata negli anni Settanta in Toscana e risiedeva a Pontassieve, in Località Le Sieci.

La constatazione che quei parenti non avevano alcun legame con gli ambienti mafiosi, per cui difficilmente si sarebbero prestati a dare consapevole appoggio ad un così grave reato, spiega perché l'aggancio pensato dal Tagliavia fu pressoché da subito abbandonato.

Si trattò di un elemento indiziante, quello offerto dal Romeo, all'epoca ritenuto insufficiente a far scaturire un rinvio a giudizio del chiamato in

quanto isolato e sfornito di adeguati riscontri oggettivi, seppur collocato nello sfondo di mafiosità indiscutibile in cui era calato il T'agliavia,.

Fu pertanto inevitabile chiudere quelle indagini con un decreto di archiviazione.

Invero, secondo l'insegnamento della S.C., l'accusa "de relato" *abbisogna non di un riscontro generico, ma di un "quid pluris" più specifico e qualificante, più incisivo ed esterno, che, per qualità e quantità, specificità e correttezza, rappresenti, se non un inizio di prova individualizzante, almeno una verifica certa ed esterna dell'effettività, se non veridicità sostanziale della confidenza.* (cfr. Sez. 5, **Sentenza** n. 4144 del 09/10/1996; così anche Sez. 1, **Sentenza** n. 17804 del 07/12/2001).

Ma detto ciò, è da ricordare che la stessa Suprema Corte ha più volte affermato quanto alle dichiarazioni accusatorie di un affiliato di mafia (e il Romeo lo era) che “ *non possono essere assimilabili a pure e semplici dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e le attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente alla medesima consorteria, soprattutto se in posizione di vertice, trattandosi, in tal caso, di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni dello stesso genere di quello che si produce, di regola, in ogni organismo associativo, relativamente ai fatti di interesse comune* “ (cfr. Sezione 2, 20 gennaio 2009, n. 6134, Botta; Sez. 1, 8 giugno 2006, n. 19612, Nardo; Sez. 5, 10 aprile 2002, n. 24711, Condello).

E che la preparazione delle stragi, e segnatamente di quella di Firenze, con l'esigenza di ricercare anche appoggi e una base in Toscana, fosse “patrimonio conoscitivo diffuso” un tutto il consorzio criminoso in quel momento appare innegabile.

Comunque l'elemento di prova individualizzante, atto a dare e a ricevere riscontro in relazione alle dichiarazioni del Romeo, è stato fornito in modo inedito da Gaspare Spatuzza in questo processo.

Anche per quest'aspetto può richiamarsi il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, in tema di valutazione della prova, i riscontri esterni alle chiamate in correità, in attuazione del criterio della cd convergenza del molteplice, possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, *“ sia pure de relato, purché sottoposta ad un pregnante vaglio critico e purché consenta di collegare l'imputato ai fatti a lui attribuiti dal chiamante in reità, non necessariamente, però, con specifico riferimento al frammento di fatto a cui quest'ultimo ha assistito ”* (Sez. 1^a, 21 novembre 2006 - 19 gennaio 2007, n. 1560, Missi).”

Nel caso concreto infine evidenziarsi che Spatuzza non avrebbe potuto conoscere in alcun modo le pregresse dichiarazioni che tiravano in ballo il Tagliavia rese da Pietro Romeo nel '97 ai magistrati inquirenti, che restarono nel segreto dell'attività investigativa, senza essere mai riprodotte in alcuno dei precedenti dibattimenti o richiamate nelle sentenze sulle stragi, e che sfociarono in un altrettanto riservato decreto di archiviazione senza ricevere alcuna divulgazione all'esterno.

Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza

Indubbiamente la svolta investigativa sul Tagliavia è giunta a seguito della collaborazione di Spatuzza (avviata ufficialmente con l'interrogatorio reso al PM il 26 giugno 2008).

Spatuzza ha fornito infatti informazioni decisive - e non *de relato*, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, facendo riferimento all'altra proveniente dal Romeo Pietro, per poter affermare che due dichiarazioni di

tale natura sarebbero inidonee a rafforzarsi reciprocamente sul piano della attendibilità estrinseca (spostando il baricentro delle valenze accusatorie su quanto riferito allo Spatuzza dal Lo Nigro in ordine al presunto colloquio avuto col Tagliavia Francesco nel corso di un'udienza svoltasi innanzi al Tribunale delle misure di prevenzione di Palermo, di cui si dirà più ampiamente nel prosieguo) - dando un'indicazione precisa e conducente per via diretta al coinvolgimento del Tagliavia non solo nell'attentato di via dei Georgofili ma, per la unitarietà che avvinsse tutto il progetto criminale fin dalle origini, in tutta la sequenza delle stragi.

L'elemento focale racchiuso nelle dichiarazioni dello Spatuzza concernenti l'imputato è rappresentato dalla riunione avvenuta a Villa Flavia nel maggio del '93.

Ma a parte questo passaggio cruciale, Spatuzza in generale sul Tagliavia ha dichiarato:

Ciccio Tagliavia era figlio di quel Pietro, noto "uomo d'onore" della famiglia di Corso dei Mille, che dopo gli arresti sia del figlio che del Giuseppe Graviano si attivò per fargli pervenire i messaggi che costoro gli inviavano dal carcere.

Ha affermato di aver incontrato per la prima volta Francesco Tagliavia nell'86/87, nel periodo in cui c'era la campagna elettorale (per le politiche) in Sicilia nella quale la mafia decise di appoggiare il Partito Socialista. Quell'incontro avvenne nei pressi di Sant'Erasmo dove i Tagliavia avevano la loro pescheria e Spatuzza ebbe modo di accorgersi che il Tagliavia Francesco non era una "persona comune" (si comprende una persona di rilievo nell'ambito di "cosa nostra": ndr). Ha ricordato che nella circostanza il Tagliavia era *"tutto vestito di nero, che non so se gli era morto il fratello o qualche cosa di più caro."*

Negli anni successivi si era stretto il loro rapporto di mafia per cui avevano commesso assieme alcuni omicidi.

Tra l'89 e il '90 il Tagliavia aveva assunto la guida della famiglia di Corso dei Mille.

Membri della stessa famiglia che a lui facevano capo erano stati, nel tempo, Renzo Tinnirello, Giuseppe Barranca, Cosimo Lo Nigro e, per ultimo, Francesco Giuliano, tutta gente che in passato aveva operato con esso Spatuzza nel contrabbando di sigarette.

La sua "famiglia" mafiosa era invece quella di Brancaccio (il quartiere dove abitava) e il suo capo era Giuseppe Graviano.

Ha ricordato che costui, a conferma del controllo demandato a Francesco Tagliavia su tutto Corso dei Mille, in occasione di un'estorsione ai danni di un costruttore, tale Mandala, gli disse che non rientrando quell'impresa nel loro territorio, *"dovevano dare conto e ragione per questa costruzione a Ciccio Tagliavia, ma per una forma di rispetto, più che altro, perché anche Giuseppe Graviano poteva fare e sfare quanto voleva nel quartiere di Corso dei Mille, visto che era..... (il capo del mandamento n.d.r.)"*.

Ha ricordato altresì che il "gruppo di fuoco" del mandamento veniva gestito direttamente dal Graviano e che il Lo Nigro ne era entrato a far parte in un momento successivo rispetto agli altri.

Per illustrare quali fossero i rapporti tra i vari livelli gerarchici, Spatuzza ha ricordato un altro episodio risalente al 1993.

Francesco Tagliavia, all'epoca detenuto, aveva fatto pervenire dal carcere a Giuseppe Barranca l'ordine di uccidere *"sottobanco"* (cioè senza far trapelare che ne era il mandante) il suo stesso genero Tonino Giuliano (fratello di quel Giuseppe detto "Folonari" che figura più volte per la sua affiliazione alla mafia nelle sentenze esaminate; ndr), resosi responsabile di qualche "sgarro" verso la famiglia. Sennonché lui, informato dal Lo Nigro e

dal Giuliano, consigliò di non farne niente tenendo all'oscuro Giuseppe Graviano, in quel momento era ancora libero.

Ha ribadito poi che Tagliavia anche dal carcere aveva continuato a dettar legge e che dopo via Fauro, dietro le lamentele di Barranca, Lo Nigro e Giuliano, portate in prima istanza a conoscenza del loro capo diretto, "Fifetto" Cannella, cui gli altri che avevano operato su Roma addebitavano il fallimento di quell'attentato, fu estromesso dai successivi (altri "bingo" li qualificarono) e nell'immediato da quello di Firenze.

Inquadrato il Tagliavia nella consorteria mafiosa, a ricalco dei detti degli altri collaboranti sul punto, Spatuzza ha fornito l'elemento della sua chiamata in correità più qualificante.

Ha collocato a monte del suo esordio nella partecipazione esecutiva alle stragi (il suo ingresso a quel momento trova eco nelle dichiarazioni degli altri collaboratori già esaminati che lo indicano proprio come il sostituto del Cannella dopo via Fauro) la riunione avvenuta, dopo l'attentato a Costanzo e in vista di quello da fare a Firenze, in un villino posto tra Santa Flavia e Casteldaccia, e più esattamente tra il cimitero e l'Hotel Zagarella, alla quale fu condotto dal Lo Nigro con la motivazione che occorreva incontrare "madre natura", come era inteso Giuseppe Graviano, e Ciccio Tagliavia.

Lì confluirono oltre ai predetti, Giuliano Francesco, Barranca Giuseppe e Matteo Messina Denaro.

In pratica, stando a Spatuzza, furono presenti in quell'occasione tutti i componenti del gruppo degli operativi e i capi che dovevano illustrare la loro decisione e fornire le istruzioni necessarie.

Giuseppe Graviano infatti spiegò che occorreva fare un attentato a Firenze e mostrò alcuni depliant o dei libri che recavano la raffigurazione di *"figure artistiche, se così possiamo dire. dei monumenti,, Delle fotografie"* chiarirà che erano fotografie stampate su quel depliant o libro che fosse" .

La dimestichezza con cui mostravano le foto indicando i possibili obiettivi da colpire nel capoluogo toscano, fece intuire a Spatuzza che probabilmente qualcuno dei presenti, forse il Lo Nigro o il Giuliano se non lo stesso Francesco Tagliavia, aveva già effettuato dei sopralluoghi.

Spatuzza non ha avuto esitazioni a chiarire che la presenza del Tagliavia si motivava con l'appartenenza di Barranca, Lo Nigro e Giuliano alla famiglia da lui capeggiata.

La scelta alla fine cadde su un determinato obiettivo di cui Spatuzza non è stato in grado di indicare il nome.

Ciò, ad avviso della Corte, può spiegarsi sia con l'affidamento fatto da Spatuzza in quel momento sulla sicurezza delle informazioni che gli altri denotavano, sia con le scarse sue conoscenze in tema di cultura e d'arte.

In quella sede per il collaboratore si ebbe a definire, nella più perfetta concordia, l'attentato a Firenze e i capi investirono dell'incarico gli esecutori.

Spatuzza ha poi affermato che a recapitare alla squadra in partenza per Prato il denaro necessario (5 o 10 milioni a testa, non lo ricordava bene, pur precisando che tale somma non costituiva il loro compenso, ma l'anticipo delle spese per la trasferta) fu Giorgio Pizzo, il quale fungeva da cassiere, o da ragioniere (come pure da altri dichiaranti è stato definito) del mandamento di Brancaccio. Dal che Spatuzza si è detto convinto che quei soldi erano stati messi a disposizione proprio dal capo mandamento che normalmente attingeva le risorse finanziarie dalle famiglie aggregate sotto il suo comando.

Spatuzza è passato poi a rievocare un altro episodio che ha costituito tema di forte dialettica nel corso del dibattimento.

Ha dichiarato di aver accompagnato Cosimo Lo Nigro ad un incontro da questi avuto con Francesco Tagliavia, non in carcere, dove il Lo Nigro, essendo suo cugino di secondo grado, avrebbe potuto accedere, ma in un'aula di giustizia del Tribunale di Palermo.

Spatuzza non ha saputo indicare quale fosse l'oggetto dell'udienza alla quale era stato condotto il detenuto Tagliavia e neppure di specificare di quale organo giudiziario si trattasse.

Così ha ricordato quell'episodio:

" Questo incontro non avviene in modo formale, che andò al carcere, anche se è suo cugino, a fare il colloquio; questo incontro avviene in un'aula di giustizia, in un tribunale, il tribunale esattamente è il Tribunale di Palermo. Unitamente a Cosimo Lo Nigro ci siamo recati al Tribunale di Palermo. Non siamo entrati dall'ingresso principale, ma dall'ingresso posteriore del Tribunale. Siamo entrati all'interno del Tribunale, di cui siamo entrati in un'aula di giustizia, quindi facendo un po'... come era formata l'aula di giustizia? Quindi entrando dalla porta principale, di cui c'era il separé che separa il pubblico dalla sala centrale, quindi entrando io sulla fronte c'è la cattedra del Presidente; sulla mia destra c'è il posto dove prendono... siedono gli imputati".

Quindi entrando in questa aula noto Francesco Tagliavia seduto nei banchi, messo all'impiedi nei banchi degli imputati, e una fila di persone messi a fila, che aspettano il turno per salutare a Ciccio Tagliavia. Come siamo entrati noi, lui ha guardato noi e di cui ci siamo salutati. Il Lo Nigro si era accodato per... per andare a salutare a Ciccio Tagliavia, di cui gli è stata data la precedenza per scavalcare un po' a tutti ed arrivare più presto possibile da Ciccio Tagliavia. Di cui avviene un colloquio tra il Ciccio Tagliavia e il Lo Nigro. Alla fine di questo colloquio il Ciccio Tagliavia, mandandomi un bacio, ma non un bacio a me, anche se mi ha salutato, ma un bacio riferito a Giuseppe Graviano, cioè mettendosi la mano nella bocca e facendo il gesto del bacio e facendo con il polso tipo a schiacciare, questo è un saluto indirizzato a Giuseppe Graviano, perché facendo... siccome da bambino Giuseppe Graviano veniva chiamato "martello", quindi... Che quel gesto era riconducibile a Giuseppe Graviano. Quindi siamo usciti dall'aula

di giustizia, dal Tribunale, e strada facendo il Lo Nigro mi comunica che suo cugino Ciccio gli aveva riferito di fare sapere a Madre Natura, nello specifico a Giuseppe Graviano, di bloccare tutto, tutto quello che riguarda la questione Bingo, cioè di bloccare la fase stragista, bloccare gli attentati, che al più presto gli faceva sapere lui....Eh, diciamo, in teoria io non sono a conoscenza di quello che Ciccio Tagliavia ha fatto sapere a Giuseppe Graviano. Per quello che mi riguarda, la questione stragista andò avanti.

Circa la collocazione temporale di quell'episodio ha asserito che esso cadde nel momento in cui fervevano, anche col suo apporto, le macinature e l'assemblaggio dell'esplosivo, per cui tendeva a posizionarlo dopo l'attentato di Firenze (il che dovrebbe essere pacifico visto che fino a pochi giorni prima il Tagliavia Francesco era a piede libero; ndr) e, con minor fermezza dei ricordi, prima di quelli alle chiese di Roma e a Milano.

Così testualmente Spatuzza si è espresso al riguardo: *“Io, come ancoraggio, lo ancoro in un momento in cui stiamo trattando dell'esplosivo e presumo che sia negli attentati Roma-Roma-Milano, ma presumo, non do niente per certo”.*

Si è detto però abbastanza sicuro sul fatto che a quel colloquio era stato presente anche Pietro Tagliavia, padre dell'imputato.

Sul perché il Tagliavia Francesco per trasmettere quel messaggio al Giuseppe Graviano non si fosse avvalso proprio del padre, Spatuzza si limitava ad ipotizzare: *“Non lo so. O che il padre non era al corrente degli attentati e quindi era qualcosa di molto riservato, questo non lo so dire”.*

Forniva però una sua valutazione, “da esperto del settore”, sul sistema di vigilanza esistente all'epoca in attuazione dell'articolo 41/bis:

“Ascolti, il 41 bis in quel periodo era nella carta, perché se andate a controllare, i detenuti innanzitutto non erano gestiti dal G.O.M., erano gestiti alla Sezione Nona da.. Innanzitutto, se parliamo dell'Ucciardone, la Sezione Nona in quel periodo non era gestita dal G.O.M. La traduzione era affidata

ai Carabinieri. Per quanto riguarda la sicurezza del Tribunale, la gestivano i Carabinieri. Poi se noi andiamo a parlare della sicurezza, non solo... venivano messi assieme i 416 bis insieme con i 41 nel...nella sala d'attesa, se così possiamo dire, nel piano terra del Tribunale.

Il momento in cui che... perché prima... prima devono morire gli eroi e poi fanno le leggi... nel momento in cui è stato ucciso Montalto, mi sembra Salvatore, l'agente di Polizia Penitenziaria che prestava servizio alla Sezione Nona. In quel contesto la Polizia Penitenziaria ha scioperato contro le istituzioni e a quel punto il Ministero mandò questa "squadretta, si chiamava in quel periodo, che ha messo diciamo in linea la Sezione Nona".

Spatuzza ha parlato poi anche del periodo successivo alle stragi, e in particolare di quando, nel corso '95, venne "combinato" come "uomo d'onore" e designato alla reggenza del mandamento di Brancaccio (i Graviano erano in carcere ma, come ha insegnato il Cancemi, non perdevano per questo la loro qualifica secondo le regole di "cosa nostra"; ndr).

Quella nomina ricevette, stando alla narrazione di Spatuzza, l'avallo oltre che del Giuseppe Graviano e del Tagliavia Francesco, anche dei capi che erano fuori dal carcere, ed in particolare di Matteo Messina Denaro e di Brusca Giovanni.

L'investitura doveva comportare secondo i regolamenti di mafia anche il passaggio nelle sue mani della cassa del mandamento.

A tal fine, ha dichiarato, aveva richiesto il "libro mastro" a Pietro Tagliavia (che verosimilmente lo aveva ricevuto dopo l'arresto dei Graviano e del figlio Francesco).

Senonchè il vecchio Tagliavia prese a tergiversare causandogli problemi nei confronti dei "ragazzi" (tra cui il Grigoli, ha ricordato) che dovevano essere pagati e che si trovavano in notevoli difficoltà (il che è plausibile posto che l'azione repressiva delle forze di polizia doveva aver scompaginato anche gli assetti economici di molti; ndr).

Da quei comportamenti, che per Spatuzza, non dovevano essere frutto dell'iniziativa del solo Pietro Tagliavia, *"ne era nato un malessere generale, non è un malessere solo mio. Ma siccome io ero il responsabile, ero in prima persona a dare dimostrazione"*, erano sorti contrasti anche col Giuseppe Graviano e il Tagliavia Francesco che dal carcere quella situazione, per i loro interessi, favorivano: *"tutti avevamo percepito la cattiveria che stavano usando, nello specifico Giuseppe Graviano, e nello specifico Ciccio Tagliavia, con la gestione del padre"*.

Cercando una soluzione si era rivolto a Brusca e a Matteo Messina Denaro sentendosi rispondere: *"tu sei il responsabile e tu devi gestire tutto"*, il che significava, correttamente decifrando quell'affermazione, sei legittimato a esercitare i poteri di capo e quindi a esternare con fermezza la tua riprovazione.

Ecco perché, ha spiegato Spatuzza, essendo molto risentito per l'atteggiamento di Pietro Tagliavia, in una riunione con i "ragazzi" aveva espresso il proposito di ucciderlo.

Si era trattato però, ha precisato Spatuzza, soltanto di uno sfogo (aggiunge l'estensore, dell'uomo abituato a risolvere in chiave di violenza tutti problemi, secondo le prassi di "cosa nostra") perché *"Ciccio Tagliavia, per come era, e è sicuramente un fratello di Giuseppe Graviano, per me rappresentava anche un fratello Ciccio Tagliavia"* (una "proprietà transitiva" del prestigio e del rispetto che in "cosa nostra" ha sempre avuto notevole incidenza; ndr).

Un altro elemento di frizione ha proseguito Spatuzza, fu costituito dalla vicenda dell'hotel San Paolo (all'epoca sottoposto a sequestro) ubicato in via Messina Marine, territorio ricadente sotto il controllo della famiglia di Corso dei Mille, dal quale, apprese, i Graviano e i Tagliavia percepivano circa 20 milioni di lire al mese a testa, in maniera silente e senza alcuna condivisione con gli altri affiliati.

Ha asserito Spatuzza di aver chiesto a Pietro Tagliavia spiegazioni sulla natura e la spartizione di quella entrata (che forse costituiva un "pizzo" imposto sull'attività dell'albergo) senza ricevere alcuna risposta.

Anzi nei suoi confronti furono diffuse delle accuse infamanti, come quella di essersi appropriato dei soldi del mandamento, che egli rigettò sdegnato in un colloquio avuto anni dopo col Giuseppe Graviano al carcere di Tolmezzo .

Ha aggiunto infatti, che nel periodo in cui furono contemporaneamente detenuti nello stesso istituto di pena (lo furono, tra il 1999 e il 2001 e per alcuni periodi, a Tolmezzo, come risulta dai tabulati del D.A.P.; ndr) ebbe modo di incontrare il Graviano e non gli nascose il suo atteggiamento critico nei confronti di "cosa nostra" in replica alla proposta di utilizzare i suoi parenti (di esso Spatuzza) come corrieri di messaggi dal carcere verso l'esterno, in tal modo surrogando alcuni familiari del Graviano che erano stati arrestati, tra cui la sorella, e anche un suo avvocato che a tale attività si sarebbero prestati.

Così Spatuzza ha riportato le sue parole al Graviano in quel contesto:

"già la mia famiglia sta pagando un prezzo abbastanza caro con tutto.. quello che ho dato io per Cosa Nostra; non voglio sapere più niente di Cosa Nostra; non per questo verrà mai meno la mia amicizia nei vostri riguardi, ma non mi parlate più di Cosa Nostra".

Trasferito Giuseppe, nel carcere di Tolmezzo con lui rimase il Filippo Graviano (il quale, stando sempre ai detti tabulati, lì rimase ristretto, tranne un breve spostamento a Rebibbia, dal 6 /6/1999 fino al 17/2/2007; ndr) .

In quel periodo (e si era nel 2002) gli venne notificata la condanna definitiva per l'omicidio di padre Puglisi.

Espiato il periodo di isolamento diurno di due anni, Spatuzza chiese di essere posto in isolamento volontario.

Prima di ottenerlo, nel 2002, ebbe modo di cogliere tra gli altri detenuti l'affiorare di un progetto di dissociazione di massa che riguardava gli affiliati a "cosa nostra".

Ritenne perciò opportuno parlarne con Filippo Graviano il quale si mostrò contrario a qualsiasi idea di dissociazione perché riteneva che i magistrati, per concedere qualcosa, volessero vere e proprie collaborazioni che erano da escludere, per cui, concluse il Graviano, con loro non si doveva neppure trattare.

Tornò sull'argomento con Filippo Graviano nel novembre del 2004.

In quella circostanza lo trovò prostrato e in precarie condizioni di salute.

Dopo aver rievocato assieme i progetti che da liberi avevano fatto per assicurare un futuro ai loro figli (sic), Spatuzza l'aveva messo a parte di un colloquio avuto con il Procuratore Nazionale Antimafia (all'epoca il dottor Vigna), al che il Graviano gli aveva replicato: *"Dobbiamo fare sapere a mio fratello, a Giuseppe, che se non arriva niente da dove deve arrivare, qualche cosa è bene che anche noi iniziamo a parlare con i Magistrati"*.

Inevitabilmente quelle parole (di maggiore apertura verso una soluzione collaborativa che però non si sviluppò nei fatti; ndr) gli evocarono, ha dichiarato Spatuzza, quanto gli aveva confidato Graviano Giuseppe nell'incontro al bar Doney di via Veneto a Roma.

Nel gennaio 2005 Spatuzza venne trasferito al carcere di Ascoli Piceno dove, col sostegno del cappellano e di altri operatori penitenziari, aveva avviato quel percorso di revisione critica della propria vita, in chiave anche religiosa, di cui si dirà meglio appresso.

La maturazione di quel rivolgimento spirituale lo portò nel marzo del 2008 a chiedere un ulteriore colloquio col nuovo Procuratore Antimafia, il dottor Piero Grasso.

Scelta questa che ha descritto non facile, segnata da incertezze e anche dal timore di mettersi nelle mani dello Stato per le rivelazioni gravi che si apprestava fare (si comprende il riferimento alla “rivoluzione” creata nello schema che pareva acquisito sulla strage di via d'Amelio, con le sorprendenti implicazioni anche di alti funzionari di polizia; ndr).

“Io, come ho detto poc'anzi, entravo in conflitto con la Magistratura, in conflitto con i Servizi Segreti, in conflitto con la Polizia, e pensate a un detenuto chiuso in una cella, con tutto quello che mi porto dietro”, ha dichiarato, in maniera indubbiamente persuasiva, Gaspare Spatuzza.

In quest'ottica ha spiegato anche gli *omissis* che avevano contrassegnato le sue prime dichiarazioni (reticenze che avevano provocato l'iniziale rifiuto del programma di protezione, poi accordatogli; ndr), precisando che mai aveva voluto negare la verità, ma solo affrontare con cautela argomenti spinosi (sui livelli politici e istituzionali che probabilmente andavano al di là degli orizzonti, pur efferati, in cui si era mossa la sua adesione a "cosa nostra" e la sua partecipazione alle stragi; ndr).

Le propalazioni di Gaspare Spatuzza contro le quali si sono concentrati gli strali dei difensori, come c'era da attendersi dato il loro spessore probatorio, diretto e individualizzato, a carico del Tagliavia, vanno doverosamente verificate sul terreno della attendibilità intrinseca e dei riscontri esterni.

I riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza

Il riscontro più mirato e rilevante è quello che attinente alle dichiarazioni del Romeo, alle quali a sua volta, in maniera incrociata, Spatuzza ha dato un avallo convalidante, il tutto nella cornice disegnata dall'art. 192 comma 3, cpp.

Gli altri riscontri si ricavano dal complesso dalle testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno deposto in questo processo (testi Pancrazi, Cappottella, Delle Mura, Naccarato, Silvestrini e Micheli).

Alcuni riguardano fatti già emersi dalle prime indagini del '93 e confluiti nei processi chiusi con le sentenze approdate alla soglia dell'irrevocabilità.

Ne fanno parte:

- L'individuazione del rudere appartenente a Nino Mangano in via Pietro Scaglione n.7,;

- La localizzazione della villa di Santa Flavia al civico 30 della SS 113, di proprietà di Leonardo Vasile - "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio, assai vicino ai Graviano - ma nella disponibilità del figlio Giuseppe il quale fu accusato di favoreggiamento personale dei fratelli Graviano per averli accompagnati, con un'autovettura presa a noleggio, in Versilia dove i predetti, tra il luglio e l'agosto del '93, presero in affitto una villetta per trascorrervi la villeggiatura.

- La presenza sul volo Alitalia Palermo-Roma del 19/7/93 di due passeggeri che avevano rispettivamente dato il nome di "Spaduzza G. Mister e Luciano F. Mister", ragionevolmente identificabili nello Spatuzza Gaspare e nel Giuliano Francesco, mimetizzatisi sotto il cognome storpiato approfittando del fatto che in quegli anni non occorreva mostrare documenti d'identità o carta d'imbarco sui voli nazionali.

- La presenza su un altro volo Palermo-Milano del 13/7/93 di un certo "Formuso Giovanni" che gli inquirenti ritennero identificarsi nel Formoso Giovanni indicato dallo Spatuzza quale attivo partecipe della strage di via Palestro.

- Le verifiche sui tabulati dei telefoni cellulari in uso a Spatuzza da cui, come si è già detto, risultò che il telefono con utenza 0337892735, intestato a nome della moglie Mazzola Rosalia, fu attivo il 18, il 19 e il 21 gennaio del '94 nella zona Roma, mentre in data 24 dello stesso mese risultava operativo a Palermo.

- Il rinvenimento nella villetta di Capena di alcuni "spadini" (due lamelle di acciaio, che per impugnatura avevano due monete avvolte con nastro isolante).

- Gli accertamenti sulle parentele del Tagliavia, eseguiti già al tempo delle dichiarazioni del Pietro Romco, che consentivano di stabilire che Tagliavia Francesco era cugino di secondo grado di I.o Nigro (la madre del lo Nigro era una cugina di suo padre Pietro) e che era altresì cugino di primo grado del Barranca Giuseppe, mentre Giuliano Francesco era solo un parente acquisito dell'imputato avendone sposato una cugina.

- Gli accertamenti risalenti al processo n. 12/96 sulle lettere spedite ai giornali con la simulata rivendicazione delle stragi a nome della inesistente "Falange Armata". Attraverso le indagini della p.g. si apprese, infatti, che il 30/7/93 era giunta alla sede romana del quotidiano "Il Messaggero" una lettera anonima e che altra analoga era pervenuta il 3/8/93 alla redazione milanese del "Corriere della Sera" . Entrambe le lettere recavano, come data di annullo postale, quella del 28/7/93. Quella giunta al "Il Messaggero" di Roma fu imbucata sicuramente a Roma tra le ore 20 del 27 luglio e le ore 7 del 28 luglio 1993. La lettera spedita al "Corriere della Sera" era stata imbucata a Milano Nord tra la serata del 27 luglio (dopo le 17,00), e la mattinata del 28 luglio 1993.

Le due lettere avevano il seguente identico contenuto. :

"Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo, dopo queste ultime bombe, informiamo la Nazione che le prossime a venire andranno collocate

soltanto di giorno ed in luoghi pubblici, poiché saranno esclusivamente alla ricerca di vite umane.

P.S. Garantiamo che saranno centinaia.”

La ricerca di riscontri è stata poi svolta in relazione alle dichiarazioni inedite dello Spatuzza.

- In merito all'incontro presso l'abitazione della suocera di Marcello Tutino la p.g. ha accertato che trattavasi di Baiamonte Maria, nata a Palermo il 19/06/'36, residente a Palermo in via Milo Buggino Francesco numero 95, edificio ubicato a breve distanza da Corso dei Mille.

- In ordine al rinvio dell'attentato a causa della “ Festa de Noantri”, si è stabilito che tale manifestazione ebbe luogo nell'anno '93 dal 17 al 26 luglio nel quartiere di Trastevere, che a San Giorgio al Velabro è abbastanza vicino. Il col. Pancrazi, con logica stringente, ha chiarito che, avendo gli attentatori come base la casa del Di Natale al quartiere Ostiense, per portarsi sugli obiettivi prescelti (San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano) avrebbero dovuto necessariamente transitare in mezzo al rione interessato a quella festa che si sarebbe protratta tutta la notte, con conseguenti riflessi sui tempi di percorrenza e su quelli complessivamente calcolati per gli attentati, oltre che col rischio di imbattersi in qualche controllo delle forze dell'ordine massicciamente presenti per l'occasione.

Tutto ciò spiega, come ha chiarito Spatuzza e come emerse anche dalle dichiarazioni dello Scarano, perché si decise di far slittare di un giorno (al 27 luglio, quando la festa si sarebbe conclusa) gli attentati sia a Roma che a Milano.

- Si è appreso poi che effettivamente il 18 gennaio 1994 due carabinieri erano stati uccisi in un agguato a Reggio Calabria.

- Seguendo le indicazioni dello Spatuzza è stata accertata la commissione del furto delle targhe di due autovetture dall'Autosalone D'Angelo Auto s.r.l. consumato nell'arco di tempo tra il 20 e il 27 gennaio del '94, di cui si è già detto trattando del fallito attentato allo stadio Olimpico, che ha consentito di rivederne la collocazione temporale rispetto alle conclusioni cui era pervenuta la prima sentenza del '98 (non più il 9, ma il 23 gennaio del '94).

- E' stata individuata la "Casa di Dante" in via Trastevere (e constatata l'esistenza della targa vista da Spatuzza), rivelatasi la sede di un'associazione culturale dove i membri sono adusi riunirsi per leggere brani delle opere dantesche .

- Sono emersi dai tabulati dei cellulari in uso alle consorti del Graviano Giuseppe e del Tagliavia Francesco numerosi contatti tra gennaio del 2009 e febbraio del 2010 (in particolare attirava l'attenzione degli investigatori la presenza di una chiamata fatta dalla Galdi Rosalia in data 21 luglio 2009 al telefono della Sansone Giuseppa nello stesso giorno in cui la nipote dell'imputato, Sansone Lucchese Marta, aveva effettuato un colloquio con lo zio).

Infine, la polizia giudiziaria e di conseguenza il pubblico ministero, un riscontro hanno ritenuto di aver individuato anche in relazione al colloquio avuto dal Lo Nigro Cosimo con il Tagliavia Francesco al Tribunale di Palermo, col conseguente messaggio per "madre natura", di cui ha parlato Spatuzza.

Si è stimato infatti di poter individuare tale udienza in quella del 12 gennaio '94 tenutasi innanzi alla Sezione Misure di Prevenzione del detto Tribunale in quanto risultava l'unica compatibile con la contestuale presenza, oltre che di Spatuzza, anche del Lo Nigro e del Tagliavia Pietro, entrambi a quella data liberi.

Ha sul punto riferito il teste Cappottella, anche sulla base dei tabulati forniti dal D.A.P., che Tagliavia Francesco, dopo l'arresto avvenuto il 22 maggio del '93 (fu raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere scaturita dalle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia che lo indicava quale trafficante di stupefacenti) era rimasto ristretto al carcere di Palermo fino al 10 luglio seguente, data in cui venne tradotto all'Asinara. Qui rimase fino al 10 gennaio 1994 allorquando venne trasferito al carcere di Termini Imerese per ragioni di giustizia (per partecipare alla detta udienza del 12, restando fuori dall'istituto dalle 8,30 alle 15,30), per poi essere ricondotto all'Asinara il 15 gennaio successivo. Dall'Asinara il Tagliavia ritornava ancora due volte a Termini Imerese, sempre per partecipare ad altrettante udienze del Tribunale delle Misure di Prevenzione: il 31 gennaio '94 (rimanendovi fino al 22 febbraio successivo) e il 4 (restandovi fino al 7) giugno dello stesso anno.

Il padre Pietro soltanto in occasione dell'udienza del 12 gennaio '94 risultava essersi trovato in libertà in quanto, dopo essere stato scarcerato da Taranto il 18 agosto del 93, fu riarrestato il 28 gennaio del '94.

Sull'argomento si ritornerà trattando dei rilievi mossi, su questo e su altro, dai difensori in ordine alla generale attendibilità di Spatuzza.

L'attendibilità di Gaspare Spatuzza

Prima di passare in rassegna le parti delle provalazioni del collaborante che ad avviso dei difensori ne svelerebbero l' inaffidabilità, quanto meno in relazione alle accuse rivolte al loro assistito, è opportuno premettere alcune considerazioni d'ordine generale che valgono non solo per Spatuzza, ma per tutti gli altri collaboratori esaminati in questo e nei precedenti processi.

Certamente si tratta di individui che si sono macchiati di reati gravissimi nella loro scelta di porsi organicamente al servizio di una delle più

spietate e pericolose organizzazioni criminali del nostro paese, e che nella vulgata, ma a volte anche nel lessico giudiziario, vengono definiti “pentiti”.

E' altrettanto innegabile che, quasi sempre, i c.d. “pentiti”, per stare all'abusato termine, in tanti processi di criminalità organizzata sono stati in grado di offrire, così come lo furono i loro precursori nella stagione del terrorismo politico, una preziosissima chiave di lettura interna di fenomeni criminali vasti, ramificati e complessi, per fatti e protagonisti, talora innervati di aberranti contiguità con la politica ed apparati dello Stato, più o meno deviati, altrimenti destinati, come la storia giudiziaria patria insegna dal noto processo di Catanzaro in poi, a restare avvolti nell'oscurità e nell'oblio.

Già questo basterebbe a rivelare come il senso dispregiativo e la diffidenza che spesso accompagnano l'impropria etichetta assegnata a questi soggetti siano avulsi da una visione laica dell'azione di contrasto che lo Stato deve condurre.

Reputa la Corte fuorviante la ricerca delle stimate di una reale interna catarsi purificatrice, ritenuta tanto più esigibile quanto più gravi sono le colpe, come chiave di interpretazione dell'attendibilità e affidabilità del collaboratore di giustizia.

Per questa via la verifica dell'attendibilità resterebbe confinata negli ambiti dell'emotività e della morale, il che implicherebbe in ultima analisi un'assoluta, apodittica chiusura alla stessa ricezione processuale di ogni propalazione e a qualsiasi problematica di verifiche e riscontri, assieme alla rinuncia aprioristica ad uno strumento, da maneggiare sì con attenzione, scrupolo e rigore, ma indispensabile nella lotta alle varie forme di criminalità, soprattutto se si propongono come “antistato” come appunto fa da sempre “cosa nostra”.

Può ricordarsi al riguardo che nella storica evoluzione della

legislazione premiale approntata per i collaboratori di giustizia, spesso modificata non sempre con adeguata e costruttiva visione della realtà del fenomeno e delle finalità perseguite nella lotta al crimine, proprio quelli di mafia erano inizialmente visti con maggior sospetto in quanto ritenuti mossi soltanto da fini utilitaristici e/o vendicativi, a differenza dei “pentiti” del terrorismo politico che si riteneva indotti a collaborare dalla presa di coscienza della sconfitta della propria strategia militare-eversiva e dal fallimento del proprio progetto politico.

A seguire la suddetta prospettiva si imporrebbe sempre e comunque una metagiuridica “prova di resistenza” (data dall’anamnesi criminale) cui assoggettare l’attendibilità soggettiva del dichiarante per poter farne assurgere il contenuto narrativo, ancor prima e al di là dei riscontri esterni richiesti dalla legge, al rango di prova.

Ma il curriculum criminale, l’efferatezza dei crimini, l’assenza di umana pietà e la disinvoltura, se non il compiacimento, nel commettere azioni che ripugnano alla coscienza civile dei più, non solo degli onesti ma anche della maggior parte dei delinquenti (che è come dire una fotografia dei fatti oggetto del presente giudizio) non possono costituire il solo, ed anzi il pregiudiziale, metro di giudizio per sancire la non credibilità del collaborante.

E’ vero che è diffuso nella pubblica opinione un tale modo di considerare, se non di bollare con un giudizio di irricevibilità, l’apporto dei “pentiti”, ma i giudici, e in generale tutti gli operatori del diritto, devono, con animo sgombro da visioni moralistiche o soggettive, cercare un approccio razionale alla problematica, sereno e improntato alla sola ricerca della verità attraverso gli strumenti di legge.

Un diverso atteggiamento epistemologico, un pregiudiziale

convincimento dell'inaffidabilità del dichiarante basato sul suo vissuto criminale, vanificherebbe lo stesso apparato normativo e organizzativo apprestato, con scelta sofferta ma sagace, dallo Stato per utilizzare le collaborazioni degli affiliati nell'azione di contrasto alle organizzazioni criminali più pericolose.

È poi frequente nei processi che registrano dichiarazioni *contra alios* di soggetti che fruiscono di trattamenti "premiali" e delle protezioni previste dalla legge, instillare il sospetto - anche solo offrendo ai giudici suggerimenti allusivi, che spesso hanno il carattere di mere insinuazioni basate sul rilievo che tali propalazioni normalmente giovano all'impianto accusatorio - che i collaboranti siano stati istradati ed istruiti ad arte, in sostanza manipolati ad opera di apparati investigativi, ufficiali o sotto copertura.

Siffatte illazioni vengono per lo più avanzate senza il supporto di elementi oggettivi o anche solo indizianti, spesso allo scopo di provocare anche solamente il dubbio nei giudicanti attraverso dei flash valorizzanti circostanze che possono apparire non chiare e problematiche, sempre sotto l'usbergo del diritto alla prova e badando di rimanere nei confini dell'art. 598 cp.

Se è incontestabile che nello scandaglio di attendibilità il giudice, senza diffidenze o affidamenti precostituiti, debba saper vigilare anche sulle modalità di gestione dei "pentiti", mai trascurando eventuali ambiguità o anomalie rispetto alle prescrizioni di legge emergenti nei rapporti tra costoro e i rappresentanti dello Stato, è altresì vero che il suddetto metodo rappresenta una distorsione nel cammino verso l'accertamento della verità (ovviamente processuale) e non può concorrere, ove i sensori dei giudicanti non siano attenti e vigili, a generare una sentenza "giusta".

Invero una corretta visione del fenomeno del c.d. pentitismo dovrebbe

sempre poggiare esclusivamente sui criteri valutativi della chiamata in correità o in reità individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in applicazione del dettato normativo, parametri di verifica che se adeguatamente utilizzati valgono, se non ad elidere, quantomeno a circoscrivere in maniera rilevante il rischio di depistaggi e strumentalizzazioni.

E' opportuno altresì rammentare che tutte le leggi premiali poste in campo dallo Stato a partire dagli anni '70, prima in tema di sequestri di persona a scopo di estorsione (l.14 ottobre 1974 n. 497, che rivide l'art. 630 c.p.) e poi nella lotta al terrorismo politico (il d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in l. 6 febbraio 1980, n. 15 la cui applicabilità è estensibile a tutti i reati contrassegnati dalla finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, quindi eventualmente anche a reati di mafia), senza assegnare alcuna rilevanza all' "interno sentire" del collaboratore, avevano il non celato scopo di rendere vantaggiosa la collaborazione offrendo controstimoli all'attività delittuosa (che nel caso dell'art. 5 della l. 15/1980 giungono fino a prevedere una speciale causa di non punibilità), così coniugando un duplice obiettivo: di repressione, attraverso la scoperta delle trame e dei responsabili di reati a carattere associativo di particolare gravità, e di prevenzione, inducendo il collaborante a recidere i legami con l'organizzazione di appartenenza.

Occorre poi convincersi che quanto più intrinseco sia l'inserimento del dichiarante nel tessuto dell'organizzazione criminale di provenienza, oltre che feroci e abiette le sue gesta, tanto più ampia e articolata può essere la sua conoscenza di fatti, circostanze, ruoli e dinamiche interne da riversare nel processo.

Di tal che, ove mai si determinassero a collaborare con la giustizia

personaggi del ggota di “cosa nostra” come i vari Riina, Bagarella e Provenzano, massima sarebbe la distanza etica, ma specularmente di enorme rilevanza giudiziaria (e di ricostruzione sul piano storico) risulterebbero le loro rivelazioni.

Indubbiamente anche le motivazioni della scelta collaborativa rilevano e vanno soppesate dal giudicante ai fini della valutazione dell’attendibilità intrinseca.

Queste riflessioni non escludono che sia possibile un interiore profondo ed effettivo ravvedimento, ma, come l’esperienza giudiziaria insegna, trattasi di premessa alla svolta collaborativa non sempre riscontrabile.

Più frequenti sono le ragioni personali e familiari, la convenienza a recidere i legami per l’avvertito declino del proprio consorzio criminale a causa dell’azione repressiva delle istituzioni (col conseguente affievolirsi della prospettiva di poter trarre benefici in termini economici o di preminenza sociale), i timori di vendette o di tradimenti, o anche soltanto l’aspettativa di ricominciare un nuovo percorso di vita fruendo della tutela e del sostegno economico dello Stato.

Tutte motivazioni che vanno valutate dal giudice, ma che di per sé non valgono né a inficiare né ad accreditare il valore della collaborazione e l’attendibilità di chi la presta.

Applicando queste considerazioni alle dichiarazioni di Spatuzza il pensiero non può non andare all’uccisione del piccolo Di Matteo o all’omicidio di padre Puglisi, entrambi oggetto delle sue ammissioni.

Ma come si è detto il patrimonio conoscitivo del collaborante è in genere direttamente proporzionale al livello, anche in termini di scelleratezza,

del suo coinvolgimento nella struttura criminale.

La parabola esistenziale e criminale di Gaspare Spatuzza

Gaspare Spatuzza detto “o tignusu” (il calvo) ha il “privilegio” di esser partito da livelli meramente operativi che gli hanno permesso la conoscenza di dettagli a volte neppure riferiti dai gregari ai capi, e contemporaneamente di aver attuato una costante *escalation* nella gerarchia di “cosa nostra” - fino a guadagnarsi sul campo la qualifica di “uomo d'onore” e i galloni di capo mandamento di Brancaccio - che gli ha consentito di essere messo a parte degli aspetti programmatici e della più ampia strategia della sua consorteria criminale.

A differenza di altri, ha vissuto dall'interno ed in modo completo tutta la vicenda delle stragi del '93 e del '94, dai progetti condivisi ai momenti esecutivi - tranne sul secondo versante che per via Fauro e Formello - e ciò a differenza dello Scarano (che partecipò solo ai fatti di Roma coi compiti logistici e percepì qualcosa sulla strage di Milano), del Carra (addetto solo alle consegne delle bombe), del Grigoli (che fu coinvolto soltanto negli ultimi attentati del '94), o di altri che, sebbene dotati di ruoli apicali e rilevante influenza nell'organizzazione (vedasi Brusca, Ganci, Cancemi, Sinacori ed altri di analogo spessore), non presero parte attiva a quegli accadimenti.

Il vaglio della credibilità soggettiva di Spatuzza deve partire da alcune osservazioni ancorate a quanto emerso dal processo.

L'avvicinamento alla religione

Del retroterra spirituale che avrebbe se non provocato, quantomeno accompagnato il percorso di revisione dei trascorsi di mafia di Gaspare

Spatuzza ha parlato il luogotenente Cappottella .

In sintesi, secondo quanto riferito dal teste, il collaboratore aveva chiesto sostegno morale ai cappellani delle carceri di Ascoli Piceno e dell'Aquila, frate Pietro Capoccia e don Massimiliano De Simone, aveva ricevuto nell'imminenza del Natale 2008 la visita del vescovo dell'Aquila monsignor Molinari e si era iscritto ad un Istituto Superiore di Scienze Religiose, sostenendo anche alcuni esami.

Al riguardo il PM ha prodotto vari documenti che attestano tali circostanze e ad essi si può fare integrale rinvio (cc. da 13 a 21 della sua produzione).

Dal teste Capoccia e dal verbale delle dichiarazioni rese come persona informata dal cappellano De Simone si evince che effettivamente Spatuzza esternò (per il primo fin dal suo arrivo ad Ascoli, che dal tabulato del D.A.P. si legge avvenuto nel gennaio del 2006) un forte interesse per la religione.

Sulla genuinità del sentimento religioso maturato da Spatuzza, fino a farne il fulcro della sua decisione di collaborare con la giustizia, che potrebbe essere intimamente molto più profondo e "rivoluzionario" rispetto alla sua stessa collaborazione, non è possibile pronunciarsi stante l'insondabilità dell'animo umano e i limiti che incontra il compito del giudicante.

Può solo constatarsi che dalle carte processuali, seppur nella loro aridità, non emerge alcun concreto elemento atto a smentire l'effettività di una revisione anche morale e un risveglio alla fede della sua coscienza.

Ai fini del giudizio da esprimere sulla veridicità ed affidabilità delle sue parole contano i criteri razionali e i parametri giuridici in cui incanalarle.

Su questo versante ritiene la Corte che una risposta affermativa possa dirsi acquisita.

A tale conclusione si può pervenire facendosi carico dei rilievi critici sollevati dalla difesa del Tagliavia, cercando di dar loro una risposta attraverso i dati storico-fattuali emersi dal dibattimento e gli strumenti della prova logica.

L'ammissione al programma di protezione ex d.l. 8/1999

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si è sottolineato da parte dei difensori dell'imputato che a Spatuzza era stata preclusa l'ammissione allo speciale programma di protezione.

Trattasi di circostanza superata dagli eventi.

Infatti, proprio nel corso della discussione, è intervenuta la sentenza del T.A.R. del Lazio che ha annullato il decreto con cui era stato negato a Spatuzza (pur nel riconoscimento della sua rilevanza mafiosa) lo status di collaboratore per l'irregolarità formale concretizzata dal fatto che le sue dichiarazioni, destinate a colmare gli *omissis* iniziali, furono rese dopo il termine di legge dei 180 giorni.

Di seguito, e certamente in conseguenza della decisione dei giudici amministrativi, si è registrato il *revirement* della Commissione Ministeriale, le cui motivazioni non sono note, che ha riconosciuto Spatuzza come un collaboratore di giustizia attendibile e perciò meritevole del programma protettivo.

All'esito di tale percorso un'osservazione comunque si impone.

Come l'originario diniego non poteva rappresentare una patente di inaffidabilità per Spatuzza rispetto al *thema decidendum* di questo processo, così il provvedimento successivo dell'autorità amministrativa non vale a

poter assegnargli aprioristicamente credito, per cui la verifica della sua attendibilità (pur nella recezione doverosa del dato, utile più ad escludere suggestioni negative che a confortare valutazioni in positivo) resta affidata alle regole processuali, ai riscontri ottenuti e al libero convincimento dell'organo giudicante.

Il percorso collaborativo

Alcune considerazioni servono a comprenderne le reali motivazioni.

Spatuzza, ancor prima di porsi volontariamente in isolamento, ha espiato diversi anni di carcere duro che avrebbe potuto evitare tranquillamente anticipando la sua collaborazione se alla base vi fosse stato solo l'interesse di conseguire benefici.

Se infatti avesse inteso maliziosamente modellarsi sulle risultanze dei precedenti processi, tesi sostenuta dai difensori, aveva da anni a disposizione le dichiarazioni e le ricostruzioni dell'intera vicenda delle stragi, a partire da quelle riportate nella sentenza del '98 all'esito di un dibattimento in cui fu parte.

Ma ancor prima del formarsi di quei giudicati, avrebbe potuto beneficiare delle attenuanti previste per la collaborazione degli imputati dall'articolo 16 *quinquies* della legge 13/2 /2001 n. 45.

Invece ebbe ad esternare le sue riflessioni critiche e a preavvertire del suo proposito quantomeno di dissociarsi (è noto che le due qualifiche di dissociato e di collaboratore hanno trattamento normativo diverso; sulla prima dispone l'art. 2 della l. n. 304/1982 che sottende la neutralità del benefici rispetto all'atteggiamento psicologico o morale del dichiarante) sia Giuseppe che Filippo Graviano mentre con loro era ristretto nel carcere di

Tolmezzo (lo ha sostanzialmente confermato il secondo e, come già evidenziato, la contemporanea presenza dei tre nel detto istituto, tra il 2002 e il 2004, è attestata dalle certificazioni del D.A.P.), così esponendosi ad intuibili rischi atteso che all'epoca di nessuna protezione da parte dello Stato poteva fruire (salvo qualche tutela di fatto da parte dei direttori delle carceri, come poi avvenne stando alle sue dichiarazioni e alla lettura dei documenti prodotti dal PM al riguardo).

La circostanza rivela quanto sia stato graduale, e in qualche modo anche tormentato, anche a voler prescindere dalla componente d'ordine religioso, il viatico di Spatuzza verso la collaborazione.

Egli non ha negato neppure di aver svolto per "cosa nostra" un ruolo particolarmente odioso di cui già aveva parlato il Drago Giovanni e che la sentenza n. 2/2000 sottolineava ricordando che Spatuzza, all'epoca nella totale disponibilità dei fratelli di Brancaccio, aveva la "specialità" di attirare con inganno le vittime predestinate nel luogo dove venivano uccise, la famigerata "camera della morte" di via Messina Montagne (per lo più atrocemente strangolate e poi fatte sparire, sepolte o sciolte nell'acido, il tutto secondo la tecnica della c.d. "lupara bianca"; ndr).

Quando si è determinato alla non facile scelta, Spatuzza si è accusato in primis di un delitto gravissimo: la partecipazione materiale alla strage di via D'Amelio, per il quale non era stato mai neppure indagato, offrendo un elemento di riscontro che pure la difesa del Tagliavia ha ritenuto inoppugnabile: la sostituzione dei freni della Fiat 126 imbottita di esplosivo.

Sconvolgendo le precedenti sentenze, ha smentito Scarantino che era il pilastro su cui fu condannato anche il Tagliavia, così offrendo a quest'ultimo la possibilità di proporre un'istanza di revisione di cui lo stesso avvocato Cianferoni ha dato annuncio.

Non può non rilevarsi allora, anche se ovviamente si sconoscono le dichiarazioni che su questo versante il collaborante ha potuto fornire ai pubblici ministeri di Caltanissetta, ai quali più volte nella sua esposizione ha fatto riferimento, che un tale scenario, assieme alle altre considerazioni che saranno svolte sul punto facendosi carico degli argomenti difensivi, contrasta oggettivamente con l'ipotesi dell'odio nutrito da Spatuzza verso il Tagliavia.

Certo è fonte di sconcerto apprendere che quei falsi pentiti della prima ora furono in grado di depistare inquirenti e giudici con dichiarazioni che riuscirono a trovare riscontri in elementi delle indagini noti solo all'interno della cerchia degli investigatori, il che conduce, con stringente sillogismo, a dover ipotizzare che se furono effettivamente indottrinati - ma qui veramente è da dire ai posteri l'ardua sentenza - ciò potrebbe essere accaduto ad opera di chi quei segreti più riposti delle indagini conosceva.

Sulla vicenda di via D'Amelio in relazione alla *discovery* di Spatuzza altro questa Corte non è autorizzata a dire, trattandosi di fatti solo lambiti da questo processo e di cui si ha una conoscenza precipuamente attinta dai mass media.

Si affronta l'argomento solo perché anche in questo processo è stata avanzata l'ipotesi, suggestiva ma rimasta sfornita del benché minimo avallo (ma è un leitmotiv ricorrente in tutti i processi per le stragi di mafia celebrati innanzi alle Corti di assise di questa città), che dietro le stragi vi fosse stata l'opera velenosa ed inquinante di apparati dello Stato più o meno occulti, tesi sostenuta fino al punto di asserire che la mano della mafia ebbe in quel sanguinoso attentato palermitano un ruolo minimale, e comunque di mera esecutrice di un disegno da altri ispirato.

Sul punto alcune osservazioni saranno svolte nel prosieguo di questa stesura.

Le censure della difesa del Tagliavia all'attendibilità di Spatuzza

Possono così riassumersi, tenendo costantemente la barra della valutazione delle dichiarazioni del collaboratore sui criteri di attendibilità intrinseca ed estrinseca già individuati e riportando testualmente le tesi dei patrocinatori dell'imputato:

1) Spatuzza ha fatto "il copia e incolla":

“Da un lato si modella su quello che già le indagini e i processi hanno fatto emergere e dall'altro, col collimatore in azione, centra i bersagli che i vari processi gli propongono (a Firenze parla del Tagliavia, a Palermo del Dell'Utri e così via)”.

Può replicarsi :

Anzitutto nell'assunto difensivo si coglie un'evidente aporia logica: laddove le dichiarazioni di Spatuzza siano coincidenti con le risultanze dei processi già celebrati e con le dichiarazioni dei collaboratori che l'hanno preceduto, egli si attesterebbe pedissequamente sulle precedenti acquisizioni.

Viceversa le (rare) dissonanze rivelerebbero la prova che mente e che le sue propalazioni, soprattutto sul Tagliavia, sono frutto di letture strumentali di quelle carte processuali, se non di imbeccate artatamente somministrate.

Si rileva poi un'ulteriore diacronia nell'argomentare difensivo laddove, da un lato, si riconosce la vicinanza e l'intimità ai Graviano, quantomeno nel corso del '93 durante la loro latitanza (tra l'altro un telefono di un cugino dello Spatuzza era usato dal Giuseppe Graviano nell'estate del '93 trascorsa

in Versilia e Spatuzza era in affitto in una casa dei Graviano a Brancaccio) e, dall'altro, si assume che Spatuzza si sarebbe inventato cose che non poteva sapere per la sua posizione e il suo ruolo subalterno.

È da ritenere invece che proprio l'intimità col più potente dei Graviano lo rendeva destinatario di rivelazioni e confidenze precluse ad altri.

Reputa questa Corte che gli elementi di divergenza depongano più a favore della veridicità complessiva delle dichiarazioni del collaboratore che contro, e soprattutto valgano a smentire la tesi dell'adeguamento alle pregresse risultanze processuali assieme a quella dell'esistenza di "grandi suggeritori" che, se vi fossero stati, avrebbero svolto il loro compito evitando accuratamente, grazie alla padronanza che avrebbero avuto della materia, qualunque dissonanza o contrasto, sia con quanto consacrato nei giudicati, sia con le pregresse dichiarazioni di qualsiasi altro collaborante.

Ma Spatuzza non si adagia su quanto emerso in passato.

Si espone consapevolmente a rischio addentrandosi - e non solo rispetto al Tagliavia - su terreni inesplorati, nella consapevolezza che qualora non fosse stato creduto gli sarebbe stata negata la protezione e sarebbe stato affidato di nuovo al circuito carcerario, con ogni conseguente possibilità di ritorsioni e vendette.

Spatuzza situa al loro posto i tasselli mancanti per la strage di Milano, collocandovi non solo Tutino Vittorio e Giovanni Formoso (quest'ultimo condannato nel 2001 - assieme al fratello Tommaso - dalla Corte di assise di Milano per l'attentato di via Palestro, come ha riferito il col. Pancrazi, verosimilmente sulla base di elementi di prova non provenienti da Spatuzza atteso che questi avviò la sua collaborazione soltanto nel 2008), ma anche Tutino Filippo Marcello (il cui nome mai prima era affiorato in relazione alle stragi), offrendo altresì una spiegazione logica e plausibile del perché lo

scoppio della bomba avvenne fuori tempo: Tutino Vittorio, cui era stato dato l'incarico di innescare l'ordigno in quanto l'esperto Lo Nigro si era spostato su Roma dove la sua presenza era più essenziale trattandosi di realizzare due esplosioni in stretta successione, alla sua prima esperienza con gli esplosivi, per timore di restare coinvolto nell'esplosione, fece la miccia troppo lunga, il che provocò il ritardo che consentì ai passanti di avvedersi del pericolo e di chiamare le forze dell'ordine.

Del resto era già emerso evidente dai precedenti processi, pur nella nebulosità che tutti assegnarono alla ricostruzione della strage di via Palestro, che il Giuliano e il Lo Nigro non potevano aver eseguito materialmente quell'attentato essendo presenti entrambi a Roma quando la bomba scoppiava a Milano.

Era perciò intuibile già dal primo processo che anche a Milano doveva esserci stato qualcuno incaricato di procurare una base logistica sicura, sia per l'alloggio, seppur breve, da assicurare quantomeno al Francesco Giuliano (il "pulciaio"), che per l'innescò della bomba; che era occorsa gente del posto dotata di adeguata conoscenza dei luoghi e di mezzi per muoversi, che insomma anche lì ci fosse stata necessità di disporre di tutti i "parafernali" assicurati a Roma dallo Scarano e a Firenze dal Ferro e dalla famiglia Messana.

Spatuzza a questi punti insoluti ha dato convincente ed inedita risposta.

Il che vale a soddisfare tanto il parametro della novità cui subordina l'ammissione al programma di protezione la legge 8/91 (art. 9 come sostituito dall'art 2 della legge 45/2001), che uno dei principali criteri dettati dalla giurisprudenza in tema di attendibilità intrinseca.

Sullo stesso versante è da rilevare che Spatuzza si è autoaccusato in questo processo, oltre della strage di via D'Amelio e del feroce delitto del

piccolo Giuseppe Di Matteo, anche dei reati scaturenti dall'operazione dell'ingente quantitativo di hascisch per la quale nessun addebito gli era stato mai mosso, atteso che a suo carico potevano esservi solo le dichiarazioni del Carra che lo aveva dato presente al carico a Palermo, ma in modo così incerto da non esser reputato sufficiente dagli inquirenti, a quel che consta, neppure per un'iscrizione nel registro degli indagati.

Le sue dichiarazioni presentano poi carattere di novità anche per decisivi aspetti della vicenda stragista: le targhe rubate per l'Olimpico che spostano la data dell'attentato, la "trattativa" e i retroscena politici tratti dalle confidenze del Giuseppe Graviano di cui si dirà trattando del movente.

2) La scalata di Spatuzza ai vertici del mandamento di Brancaccio è inverosimile

Si assume, da parte della difesa, per lo scarso peso del personaggio all'interno di "cosa nostra".

Replica:

Ad avviso della Corte la scalata, confermata da altri collaboratori ed in primis dal Brusca Giovanni che la appoggiò, risulta compatibile e spiegabile con gli accadimenti di quel periodo.

Tutt'altro che insignificante si rivela poi il ruolo di Spatuzza.

Tra il '93 e i primi del '94 si succedettero a ritmo incalzante gli arresti anche dei capi per cui [nonostante che essi conservassero il carisma e la possibilità di dirigere le cosche anche dal carcere, a dispetto del 41/bis che non riusciva a essere impermeabile alle istruzioni date ai congiunti ricorrendo al linguaggio criptico raffinato nel tempo da "cosa nostra"; vedasi la sentenza n. 3 del 2000 dove si rievoca come il Graviano Giuseppe fosse in grado di comandare anche dalla galera persino e la lettera del Mangano, così riverente

e ossequiosa verso il medesimo anche dopo che lo stesso Mangano aveva assunto la guida del mandamento di Brancaccio], allo scopo di mantenere efficiente la catena di comando, sorse la necessità di un rapido ricambio affidando i ruoli di reggenti di famiglie e mandamenti a soggetti che avevano già dato prova di capacità organizzative e direzionali.

Spatuzza aveva manifestato nelle operazioni stragiste di possedere tali requisiti, per cui è assolutamente plausibile che Bagarella e Messina Denaro, con l'avallo di Brusca e il benestare imprescindibile dei Graviano che lo stesso Spatuzza ha ricordato, avessero ritenuto di potergli affidare la reggenza della famiglia di Brancaccio (di cui a quel momento Spatuzza rappresentava l'elemento di spicco) e dell'omonimo mandamento.

L'affiliazione formale, che non era indispensabile per l'azione militare, lo fu a quel punto per l'investitura secondo i canoni di "cosa nostra".

La conclusione cui si perviene trova conforto nella motivazione offerta dalla prima Corte d'assise nella sentenza del '98 (pag. 761) nel trattare dell'ascesa dell'astro del Mangano, divenuto, dopo la morte di Abate Giuseppe e di Quartararo Filippo, "rappresentante" della famiglia di Roccella:

"Qui è da segnalare che Drago e Di Filippo Emanuele dicono cose apparentemente diverse sulla nomina di Mangano a "rappresentante" di Roccella. Infatti, il Drago riferisce questo fatto ad epoca successiva alla morte di Abate (settembre 1989); Di Filippo ad epoca successiva alla morte di Quartararo (giugno 1991).

Ma si tratta di una contraddizione solo per chi ritenga che la nomina dei "rappresentanti" delle famiglie mafiose avvenisse con atto pubblico fidefacente e non fosse, invece, il risultato di un processo di assestamento interno all'associazione, che poteva avvenire in tempi più o meno lunghi e

poteva contemplare (anzi, spesso contemplava) periodi di convivenza al vertice”.

3) Spatuzza si è limitato ad assecondare investigatori ed inquirenti.

Così si è espresso testualmente l'avv. Cianferoni:

“Ha mirato il tiro per dare nuovi responsabili, il suo pentimento è a comando, non che sia pilotato, ma lui offre quello che gli investigatori si attendono . Allora, lo Spatuzza è diventato un emissario di una parte dello Stato contro un'altra parte, come Ciancimino, come Bellini Paolo. Io accumulo, Presidente... Bellini Paolo è molto... in piccolo, però è molto simile come personaggio allo Spatuzza, al Ciancimino Massimo.

Sono quei personaggi ambigui, che la mattina prendono il caffè col maresciallo e la sera vanno dal mafioso. La sera giocano a carte col mafioso e la mattina vanno dal maresciallo”.

Replica

È una pura illazione priva di qualsiasi sostegno *alligato et probato*.

Gli inquirenti (Spatuzza trattò fin dall'inizio con Procuratori Antimafia) non hanno provocato le sue dichiarazioni sul Tagliavia, figura di capo ma non di primissimo piano tale da generare “appetiti di gloria”.

Il *clou* delle propalazioni di Spatuzza è costituito semmai dalla diversa dinamica, dalle diverse responsabilità e forse dal diverso movente assegnati alla strage di via D'Amelio, da lui inseriti in una luce nuova capace di proiettarsi su tutte le stragi di mafia.

Così infatti anche le cronache hanno consegnato Spatuzza a questo processo, con i clamori delle sue rivelazioni sulle collusioni tra mafia e politica e sulle complicità degli apparati per il depistaggio attuato dal falso pentito Scarantino.

Gli inquirenti non avrebbero avuto alcun interesse a bruciare un collaborante di tale portata, sulla cui credibilità essi stessi si giocavano professionalità e credito all'interno e all'esterno delle strutture giudiziarie, con un'accusa pilotata contro il Tagliavia, oltre che isolata (a parte quella del Romeo assai datata) e tardiva, così rischiando di renderlo inaffidabile, in caso di denegata credibilità ad opera di questa Corte, anche sul terreno certamente più innovativo e rilevante dell'uccisione del giudice Borsellino e degli uomini della sua scorta.

Non è azzardato supporre anzi che nella ricostruzione di tutta la stagione delle stragi fatta da Spatuzza essi si siano imbattuti nel Tagliavia senza che fosse quello il loro principale interesse ed obiettivo, ed ovviamente senza poterlo accantonare.

Quasi un incidente di percorso di cui avrebbero fatto a meno, così come *motu proprio* avevano abbandonato il proposito di perseguire l'attuale imputato anni addietro con un'inecepibile richiesta di archiviazione.

Questo spiega perché in questo processo i rappresentanti dell'ufficio del PM, come evidenziato dalla stessa difesa, abbiano evitato di scandagliare sul versante della politica e della trattativa, sui presunti depistaggi, sulle insufficienze investigative e sul c.d. terzo livello, apparentemente delegando tale compito alle parti civili e ai difensori.

Si intuisce che hanno ritenuto più proficuo affidare l'approfondimento di questi temi alla tranquillità e alla segretezza dell'indagine piuttosto che al clamore e ai limiti accertativi del dibattito pubblico.

Spatuzza va ai processi dopo che ha riversato agli inquirenti quanto è a sua conoscenza, seppure col ritardo che gli ha comportato l'iniziale rifiuto del programma protettivo.

Poi le sue prodezze sono affluite alle diverse sedi giudiziarie secondo le regole della competenza territoriale .

Spatuzza si offre ad ampie possibilità di riscontri, e si ripete, si espone alle verifiche anche su circostanze fino a quel momento ignote.

Non è solo il "grande accusatore", ma l'efficace ed utile chiarificatore di molti aspetti delle stragi di mafia rimasti indefiniti o ambigui.

Il suo ruolo partecipativo e il suo livello di conoscenze all'interno di "cosa nostra", il suo più penetrante coinvolgimento, la sua vicinanza ai vertici dell'organizzazione di cui si era guadagnato con le sue gesta criminali il rispetto e la fiducia, tanto da divenire egli stesso uno dei capi, gli hanno consentito di offrire alla giustizia squarci di verità su di una vicenda che rimane ancora per molti aspetti da decifrare in tutti i suoi intrighi ed inquinamenti insospettabili , come sta a dimostrare la richiesta di revisione di alcune condanne per la strage di via D'Amelio di cui si è avuta notizia nelle more di questa sentenza.

In quella vicenda Spatuzza ha ribaltato - anche se le sue rivelazioni sono ancora *sub judice* - le ricostruzioni patrocinate e avallate, a quel che è dato comprendere, da quegli stessi apparati investigativi - ufficiali, segreti o palesi - che ora si vorrebbero, pur nella genericità delle prospettazioni difensive, aver creato o alimentato il suo "pentimento".

La contraddizione in termini è di assoluta evidenza.

4) Spatuzza mente negando la sua partecipazione all'attentato di via Fauro

Si sostiene che il dichiarante si sarebbe sottratto ad uno degli indici sintomatici della verifica di credibilità soggettiva negando la sua responsabilità per un delitto effettivamente commesso consacrata dal giudicato, dal che la dimostrazione della sua inattendibilità.

Ma si va oltre e si prende spunto per alimentare la tesi del complotto dei servizi segreti da cui Spatuzza, con la sua negazione su via Fauro, intenderebbe prendere le distanze:

"Ma perché questo dice che macina l'esplosivo per via Fauro e non ci vuole andare a via Fauro"? Perché, un perché nelle cose ci vuole. Perché secondo me a via Fauro, con quella macchina del Narracci, c'è... ci sono i Servizi, e da quella... In via Fauro, voi vedrete dalla prima sentenza, a cento metri da dove esplode la bomba c'è la macchina del Lorenzo Narracci, numero 2 di Contrada"(così avv.to Cianferoni, ud. 30.6.2011).

Replica

Torna ancora una volta, a dispetto di tutta la mole di dichiarazioni e riscontri, la congettura, di cui già le precedenti sentenze sulle stragi fecero giustizia, che la bomba fosse destinata a detto funzionario del SISDE che aveva parcheggiato l'auto (è da presumere nei pressi della sua abitazione; ndr) a qualche centinaio di metri dal luogo dell'esplosione.

Agli argomenti già utilizzati dalle richiamate sentenze per respingere una tale fantasiosa ipotesi, non supportata peraltro da benché minimo movente se non dalla sola appartenenza ai servizi del Narracci, va rilevato che la figura di costui e i suoi dati personali non dovevano essere tanto impenetrabili se i difensori ne vennero a conoscenza con immediatezza.

Del resto non è azzardato presumere che se si fossero setacciate le dimore degli appartenenti al SISDE o ad analoghi apparati di sicurezza, si sarebbe scoperto, forse, che altri risiedevano in quel quartiere dei Parioli, di talché la tesi della bomba destinata a qualcuno dei servizi si sarebbe potuta estendere in maniera indiscriminata e con lo zampillare dei più fantasiosi scenari.

Tornando a Spatuzza, si osserva che egli non si è dichiarato affatto estraneo rispetto a quell'attentato, appropriandosene, se non fisicamente, quantomeno moralmente, con la conseguenza che da esso non ha inteso prendere alcuna distanza.

Si è riconosciuto infatti concorrente morale anche in quella strage, ammettendo la sua adesione iniziale all'intero progetto e dichiarando di aver concorso alla macinatura dell'esplosivo proveniente da Porticello in vista dell'attuazione di tutto il programma stragista.

La verità è che Spatuzza in via Fauro e dintorni non c'era la sera del 14 maggio del '93 perché non gli era stato ordinato di esserci, né era necessario, tenuto conto del numero degli esecutori che a tale scopo si erano portati su Roma, che ci fosse.

Spatuzza si sbaglia quanto alla presunta sua cooperazione al carico dell'esplosivo a Palermo sul camion del Carra che certamente per via Fauro non ci fu.

L'errore, in *suam malam partem*, si spiega col fatto che quando apprese a Palermo per televisione dell'attentato a Costanzo, ritenne che fosse stato impiegato parte dell'esplosivo che aveva concorso a preparare, mentre è provato che il materiale si trovava a Roma da oltre un anno in quanto portatovi dal Consiglio Giovanbattista.

Spatuzza, avendo dato, come emerge dalle sue stesse ammissioni, una preventiva e consapevole adesione allo sviluppo di tutta la catena delle stragi, doveva risponderne (ed infatti né ha risposto penalmente, seppur nella diversa veste di esecutore secondo i primi giudici) in qualità di concorrente morale secondo i criteri interpretativi assegnabili alla formulazione dell'art. 110 cp.

Quindi il giudicato non è nella sostanza contraddetto, quantomeno sotto il profilo dell'apporto psicologico al reato.

E comunque può ricordarsi che la S.C., in tema di utilizzabilità delle sentenze irrevocabili nell'esegesi del combinato disposto degli artt. 238 bis e 192 cpp, ha sancito che la loro efficacia nel processo *ad quem* non è mai vincolante, dovendo essere le stesse liberamente apprezzate dal giudice unitamente agli altri elementi di prova (cfr. Sez. 6, **Sentenza n. 47314 del 12/11/2009**).

I precedenti giudicati vanno quindi valutati non in modo acritico ed automatico, per cui è consentito discostarsene se emergono circostanze che contrastano con le loro acquisizioni in termini fattuali.

E' la conclusione cui è pervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza del 26 gennaio 2009 n. 29, richiamata anche dalla difesa dell'imputato, nella quale, nel rigettare l'eccezione di incostituzionalità dell'articolo 238 bis cpp in quanto ravvisabile nel sistema un'interpretazione della citata norma costituzionalmente adeguata, si enunciava:

“Si può perciò desumere che la portata del principio del contraddittorio nella formazione della prova va individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova. La sentenza irrevocabile non può essere considerata un documento in senso proprio, poiché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni di un

materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio; tuttavia, neppure può essere equiparata alla prova orale. Ne consegue che, in relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non nell'atto dell'acquisizione - nel quale, del resto, non sarebbe ipotizzabile alcun contraddittorio, se non in ordine all'an dell'acquisizione - ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Una volta che la sentenza è acquisita, le parti rimangono libere di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze. Nel corso del dibattito, ai fini della valutazione e utilizzazione in questione, non si potrà non tenere conto del tipo di procedimento (ordinario, abbreviato, con accettazione della pena) in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi”

5) Spatuzza mente attribuendosi soltanto la macinatura dell'esplosivo per via Fauro

Replica

Il punto di frizione sulla macinatura e sulla cooperazione al trasbordo dell'esplosivo sul camion del Carra, guardando al convincimento che in modo giustificabile, ancorché errato, si fece Spatuzza per l'attentato a Maurizio Costanzo, è solo apparente ai fini della valutazione dell'attendibilità del dichiarante.

È provato che Spatuzza, già all'epoca di via Fauro, consapevolmente ed in modo continuativo, assieme agli altri, macinava nel rudere del Mangano l'esplosivo destinato a tutti gli attentati programmati, anche se non nei dettagli esecutivi, dalla sua organizzazione criminale (Firenze - Roma - Milano poi realizzati, o altri ancora che fossero stati decisi dai vertici).

Lo ha confermato il Grigoli, entrato nelle operazioni nella primavera del '93: “ loro (riferendosi anche a Spatuzza) avevano cominciato prima a lavorare l'esplosivo per le stragi in una casetta di disponibilità di Nino Mangano (ud. del 13.3.97).

La circostanza veniva ribadita nella sentenza del '98 (pag. 599) riportando le dichiarazioni del Grigoli : “ mentre macinava l'esplosivo per lo stadio insieme a Giuliano, Spatuzza e Lo Nigro, questi ultimi tre gli dissero che avevano già “sudato” per macinare e confezionare quello utilizzato per commettere le stragi di Milano, Firenze e Roma. Gli dissero che avevano fatto questa operazione nel rudere di Nino Mangano, nel vicolo Guarnaschelli di Corso dei Mille”.

Del resto la stessa difesa ammette che la macinatura possa essere stata avviata all'origine del progetto stragista per creare la provvista di esplosivo.

Appare pertanto ragionevole la supposizione di Spatuzza che parte di quello preparato e triturato fosse servito anche per quell'obiettivo.

Spatuzza, che ignorava a quel momento la presenza dell'esplosivo su Roma da oltre un anno, si persuase di aver macinato anche quello per Costanzo per la concomitanza degli accadimenti.

Macinava da tempo anche rispetto al maggio del '93, senza conoscere le destinazioni delle bombe ma avendo chiara la strategia tracciata dai capi, per cui è assolutamente decifrabile il suo errore, che è tale e non indice di intenzionale menzogna la cui finalità peraltro non si comprenderebbe posto che le sue dichiarazioni, da un parte, sarebbero nel complesso ugualmente autoincriminanti e, dall'altra, suscettibili di incrinarne l'attendibilità.

E per non creare interferenze tra quanto appreso in seguito attraverso i processi (sempre che a distanza di anni serbasse esatto ricordo di tutti i

particolari colà emersi), e quanto derivante dal proprio convincimento formatosi all'epoca dei fatti, ha con schiettezza riportato la sua errata percezione fin nell'aula di questa Corte d'assise.

Ecco l'arcano su cui si è discettato.

Avvalora, anche su questo specifico punto, l'attendibilità di Spatuzza l'osservazione che se avesse voluto modellarsi sulle risultanze della sentenza del '98, da lui conosciute o comunque facilmente conoscibili, avrebbe accuratamente evitato di incorrere in qualsivoglia contrasto, riconoscendosi presente a quell'attentato così come aveva sostenuto lo Scarano, dal momento che equivaleva ad ammettere una propria colpevolezza pure per via Fauro anche il solo addossarsi la macinatura dell'esplosivo in tale strage impiegato.

Concludendo, Spatuzza non si scrolla la responsabilità per via Fauro, anzi affermando - quantunque per errore - di aver concorso alla spedizione dell'esplosivo da Palermo, se l'accolla in pieno.

Si assume anzi la responsabilità complessiva di tutta la filiera degli attentati, attribuendosi non solo un'adesione morale globale, ma anche, sebbene per errore, un coinvolgimento attivo e concreto persino nel primo attentato di via Fauro.

Il suo errato convincimento, a ben vedere, è speculare a quello di Scarano come si dirà appresso.

Spatuzza non cooperò nella macinatura e nel carico dell'esplosivo diretto a Costanzo e si convinse di averlo fatto.

Scarano non lo vide per via Fauro, ma si persuase, per aver inglobato Spatuzza nei suoi ricordi come presente fin dall'origine delle stragi, che fosse stato presente anche in quella circostanza.

6) Le dichiarazioni di Spatuzza sono in contrasto con quelle di Scarano che lo ha dato presente in via Fauro

Replica

Della presenza di Spatuzza a Roma per l'attentato a Costanzo parla solo lo Scarano che fu il ricostruttore esclusivo di quella vicenda, il che non consentì raffronti adeguati con altre fonti dichiarative ed indusse a prestargli credito totale anche sui punti non proprio limpidi della sua narrazione.

Grande confusionario Scarano, attendibile nella sostanza e nelle linee generali della vicenda stragista, ma labile di memoria quanto alle persone, alle date, ai dettagli e alle collocazioni temporali degli accadimenti.

Sul tema questa Corte, analizzando le sue dichiarazioni nel confronto con le risultanze obiettive e leggendole alla luce della sua personalità per come emergente dagli atti, come si è anticipato è pervenuta al convincimento che Scarano non abbia intenzionalmente mentito, bensì sia incorso in un vistoso lapsus mnemonico.

La memoria vacillante e la tendenza a confondere fatti e personaggi ebbero a contrassegnare tutte le sue deposizioni, a partire da quelle rese al PM i cui verbali pure sono stati acquisiti.

Ciò probabilmente si spiega anche con la nutrita sequenza di contatti che egli ebbe con gli esponenti di mafia tra il '92 e il '94 e con l'accavallarsi di situazioni ed episodi tutti amalgamati dalla medesima finalità delittuosa.

Scarano infatti è il jolly delle azioni stragiste.

Nonostante il suo costante apporto agli attentati nella capitale e dintorni fin dai primi conati del febbraio '92 (quando a Roma si portò una

squadra altamente rappresentativa formata anche dal Graviano Giuseppe e dal Matteo Messina Denaro), cerca di ritagliarsi un ruolo più di manipolato, e in qualche modo costretto per i timori che quella gente di mafia gli incuteva, che di protagonista consapevole ed interessato:

“ Pandolfo ha garantito per me che era una brava persona, allora 'sta gente se ne approfittano un pochettino. ” (ved. ud. 11.3.97, pag. 76).

Si muove sempre con tempismo all'arrivo di droga ed esplosivo e sa subito come collocarli ed occultarli.

Si risolve sempre con prontezza e buon esito nel porre a disposizione auto e case, senza però mai perdere di vista il suo personale profitto: si pensi all'hascisch, che se si fosse rivelato di buona qualità gli avrebbe assicurato lauti guadagni, ai traffici con le auto dirottate al Giacalone (col quale venne arrestato a Palermo), e agli omicidi che gli avevano guadagnato la piena fiducia del Messina Denaro e della mafia e che gli garantivano in Sicilia una posizione di favore (la casa a Triscina per le vacanze nel primo contatto la pagarono altri, ebbe a dichiarare) .

Però non ricorda o confonde i luoghi, le strade, le epoche e le presenze.

Lo sfasciacarrozze Brugoni lo chiama Bruno invece di Nazareno (ved. citata ud. pag 133); via Dire Daua diventa via De Lauro (ibidem pag. 148). Per inquadrare i personaggi è costretto a rifarsi alle caratteristiche fisiche (Giuliano, che chiamava Peppuccio, è quello basso, e Barranca quello alto).

E' interessante ricordare come risolve la sentenza del '98 (pag. 308 e ss.gg.) l'ennesimo *busillis* cronologico generato dallo Scarano:

“Egli dice di aver incontrato Messina Denaro Matteo al bar di piazza Politeama e di aver discusso prima delle armi e dell'esplosivo lasciati a casa

sua e poi della droga. Ma aggiunge anche che dalla partenza degli attentatori da Roma (cioè, dal 5-3-92) erano trascorsi 7-8 mesi.

Questo significa che egli si sbaglia sul contenuto della conversazione o sull'epoca dell'incontro.

Infatti, delle due l'una: o l'incontro che ebbe ad oggetto armi, esplosivo e droga è quello di cui discorre Scarano, ma allora non erano passati 7-8-mesi; ovvero era passato il tempo suddetto, ma l'incontro si svolse in luoghi e con modalità diverse.

Sembra proprio questa l'eventualità più probabile, posto che, a dire dello stesso Scarano, circa una decina di giorni dopo questo incontro Cannella Cristofaro lo richiamò a Palermo per affidargli una partita di hascisch. E questo affidamento avvenne, come si vedrà subito, il 19 aprile 1993.

D'altra parte, se non fosse così, non si comprenderebbe l'altra affermazione di Scarano: si portò in Sicilia perché era passato "tanto tempo" e non sapeva cosa farsi delle armi e dell'esplosivo lasciati a casa sua.

Ora, nel maggio 1992 erano passati due mesi, ma non tutto il tempo che Scarano lascia intendere e che sarebbe stato all'origine del suo sconcerto.

Conclusione di questo discorso: Scarano si sbaglia sui tempi, ma riferisce circostanze plausibili e confermate dagli accertamenti di polizia anche relativamente agli avvenimenti successivi alla vicenda Costanzo del febbraio-marzo 1992 ".

E più avanti:

“Le dichiarazioni di Scarano sono state invece contraddittorie per la fase compresa tra la smobilitazione del marzo 1992 e il mese di aprile del 1993.

Si è visto, infatti, che qui ha confuso epoche, viaggi e attività espletata”.

Ed ancora:

“Ricostruita in questo modo l’epoca (probabile) del viaggio, va detto che uno dei due (Carra o Scarano) si sbaglia sul luogo in cui si videro la prima volta: all’area di servizio (come dice Carra) o da Di Natale (come dice Scarano).

E’ probabile che in questo caso si sbaglia Scarano, posto che Carra tornava a Roma (solo) per la seconda volta e non sapeva dove abitava Di Natale. Era necessario, quindi, che qualcuno gli andasse incontro e lo portasse a destinazione.

E a proposito degli attentati alle chiese :

“Scarano si sbaglia, invece, sulla zona in cui avvenne il furto, perché l’auto di Cocchia non fu rubata nella zona di S. Giovanni (come dice Scarano), ma in tutt’altra zona (in via F. Eredia)”.

Del disordine lessicale ed espositivo di Scarano si accorge anche il PM all’udienza dell’ 11.3.97 (pag. 41 trascrizione).

PM: *Inizi '92. Senta, questo glielo debbo chiedere ora. Lei, le indicazioni di data, quindi di giorno, di mese, di anno, si sente di poterle dare con sicurezza, oppure sulle date lei ha la memoria, come dire, un po' vulnerabile?*

Imp. Scarano A.: *Negativa. Non le posso dire date, né giorni, diciamo. Più o meno l'anno, quello sì. "*

Poi all'udienza del 17.3.97:

PM: *Ma perché aveva dei ritegni, delle remore, voleva stare sulle sue, oppure perché c'aveva semplicemente la testa un pochino disordinata?*

Imp. Scarano A.: *No, no, nessun ritegno e nessuna cose, per stare sulle mie. Confusione forse.*

Ma le opacità nei ricordi e nel narrato dello Scarano diventano ancor più evidenti se si esaminano i passaggi che riflettono da vicino la asserita (da lui) presenza di Spatuzza in occasione dell'attentato a Costanzo.

Così nel primo processo Scarano ricostruiva i preliminari di quell'attentato:

"Tutto assieme una mattina pigliano e vengono... a Roma viene "Fifetto" per primo a casa mia, viene Grigoli Salvatore, che l'ho conosciuto come Salvo. Ed è venuto Lo Nigro. Gli altri sono venuti, Barranca, Spatuzza e Giuliano, sono venuti col treno"..

L'errore sul Grigoli è eclatante perché costui certamente non c'era nel gruppo degli attentatori di via Fauro.

Ma il salto logico e la contraddittorietà di Scarano risultano massimi quanto cerca di ricostruire l'epoca in cui fece conoscenza col Grigoli.

Infatti dell'udienza dell'11/3/97 (ved. pagina 171 della trascrizione) premesso di averlo inizialmente conosciuto col nome di Matteo, dopo avergli attribuito la gestione di una boutique a Palermo (mentre il Grigoli aveva un negozio di articoli sportivi), sostenne che a presentarglielo era stato Gaspare Spatuzza in un bar vicino al detto negozio.

Se ne dovrebbe inferire che la conoscenza del Grigoli dovette essere successiva al maggio del '93 quando, stando alle sue stesse parole, ebbe il primitivo impatto con Spatuzza in occasione dell'attentato a Costanzo (che Spatuzza non fosse a Roma nel '92 in occasione del primo tentativo poi naufragato è circostanza assolutamente incontestabile).

Così l'andamento dell'esame sul punto:

PM: *Ecco, senta: lei quando parla di Grigoli Salvatore a chi si riferisce?*

Imp. Scarano A.: *A Matteo, conosciuto come Matteo.*

PM: *Però io le debbo ricordare che, quando noi lo abbiamo interrogato nel corso delle indagini preliminari, quando ha parlato di questa persona e che lo conosceva come Matteo - ovviamente lo ha detto lei, io non lo potevo sapere - ha detto che questo aveva un negozio di sport a Palermo.*

Imp. Scarano A.: *Sì, roba sportiva, sì.*

PM: *Corrisponde al vero questo particolare?*

Imp. Scarano A.: *Sì.*

PM: *Glielo ricordo, voglio dire, correttamente*

Imp. Scarano A.: *Sì. Sì, perché prima, la mattina, me lo hanno presentato al bar. Spatuzza me lo ha presentato a me. A un bar che sta vicino dove c'ha questo negozio.....Siamo usciti dal bar, lui se n'è andato, questo Matteo, diciamo.*

PM: *Sì, sì.*

Imp. Scarano A.: *Matteo, o come Grigoli Salvatore, è andato via prima di noi dentro il bar. Abbiamo preso il caffè io e Spatuzza e siamo usciti*

diciamo, ci siamo messi in cammino su un marciapiede. E siamo passati... E' vicinissimo poi dal bar al negozio dov'è questa boutique. E ci siamo fermati un attimo perché Matteo praticamente stava fuori alla porta, perché era di mattina presto.

Senonchè poco prima, nella stessa deposizione, aveva affermato (ved. pag. 113 della trascrizione):

“ Mah, io mi sono visto con Matteo dopo, sempre nel '92, quasi fine '92 a Palermo. In casa da Grigoli Salvatore, detto "U' cacciatore”.

La frattura è evidente: se conosceva il Grigoli già dalla fine del '92 non può averglielo presentato Spatuzza a sua volta conosciuto solo nel maggio del '93.

L'errore sulla presenza del Grigoli in via Fauro Scarano lo corregge nel corso dello stesso esame cogliendo l'input del pubblico ministero:

“ Comunque il pomeriggio, l'indomani del pomeriggio andiamo da 'sto Costanzo. Io accompagno lui, lui sapeva già la strada, perché lui mi leggeva dove andare, Cannella. Arrivato ad un certo punto, in salita - adesso so che si chiama via dei Parioli. Io prima non lo sapevo - mi fa fermare vicino a un ristorante, sulla destra, salendo sulla destra. se ne vanno. C'era Lo Nigro, c'era Benigno Salvatore e c'era... c'era Grigoli... No, c'era Lo Nigro, c'era "Fifetto" e Benigno. E Benigno Salvatore. Tutti e tre.

Omettendo quindi Spatuzza e Barranca.

Resta comunque illuminante lo sbaglio sul Grigoli che rivela come nella ridda di nomi e personaggi Scarano tendesse a confondersi, collegando ad alcuni episodi persone che ne erano estranee.

E' la matrice unitaria degli accadimenti concernenti le stragi che lo depista. Sa che tutti sono coinvolti fin dall'inizio nel progetto (e Spatuzza non lo nega) e questo gli crea le trappole della memoria e i falsi convincimenti.

La spiegazione dell'errore dello Scarano potrebbe risiedere nel fatto che Spatuzza fu presente al momento dell'arrivo dell'esplosivo destinato alle chiese di Roma alla casa del Di Natale sulla via Ostiense (lo ha ricordato lui stesso descrivendone il cortile, il capannone, l'abitazione e il tir del Carra) il che, come si è detto nel trattare di quello specifico attentato, avvenne, secondo la ricostruzione più attendibile, in quello stesso mese di maggio del '93 (ma certamente dopo l'attentato di via Fauro), anche se l'esplosivo venne poi lasciato a lungo in custodia al Di Natale e usato solo nel luglio di quell'anno.

Ha ricordato infatti la presenza dello Spatuzza al suo arrivo a Roma (anche se non ha saputo precisare se sul raccordo anulare o alla casa del Di Natale) anche il Carra.

Dava presente Spatuzza nella circostanza lo stesso Scarano, quantunque affermando di aver di averlo visto giungere a casa del Di Natale assieme al camion condotto dal Carra.

Militano infine a favore della versione di Spatuzza sulla sua mancata partecipazione a via Fauro sia il rilievo che per eseguire quest'attentato gli inviati certi a Roma per quell'azione risultavano già troppi, ove si considerino i compiti a ciascuno assegnati per come emergenti dalle stesse dichiarazioni dello Scarano e da quelle *de relato* del Romeo e del Grigoli, sia la presenza del "Fifetto" Cannella con un ruolo direzionale che, per corale assunto, fu rilevato successivamente proprio da Spatuzza.

Ma ulteriori considerazioni avvalorano le dichiarazioni di Spatuzza sulla questione e rimarcano la probabilità che Scarano si sia sbagliato inserendolo tra i partecipanti all'attentato a Maurizio Costanzo.

Invero Scarano si rivela incerto e cade in contraddizione anche per quanto concerne i movimenti e le presenze delle autovetture, nonché la dislocazione sulle stesse degli attentatori per la sera della fallita esplosione.

Nella trascrizione dell'udienza dell'11.3.97 (pag. 154 e ss. gg.) si legge:

“ Lo Nigro e Benigno preparano 'sta macchina nel pomeriggio e nel pomeriggio stesso si porta via la macchina dal garage. Verso le 17-18.Io mi parcheggio sempre al solito posto come mi hanno detto di parcheggiare e di fermarmi lì. Loro hanno fatto un giro dalla parte di sopra della strada e sono andati dove sono andati perché io ancora oggi non so nemmeno dove è stata messa 'sta bomba. Praticamente vedo la macchina mia, scendo... che usciva di questa traversa. Io credo che la macchina loro ce l'avevano già da un'altra parte che non stava lì parcheggiata per tenere il posto.

Vedo 'sta macchina mia uscire di questa traversa e lasciano una macchina piena di esplosivo. E, onestamente, mi sono arrabbiato. Però mi fa cenno la portava Giuseppe Giuliano, l'A112. Mi fa: 'vieni dietro a me'. E ce ne siamo andati circa un 250 metri, 100 metri. Però quella sera, la prima sera che è stata lasciata la macchina piena, carica di esplosivo, non è esplosa per motivi tecnici. Io non conosco. Si ritirano pure Benigno Salvatore e viene Lo Nigro, c'era Spatuzza, c'era Cannella. Questa macchina non esplode”.

Si ingarbuglia ulteriormente in sede di controesame (ud. 21.3.97 pag. 48):

Avvocato Pepi: *“Senta, le volevo chiedere, dov'erano Giuliano e Spatuzza quando gli altri stavano preparando la macchina per l'attentato a Costanzo?”*

Imp. Scarano: *Dove stava Spatuzza...*

Avvocato Pepi: *E Giuliano.*

Presidente :*Giuliano e Spatuzza, mentre gli altri due stavano preparando la macchina, dove...*

Imp. Scarano A.:*No, da Costanzo erano in sei.*

Presidente :*Erano in... Eh, lei risponda quello che crede. Io...*

Imp. Scarano A.: *Stavano a casa mia, la metà.*

Si impone subito una considerazione: se due degli attentatori erano con reduci con Scarano dalla preparazione dell'autobomba, a casa non potevano essercene altri tre, *id est* la metà di sei che è il numero dei componenti del gruppo secondo Scarano, ma quattro, restando sul suo narrato, e cioè Barranca, Cannella, Giuliano e Spatuzza.

E' la spia che nel totale Scarano includeva anche se medesimo

Proseguendo su quell'esame:

Avvocato Pepi: *Ecco, io volevo sapere questo qui. Ecco, lei non sa mica come, visto che due erano a casa, gli altri erano a preparare le auto, come si misero d'accordo per ritrovarsi nel luogo dove doveva avvenire l'esplosione?*

Imp. Scarano A.: *Ma all'epoca hanno portato la macchina loro.*

Avvocato Pepi: *Sì, no, questo...*

Imp. Scarano A.: *Non ho capito la domanda.*

Avvocato Pepi: *La domanda è questa: lei mi ha detto che Giuliano e Spatuzza erano a casa sua, gli altri erano invece da un'altra parte a preparare la macchina per fare l'attentato a Costanzo. Io le chiedo: lei è a conoscenza di come si misero d'accordo per trovarsi l'ora e il luogo dove trovarsi insieme?*

Imp. Scarano A.: *Ma già il posto di Costanzo lo sapevano tutti. Ma quando si è andati a preparare la macchina, si è andati e poi siamo andati via di lì. Loro stavano già stavano giù da Costanzo, la metà di queste persone*

Scarano perpetua l'errore sulla supposta metà degli esecutori.

Inoltre, se due partirono con lui dal garage delle Torri (i "tecnici" Benigno e Lo Nigro), uno alla guida della Fiat Uno imbottita di tritolo e l'altro a bordo dell'Audi dello Scarano, come si portarono in via Fauro tutti gli altri atteso che la A112 si trovava lì collocata dal giorno prima per occupare il posto?

Ed ancora: se poco dopo vide passare la A112 con il solo Giuliano alla guida, rimasto assieme a lui in attesa dello scoppio che poi non avvenne, gli altri come fecero ritorno dopo la fallita esplosione ?

E Scarano non finisce di disseminare dati che non reggono ad un vaglio logico (ved. pag.166).

Dopo aver spiegato che di sua iniziativa si era andato a situare, con la sua Audi, non nei pressi di una casa cantoniera (poi rivelatasi in sede di sopralluogo col colonnello Pancrazi una stazioncina ferroviaria in disuso)

come concordato con gli altri, ma vicino ad un ristorante, affermava che proprio la sera dell'esplosione (ma poco prima aveva descritto l'episodio in termini analoghi collocandolo la sera precedente, quella del fallito scoppio) era transitato Giuliano a bordo della A112 il quale gli aveva fatto segno di seguirlo (*"Ci siamo allontanati dal posto, praticamente"*).

Se ne dovrebbe dedurre che si erano portati nuovamente sull'obiettivo con due autovetture, la Audi e la A112.

Ma avendo Giuliano lasciato gli altri per agganciarlo, ancora una volta non si comprende come i rimanenti del gruppo avrebbero fatto ritorno alla base.

Proseguiva Scarano sulla sera dell'esplosione (pag. 154/155 stessa udienza):

"Stavamo lì da tre-quattro minuti, 10 minuti e ho sentito un boato enorme. I semafori facevano tilt. E' andata via la luce, è andato via tutto. E siamo andati a casa.

E' arrivata pure un'altra macchina, non mi ricordo adesso che macchina era, nella confusione.

Giuseppe Barranca s'è perso perché se n'è andato per conto suo per Roma. Si è ritrovato verso le quattro la mattina, le quattro e mezza.

E poi il giorno dopo Spatuzza, Giuliano, Benigno e Lo Nigro se ne sono andati a Palermo.

Cannella, la mattina alle nove, viene da me e m'ha detto di accompagnarlo dai suoi parenti in Altitalia che non ricordo la città dov'è.

Anche qui non chiariva come fosse tornato Barranca, come venne recuperato, come fu contattato.

Risalta nel racconto di Scarano un'ulteriore ambiguità a pag. 194 della trascrizione dell'udienza del 10.3.97 laddove afferma di aver visto uno zaino, (contenente probabilmente altro esplosivo, da aggiungere a quello già presente nello scantinato della sua abitazione; ndr) in possesso del Giuliano quando era andato a prenderlo alla fermata degli autobus dopo che era arrivato in treno dalla Sicilia.

Imp. Scarano: *Sì, ho visto pure uno zaino, sì.*

PM: *Ecco.*

Imp. Scarano A.: *Lo portava Giuliano.*

PM: *Lei lo aveva visto precedentemente, questo zaino?*

Imp. Scarano A.: *L'ho visto quando.... Arrivato col treno io sono andato a prenderlo a Centocelle a piazza dei Gerani alla fermata del tram.*

Si badi, parla solo di Giuliano e non anche di Spatuzza, né a dire il vero del Barranca, pur essendo, nell'esordio del suo racconto, tutti e tre giunti a Roma in treno.

La mancata indicazione di altre presenze oltre il Giuliano non può essere spiegabile soltanto con la focalizzazione del suo racconto sulla comparsa dello zaino perché se Spatuzza fosse stato presente certamente Scarano sarebbe stato indotto a menzionarlo.

Di contro è significativo che il varco che gli si apre nella memoria includa il solo Giuliano Francesco.

Ulteriori elementi sintomatici dell'inclinazione a confondersi dello Scarano si attingono dal verbale riassuntivo dell'interrogatorio reso al PM il 12.2.96 dove, riproducendo per sintesi la sue affermazioni, veniva riportato: *"l'esplosivo "per Costanzo" venne scaricato in un piazzale a "La Rustica",*

sempre da un camion guidato da Carra, e che l'esplosivo venne immediatamente trasbordato su quella stessa Lancia Thema di color verde metallizzato targata Palermo che egli Scarano vedrà in seguito per l'attentato ai Carabinieri".

E' pacifico invece che il Carra non fu il vettore di quell'esplosivo e che esso non fu riposto sulla Lancia Thema, ancora di là da venire su Roma.

E' azzardato supporre che sia stato un *lapsus calami* dei verbalizzanti trattandosi di un'inesattezza incidente su di una circostanza di pregnante rilievo (si tenga conto che in quella fase la ricostruzione precisa dei fatti, e in particolare dei trasporti degli esplosivi fatti dal Carra, costituiva per gli inquirenti ancora un work in progress).

Un'ultima notazione è utile formulare per cercare di dipanare le incongruenze dello Scarano sulla questione della presenza di Spatuzza in via Fauro.

Spatuzza stette più volte a Roma in quell'estate del '93 e comunque ebbe plurimi contatti con Scarano per tutta la vicenda stragista. Basti pensare ai sopralluoghi per l'attentato all'Olimpico, agli incontri che lo stesso Scarano dice avvenuti anche a Palermo, al ritorno di Spatuzza per prelevare le armi nascoste nella grotta vicino alla casa del Frabetti, a Scarano che lo condusse a casa dell'amico Liberati cui aveva venduto 10 kg di quell'hascisch (ud. 17.3.97 pag. 57), al momento in cui lo vide arrivare col Lo Nigro a bordo di una Lancia Delta targata Viterbo, all'occasione in cui lo accompagnò all'aeroporto di Bologna per ritirare la detta auto (tutti episodi già rievocati nella sentenza n. 3/98).

Insomma una presenza costante quella di Spatuzza nella vita di Antonio Scarano in quel periodo che giustifica ampiamente, quasi per una

sorta di induzione automatica del pensiero in retrospettiva, la contaminazione dei suoi ricordi.

Di Spatuzza, di contro, nessun altro parla per l'attentato a Costanzo.

Il Grigoli e il Romeo, ripetendo i nomi appresi dal Giuliano, indicano Cannella, Benigno e Lo Nigro, oltre che lo stesso Giuliano, ma non Spatuzza, figura che, anche per il ruolo assunto nelle successive stragi, se avesse partecipato anche in via Fauro, non poteva essere trascurata nel resoconto del Giuliano (tendente anzi ad essere ciarliero e niente affatto riduttivo nelle sue confidenze).

E stando al Grigoli il commento del Giuliano in ordine alla preparazione e alla dinamica di quell'attentato gli fu fatto "a caldo", il che esclude possibili amnesie. Il Grigoli anzi ha affermato che Giuliano gli parlò espressamente dello Spatuzza in relazione all'attentato di Firenze (cfr. sent. appello del 2001, pag. 204)

Inoltre nella sentenza n. 3/98 si afferma che nella fase finale gli attentatori, appena giunti a Roma, iniziarono i sopralluoghi ai Parioli lo stesso giorno dell'arrivo di Cannella o il giorno successivo, come dichiarato da Scarano, e tali sopralluoghi vennero fatti da Scarano, da Cannella, da Benigno e dal Lo Nigro, per tre giorni consecutivi.

Ancora una volta Spatuzza manca.

Non è sicuro, anzi improbabile per gli ulteriori anni trascorsi, che un nuovo esame di Scarano in questo processo avrebbe potuto fare chiarezza sulle tante zone d'ombra e fugare le incertezze, ma certamente il suo ascolto avrebbe potuto fornire a questa Corte più diretti elementi di valutazione.

7) La collocazione di Spatuzza rispetto all'attentato a Costanzo nelle precedenti sentenze

Quantunque non siano stati richiamati nell'argomentare dei difensori dell'imputato a sostegno della tesi della presenza di Spatuzza nell'attentato a Maurizio Costanzo, è opportuno esaminare alcuni passaggi motivazionali della sentenza della Corte d'assise d'appello del 13.2.2001 e di quella della Corte di assise di primo grado del '98 che, disponendo delle sole dichiarazioni di Scarano sul punto, tale presenza mostrano di accreditare, la prima congiuntamente all'ipotesi che le stragi programmate in via Fauro e a Firenze dovessero avvenire nel progetto mafioso quasi in contemporanea, al pari di quelle alle chiese di Roma e di via Palestro a Milano.

La sentenza del 2001, basandosi su quanto riferito dal Ferro Vincenzo, così motivava al riguardo : *"gli attentatori inviati dal Calabrò, e per questi dal Bagarella e dal Messina, si recarono a casa del Messina nei giorni dal 15 al 18 maggio 1993 e, cioè, proprio all'indomani della strage di via Fauro in Roma avvenuta, come si ricorderà il 14 maggio 1993...non può che ritenersi altamente probabile che in casa del Messina in quei giorni si siano recate proprio le stesse persone che avevano poco prima appena fatto esplodere una auto bomba in via Fauro a Roma(atteso) che alcuni giorni dopo, in casa del Messina, il Vincenzo Ferro inviatovi dal padre Giuseppe e dal Calabrò, per ordine di Bagarella e Messina Denaro, ed ivi giunto il 25 maggio 1993, vi trovava proprio il Barranca, il Giuliano, il Lo Nigro e lo Spatuzza che, come è noto e come già si è visto, erano stati i principali artefici della strage di via Fauro in Roma"* (cfr. pag. 491-492 della detta sentenza).

Replica

Alcune fondate obiezioni possono muoversi all' assunto difensivo.

Pur dovendosi ritenere vera la circostanza per come si sviluppò la vicenda dell'ospitalità imposta al Messina (che, si ripete, mai ebbe a rendere dichiarazioni di sorta), già ripercorsa nel trattare dell'attentato di via dei

Georgofili, osserva la Corte non esservi alcuna certezza, né sul numero, né sull'identità di coloro che si presentarono a Prato venendo messi alla porta dal Messina.

Potrebbe essersi trattato di soggetti del tutto diversi da quelli presenti in via Fauro, come potrebbero essere stati soltanto alcuni di essi.

Come in precedenza evidenziato, Scarano dichiarò esplicitamente che Spatuzza, Giuliano, Benigno e lo Nigro erano tornati a Palermo la mattina del 15 maggio del '93 mentre Cannella si era fatto accompagnare presso alcuni parenti in Alta Italia, per cui sarebbe questa volta Scarano a smentire l'ipotesi che qualcuno dei predetti si fosse portato a Prato quello stesso giorno.

Inoltre, supporre che fossero gli stessi che avevano operato in via Fauro, porterebbe ad ipotizzare, attesi i tempi ristretti, che il gruppo da Roma fosse andato direttamente a Prato. Ma ciò implicherebbe come corollario ulteriore che i componenti della squadra avessero accettato il protrarsi della guida del "Fifetto" Cannella anche per quell'ulteriore operazione, e questo sappiamo non essere vero perché, su invocazione dei suoi stessi compagni, Cannella venne estromesso e sostituito con Spatuzza.

Ed ancora:

Se il rifiuto del Messina si fosse verificato il 15 maggio, certamente lo stesso giorno quegli uomini di mafia, umiliati, avrebbero avvertito il Calabrò e questi avrebbe informato dell'offesa subito il Ferro Giuseppe ed il figlio Vincenzo immediatamente, e non alcuni giorni dopo il rientro a Palermo del secondo avvenuto il giorno 14/5, come si evince dalle sue dichiarazioni.

Di conseguenza il giovane si sarebbe precipitato a Prato prima e non il 19 maggio come poi fece.

Se invece si ritiene di dover collocare quell'episodio tra il 15 e il 18 maggio allora si dovrebbe supporre che i componenti del gruppo, dopo via Fauro, avessero fatto ritorno a Palermo e poi, a ritmo frenetico e senza più il "Fifetto" Cannella, si fossero riportati in Toscana.

Ma una finestra temporale così ristretta non lascia spazio all'ammutinamento contro il Cannella e alla decisione di rimuoverlo e surrogarlo con Spatuzza.

Che il giovane Ferro abbia visto a Prato anche Spatuzza il 25 maggio è pacificamente ammesso dallo stesso Spatuzza.

Costui inoltre se, reduce da via Fauro o meno, fosse stato tra quelli presentatisi a casa del Mezzana venendone scacciati, attesa la sua ampia ammissione dei fatti, non avrebbe avuto difficoltà a riconoscerlo.

Invece ha dichiarato, *ut supra* riportato, che giunti a Firenze lui e gli altri incaricati dell'attentato furono prelevati alla stazione dal (Ferro) Vincenzo dal quale apprese, per la prima volta, che lo zio (il Messana) aveva invano cercato di opporsi alla loro presenza in casa sua.

Anche questo passaggio narrativo appare alla Corte indice di attendibilità perché Spatuzza sapeva bene di esporsi ad un eventuale confronto col Ferro dal quale, se il suo dire fosse stato menzognero, avrebbe potuto essere smentito.

Ma l'ostacolo logico più evidente al percorso seguito dalla Corte d'appello nel 2001 lo si coglie guardando all'arrivo dell'esplosivo portato dal Carra.

Se costui fu incaricato (dopo essere stato messo in preallarme un mese prima) dal trio Barranca - Lo Nigro- Giuliano solo il 23 maggio e partì con l'esplosivo il giorno seguente, si dovrebbe ipotizzare, contro ogni ragionevolezza e regola di prudenza, che si fosse pianificato di far restare gli attentatori, senza soluzione di continuità, dal 15 (o al massimo dal 18 maggio) fino al 27 (giorno della strage) a casa del riottoso zio Messana.

Allora è molto più verosimile che quelli di via Fauro o alcuni di essi, e comunque non certamente Spatuzza che in via Fauro non c'era, tornarono a

Palermo, portarono le doglianze sul Cannella all'attenzione del Graviano e del Tagliavia, il secondo interessato alla sicurezza dei suoi uomini, fu ordinato a Spatuzza di rimpiazzarlo, venne ammansito il Messina e solo la mattina del 23 maggio fu data disposizione a Pietro Carra di portare l'esplosivo in Toscana.

Ritiene quindi la Corte che la visita a Messina rappresentò solo una perlustrazione preliminare in vista della strage di cui non era programmata la concomitanza con via Fauro, anche perché i due attentati presentavano profili ontologici diversi: nell'uno era ancora predominante la vendetta, nell'altro lo scopo terroristico era conclamato.

Seppur per implicito, dava per scontata la presenza di Spatuzza in via Fauro anche la sentenza del '98 nel punto in cui rievocava che il Bizzoni, cui Scarano ebbe a presentare i "nipoti" che alloggiavano in via Dire Daua, aveva asserito di aver rivisto quelle persone altre volte dopo il mese di settembre '93 e che aveva saputo *"trattarsi di Giacalone Luigi, Salvatore (sic) Lo Nigro, Benigno (non ricorda il nome) soprannominato "U picciriddu" e Gaspare Spatuzza (che ricordava come "Gabriele")...* per cui, si affermava in quella sentenza: *"non è inutile rammentare che dal 10 al 14 maggio 1993 la truppa fu impegnata nell'attentato a Costanzo e che era composta, allora, in parte, proprio dalle persone nominate da Bizzoni"* (cfr. pagina 1061 e seguenti di quella motivazione).

Ma la conclusione estrapolata da quella Corte appare frutto di una sintesi non in linea con le risultanze di quel processo e probabilmente originata da una dilatazione retroattiva provocata dall'aver ritenuto acquisita, esclusivamente in forza delle dichiarazioni dello Scarano, la presenza anche di Spatuzza per via Fauro.

Invero Bizzoni non poteva conoscere i componenti del commando durante l'attentato a Costanzo, né a *fortiori* prima, perché comparve sulla

scena, per la necessità di reperire un nuovo appartamento (quello del Lamantia non era più disponibile, quello del figlio dello Scarano neppure essendo lo stesso uscito dal carcere, quello del Gesù Giacomino neanche perché la madre era tornata e lui era stato arrestato nel marzo del '93) solo dopo via Fauro (sebbene a distanza di pochi giorni o settimane) e in vista della preparazione degli attentati alle chiese di Roma, a partire dall'arrivo dell'esplosivo.

Il dato trova conferma in questo caso proprio attraverso le dichiarazioni dello Scarano il quale, all'udienza dell'11/3/97, ebbe a precisare con nettezza che l'appartamento di via Dire Daua venne reperito solo dopo l'attentato a Costanzo.

Del resto Bizzoni avrebbe dovuto nominare anche il Barranca se effettivamente avesse conosciuto tutti i componenti del gruppo stragista fin dall'attentato a Costanzo, il che non avvenne proprio perché Barranca non intervenne negli altri attentati su Roma (ed infatti ne fu assolto). Viceversa fece anche il nome del Giacalone che in via Fauro certamente non c'era.

Ciò dimostra che Bizzoni potette indicare solo quelli che aveva conosciuto dal momento della cessione della casa di via Dire Daua, *id est* dopo la consumazione dell'attentato a Costanzo.

8) Se Spatuzza prese il posto di Cannella, ciò significa che in via Fauro c'era.

Replica

È un argomento assai fragile sia perché la sostituzione non doveva necessariamente avvenire con un partecipe della prima azione, trattandosi non di replicarla ma di attuarne un'altra che, per obiettivo, logistica e modalità esecutive era completamente diversa, sia perché anche in altre stragi ci furono degli innesti come quelli del Grigoli e del Giacalone, chiamati per

l'attentato all'Olimpico e a Contorno senza che avessero partecipato ai precedenti.

Anzi è ragionevole supporre il contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato: se Spatuzza andò a sostituire "Fifetto" Cannella che non aveva fornito buona prova, ciò significa che effettivamente in via Fauro non c'era, il che lo rendeva immune da contestazioni.

9) Spatuzza si contraddice sulla conoscenza di "Fifetto" Cannella.

Replica

Il rilievo si pone in antitesi con le carte processuali.

Si travisano le parole di Spatuzza che, coerente e lineare sul punto, ha chiarito da subito che la sua "presentazione" al Cannella da parte del Brusca, fu formale e coreografica, era da leggere nel lessico del rituale di mafia e serviva a dar corso alla sua investitura quale "uomo d'onore" avvenuta nel '95:

"Sì, perché quando ci fu, nel '95, un incontro tra me e Giovanni Brusca... tra me, Giovanni Brusca e Fifetto Cannella, in cui il Giovanni Brusca mi ha presentato a Fifetto Cannella come uomo d'onore... no che io non conoscessi a Fifetto Cannella, perché siamo cresciuti assieme, però formalmente la procedura di Cosa Nostra deve essere un terzo che ti deve presentare un secondo come uomo d'onore."

Che occorresse la presentazione per essere "combinati" è stato confermato da Brusca : *" Sì, ci dev'essere un terzo che conosce tutti e due e quindi può..."*, e da Cancemi: *" Uno che non fa parte di Cosa Nostra non può fare la presentazione. La presentazione avviene che quello che presenta deve conoscere a tutte e due le persone"*.

A confermare che Spatuzza non ha mai inteso negare la pregressa conoscenza di "Fifetto" Cannella per prendere le distanze da via Fauro vi è anche l'ammissione di aver ricevuto proprio da lui le cinque buste con le lettere destinate ai giornali portate a Roma assieme all'esplosivo.

10) Il Tagliavia non è mai presente alle riunioni decisionali e quantomeno non partecipa mai alle deliberazioni di mafia

Così la difesa ha argomentato sul punto:

"In primis a quella del 1 aprile del '93, non ne hanno mai parlato gli altri collaboratori. Comunque anche a voler credere al collaboratore..... E si funziona solo da autista accompagnatore. Gli accompagnatori che restano fuori Cannella, Sinacori e il Giuseppe Farinella, il genero di Giuseppe Farinella, non vengono condannati. Perché vi dico questo? Voi dovete fare il paragone con il Tagliavia. Anzi non furono neppure indagati perché fu ritenuto che l'aveva accompagnato i capi a quella riunione non integrasse nessun contributo causale giuridicamente apprezzabile.

A quella riunione ci doveva essere Bernardo Provenzano. Non ci va, ma prende uguale la condanna. Perché? Perché dà un consenso. Questo tema è interessante. Il consenso è tacito, cioè dice: "Se volete fare le stragi fatele, non le fate in Sicilia".

Voglio pensare che non venga imputato perché si capisce che un conto è deliberare, in un'organizzazione così oliata come Cosa Nostra, chi delibera delibera e chi ascolta ascolta."

Replica

Si fa riferimento alla riunione dell'1/4/1993 di cui parlò il Sinacori, senza menzionare il Tagliavia, nella quale fu deciso da Bagarella e soci di dar

corso alla strategia stragista dopo l'arresto di Riina che l'aveva tracciata e patrocinata.

È evidente che di riflesso si cerca di smentire Spatuzza sulla riunione a villa Flavia in cui si stabilirono gli ultimi accordi e si diedero le disposizioni finali per l'attentato di Firenze.

Ma una tale tesi, per la quale tutti gli aderenti all'organizzazione avrebbero dovuto sempre esser presenti a prescindere dai livelli gerarchici occupati, non tiene conto della "catena di comando" che si dispiegava, come acutamente osservato nella sentenza n. 2 del 2000.

I Graviano, tutti e tre i fratelli, anche se il più grande Benedetto aveva finito per cedere il passo agli altri due e in particolare al più dinamico e carismatico Giuseppe, erano divenuti capi mandamento per volere di Riina già dal 1990, dopo l'arresto di Giuseppe Lucchese, per cui appare assolutamente in sintonia con le competenze e le gerarchie di "cosa nostra" che alle riunioni con i pari grado andasse qualcuno di loro, anche in rappresentanza delle famiglie aggregate.

Non c'era bisogno, anzi era escluso, che Tagliavia (come l'altro capofamiglia del mandamento di Brancaccio, Mangano Antonino, che pure fu assente stando al Sinacori) partecipasse a quella riunione dell'aprile del '93 perché l'osservanza delle collocazioni gerarchiche imponeva di circoscriverla ai capi mandamento e ai livelli superiori.

I capi mandamento avrebbero poi provveduto a trasmettere le decisioni assunte ai capifamiglia e con l'adesione, e all'occorrenza la presenza di costoro, le istruzioni sarebbero giunte alle seconde o terze file dei soldati e degli operativi, in appositi ulteriori incontri come quello di Santa Flavia di cui ha parlato Spatuzza.

Tale procedura trova conferma anche nelle parole del Drago Giovanni, collaboratore della prima ora rivelatosi estremamente attendibile, il quale, riferendosi all'epoca in cui il mandamento si denominava di Ciaculli ed era

retto da Giuseppe Lucchese (ma la prospettazione mantiene la sua valenza anche rispetto al Graviano quando ne assunse il comando), ha affermato:

“No, so che lui guidava il mandamento di Ciaculli. Io ho sempre sostenuto che guidava il mandamento di Ciaculli. Per dire che guidava il mandamento di Ciaculli, era colui che si occupava di tutto ciò che si svolgeva nel mandamento, nel bene e nel male, quindi la persona che aveva i contatti con i vertici di Cosa Nostra”.

11) Il potere decisionale era solo del capo mandamento

Sul punto la difesa dell'imputato ha offerto una propria esegesi delle cose di mafia che si può così sintetizzare:

--Il capofamiglia doveva sapere sì delle decisioni che si assumevano e delle azioni consequenziali che si attuavano, in quanto destinate a proiettare conseguenze nel proprio territorio (la reazione delle forze dell'ordine, una stasi nella gestione degli illeciti, la possibile latitanza dei propri appartenenti, la necessità di prevenire eventuali contraccolpi, e così via), ma “ad esse non poteva opporsi”.

-- Graviano Giuseppe, quale capo mandamento, poteva scavalcare tranquillamente il capofamiglia Tagliavia.

-- Lo stesso Spatuzza ammette che quando si trattò di fare un'estorsione a un costruttore di Corso dei Mille, Giuseppe Graviano richiese che fosse comunicato al Tagliavia, *“ma così per rispetto perché poteva fare e sfare quello che voleva anche nel quartiere di Corso dei Mille”*;

-- La famiglia Tagliavia viene estromessa dalle stragi *“non perché abbia colpe, ma perché ha sempre vissuto di diversi traffici, diciamo; hanno la loro pescheria, non gli interessa in un momento in cui c'è le stragi in*

Continente, che sono una pazzia, di farne parte” (così testualmente l’avv.to Cianferoni).

Può replicarsi:

Anzitutto pare assai singolare la visione dei capifamiglia come dei vuoti simulacri, la cui volontà e opinione non contavano nulla.

Come a dire che "cosa nostra" aveva nel tempo creato i suoi assetti, la sua organizzazione, i suoi organigrammi per gioco e con la riserva mentale di non rispettarli proprio nei momenti più rilevanti e critici della sua storia.

Ora tutto si può dire della mafia, ma non che non sia, purtroppo, una struttura ferocemente “seria” che non lascia nulla al caso e che non agisce per simulazione o per diletto.

Non ha il “rispetto di mafia” la stessa accezione sociale ed etica che gli viene assegnata nella società civile.

Esso costituisce l’essenza intima di “cosa nostra”, verso cui essa rivolge costantemente la sua attenzione per preservarlo da offese, tanto se provenienti da comportamenti connessi al suo agire ed ai suoi obiettivi, che interessanti la sfera privata dei suoi componenti.

E’ il vanto e lo scudo dei cc.dd. “uomini d’onore”, per guadagnarsi e per difendere il quale, all’interno e all’esterno dell’organizzazione, si prevarica, si minaccia, si uccide.

Il “rispetto” passa attraverso i ruoli, le ripartizioni territoriali e le gerarchie in modo reciproco: non solo lo devono gli inferiori ai capi, ma anche costoro ai sottoposti perché è consustanziale a quella organizzazione.

Mancare di “rispetto” significa esporre l’offeso alle rappresaglie di tutti e innescare acerrimi conflitti interni.



Quindi, se Tagliavia veniva “rispettato” ciò avveniva in quanto dal suo parere e dal suo assenso non si poteva prescindere.

Pensare poi che un capofamiglia [e che Tagliavia lo fosse è circostanza incontrovertibile in quanto provata da verdetti definitivi, riaffermata in questo processo dai testimoni esaminati e persino implicitamente ammessa, come premessa di taluni segmenti argomentativi, dai suoi difensori] potesse scegliere a quali iniziative di “cosa nostra” accedere e a quali altre restare estraneo, è assunto del tutto confliggente con la struttura e la “filosofia di vita” di tale associazione criminale che progettava, approntava ed eseguiva - impiegando per le operazioni più eclatanti e complesse tutte le ramificazioni della propria architettura - in maniera monolitica e compatta.

Supporre che una componente di assoluto rilievo come la famiglia di Corso dei Mille, egemone su di una parte del territorio palermitano nevralgico per gli interessi di “cosa nostra” quale il quartiere Brancaccio, dove peraltro risiedevano i big dell'organizzazione - dai Graviano al Tagliavia, passando per Spatuzza - fosse stata esclusa da un progetto così rilevante e complesso da esigere la messa in campo degli uomini più determinati ed affidabili, le cui conseguenze erano imponderabili per il futuro di tutta la consorteria, come del resto la stessa difesa riconosce, onde consentire al Tagliavia di continuare a gestire in “tranquillità” il suo commercio di pesce, o al più i suoi traffici con le estorsioni, il contrabbando e la droga, è ipotesi assolutamente contrastante con la logica e con l'intrinseca natura di quella società criminale.

Inoltre, l'impiego nelle stragi di uomini organici alla famiglia del Tagliavia, e che da lui strettamente dipendevano, non per una sua particolare attitudine al comando o per un suo speciale carisma, ma perché così stabilivano le leggi di “cosa nostra”, esclude qualsiasi estraneità del loro capo

- al quale nella logica di mafia la responsabilità, ma anche il “merito” di quelle imprese sarebbero stati ricondotti - dalle azioni agli stessi comandate.

Non potevano i Graviano dare avallo e concreta attuazione ai progetti sanguinari di Riina senza il consenso, che non era mera, connivente accettazione, ma apporto causale essenziale, dei capifamiglia Tagliavia e Mangano.

E lo dimostra la condanna per le stragi comminata a quest'ultimo, non solo, come vorrebbe la difesa dell'imputato, perché aveva messo a disposizione il suo rudere per le macinature dell'esplosivo - il che comunque integrerebbe, *mutatis mutandi*, un contributo concorsuale ex art 110 c.p. della stessa qualità “giuridica” dell'aver messo a disposizione i propri uomini come fece il Tagliavia - ma anche per la condivisione deliberativa offerta al progetto stragista nella sua veste di capo.

Antonino Mangano fu condannato infatti anche perché ritenuto provato il suo ruolo di capo del “gruppo di fuoco” di Brancaccio e di capo della “famiglia” di Roccella già da '92, il che ad avviso di quei giudici costituì riscontro specifico delle dichiarazioni dei collaboranti che gli attribuivano un ruolo concorsuale più diretto nelle stragi.

Il Grigoli infatti aveva parlato del rudere appartenente al Mangano dove veniva macinato l'esplosivo; il Romeo aveva ricordato l'ordine di spostare l'esplosivo rimasto a Capena; lo Scarano gli aveva assegnato la provenienza del denaro messo a disposizione per le trasferte della squadra omicida nel continente.

Quanto agli altri collaboratori, o avevano fornito indicazioni soltanto *de relato*, peraltro improntate a vaghi collegamenti del Mangano con le stragi, o avevano dato un quadro, questo sì articolato e puntuale, in ordine al suo ruolo e al peso specifico all'interno di “cosa nostra”.

Il collante per attribuirgli la responsabilità di tutte le stragi, a leggere quella sentenza, fu appunto questa veste, come si coglie con chiarezza nelle parti della motivazione concernenti il Mangano:

“La varietà delle voci che accusano Mangano e la molteplicità degli elementi esistenti, positivamente, contro di lui non deve far passare in secondo piano un altro dato di grande importanza, che già da solo “fonderebbe” la responsabilità di Mangano per i fatti per cui è processo: la sua posizione “istituzionale” in “cosa nostra” quando vennero eseguite le stragi.

Si è visto, infatti, che Mangano era, quantomeno dal 1992, il capo del gruppo di fuoco di Brancaccio; cioè il capo del gruppo che eseguì le stragi.

In questa qualità dovette necessariamente contribuire alla campagna stragista, se non altro perché non gli era consentito sottrarsi alle sue “responsabilità” verso l’associazione e verso i capi. Ragionare diversamente significherebbe non aver compreso nulla della natura e delle logiche di “cosa nostra”, che non contemplan spazi di autonomia per gli adepti, soprattutto ai livelli medio-bassi, né prevedono momenti di sospensione volontaria dalla vita e dalle attività dell’associazione.

E’ la società legale, infatti, che è permeata di “diritti”; le società illegali, e soprattutto quelle mafiose, sono intasate, invece, di “doveri”, dove l’autonomia del singolo si esercita al momento dell’adesione all’associazione, ma viene poi fortemente limitata, se non addirittura annullata, nel prosieguo (non per questo è annullata anche la responsabilità penale, essendo i comportamenti successivi comunque fondati su una “actio libera in causa”).

Questo significa che Mangano, volente o nolente, dovette onorare la sua funzione e lo fece dirigendo il gruppo che da lui dipendeva.

Ed ancora:

Questo discorso, è bene precisare, non ha nulla a che vedere con l'altro, pure introdotto dal difensore dell'imputato, che concerne la responsabilità dell'associato per i reati commessi dall'associazione.

Questa Corte concorda, infatti, con la conclusione cui pure la Giurisprudenza di legittimità è giunta: il membro di un'associazione criminale non può, per questo solo fatto, essere chiamato a rispondere di tutti i reati commessi dall'associazione. Ma questa conclusione va integrata con una considerazione ovvia (e spesso pretermessa): la responsabilità non può escludersi quando, per lo "statuto" interno dell'associazione, determinate decisioni devono essere prese (o determinate azioni devono essere compiute) da specifici membri del sodalizio criminale. In questi casi, infatti, ove si possa ritenere che lo statuto sia stato rispettato, non v'è ragione di mandare esente da pena il sodale che si trovi nella posizione contemplata dallo "statuto".

Argomentazioni di assoluta pregnanza fattuale e logica che vanno integralmente sottoscritte, in particolar modo per quanto concerne l'impegno irrevocabile assunto al momento dell'adesione all'associazione, soprattutto con l'accettazione della posizione di capo.

Un impegno analogo a quello delineabile in relazione all'attuale imputato, per cui, senza alcuna forzatura, può presumersi che quella Corte avrebbe potuto utilizzare le stesse motivazioni anche per il Tagliavia Francesco qualora questi, già da allora, fosse comparso tra gli imputati gravato dal quadro probatorio che si è andato formando in questo processo.

Il preventivo coinvolgimento dei capifamiglia era inoltre indispensabile perché occorreva impiegare negli attentati il "gruppo di fuoco", che era sì del mandamento, ma che aveva estrazione plurifamiliare (intese come famiglie di mafia): infatti, il Grigoli e Giacalone appartenevano alla famiglia di Roccella, Spatuzza e Tutino a quella di Brancaccio, Lo Nigro, Giuliano e Barranca erano di Corso dei Mille, Benigno fu "prestato" dalla

famiglia di Misilmeri per le sue competenze nell'elettronica e con i telecomandi.

“Un gruppo di fuoco - si direbbe - federale”, lo ha definito lo stesso avvocato Cianferoni.

La tesi che Giuseppe Graviano potesse scavalcare tutti, anche i capifamiglia, e dare ordini diretti a loro insaputa, o addirittura contro la loro volontà, nega, si ripete, l'archetipo stesso di “cosa nostra “ che, pur nella sua strutturazione aberrante, è sempre stata ordine, regole ferree, “rispetto” e mai caos e anarchia.

E' opportuno evidenziare a chiusura dell'argomento che la descritta realtà affiora chiara anche attraverso le dichiarazioni dei collaboratori sentiti in questo processo:

Drago Giovanni

E' stato illuminante nel declinare le regole essenziali, la catena di comando e il sinergismo interno dell' organizzazione.

Così in sede di controesame (ud. 13.1.2011)

Teste Drago - *Renzino Tinnirello inteso 'U Torpiceddu(?)*. *Le ripeto delle persone: i tre fratelli Graviano, io medesimo, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello eravamo diciamo quel sottogruppo, quelle persone che avevamo fiducia fra... fra di noi stessi.*

Avv. Cianferoni - *Ma... e può capitare che ci fosse qualche fatto che tra di voi non se ne parlasse, perché era un fatto riservato? Cioè, intendo: dai piani superiori a Graviano, gli arriva una richiesta e lui non ne deve parlare con gli altri.*

Teste Drago - *Avvocato, io parlo di esperienza mia personale. Quando stavo con Graviano e con queste persone, quello che sapeva*

Graviano lo sapevo io. Poi, ripeto, ci può stare tutto ..Quindi, ripeto, per mia conoscenza le posso dire, come... come ho riferito poc'anzi come stanno le cose: persone unite, persone che si raccontavano tutto. Se poi, dopo il mio arresto... o ci possono essere dei fatti che si son nascosti fra di loro...

Presidente - *Ignora che vi siano stati fatti concreti che siano stati occultati al Tagliavia... Che non si sia consultato prima, non abbia avuto una preventiva... una preventiva adesione, forse questo vuol dire il Difensore.*

Teste Drago - *Per consultare, sì... si consultano, si devono consultare. Se poi - ripeto, Avvocato - qualcuno non consulta e va a fare una cosa..*

Avv. Cianferoni - *Qua lei così rispondeva a proposito delle figure di Barranca Giuliano e Lo Nigro:"Persone che" -chiede il Pubblico Ministero a pagina 11 di questo interrogatorio - "persone che... senta, ma secondo la sua esperienza di Cosa Nostra, va bene"? E quindi anche lì andando sulle regole. "Cioè, queste persone, Barranca Giuliano, potevano essere utilizzate da Giuseppe Graviano, per così dire, senza il consenso di Ciccio Tagliavia"? E lei risponde: "Certo".*

Teste Drago - *Il Graviano ne può usufruire dicendo "allora non dovete raccontare nulla a Ciccio Tagliavia", per come mi constatano a me le cose,non lo può... Però, ripeto, è tutto possibile in Cosa Nostra. In Cosa Nostra... cioè, posso portare tanti argomenti di fatti delittuosi che si sanno e non si sanno....nel dire "Graviano Giuseppe ha chiamato il Lo Nigro, ha chiamato Tizio e non gli ha detto nulla a Ciccio Tagliavia", le posso dire che non l'ho mai detto, quindi non...forse mi sono espresso male io...*

Avv. Cianferoni - *Qua si parla di una regola; anche la domanda del Pubblico Ministero, la ripeto, era: "Persone che... senta, ma secondo la sua esperienza di Cosa Nostra - va bene? - cioè, queste persone, Barranca,*

Giuliano, potevano essere utilizzate da Giuseppe Graviano, per così dire, senza il consenso di Ciccio Tagliavia"? E lei risponde "certo", alla palermitana, mi viene da dire, che non sono palermitano. Cioè, "certo"...

Teste Drago - *Le posso dire che se a me un capo mandamento mi veniva....mi veniva Lucchese Giuseppe da me e mi diceva: "Giovanni, vai a prendere le pistole che dobbiamo andare a fare un omicidio", io andavo con... con Lucchese Giuseppe. Se glielo avesse detto prima, dopo o durante...Ma non è che a Lucchese Giuseppe io gli dicevo: "Senti, io non posso venire da te, prima lo devi dire". Non so se mi sono spiegato....*

Sì, il capo mandamento può utilizzare le persone. Se poi lo dice o non lo dice.....

Poi, mi scusi, perché ci sta la regola... almeno, quando si inizia... sono entrato, ci stavano delle regole, nel senso la gerarchia, quello lo devi dire al sottocapo, il sottocapo al consigliere... che doveva sapere il tutto, il capo della famiglia deve sapere tutto. Se poi ci stavano o ci saranno e ci sono state, delle anomalie, nel senso che un capo di una famiglia non potesse sapere un... un elemento di un qualche cosa, ci può stare.

Però per regola il capo di una famiglia deve sapere tutto".

Drago, quindi, non fa illazioni, congetture o ipotesi, bensì esprime, col portato della sua risalente esperienza di cose di mafia, la realtà di un tessuto associativo e di un *modus operandi* retto da canoni la cui osservanza assicurava l'efficacia e la riuscita dei progetti criminali.

Di Filippo Emanuele:

P.M.: *"Per quanto riguarda le sue conoscenze, poteva accadere che una di queste persone vicine a Ciccio Tagliavia, per esempio poteva pigliare*

direttamente ordini da Giuseppe Graviano senza il beneplacito di Tagliavia”?

Di Filippo E. – *“Sì. possibile, però io non so se dopo, nella persona che prendeva l'ordine, doveva andare a riferire a Ciccio Tagliavia, che magari, per come è successo a me”.*

Ciaramitaro Giovanni:

“Cioè, la regola è quella....Perché non possono diciamo scartare un boss.....per decidere una cosa come questa”.

Pasquale Di Filippo

“Francesco Tagliavia lo conosco da tanto tempo. Comunque, quando io esco dal carcere, quindi dall'85 in poi, vengo a trovare la situazione di Francesco Tagliavia fuori, che comanda la famiglia di Corso dei Mille, perché nell'83, quando c'ero io, la comandava Gaetano Tinnirello. Da questo momento in poi la comanda Francesco Tagliavia e lo so perché me lo diceva mio fratello, perché me lo diceva anche Giuseppe Giuliano, che comunque è pure cugino mio, anche lui faceva parte della famiglia di Corso dei Mille, nipote di mio suocero. Molto spesso sono andato con mio cugino da Francesco Tagliavia e comunque sapevo che per qualsiasi cosa mi dovevo rivolgere a lui....

Guardi, può succedere che il capo mandamento gli dica... allora, dobbiamo entrare... io ho capito bene o male la sua domanda....

Eh, però comunque il capo famiglia lo deve sapere. Ci siamo? Io... allora, non voglio dire... io non posso dire che... lei... lei mi sta parlando del caso di Giuliano con... con il Tagliavia?....

Okay, okay. Allora, è pure possibile che Graviano Giuseppe gli abbia detto a tutti e tre "andate a fare le stragi". Ma Ciccio Tagliavia doveva essere al corrente. Ci siamo?.....

Come regola è questo, come regola è questo, perché se tu non glielo dici a Ciccio Tagliavia, o è infame Ciccio Tagliavia, oppure non deve stare più nella famiglia, perché tu lo devi mettere al corrente...

Eh, la regola è che se Giuseppe Graviano vuole gli dice ai ragazzi "andate a fare le stragi", ma a Ciccio Tagliavia glielo deve dire, perché se non glielo dice diciamo che non è più regola di Cosa Nostra. Ciccio Tagliavia non è più buono. Perché tu glielo dici agli uomini di Ciccio Tagliavia e non glielo dici al capo? Un motivo ci sarà.

... Io... io non sto dicendo che Ciccio Tagliavia ha dato l'autorizzazione. - Ciccio Tagliavia comunque doveva essere messo al corrente. Stop. Poi...

... Eh, io credo... credo... comunque, come regola preventivamente, perché comunque quelle sono persone tue. E tu glielo devi dire: "Guarda che io sto a usufruire di queste persone, perché devono fare questo, questo e questo". Poi che Ciccio Tagliavia diceva "sì", oppure "no", Giuseppe Graviano poteva fare quello che voleva, però deve essere messo al corrente, perché se tu non lo metti al corrente è una mancanza di rispetto..."

Tirando le fila, dicono in sostanza i collaboratori: questa era la regola, questa la gerarchia, questi i ruoli, questo lo schema vigente in "cosa nostra".

Non si potevano ordinare ai singoli picciotti affiliati alle varie famiglie, omicidi, e men che mai stragi, senza il benestare del capo più immediato e diretto.

Avere l'adesione, il consenso preventivo secondo la catena di comando, era un problema dei capi: i soldati, gli esecutori obbedivano dando

per scontato che le preve intese fossero state raggiunte. A loro non era consentito sindacare.

Scavalcare un capofamiglia avrebbe messo in crisi tutta la filiera gerarchica, ergo il modulo di base su cui si struttura “cosa nostra”, la sua architettura primordiale, salvo che la delegittimazione non fosse voluta ed a costo di una guerra interna, ma questo implicava una decisione grave dei vertici.

Disporre del “gruppo di fuoco” da parte dei Graviano era possibile dunque perché esso costituiva l'élite militare del mandamento risultante dall'apporto delle singole famiglie.

Ma del suo impiego il capo mandamento rispondeva oltre che alla cupola mafiosa, anche ai capifamiglia che i membri del gruppo mettevano a disposizione.

12) Nessun altro ha mai parlato di Tagliavia per le stragi né della sua presenza alla riunione alla villa di Santa Flavia di cui ha parlato Spatuzza.

Così è stato esplicitato l'assunto difensivo:

“Poiché nessuno degli altri collaboranti ne ha parlato ci si trova di fronte all'ipotesi di riscontro negativo. Perché i soggetti che avrebbero preso parte a quella riunione di Santa Flavia avvenuta tra il 14 maggio e il 22 maggio del 93 (data la seconda in cui venne arrestato il Tagliavia) alcuni hanno collaborato perché avrebbero dovuto negare la presenza del Tagliavia, anzi perché avrebbero dovuto non parlarne. Perché quella riunione in effetti non c'è mai stata è un'invenzione dello Spatuzza. Prendendo spunto dal fatto che la villa di Santa Flavia era già stata

individuata da anni. Manca qualsiasi riscontro individualizzate sul punto e tale non può essere le dichiarazioni sul Tagliavia del Romeo o i suoi parenti.

Replica

Va corretta anzitutto l'errata affermazione difensiva che fa da premessa alla deduzione: a quel che consta, dei presenti a quella riunione indicati dal collaborante - Cosimo Lo Nigro, Giuseppe Graviano, Francesco Giuliano Francesco, Giuseppe Barranca e Matteo Messina Denaro, oltre ovviamente l'attuale imputato - nessun altro, al di fuori di Spatuzza, ha intrapreso fino ad oggi la strada della collaborazione.

La possibilità che la chiamata in correità sia unica e che possa costituire, ove riscontrata anche soltanto da rilievi d'ordine logico, prova pienamente valida, è principio pacificamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. *Sez. 2, Sentenza n. 21621 del 19/03/2001*).

Pertanto non trova fondamento l'assioma secondo cui l'asserita unicità della fonte dichiarativa rappresentata da Spatuzza sullo specifico episodio varrebbe ad integrare il preteso "riscontro negativo", proprio perché, da un lato, tutti gli altri collaboratori, non avendovi partecipato, nulla potevano sapere di tale antefatto e, dall'altro, chi ne era a conoscenza è rimasto nei ranghi degli irriducibili.

L'argomento difensivo avrebbe trovato qualche fondamento solo se dati oggettivi o altre fonti avessero, con provata credibilità, smentito lo Spatuzza in ordine alla partecipazione del Tagliavia a quella riunione.

È evidente che un tale esito non può reputarsi surrogato dalla sola assenza, peraltro ampiamente spiegabile come sopra evidenziato, di altre voci di conferma.

Il modulo del riscontro negativo peraltro esula dallo schema formale dell'articolo 192/3 cpp il quale impone soltanto che le chiamate in correità, per assurgere al rango di prova piena ed processualmente utilizzabile, vengano suffragate da altri elementi di prova.

Di converso, perché non siano processualmente valide le propalazioni cetero accusatorie, basta che siano sformite di adeguati riscontri, senza che occorra che emergano dal processo fatti o circostanze atte a smentirle, nel qual caso l'eventuale, accertata falsità delle dichiarazioni potrà comportare solo aggiuntive ripercussioni in chiave di responsabilità penale del chiamante.

Introdurre la categoria del riscontro negativo nella forma prospettata dalla difesa dell'imputato, significherebbe togliere a priori qualsiasi efficacia a tutte le dichiarazioni concernenti fatti che non siano a conoscenza, per percezione diretta o indiretta, di altri.

Equivarrebbe, quindi, a postulare, per tutte le testimonianze destinate a rimanere processualmente isolate, un criterio di valutazione della prova incentrato esclusivamente sulla riproduzione da parte di altri soggetti del medesimo narrato, e ciò in contrasto con la lettera e la ratio del citato articolo 192, comma 3, cpp.

Invero tale disposizione, chiaramente ispirata alla tutela del diritto di difesa, comporta più che una deroga o un limite al formarsi del libero convincimento del giudice, il dovere in capo allo stesso di una valutazione globale e comparata dell'elemento di prova rappresentato dalla chiamata di correo, ed esige solo che la fonte dichiarativa promanante dal coimputato o dall'imputato di reato connesso, che se "nuda" e non riscontrata è da ritenere *suspecta* per legge, superi il vaglio della condizione di utilizzabilità data dalla conferma di attendibilità attraverso altri elementi di prova, che non

necessariamente devono essere costituiti da altre dichiarazioni dello stesso tenore e sullo stesso oggetto specifico, potendo anche essere rappresentata da elementi oggettivi e d'ordine logico" (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21621 del 19/03/2001 e Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 20/10/2006, Alabiso ed altri).

Non può non osservarsi infine che, nel caso di fatti o circostanze note solo al dichiarante la pretesa conferma attraverso fonti analoghe, soprattutto se di scienza diretta, costituirebbe una sorta di *probatio diabolica*.

Affrontato l'argomento sul piano teorico, si rileva che non risponde al vero che del Tagliavia nessun altro abbia parlato.

Lo hanno fatto, delineandone con convergenti accenti il ruolo di rilievo dallo stesso assunto in "cosa nostra":

I fratelli Di Filippo

Uomo del mandamento di Ciaculli, all'epoca agli ordini di Giuseppe Lucchese e cognato dal boss Antonino Marchese, quindi assai addentro agli affari delle cosche, Emanuele; legato a filo doppio al potente Tommaso Spataro, Pasquale.

Entrambi hanno ricordato il ruolo di capo della famiglia di Corso dei Mille del Tagliavia Francesco, la sua posizione di prestigio nel contesto di mafia, la sua vicinanza strettissima ai fratelli Graviano, la sua autorità sul Giuliano, sul Barranca e sul Lo Nigro i quali dovevano sempre costantemente a lui rapportarsi e dal quale dipendevano per le loro azioni criminali.

In particolare così ha depresso Emanuele:

"...spesse volte, quando io andavo a trovare Giuseppe o Filippo Graviano nel deposito di gomme di Giarrusso, sempre in Via Messina Marine... ricordo alla Corte che io andavo in questo... in questi

appuntamenti perché i fratelli Graviano mi davano dei soldi, che erano dei soldi mensili per dare a mio cognato Marchese Antonino,, si parla di cifre di dieci milioni – all’epoca - di lire, che mandava lo zio, intendendo Totò Riina, e spesse volte io a questi incontri incontravo anche Francesco Tagliavia, Renzo Tinnirello ed altri esponenti di Cosa Nostra”.

E in tal modo il fratello Pasquale:

“Come regola (Graviano) lo doveva avvertire, anche perché, parliamoci chiaro, se Francesco Tagliavia ha bisogno di uno di loro (dei suoi uomini Giuliano, Lo Nigro e Barranca) per qualsiasi cosa, deve sapere dove stanno. Qua stiamo parlando di mafia, quindi quando si parla di mafia si parla di guerre di mafia, si parla di guerre, si parla di tutto. E quindi se uno di loro si sposta per qualsiasi cosa, lui lo deve sapere, come regola lo deve sapere, perché è normale che se Francesco Tagliavia ha bisogno di uno di loro, comunque deve sapere dove stanno.

Eh, però comunque il capo famiglia lo deve sapere. Ci siamo? Io... allora, non voglio dire... io non posso dire che... lei... lei mi sta parlando del caso di Giuliano con... con il Tagliavia? Come regola è questo, come regola è questo, perché se tu non glielo dici a Ciccio Tagliavia, o è infame Ciccio Tagliavia, oppure non deve stare più nella famiglia, perché tu lo devi mettere al corrente. Eh, la regola è che se Giuseppe Graviano vuole gli dice ai ragazzi “andate a fare le stragi”, ma a Ciccio Tagliavia glielo deve dire, perché se non glielo dice diciamo che non è più regola di Cosa Nostra. Ciccio Tagliavia non è più buono. Perché tu glielo dici agli uomini di Ciccio Tagliavia e non glielo dici al capo? Un motivo ci sarà”.

Una spiegazione quella del Pasquale Di Filippo, estremamente congruente col modo di essere dell’organizzazione, che introduce una motivazione concreta sul cordone ombelicale che legava i soldati al loro capo



diretto: questi in via preminente e prioritaria della loro sorte rispondeva; loro costituivano nel contempo la sua protezione e lo strumento del suo comando.

Un intreccio di rapporti che presumibilmente è vigente ancor oggi, ma che a maggior ragione esisteva all'epoca della massima potenza e saldezza strutturale di "cosa nostra".

Tutto ciò rende inconcepibile, una vera eresia secondo i canoni di mafia, la tesi di un Tagliavia lasciato all'oscuro sull'impiego dei suoi uomini.

Salvatore Grigoli

Ha collegato Tagliavia alle stragi in maniera più mirata evidenziando l'imprescindibilità del suo coinvolgimento, pur restando la sua narrazione nella cornice dell'appartenenza mafiosa dell'imputato e della sua qualità di capo della famiglia di Corso dei Mille.

Si riportano stralci del suo esame reso all'ud. del 20/1/2011.

Avv. Cianferoni - *Il Tagliavia, per la cognizione di Grigoli, c'entra con i fatti di strage? E' stata la prima domanda. E lui m'ha detto...*

Teste Grigoli - *Allora, questo lei vuole proprio sapere? C'entra, eccome.. C'entra perché è a conoscenza dei fatti e uno che è a conoscenza dei fatti per me già c'entra, eccome...Ha messo a disposizione i suoi uomini per questi fatti. E poi se vuole le mie opinioni gliele do.*

Presidente - *Quali erano le dinamiche e le regole interne a Cosa Nostra che le fanno dire che imprescindibilmente Tagliavia dovesse essere preventivamente informato, se sto capendo? ...Lei ha parlato di mancanza di rispetto. Che significa "sarebbe stata una mancanza di rispetto non informarlo"? Che cosa comportava?*

Teste Grigoli - *Viene scavalcato nel ruolo di capo famiglia.*

Presidente - *E questo che cosa avrebbe potuto comportare se fosse stato...*

Teste Grigoli – *Inconvenienti come... bisogna vedere, "ogni testa è tribunale", si dice dalle mie parti.*

Avv. Cianferoni - *Perché, per esempio, Benigno veniva da Misilmeri ma di Pieruccio Lo Bianco non se ne è parlato mai.*

Teste Grigoli – *Ma è stato informato Pieruccio Lo Bianco che ha messo a disposizione il Benigno. Non è che Graviano si è inventato "adesso mi vado a pigliare il Benigno a Misilmeri". Ha parlato con Pieruccio Lo Bianco...*

Ciaramitaro Giovanni

"No, ma anche da Tagliavia pigliavano ordini, perché anche lui era un capo... In genere, perché se si fa una strage o un reato di questi sono tutti assieme a decidere, non è che può decidere solo uno o due".

Drago Giovanni

Per questo collaborante della prima ora, Tagliavia, assieme a Spatuzza, al Lucchese, al Tinnirello Renzo, al Giorgio Pizzo e al Giuseppe Graviano, faceva parte dell'originario gruppo di killer cui tante uccisioni erano dovute, molte eseguite col sistema dell'"incaprettamento" nella c.d. camera della morte di via Messina Montagne (un ex ricovero per camion nella disponibilità del Lucchese e del Mangano, a detta del Di Filippo Emanuele), gruppo poi sostituito, anche per l'escalation nella gerarchia mafiosa di molti dei suoi componenti, da quello più ristretto, ma non meno feroce, di cui erano entrati a far parte Giuliano, Lo Nigro e Barranca (ved. sent. Corte di assise di Palermo del 12.4.97, pag. 275 e ss.gg.).

Calogero Ganci

" Sì, Francesco Tagliavia era uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille. Io l'ho avuto presentato dai fratelli Graviano perché spesso lui



accompagnava i Graviano agli appuntamenti, quando venivano, con Salvatore Riina... No, loro venivano all'appuntamento e poi noi li portavamo dove era il luogo dell'appuntamento.

Sì, sì, stavano fuori, non entravano con Riina. il Tagliavia restava fuori.

Carra Pietro

Così testualmente si è espresso questo collaboratore (ved. ud. del 20.1.11, pag. 228 e ss.gg.) :

CARRA: "Sì, certo che... io lo so benissimo che lì non si muove una foglia se Ciccio Tagliavia... oltre che... all'epoca era arrestato Ciccio Tagliavia.

Sì, ma io non ho avuto contatti con Ciccio Tagliavia, però so bene, da anni, da decine di anni, anche la buonanima di mio padre mi disse che Ciccio Tagliavia aveva preso il comando della zona

PM: - Quindi che era... che era quello che comandava lì a Sant'Erasmus e in Corso dei Mille?

CARRA – Certo..... Io sapevo benissimo che...Barranca, come ho detto prima, io Barranca lo conosco e so bene che è un uomo... un mafioso vicino a Ciccio Tagliavia, vicino a Sant'Erasmus. Infatti lui anche da latitante veniva dentro la pompa di benzina di Giuliano. Il Barranca io so benissimo a che famiglia appartiene, so che è un uomo d'onore e so che livello è di mafiosità. E conosco le persone che ho appena elencato, conosco bene con chi ho a che fare, non è... non è che.

Guardi che io sono nato a cento metri da quella pescheria, perché c'ho l'Autotrasporti Carra Antonino a cento metri dalla pescheria, è da trent'anni che eravamoi trasporti lì, con mio padre e mio fratello.

P.M.– Ecco, ma infatti, questo... ma lei specificamente sapeva se queste tre persone – Barranca, Giuliano e Lo Nigro – pigliavano disposizioni da Tagliavia e avevano a che fare con lui?

CARRA – Questo l'ho saputo io nel '94, quando si approfondirono... ripeto, tutto quello che io sto dicendo fino adesso, del quartiere, che so bene, le dico che so bene quello che sto appena dicendo... io questo lo constato io, con i miei occhi, l'anno successivo, o dopo nove mesi, una cosa del genere, che accompagnando a Giuliano in giro per la zona, in qualche appuntamento o in qualche cosa, periodicamente, ogni dieci giorni, ogni due settimane, cioè lo portavo a casa sua, in via del...nella zona di Oretto, dove c'era la moglie di Ciccio Tagliavia che si faceva trovare lì e tanta gente andava lì per fare i colloqui con lei.

Praticamente io ho constatato, diciamo, che Barranca, quando era latitante, un Giuliano, un Giacalone, Lo Nigro, venivano tutti in quell'appartamento perché la moglie aveva fatto, che so, il colloquio col marito prima, cioè..

P.M. Senta, questi colloqui quando li colloca? Sempre nell'arco di questo periodo dei due anni famosi, '93-'95, in cui lei è stato insieme a loro?

CARRA – Certo.

La deposizione del Carra si rivela molto più pregnante ai fini dell'impianto accusatorio di quanto potesse apparire di primo acchito.

Ritiene la Corte che sull'attendibilità del medesimo in ordine a questo peculiare aspetto della vita del clan dopo l'arresto del Tagliavia non possano nutrirsi dubbi, sia perché non c'era nessuna ragione, di acrimonia o di interesse, che potesse spingere Carra a gravarne la posizione, sia perché lo stesso ha ammesso di essere rimasto legato alla cosca fino al '95 realizzando per suo conto altre attività delittuose, oltre le stragi, sia perché lo stesso si è

rivelato un dichiarante di assoluta affidabilità sulla sostanza dei fatti vissuti o appresi (anche se a volte incerto sulla loro esatta collocazione cronologica).

Appare quindi estremamente significativo che gli uomini della “famiglia” di mafia dell’imputato, mentre ancora fervevano e si susseguivano gli attentati nei quali erano stabilmente coinvolti, si premurassero di raggiungerlo e di riceverne nuove istruzioni sul da farsi attraverso la consorte - che faceva da staffetta informativa utilizzando i colloqui che intratteneva col marito in carcere - e non solo per devozione o per il riconoscimento del suo rango, ma perché, nel rispetto della gerarchia, la “famiglia” potesse continuare ad operare sotto l’egida del suo capo.

E poiché all'apice dei progetti e delle occupazioni di quei postulanti in quel periodo, quantomeno dal 22 maggio del '93 fino al marzo del '94, dovette esserci l'attività stragista con tutte le sue propaggini e connessioni, come tutte le risultanze di questo e degli altri processi lasciano intendere, non è arbitrario ritenere che l'esigenza di mantenere un costante canale di comunicazione col capo dovesse riguardare in maniera preminente le stragi compiute e quelle ancora da compiere che Giuseppe Graviano, nel patto d'acciaio in cui rimase avvinto con Bagarella e Matteo Messina Denaro in ossequio alla linea “politica” ed operativa tracciata da Salvatore Riina, andava disponendo.

Quindi non è solo la posizione di un capo, ma il coinvolgimento a pieno titolo del Tagliavia Francesco nelle stragi che emerge dalle parole del Carra Pietro.

13) Il Brusca non sa nulla su di un ruolo del Tagliavia in ordine alle stragi, per cui Spatuzza mente attribuendoglielo

Replica

Singolare sillogismo con cui voler trarre, ancora una volta, una smentita da una mancata conferma.

Ma la spiegazione del perché Brusca sia stato informato poco sull'andamento del piano stragista, e quindi poco abbia saputo del ruolo del Tagliavia (ma anche di altri la cui responsabilità è stata irrevocabilmente accertata), riposa tutta nelle carte processuali.

Non era essenziale che Brusca, quantunque "uomo d'onore" di primo piano (reggente dopo l'arresto del padre Bernardo, il mandamento di San Giuseppe Jato), conoscesse tutti i coinvolgimenti nelle stragi del '93 e del '94, rispetto alle quali fu costretto dagli eventi, dopo avervi dato un rilevante impulso nella fase preparatoria, ad assumere una posizione defilata.

Infatti era stato in qualche misura messo da parte dal Bagarella, dal Graviano e dal Matteo Messina Denaro che in quel momento dominavano in "cosa nostra".

Era un "osservato speciale" da quando aveva mostrato incertezza sulla linea di Riina e Bagarella, come lui stesso ha raccontato e come ebbe a confermare Ferro Giuseppe nel processo n.12/96.

Del resto Brusca ha mostrato di conoscere assai poco in generale sulle stragi e non solo sul coinvolgimento del Tagliavia (ved. ud. 3/52011 pag. 91):

Presidente - *Ha sentito parlare di una "batteria di fuoco" del mandamento di Brancaccio, ex Ciaculli?*

Teste Brusca - *Lo Nigro sì per un'altra... per un'altra circostanza, ma per questi fatti no, non... Sapevo che c'era Brancaccio, però non sapevo chi erano gli... come si dice... gli esecutori materiali. Sapevo di Antonino Mangano, che era... dopo l'arresto dei fratelli Graviano aveva preso questo*

ruolo e quindi anche sapevo che lui aveva partecipato anche a qualche cosa, però nel dettaglio non ci sono mai sceso, signor Presidente.

Ma a parte l'ibernazione subita dal Brusca per la diffidenza che in quel periodo era calata su di lui, si coglie dagli atti che quanto più ci si allontanava dalla cerchia di Brancaccio e dal giro dei "corleonesi", meno informazioni si avevano sulla complessità del progetto stragista e sui singoli ruoli.

E in ragione della compartimentazione di base dell'organizzazione la conoscenza diventava sempre più settoriale a mano a mano che si scendeva la filiera gerarchica.

Così al riguardo la sentenza di appello del 2001 a pag. 85:

" in questa logica Brusca fu estromesso, fino all'incontro di San Mauro Castelverde, dalla gestione degli attentati al Nord. Se ne ha chiara dimostrazione non solo per quello che lo stesso Brusca ha sostenuto. G. Ferro ha, infatti, ricordato i termini di un colloquio con Bagarella, nel corso di un appuntamento procurato da Gioacchino Calabro a Bagheria i primi di giugno 1993, presenti Graviano e Messina Denaro. Il corleonese., parlando delle stragi di Roma e Firenze già avvenute, gli raccomandò: "di questi fatti il discorso è sigillato, non si parla neanche coi più intimi" , con evidente riferimento a Brusca, e, ancora, allargando l'allusione ai "dissenzienti", aggiunse: "Con mio cognato impegni non aveva preso nessuno. D'ora in poi bisogna rispettare i limiti. Il passato è passato." .

Comunque Brusca, anche se non specificamente sulle stragi, ha confermato non solo l'intraneità del Tagliavia in "cosa nostra", ma l'importanza del suo ruolo come appartenente al mandamento di Brancaccio e, in via gradata, alla famiglia di Corso dei Mille.

" Poi non sapevo se aveva cariche o no, comunque era una certa personalità nella famiglia di Brancaccio, cioè ex Ciaculli, chiamiamola così, nella famiglia dei Graviano, di Giuseppe Graviano", ha dichiarato

rievocando una riunione [organizzata in uno scantinato dal quale si saliva mediante un ascensore, alla quale parteciparono 5 o 6 caporioni, tra cui Antonino Madonia e appunto “Ciccio” Tagliavia ; Brusca non ha ricordato esattamente i nomi di tutti i partecipanti, risalendo il fatto al 1989, ma il Tagliavia gli era rimasto impresso perché era la prima o la seconda volta che lo incontrava] che fu indetta per discutere il da farsi a seguito del complotto, sventato, organizzato dal Puccio Vincenzo contro Salvatore Riina nel quale erano sospettati di essere coinvolti anche uomini del mandamento del Tagliavia.

E Tagliavia, ha dichiarato Brusca, “*si mise a disposizione*” della linea dettata da Totò Riina e s’impegnò a trovare e punire i suoi stessi uomini.

La storia giudiziaria, formatasi anche attraverso la collaborazione dello stesso killer del Puccio, Giuseppe Marchese, narra che si trattò anche in quel caso di un omicidio ordinato da Salvatore Riina che intese così frenare l’espansività del capo del mandamento di Ciaculli (che troppo gli ricordava i Greco di cui non si era mai fidato) e insediarvi il suo protetto Giuseppe Lucchese.

Ma ciò che qui rileva è l’incardinamento dell’imputato, con profilo di assoluto rilievo, nell’organizzazione di cui Brusca continuò ad avere costante conferma dal Bagarella: “*Sempre per... per quello che avveniva in quel momento storico, quando si parlava di Tagliavia, era prevalentemente Leoluca Bagarella quello che mi informava di più*”.

Ma oltre all’inserimento del Tagliavia nell’associazione mafiosa, su cui per l’abbondanza delle fonti che lo hanno asseverato non può nutrirsi alcun dubbio, Brusca (che la stessa difesa mostra di ritenere attendibile per molti aspetti) ha fornito alcune conferme alle dichiarazioni di Spatuzza: la prima concerne l’affiliazione svoltasi proprio nei termini raccontati da

Spatuzza (...sono stato io ad affiliarlo ritualmente), mentre l'altra attiene ai contrasti insorti con il Tagliavia padre per la questione della cassa del mandamento e in generale per il denaro con cui pagare "i ragazzi" che non si trovava, su cui Spatuzza con lui ebbe a lamentarsi (e a detta di Spatuzza anche col Messina Denaro).

Teste Brusca - *Quindi, per quel poco che ci siamo cominciati a frequentare, io ho saputo del mancato attentato all'Olimpico, di lamentele... di lamentele che arrivano dal carcere, dal padre di Tagliavia, per motivi di soldi*

Presidente - *Chi è che si lamentava? Il padre di Tagliavia o Spatuzza?*

Teste Brusca - *Spatuzza, per problemi a livello di gestione del territorio.*

14) Non si può condannare Tagliavia solo perché capofamiglia

Così è stato puntualizzato il concetto dal difensore, avv. Cianferoni:

"E dire è il terzo capofamiglia che mancava Graviano lo erano per Brancaccio Mangano per Roccella quindi mancava lui. Loro sono stati condannati per fatti specifici per aver deliberato le stragi e il secondo perché si macinava l'esplosivo nel suo capannone e non per il ruolo".

" Salvatore Riina, per arrivare al disastro a cui poi è arrivata "cosa nostra, opera una verticizzazione e una uniformazione soggettiva dei mandamenti, cioè lui mette, secondo le sentenze sempre, una persona di stretta fiducia personale sua in ogni mandamento, in ogni famiglia..... Che cosa accade? Accade che chi può - chi può - come il Tagliavia, si ritira nelle sue stanze, sa che non accade nulla di particolarmente sanguinoso

internamente a “cosa nostra”, perché fuori cosa nostra accade fin troppo di sanguinoso, perché l'arresto del Riina è così strano che non si sa di chi fidarsi più”.

Replica

A ben vedere la premessa del ragionamento è costituita dall'implicito riconoscimento che l'imputato era il capo della famiglia di Corso dei Mille.

Ne consegue, come inevitabile corollario, l'implicita ammissione (ovviamente restando sempre sul piano della deduzione logica) che Francesco Tagliavia, per arrivare dove era arrivato, aveva goduto dell'imprecindibile fiducia di Riina e che aveva continuato a fruirne anche dopo l'arresto del corleonese, il che gli avrebbe permesso, nell'assunto difensivo non condiviso da questa Corte, anche di appartarsi proprio in vista della svolta più clamorosa e decisiva per le sorti di “cosa nostra” in tutta la sua storia secolare.

Affidamento che Riina (e qui sta la contraddizione in termini dell'argomento difensivo), come tutti i processi, compreso questo, hanno dimostrato (vedasi l'investitura dei Graviano che subentrarono al Luccchese, altra creatura di Riina assunta al rango apicale dopo l'eliminazione del Puccio Vincenzo), riponeva solo se otteneva cieca obbedienza alle sue direttive, senza tentennamenti, ritrosie o abbandoni di campo.

Supporre che dalla volontà di Riina dopo il suo arresto si potesse prescindere e che si fosse creata una soluzione di continuità nella linea di comando, contraddice i giudicati che gli attribuiscono le stragi commesse anche durante la sua detenzione, e soprattutto stravolge l'essenza strutturale di “cosa nostra” della quale uno dei cardini fondamentali è che la

carcerazione non recide non solo l'appartenenza all'organizzazione, ma anche il livello gerarchico, *a fortiori* se si è il "capo dei capi" .

Detto ciò appare indiscutibile la proposizione difensiva sulla necessità, per addivenire ad un'affermazione di colpevolezza sulle stragi, di andare probatoriamente oltre il ruolo di associato di mafia del Tagliavia in quanto in linea con tutti i principi dell'ordinamento che escludono una responsabilità penale di posizione per i reati commessi dall'associazione delinquenziale di appartenenza, anche se di stampo mafioso, in assenza di uno specifico contributo, anche solo morale, purché consapevole e volontario, alla loro causazione.

Sul punto può richiamarsi il chiaro arresto della Suprema Corte (Sez. I, Sentenza n. 13349 del 02/12/2003, Riina ed altri) secondo cui:

"Nell'ambito dell'associazione a delinquere di stampo mafioso denominata "cosa nostra", la semplice appartenenza dei cosiddetta "capi-mandamento" all'organismo collegiale centrale (denominato "commissione"), composto da un numero ristretto di associati ed investito del potere di deliberare in merito alla realizzazione di singoli fatti criminosi da considerare di speciale importanza per la vita dell'organizzazione criminale (nella specie un omicidio "eccellente" di un giornalista particolarmente attivo nella lotta alla mafia), non costituisce concorso morale nel delitto di omicidio, non essendo configurabile per i membri della "commissione" una responsabilità di "posizione". Perché si realizzi una siffatta responsabilità occorre, infatti, che il singolo componente, informato in ordine alla deliberazione da assumere, presti il proprio consenso, anche tacito, fornendo così il proprio contributo allo specifico reato, quantomeno mediante il rafforzamento delle altrui determinazioni volitive. Peraltro, il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente

provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni della commissione mafiosa, consistente nell'obbligo di manifestare l'opinione dissenziente, in forza della quale il silenzio tenuto dal capo-mandamento rappresenti la manifestazione di un parere favorevole all'omicidio".

E che il Tagliavia Francesco abbia prestato molto di più di un consenso alle deliberazioni assunte dall'organizzazione delinquenziale di appartenenza, ad avviso di questa Corte può dirsi ampiamente dimostrato.

Il Tagliavia, quindi, non viene giudicato per le stragi in quanto associato di mafia, reato per il quale è stato già condannato con una "copertura" del *tempus commissi delicti* che va, come si è ricordato, al di là dell'inizio della sua detenzione.

La sua penale responsabilità non sarebbe dimostrata neppure per il solo, seppure indiscutibile ruolo di capo della famiglia di Corso dei Mille.

Tale posizione funzionale rappresenta, in senso causale e non giuridico, una premessa rispetto alla partecipazione ai reati che gli sono stati contestati, e, allo stesso tempo, un concorrente riscontro di tipo estrinseco alle chiamate in correità del Romco e dello Spatuzza .

Un riscontro per i legami contratti con altri soggetti facenti parte del medesimo sodalizio criminoso che le stragi ordinò e fece eseguire

Premessa rispetto al concorso nei reati perché proprio quel ruolo gli consentì di ordinare ai suoi uomini, in adesione al piano stragista varato dall'apparato criminale di cui faceva parte, l'esecuzione delle stragi, dopo aver concordato e pianificato con gli altri capi la realizzazione del progetto, impartito le direttive e sostenuto anche finanziariamente l'operazione, condotte tutte che si pongono in stretto rapporto eziologico con gli eventi costitutivi delle fattispecie criminose a lui ascritte.

Si legge in proposito nella sentenza di appello del 2001 laddove si richiama quella del 2000 (pag. 405):

“Ed infatti, ha aggiunto la Corte di Assise di Firenze, se non può aversi dubbio alcuno sul fatto che non è di certo configurabile concorso solo per la qualifica rivestita nell'ambito di una organizzazione, non esistendo nel diritto penale italiano un principio “colpa per posizione”, né, a maggior ragione, “dolo per posizione” che configurerebbero ipotesi di responsabilità oggettiva, se questo è vero, tuttavia ha rilevato il primo giudice, il discorso nel caso che occupa, si pone in altri termini; ed infatti, sempre a parere del primo giudice, nella specie: “ il “capo”, nella posizione occupata, ha apportato, in concreto e necessariamente, un contributo morale e materiale al determinismo causale complessivo. In questo caso deve esserne riconosciuta la compartecipazione non per la posizione occupata nell'associazione, ma per l'effetto, determinato da volontà deliberata e consapevole, che da quella data, oggettiva, specifica posizione è derivato sulla verifica dell'evento”.

Ed un tale accertamento è certamente aderente ai principi fissati dall'ordinamento penalistico italiano e non solo non contraddice ma, anzi, fornisce concreta attuazione ai principi costituzionali in tema di responsabilità personale e di presunzione di non colpevolezza nella misura in cui sia svolto con riguardo alla struttura, al modo di essere, alle finalità dell'associazione criminale che viene in considerazione, e sia riferito ad un'organizzazione storicamente esistente dal momento che molteplici possono essere i moduli organizzativi di un sodalizio criminale.

E' chiaro, infatti, si legge nella appellata sentenza, che se non avrebbe alcun senso ricercare la responsabilità del “capo”, o del “preposto”, o del “dirigente” in un'associazione organizzata per cellule indipendenti, né in una organizzazione caratterizzata dallo spontaneismo dei consociati, ha invece un senso pregnante, logico, dirimente in ordine a un'organizzazione che è verticistica e a struttura piramidale.

Come è noto infatti nella struttura criminale di cosa nostra e, quindi nell'ambito della banda di Brancaccio, la regola e la disciplina gerarchica erano, nel periodo in esame, certe e assolute.

Dalle dichiarazioni di tutte le persone esaminate è venuta la conferma della sussistenza di cellule di base, e, cioè della famiglie, organizzate nei c.d. "mandamenti.

Ed è venuta la conferma che ogni mandamento ha un suo capo e che questi è in relazione con altri organismi sovraordinati. L'organismo sovraordinato era impersonato, almeno fino alla data del suo arresto, da Riina.

Ciò che rileva di questa organizzazione, per valutare la posizione di Giuseppe Graviano, secondo il primo giudice, non è tanto la intera struttura di "cosa nostra", ma il funzionamento della famiglia e del mandamento di cui egli rappresentava il vertice. "

Aggiunge quest'estensore alle pur limpide e assolutamente condivisibili argomentazioni di quel giudicato, che, come nel macrocosmo sociale la famiglia è la cellula della società civile e legale, la famiglia mafiosa può definirsi la struttura di base su cui ruota l'organizzazione criminale.

Così proseguiva quella motivazione:

"E lo schema era il consueto: i Graviano (e si aggiunga ora che se ne conosce il ruolo, anche il Tagliavia; ndr) comandavano e gli altri, ineluttabilmente, si uniformavano.

" I "ragazzi" di Brancaccio non si sarebbero mai mossi dal loro quartiere, non si sarebbero impegnati quasi per un anno in stragi sul continente, senza l'ordine dei loro diretti superiori".

Quella Corte non aveva tra gli imputati offerti al suo giudizio anche il Tagliavia. Se l'avesse avuto, connotato dal quadro probatorio che in questo processo si è andato formando, certamente l'avrebbe inserito in quei "diretti superiori", anzi non avrebbe esitato a definirlo il "superiore diretto" di tre di quei "ragazzi" protagonisti delle azioni criminali su cui fu chiamata a pronunciarsi.

Concludendo, gli elementi di prova a carico dell'imputato Tagliavia sono conducenti e convergenti sulle stragi, e non solo sulla sua, seppure acclarata, mafiosità.

15) Prima dei processi non vi era alcuna conoscenza tra i Graviano e il Tagliavia e certamente nessuna intimità.

Per la difesa, quindi, soltanto dopo i processi condivisi e le carcerazioni vissute in comune sarebbe sorta una solidarietà e una amicizia tra l'odierno imputato e Giuseppe Graviano, in seguito estese ai rispettivi nuclei familiari.

Replica

L'assunto si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato che nel suo esame ha negato qualsiasi pregresso contatto con i fratelli Graviano, e segnatamente con Giuseppe Graviano.

Ça va sans dire che anche quest'ultimo, come si evidenzierà riportandone le dichiarazioni rese in questo dibattimento, ha negato qualsiasi conoscenza del Tagliavia antecedente ai processi e alle detenzioni.

Così Francesco Tagliavia ha collocato nei suoi ricordi i Graviano:

"Allora, i fratelli 'Graviani'... io conoscevo il papà... i suoi genitori e la mamma, che venivano a comprarsi il pesce, perché in linea d'aria..loro abitavano, che so, neanche a un chilometro, e comunque - lo ripeto - tutte le

persone... beh, purtroppo noi eravamo cari perché, ripeto, eravamo chiamati noi "i Fiorentino del pesce", e quindi venivano da no"..

"Dopo che è successo questo discorso che sono stato arrestato, hanno cominciato i processi, con i 'Graviani' ci hanno messo... ci mettevano assieme. Come... come ho conosciuto i 'Graviani', ho conosciuto altri detenuti" (cfr. esame del 31/3/2011).

Non può tacersi l'inverosimiglianza di uno scenario in cui personaggi come il Tagliavia e i Graviano, e soprattutto Giuseppe, gravitanti nello stesso quartiere di Brancaccio ed operanti negli stessi settori criminali, non avessero avuto la benché minima conoscenza e frequentazione, a differenza di personaggi che gravitavano in plessi di mafia anche più distanti, come il Brusca Giovanni, che del Tagliavia hanno ricordato e parlato dei contatti diretti avuti con l'imputato.

Anche perché, a sentire questi, la gente del suo quartiere, compreso il Pietro Carra e i suoi familiari, l'era impossibile non conoscerla: *"il Carra, sì, effettivamente loro lì era a Sant'Erasmo, dove abitiamo noi, dove... dove abbiamo l'attività lavorativa, loro avevano un'agenzia di autotrasporti ed era assieme con il papà e con... mi sembra, un altro suo fratello... sì, un altro suo fratello più grande. E quindi certamente che... come faccio a non conoscerli? Dello stesso quartiere, della stessa zona, diciamo"*

Ma a smentire l'inverosimile assunto ci sono, come altrettante pietre miliari, le sentenze passate in giudicato, che al Tagliavia e al Giuseppe Graviano (ma anche ai due suoi fratelli Bededetto e Filippo) hanno attribuito la commissione in concorso di diversi omicidi, oltre che la contemporanea militanza nella stessa organizzazione di mafia.

Sono tanti e tali i riferimenti in proposito, e molti sono stati in precedenza già richiamati, che costituirebbe un inutile appesantimento dell'esposizione replicarli.

Così come appare superfluo riportare anche su questo specifico versante le dichiarazioni dei vari collaboranti quali il Drago, i Di Filippo, il Cancemi, che hanno coralmemente fatto riferimento allo spessore e la qualità dei rapporti che legavano l'odierno imputato ai Graviano, dichiarazioni che danno riscontro agli elementi storico-fattuali ritenuti provati dalle predette sentenze, anche qui secondo la regola di giudizio posta dal combinato disposto degli artt. 238 bis e 192, comma 3, cpp.

La tesi della conoscenza formatasi solo a seguito delle vicende giudiziarie, per far quadrare il cerchio ha dovuto far ricorso a una spiegazione (alquanto acrobatica) anche con riferimento alla nutrita corrispondenza intercorsa tra Giuseppe Graviano e l'imputato successivamente alla loro detenzione, che però mal si concilia con le risultanze di questo e dei precedenti processi.

Le lettere dalle carceri

Nell'assunto difensivo la detta corrispondenza (altra, anche se connotata da maggiore rarefazione, risulta intercorsa tra il Tagliavia e gli uomini del suo clan, come attestano le lettere acquisite presso gli istituti di pena in forza del visto di censura o sequestrate su disposizione del pubblico ministero, come ha chiarito il teste Cappottella) sarebbe frutto di un rapporto amicale sorto soltanto per "via giudiziaria".

Viene da pensare ad una scintilla di empatia particolarmente mirata ed esclusiva se non sono state rinvenute tracce epistolari di analoga intensità e tenore con i pur numerosi (decine, se non centinaia) altri coimputati con i quali il Tagliavia si era trovato a condividere le sorti processuali.

Ma per quanti sforzi dialettici si possano fare, il saldo, intimo e



risalente legame con Giuseppe Graviano prorompe evidente dalla lettura delle missive che i due si scambiarono dopo che il secondo era stato trasferito al carcere Opera di Milano e il Tagliavia si trovò ristretto prima nella casa circondariale dell'Aquila e poi in quella di Viterbo.

Infatti, assieme alle costanti espressioni di perenne amicizia e di grande amore fraterno, si coglie il riferimento a situazioni familiari reciproche, a nomi di parenti ed amici, tra cui anche alcuni coimputati o condannati col Graviano per gli stessi reati (vedasi ad esempio il "Fifetto" Cannella o il Mariano Agate), alle rispettive mogli che erano diventate come due sorelle, il che contrasta con la tesi di una conoscenza avvenuta fuori dagli ambienti palermitani e solo in conseguenza dei processi comuni.

La disamina di questa corrispondenza, coniugata col riepilogo fattone dal teste Cappottella, consolida siffatta conclusione.

Recano la stessa data del 15 dicembre 2009 due lettere che il Graviano e il Tagliavia si indirizzarono reciprocamente.

In quella dell'imputato, che appare di risposta ad altra del Graviano del 23 settembre, quest'ultimo viene appellato "*mio carissimo e amatissimo fratello Giuseppe*". La lettera si chiude con i saluti inviati per conto del Mariano Agate e dell'Emanuello Alessandro.

Anche la lettera del Graviano, dal quale si comprende in precedenza era pervenuto al Francesco Tagliavia un fax in data 25 novembre, dopo i saluti rivolti al figlio Pietro e un accenno a problemi di salute di una parente del Tagliavia, si conclude con calorose espressioni di commiato: "*ti rinnovo l'amore adamantino e fraterno che mi lega a te, avvolgendoti in un abbraccio caloroso....tuo per sempre amato fratello Giuseppe*".

Dalle due missive incrociate si evince inoltre che, come fatto rilevare

dal luogo Cappottella, costante era la preoccupazione dei due detenuti che qualche lettera potesse smarrirsi posto che entrambi avevano problemi di censura sulla corrispondenza.

Vi è poi una lettera del Tagliavia Pietro diretta al padre Francesco, datata 17 gennaio 2010, in cui figura l'invito a ricambiare "il bacio" inviatogli da Giuseppe (Graviano) dal quale, si intuisce, il Tagliavia giovane aveva ricevuto i saluti attraverso un altro detenuto.

Anche in un'altra, intercettata dalla polizia giudiziaria il 7 marzo del 2010 e diretta a Giuseppe Graviano, Tagliavia esordisce con "*bacioni calorosi, abbracci, carissimo amatissimo fratello Giuseppe*", per poi passare a commentare quella inoltratagli dal Graviano il 15 dicembre precedente.

Pure in questa missiva Francesco Tagliavia parla di problemi familiari, riporta i saluti dei soliti Mariano Agate e Emmanuello Alessandro e conclude con gli auguri al Graviano per l'imminente onomastico, formulati anche a nome del figlio e della sua famiglia.

Un'ultima lettera recante la data del 29 marzo 2010 a firma del Graviano, di risposta a quella del 7 marzo, contiene le consuete calorose espressioni (*bacioni, abbracci e carissimo fratello Francesco*). In essa Giuseppe Graviano scrive di una parente del Tagliavia che si sarebbe laureata ma che non si sarebbe fatta più viva dopo avergli scritto alcuni anni addietro.

"*Fortunatamente*" – concludeva il Graviano - "*la fede in Dio e l'amore di tutti voi miei carissimi vince le vessazioni e ingiustizie, le quali non inficiano il mio buon umore*".

Le perquisizioni consentivano altresì di trovare lettere indirizzate dal Tagliavia al Barranca, al Giuliano e al Lo Nigro, tutte di analogo e affettuoso tenore.

Pure nel fascicolo carcerario del Giuliano Francesco veniva rinvenuta della corrispondenza intrattenuta col Francesco Tagliavia; in una delle lettere, datata 28 settembre 2009, il primo informava il secondo che la procura di Firenze lo voleva interrogare e che ancora dopo 14 anni *“andavano a cercare delle cose”*.

Lo stretto legame il Graviano e il Tagliavia emerge anche dai contatti telefonici assai frequenti, intercorsi tra il 2009 e i primi mesi del 2010 (sono stati enucleati quelli coincidenti con le indagini sull'attuale imputato) tra le rispettive consorti, Galdi Rosalia (tel. cell. 3333069845) e Sansone Giuseppa (che disponeva all'epoca delle utenze 3383660196 e 3396082862) - ma alcune telefonate figurano transitate anche tra la Sansone e Buttitta Francesca, moglie del Graviano Filippo - rivelati dai tabulati acquisiti ad integrazione della testimonianza dal luo/te Sandro Micheli all'udienza del 15.2.2011.

Si coglie nella scansione delle chiamate che le stesse erano intervallate dai colloqui, di persona o telefonici, che sia il Giuseppe Graviano che l'imputato effettuavano con i rispettivi familiari (il secondo in data 15/1/2009, lo ebbe, da ritenere per telefono, anche col Cosimo I.o Nigro, definito nel documento prodotto dal PM all'udienza del 15/2/2011 genero del Tagliavia, laddove è pacifico che ne era il cugino di secondo grado).

A questo complesso di elementi capaci di smentire la tesi che vorrebbe due capimafia così distanti e isolati l'uno dall'altro fino a quando non persero la libertà, quindi fino a quando fervevano tutti gli intrighi sanguinosi per le stragi in continente, si possono aggiungere anche alcuni rilievi emergenti dalle sentenze irrevocabili riguardanti, tra gli altri, il Lupo Cesare Carmelo, prodotte dal pubblico ministero con l'acquiescenza delle controparti.

Quelli più significativi si colgono nella decisione emessa dal Tribunale

di Palermo, 7 sezione penale, in data 19 novembre 1999, nel procedimento penale contro Arcoleo Giovanni ed altri, in cui figuravano tra gli imputati di estorsione aggravata dalla finalità di mafia in danno dell'imprenditore edile Lo Sicco Innocenzo, oltre il predetto Lupo, qualificato nella motivazione come un prestanome dei fratelli Graviano per le attività estorsive nel quartiere di Brancaccio, tradizionale ed essenziale branca operativa di cosa nostra per procurarsi risorse finanziarie, Filippo Graviano, Spatuzza Gaspare e Tutino Vittorio.

L'accusa indicava tra le altre modalità attuative del reato quella di aver portato via alla parte offesa alcuni appartamenti tra il '92 e il '93.

Si evince da quella sentenza che non c'era attività imprenditoriale o economica che non dovesse soggiacere allo scotto del pagamento del "pizzo" per poter operare nel detto quartiere e segnatamente, per quella vicenda in esame, in Corso dei Mille.

È interessante rilevare che in quel processo deposero collaboranti che si erano già determinati alla svolta dissociativa, tra cui il Carra, il Romeo, il Ciaramitaro, il Drago, il Grigoli e il Cannella Tullio.

Si evince da quella lettura che la macchina estorsiva si era così raffinata e resa invasiva che gli operatori economici presi di mira (praticamente tutti quelli che osavano impiantare iniziative imprenditoriali nell'area sottoposta al controllo di mafia) dovevano consentire l'ingresso nelle loro società ad esponenti di "cosa nostra". E in quel contesto si stagliava il ruolo molto attivo di Gaspare Spatuzza.

Si coglie altresì in quella motivazione che gli appartamenti frutto della estorsione venivano di regola intestati a dei prestanome dei Graviano, proprio per confondere le acque e non destare sospetti con la creazione di un unico grande patrimonio immobiliare in capo ad un solo soggetto.

Uno di questi prestanome fu tale Tarantino Lorenzo, appena un ragazzo, ed è rilevante apprendere attraverso le dichiarazioni della parte offesa che, prima di fargli intestare l'immobile, il Lupo aveva prospettato al costruttore che esso era destinato a Tagliavia Francesco, del che il Lo Sicco ebbe conferma allorquando andò a visitarlo una signora che il suo accompagnatore Sacco liborio (uno degli imputati di quel processo poi condannati) ebbe a presentare come la moglie del predetto Tagliavia.

Ed eravamo tra il '92 e il '93, quando certamente i Graviano, e probabilmente anche il Tagliavia Francesco, erano ancora liberi, seppur latitanti.

In quella circostanza la signora ordinò svariate modifiche all'appartamento per renderlo di suo gradimento. L'affare però svani perché vi gravava un mutuo di circa 100 milioni che i Tagliavia non intesero accollarsi, per cui alla fine la scelta cadde sul giovane Tarantino .

Nel rievocare questi episodi quel Tribunale poneva in evidenza come il Tagliavia Francesco risultasse, anche in quel contesto processuale, un esponente di primo piano della famiglia mafiosa di Corso dei Mille facente parte del mandamento di Brancaccio.

Ma ancor più significativo è apprendere da quella sentenza che il Sacco Liborio venne arrestato per favoreggiamento personale del Tagliavia Francesco lo stesso 22 maggio del '93, in concomitanza con l'arresto di costui, in quanto era risultato proprietario del villino sito in contrada Colombrina- loc Torretta - nel quale trascorreva la sua latitanza l'attuale imputato.

La figura del Sacco Liborio veniva rievocata anche dal Carra Pietro il quale affermava che, a metà del '94, aveva accompagnato il predetto, dopo che era stato scarcerato, a casa del Giuliano Francesco in via dell'Orsa

Maggiore a Palermo e vi aveva trovato la moglie del Tagliavia e Giuseppe Barranca detto “ghiaccio”, all’epoca latitante. La finalità di quell’incontro, avvenuto quando il Tagliavia era da circa un anno detenuto, è così intuibile che non occorre aggiungere soverchie considerazioni.

Ai fini del presente giudizio è significativo rilevare che in un processo per delle estorsioni perpetrate nel quartiere Brancaccio, attuate sotto l’egida del Filippo Graviano (il fratello Giuseppe dirigeva probabilmente i lavori rimanendo latitante a Milano), ad un certo punto comparve, inserendosi come un anello di ingranaggio del meccanismo estorsivo, la famiglia di Tagliavia, il che vale a smentire anche per questa via l’assenza di una progressiva conoscenza dell’imputato e dei suoi familiari con i Graviano.

Che la carcerazione del Tagliavia non avesse reciso la capacità sua e della sua famiglia di inserirsi nelle attività delinquenziali riguardanti la zona di loro influenza e di mantenere rapporti di affari illeciti, soprattutto per il controllo del racket delle estorsioni e degli appalti, con il Graviano, si coglie anche attraverso la motivazione della sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Gip del Tribunale di Palermo in data 26 ottobre 2006 nei confronti del Lupo Cesare Carmelo. Dalla motivazione affiorano infatti i contatti mantenuti ancora nel 2004, anche attraverso il Lupo Cesare Carmelo, tra il Tagliavia Pietro, classe 1978, figlio di Francesco, e il Graviano Benedetto.

Il Tagliavia Pietro con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 23 gennaio 2008 fu a sua volta condannato, unitamente ad altri imputati tra cui il Benedetto Graviano, per il reato di cui all’articolo 416 bis, comma 1 e 2 cp, reato commesso fino al febbraio del 2005 avvalendosi come “braccio operativo” proprio del Lupo Cesare Carmelo (ved. pagina 108).

Si potrà sostenere che anche questi collegamenti sono conseguenti e successivi ai rapporti amichevoli sorti fra le due famiglie dopo la carcerazione dei due capi, ma l'assunto a questo punto appare esile e incrinato sul piano logico soprattutto perché gli arresti e le condanne avrebbero dovuto dissuadere dal far intrecciare rapporti delinquenziali tra i rispettivi familiari rimasti liberi se ciò non avesse rappresentato una prosecuzione dei vecchi legami e non corrisposto alle necessità economiche e all'esigenza di mantenere attraverso i congiunti il controllo sul territorio.

Il complesso di tutte queste tracce storico-documentali, attestanti, qualora non fossero bastati gli enunciati delle sentenze e le dichiarazioni dei collaboranti, un rapporto più che amichevole e mai dismesso tra Giuseppe Graviano e il Tagliavia, oltre che porsi in dissonanza con l'incredibile versione secondo cui i due capimafia, prima di essere associati alle patrie galere, neppure si conoscevano, sta altresì a dimostrare un dato che riflette la sua valenza in chiave di prova logica anche sull'attivo e consapevole coinvolgimento del Tagliavia nell'ideazione ed attuazione del programma stragista.

Certifica infatti la corrispondenza tra il Tagliavia e il Graviano che l'uno mai venne accantonato, scavalcato o esautorato dall'altro, in quanto, per tutte le considerazioni già svolte con riferimento alle regole che vigevano in "cosa nostra", se ciò fosse accaduto ne sarebbe inevitabilmente scaturita una insanabile rottura tra i due, con conseguente corteo di rancori e propositi di rivalsa, e certamente non sarebbero residuati i sentimenti di mutuo affetto e stima, ancora così forti ed intatti a distanza di anni, anche perché probabilmente cementati dall'omertà e dalla linea di intransigenza rispetto a qualsiasi apertura con la giustizia assunta da entrambi.



Quella corrispondenza così intrisa di affettuose espressioni e così costante (altra della stessa frequenza e dello stesso tenore intrattenuta con altri soggetti non è stata trovata), probabilmente doveva anche costituire la tranquillante testimonianza della fedeltà dei due boss ai principi di “cosa nostra” e della tenuta del rispettivo silenzio, posto che anche da un mero diradarsi dei contatti epistolari i sensori, sempre attenti, del mondo di mafia riescono a cogliere cambiamenti di condotta significativi e preoccupanti.

Un Tagliavia sfregiato nell'orgoglio e nel prestigio di capo, avrebbe dovuto ineluttabilmente reagire, quantomeno divulgando all'esterno affinché fosse noto nella consorte, tutto il suo risentimento nei confronti del capo mandamento che lo aveva delegittimato.

Non è letteratura, non sono vacue congetture, ma è tutta la storia della mafia e dei delitti efferati che per molto meno venivano commessi in situazioni del genere di cui i collaboranti hanno dato ampia testimonianza, che inducono ad una tale conclusione.

Per altro verso, le missive che si scambiavano Tagliavia e i suoi seguaci Barranca, Giuliano e Lo Nigro, che non a caso hanno mantenuto di fronte alle accuse lo stesso atteggiamento di assoluta negazione nonostante tutte le sentenze che hanno loro attribuito, in maniera concorde, la responsabilità delle stragi, stanno a confermare che l'imputato non ha mai perso il suo ruolo e il rispetto dei suoi uomini, il che nell'etica mafiosa equivale spesso alla preservazione della stessa vita, e, specularmente, che nessuno l'aveva mai soppiantato nell'azione di comando o compromesso il suo prestigio di capo.

Tirando le fila di tutte le considerazioni svolte, sorge spontanea una domanda: perché il Tagliavia Francesco, con un'ostinazione che può apparire

incomprensibile e irrazionale di fronte alla massa degli elementi di prova che lo smentiscono, continua a negare qualsivoglia contatto con i Graviano prima della carcerazione.

La risposta non può essere che questa: accostarsi a Giuseppe Graviano significa avvicinarsi alle stragi, di talché diventa una necessità prendere le distanze dal primo per sostenere la propria estraneità rispetto alle seconde.

16) Del bar Doney non ha parlato nessuno in precedenza per cui anche questa è un'invenzione dello Spatuzza

Replica

Evidenziato ancora una volta come si tenda a ritorcere contro il collaborante tanto la preesistenza di dichiarazioni dello stesso contenuto che il suo opposto, si osserva che Scarano aveva parlato con chiarezza di un incontro avuto da Spatuzza in via Veneto (dove appunto è ubicato il detto bar) con una persona che aveva poco dopo riconosciuto nel Giuseppe Graviano, in precedenza incontrato in Sicilia (vedasi il capitolo dedicato ai fatti dell'Olimpico dove l'episodio è stato richiamato).

Così descriveva Scarano la scena:

“Dopo un 20 minuti, 25 minuti circa, vedendo che non veniva, sono sceso dalla macchina, così, a farmi due passi e sono arrivato fino all'angolo di via Veneto. E lì vedo Spatuzza che dava la faccia dove io stavo, e una persona con un cappotto blu scuro che mi dava le spalle”.

È evidente che Scarano assistette alla parte finale dell'incontro, dopo che Graviano e Spatuzza erano già usciti dal Doney e si trovavano sulla strada, per cui della precedente sosta dei due al bar nulla poteva sapere.

Sull'episodio Spatuzza offre quindi solo un dettaglio aggiuntivo, e neppure essenziale per avvalorare la propria credibilità, che avrebbe avuto interesse ad evitare di riferire se non fosse stato vero.

Infatti, posto che tale specificazione, se falsa, avrebbe potuto comportare il rischio di compromettere l'attendibilità anche del restante suo narrato, sarebbe stato per lui conveniente adagiarsi su quanto già affermato dallo Scarano a voler seguire l'impostazione che la difesa propugna per la generalità delle provalazioni dello Spatuzza.

17) La riunione alla villa del Vasile in località Santa Flavia di cui ha parlato lo Spatuzza non ci fu.

A) Perché non ci sarebbe stato il tempo di organizzarla

“Lo Spatuzza dice che macinavano l'esplosivo anzi lo reperivano di volta in volta al Porticello in relazione agli attentati da fare. Quindi tenendo conto che dopo il fallito attentato a Costanzo fanno ritorno a Palermo, fanno le loro rimostranze affinché venga sostituito il Fifetto Cannella, si prende questa decisione, si preleva l'esplosivo si macina si trasporta ad opera del Carra su Firenze il tempo necessario all'lo spostamento del gruppo di fuoco che stando alla precedente sentenza del 2001 il 23 maggio c'erano tutti qui, non ci sarebbe il tempo materiale in questo fazzoletto temporale per far tornare la ricostruzione dello Spatuzza”.

Replica

Come già si è avuto modo di sottolineare nel trattare specificamente della strage di Firenze, che anche Spatuzza fosse presente in via Fauro, e che quindi proprio i componenti del “gruppo di fuoco” che avevano operato il 14 maggio a Roma (e comunque tutti, e non solo alcuni di essi) fossero gli stessi comparsi a casa dello zio Messina, col corollario che gli attentatori si sarebbero diretti a Prato senza soluzione di continuità la stessa mattina del 15 maggio, è ipotesi non solo indimostrata, ma confliggente con la più plausibile ricostruzione fattuale e logica dell'accaduto.

Il rilievo, ad avviso di questa Corte, che maggiormente porta ad escludere una tale ipotesi lo si è individuato nella circostanza che l'ordine di caricare l'esplosivo fu dato al Carra Pietro solo il giorno prima della sua partenza da Palermo avvenuta il 24 maggio.

Per tutti gli argomenti già spesi è da ritenere quindi che i componenti di quel comando o alcuni di essi (certamente Lo Nigro, Barranca e Giuliano) fecero ritorno a Palermo per ricevere le disposizioni finali in vista del successivo attentato.

Indire una riunione di quel tipo per “cosa nostra” non richiedeva tempi lunghi, né adempimenti burocratici come se si fosse trattato di una assemblea condominiale o societaria. Una caratteristica di quell'organizzazione è infatti la rapidità ed effettività con cui fa pervenire la chiamata a raccolta dei suoi adepti, come le tante azioni delittuose riferite dai collaboratori stanno a dimostrare.

Quindi nell'arco temporale tra il 15/16 maggio (una volta che i reduci dall'attentato di Firenze furono presenti a Palermo) e il 24/25 di quello stesso mese (quando la squadra degli esecutori comparve a Prato) la riunione nella villa del Vasile poteva agevolmente aver luogo.

Il che è anche cronologicamente compatibile con le pressioni che, attraverso il Ferro Vincenzo, Gioacchino Calabrò continuò ad esercitare sul Messina perché accettasse di ospitare i siciliani.

Del resto la strage a Firenze era stata già nel suo progetto di massima deliberata (come attestano i contatti del Ferro Vincenzo con lo zio già dalla fine di aprile del '93), per cui la convocazione alla villa di Santa Flavia potette andare di pari passo con le forti sollecitazioni attuate sul Messina, il cui esito, per la capacità di intimidazione che il Calabrò, e chi gli stava dietro, erano in grado di esprimere, avevano un esito scontato.

In questo contesto non si ravvisa alcuna discrasia logico-temporale fra i viaggi fatti dal Ferro Vincenzo a Prato (ci va la prima volta il 27 aprile, poi l'8 maggio assieme al Pizzo Giorgio, il 19 maggio con la madre e infine il 25 quando trova sul posto gli attentatori) per convincere lo zio a organizzare il soggiorno dei palermitani e la riunione di cui ha parlato lo Spatuzza, perché è evidente che il reperimento della base in Toscana doveva essere una priorità rispetto agli altri segmenti organizzativi mentre quella riunione costituì la messa a punto per l'individuazione dell'obiettivo e concordare i dettagli finali della trasferta.

B) Perché non serviva in quanto da tempo era tutto deciso e organizzato, come si desume dalle dichiarazioni del Ferro Vincenzo .

“Se 14 o il 15 maggio 93 gli esecutori materiali sono già a Prato che senso aveva la riunione di cui ha parlato lo Spatuzza a Santa Flavia? ”
(arringa avv.to Cianferoni).

Replica

L'asserto sulla presenza a Prato degli esecutori materiali della strage di Firenze già dal 15 maggio (il 14 è impossibile perché erano intenti a collocare la bomba in via Fauro) non trova spazio nella griglia logica e nello svolgersi degli accadimenti per le osservazioni già proposte alle quali si può fare rinvio.

Ciò detto, ritiene la Corte che le narrazioni del Sinacori, del Grigoli, del Brusca, del Cancemi e di altri svelano che, anche se con Riina si era affievolito il tasso di democrazia interna in precedenza garantito dalla c.d. "Commissione" (o cupola) composta dai capi delle circoscrizioni provinciali di "cosa nostra", il metodo delle riunioni non era stato affatto abrogato proprio perché permaneva la necessità di far pervenire, a cascata, dai vertici alla base, la "linea politica", le decisioni di massima sugli obiettivi, sulle eventuali alleanze (si pensi al clan dei Nuvoletta cooptato per via Fauro) e sulle famiglie che di volta in volta venivano operativamente coinvolte.

Dopo le riunioni di vertice alle quali erano chiamati a partecipare certamente i capi mandamento, altre occorreva tenerne tra soggetti di livello gradato per mettere a punto i piani operativi, le modalità esecutive e i dettagli delle azioni da intraprendere.

Non scalfisce la ricostruzione di Spatuzza, come vorrebbero i difensori, l'esistenza di altre riunioni di cui hanno parlato i collaboratori nei precedenti processi e questo perché quelle assemblee erano destinate agli atti deliberativi di cui sopra (da qui l'esigenza di reitarle ai livelli inferiori), mentre quella di cui ha parlato Spatuzza era di chiusura di un progetto che nelle sue linee essenziali era stato ormai approntato ed approvato.

18) Comunque anche ad ammettere che quella riunione ci fu, non vi partecipò il Tagliavia che non aveva alcun titolo per esserci in quanto già decisa anche la designazione di chi doveva eseguire gli attentati

Replica

Per la riunione alla villa del Vasile era indispensabile la presenza del Tagliavia proprio perché si trattava di impartire le direttive finali ai suoi uomini.

E' inevitabile ripetersi: esautorarlo significava delegittimarlo gli occhi dei suoi seguaci che di lì a poco sarebbero partiti per dare esecuzione all'attentato su Firenze e che erano destinati ad essere impiegati in quelli successivi.

La sua presenza equivaleva ad un'assunzione di responsabilità rispetto agli esiti dell'intero progetto criminale, che non riguardava solo Firenze avendo il Tagliavia data la sua adesione globale già prima di via Fauro acconsentendo che gli esecutori fossero selezionati tra i membri della sua "famiglia" di Corso dei Mille.

Di ciò si trova conferma attraverso le parole del Brusca laddove questi ha ricordato l'altra riunione (che presenta molte analogie con quella di Santa Flavia) nella quale si discusse della punizione di chi si era reso responsabile del presunto complotto capitanato dal Vincenzo Puccio.

Anche allora infatti era in ballo la sorte di uomini della famiglia di mafia dell'imputato, per cui anche lì fu imprescindibile convocarlo per ottenerne l'adesione (" si mise a disposizione", ha dichiarato Brusca).

Che altri collaboranti non abbiano indicato presente l'imputato ad altri summit in cui il progetto delle stragi aveva preso corpo non vale a smentire la sua presenza all'adunanza di cui ha parlato Spatuzza.

Quelle erano istanze di superiore livello dove i capi dei mandamenti interloquivano anche a nome delle "famiglie" rappresentate.

A quell'ultima era importante che il Tagliavia partecipasse per una ratifica finale dell'utilizzo e della messa a disposizione dei propri soldati.

Ed è pure comprensibile che Spatuzza dei contatti diretti, che certamente ci furono, tra l'imputato e il Graviano non avesse avuto conoscenza. La sua posizione in quel momento non era tale da renderlo necessariamente informato o partecipe di tali collegamenti (non era stato neppure "combinato" come "uomo d'onore"), e questo ancora una volta in ossequio alle regole della gerarchia mafiosa.

Il Tagliavia va quindi alla riunione alla villa del Vasile a Santa Flavia per le ragioni esposte e non per dare il suo assenso, che aveva già prestato condividendo le finalità indicate da Riina, sull'intero programma degli attentati.

E infatti Spatuzza riferisce solo di un'esposizione agli uomini in partenza per Firenze di dettagli operativi, non di un dibattito sul *an* dell'impresa criminale, proprio perché in quella sede non c'era più nulla da deliberare. Tutti sono d'accordo, le scelte sono già tutte fatte. C'è solo da puntualizzare gli aspetti esecutivi. E' stata trovata la base di Prato. Il trasporto dell'esplosivo lo farà il collaudato Carra. La composizione del gruppo operativo è stata già decisa col rimpiazzo del Cannella ad opera dello Spatuzza. Il denaro è stato messo a disposizione attraverso il contabile Pizzo.

Ecco perché Spatuzza questi aspetti non li evoca e parla solo dell'individuazione concreta del bersaglio su Firenze, effettuata attraverso un libro d'arte o un depliant fotografico che qualcuno aveva procurato e di cui si trova eco nelle dichiarazioni di Vincenzo Sinacori.

Giova in proposito ricordare le parole di questo collaboratore riportate nella sentenza n.12/98 (pag. 1287 e ss.gg.)

“Sempre in quel periodo, verso la metà di maggio del 1993, Messina Denaro gli disse che “erano pronti” e gli mostrò un libro su cui erano raffigurati gli Uffizi di Firenze, “dicendo che dovevano saltare in aria”. Il libro di storia dell'Arte, raffigurante gli Uffizi, gli fu mostrato da Matteo Messina Denaro prima del 20-22 maggio 1993. Ricorda questa data perché era il periodo in cui si trovava latitante a Mazara del Vallo. Successivamente al 20-22 maggio 1993 si trasferì a Trapani (da qui il collegamento sulle date). Era entrato in latitanza l'1-4-93”.

All'epoca, aggiunse il Sinacori, Matteo Messina Denaro non era ancora latitante.

E sugli Uffizi il Messina Denaro non poteva essere più esplicito:

Sinacori: *“Mi disse che già come obiettivo c'era questo, che una di queste mattina lo facevano saltare in aria. Mi fece vedere il libro, che era un libro, non lo so se era di geografia, di storia e mi indicò...”*

Presidente: *Lei ha detto un libro di Storia dell'Arte.*

Sinacori: *Storia dell'Arte, geografia, non so di preciso cos'era, però era un libro... Storia dell'Arte, non lo so.”*

Questo obiettivo era stato scelto da “persone all'interno di Cosa Nostra”

Le dichiarazioni del Sinacori, pentito rivelatosi di estrema affidabilità, concretizzano un'evidente riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza e nel contempo, stando alla data in cui lo stesso colloca l'incontro con Matteo Messina Denaro, rafforzano la prospettazione che la riunione a Santa Flavia sia avvenuta proprio tra l'attentato a Maurizio Costanzo e la spedizione su Firenze.

19) Spatuzza già conosceva la villa di Vasile per cui ha potuto indicarla come il posto dove si tenne la riunione che si è inventato

“Ne avevano parlato altri collaboratori e nel '93 (Spatuzza) aveva accudito Giuseppe Graviano da tempo latitante proprio in quella villa; gli stava appiccicato alle costole, avevano fatto una vacanza assieme a Triscina per cui ne conosceva l'esistenza; poi vi ha collocato la famosa riunione per renderla credibile” (così l'avv. Cianferoni).

Replica

Se quella villa aveva già costituito lo scenario di importanti riunioni di mafia, è del tutto plausibile che venisse utilizzata anche per quella a ridosso della strage destinata a rappresentare l'avvio della sequenza dichiaratamente terroristica.

Pertanto non si comprende come, con una sorta d'inversione della valenza probatoria delle dichiarazioni del collaborante, si possa sostenere che per essere credibile Spatuzza avrebbe dovuto indicare un luogo diverso e non quello già arcinoto.

Osserva la Corte che se quella villa fosse stata nominata in precedenza solo per altre esigenze, allora avrebbe anche potuto sostenersi che il riferimento era anomalo e irragionevole.

Ma se quel luogo era stabilmente usato proprio per le trame losche e cruenti di “cosa nostra”, non può supporre che il collaboratore menta sul punto.

A seguire la logica della difesa, Spatuzza avrebbe dovuto inventarsene un altro per poter essere credibile.

In tal caso, però, è facile prognosticare, si sarebbe opposto che nessun altro dei collaboranti l'aveva mai indicato e la credibilità di Spatuzza ugualmente sarebbe stata confutata.

Lo stesso discorso vale per l'esplosivo prelevato a Porticello, in un luogo segreto noto al Lo Nigro, di cui già altri avevano parlato nel processo del '96 e che pure ha indotto i difensori ad ipotizzare il plagio da parte di Spatuzza.

Anche qui, se la base di rifornimento era quella, non risponde a logica ritorcere il dato contro Spatuzza e farne la spia del suo conformarsi su cose già sentite. Doveva per essere credibile inventarsene un'altra? Allora lo si sarebbe ugualmente qualificato come falso e mendace perché tutti gli altri avevano indicato Porticello come il deposito occulto dell'esplosivo delle stragi.

20) Spatuzza aveva in odio Graviano e Tagliavia per avidità di denaro

Replica

È evidente il tentativo di far apparire viziate nella credibilità soggettiva le provalazioni di Spatuzza su uno dei criteri sintomatici individuati dalla



giurisprudenza (l'assenza di pregressi motivi di grave inimicizia, rancore o rivalità con la persona accusata) per stabilire l'affidabilità della chiamata di correo.

L'argomento usato ovviamente non può essere impiantato sulla sola nocività intrinseca delle accuse mosse, criterio utilizzabile in maniera apodittica verso qualunque collaboratore che faccia dichiarazioni *contra alios*.

Restando sul versante delle possibili interferenze con la linearità e veridicità delle fonti dichiarative che accusano il Tagliavia, occorre ricordare che la difesa dell'imputato (avvocato Cianferoni), quanto all'altro plinto dell'impianto accusatorio sulle stragi rappresentato dalle dichiarazioni di Pietro Romeo, non potendo utilizzare anche per questo collaborante la tesi dell'odio attesa la scarsità e superficialità dei suoi rapporti col Tagliavia, si è limitata a lanciare un timido, vago sospetto di inquinamento della fonte - quasi un flash suggestivo volto a ingenerare interrogativi o dubbi nella Corte - facendo riferimento a quanto estrapolato dalle parole del proprio assistito in ordine ad una possibile azione "persuasiva" esercitata sul Romeo, per indurlo a parlare del Tagliavia, ad opera del pubblico ministero Alfonso Sabella, il quale, assieme al collega Chelazzi, ne raccolse le dichiarazioni, e che in quel momento, a detta dell'imputato, stava indagando proprio sulla sua famiglia e su Stefano Marino per delle estorsioni.

Lo stesso difensore però, avvedendosi dello sbocco al quale potevano approdare quelle allusioni, si è fermato per tempo, lasciando libera la Corte di elucubrare su quanti cerchi potesse fare il sasso gettato nello stagno.

Ma l'espedito dialettico non poteva lasciare impronta nelle valutazioni dei giudici tanto scoperta è apparsa la sua strumentalità.

In generale può ritenersi, seguendo l'orientamento assunto dalla Suprema Corte sul tema, che l'eventuale sussistenza di ragioni di contrasto tra il chiamante e il chiamato non possa costituire elemento di per sé decisivo al fine di escludere l'attendibilità intrinseca sul piano soggettivo del primo, richiedendo soltanto da parte del giudice un vaglio ancora più attento delle dichiarazioni accusatorie e dell'incidenza che su di esse può avere la gravità del contrasto.

Così infatti Cass Sez. 1, **Sentenza n. 2328 del 14/04/1995**: *“In tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti compresi nelle categorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza”*.

Quanto all'astio verso il Graviano, si rileva che non trova agli atti alcun ragionevole e oggettivo motivo di riscontro la presunta avversità di Spatuzza nei confronti del medesimo che non emerge neppure attraverso le dichiarazioni del Brusca circa le divergenze affiorate sulla cassa del mandamento che Spatuzza rivendicava, e che appare a questa Corte smentita anche dai pacifici colloqui intercorsi tra il collaborante e i due fratelli al carcere di Tolmezzo.

E neppure i Graviano ne hanno fatto cenno, come si costaterà nel prosieguo trattando delle loro dichiarazioni.



Quanto alle accuse rivolte al Tagliavia, si osserva che, non essendo Spatuzza né il solo, né il primo ad averle mosse, occorrerebbe, per essere coerenti, scovare un odio a monte anche per le propalazioni degli altri collaboratori di giustizia sebbene concernenti soltanto l'appartenenza dell'imputato al consorzio mafioso.

Ciò posto, reputa la Corte che le risultanze processuali inducono ad escludere che le dichiarazioni di Spatuzza *versus* Tagliavia Francesco siano motivate da odio o da intenti di rivalse.

Si osserva in primis che se ci fosse stato l'odio inestinguibile addotto dalla difesa, occorrerebbe anzitutto spiegare perché Spatuzza abbia atteso tanti anni, trascorsi non negli agi, ma nel carcere duro, prima di vendicarsi.

Ma un altro preliminare rilievo si impone: il presunto rancore si innesterebbe proprio sull'assunzione da parte di Spatuzza della reggenza del mandamento di Brancaccio. E' a quel momento che, per le stesse ammissioni di Spatuzza, si sarebbe aperto un conflitto col Tagliavia Pietro, padre dell'attuale imputato, che mostrava di non voler cedere la cassa del mandamento che aveva in mano in quanto tanto suo figlio che il Graviano erano stati arrestati.

Allora, se Spatuzza è credibile quando rivela quest'attrito, lo è altrettanto quando afferma, confortato dalle dichiarazioni del Grigoli del Brusca, che la sua nomina avvenne col beneplacito sia del Giuseppe Graviano che del Tagliavia Francesco.

E che l'assenso dei capi fosse imprescindibile, anche perché famiglia e mandamento continuavano a restare di loro spettanza, appare così ovvio che non occorre spendere molte parole per dimostrarlo.

Inoltre, non essendo emerso da alcuna fonte dichiarativa che gli stessi avessero in seguito impartito direttive per scalzare Spatuzza da quel ruolo, se ne deve inferire che questi poté godere della fiducia dei due capi detenuti, che costoro continuarono ad attribuirgliela anche dopo l'insorgenza del contrasto e che, quindi, nessun risentimento covavano nei suoi confronti.

Ciò posto si osserva che le critiche al comportamento del padre dell'imputato, Spatuzza, che non ha mai negato quelle divergenze (è da presumere che se così fosse avvenuto nel corso delle indagini, la difesa non avrebbe mancato di farlo emergere attraverso le contestazioni), le ha rappresentate in una luce logica e convincente e comunque avulsa da ragioni private o di interesse proprio.

Quei contrasti non originavano da una matrice di carattere personale (come poteva essere un grave affronto all' "onore" o addirittura l'uccisione di un congiunto, come accaduto per Contorno), in quanto si motivavano e circoscrivevano alla posizione di comando assunta dal collaboratore a quel momento, per cui potrebbero definirsi "professionali".

Le critiche di Spatuzza alla condotta del Tagliavia Pietro appaiono fisiologiche se ci si colloca negli assetti e nella logica di mafia.

Spatuzza, divenuto capo mandamento di Brancaccio nel '95, prese "giustamente" a rivendicare il suo ruolo e la sua competenza a disporre del denaro della cassa comune che il Tagliavia senior gli negava, e che veniva ancora alimentata, a suo dire, dai proventi che i Graviano e i Tagliavia continuavano a riscuotere.

Soprattutto - ha sottolineato - quell'ostruzionismo non gli consentiva di svolgere con dignità ed efficacia il suo compito di distributore del denaro della cosca ai "soldati" in latitanza e a favore delle famiglie dei detenuti, in ottemperanza ad un impegno mai venuto meno in "cosa nostra".

Così interpretate quelle divergenze, circoscritte alla gestione delle risorse finanziarie del mandamento, non appaiono suscettibili di far residuare risentimenti o propositi vendicativi, soprattutto una volta reciso da parte di Spatuzza (in maniera irreversibile, posto che “cosa nostra” non riammette e non dà appelli a quelli che tradiscono la “causa”) il suo legame di mafia.

Spatuzza infatti non coltiva, neppure all’epoca, propositi di ritorsione nel segreto del suo animo ma porta la questione al vaglio degli altri capi ancora liberi, Brusca (che l’episodio ha confermato) e Matteo Messina Denaro, per avere consigli sul come regolarsi.

Esterna, è vero, il proposito di uccidere il vecchio Tagliavia, come ha ricordato il Grigoli Salvatore e lo stesso Spatuzza ha ammesso, ma lo fa per non perdere la faccia di fronte ai suoi uomini e mostrarsi risoluto nel percorrere fino in fondo la strada che la tradizione e i canoni di mafia impongono per risolvere contrapposizioni di quel genere.

Se quella fu la natura del dissidio, ed altre non se ne scorgono, va da sé che a distanza di anni, quando le ragioni che l’avevano provocato erano da tempo svanite e irriproducibili, non poteva permanere un rancore così profondo ed inestinguibile da generare accuse artificiose per puro spirito di vendetta.

E questo anche a non voler credere al percorso di revisione spirituale del collaborante che la vendetta, in radice, avrebbe escluso.

Si aggiunga, poi, che anche i termini in cui Spatuzza ha riferito l’apporto concorsuale dell’imputato alle stragi appaiono calibrati, privi di enfattizzazioni e tutt’altro che rivelatori di astio o di propositi di rivalsa, mentre viceversa, se fosse stato menzognero e mosso da odio, senza timore di essere smentito essendo l’unico a parlarne, avrebbe potuto assegnare al Tagliavia in relazione alla riunione di Santa Flavia un peso ancor più incisivo e determinante.

La sussistenza di sentimenti di una così tenace ostilità non è stata prospettata neppure dall'imputato, il quale, a precisa domanda sul perché Spatuzza l'accusasse, ha risposto.

“Io non me lo so spiegare, sinceramente. Io sinceramente non me lo so spiegare che cosa... non so, cosa sia successo fuori, in mia assenza, perché lui, lui qua è venuto a dire che mio padre, eccetera, eccetera, cose che voi avete sentito; quindi non lo so”.

Non sfugge alla Corte che si è trattato per Tagliavia di una risposta obbligata, consequenziale alla premessa di non aver mai avuto a che fare con Spatuzza, anche perché ancorare il presunto rancore alla pretesa di quest'ultimo di ricevere le risorse finanziarie della cosca che i Tagliavia gli negavano nonostante la sua designazione come reggente del mandamento di Brancaccio, equivaleva ad ammettere il retroterra di un tale movente proprio negli stessi esatti termini rappresentati dal suo accusatore (e in primis la veste di capo della famiglia di mafia di Corso dei Mille).

21) Spatuzza mente anche sulla iniziale conoscenza del Tagliavia

“Infatti colloca il primo incontro col Tagliavia Francesco nell'86 /87 finalizzato a trovare voti per il partito socialista sia per il capolista Martelli e lo descrive vestito di nero per la morte di un fratello là dove, certificati anagrafici alla mano, il primo fratello decedette nell'89 gli altri due nel '91 e nel '93”.

Replica

Ma Spatuzza non afferma che un fratello del Tagliavia era morto nel 1987.

Così ha egli testualmente dichiarato;

“ [lo incontrai] al Tirassegno, esattamente, in una sala... una sala, un ristorante, che si chiamava "L'Ingrasciata", e ho visto a questa persona che, per quello che ho capito, da come si muoveva non era una persona comune. In quella circostanza era tutto vestito di nero, che non so se gli era morto il fratello o qualche cosa di più caro. Poi negli anni successivi l'ho conosciuto, di cui abbiamo commesso degli omicidi assieme”.

Quindi Spatuzza afferma soltanto che in quella circostanza vide l'imputato vestito di nero (si riferisce all'abito nella sua interezza, e non parla di segni distinti ed inequivocabili di un lutto) per cui suppose che avesse subito la perdita di qualche congiunto, precisando di aver ipotizzato al momento che si trattasse di un fratello o di qualcun altro dei suoi familiari.

Occorre tener presente che all'epoca, secondo quanto può desumersi dalle dichiarazioni di Spatuzza, peraltro non contrastanti con quelle di altri collaboratori, i rapporti col Tagliavia dovevano essere piuttosto rarefatti e privi di qualsiasi confidenza o intimità particolari.

I contatti, infatti, divennero più ravvicinati e frequenti solo in seguito, con gli omicidi che Spatuzza ha affermato di aver commesso assieme a lui (ma ad onor del vero, per quelli che li vedevano coimputati, Tagliavia fu assolto, stando alle sentenze messe a disposizione della Corte ed emesse per quei delitti, risalenti a quando non era neppure nella mente di Spatuzza una sua collaborazione con la giustizia), e poi con le stragi, a partire da quella di via D'Amelio.

Ciò può spiegare perché Spatuzza non avesse a quel momento conoscenza degli accadimenti intimi e familiari del Tagliavia e avesse fatto ricorso ad un'illusione per dare una giustificazione a quell'abbigliamento.

Il primo dei fratelli del Tagliavia decedette circa due anni dopo l'incontro di cui ha parlato Spatuzza, per cui è verosimile che questi, quando apprese di quell'evento, lo avesse retrodatato nella memoria coniugandolo con il vestito nero che aveva visto indosso al Tagliavia e traendone il convincimento, che poi ha riportato innanzi alla Corte, seppure in termini congetturali, che fosse da correlare al decesso del germano dell'imputato.

E comunque non si reputa che possa passare attraverso un particolare di così scarsa significatività, e all'evidenza neutro rispetto alla messe dei fatti probatoriamente apprezzabili riferiti dal collaborante, il vaglio della sua attendibilità.

Comunque può ritenersi dimostrato, a prescindere dalla collocazione delle modalità e dell'incipit della conoscenza, che Spatuzza e Tagliavia, quantomeno a partire dalla programmazione delle stragi, ebbero a conoscersi e a incontrarsi.

Del resto emerge lampante la contraddizione insita nell'argomentare difensivo laddove, da un lato, si sostiene che i due non si sarebbero mai conosciuti "da liberi", né tantomeno nel 1987 come adduce l'intenzionalmente il "bugiardo" Spatuzza (così ha sostenuto l'imputato nel suo esame, lasciando supporre che la primitiva conoscenza sia avvenuta nelle aule dei processi per gli omicidi di cui si è detto) e, dall'altro, si attribuisce alle dichiarazioni accusatorie di Spatuzza una causale di odio che tali rapporti implica in quanto originerebbe in modo diretto dai contrasti per la gestione del denaro della cosca che avrebbero fatto sorgere nel collaborante propositi di ritorsione nei confronti del genitore dell'imputato.

Cosa storicamente certa è che nel 1987 vi furono le elezioni politiche e candidato in Sicilia per il P.S.I. fu l'on. Martelli al quale, stando alle plurime dichiarazioni già rievocate, "cosa nostra" avrebbe dato il proprio

appoggio elettorale nella prospettiva di esserne in qualche modo ricompensata per le questioni che le stavano a cuore, soprattutto sul versante legislativo e giudiziario, per cui, quando le aspettative non si realizzarono, sentendosi tradita, aveva addirittura programmato l'eliminazione dell'uomo politico.

Infine non può non rilevarsi, ancora una volta, che se Spatuzza avesse seguito un copione già scritto, da sé medesimo o da altri, come più volte è stato adombrato dalla difesa, avrebbe accuratamente evitato di incappare in discrasie marginali e di così scarso rilievo, assolutamente inidonee ad incrinare la struttura portante delle sue dichiarazioni che resta assolutamente valida e attendibile.

22) Le accuse provenienti dai collaboratori sono cadute in altri processi, dunque essi non sono credibili neppure in questo

“Il Tagliavia è stato assolto numerose volte anche per contrabbando di sigarette, oltre che da accuse di estorsione e omicidio, perché non sono stati ritenuti credibili i vari pentiti tra cui Romeo, Di Filippo, Ciaramitaro che anche in questo processo lo accusano” (così sostanzialmente l'avv. Turrisi nella sua arringa del 29/6/2011).

Replica

Anche quest'argomento mostra un'interna fragilità perché in tema di prova, e segnatamente di valenza della chiamata di correo, non può procedersi per traslazione o per analogia da un processo all'altro, o da un imputato all'altro, né nel senso della colpevolezza, né in quello dell'innocenza.

Giova richiamare sul punto il costante orientamento della S.C. in tema di c.d. chiamata in correità frazionata secondo cui *“La valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità è ammissibile, a condizione che non esista un'interferenza fattuale e logica tra la parte della narrazione ritenuta falsa o non confermata e le restanti parti che siano intrinsecamente attendibili e che reggano alla verifica dei riscontri”* (tra le tante v., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 24466, Morfò; Sez. VI, 20 aprile 2005, n. 6221, Aglieri; Sez. I, 21 aprile 1997, n. 4495, Di Corrado; Sez. VI, 22 gennaio 1997, n. 5649, Dominante).

La stessa giurisprudenza ha precisato che *“l'interferenza, che pregiudicherebbe il ricorso alla valutazione c.d. frazionata, si verifica solo quando tra una parte e le altre esiste un rapporto di causalità necessaria o quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra e sempre che l'inattendibilità di alcune parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante”* (Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821, Alfieri; Sez. I, 18 dicembre 2000, n. 468, Orofino).

Pertanto, il mancato rinvenimento di adeguati riscontri individualizzati per i giudici di legittimità non dà, di per sé, alcuna patente di mendacio al dichiarante e non travolge l'intero compendio narrativo del collaboratore di giustizia neanche nel procedimento in cui la sua chiamata è stata introdotta in quanto ciò può incidere soltanto sull'attendibilità estrinseca, che può essere ritenuta acquisita per alcuni fatti propalati o per alcuni imputati, e non per altri.

A maggior ragione l'attendibilità del chiamante non può essere vista in chiave globale o *per relationem* con le dichiarazioni accusatorie rese in

separati procedimenti perché ciò costituirebbe un *vulnus grave* anche del principio del contraddittorio.

Invero, a seguire il ragionamento della difesa si dovrebbero ritenere inattendibili i chiamanti le cui rivelazioni non si siano incrociate con riscontri esterni validi in tutti i processi in cui hanno depresso, per cui, utilizzando l'argomento *a contrariis*, dopo una prima positiva verifica di attendibilità, gli stessi dovrebbero, sempre e comunque, essere ritenuti credibili, in qualsiasi ulteriore scenario giudiziario in cui avessero a deporre, anche su fatti totalmente differenti.

Insomma, accettando una tale impostazione, si creerebbe una figura pregiudiziale ed astratta di dichiarante attendibile sulla base dell'affidabilità assegnatagli in un primitivo giudizio e, specularmente, un tipo di dichiarante mai credibile ove non riscontrate le sue propalazioni in precedenza, il tutto con sovvertimento totale della regola posta dall'articolo 192, comma 3, cpp che invece focalizza sempre sullo specifico fatto di reato e sullo specifico imputato i criteri attraverso cui pervenire alla conferma di attendibilità.

Può comunque osservarsi, per restare sullo stesso terreno proposto dalla difesa, che il Tagliavia è stato condannato per un delitto (l'attentato di via D'Amelio) che presenta la massima affinità con le stragi del '93/'94 per cui, per questa via, gli argomenti finiscono per annullarsi a vicenda per somma algebrica.

Ma al di là di queste considerazioni logico-giuridiche, analizzando le decisioni favorevoli all'imputato richiamate dai difensori si rileva:

La sentenza della Corte d'assise di Palermo del 24/2/2004, pronunciata in sede di giudizio di rinvio nel procedimento penale a carico di Lucchese Giuseppe, Salerno Pietro, Tinnirello Lorenzo e Tagliavia Francesco, divenuta irrevocabile l'11 maggio 2004, mandò assolto il Tagliavia dal reato di

omicidio, sequestro di persona e soppressione del cadavere di D'Agostino Roberto.

Quella Corte, dopo aver riconosciuto che le dichiarazioni dei collaboranti avevano trovato riscontri d'ordine logico nella certa appartenenza del Tagliavia non solo all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", ma anche al "gruppo di fuoco" del mandamento di Ciaculli (i fatti risalgono ai primi degli anni ottanta, quando non si era ancora tramutato in quello di Brancaccio), in ossequio al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, lo assolse perché non reputò che fossero emersi riscontri adeguati alla chiamata in correità operata dal Di Filippo Emanuele e, quindi, difettare un requisito indispensabile sotto il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto.

Con la sentenza emessa dalla Corte di assise d'appello di Palermo in data 28/5/2003 nel procedimento penale a carico di Giuliano Francesco, Tagliavia Francesco e Romeo Pietro, accusati del reato di omicidio aggravato in danno di Quartararo Filippo, veniva confermata l'assoluzione del solo Tagliavia, anche qui nel riconoscimento del suo ruolo di capofamiglia di Corso dei Mille, per insufficienza di riscontri alle chiamate in correità provenienti dal Romeo, dal Ciaramitaro e dal Grigoli.

La sentenza del Tribunale di Palermo, I sezione, del 31/7/2000 emessa nei confronti di nove imputati di estorsione aggravata in danno di alcuni commercianti del quartiere di Brancaccio, tra cui Tagliavia Francesco, Tagliavia Pietro (padre dell'odierno imputato) e Spatuzza Gaspare, portò all'assoluzione del solo Tagliavia Francesco per difetto di adeguati riscontri individualizzati rispetto ad un singolo episodio estorsivo che i chiamanti Grigoli e Paquale Di Filippo gli avevo attribuito, pur nell'accertato suo ruolo apicale nel contesto del mandamento mafioso di Brancaccio.

Ad analogo esito perveniva la sentenza della Corte di appello di Palermo, sezione I, del 27 luglio 2000, che confermava l'assoluzione del Tagliavia Francesco e del Tinnirello Lorenzo rispetto ad un'estorsione commessa ai danni di un commerciante di giocattoli, ritenendo non suffragata da adeguati riscontri esterni l'unica fonte d'accusa rappresentata dal Di Filippo Emanuele.

Quanto infine alla sentenza n. 1799/01 emessa dalla Corte d'appello di Palermo, I sezione, in data 18 maggio 2001, si osserva che anch'essa avvalorava il principio della separatezza ed autonomia della prova in procedimenti diversi.

Infatti in quel giudizio Tagliavia Francesco, imputato assieme al padre, al figlio Pietro e alla consorte Sansone Giuseppa del reato di cui all'art 416 bis cp e di alcune estorsioni, reati commessi fino al giugno del 1997, venne assolto perché non ritenute convalidate nella cornice dell'art 192, comma 3, cpp le chiamate accusatorie formulate *de relato* dal Grigioli, dal Romeo Pietro, dal Di Filippo Pasquale e dal Trombetta Agostino, dopo che si erano rivelate inidonee a costituire valido riscontro le intercettazioni telefoniche che avrebbero dovuto confortarle (si legge nella motivazione che erano risultate in gran parte indecifrabili).

Quella Corte però ebbe ad osservare che Francesco Tagliavia era già stato riconosciuto colpevole del reato di associazione di stampo mafioso con la sentenza della Corte di Appello del 3 marzo 1997 (irrevocabile il 26/1/98) per fatti commessi fino al 28 dicembre 1995 (ergo anche rispetto all'esordio - il 22 maggio del '93 - della sua, mai interrotta, detenzione).

La prova della permanenza di tale delitto fu in seguito ritenuta raggiunta, come si è detto, con la pronuncia della Corte di appello di Caltanissetta del 18.3.2002 (quella emessa sulla strage di via D'Amelio) che

posticipò, con evidente saldatura temporale al precedente giudicato, alla stessa data il *dies ad quem* dell'affiliazione dell'imputato a "cosa nostra".

Riassumendo, i vari Grigoli, Di Filippo e Ciaramitaro che hanno deposto a carico del Tagliavia Francesco anche in questo processo (altri dichiaranti ci furono nei dibattimenti conclusi con le sentenze richiamate che in questo non sono stati esaminati) hanno uniformemente confermato che il Tagliavia era associato di mafia col ruolo specifico di capo della famiglia di Corso dei Mille, qualità queste che non risultano sconfessate dalle sentenze allegate dalla difesa e che, viceversa, figurano cristallizzate come verità processuali in altre di condanna prodotte dalla pubblica accusa.

Quanto al Romeo, che in maniera più stringente ha additato, seppure con enunciazioni *de relato*, il Tagliavia come coinvolto nelle stragi, si osserva che le sue dichiarazioni furono circoscritte all'omicidio del Quartararo e non riguardarono né la sua adesione alla mafia né i fatti che occupano questo giudizio.

23) L'attentato all'Olimpico presenta carattere di singolarità e di improvvisazione, pertanto non può essere addebitato al Tagliavia da tempo detenuto:

“non si incastrano con tutto il resto, mai fino a quel momento si era parlato di strage dei carabinieri quindi Tagliavia non può aver dato il suo avallo preventivo. Fu una cosa pensata e decisa esclusivamente dal Graviano anche perché non poteva interloquire neppure più lo stesso Riina, figuriamoci il Tagliavia”..

Replica

Anche questa tesi appare claudicante rispetto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale.

Quell'attentato non fu improvvisato, ma costituì lo sviluppo logico e prevedibile di un disegno criminoso complessivo del quale era stata chiara la finalità fin dall'origine e che, in relazione ai segnali che si percepivano sulla possibilità che lo Stato cedesse, si andò implementando di contenuti concreti attraverso l'esecuzione dei singoli attentati.

E che anche quello dell'Olimpico fosse da tempo programmato, è dimostrato dai sopralluoghi effettuati fin dal giugno del '93 di cui per primo ebbe a parlare Scarano e che Spatuzza non ha smentito.

Se si rapporta la scansione delle stragi all'andamento di una probabile trattativa, come più diffusamente si dirà in seguito, si comprende come anche quella dell'Olimpico rientrasse in un modulo elastico e non costituì un evento anomalo e imprevisto.

24) Barranca fu assolto dalle stragi dell'Olimpico e di Formello per cui non può essere condannato il Tagliavia.

Replica

Le due posizioni non sono in alcun modo comparabili.

Barranca fu un mero esecutore e non un mandante; non un capo che, con il potere di disporre degli affiliati e di concerto con i vertici dell'organizzazione, avesse dato un contributo causale alla realizzazione di tutte le stragi.

Di contro, la posizione dell'imputato è assimilabile non a quella del Barranca, suo sottoposto, bensì a quella dei vari Graviano, Antonino Mangano e Brusca Giovanni, per non parlare del Riina (che al pari del Tagliavia era ristretto al momento dell'esecuzione degli attentati), del Bagarella o del Messina Denaro, tutti condannati per l'intera sequenza stragista.

La mancata partecipazione del Barranca alle due ultime stragi si spiega con scelte operative contingenti (tra l'altro, era stata decisa l'immissione del Grigoli e del Giacalone) e con l'esigenza di non farlo esporre oltre il necessario una volta appreso che era indagato (come ha chiarito Spatuzza), per cui non può essere interpretata come un'estraneità rispetto ad esse anche del suo capo diretto, né tantomeno come una dissociazione del Tagliavia che avrebbe richiesto, per essere apprezzabile giuridicamente, un ravvedimento operoso atto a fermare la macchina del terrore che aveva contribuito a mettere in moto, laddove, viceversa, egli continuò a fornire due pedine fondamentali per la realizzazione degli attentati quali il Francesco Giuliano e il Cosimo Lo Nigro.

25) Spatuzza mente sul colloquio avuto dal Lo Nigro con il Tagliavia in occasione dell'udienza innanzi al Tribunale di Palermo

Hanno sostenuto i difensori:

“Quell'udienza del 12 gennaio 94 è stata individuata dalla p.g. sulla base di una congettura ad incastro dagli inquirenti, l'udienza del 27 maggio è stata esclusa perché era a Firenze sulla base dei cellulari; probabilmente era Roma per preparare l'attentato all'Olimpico essendo arrivato l'esplosivo e si deve organizzare; probabilmente a Roma a Roma perché attiva cellulare intestato alla moglie dal 14 gennaio;

A quell'udienza vi era anche la moglie parte in causa alla quale avrebbe potuto affidare ogni messaggio;

Era sottoposto al 41/bis e quindi non è pensabile che i carabinieri della scorta l'abbiano fatto colloquiare neppure con prossimi congiunti"

Ed hanno aggiunto che, anche a voler ammettere che sia vero l'episodio e il "fermo" al proseguimento delle stragi impresso dal Tagliavia col messaggio per "madre natura" veicolato attraverso il Lo Nigro in quella famosa udienza, esso andrebbe interpretato come una critica a quelle azioni, tutte decise e attuate da altri, come una dissociazione morale e null'altro.

Replica

Molto ha insistito la difesa dell'imputato su questo episodio per attaccare la tenuta complessiva dell'attendibilità del collaboratore facendo leva pressoché esclusivamente sulla sottoposizione del Tagliavia ai rigori dell'art. 41/bis dell' O.P..

Per questo è stato invocato, fino al termine dell'istruttoria dibattimentale, l'attivarsi dei poteri della Corte per scandagliare quanto accaduto a quell'udienza, disponendo anche l'audizione di giudici e pubblico ministero che vi avevano partecipato, ma soprattutto chiamando a testimoniare i carabinieri che ebbero a scortare il Tagliavia per e dall'aula del Tribunale di Palermo.

L'episodio narrato da Spatuzza è stato rievocato già nel trattare dei riscontri reperiti dalla p.g. alle sue dichiarazioni.

In conclusione, come riferito dal teste Cappoltella, si è ritenuto di individuare l'udienza di cui ha parlato Spatuzza in quella camerale tenuta il 12 gennaio 1994 dal collegio per le misure di prevenzione del Tribunale di Palermo alla quale l'imputato ebbe a presenziare.

Il servizio di scorta, stando anche ad una comunicazione fatta dal comando territoriale dell'Arma di cui hanno riferito i difensori, fu attuato dai carabinieri.

La Corte, reputando che per il notevole lasso di tempo trascorso non sarebbe stato esigibile da eventuali testimoni la conservazione nella memoria di un episodio di routine che essi non avrebbero avuto alcuna ragione valida per ricordare, e soprattutto perché era elevato il rischio di ottenere resoconti oggettivamente non affidabili, soprattutto da parte dei carabinieri della scorta ai quali si sarebbero inevitabilmente dovuto porre domande circa l'ottemperanza a doveri di istituto, non dava corso alle richieste provenienti dalla difesa.

Si evidenziava nel provvedimento di rigetto che il tema di prova, pur essendo il fatto che ne avrebbe dovuto costituire l'oggetto noto già dalla fase delle indagini preliminari, non figurava tra le indicazioni testimoniali della lista presentata dei difensori ex art 468 cpp.

A fronte della lista depositata dal PM in data 8/11/2010 contenente, tra le circostanze su cui doveva vertere l'esame di Gaspare Spatuzza, anche il riferimento "*alla comunicazione dell'imputato in ordine all'esecuzione delle stragi fornita dopo il suo arresto in occasione di un'udienza*" - agevolmente individuabile attraverso gli atti del fascicolo del PM in quella innanzi al Tribunale di Palermo del 12.1.94 - la lista offerta dai difensori del Tagliavia in data 29.10.2010 non recava alcuna indicazione sul medesimo punto.

Di conseguenza non si configurava neanche l'ipotesi di una impossibilità oggettiva e scusabile di indicare la prova nel più ampio termine previsto dall'art 493, comma 2, cpp.

Giova in proposito ricordare che secondo l'insegnamento della S.C., pur dilatandosi, in forza del disposto dell'art 468, comma 4, cpp, la possibilità di formulare la richiesta di una prova dichiarativa contraria al di fuori delle forme e oltre il limite temporale stabilito per la prova testimoniale diretta dall'art. 468, comma 1, cpp, fino a poter presentare direttamente i testi in controprova in dibattimento, “ *Il termine finale per la deduzione della prova contraria scade normalmente con l'ordinanza di ammissione delle prove di cui all'art. 495 c.p.p., comma 1, salva l'ipotesi in cui il presupposto per l'articolazione della prova contraria si verifichi nel corso della stessa istruzione dibattimentale, ad esempio a seguito dell'indicazione di nuovi temi o all'ammissione di nuove prove d'ufficio ex art. 506 c.p., comma 2, e art. 507 c.p.p.* (così Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15368 del 03/03/2010; cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 48861 del 18/11/2009).

Principio che trova eco anche in altra, più risalente pronuncia, della Corte di legittimità secondo cui “*Il diritto alla controprova, garantito alle parti dall'art. 495 comma secondo cod. proc. pen., ancorchè non sottoposto al limite temporale stabilito per le prove c.d. dirette dall'art. 468, comma primo cod. proc. pen., deve essere esercitato non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento e deve porsi in specifica correlazione critico-funzionale con la prova dedotta dalla controparte*” (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18755 del 16/04/2008).

Facendo applicazione di tali enunciati al caso di specie, si rileva che nessuna richiesta di prova contraria sul punto è stata avanzata dalla difesa fino al momento della delibazione sulle prove ex art 495, comma 2, cpp, avvenuta all'udienza del 14.12.2011, e neppure con la memoria nella stessa udienza depositata con la quale si insisteva soltanto per l'ammissione delle testimonianze dei due ex presidenti della Repubblica, Azelio Ciampi e Oscar Luigi Scalfaro.

La richiesta di integrazione probatoria concernente la suddetta udienza davanti al Tribunale di Palermo, avanzata dai difensori soltanto nel corso dell'istruttoria dibattimentale, andava pertanto imprescindibilmente letta come sollecitazione dei poteri spettanti *ex officio* alla Corte ai sensi dell'art. 507 cpp.

E' pacifico che su questo terreno processuale la valutazione del giudice ha un carattere di discrezionalità normativamente orientata, dovendo fondarsi su un giudizio di assoluta necessità dell'attività probatoria aggiuntiva, da valutare attraverso "*una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell'attività integrativa*" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11558 del 23/01/2009).

E per le ragioni ampiamente esposte nell'ordinanza reiettiva, si è ritenuto che tale prognosi fosse di tutt'altro segno, potendo l'attività istruttoria supplementare addirittura nuocere al corretto accertamento della verità.

Inoltre, e nel merito, la Corte non annette all'episodio la decisività ad avallare o ad inficiare le propalazioni di Spatuzza, sorrette nella loro coerente architettura da altri appaganti riscontri di prova dichiarativa e logica.

Non costituisce l'episodio di cui si discute il pilastro su cui può reggersi un'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Invero, anche se le cose accadute in quell'udienza si fossero svolte esattamente come sostiene il collaboratore, non potrebbe inferirsene alcun significativo elemento in chiave accusatoria, anche perché Spatuzza, in ultima analisi, riportando le parole del Lo Nigro lancia un evidente soccorso all'ipotesi che il Tagliavia, pur senza esser stato responsabile delle stragi, intendesse moralmente dissociarsene, esattamente come addotto, seppure in via subordinata, dal suo difensore.

Quanto poi al bacio inviato a “madre natura”, trattasi all’evidenza di una circostanza assolutamente priva di decisività rispetto alle accuse mosse all’imputato, potendo al più rivestire una valenza del tutto minimale e circoscritta in ordine alla conoscenza che il Tagliavia poteva avere del Graviano già a quell’epoca.

Quel che resta, anche se la Corte riconosce che non può assurgere ad un valore determinante a favore della credibilità di Spatuzza, è il dato storico che comunque un’udienza in cui sia lui stesso che gli altri indicati protagonisti dell’episodio (il Lo Nigro Cosimo e il Tagliavia Pietro senior) avrebbero potuto essere presenti al Tribunale palermitano, in quanto liberi e non collocabili in modo certo e dimostrato in un luogo diverso da Palermo, è stata individuata dalla polizia giudiziaria.

Più nello specifico, pur non potendo costituire ciò la prova univoca e sicura della presenza di Spatuzza a Palermo proprio il giorno 12 gennaio, stando ai tabulati del traffico telefonico del cellulare che, sebbene intestato alla moglie, Spatuzza ebbe in uso a partire dal 14.1.94, risulta che quel telefono si trovava a Palermo in tale ultima data e ivi rimase con certezza fino alle 10,52 del 15/12, per poi spostarsi nei distretti di Roma 4, Roma 3, e Roma 1, da dove partirono anche alcune chiamate dirette alla sorella, dal 18 al 21 gennaio, ed infine ricomparire in quello di Palermo² dalle 17,45 del 24/1/94 (lo spostamento, come si è detto trattando di quel fatto, è da riconnettere all’attentato alla stadio Olimpico attuato, ad avviso di questa Corte, nel pomeriggio del 23 gennaio 1994).

Detto ciò, non può tacersi che Spatuzza ha dato di quell’episodio, seppur in termini incerti e vaghi, delle coordinate che non appaiono esattamente compatibili con la data dell’udienza indicata dalla p.g. come possibile riscontro.

Esplorando nella sua memoria, Spatuzza (la cui testuale ricostruzione di quel fatto è stata in precedenza riportata esaminando i riscontri reperiti sulle sue dichiarazioni), pur non potendo andar oltre un arco temporale generico ed indefinito, ha ritenuto di collocare quell'udienza tra la strage di Firenze (del 27 maggio 1993) e quelle successive di Roma e Milano (del 27-28/ luglio 1993), ancorandola nel suo ricordo in modo precipuo alle macinature dell'esplosivo destinato ai secondi attentati che in quel periodo erano in corso.

Così stando le cose, salvo a voler ipotizzare che Spatuzza sia incorso in un errore di memoria, possibile data la molteplicità degli eventi a suo tempo vissuti e il distacco temporale col quale ha dovuto rievocarli, è indubitabile che i dati non siano conciliabili.

Soprattutto perché l'esplosivo per l'Olimpico era stato da tempo (tra la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno del '93) preparato e portato su Roma, mentre quello destinato a far saltare il pentito Contorno, come chiarito dal Brusca ed evidenziato trattando di questo specifico attentato, era di tutt'altro tipo e venne deliberatamente procurato attraverso un canale diverso proprio per evitare di dare un palese marchio di mafia alle stragi precedenti.

Non può escludersi che anche dopo quella allo stadio Olimpico, altre stragi fossero in programma, o comunque rientrassero in una previsione possibile, sotto la spinta propulsiva che ancora Bagarella e Matteo Messina Denaro intendevano imprimere alla strategia di mafia nel rispetto della linea stragista tracciata da Riina (se ne trova indizio nelle dichiarazioni, su cui si tornerà in seguito, rese nel primo processo dal Ferro Giuseppe a proposito della richiesta avanzatagli dal Bagarella di reperire un'altra base logistica su Firenze o su Bologna), e che di conseguenza la provvista di esplosivo, con le necessarie macinature, fosse continuata , col che resterebbe valido l'elemento

di fondo su cui ricostruisce i suoi ricordi Spatuzza, pur in una diversa collocazione cronologica.

Ma tale scenario non può elevarsi dal rango di una mera ipotesi non suffragata da elementi probatori oggettivi e certi in quanto, sebbene molti dichiaranti abbiano parlato delle macinature dell'esplosivo, nessuno è stato in grado di delimitare il momento iniziale e finale di tale attività.

Comunque, tirando le somme, ancora una volta non può non rilevarsi come questa zona d'ombra che non offre una spiegazione plausibile e coerente dell'episodio narrato dal collaboratore, il quale si badi l'ha introdotto *sua sponte* e senza che la circostanza si inserisse in maniera funzionale e indispensabile nella sua narrazione, smentisce la tesi di una propalazione - la cui valenza accusatoria peraltro appare molto sbiadita se non addirittura risolvendosi in un'ancora di salvataggio per il Tagliavia col richiamo al messaggio che avrebbe inviato al Giuseppe Graviano per fermare la serie di attentati - studiata a tavolino e sotto dettatura di oscuri suggeritori.

È evidente infatti che se così fosse accaduto tutti i tasselli di quel fatto sarebbero stati rappresentati ai giudici in maniera assolutamente precisa nei risvolti temporali e collimanti con l'udienza segnalata dagli investigatori.

Pertanto se il fatto asserito dal collaboratore non può dirsi riscontrato in modo certo il specifico, non può neppure sostenersi che Spatuzza al riguardo abbia mentito.

Invero, facendo applicazione dell'orientamento già richiamato espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di valutazione c.d. frazionata della chiamata in correità, non è dato ravvisare un'interferenza tra le parti riscontrate delle dichiarazioni di Spatuzza e l'episodio in esame capace di pregiudicare il ricorso a un tale tipo di valutazione, in quanto non può scorgersi tra le due frazioni del narrato *un rapporto di causalità*

necessaria o sostenersi che la seconda (attinente alla discussa udienza palermitana) *costituisca un imprescindibile antecedente logico* delle altre propalazioni, tanto da generare un conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie e fino a compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante (cfr. Sez. IV, 10 dicembre 2004, n. 5821, Alfieri; Sez. I, 18 dicembre 2000, n. 468, Orofino).

Ma a ben vedere la difesa dell'imputato, più che confutare l'assunto che proprio quella del 12 gennaio '94 coincidesse con l'udienza indicata da Spatuzza, ha fatto leva pressoché esclusivamente sull'impossibilità che il Tagliavia in quella sede avesse potuto avere contatti con chicchessia essendo sottoposto ai rigori dell'art 41/bis, ed aggiungendo che avendo partecipato a quella udienza anche la moglie, anch'essa interessata a contrastare l'irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale proposta, l'imputato non avrebbe avuto alcuna necessità di inviare messaggi tramite il Lo Nigro potendolo agevolmente fare attraverso la consorte.

Su quest'ultimo punto però, rilevato che nessuna dimostrazione è stata fornita in ordine alla contestuale presenza della signora Sansone, si osserva che l'argomento non appare dirimente nel senso voluto dai difensori, sia perché Lo Nigro era, oltre che un parente del Tagliavia, un personaggio fidato e abitualmente con lui contatto come dimostrano anche i colloqui telefonici avuti in carcere, sia perché - non potendosi presumere che la Sansone si ponesse essa stessa alla ricerca del Graviano, da tempo latitante, per cui ugualmente avrebbe dovuto rivolgersi ad altri - era preferibile affidare un'ambasciata per fatti così gravi, e su cui è ragionevole che Tagliavia potesse aver preferito tacere persino alla moglie, a chi avrebbe potuto contattare "madre natura" in maniera più rapida e diretta.

Tornando agli impedimenti creati dal 41 bis si osserva più in generale che l'esperienza di chi quotidianamente frequenta le aule giudiziarie, pur senza poter assurgere a livello del fatto notorio, rende consci che non sempre divieti e inibizioni derivanti da disposizioni formali trovano attuazione concreta.

Spesso infatti la loro applicazione viene in qualche modo temperata da comportamenti ispirati a una qualche indulgenza o a spirito umanitario. E' prassi infatti che in occasione della celebrazione dei processi, anche per detenuti di una certa pericolosità vengano consentiti, quasi sempre previa autorizzazione di pubblici ministeri e giudici, brevi colloqui e contatti con familiari che a stretto rigore dovrebbero svolgersi soltanto tra le mura carcerarie.

Rapportandosi poi all'epoca, è verosimile che i meccanismi di vigilanza e controllo dei detenuti sottoposti al 41 bis non avessero ancora ricevuto completa attuazione e non fossero neppure organizzati gli apparati di polizia penitenziaria deputati stabilmente ad applicarli. Questo spiega perché i servizi di scorta e vigilanza su detenuti, anche particolarmente pericolosi, fossero affidati ai carabinieri prima della riforma attuata nel 1997 che vide nascere il Gruppo Operativo Mobile, meglio conosciuto come GOM, al quale questo compito, in via permanente, per tali situazioni venne affidato. Proprio a talc speciale organo ha fatto riferimento Spatuzza (e la sua è certamente una voce qualificata) allorché ha ricordato le criticità presenti all'epoca nell'organizzazione dei servizi di scorta e vigilanza dei detenuti durante i processi.

Che il particolare regime del 41/bis non fosse assolutamente impermeabile nel gennaio del 1994, e non lo sia stato anche successivamente, appare rivelato da alcune circostanze emerse nei processi sulle stragi, questo

compreso, e da alcuni episodi anche clamorosi balzati alla ribalta della cronaca.

Lo stesso Tagliavia ha ricordato che nel 2000 si era trovato per alcuni giorni in compagnia del Giuseppe Graviano nel carcere di Secondigliano in occasione della videoconferenza attrezzata per farli partecipare entrambi al processo per la strage di via D'Amelio. Addirittura salace appare il commento dell'imputato su quella decisione delle autorità: *“mica gli ho detto io a chi di competenza mi potete mettere con Graviano”*, come se anch' egli fosse stato consapevole della inopportunità, se non l'irregolarità, di quella iniziativa.

Tutto ciò con buona pace del disposto della lettera a) del comma 2 quater del articolo 41/bis, vigente anche prima delle modifiche apportate a tale norma con la legge 15 luglio 2009 n. 94, che prevede *“l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate”*.

Un altro segnale che il 41/bis non era così impenetrabile come vorrebbero i difensori, si trae dalle dichiarazioni rese da Salvatore Grigoli nel primo processo conclusosi nel '98 (pag. 733) laddove quel collaborante ebbe a riferire che Antonino Mangano, su richiesta trasmessa dal carcere dai fratelli Graviano con i quali il predetto era rimasto in contatto costante anche dopo il loro arresto, gli ordinò di recarsi a Palermo in un certo appartamento che era sotto sequestro giudiziario allo scopo di prelevare della documentazione situata in un nascondiglio che la polizia non aveva scoperto.

In quello stesso contesto il Grigoli dichiarava che il Mangano si era lamentato per il comportamento di Lupo Cesare Carmelo il quale, per un certo periodo, aveva tenuto i contatti tra i Graviano che si trovavano in carcere e il mondo esterno - il che a tenore dell'articolo 41/bis sarebbe stato impossibile trattandosi di affiliati alla stessa organizzazione - in quanto il Mangano sospettava che il Lupo facesse sapere le cose ai Graviano "a modo suo" .

Un certo umano adattamento della regola alla situazione concreta si coglie anche nelle dichiarazioni rese dal boss Annacondia Salvatore, anch'egli sottoposto prima di diventare collaboratore di giustizia al 41/bis, il quale, come ricordato nella motivazione della sentenza del '98, ebbe a dichiarare che nel mese di settembre del '92, nel corso di un trasferimento dall'Asinara a Carinola (in Puglia) per partecipare a udienze che lo riguardavano, aveva incontrato sulla nave che li portava dalla Sardegna in continente tale Francesco Cocuzza, che sapeva essere legato a Giuliano Salvatore di Forcella e che dall'89 stava "scontando" la semilibertà a Trani, nel suo stesso paese (nel paese, cioè, di Annacondia).

Durante la traversata i due ebbero modo di discorrere e Cocuzza mise a parte l' Annacondia dei progetti di attaccare musei ed opere d'arte che aveva in gestazione "cosa nostra" proprio per contrastare il 41/bis.

Quel che conta ai fini dell'aspetto in esame è che il collaboratore spiegò che quel colloquio, che certamente *stricto iure* non avrebbe dovuto essere consentito, fu possibile perché il maresciallo della scorta era andato a prendere loro da mangiare.

Sempre in quel processo (v. sent. del 98 , pag. 1293) il Ferro Giuseppe affermò che Gioacchino Calabrò, nel settembre-ottobre del '93, dopo essersi allontanato da una riunione di mafia per recarsi al Tribunale di

Trapani dove aveva in corso un procedimento penale, al ritorno aveva portato agli amici di cosca i saluti del boss Melodia Antonino che aveva incontrato in quell'udienza innanzi al detto Tribunale.

Insomma uno scambio di parole, un saluto erano eventi abbastanza normali che temperavano i rigori del 41/bis.

Soprattutto nei colloqui con i familiari, nonostante che la norma prescrivesse, e prescriva tuttora, gli ascolti diretti e la registrazione, non era infrequente che transitassero messaggi e direttive, come dimostrano le riunioni, di cui già si è parlato, che a detta del Carra teneva a casa sua la moglie del Tagliavia per portare agli affiliati alla "famiglia" la parola e le disposizioni del marito.

Nella stessa direzione, pur ricordarsi infine che Giuseppe Graviano, ma il fatto si desume anche dalle lettere scambiate con l'attuale imputato, ha fatto comprendere nell'esame al quale si è sottoposto di essere divenuto padre nel corso della sua detenzione.

Le cronache riferirono a suo tempo che contemporaneamente lo era divenuto anche il fratello Filippo.

Poiché non poteva revocarsi in dubbio che si trattasse in entrambi i casi di paternità naturali, i fatti suscitarono notevole scalpore e generarono anche un'inchiesta giudiziaria per accertare le (pressoché sicure) complicità di cui i due fratelli avevano fruito per poter far passare all'esterno, cosa non facile anche sul piano tecnico-biologico, il proprio seme.

E' vero che a quei casi erano sottese delle vere e proprie complicità attive e delittuose, e non soltanto trascuratezze o eccessi di indulgenza, ma anche da essi si ricava la dimostrazione che il 41/bis non era certamente un baluardo insuperabile.

Non lo era poi soprattutto fuori dalle mura carcerarie, durante i processi e le traduzioni quando erano affidate ai carabinieri, che della condizione dei detenuti scortati potevano avere a volte cognizioni non approfondite, e dove era umanamente comprensibile che si allentasse la rigidità delle regole di fronte a un familiare, e Lo Nigro lo era, che invocava il permesso di un saluto al carcerato.

Che all'udienza indicata da Spatuzza una situazione del genere si sia potuta riprodurre appare alla Corte possibile e plausibile, anche perché Spatuzza ha puntualizzato che il colloquio tra il Tagliavia e il Lo Nigro (ma ha asserito che vi erano anche altre persone in fila per salutare il detenuto, tra cui il padre dell'imputato Pietro) avvenne in un momento in cui mancavano giudici e pubblico ministero, forse perché si trattava di una pausa o perché non era ancora cominciata l'udienza.

I carabinieri, ha affermato Spatuzza, non esercitavano in quel momento una stringente vigilanza in quanto se ne stavano a fumare una sigaretta, e anche questo non appare assolutamente inverosimile.

La permanenza del Tagliavia in quel Tribunale, stando ai registri della matricola del carcere di Termini Imerese secondo quanto riferito dal teste Cappottella, si protrasse diverse ore, dalle 8:30 alle 15:30 (comprendendo quindi anche l'ora dei pasti da somministrare al detenuto), il che avalla la possibilità che il contatto del Tagliavia con il Lo Nigro sia avvenuto proprio nei termini descritti da Spatuzza.

Questo complesso di considerazioni ovviamente non acquista lo spessore di una prova certa e univoca, ma vale a confutare l'assunto che l'episodio descritto dal collaboratore fosse assolutamente irrealizzabile e che quindi sia frutto della strumentale immaginazione di Gaspare Spatuzza.

Quanto poi all'altro profilo difensivo prospettato in via subordinata secondo cui, anche a voler ritenere credibile Spatuzza, l'ordine di fermare il bingo dato dal Tagliavia al Lo Nigro sarebbe da decifrare soltanto come una condanna morale delle stragi espressa dal Tagliavia, quantunque non ne avesse alcuna responsabilità ne esecutiva né decisionale, proprio perché per esternarla, sempre a detta di Spatuzza, egli chiese appositamente quel contatto con il Lo Nigro, si osserva che tale assunto riapre implicitamente il varco alla tesi che l'imputato poteva influire e come sulle decisioni di Giuseppe Graviano, e di conseguenza che per dare esecuzione al progetto stragista dalla sua volontà non si sarebbe potuto prescindere.

Se poi si volesse sostenere che il Tagliavia avesse inteso far conoscere al Graviano e agli altri capi la sua intenzione di interrompere la sequenza stragista - il che implicherebbe che, fino a quel momento, vi aveva dato piena adesione - l'opzione non potrebbe avere alcuna influenza sul piano della responsabilità penale in quanto, a tutto concedere, una sua tardiva respiscenza non varrebbe a porre nel nulla l'appoggio dato all'esecuzione dei reati, fattivo e protratto nel tempo (stando ai giudicati già menzionati la sua partecipazione all'associazione mafiosa è andata ben oltre l'inizio della sua carcerazione), e soprattutto perché mai Tagliavia pose in essere una qualche concludente ed operosa condotta capace di interrompere la catena delle stragi che aveva concorso a mettere in moto, come dimostra la partecipazione dei suoi uomini più fidati a tutti gli attentati, fino all'ultimo di Formello.

Al riguardo, e conclusivamente, pur ricordarsi che secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione *“In tema di associazione di stampo mafioso (art. 416 bis cod. pen.), la rottura del vincolo associativo che lega taluno al sodalizio criminoso, con i conseguenti effetti sul piano della configurabilità dei reati realizzati dal sodalizio e del riconoscimento*

dell'attenuante prevista dall'art. 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, può avvenire o attraverso lo speciale contributo di collaborazione prestato agli organi di giustizia oppure attraverso la dissociazione dall'organismo malavitoso, vale a dire attraverso la prestazione di un'attività di segno contrario a quella associativa, consistente in un contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale, essendo irrilevante per l'ordinamento giuridico un'abiura o un'altra forma di manifestazione di pentimento rilevante nel solo contesto culturale mafioso “ (Sez. 5, Sentenza n. 22897 del 27/04/2001): e che “La dissociazione, come rottura del vincolo associativo che lega il singolo partecipe al sodalizio criminale, consiste non già in un mero atteggiamento ideologico di rifiuto morale della condotta di partecipazione, ma nella manifestazione di atteggiamenti positivi incompatibili con il perdurare del vincolo associativo” (Sez. 2, Sentenza n. 49691 del 15/10/2004).

Il movente delle stragi

Già delineato nelle precedenti sentenze, ha trovato motivi di approfondimento in questo processo.

Ovviamente il tema in questa sede non potrà essere affrontato che col metro delle conoscenze processuali e con stretta aderenza agli elementi di cui questa Corte può disporre, senza alcuna pretesa di esaustività e di verità assoluta, né tantomeno di fornire indicazioni su nuovi scenari o orizzonti investigativi verso cui risulta altri stanno faticosamente operando per squarciare un velo di oscurità che in parte ancora grava sulla genesi e sui fini delle stragi di mafia.

In un corretto approccio epistemologico, oltre che giuridico, il movente deve costituire il collante che consente di decifrare, in una cornice di

univocità e congruenza, tutti gli altri elementi emersi sul proscenio della prova.

È noto il consolidato indirizzo della S.C. che assegna alla c.d. causale solo la capacità di rafforzare la valenza probatoria degli altri elementi di prova, dal cui accertamento, in presenza di tali autonomi, univoci e robusti elementi, può anche prescindere: “ *Il movente non è un elemento di per sé capace di fondare una condanna, potendo conservare un margine di ambiguità, e potendo svolgere solo la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova a carico dell'imputato*”(così, *ex coeteris*, Sez.1, n. 14182 del 30/03/2010 e negli stessi termini, SS.UU., Sentenza n. 45276 del 30/10/2003).

Muoversi sul terreno della causale quando ricorre l'obbligo di restare rigorosamente agganciati alle regole del processo, posto che maggior disinvoltura consentono altre tipologie di trattazioni aventi scopi meramente divulgativi o di cronaca giornalistica, rappresenta sempre operazione difficile per il rischio immanente di trascinare sul piano delle illusioni e dell'indimostrabile, appartenendo il movente più al campo dell'ideale che del reale.

Massimamente il compito del giudice può rivelarsi arduo, e neppure capace di dare risposte totalmente appaganti, se si tratta di assegnare una causale, che tutto spieghi e comprenda, a fatti così complessi per tutte le implicazioni economiche, criminali e politiche quali furono le stragi attuate dalla mafia nell'ultimo decennio del secolo scorso.

Con questa doverosa premessa, si può provare a districarsi nella complessa vicenda passando attraverso le acquisizioni cui sono pervenute le sentenze delle Corti di assise che hanno acquistato forza di giudicato.

L'esplorazione non può che prendere le mosse dagli antefatti di tali crimini proprio perché le azioni di "cosa nostra" appaiono porsi costantemente tra loro in rapporto di causa ad effetto.

I prodromi e il maturare del ricatto allo Stato

Dopo l'uccisione dell'onorevole Salvo Lima, Riina e i suoi accoliti dovettero mettere in conto che quell'azione poteva significare la recisione dei legami con il mondo della politica che avevano consentito, fino ad allora, a "cosa nostra" di preservarsi nelle pieghe della società siciliana, senza che ufficialmente neppure fosse riconosciuta la sua esistenza, e di prosperare sul piano economico in cambio del consenso elettorale periodicamente procurato e di una sorta di immunizzazione di quella terra rispetto ad altre forme di criminalità di matrice politica-ideologica che, storicamente, nei territori di mafia non hanno mai attecchito proprio perché a fare da barriera era la stessa presenza di "cosa nostra".

Per altro verso, la decisione di passare alla guerra totale, espressa in maniera palese ed eclatante con l'attentato di Capaci, non aveva ancora la chiara finalità di piegare lo Stato ai propri obiettivi (essenzialmente quelli di eliminare i rigori della 41/bis e di neutralizzare il pericolo montante del "pentitismo" di mafia) in quanto quella strage si inseriva ancora nel solco della pura vendetta e della "profilassi" volta ad impedire che uomini delle istituzioni, non raggiungibili con i collaudati metodi della corruzione e della intimidazione, continuassero a nuocere agli interessi di "cosa nostra".

Un obiettivo ricattatorio in senso lato, poggiante sull'inoculazione del panico tra la gente e lo sgomento tra gli apparati della politica e delle istituzioni, probabilmente non era ancora chiaramente delineato in quanto prese corpo e si organizzò solo dopo Capaci.

In tale contesto potrebbe iscriversi anche l'attentato di via d'Amelio che presenta però qualche aspetto atipico rispetto all'uccisione del giudice Falcone, della sua consorte e della scorta.

Ad avviso di questa Corte è fondamentale cercare di capire cosa sia realmente accaduto e cosa dettò il mutamento verificatosi nella strategia mafiosa dopo la strage di Capaci, che apparve, ed appare ancor oggi, riconducibile alla finalità di eliminare un nemico storico ed irriducibile quale era Giovanni Falcone, così come in passato era stata interrotta, assieme alla vita, l'azione di tanti altri servitori dello Stato (dal giudice Chinnici al generale dalla Chiesa, dal capitano Basile al commissario Boris Giuliano, per ricordarne solo alcuni).

Prima di passare ad esaminare i fatti in maniera più articolata, va detto fin d'ora che le emergenze dibattimentali hanno confermato, in linea con le conclusioni cui sono pervenuti tutti i precedenti consessi d'assise, che le stragi del '93 e del '94 furono, in via preponderante, funzionali al ricatto (anche se per via Fauro e per Formello non fu aliena anche la finalità punitiva e di vendetta).

Tale assunto, che non è un astratto teorema, trova intrinseca plausibilità anche nel rilievo che, a differenza della tradizionale eliminazione di singoli avversari, le stragi indiscriminate ed eseguite nelle città e nei luoghi che esprimevano la storia e la cultura del paese non potevano essere finalizzate a se stesse e non avrebbero potuto garantire a "cosa nostra" nessun risultato diretto ed immediato.

Invero non rispondeva ai criteri utilitaristici di "cosa nostra" - che si muove sempre in vista di un determinato scopo, fosse anche soltanto l'affermazione del proprio potere attraverso l'eliminazione di avversari o neutralizzando sul nascere possibili ribellioni e dissidenze - mettere le

bombe, si badi fuori dalla Sicilia e non per sopprimere un nemico, se non vi fosse stato un obiettivo concreto da raggiungere.

Da tale ragionamento discende come corollario immediato che un tale messaggio coartativo, per funzionare, doveva essere necessariamente e chiaramente decifrato dai destinatari.

Lo scopo perseguito rende quindi ancor più verosimile l'esistenza di una trattativa, anche perché in quella fase storico-politica, magmatica e tutta in evoluzione (si pensi alle travolgenti inchieste di Mani Pulite, allo sfaldamento della c.d. prima Repubblica, alle elezioni del 1994), le aspettative di "cosa nostra" di trovare l'interlocutore giusto potevano essere ancora più fondate.

La causale individuata nelle precedenti sentenze

Dalle sentenze di primo grado del 1998, del 2000 e del 2004, e da quella di appello del 2001 si possono attingere in questo percorso le parole dei principali collaboratori in ordine alla causale delle stragi del '93/'94.

Gioacchino La Barbera, uno dei capostipiti del pentitismo di mafia, come riportato nella sentenza della sentenza 13/2/2001 (pag. 2034/2036) *"fu il primo a parlare dell'attentato a Costanzo o, meglio ancora, dell'incarico che era stato dato ai catanesi per uccidere il Costanzo e degli attentati ai beni storici e artistici. Cominciò la sua collaborazione alla fine del 1993; addirittura l'11 Febbraio 1994, prima della strage di Formello, rivelò i tentativi fatti da Brusca e Bagarella contro "un museo dell'area fiorentina" e, poi, i vari altri progetti contro edifici importanti, rapportandoli con chiarezza e precisione alle iniziative in corso contro il "carcere duro" e i "pentiti"*.

Riferì persino sul Bellini e sui rapporti tra questi ed il Gioè.

Chiari, senza mezzi termini, che lo scopo degli attentati era quello di *“scendere a patti con lo Stato”*.

Infatti, *“Dopo l’introduzione del 41/bis, cominciò a sentir parlare di progetti terroristici di vario tipo nel circolo delle persone che frequentava.*

Alcune volte partecipò personalmente a discorsi di questo genere specie in località Santa Flavia, a casa di tale Gaetano Sangiorgi; altre volte questi discorsi gli furono riferiti da Gioè; altre volte ancora furono fatti alla sua presenza da Brusca e Bagarella”.

Si trattava a suo dire dell’assassinio di agenti della Polizia Penitenziaria in servizio a Pianosa, perché “i detenuti protestavano tantissimo per quanto riguarda il 41bis”; della collocazione di siringhe con sangue infetto “nella zona di Rimini”, per “fare capire allo Stato che comandava cosa nostra”; di un attentato alla Torre di Pisa; dell’uccisione del dr. Caponnetto - “per dare un esempio a queste persone che anche essendo in pensione, dovevano avere sempre il pensiero che Cosa nostra li poteva anche rintracciare” - e dell’uccisione del Dott. Piero Grasso”

Narrò poi che, una quindicina di giorni dopo l’arresto di Riina, aveva accompagnato Leoluca Bagarella ad un incontro con Bernardo Provenzano a Bagheria all’esito del quale Bagarella si era detto molto soddisfatto dell’intesa raggiunta col “zio Pino” (così era chiamato Provenzano nell’ambiente).

Bagarella si era successivamente incontrato con Brusca al quale aveva dichiarato, alla sua presenza, che *“le cose andavano bene”* in quanto Provenzano era d’accordo a continuare come prima.

E fu proprio al termine di quell’incontro che Bagarella aveva esclamato: *“Fino a quando c’è l’ultimo corleonese fuori, continua tutto come prima”* (*id est* la linea tracciata da Riina; ndr).

Frase che testualmente è stata rievocata anche da **Giovanni Brusca**.

E' imprescindibile ripercorrere le dichiarazioni rese nel primo processo da questo collaboratore che, per la sua ultraventennale militanza di mafia, per gli attestati di "valore" riscossi sul campo e la vicinanza ai capi, più di altri è apparso fornito di conoscenze profonde ed ampie.

Così si espresse Brusca nel processo 12/96 :

“ Fino al luglio del 1992 gli obiettivi dell'associazione furono sempre uomini delle istituzioni.....”.

“ Dottor Chelazzi, partendo dal primo omicidio eccellente che io ho fatto, e poi per quelli che sono stati fatti prima che io cominciassi a compiere degli omicidi eccellenti, cioè dal colonnello Russo in poi, e prima di me chi li aveva commessi - quindi vent'anni, trent'anni di storia - sono stati sempre uccisi uomini dello Stato: carabinieri, magistrati, poliziotti. Sempre uomini dello Stato, cioè uomini delle istituzioni.

Non avevo mai sentito parlare dalla mafia, cioè da mio padre, da Salvatore Riina, tutte le persone che conoscevo, di compiere attentati verso le opere d'arte, verso il patrimonio artistico dell'Italia. Cioè, hanno sempre eliminato l'avversario fisico”.

Per Brusca l'elemento scatenante per Capaci non fu neppure l'esito del maxi-processo, inserendosi l'uccisione del giudice nel solco tradizionale della guerra della mafia a tutti gli esponenti dello Stato che osavano contrastarla.

Però puntualizzò all'udienza del 10 agosto del '96, come ricordato nella sentenza di appello del 2001, che avendo tanto sofferto per il carcere duro imposto al padre, lui stesso aveva proposto a Riina ed a coloro che più contavano in quell'ambito, Bagarella, Gioè, La Barbera Gioacchino e così via, *“di procedere ad aggressioni vere e proprie nei confronti dello Stato e*

contro la società al fine di ammorbidire gli organismi istituzionali statali e costringerli ad una politica più tollerante verso l'organizzazione criminale di appartenenza".

Sostanzialmente sulla stessa linea si attestava **Vincenzo Sinacori** per il quale Riina, convinto che Falcone, ma anche il ministro Martelli, stavano esercitando pressioni sulla Corte di Cassazione affinché si pronunciasse nella maniera massimamente sfavorevole per "cosa nostra" - per cui in questo senso quell'attentato poteva riconnettersi al maxiprocesso - si mostrava sicuro che in quella sede tutte le centinaia di condanne inflitte sarebbero state confermate.

Affermava il Sinacori che a suo avviso "il capo sei capi" aveva anche cercato di intervenire sulla Suprema Corte, ma poi, intuendo che non c'era nulla da fare, aveva decretato che era bene cominciare "ognuno a togliersi i propri sassolini dalle scarpe".

"Quindi la reazione, lui [Riina] per così dire impazzisce dopo la sentenza della Cassazione, nel senso di dire: 'andiamo avanti, andiamo avanti, dobbiamo fare le nostre cose", ebbe a dichiarare il Sinacori.

E per Sinacori, la cui lettura dell'*interna corporis* si è rivelata in tutti i processi altamente utile, anche l'omicidio di Ignazio Salvo e di Salvo Lima - quest'ultimo ritenuto colpevole di non aver mantenuto l'impegno di far andare a buon fine il maxi-processo (ved. in tal senso anche Salvatore Cancemi; ud.28.6.97, pag. 39) - furono perpetrati nella stessa ottica.

Riferì dello spirito di vendetta e di legami torbidi con la politica **Ferrante Giovanbattista** (entrato a far parte di "cosa nostra" nel 1980, nel mandamento di S. Lorenzo; arrestato l'11/11/93 e collaborante dal luglio 1996), dichiarando che, dopo l'uccisione di Lima, Salvatore Biondino gli disse che ognuno, nel proprio territorio, "si doveva pulire i piedi". Vale a

dire, nell'interpretazione del collaborante, ognuno doveva uccidere i politici con cui aveva avuto a che fare.

Si versava, si comprende da tali dichiarazioni, ancora nell'ambito di una finalità punitiva rivolta al passato. Non ancora si era registrato il passaggio ad un'azione che contemplasse un obiettivo ultroneo e rivelasse il nesso teleologico col ricatto verso le istituzioni.

Conformemente a tali risultanze così concludeva la sentenza n. 3 del '98 ;

“ Dalla disamina delle dichiarazioni sopra passate in rassegna viene, inequivocabilmente, la conferma dell'affermazione con cui il discorso sui mandanti è partito: prima del luglio 1992 non si parlò mai, in “cosa nostra”, di attentati al patrimonio storico e artistico della Nazione.

Si parlò, invece, di attentati e azioni lesive contro singole persone, in dipendenza, soprattutto, dell'esito del maxi-processo.

E' questo il dato più saliente da mettere in evidenza. Lo è, soprattutto, per il fatto che questo dato è commisto a una serie di discorsi sulle “strategie” e sulle “intenzioni” di cosa nostra agli inizi degli anni '90, che servono a comprendere gli atteggiamenti dei capi dell'associazione verso le novità di quel periodo ed il modo in cui vi reagirono, ma non hanno una rilevanza diretta nel presente procedimento.

Diventano, però, altamente significativi nella misura in cui marcano il distacco tra due modi diversi di pensare e di operare, che sono a monte e a valle degli accadimenti del luglio-agosto 1992.

Per comprendere appieno il valore delle dichiarazioni sopra riportate, va ricordato che i soggetti che le hanno rese erano spesso dei capi-mandamento (Sinacori di Mazara del Vallo dagli inizi del 1992; Ferro di

Alcamo da luglio del 1992; Cancemi di Portanuova dal 1985; Brusca di San Giuseppe Iato dal 1989).

Questo dato era in parte scontato, giacché è fatto notorio che l'Italia non è stata interessata da attentati al patrimonio artistico prima del mese di maggio del 1993; cioè, prima della strage di via dei Georgofili (a parte, ovviamente, le aggressioni determinate da motivo di lucro, che non interessano in questa sede).

Mai, cioè, vi furono, prima di maggio '93, attentati che lasciassero trasparire l'intendimento di utilizzare il patrimonio artistico nazionale come merce di scambio, sfruttando la commozione che nell'opinione pubblica e negli uomini di governo le lesioni di quel patrimonio sempre comportano.

Questo dato appartiene alla storia, lontana e recente del nostro Paese, e non ha bisogno di essere giustificato.

Ebbene, nessuno di loro sentì mai parlare di attentati del genere sopra indicato fino al mese di luglio del 1992".

Un'analisi che non può non sottoscrivere.

L'attentato a Costanzo si pose pertanto in una posizione mediana tra Capaci, via D'Amelio, l'omicidio dell'on Lima, da una parte, e le stragi successive, dall'altra.

E' vero che era stato programmato da tempo, ma nel '93, quando venne realizzato, alla componente della vendetta e della rappresaglia si era ormai affiancato il proposito terroristico che quell'azione era idonea a perseguire: si pensi alla notorietà del personaggio, alla sua collocazione al di fuori degli apparati istituzionali, all'emozione e allo sgomento che avrebbe generato nella pubblica opinione la sua uccisione con modalità tanto devastanti, all'attitudine a generare timore diffuso in tutti coloro che

intendessero opporsi, anche solo sul piano ideologico o culturale, a “cosa nostra”.

Inoltre non è senza significato, al fine di inquadrarlo in questa zona di transizione, che con l'attentato di via Fauro per la prima volta “cosa nostra” attaccava, e in un modo anche rivelatore della mano “committente”, i suoi “nemici” fuori dalla Sicilia.

E se le stragi del '93 e del '94 furono la forma più estrema e raffinata escogitata da quella organizzazione criminale per ottenere dallo Stato la neutralizzazione dell'art 41/bis cd altro, è evidente che questa finalità non poteva essere sottesa alla strage di Capaci posto che la norma sul “carcere duro” fu introdotta con d.l. 8/6/92, n. 306, convertito nella legge 7/8/92, n. 356, solo dopo la strage di via D'Amelio.

E non esisteva, va aggiunto, nemmeno nell'attuazione pratica, giacché i primi detenuti furono sottoposti al regime del 41/bis solo dopo il 19/7/92.

L'introduzione dell'articolo 41/bis nell'Ordinamento Penitenziario costituì una novità assoluta nel panorama dell'azione di contrasto alla mafia imposta dalla grande emozione e dal grave allarme generato nella pubblica opinione dall'attentato di Capaci.

Il nuovo regime di rigore, destinato ad essere applicato soprattutto agli associati mafia, assieme all'espandersi con sempre maggiore incisività sul piano giudiziario del fenomeno del c.d. pentitismo, conseguente al varo del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, furono percepiti da “cosa nostra” come un pericolo mai corso in precedenza.

L'innalzamento del livello di scontro, di converso, incrinò, anche se probabilmente non recise, la contiguità con quelle componenti della vita

politica e istituzionale che fino a quel momento avevano garantito alla mafia la loro connivenza, se non il loro appoggio.

Forse i coinvolti ai vari livelli, locali e centrali, dei pubblici poteri, oltre che impressionati per essere entrati anch'essi nel mirino di "cosa nostra" per effetto degli omicidi Salvo e Lima, si resero conto che la mafia, non più operante sotto traccia nella mimetizzazione sociale ed economica tradizionale, cominciava a trovare sempre maggiori ostilità tra la gente, il che affievoliva il tradizionale vantaggio che si riscuoteva sul piano del consenso elettorale col favorirla.

Inoltre l'attacco allo Stato, così virulento e scoperto, dovette preoccupare per la stessa conservazione del potere e degli equilibri politici che fino a quel momento avevano funzionato.

I fatti di cronaca giudiziaria successiva legittimano però il sospetto che non di un ripudio e di una scissione definitiva e generale si sia trattato, ma solo di una presa di distanza dai metodi dei "corleonesi" seguita dalla riproposizione dei vecchi patti ed alleanze, come dimostra la lunga latitanza del Matteo Messina Denaro che i rapporti di polizia dicono essersi reso alfiere del ritorno a metodi tradizionali composti da affari, consenso sociale e trasferimento di profitti illeciti in operazioni legali, il tutto probabilmente all'ombra di rinnovate coperture politiche e istituzionali.

Invero tante inchieste e tanti processi (tra cui l'imponente ricostruzione fatta col già richiamato procedimento Abate ed altri) hanno messo in luce che la forza della mafia si alimenta di penetrazione sociale, di adesione ideologica e timore diffuso, di contiguità con la politica e con i c.d. poteri forti, che non sono mai intimamente partecipati, bensì usati come il taxi di

cui parlava Enrico Mattei per spiegare i suoi rapporti con i partiti (*“salgo, pago la corsa, scendo”*).

Il segreto di “cosa nostra”, che le ha assicurato l’esistenza fino ad oggi, probabilmente sta proprio nella scelta di non sposare nessuna fede di parte, bensì di porsi sempre e soltanto come terreno per scambi di favori ed incroci di interessi, conservando mano libera nel mutare alleanze e destinatari del proprio appoggio elettorale a seconda della convenienza (dalla DC e compagini allcate fin dal dopoguerra, ai socialisti negli anni '80, come emerge dalle testimonianze dei collaboratori).

E' significativo su questo versante riportare ancora una volta il pensiero “qualificato” di **Salvatore Cancemi** le cui dichiarazioni, *mortis causa*, sono transitate in questo processo (ved. proc. 12/96 ud. 28.6.97, pag. 142)

“Ma guardi, io le posso dire che Riina, Provenzano e Cosa Nostra è arrivata al punto dove è arrivata perché ci sono stati pezzi dello Stato corrotti, ecco perché Riina è arrivato qua, la forza di Riina, perché senno' era come se fosse un'associazione di sciacalli, un'associazione così. E' diventata forte appunto perché lui aveva degli appoggi. Aveva appoggi del Giudice, aveva appoggi dei politici, aveva appoggi di pezzi dello Stato. Quindi questo qua lui si faceva forza, diciamo. Ecco perché lui dice: 'mi gioco pure i denti', perché già agganzi ne aveva di diversi anni indietro, non è che era una cosa che lui doveva cercare. Perché è arrivato a questo punto per avere questi pezzi dello Stato che lo appoggiavano”.

Cancemi descrive anche un Riina ossessionato nel 1992 dai collaboratori di giustizia e poi dal “carcere duro”.

Spessissimo assistette ai suoi sfoghi in proposito:

“Ho sentito dire a Riina, che è stato nel '92 queste parole, credo che sono state nel '92, che voleva ammazzare fino al ventesimo grado di parentela tutti i parenti dei pentiti, cominciando dai bambini di sei anni.

Si giocava pure i denti. Si giocava i denti per cercare vie, per cercare delle situazioni per fare abolire questo 41-bis, il 41-bis diciamo dei carcerati, questa legge sui pentiti. Sì, era un chiodo fisso questo che lui aveva, perché lui era convintissimo e spiegava a tutti, a chiunque incontrava lui faceva sempre questo commento, che 'il nostro esame viene di là, questa legge sui collaboratori', lui dice sui pentiti. E questo 41-bis, questo del carcere duro lui commentava pure che era una cosa preoccupante diciamo, questo carcere duro”.

La condizione critica e di forte allarme avvertita da “cosa nostra” a seguito dell'introduzione dello speciale regime carcerario, che esponeva i suoi affiliati anche a rappresaglie all'interno delle carceri, fu rappresentata in maniera incisiva da **Annacondia Salvatore** (ved. sent. 3/98, pag. 1193) che sottolineò come quella novità, assieme alla perdita dei “benefici” cui i boss erano abituati all'interno del patrie galere, comportasse una forma di degrado e di perdita di prestigio che ne intaccavano anche all'esterno l'autorevolezza, per cui si era deciso *“che bisognava attaccare i musei, opere d'arte. Proprio per far alleggerire il 41-bis, contro il 41-bis”.*

Per **Avola Maurizio** (ved. sent. del '98, pag. 1195 e ss.gg.) occorre fare *“...attentati su ciò che riguardava lo Stato. Traghettoni, tralicci, sparare ai militari, anche. Un po' di tutto, diciamo”*, rivendicandoli a nome della “Falange Armata” (il che testimonia come l'idea della rivendicazione delle stragi con tale marchio fosse datata; ndr), tant'è che lui stesso aveva fatto un viaggio a Firenze per verificare cosa poteva essere distrutto.

Gli attentati *“Servivano soltanto per togliere il 41-bis, i pentiti essere smentiti tutti. Insomma, quello che sta accadendo oggi. Se non sta accadendo, ci siamo vicinissimi: togliere le carceri dure per i mafiosi. Diciamo che Cosa Nostra, mezza guerra l'ha vinta con tre bombe. Perché se vuole ne mette altre venti. Cioè, se è ferma e sta calma, un motivo ce l'ha. Qualche cosa l'ha ottenuta. Questo è sicuro...”*

All'epoca servivano le bombe a questo qui. Per i pentiti, per togliere il carcere duro e per il 41-bis.”

L'Avola asserì allora di non sapere come si legavano tra loro gli attentati in programma e la nuova forza politica in gestazione.

Ma poi aggiunse:

“ C'era... si dovevano legare queste due cose: il nuovo partito e fare un po' di rumore in Italia. Per dire: questo nuovo partito aveva aggiustato tutte le cose”.

In sede di controesame ebbe poi a precisare di aver appreso, dopo il suo arresto, che la nuova forza politica era “Forza Italia”.

A quel punto Riina è furente e i suoi sodali fanno a gara per escogitare soluzioni per reagire a quella condizione di soccombenza.

Come riferito dal Brusca, che ha ammesso anche innanzi a questa Corte di essere stato particolarmente determinato all'inizio sulla linea stragista, col Riina si era discusso di minare la torre di Pisa, di disseminare di siringhe infette le spiagge di Rimini, di fare un attentato agli Uffizi a Firenze con del liquido infiammabile o un ordigno esplosivo e anche di ammazzare il giudice Grasso, estensore della sentenza del maxi-processo del 90/91.

Si osserva che proprio questa confusa e indiscriminata collezione di possibili obiettivi allontana l'ipotesi che ci sia stato un suggeritore occulto

che abbia indicato *ab ovo* quelli poi realmente colpiti, salvo credere che esso si sia inserito in corso d'opera per fornire un'indicazione più efficace ai fini dell'aggressione al patrimonio artistico nazionale.

Per l'altro collaboratore **Patti Antonio** si era pensato anche di assassinare alcuni agenti carcerari (cfr. sent. 3/98, pag. 1194)

Sempre sul tema così si esprime il **Sinacori** (*ibidem* pag. 1199).

“Io ricordo solo, sempre nell'estate del '92, sempre in quell'estate, una volta venne Nino Gioè a Mazara e c'era presente anche Santo Mazzei, Leoluca Bagarella, e si parlò - siccome in quel periodo già si vedeva che lo Stato ci stava massacrando, in tutti i sensi, sia lo Stato con il pentitismo, che con il 41-bis, con Pianosa specialmente, dove picchiavano maledettamente, almeno le notizie che arrivavano erano queste - si parlò, è stata un'uscita di Nino Gioè, dicendo: 'sarebbe l'ora di mettere una bomba a Pisa, di modo che solo così possono finirla di picchiare a Pianosa'.

In merito a questo discorso, solo questo posso dire.

“Siccome sappiamo, noi, che Pisa, togliendoci la Torre non c'è più niente, Pisa vive della Torre, per la Torre, o l'Italia vive per i monumenti artistici, questo è risaputo. Togliendo i monumenti artistici finisce il turismo, finisce tutto.

Solo così si poteva andare a patto con lo Stato, se lo Stato era interessato a questo.

A patto per togliere il 41 e chiudere Pianosa, o quanto meno finire le angherie che facevano a Pianosa e tutto questo.”

“Sì, è stato subito dopo la strage di Borsellino, quindi siamo i primi di agosto, che già arrivavano le notizie...Circa i soprusi che avvenivano a Pianosa.”

In questo contesto si inserisce anche l'episodio di cui si è già detto del proiettile lasciato ai giardini di Boboli da Santo Mazzei per ingraziarsi Riina e che rappresentò l'ultimo avvertimento della mafia allo Stato prima delle stragi.

Il movente, la trattativa con lo Stato e i nuovi scenari politici attraverso le voci dei collaboranti in questo processo

In assoluta consonanza con quanto esposto nelle precedenti sentenze, e, eccetto che per Spatuzza, nelle testimonianze in quei processi riversate, hanno confermato - anche qui dando concretezza all'esigenza della *corroboration* voluta dall'enunciato degli artt. 238 bis e 192 cpp - la finalità del ricatto, dei metodi per realizzarlo, e alcuni anche degli sbocchi politici cui il ricatto si correlava, i seguenti collaboratori di giustizia:

Di Filippo Pasquale

“ La motivazione è stata questa: praticamente le stragi sono state fatte per fare un ricatto allo Stato: "O fate quello che diciamo noi, o noi continuiamo a mettere le bombe. Mettiamo le bombe nelle chiese, nei monumenti, in questo e quello, per distruggervi proprio nei punti fondamentali".

Ciaramitaro Giovanni

Quello che... ho capito quello che voleva... quello che ha riferito Giuliano a me, quando io gli ho detto a domanda "perché si va a colpire fuori?"... sempre per i fatto del 41 bis e della legge dei pentiti,

Grigoli Salvatore

“ si diceva, che lo Stato doveva scendere a patti con Cosa Nostra.

P.M. - *Questi discorsi lei con chi li faceva?*

GRIGOLI – *“ Ma, li feci con Nino Mangano... adesso con esattezza con chi... Nino Mangano sicuramente; con quelli del gruppo adesso non mi ricordo con chi ne ho parlato, ma la sostanza era quella, era evidente, perché si diceva... visto anche che in altre occasioni Cosa Nostra è stata contattata dallo Stato, facendo 'sti tipi di operazioni sicuramente tornava a contattare lo Stato Cosa Nostra, per vedere un po' cosa si potesse fare.*

Per quanto riguarda lo Stato, il contatto chi fosse io non ne ho parlato mai con nessuno. Per Stato intendo un capitano, un colonnello, un generale, uno del SISMI, del SISDE, adesso io di chi fosse il contatto per quanto riguarda le Forze dell'Ordine io non ne sono a conoscenza. So, come... come è risaputo, che con la politica si andava a braccio....siccome io di politica non ne capivo assolutamente nulla in quel periodo e non mi interessavo di politica, non parlavo di politica, non ne capivo niente di politica, però... non mi ricordo precisamente se fu... perché noi... ci fu in quel periodo proprio un muoversi per la politica, si doveva fare un partito politico. Ci furono infatti addirittura dei congressi, abbiamo invitato persone, a fare confusione, in alberghi, dove si stava creando un partito politico all'epoca, se non mi ricordo male si doveva chiamare "La Sicilia Libera", o qualcosa del genere. Eravamo in prossimità di elezioni, se non erro, e questo partito era... doveva essere composto da gente, se non di Cosa Nostra, molto vicina a Cosa Nostra. Poi - non mi ricordo se fu questa l'occasione - ne parlai con Nino Mangano come mai non se ne fece più niente e... Mi disse che... in gergo all'epoca mi diceva "i picciotti", quando mi diceva "i picciotti" erano i Graviano. E mi disse che i Graviano avevano in mano un personaggio”.

P.M. - *Chi era questo personaggio?*

GRIGOLI - *“All'epoca non mi diceva nulla. Oggi mi dice qualcosa. Si chiamava Dell'Utri”.*

P.M. - *« Ecco, le disse Nino Mangano se per caso c'erano stati dei fatti concreti per cui lui aveva potuto fare questa affermazione? »*

GRIGOLI - *« Non mi ricordo, dottore ».*

P.M. - *« Senta, lei... lei venne interrogato qui a Firenze da noi, da me e dal dottor Crini, il 05 novembre 2009 e a questo proposito lei citò tutta una storia di un figliolo di un certo D'Agostino, da fare introdurre in una squadra di calcio”.*

GRIGOLI - *“Esattamente”.*

P.M. - *“Ecco, la vuole spiegare alla Corte questa situazione?”*

GRIGOLI - *“ La situazione è quella che c'era un ragazzino, anche se sapeva - sapeva e sa - giocare a calcio, che si chiama D'Agostino Gaetano, che era il figlio di D'Agostino Giuseppe, adesso non mi ricordo... comunque, in poche parole, i Graviano si interessarono per farlo giocare nel Milan, cosa che avvenne.*

.. (Nino Mangano) disse che bisognava votare Berlusconi, dovevamo votare tutti Berlusconi, esattamente con queste parole: "Che solo lui ci può salvare”.

Cannella Tullio

“No, io ero stato... no, no, io da giovane, da ragazzo, ero stato comunque... da quando avevo diciott'anni ero stato all'interno della Democrazia Cristiana, ero stato vice segretario di sezione di Democrazia Cristiana,.... Ero stato eletto nel consiglio distrettuale, nel distretto di Brancaccio, sempre Brancaccio-Ciaculli. Ero stato il vice presidente del consiglio circoscrizionale. Avevo avuto dei ruoli nel Comitato Giovanile Provinciale della Democrazia Cristiana. Facevo parte di Nuove

Cronache, dell'onorevole Amintore Fanfani, con l'espressione siciliana era l'onorevole Ninni Gioia, che allora era Ministro della Marina Mercantile.

[Emerse] Sì, un progetto autonomista, un progetto comunque che riguardava alcune situazioni politiche già preesistenti, perché c'era la Lega Calabria, la Lega... la Lega Siciliana, che era a Catania, dove c'era un certo... dirigeva Nando Platania e Nino Strano, che poi... non so se è ancora... no, no, ma forse credo che in questo... in questa amministrazione regionale non ci sia, ma nella precedente era assessore; e quindi, niente, noi creammo un movimento, io con... diciamo con l'aiuto di Leoluca Bagarella, che si chiamava Sicilia Libera.... E questo Sicilia Libera lo abbiamo, come dire, poi convogliato assieme alle varie... alle varie idee politiche, insomma, che c'erano, che comunque erano...autonomiste Quindi la Lega Meridionale, Calabria Libera... queste erano le varie realtà... autonomiste nel Meridione d'Italia.

..il concetto qual era? Che anche nelle altre realtà meridionaliste comunque c'era l'interesse della realtà criminale - di tipo mafioso, chiaramente -anche nelle altre realtà politiche che emergevano dal punto di vista dei movimenti indipendentisti, ecco, chiamiamoli così, e come andava a... doveva, ecco, qual era l'intento? Era quello che all'interno di queste realtà, nelle liste poi chiaramente elettorali, venivano inseriti e scelti in maniera diretta i vari candidati da inserire nelle liste, per cui tutti i candidati, comunque, per un motivo o per un altro, erano persone scelte e persone di fiducia dell'organizzazione. Voglio dire, se ad esempio uno dei candidati, o due dei candidati, li avevo indicati io, sì, venivano inseriti, però naturalmente facevano... comunque ne rispondevo io, per cui era diretta, la trattazione con questi personaggi era diretta. Quindi lo scopo che Bagarella aveva era questo, però era pure vero che questo programma politico non era né di facile attuazione, ma non impossibile, ma che comunque era un programma di attuazione di media-lunga durata, cioè ciò

non poteva avvenire né in un anno, né in due anni, ma sicuramente erano necessari quegli otto anni, nei quali venivano fuori quelle sei-sette competizioni elettorali nelle quali piano piano poi potere arrivare al successo. Ad esempio, a Catania il Movimento alle Provinciali ebbe quattro consiglieri e poi fece un apparentamento in una lista e mi pare che ottenne un assessorato, per dire. Ma quella era una cosa che era avvenuta tout-court, quindi in maniera veloce, in maniera rapida, nel giro di un semestre, sette mesi di lavoro. Però, certo, per arrivare ad avere i propri personaggi diretti a livello di Camera dei Deputati o di Senato, era naturalmente un lavoro molto più lungo. Ecco perché poi questo progetto di Sicilia Libera da parte di Bagarella in quel momento fu accantonato

PRESIDENTE - Se capisco bene, quindi eliminare i diaframmi, gli intermediari..."

CANNELLA - "Certo, Presidente"

PRESIDENTE - "... e arrivare direttamente con i propri esponenti"

CANNELLA - "Certo, Presidente, certo"

PRESIDENTE - "Cioè un partito di mafia in Parlamento".

CANNELLA: "Perfetto"...Sì. Questo noi lo abbiamo fatto tutto alla fine del... alla fine del '93 abbiamo formalizzato tutto ufficialmente... E abbiamo presentato anche la lista alle comunali poi".

Di conseguenza furono presi contatti con alcuni personaggi politici; tra i principali il dichiarante ha ricordato quell'ex senatore Inzerillo, anni dopo condannato per associazione di mafia come attesta la sentenza prodotta in questo giudizio:

"Prima era stato lui segretario del Senatore Cerami, comunque era una persona molto vicina ai fratelli Graviano anche ad altri gruppi mafiosi di Ciaculli e via di seguito. Poi diventò Senatore della Repubblica lui, sì". Il progetto [di Sicilia Libera] .. fu accantonato perché Bagarella mi disse che

un suo amico e lui comunque avevano optato per caldeggiare e appoggiare dei candidati politici siciliani, quindi parliamo di singoli candidati politici siciliani, nel movimento di Forza Itali”.

Poi sulle bombe, dopo aver ricordato una frase cinica ed ironica del Bagarella (“*hai visto le BR cosa fanno*”), ha proseguito:

“ quindi erano dei messaggi chiari per fare capire che comunque non si scherzava. Chi aveva preso impegni li doveva mantenere, doveva rispettare gli impegni presi, cosa che non era avvenuta. Lui mi disse pure, in quella... in quella occasione, in quella o comunque in una delle occasioni in cui prendeva questo tipo di ragionamento e di discorso, che il cognato Totò Riina era stato troppo buono con i politici e con tutti, ma che "adesso" - dice - "con me non si scherza"..... Ma, il senso era che chiaramente adesso lui, certo, voleva trovare il suo equilibrio politico, voleva trovare la sua dimensione, ecco, e i suoi... e le sicurezze dal punto di vista istituzionale-politico che chiaramente gli dessero la possibilità di potere risolvere alcuni problemi contingenti, che erano i collaboratori di giustizia, che erano i processi andati male, che erano eventualmente le possibilità di revisione di alcuni processi che... No, mi disse che comunque con i vari personaggi che stavano appoggiando alle elezioni politiche, o con nuove formazioni politiche, comunque avevano avuto - come dire - delle garanzie che si sarebbero comunque interessati della loro... della loro situazione, sì... Siamo nel '94 questo, all'inizio del '94, proprio prima delle elezioni politiche... Sì, sì, aveva dei... avevano avuto dei canali, avevano avuto dei contatti, eh, certo, altrimenti non avrebbero appoggiato candidati singoli inseriti in quel partito politico - no? - candidati siciliani, quindi le assicurazioni le aveva avute dai candidati siciliani, naturalmente, in primis.

Io mi ricordo che Lupo Cesare, sì, mi disse che "stai perdendo tempo con questo partito di Sicilia Libera perché comunque anche i fratelli Graviano mi hanno detto che sono orientati ad appoggiare altri candidati

che sono loro amici" Non me lo ricordo di chi mi parlò Cesare. Mi disse che comunque io stavo perdendo tempo e che comunque ormai già c'erano altri contatti e altre cose più... più concrete e più immediate...

- Sì, mi ricordo senz'altro che Lupo Cesare il nome che mi fece fu proprio questo di Dell'Utri, sì, e mi disse che, avendo loro avuto dei rapporti di conoscenza pregressi con questo signore, tramite questo signor Dell'Utri avevano avuto la possibilità quindi di inserire dei nomi loro, dei loro amici, dei candidati in seno al partito di Forza Italia, che era stato chiaramente... a Palermo c'era allora un certo Micciché, che lo dirigeva, ecco.

... Sì, poi successivamente io ne parlai con... con Bagarella di questo... di questo episodio di Lupo Cesare e quindi di Dell'Utri, sì. Ed emerse questo ragionamento con Bagarella, tant'è vero che adesso mi sto ricordando che a proposito io dovevo inserire dei candidati. Perché ho detto a Bagarella: "Sai, siccome io ho dei personaggi, che comunque sono buoni, sono gente di spessore, chiaramente" - qualcuno era avvocato, amici miei che io conoscevo - "magari potrebbero... potremmo inserirli nelle liste"... Lista... questa di Forza Italia. Dato che io avevo saputo che c'era il canale preferenziale di potere comunque interloquire.. Tant'è vero - tant'è vero - che allora, dalla sede nostra di Sicilia Libera, vi sono anche i tabulati telefonici che poi erano a riscontro delle mie dichiarazioni, avevamo il contatto con i club Forza Italia che erano stati creati a Palermo, no? E tant'è vero che Bagarella mi disse che... "non ti preoccupare che io ti manderò una persona, prenderò un appuntamento, verrà questa persona da te, perché a questa persona di no, di inserire nominativi, che naturalmente sono validi, nelle liste, non lo possono dire". Io - fu allora una mia deduzione - siccome avevamo parlato di Dell'Utri e cose varie, chiaramente, pensavo che il personaggio era Dell'Utri, quello che doveva venire da me per inserire personaggi nella lista... nelle liste, eventualmente... Quindi mi ricordo pienamente, con certezza, che invece era Vittorio Mangano che doveva

venire da me, perché lui mi disse, Bagarella: "E' un personaggio al quale di no, nelle liste, di inserirti, non lo possono".... No, lui mi disse solo "tu lo sai dove era lui, che insomma"... "Ah, dove era"? Dice "no"...Dice "lui, insomma" - dice - "tu lo capisci" - dice - "è stato... è stato uomo di fiducia ad Arcore del"... Si parlava poi di Berlusconi..."

PRESIDENTE - ..."lui viene e tu i nomi di chi vuoi collocare nelle liste li dai a questa persona?"

CANNELLA - "Parlerai con lui"... con Dell'Utri ci penserà lui".

In sede di controesame, sollecitato a ricordare quanto disse nel primo processo nel '97, ha aggiunto:

"Bagarella mi diceva che le varie intersezioni tra politica, associazione criminale mafiosa e le varie conoscenze ed amicizie che avevano, anche di politici che poi comunque li avevano abbandonati, ma in quella fase, in quel periodo, non erano assolutamente loro da soli, perché Bagarella faceva riferimento anche a situazioni di imprenditori, di grandi imprenditori, che comunque avevano avuto delle difficoltà, di carattere giudiziario, di carattere anche economico per alcune normative di legge che comunque impedivano sviluppi, impedivano....e quindi sostanzialmente c'era stata, per gli accordi anche presi... perché vede, quando io sono andato in Calabria, ecco questo è un punto importante, con Sicilia Libera io... alla fine del '93, sì, fu fatta una riunione, una convention, ecco, una convention tra tutti questi gruppi.. politici independentisti e fu fatta a Reggio Calabria. Ma a Reggio Calabria.. e questo, Presidente mi creda, non mi ricordo adesso veramente il nome.. No, no, no, le dico il nome qual era, questo che dico che ho incontrato in Calabria. Vi erano personaggi della Massoneria presenti in quella riunione, e altri personaggi politici. Credo che

c'era un onorevole della Regione Calabria, il cognome può darsi che adesso lo storpio, ma nei verbali c'è: Di Donna, Di Donno, una cosa del genere, una cosa del genere, sì... e proprio allora in Calabria questa riunione si fece perché mi fu spiegato - anche dal signor Nando Platania, che guidava... - era importante perché una grossa fetta della Massoneria, che era interessata a questo programma indipendentista, era proprio in Calabria, ed ecco perché sia i mafiosi di Catania, che allora tramite un certo Alfio... Alfio... non mi ricordo come si chiama, comunque che era espressione di Nitto Santapaola, e lo stesso Bagarella, quindi per la Sicilia, avevano deciso comunque di farlo in terra calabrese per questo motivo, per una sorta di rispetto all'ambiente massonico. Ecco che quindi quello che poco fa la Parte Civile mi diceva, mi ha letto, da dove viene? Viene fuori da tutto un accordo comunque pregresso, un interesse di più posizioni, di più parti, affinché si cambiasse strada, affinché venisse fuori una strategia diversa.

[Bagarella] Certo che si lamenta, certo.

- No, sostanzialmente Bagarella dice che gli accordi, o le aspettative, che gli erano state... dai precedenti rapporti politici... specificatamente con l'area della Democrazia Cristiana prima e successivamente, in un periodo, con il Partito Socialista dopo, perché bisogna dirlo, c'erano stati anche degli interventi, degli accordi, con personaggi del Partito Socialista, comunque erano venuti meno, e - certo - la cosa più grave era stata allora il tradimento di Lima, questo lui chiamava(?), e dei fratelli Salvo, perché Lima prometteva che l'onorevole Andreotti li avrebbe tutelati, mentre... cosa che non è avvenuta assolutamente, e in questo caso però devo dire pure che - e l'ho detto allora - che Bagarella poi non andò oltre col discorso di Andreotti, ma si soffermava ai personaggi politici che erano il trait-d'union - chiamiamolo - con la politica romana, per... per avere i vantaggi politici che si aspettavano. E non li avevano ottenuti, non li avevano avuti. Si sono sentiti traditi, vai dal processo che condannò allora tutti in Corte di Cassazione, il



Maxi Processo, che quello fu il primo momento di disfatta della politica di Salvatore Riina, o per la fiducia che Salvatore Riina aveva posto nei politici che avevano promesso di aiutarlo.

Si riprometteva di dare... chiaramente era un momento con il quale avrebbero creato naturalmente terrore, avrebbero creato ansia, avrebbero creato preoccupazione; nello stesso tempo andavano a creare il senso di dire "c'è una forza forte, non siamo finiti, siamo forti", questo era il concetto, e nello stesso tempo faceva lui presagire come se effettivamente... "non siamo dei pazzi" - mi diceva - "che abbiamo le spalle scoperte, perché fare delle cose di questa grossa portata, così gravi, non siamo dei matti, che non abbiamo degli agganci politici o degli amici, che comunque sapranno nel loro momento appianare la questione". Ecco. Quindi, cioè, mi dice "non siamo degli scellerati; sì, stiamo dando una dimostrazione di forza, ma comunque vi sono degli accordi a monte e che quindi si sistemerà tutto; si sistemerà tutto, stiamo dando una portata di forza"...

Richiesto di chiarire se, al di là di una possibile condivisione della strategia stragista, i “poteri forti” menzionati potessero anche aver suggerito, commissionato o contribuito concretamente alla realizzazione delle stragi, il teste rispondeva di non sapere nulla al riguardo, limitandosi a riportare l'ennesima frase del Bagarella secondo cui *“sembrava che le stragi fossero tutta colpa di Totò Riina ma non era così”*.

Tornando infine sull'argomento di “Sicilia Libera” e sulla scelta di far convergere i voti su “Forza Italia”, riferendosi ai discorsi del Lupo Cesare che gli parlava dei rapporti privilegiati con Dell'Utri dei fratelli Graviano, soprattutto a Milano, e del Bagarella, così testualmente Cannella ha dichiarato:

“Dunque, questo mi era stato detto sempre a fine del 1993, sì, quando ancora... fine '93, forse... sì, fine '93 che... comunque in ogni caso faccio riferimento ai miei verbali di allora... se era gennaio '94 o era fine, dicembre

- perché non vorrei - '93... comunque il succo è che prima che venisse fuori il nome Forza Italia già mi fu dato lo stop per Sicilia Libera dicendomi "no, noi daremo il nostro appoggio a questo movimento politico nuovo"; comunque già c'era in fase di organizzazione dei vari club, c'era in fase di organizzazione, c'era un fermento, ecco, con l'intervento di Dell'Utri, di Micciché a Palermo già c'era il fermento in questa fase già della fine '93. Certo, non si sapeva il nome del partito Forza Italia, però mi ha detto: "Siccome scende in campo Silvio Berlusconi come politica, qui, con una forza politica importante, già ci sono i personaggi che ci garantiscono e noi... e noi andremo avanti con"... E poi quando ci fu Forza Italia formata ufficialmente mi fu detto: "Appoggeremo i candidati Firenze Forza Italia", quando poi ci fu il nome Forza Italia. Parliamo credo marzo-aprile del '94, se non vado errato".

Pietro Romeo

Ha riferito di aver appreso nell'ambiente che le stragi erano state commissionate per far togliere il 41 /bis e, riportando un colloquio tra lui, Giuliano e Spatuzza, ha ricordato che quest'ultimo (che gli era noto come persona vicinissima ai fratelli Graviano), alla domanda del Giuliano: "ma... ma perché li abbiamo fatti questi attentati?... per Andreotti o Berlusconi"?, rispose in maniera laconica e senza aggiungere altro: "per Berlusconi".

Giovanni Brusca

Alcune delle sue dichiarazioni sono state già riportate e esaminate.

Si tratterà ora degli altri aspetti su cui il collaboratore ha fornito ragguagli e che si giustappongono con palese collimazione alle altre propalazioni sul versante in esame.

Premesso che le sue informazioni provenivano soprattutto dal Bagarella, ha ribadito la tesi che all'origine delle stragi vi era l'esito infausto

del maxi-processo e che l'eliminazione del 41/ bis fu un obiettivo venuto fuori in seguito: “ *Il 41 bis, signor Presidente, entrava in secondo, strada facendo, in corso d'opera, fra virgolette*”.

Ma qui è altamente possibile che il Brusca focalizzi la sua valutazione più sulla strage di Capaci che su quelle nel continente per le quali il suo apporto (venne condannato) fu più ideologico e connesso al ruolo di capo mandamento di San Giuseppe Jato (vi subentrò al padre Bernardo), che materiale (certamente però mise a disposizione l'esplosivo per Contorno come si è detto).

Segue infatti questa logica la sottolineatura da parte del Brusca: “*se non ricordo male il 41 bis è stato introdotto dopo la strage di Borsellino e in quel momento già la cosiddetta...oggi viene chiamata trattativa, ma l'offerta, questa offerta da Totò Riina era venuta prima...per quelli che sono i miei ricordi.. in quel momento storico, a prescindere dalla ristrettezza, erano i maltrattamenti in particolar modo sul carcere di Pianosa e l'Asinara...*”

In quella fase si decise l'uccisione del giudice Falcone come vendetta ma anche eliminazione di un avversario temibile, ha affermato Brusca.

L'omicidio Lima del 20 marzo del '92 invece seguì la logica della pura rappresaglia perché il suo destino era stato segnato da quando “*lui non si è messo più a disposizione per il maxiprocesso*”.

Riina, a sentire il Brusca, sino all'ultimo aveva sperato di superare anche quell'ostacolo (come altri in passato; ndr) posto che l'ergastolo affibbiatogli col maxiprocesso costituiva la prima condanna definitiva che aveva riportato, per cui:

“*Come dice Cancemi, nella sua dichiarazione, che si sarebbe fatto quattro o cinque anni legato pure a una sedia, però il resto lo voleva risolvere, e lo voleva risolvere a modo suo. E mi dice che, come primo impatto, dice che voleva... si erano fatti sotto - ripeto, inizialmente quello che sto dicendo ora non l'avevo detto ma per un semplice sentimento, anche se*

sbagliato, e poi vi spiego pure per quale motivo l'ho detto di recente – che si sono presentati dei soggetti che lui ha qualificato in Marcello Dell'Utri e Vito Ciancimino, che gli volevano portare la Lega e un altro soggetto politico in quel momento, che non mi ricordo...”.

Brusca ha asserito di aver rivisto Riina 15/20 giorni prima dell'attentato a Borsellino e constatato che il capo aveva assunto un altro tono, era contento, soddisfatto, tant'è che gli aveva dichiarato: *“finalmente si sono fatti sotto”*. Poi facendo un gesto con la mano: *“gli ho consegnato un cappello (recte il “papello”) con tutto una serie di richieste”* facendogli in quella circostanza anche il nome del ministro Mancino

E ha commentato: *“ Signor Presidente, quando lui nel... in quel giorno sintetizzo vent'anni di mafia, nel senso che mi fa "finalmente si sono fatti sotto e gli ho dato tutta una serie di richieste", erano tutti fatti che bene o male conoscevamo nel tempo, quindi per quando lui... per esporsi a dare questo documento, vuol dire che lui ci credeva, praticamente”*.

Infatti, come meglio si dirà in seguito, un canale di trattativa si era aperto, ha confermato Brusca, attraverso il colonnello Mori che però non era approdato a nulla, probabilmente perché, come Riina ebbe a confidargli mesi dopo la strage di Borsellino, le sue richieste col “papello” erano state “esose”.

Nell'estate del '92, ha proseguito Brusca, si era affacciato sulla scena Paolo Bellini, un ambiguo personaggio sospettato anche di muoversi per conto dei servizi segreti, conosciuto da Gioé Antonino, "uomo d'onore" della famiglia di Altofonte coinvolto nella strage di Capaci e morto suicida in carcere (è lo stesso che intrattenne una conversazione con Giuseppe La Barbera avvenuta nel covo di via Ughetti a Palermo dove i due furono arrestati il 19 marzo 93, oggetto di un'intercettazione ambientale, pare a carattere preventivo, di cui ha chiesto in questo processo l'acquisizione, senza

ottennerla dalla Corte per le ragioni esposte nell' ordinanza emessa sul punto alla quale si rinvia, la difesa dell'imputato; ndr).

Il Bellini aveva suggerito al Gioè, che a sua volta l'aveva patrocinata all'interno del consorzio mafioso, l'utilità di fare degli attentati alle opere d'arte e ai monumenti del paese come nuova strategia di ricatto nei confronti dello Stato:

“Vedi, se tu uccidi un giudice, se ne va un giudice e arriva un altro; se te invece metti in difficoltà lo Stato con il turismo o con le opere d'arte, automaticamente lo Stato corre ai ripari”.

Così il Brusca ha sintetizzando in maniera assai efficace il senso del suggerimento dato dal Bellini al Gioè che apriva una nuova prospettiva nella guerra di “cosa nostra” allo Stato.

Nonostante le perplessità nutrite sul personaggio, quella strada per cercare uno sbocco atto a rilanciare la trattativa (ma ad essa il Brusca era anche personalmente interessato perché poteva portare alla scarcerazione del padre Bernardo) fu coltivata:

“ Nel frattempo...(Riina) no, io poi non lo vedo più per un periodo, però c'era Leoluca Bagarella che faceva da tramite tra me e Riina. Quindi nel frattempo lo informo che io avevo, dietro sua autorizzazione, perché non potevo camminare da solo, gli dico che tramite Bellini sto portando avanti una trattativa per mio padre, per Giovan Battista Bullarà, Pippo Calò, Giuseppe Giacomo Gambino... e non mi ricordo se c'era pure Luciano Liggio, comunque avevo dei ricordi più freschi. Avevamo questo materiale a disposizione, abbiamo scattato delle foto e consegnate a questo Bellini, che ha fatto avere a chi di competenza. Chi lo mandava erano questo maresciallo Tempesta...”.

Poi il collaboratore ha parlato della scansione con cui “cosa nostra”, che in precedenza “non si era mai occupata di attentati di altra natura che



non riguardavano i soggetti fisici, essi siano politici, o giudici o quant'altro", aveva avviato e sviluppato la strategia dell'intimidazione nei confronti dello Stato.

Per il Brusca all'inizio si intendeva soltanto mandare segnali dimostrativi alle istituzioni, quasi simbolici e senza causare morti, per frenare l'azione repressiva che dopo Capaci lo Stato aveva messo in campo:

"Presidente, non c'erano gli attentati; all'inizio c'erano atti dimostrativi, con tanto di telefonate, queste erano le indicazioni... di rivendicazione...le indicazioni date da Bellini, praticamente fare una cosa e richiama chi di competenza per non fare succedere i danni".

In quest'ottica si inserisce il proiettile di artiglieria fatto trovare ai giardini di Boboli a Firenze (di cui già si è detto) che, si comprende anche dalle dichiarazioni del Brusca, fu l'estremo tentativo di indurre lo Stato a trattare.

Nella stessa ottica gli era stato dato mandato di organizzare un attentato nei confronti del giudice Grasso *"cosa che io per un sesto senso, non so per quale motivo, è inutile che oggi vado a dire... con la scusa che ci poteva essere un'interferenza dell'allarme della banca, non... non applico"*, ha dichiarato Brusca.

Comunque pure quel progetto si posizionava a cavallo tra la vendetta verso il magistrato, colpevole si essere l'estensore della sentenza del maxiprocesso, e la strategia del ricatto.

Anche questa sequenza descritta dal Brusca con tanta lucidità, questa progressione della coartazione finalizzata ad ottenere i risultati che in quel momento stavano a cuore a "cosa nostra", conferma lo spartiacque individuabile tra le stragi di Capaci e, con i distinguo necessari su cui si tornerà in seguito, di via D' Amelio, da un lato, e tutta la filiera degli attentati nel continente del '93 le '94, dall'altro, in quanto solo questi ultimi si

collocano, come in una tragica partita a scacchi, esclusivamente nella logica del ricatto.

Rimasto senza effetto anche il tentativo di Boboli posto in essere con iniziativa autonoma dal Mazzei, Riina aveva deciso di passare alle stragi cruento ed indiscriminate con l'inizio dell'anno nuovo.

Ha dichiarato il collaboratore sul punto:

“Che per vari motivi... eravamo alle porte di Natale del '92, quindi si disse "facciamoci le feste e poi se ne riparla tutto".. Si doveva mettere tutto nuovamente a nuovo lavoro il 15 gennaio, giorno in cui viene arrestato Riina.... Nel frattempo io avevo un altro obiettivo da raggiungere, che era quello di cercare Di Maggio Baldassarre per eliminarlo”.

Richiesto di spiegare le ragioni di questa stasi, Brusca ha risposto:

“Riina aveva nelle mani tutto il... come si suo dire, le leve di comando...lui in base a tutte le notizie che confluivano da lui, quindi lui poteva dire "facciamo la strage", "non la facciamo", "aspettiamo", quindi aveva...Le mie... le mie conoscenze erano che lui stava facendo di tutto affinché... affinché questi contatti che si erano creati tornassero a trattare. E, ripeto, siamo nel settembre-ottobre, ora non mi ricordo, che mi aveva ordinato di fare un'altra strage affinché questi venissero a trattare. Voglio ricordare che... Questi con cui aveva avuto... che aveva aperto un dialogo, che poi io ho scoperto nel '96, per questo non li menziono, non... che se vuole, per semplici... per semplificare, che poi (parole incomprensibili) Antonino Cinà...”.

Ma sul nuovo corso si intravedevano dissensi provenienti da Provenzano e chi lo appoggiava (definita l'ala “provenzaniana”) che però Riina, ancora in libertà seppur latitante, teneva a freno.

I contrasti emersero evidenti dopo la sua cattura:

“ In quel momento la base che più frequentavamo era la casa di Gaetano San Giorgi e Santa Flavia.

Io poi faccio una riunione con altri capi mandamento, non con tutti, dove c'era Raffaele Ganci, Salvatore Biondino, Cancemi Salvatore, c'era qualche altro in questo momento, quindi sì... non c'era Giuseppe Graviano, che si doveva stabilire se continuare la strategia stragista con Salvatore Riina o fermarci.

E in quella circostanza, oltre all'ala provenzaniana si è accodato anche a questa volontà anche Raffaele Ganci, che prima era vicino a Salvatore Riina, Cancemi Salvatore che era prima vicino a Salvatore Riina, cioè quelli rimasti - fra virgolette - fedeli alla volontà di Riina, siamo rimasti io, Giuseppe Graviano... Tutti gli altri, chi per un motivo, chi per un altro, si sono un po'....dissociati”.

Successivamente ci fu un altro incontro, avvenuto prima dell'arresto di Antonino Gioè (nel marzo del '93), nelle campagne di Belmonte Mezzagno, tra Brusca, Leoluca Bagarella e Bernardo Provenzano.

In quella circostanza, ha dichiarato il collaboratore, Provenzano, che appariva contrario al perseverare nell'azione stragista, di fronte alla determinazione degli altri motivata con la possibilità che per quella via lo Stato sarebbe stato costretto a riprendere la trattativa – della quale anche Provenzano era al corrente - si adattò al volere dell'ala oltranzista ed esclamò: *"fate quello che volete"*. Anche perché non ci poteva impedire di continuare, ha commentato Brusca ricordando che Bagarella, all'interrogativo del Provenzano su come avrebbe potuto giustificare la cosa con i capi mandamento a lui più vicini, in maniera ironica e provocatoria ebbe a replicare: *"prendi un cartellone e ti scrivi "io non so nulla di quello che sta avvenendo"*.

Da quel momento si rinunciò agli atti puramente dimostrativi e si passò alle stragi.

Brusca ha altresì riferito che dopo quella riunione ce ne fu un'altra a casa del Vasile (a Santa Flavia) - dove intervennero, oltre lui e Bagarella,

Giuseppe Graviano e Matteo Messina Denaro - per stabilire come procedere in concreto sulla linea che oramai era stata scelta.

Ma Brusca, stando sempre al suo resoconto, aveva saputo dai familiari del Gioè che gli investigatori avevano già appreso, attraverso le intercettazioni ambientali di via Ughetti, del programmato attentato a Maurizio Costanzo.

Di conseguenza aveva consigliato a Leoluca Bagarella una sospensione delle operazioni: *"momentaneamente fermiamoci, perché vediamo quelli che sono gli sviluppi delle indagini, anche perché se continuiamo (sotto l'attentato) ci scriviamo "mafia"."*

Ecco perché Brusca a quell'azione non aveva partecipato sebbene, ha ammesso, si fosse "reso disponibile".

Bagarella però interpretò quell'esternazione come un segno di debolezza e non riportò al Graviano e al Messina Denaro l'opinione del Brusca, per cui si andò avanti ugualmente per via Fauro.

I rapporti tra Brusca e gli altri capi di conseguenza si guastarono e Brusca da quel momento fu visto con sospetto ed emarginato per diverso tempo.

Fu riammesso agli incontri decisionali solo in vista dell'attentato a Contorno, per l'esattezza in una riunione tenutasi in un villino di Misilmeri, che era nella disponibilità di Pieruccio Lo Bianco, cui furono presenti Bagarella, Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano (ma pure il fratello Filippo, anche se non partecipò alla discussione) nella quale, ha asserito Brusca, gli fu avanzata la richiesta di procurare dell'esplosivo e alcuni detonatori elettrici che poi, seppe, non avevano funzionato (furono certamente quelli impiegati nel primo tentativo di far esplodere l'auto del Contorno a Formello; ndr).

In quella sede Brusca, capendo di non avere a quel momento alternative, dopo aver giustificato la cautela in precedenza manifestata come una proposta di riflessione e non un'opposizione agli altri capi, si riposizionò sui progetti dell'ala oltranzista.

In seguito, ha dichiarato, ebbe difficoltà a intrattenere contatti con Giuseppe Graviano perché i rapporti tra costui e Leoluca Bagarella si erano guastati a causa degli interessi economici che il primo vantava sulla struttura alberghiera di "Euromare" gestita da Tullio Cannella. Questo risvolto del rapporto appare potersi raccordare all'atteggiamento protettivo assunto dal Bagarella nei confronti del Cannella, che sarebbe valso a sottrarlo ai propositi omicidi del Graviano, di cui lo stesso Cannella ha parlato.

Il Graviano alla fine, per evitare un altro conflitto all'interno di "cosa nostra", aveva fatto un passo indietro.

Dopo l'arresto dei fratelli Graviano e di Bagarella (avvenuto il 4 giugno 1995), Brusca riuscì ad avere un incontro chiarificatore con Matteo Messina Denaro al quale spiegò che sulle stragi non aveva inteso criticare le decisioni dei vertici (aveva saputo che per questa ragione il Messina Denaro aveva progettato di farlo uccidere), ma solo evitare che ci si muovesse in quella vicenda un po' "alla cieca" (intendendo riferirsi, si comprende, alla fondatezza della prospettiva di ottenere per tale via il risultato auspicato di costringere lo Stato a piegarsi al volere di "cosa nostra").

Col Matteo avevano rievocato tutto quanto era avvenuto fino a quel momento.

In tale occasione aveva espressamente domandato al Messina Denaro come fossero stati individuati i monumenti e le opere d'arte da colpire al che quello aveva asserito che la selezione l'avevano fatta scorrendo un depliant o una guida turistica.

Conoscendolo come persona fornita di una qualche base culturale anche in tema di arte (lo ha definito " *competente della materia, quindi è una persona che sapeva dove metteva le mani*"), non gli pose ulteriori domande, neppure in ordine agli esecutori materiali delle stragi essendo personalmente già al corrente " *che erano uomini di... in quel momento erano... le uniche persone erano Brancaccio e qualcuno di... di Messina Matteo Denaro*", " *...Sia la situazione economica, sia quella militare, personale, la forza era Brancaccio*".

Non è un particolare insignificante questo riferito dal Brusca, e si badi per la prima volta in questo processo, sul ricorso a delle banali guide turistiche, o comunque a delle fotografie, per selezionare i luoghi dove collocare le bombe perché, assieme alle dichiarazioni già richiamate del Sinacori (attingibili dalla sentenza n.12/98 pag. 1287 e ss.gg.) circa il libro recante le fotografie degli Uffizi da far "saltare per aria" mostratogli dal Matteo Messina Denaro, offre un riscontro puntuale, ed estremamente conducente, alle analoghe affermazioni di Spatuzza su quella riunione alla villa del Vasile nella quale, presente il Tagliavia, si gettarono le ultime intese prima della partenza del gruppo di attentatori per Firenze proprio esibendo una pubblicazione sui siti d'arte della città toscana.

Brusca ha ricordato infine di aver incontrato, circa un mese prima di essere arrestato, il medico Nino Cinà, uomo di mafia vicino a Vito Ciancimino, il quale, alla sua domanda sull'andamento delle trattative, aveva aperto le braccia (si comprende in segno di impotenza; ndr) e dichiarato: " *Siamo... niente, a mare. Non c'è niente, non abbiamo niente*".

Però, ha aggiunto: " *si era... aspettavamo... come si dice... di rinforzarci, perché nel frattempo, gli arresti, lo Stato aveva reagito in maniera molto forte, l'arresto di Riina ha bloccato quello che era stato... se, da un lato, è successo quello che è successo, dobbiamo dire che l'arresto di Riina ha bloccato tante altre stragi, magistrati, politici, quello che era il*

programma iniziale. Abbiamo pure criticato che Provenzano non sarebbe stato... quando noi avremmo un indomani deciso di continuare, Provenzano non sarebbe stato dalla nostra parte”.

Ma siccome io ero forte da un messaggio che Salvatore Riina mi aveva mandato attraverso il figlio, di andare avanti, quindi tranquillo che appena ne avevo le possibilità avrei, io ed altri, non da solo, io ed altri avremmo continuato. Per fortuna sono stato tratto in arresto”.

Sono estremamente rilevanti, oltre che in sintonia con le propalazioni del Tullio Cannella, le ulteriori prospettazioni del Brusca sugli sviluppi politici della strategia stragista.

A suo dire, tra la fine del '93 e i primi del '94, dopo l'attentato a Contorno, lui e Leoluca Bagarella avevano convocato Vittorio Mangano perché facesse da tramite con Marcello Dell'Utri allo scopo di rivitalizzare la trattativa che dopo la strage di via D'Amelio si era arenata.

L'iniziativa si impose *“Perché dopo l'arresto di Riina, Bagarella, oltre a impiantare questi attentati al Nord, aveva impiantato anche un soggetto poi cosiddetto "Sicilia Libera", che è durato fino a Natale, Santo Stefano, perché non... si aveva affidato a soggetti poco credibili e poco capaci, tant'è vero che è durata pochissimo. Quella, la trattativa... no la trattativa... la nuova richiesta di aiuto, come era nella natura di Cosa Nostra, di trovare nuovi referenti politici perché prima era l'onorevole Lima, eliminato Lima si comincia a cercare nuovi referenti politici per ottenere benefici. E in quel momento comincia a emergere Dell'Utri, Berlusconi, quello che poi sono gli eventi.*

Così ha proseguito il Brusca:

“Per esprimermi: nel '94, quando io mi contatto con Dell'Utri tramite Vittorio Mangano, (all'epoca reggente del mandamento di Porta Nuova) per non metterlo, fra virgolette, in difficoltà, gli chiedo: momentaneamente non

interessa eliminare il 41, ma svuotarlo in maniera da ottenere benefici e i comportamenti... i comportamenti - fra virgolette - umani..

Lì momentaneamente ..erano momentaneamente pur di dire che il 41 bis rimaneva, ma svuotarlo nei contenuti, a livello governativo, e frenare i maltrattamenti. Successivamente poi saremmo andati avanti”.

Per Brusca, Vittorio Mangano “ era stato estromesso...per motivi giudiziari, quindi... per motivi di opportunità, non per chissà quale altro motivo ..dall'attività di fattore, che alla fine non era fattore, era un fattore... era un guardiano travestito da fattore.. Cioè rappresentava.. la presenza di Vittorio Mangano significava la garanzia di.....a Villa Arcore .. dell'onorevole Berlusconi”

Mangano, raccolto l'incarico, aveva confermato di poter contattare Dell'Utri e di poter accedere tramite lui a Berlusconi per cui, con le indicazioni ricevute, si era portato a Milano e al ritorno aveva asserito di aver parlato con Dell'Utri.

***Brusca** - Signor Presidente, l'aggancio... almeno io... Vittorio Mangano... io in quel momento non è che mi diceva bugie... in quel momento mi ha detto che ha incontrato il Dell'Utri e ringraziava per quello che noi gli avevamo detto, nel senso che... questo strumento politico per rivolgerlo o all'opposizione, ora non mi ricordo in quel momento se era l'opposizione..*

***Presidente** - Ringraziava perché?*

***Brusca** - Perché gli avevamo detto che la sinistra sapeva di quello che era successo nel '92-'93. E dopodiché si sarebbe messo a disposizione per fare qualche...*

***Presidente** - E in cambio che davate voi?*

***Brusca** - Voti... voti e... in quel momento, signor Presidente, anche per capire, implicitamente c'era anche una soggezione, al momento in cui io faccio una richiesta a un soggetto del genere, oltre ai voti c'è anche una*

certa... un certo timore, quindi si mette subito a disposizione. Non è una giustificazione, ma era...

Presidente - *Mancata attuazione della promessa.*

Brusca - *Sì, perfetto. Che si è chiuso per me dopo... dopo che i Carabinieri hanno preso la pista per arrestare a Riina e hanno troncato ogni... ogni rapporto(?)..... Perché era... siccome, come ho detto poco fa, quello che sapevo io lo poteva sapere anche Bagarella e qualche altro, quando l'onorevole Mancino è venuto sui giornali che si era fatto mettere... o si era fatto mettere, o gli avevano messo, non lo so, i vetri blindati presso l'abitazione, Bagarella ebbe a esternare che... dice "a questo"... qualche cosa, non mi ricordo le parole quelle che ha detto... dice "gli faccio vedere io un giorno". Questo era il senso.*

E poi nel prosieguo dell'esame:

Avv.to D'Ippolito - *Allora, risponde al vero o no, signor Brusca, che avevate mandato Mangano a Milano ad avvertire Berlusconi e Dell'Utri che le bombe erano state messe da Cosa Nostra e che se loro non avessero aderito alle vostre richieste avreste continuato a mettere le bombe?*

Brusca - *Sì.*

Presidente - *Cioè, lo mandaste con questo incarico specifico di... però aggiunge qualcosa in più l'Avvocato D'Ippolito: anche Berlusconi, di avvertire anche Berlusconi?*

Brusca - *Sì, ma era... pensavo che fosse stato sottinteso, nel senso... Sì, l'ho detto, si era venuto a disposizione, "grazie, grazie"... però poi da lì a poco Vittorio Mangano è stato arrestato, quindi... per quelle che sono le mie conoscenze tutto si è bloccato con l'arresto di Vittorio Mangano.*

Grigoli Salvatore

Fanno eco alle parole del Brusca quelle del Grigoli (già riportate), il quale, rievocando la raccomandazione di Nino Mangano, suo capo diretto, ha dichiarato che costui, dopo averlo messo a parte dei contatti che si stavano intessendo con Marcello Dell'Utri passando anche attraverso la sponsorizzazione di un giovane calciatore, parente di un esponente di mafia, a nome D'Agostino, aveva affermato *“che bisognava votare Berlusconi, dovevamo votare tutti Berlusconi, esattamente con queste parole: “Che solo lui ci può salvare”.*

Gaspere Spatuzza:

Del suo incontro con Giuseppe Graviano al bar di via Veneto e di quanto apprese dallo stesso in quella circostanza si è già sufficientemente trattato.

“Ci sono questi due nomi che mi sono stati riferiti, da Berlusconi e da dell'Utri; quindi a questo punto sono loro gli interlocutori.

“ Io so che ci siamo messi, attraverso queste persone, il Paese nelle mani...”, gli aveva confidato raggianti il Graviano.

Di quanto icasticamente ebbe a replicare quest'ultimo alla sua azzardata riflessione sui morti che “appartenevano a “cosa nostra” e su quelli che non le appartenevano” pure si è già detto: il “colpo di grazia” da infliggere con l'attentato all'Olimpico destinato a dare “una smossa” a chi doveva capire e provvedere.

Così come si è ricordata l'affermazione del Graviano che lui capiva di politica, a differenza di Spatuzza e di Lo Nigro che ammettevano su questo terreno la loro totale incompetenza, con l'aggiunta: *“c'è in piedi una situazione che se andrà a buon fine ne avremo tutti dei benefici, a partire dai carcerati”.*

La collocazione temporale di quell'incontro e di quel dialogo induce a ipotizzare che la "situazione in piedi" in quel momento di cui parlò il Graviano consistesse nei contatti intrapresi con Vittorio Mangano perché facesse da mediatore con Dell'Utri, e quindi consentisse di arrivare a Berlusconi, così come l'ha raccontata Giovanni Brusca, e specularmente porta ad escludere che il capo mandamento si riferisse al canale Mori-Ciancimino che, come emerge dalle convergenti propalazioni dei collaboranti e per quanto appresso si dirà, doveva considerarsi esaurito e comunque non più foriero di prospettive incoraggianti, anche se l'obiettivo finale restava quello di costringere lo Stato, con vecchi o nuovi interlocutori, a riprendere una trattativa.

La trattativa

Può dirsi acclarato, alla luce del complesso degli elementi di ricostruzione storica emersi, che contatti tra rappresentanti dello Stato e la mafia ci furono realmente nel corso del '92.

Questione di non poco momento, in quanto suscettibile di far approdare a conclusioni diverse anche nella decifrazione della causale delle stragi, quantunque non ancora assistita da elementi di assoluta certezza ed univocità, è se la profferta di un accordo sia venuta dalla mafia, o se viceversa siano stati apparati delle istituzioni a cercare un approccio con i vertici mafiosi, e segnatamente con Totò Riina.

Le risultanze dei precedenti e di questo processo fanno propendere per la seconda soluzione.

La presa di contatto fu promossa (se con iniziativa autonoma o per disposizione di più alti vertici, è problematica che riposa tuttora nel limbo

delle possibilità alternative) dal colonnello Mori attraverso l'intermediazione di Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo, corleonese di nascita e braccio politico della mafia vincente già dagli anni '80.

Sta di fatto che si aprì certamente un canale di comunicazione tra le istituzioni e "cosa nostra" che fu interpretato da quest'ultima come una debolezza, o quantomeno un segnale di una forte apprensione dello Stato per la capacità e la potenza militare che la stessa aveva saputo esprimere, e nel contempo come un'opportunità per risolvere i problemi che le stavano a cuore attraverso l'opzione stragista, che di conseguenza avrebbe dovuto proseguire fino al raggiungimento dei risultati sperati, incrinando ancor più il fronte di resistenza della politica e delle strutture di governo.

Il ricatto allo Stato e la trattativa appaiono infatti intersecarsi e sostenersi sul piano logico in un quadro di reciproca compatibilità.

I contatti del mafioso Gioè col pregiudicato Bellini

Essenzialmente descritti nella sentenza n. 3/98, pag. 1206 e ss. gg., sono stati ripresi nell'istruttoria di questo processo.

Costituirono quasi la prova generale di uno sviluppo negoziale più concretamente manifestatosi in seguito.

La vicenda, per quello che qui interessa, fa trasparire che i primi segnali dell'avvicinamento di uomini degli organismi di polizia e di intelligence a "cosa nostra" per persuaderla, dietro alcune concessioni, a fermare la propria azione, si ebbero tra l'estate del '92 e la fine di quello stesso anno proprio attraverso quel controverso personaggio il quale addirittura avrebbe dato alla mafia l'ispirazione di colpire le testimonianze della cultura e della storia del paese.

Rendendosi intermediario tra il Gioè e il maresciallo dei carabinieri Tempesta, e successivamente anche con la D.I.A. di Milano, il Bellini prospettò la possibilità di far recuperare delle opere d'arte molto importanti, pare rubate alla pinacoteca di Modena e in possesso della c.d. "mafia del Brenta", mostrando di possederne persino le fotografie, in cambio di benefici per alcuni detenuti di mafia di cui fornì cinque nomi ricevuti dal Gioè.

In ultima analisi si offriva anche di infiltrarsi nell'organizzazione criminale per fornire notizie.

Dalle dichiarazioni rese a suo tempo dal Tempesta si evince che Bellini aveva rappresentato con lucida chiarezza la nuova strategia di "cosa nostra" (a suo dire però solo intuita attraverso le parole del Gioè):

"Si parlò di monumenti e poi mi fece un esempio: 'supponi che tu dicessi che voglio colpire la Torre di Pisa, pensa che effetto destabilizzante potrebbe avere il fatto di colpire in un momento di pieno turismo la Torre di Pisa, che però la Torre di Pisa con centinaia di morti sarebbe finito completamente il turismo italiano, perché gli stranieri non verrebbero più a visitare i nostri monumenti e le nostre cose. Per cui sarebbe un effetto effettivamente destabilizzante'".

Non sfugge il reiterato riferimento in deposizioni così lontane, sia sul piano soggettivo che temporale, alla Torre Pendente, il che rafforza la attendibilità di tutti i collaboratori che la stessa circostanza hanno rievocato.

Inoltre, proprio perché così distante sul piano dei metodi e della cultura mafiosa, appare seriamente congruente e plausibile che l'idea di colpire lo Stato, con modalità e mezzi che avrebbero generato non solo panico all'interno del paese, ma anche messo in ginocchio il turismo e proiettato sul piano internazionale un'immagine assai negativa, sia venuta da un soggetto esterno, e probabilmente, quantomeno idealmente, vicino alle tecniche del



terrorismo quale appunto l'ambigua figura del Bellini, ladro e ricettatore, ritenuto contiguo agli ambienti dell'estremismo di destra nonché sospettato per la strage di Bologna.

Il Tempesta dichiarò che verso il 28-29 agosto 1992 si era recato dal colonnello Mori e gli aveva spiegato la situazione parlandogli di Bellini, delle sue proposte, della provenienza dei quadri, e chiesto di prendere in mano l'affare. Gli aveva lasciato pure il bigliettino con i cinque nomi dei mafiosi da "graziare" e consegnato i numeri di telefono del Bellini (ved. sent. 3/98, pag. 1214).

Il generale, escusso come teste, ammetteva di essere stato informato dal sottufficiale dei contatti col Bellini il 25 agosto del '92, ma assumeva di nulla ricordare sull'offerta di far recuperare opere d'arte in cambio dei benefici ai mafiosi e tendeva anzi ad escludere che il Tempesta gli avesse mai parlato di possibili attentati eclatanti da parte di "cosa nostra", in particolare alla Torre di Pisa, così non asseverando, se non smentendo, il suo sottoposto.

L'irruzione sulla scena di Paolo Bellini, come si è già detto, fu invece pienamente confermata dal Brusca il quale ebbe a precisare che Riina, informato dell'esistenza di quell'approccio, stilò di suo pugno l'elenco dei cinque mafiosi che avrebbero dovuto essere posti agli arresti domiciliari, se non scarcerati, in cambio del recupero di alcune opere d'arte (così sconfessando anch'egli il generale Mori), e che, dopo l'introduzione dell'articolo 41/bis, stando a quello che Gioè gli aveva raccontato circa il suggerimento dato dal Bellini, il discorso si era spostato sui danneggiamenti ai monumenti e alle città d'arte da utilizzare come arma di ricatto.

"Bellini non consigliò mai loro di attuare un qualche attentato, ma fu sicuramente quello che suggerì le idee" concludeva il Brusca (cfr. sent. 3/98, pag.1220).

La coincidenza tra le dichiarazioni di un sottufficiale dell'Arma (ma dell'operazione Bellini parlarono anche funzionari della D.I.A. di Milano) e quelle di un collaboratore di giustizia non può che risolversi in una valorizzazione notevole dell'attendibilità di quest'ultimo.

C'è da chiedersi però: Paolo Bellini fu soltanto uno dei tanti confidenti che si muovono borderline tra la delinquenza e la legge, un pò millantatori e un pò avventurieri, capaci di assemblare informazioni veritiere con strumentali fantasie e menzogne, sempre sospinti da un proprio personale tornaconto?

Forse !

Sta di fatto che quel contatto costituì per Riina e soci, e senza che l'avessero provocato, il primo sondaggio della permeabilità delle istruzioni a trattare.

Se quindi i progetti di attaccare lo Stato con ogni mezzo, nei suoi beni e nella sua sicurezza, sorsero già nella primavera-estate del '92, c'è da chiedersi come mai la loro attuazione concreta subì un differimento di circa un anno.

È vero che "cosa nostra" aveva i suoi "impegni" siciliani, ma questi erano costanti e furono portati avanti anche dopo le stragi del '93 (vedasi l'uccisione di padre Puglisi, il sequestro e l'uccisione del piccolo Di Matteo e tante altre criminali imprese).

Soccorrono ancora una volta le parole del Brusca richiamate nella sentenza di appello del 2001 (pag. 1749 e ss.gg.) che si collocano in un contesto di assoluta congruità logica con le dichiarazioni degli altri collaboranti e con le risultanze obiettive:



“Ha aggiunto il Brusca che dopo il mese di agosto del 1992 – ma forse anche a settembre o ottobre del 1992 - ricevette da Biondino Salvatore, incaricato a fare ciò dallo stesso Riina, il compito di effettuare un altro attentato contro qualche personaggio eccellente, in quanto la trattativa aveva subito una stasi e occorreva una “spinta” per forzare la mano alla controparte. Egli si diede da fare ed organizzò un attentato contro il giudice Grasso che era stato estensore della sentenza del c.d. maxi-processo. Trovò però delle difficoltà nell’esecuzione dell’omicidio e fece sapere a Riina di non “poter portare a termine l’obiettivo”... Il Riina offriva soltanto, a fronte dell’accoglimento delle sue pretese la cessazione delle stragi.

Tale trattativa secondo il Brusca subì ad un certo punto un vero e proprio stallò alla fine di Dicembre del 1992 quando venne arrestato il Ciancimino e, comunque, certamente in maniera più che definitiva dal 15 Gennaio 1993 allorquando venne arrestato il Riina stesso”.

Brusca quindi, oltre a chiarire che Riina aveva continuato per tutto il 1992 a battere la strada degli attentati “tradizionali” per ottenere una ripresa dei contatti interrottisi dopo via D’Amelio, avvalorò la tesi che la trattativa avviata da Riina abbia fatto da sfondo alle stragi anche dopo il suo arresto in virtù del meccanismo da lui messo in moto.

Se per Cancemi “ *le carcerazioni non comportavano la caduta dei capi in quanto vi subentravano i reggenti*”, ciò ancor più doveva valere per il “capo massimo” che godeva dei supporti di fedelissimi come Bagarella, Provenzano, Matteo Messina Denaro, Biondino Salvatore e i fratelli Graviano da lui collocati, con paritetico potere, a capo del mandamento di Brancaccio (che proprio lui volle mutare nel nome da quello di Ciaculli) dopo un breve interregno di Pippo Savoca, succeduto a sua volta al Giuseppe Lucchese.

Così Cancemi sintetizza quel passaggio di consegne: “ *la musica dei Corleonesi era sempre uguale, non è che era cambiata quando diciamo, dopo l'arresto di Riina. Le cose continuavano, diciamo. Perché loro hanno detto sempre: 'finché c'è un corleonese in giro, vivo, le cose non devono cambiare mai'. Hanno avuto sempre questa espressione*”..

I contatti tra il colonnello Mori e Vito Ciancimino

Anche su questo tema ebbe a soffermarsi l'analisi della sentenza del '98 (cfr. da pag. 1246)

Se la sortita col Bellini costituì soltanto una parentesi esplorativa priva di grandi prospettive, molto più stringente e foriero di risultati concreti dovette apparire, perlomeno fino ad un certo momento, il contatto con Vito Ciancimino procurato al colonnello Mori - che dopo aver comandato il reparto Criminalità Organizzata dei carabinieri fu nominato vice-comandante del R.O.S. ai primi di agosto del 1992 - dal suo collaboratore capitano Giuseppe De Donno, al quale, a detta del primo, era stato dato mandato di “*ricercare una fonte di alto livello con cui interloquire*”.

E De Donno arrivò all'ex sindaco di Palermo grazie alla familiarità che aveva col figlio Massimo.

Secondo il Mori il primo incontro con Ciancimino, destinato a scandagliare la possibilità di avere informazioni utili per la cattura di qualche latitante, De Donno lo ebbe dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio.

La disponibilità al dialogo manifestata da Vito Ciancimino, che si sarebbe offerto di svelare dall'interno il “mondo della Tangentopoli di mafia”, indusse l'alto ufficiale ad avere con lui dei contatti diretti, il primo dei quali si verificò il 5 agosto del 1992.

Ne seguirono altri il 29 dello stesso mese e il 1° di ottobre successivo nel corso dei quali Mori esplicitò a Ciancimino la proposta di procacciare un dialogo con “cosa nostra” che così ebbe a riportare ai giudici:

“Ma signor Ciancimino, ma cos'è questa storia qua? Ormai c'è muro, contromuro. Da una parte c'è Cosa Nostra, dall'altra parte c'è lo Stato? Ma non si può parlare con questa gente?” La buttai lì convinto che lui dicesse: 'cosa vuole da me colonnello?' Invece dice: 'ma, sì, si potrebbe, io sono in condizione di farlo'. E allora restammo... dissi: 'allora provi'. E finì così il secondo incontro, per sintesi ovviamente”.

Nel frattempo il colonnello aveva messo al corrente dei fatti il suo superiore diretto, generale Subranni.

Ciancimino si attivò e nell'incontro di ottobre gli fece sapere che la mafia era disposta ad avviare una trattativa, ma solo fuori dal territorio italiano.

Il Mori dichiarò nel primo processo che a quel punto si era sentito un po' spiazzato rispetto alla sua previsione di dover affrontare una certa resistenza del Ciancimino, o comunque delle trattative “più estenuanti e da un livello più basso” (l'interlocutore mostrava invece di avere subito trovato accesso presso i corleonesi) per cui, a suo dire, in maniera tranciante gli aveva proposto: *“ I vari Riina, Provenzano e soci si costituiscono e lo Stato tratterà bene loro e le loro famiglie”*.

Una svolta paradossale quella rappresentata dal Mori perché si decise di abbandonare quella linea esplorativa tanto faticosamente cercata proprio nel momento in cui sembrava concretizzarsi il raggiungimento del massimo obiettivo auspicabile.

Quel diktat, sempre seguendo la narrazione dell'ufficiale, suscitò una reazione veemente del Ciancimino il quale avrebbe replicato: *“lei mi vuole*

morto, anzi, vuole morire anche lei, io questo discorso non lo posso fare a nessuno”.

La possibilità di una trattativa parve a quel punto evaporare.

Senonché nel novembre del '92 Vito Ciancimino si fece di nuovo avanti attraverso il figlio Massimo e, in un ulteriore incontro avuto col Mori a Velletri, si mostrò disponibile addirittura ad adoperarsi per far catturare Salvatore Riina .

Nei preliminari di quell' operazione però Ciancimino, il 19 dicembre del '92, veniva arrestato.

Ciò a detta del Mori non segnava il definitivo abbandono dell'offerta collaborativa di Ciancimino il quale, ai primi del gennaio del '93, si rifece vivo dal carcere attraverso il suo difensore per proporre nuovi incontri.

A quel punto però il colonnello del R.O.S., non si sa per quale recondite valutazioni, ma forse perché si era reso conto di essersi spinto troppo avanti e che la “partita” doveva svolgersi su un terreno più trasparente e ufficiale, si determinava a porlo in contatto con i magistrati.

Riassumendo: per il teste Mori dal Ciancimino non sarebbero pervenute proposte concrete, per cui mai gli sarebbero state fatte promesse; mai aveva sentito parlare di un “papello” di richieste avanzate da Riina; nessun contributo Ciancimino aveva dato all'arresto del medesimo.

Il capitano De Donno avallava sostanzialmente le dichiarazioni del suo superiore confermando l'iniziativa destinata “ *a convincere Vito Ciancimino a “ farsi tramite, per nostro conto, di una presa di contatto con gli esponenti dell'organizzazione mafiosa di Cosa nostra. Al fine di trovare un punto di incontro, un punto di dialogo finalizzato alla immediata cessazione di quest'attività di contrasto netto, stragista nei confronti dello Stato”.*

Il testimone precisava che nella trattativa lui ed il Mori avevano dato ad intendere di parlare a nome dello Stato (ergo di muoversi dietro precise istruzioni di alte personalità istituzionali; ndr): *“Noi, nella trattativa, eravamo lì in veste di rappresentanti dello Stato”*, e che obiettivo finale era quello di portare Ciancimino a collaborare con la A.G.

Anch'egli, asseriva, mai aveva visto o sentito parlare di alcun “papello”.

Ciò posto non può non rilevarsi una frattura logica nella versione del generale Mori laddove lo stesso afferma di essersi prima proposto come fautore della trattativa e poi, con un inspiegabile *revirement*, di averla azzerata lungo il percorso, e senza che neppure la controparte avesse disvelato le proprie richieste, imponendo una condizione che non poteva sfuggirgli essere irricevibile da parte di “cosa nostra”: la consegna alla giustizia di capi e gregari con l'unica concessione di riservare un trattamento benevolo ai mafiosi e alle loro famiglie.

Quindi sostanzialmente una resa incondizionata, che è l'esatto contrario di una trattativa, per giunta imposta da uno Stato che quell'armistizio aveva invocato proprio perché si sentiva impotente di fronte alla geometrica potenza militare della mafia.

Come se vigendo i principi di uno Stato di diritto, essendo la responsabilità penale personale e sussistendo una magistratura autonoma, indipendente e in grado di garantire la corretta applicazione della legge anche agli appartenenti alla mafia, si fosse potuto non assicurare a coloro che si fossero consegnati e ai loro familiari il rispetto dei diritti (il concetto di benevolo trattamento non può andare al di là di questa configurazione).

E questo da parte di uomini adusi al calcolo e alle sottigliezze strategiche, ma anche "esperti" di cose di giustizia, non poteva non essere percepito.

Non si comprende pertanto che speranza potesse avere una controproposta del genere.

Viceversa poteva sortire, come poi avvenne, l'effetto di "bruciare" sul nascere la collaborazione di Ciancimino, oltre che far inferocire ulteriormente i boss di "cosa nostra" e renderli ancor più convinti che quella delle stragi fosse la strada giusta da percorrere.

Decisamente di maggiore pregnanza logica appare invece l'interpretazione di quel succedersi dei fatti se si dà credito all'esistenza del "papello" che con le sue richieste "esose", come ha riferito Brusca, dovette allontanare la possibilità di un accordo.

Inoltre, anche se il Mori ebbe a circoscrivere al gen. Subranni la partecipazione sui suoi contatti col Ciancimino, appare inverosimile che si sia fermata a quest'ultimo la filiera, quantomeno informativa, posto che la componente politica non poteva essere tenuta all'oscuro di quanto stava maturando proprio perché qualsiasi concessione sulle richieste di "cosa nostra" avrebbe dovuto essere adottata con provvedimenti legislativi o di governo .

Già nel primo processo le dichiarazioni dei due ufficiali dell'Arma si erano scontrate con quelle di Giovanni Brusca il quale, pur consapevole del contrasto e del compito arduo di divergere dalle narrazioni di due testimoni di quel peso, affermava che nell'estate del 1992 Riina l'aveva messo a parte di una trattativa in corso con personaggi dello Stato e che aveva presentato loro un elenco molto lungo di richieste da lui definito "un papello".

Quella trattativa, a sentire Brusca, comportò la sospensione del programma stragista che era stato già deliberato a seguito della reazione dello Stato alle stragi Falcone e Borsellino giacché il Riina impose il fermo ad ogni azione criminale già congegnata.

Non ha deflesso da questa linea Brusca in questo dibattito dove ha ribadito, con coerenza e linearità, l'esistenza del "papello", pensato o stilato da Riina e fatto pervenire agli interlocutori attraverso Vito Ciancimino, di cui dichiarava di aver saputo direttamente dal "capo supremo".

Brusca non ha saputo dire quali fossero esattamente le richieste ma, si è detto certo che fossero "collegate ai problemi che maggiormente angustiarono "cosa nostra" in quel momento: il 41/bis, la legge Rognoni-La Torre, i collaboratori di giustizia, la legge Gozzini, la riapertura dei processi (cioè, la revisione delle sentenze di condanna già pronunciate).

Poi ha così risposto alle ulteriori domande:

Presidente- *..le fece capire che si sono fatti sotto... lei chi capì che si era fatto sotto?*

Teste Brusca - *In quel momento lui mi fa... il tramite non me lo disse; mi ha detto un solo.. il committente finale, che fino ad ora io...*

Presidente - *Il committente finale?*

Teste Brusca - *Sì. Che in quel momento io fino ad ora non l'ho mai detto pubblicamente, mi fa il nome... questo... poi la verità la sa lui... mi fa il nome dell'onorevole Mancino, che allora era Ministro degli Interni*

Presidente - *Lei non l'ha mai detto questo?*

Teste Brusca - *No, non l'ho detto in fase... pubblicamente, non l'ho... in fase...*

Presidente - *E' la prima volta che lo dice in un dibattito?*

Teste Brusca - *In un dibattito pubblico è la prima volta. In altre volte invece... credo che l'abbia detto prima... non mi ricordo se l'avevo messo a verbale o meno, comunque gliel'avevo fatto capire al dottor Alfonso Sabella, e poi per la prima volta, al cento per cento, lo metto nero su bianco, davanti al dottor Gabriele Chelazzi.*

Questo discorso, ha proseguito Brusca, Riina glielo fece dopo la strage di Capaci e prima di quella di via D'Amelio, ed ha affermato che il "capo", rispetto al precedente orientamento di proseguire le stragi senza sosta, aveva cambiato atteggiamento:

Brusca *"perché questa volta questa offerta, questa... questo contatto che gli è arrivato, a prescindere dal primo... dalla prima... come si... prima... diciamo la prima offerta che gli aveva fatto, questa volta era più concreta in quanto, mi ha detto, "gli ho fatto un papello così di richiesta". Quindi era un fatto più concreto".*

Brusca - *Signor Presidente, quando lui nel.. in quel giorno sintetizzo vent'anni di mafia, nel senso che mi fa "finalmente si sono fatti sotto e gli ho dato tutta una serie di richieste", erano tutti fatti che bene o male conoscevamo nel tempo, quindi per quando lui... per esporsi a dare questo documento, vuol dire che lui ci credeva, praticamente..... era contento, era soddisfatto".*

E poi nello stesso esame:

Brusca - *Inizialmente... inizialmente non c'era... nel papello, signor Presidente, inizialmente nel papello c'era - lo sintetizzo - di applicare...*

togliere l'erga... il fine era togliere l'ergastolo e applicare la Legge Gozzini, che è stata scritta poi per ottenere i benefici carcerari, tutto quello che poi prevede la normativa. Poi, strada facendo, visto la reazione dello Stato..

Presidente - *Qual era stata?*

Brusca - *Quella di prelevare tutti i detenuti dal Carcere dell'Ucciardone e portarli nei vari Pianosa e l'Asinara, lì c'era pure mio padre, e quindi sono cominciati a venire...sono arrivati questi sollecitamenti per fare qualche cosa affinché si ammorbidisse prevalentemente il trattamento e poi tutto il resto.*

Ha spiegato che la sua iniziale reticenza a rivelare in una pubblica udienza il nome del ministro Mancino quale “committente finale” fattogli da Riina (dopo però che ne aveva parlato nel 2001 o 2002 col sostituto procuratore Chelazzi e nel febbraio di quest’anno con i magistrati della procura di Palermo) era dipesa dalla diffidenza che in quel momento avvertiva intorno a sé da parte delle autorità competenti in quanto veniva additato come un depistatore e tre Procure l’avevano indagato per calunnia, per cui *“ho dovuto lottare per imporre la mia verità; se vuole io glieli posso elencare tutti, uno per uno, i fatti...”*.

Alla fine, quando le sue dichiarazioni avevano ottenuto punto per punto i necessari riscontri, l’atmosfera era cambiata e aveva riconquistato la fiducia soprattutto della Procura della Repubblica di Caltanissetta e di quella di Firenze.

Sugli interlocutori dello Stato nulla era in grado di dire se non di aver supposto che si trattasse del dr. Antonino Cinà, “uomo d’onore” della famiglia di San Lorenzo. Solo successivamente, aveva sentito parlare di Vito Ciancimino.

Nel settembre-ottobre dello stesso anno, e comunque prima delle feste di Natale il '92, proseguiva Brusca, aveva appreso, in uno dei frequenti incontri con Riina, che l'avvio di quella trattativa gli aveva suggerito di sospendere le uccisioni (erano state programmate quelle dei politici Mannino e Vizzini, mentre quella di Ignazio Salvo fu portata a termine perché ritenuto un traditore da punire) e le stragi.

Ma Riina mise il "fermo", ha dichiarato Brusca .

Richiesto di chiarire se era conoscenza delle reali ragioni per cui i Riina aveva deciso di interrompere le ulteriori operazioni sanguinarie, la cui ripresa, a detto del collaborante, era stata programmata per il successivo gennaio del '93, ha asserito:

“ Le mie... le mie conoscenze erano che lui stava facendo di tutto affinché... affinché questi contatti che si erano creati tornassero a trattare. E, ripeto, siamo nel settembre-ottobre, ora non mi ricordo, che mi aveva ordinato di fare un'altra strage affinché questi venissero a trattare... ”

Brusca ha però ricordato che gli venne detto da Salvatore Biondino (custode della latitanza di Riina; ndr) che occorreva con un altro attentato dare una “spinta” per riportare “ la controparte” al tavolo della trattativa che aveva subito una stasi.

Come non scorgere le affinità, anche semantiche, con la “smossa” e “ il colpo di grazia “di cui ha parlato Gaspare Spatuzza.

Per questa ragione Brusca si attrezzò per colpire il giudice Grasso, estensore della sentenza del maxi processo, esito non raggiunto per le difficoltà incontrate.

Concludeva Brusca la sua deposizione dicendosi certo che Riina nelle trattativa non era disposto ad offrire altro alla controparte che la cessazione delle stragi.

Le dichiarazioni dei fratelli Graviano

Al fine di operare un doveroso (quantunque improbabile) tentativo di approfondimento, invocato soprattutto dalle parti civili, la Corte ha chiamato a deporre anche Giuseppe e Filippo Graviano.

Come c'era da attendersi, anche per le notizie di cronaca giudiziaria relative all'esito infruttuoso di altri analoghi "esperimenti", da costoro non è pervenuto alcun contributo chiarificatore, che presumibilmente, in caso contrario, sarebbe stato di enorme rilevanza attesi i segreti di cui i due fratelli sono tuttora depositari .

È opportuno comunque per sintesi riportare i passaggi salienti delle dichiarazioni di entrambi:

Giuseppe Graviano, premesso di essersi reso latitante dal 1984 a seguito delle dichiarazioni di Salvatore Contorno e di Matteo Marino Mannoia che lo accusavano di far parte di "cosa nostra" e di aver rilevato giovanissimo, alla morte del padre Michele e quando ancora frequentava l'ultimo anno di ragioneria, l'azienda agroalimentare di famiglia, ha negato di aver conosciuto il Tagliavia Francesco prima dei processi in cui si erano trovati coimputati (da quello c.d. "Golden Market", *id est* Agate Mariano + '93, all'altro per la strage di via D'Amelio) e della detenzione per alcuni periodi espiata assieme nello stesso istituto di pena.

La stessa versione forniva quanto alla conoscenza dei vari Lo Nigro, Barranca e Giuliano.

Gli era nota l'ubicazione della pescheria della famiglia dell'imputato di piazza Sant'Erasmus, peraltro, a sentir lui, distante dalla sua abitazione di via Conte Federico, ma sosteneva di non avervi mai fatto ingresso.

Escludeva di essere stato a Roma nel corso dell'anno 1993 e ancor prima. A maggior ragione negava di aver mai incontrato Spatuzza al bar Bar Doney.

Ammetteva di conoscere da ragazzo Gaspare Spatuzza e di averlo incontrato al carcere di Tolmezzo .

Ma in spregio a tutti i giudicati, negava di aver mai conosciuto Totò Riina, Leoluca Bagarella e Matteo Messina Denaro.

Quanto a Vittorio Mangano adduceva di non averlo mai conosciuto prima di incontrarlo in un processo a Palermo.

Richiesto se ammettesse di aver capeggiato il mandamento di Brancaccio, dichiarava di non voler rispondere sull'argomento e si limitava a riportarsi alle sentenze di condanna, che asseriva di rispettare, che tale qualità gli avevano attribuita. Aggiungeva però, in maniera sibillina, che quando avrebbe avuto "la documentazione" al riguardo, l'avrebbe presentata "a chi di competenza".

Assumeva poi che Tullio Cannella, ragioniere di Domenico Sanseverino, già proprietario del residence "Euromare" di cui era stato socio anche il padre Michele, contravvenendo alle disposizioni lasciate dal Sanseverino, aveva rifiutato di consegnare a lui e ai suoi fratelli la somma di 2 miliardi di vecchie lire dovuti al loro defunto genitore.

Si osserva che perlomeno su questo in qualche modo il Graviano Giuseppe ha dato un riscontro logico alle dichiarazioni di Tullio Cannella in ordine al progetto di ucciderlo dal quale l'avrebbe salvato Leoluca Bagarella.

A dispetto di tutti i riscontri oggettivi ottenuti dalla polizia in ordine alla vacanza in Versila dell'estate del '93 già menzionati (ved. n. 7, capitolo sull'attendibilità di Spatuzza), negava anche di conoscere il Vasile e la sua villa di Santa Flavia in cui sosteneva di non essere mai stato.

Quanto alle propalazioni accusatorie provenienti da Giovanni Brusca, il Graviano si appellava alle *"influenze che sulla mente umana possono avere i giornali"*, richiamando arcani studi sulla *"fotografia della mente"* di non meglio individuati luminari di neurobiologia.

Sorprendeva però in questo mare di negazioni il rifugiarsi del Graviano nella facoltà di non rispondere allorché gli venivano poste domande su Marcello Dell'Utri, su eventuali investimenti effettuati nel gruppo Fininvest e sul movimento denominato *"Sicilia Libera"*, al pari di quanto, a suo dire, aveva già fatto in altri processi, motivando tale determinazione con l'assunto che di politica non intendeva parlare.

La scelta del Graviano può essere anche interpretata come una sorta di segnale obliquo lanciato all'esterno, e questo a prescindere dalla fondatezza di quanto su questo tema è stato detto da Spatuzza e dagli altri collaboratori, essendo assai singolare che, pur avendo smentito tutti costoro (ma anche i giudicati, a dire il vero) su tanti altri aspetti che lo qualificano come capomafia avvinto al Tagliavia Francesco e coinvolto nelle stragi, il Graviano abbia voluto lasciare questa *"riserva"* proprio in ordine ai suoi rapporti con la politica.

Così cercava infine di spiegare Giuseppe Graviano i toni particolarmente affettuosi e intimi adottati reciprocamente sia da lui che dal Tagliavia nella corrispondenza tra loro intercorsa:

"...frequentando questi del carcere, lei non può immaginare quante... la tristezza che c'è in questi luoghi, come uno cerca di essere solidale con il

prossimo e come si vive. Quindi ci sta che... cominciandoci a frequentare, perché tutti i processi li facevamo ogni giorno, stavamo al carcere e andavamo ogni giorno al Tribunale, dal Tribunale al carcere, ogni giorno si faceva; a volte venivamo anche alle due di notte nel processo Borsellino, e la mattina alle nove eravamo di nuovo in aula. Quindi è nato questo rapporto "la famiglia, come stai, i ragazzi"? Poi nel frattempo a lui sono nati i nipoti, i nipotini, allora li chiamava "i cuoricini del nonno". A me è nato un figlio, "cuoricino... cuore di papà"... queste cose, questo tipo di affetto, si parla... siccome si parla tanto di medicina, ha una nipote se non erro che è affetta da diabete, o 2 o 1, io ho letto un articolo su Nova(?), ho inviato questo articolo, dicendo che c'erano buone... c'è degli esperimenti in corso, però che già avevano avuto qualche esito positivo, su una clinica se non erro fuori Italia."

Filippo Graviano, dal canto suo, non escludeva di aver potuto incontrare il Tagliavia all'interno della pescheria di famiglia (intesa come di sangue; ndr) dove a volte si recava per comprare il pesce in quanto, a suo dire, a servire i clienti si ponevano tutti i quattro fratelli Tagliavia che lui non aveva mai saputo distinguere, essendo tra loro molto somiglianti.

Quanto al Brusca Giovanni dichiarava di non voler rispondere neppure relativamente alla conoscenza avutane.

Barranca, Lo Nigro e Giuliano invece assumeva di averli visti per la prima volta in carcere.

Spatuzza asseriva d'averlo conosciuto ancor prima dei processi e dell'incontro al carcere di Tolmezzo (dove stettero assieme ristretti nel 2000 e nel 2004) in quanto abitavano nello stesso quartiere e perché, facendo Spatuzza l'imbianchino, spesso si recava a casa sua o comunque nelle vicinanze per dei lavori.

In ordine ai colloqui avuti col medesimo al carcere di Tolmezzo sull'eventualità di avviare una dissociazione, se non una collaborazione con

la giustizia, come da Spatuzza affermato, Filippo Graviano dava una spiegazione molto anodina che finisce per avallare sostanzialmente quanto da Spatuzza riferito: *“ i nostri discorsi erano improntati alla legalità, rispetto delle istituzioni e rispetto della legge..... significa che ognuno di noi si sentiva di avere un trascorso ai margini della legalità ”*;

Aggiungeva Filippo Graviano che quando venne arrestato nel 1994 aveva solo una condanna a quattro mesi da espiare e nessun'altra definitiva, per cui non poteva ambire a procurarsi alcun beneficio giudiziario.

Precisava poi, su espressa domanda, che le deviazioni dalla legalità, gli “errori” in cui in passato era incappato e che in quel momento intendeva abiurare, non riguardavano stragi, omicidi, estorsioni o traffici con la droga, insomma tutto il bagaglio di illeciti di tradizionale caratura mafiosa, rispetto ai quali si proclamava estraneo, ma banali violazioni nel campo dell'edilizia cui sarebbe stato costretto proprio dalle condanne per associazione di stampo mafioso che gli avevano impedito di perseguire gli scopi di lucro con metodi legali : *“ ho spiegato che il mio interesse era unicamente rivolto alla ricerca di denaro, a guadagnare denaro, in particolare con l'attività edilizia. E poiché io già ero stato condannato per mafia nel maxi processo e non potevo farlo in prima persona, mi servivo di altre persone per realizzare quello che era il mio interesse economico ”*.

A parte l'assurdità di una revisione critica del proprio vissuto rapportata a banali illeciti edilizi che lo avrebbero così segnato da farne oggetto di un ravvedimento esternato anche a Spatuzza - il quale, si badi, in quel colloquio (che Filippo Graviano storicamente non ha smentito) si stava riferendo all'avvio di una collaborazione con i magistrati su reati di ben diverso spessore - l'alibi della mancanza di un interesse a collaborare con la giustizia è fragile perché nel 2004, quando in maniera più costruttiva era stata discussa con Spatuzza l'idea della collaborazione, Filippo Graviano era stato

definitivamente condannato all'ergastolo per tutte le stragi a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 6 giugno 2002.

La reazione dei vertici dello Stato alle stragi; i decreti sul carcere duro revocati o non prorogati; le dichiarazioni degli ex ministri Conso e Mancino e dell'ex direttore del D.A.P. Amato

Sulla scia dei rilievi formulati motivando sul ricatto e la trattativa, s'innesta quanto avvenuto in quel medesimo periodo sul versante delle istituzioni, e segnatamente di alcune decisioni assunte all'epoca da apparati di Governo che, anche a non voler inseguire i sospetti proiettati dalle parti private in questo processo (incredulità e perplessità hanno accomunato i difensori delle parti civili e quelli dell'imputato) prestano il fianco a molte considerazioni critiche per la loro singolarità e diacronia rispetto a quanto sarebbe stato da attendersi in un momento così allarmante per la vita del paese.

Intende riferirsi la Corte a quanto emerso nella vicenda della revoca o del mancato rinnovo del regime carcerario previsto dall'art. 41/ bis dell'O.P. per molti appartenenti ad organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, disposti dal Ministero di Giustizia (allora anche di Grazia).

Dall'elenco di tali provvedimenti, trasmesso dall'ufficio del Gabinetto del Ministro con nota del 18.4.2001, risulta che 28 decreti emessi tra il luglio e il settembre del '92, con speculari atti varati nello stesso arco temporale del '93, non furono rinnovati alle rispettive scadenze.

Altri 10 decreti emanati tra il luglio del '92 e l'agosto dello stesso anno furono revocati prima delle rispettive scadenze con provvedimenti assunti tra il febbraio e il settembre del '93;

Ulteriori 127 decreti imponenti il regime del 41/bis c.d. delegati furono revocati prima della scadenza, alcuni tra marzo e aprile del '93, la maggior parte nel maggio di quell'anno;

Infine altri 334 decreti non vennero rinnovati nel novembre del '93, la gran parte, e nel gennaio del '94, alcuni.

La lettura dei nomi e dei luoghi di nascita dei detenuti che ne beneficiarono fa ritenere che si trattasse di appartenenti a organizzazioni criminali di varia natura, e quindi non solo di mafia siciliana.

Comunque negli elenchi non si rinviene alcun nominativo di prima grandezza o di quelli emersi in relazione ai processi per le stragi.

Certo se non ci fossero stati quei sanguinosi attacchi allo Stato, la cui matrice di mafia già in quel momento, se non chiara, doveva essere quantomeno ritenuta altamente probabile, quelle determinazioni dell'autorità ministeriale potrebbero anche essere lette in una chiave fisiologica di applicazione di principi umanitari e di regole costituzionali, posto che il regime dettato dall'articolo 41/bis poteva generare legittimi dubbi di compatibilità con l'articolo 27 della Carta.

Al riguardo può calare la riflessione che forse le restrizioni del carcere duro rappresentano lo scotto che lo stato di diritto ha dovuto pagare per aver tollerato e sottovalutato la pericolosità e pervasività del fenomeno mafioso nei suoi 150 di storia unitaria.

Quello che sconcerta nella vicenda in esame è la tempistica e il parallelismo dei percorsi tra lo sviluppo della trattativa, per come emergente dalle dichiarazioni sopra rievocate, e quei provvedimenti ablatori del regime del carcere duro che oggettivamente, e al di là di qualsiasi interpretazione o

h

proposito, in quel contesto potevano apparire come sintomo di un cedimento alla mafia.

Certo la Corte non dispone di fatti inoppugnabili su questo versante, ma un corretto utilizzo dell'argomento logico-deduttivo non può far sottacere il possibile collegamento tra quelle non provvide decisioni e la modulazione dell'accordo con la mafia che si andava profilando.

Pertanto, nel tentativo di fare luce sulla vicenda (sia detto fin d'ora rimasto privo di uno sbocco di verità sicuro), si è ritenuto necessario interpellare gli ex ministri Mancino e Conso, acquisire la nota dell'ex direttore del D.A.P. Nicolò Amato datata 6 marzo 93, i verbali delle audizioni dei predetti innanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia , oltre ai già menzionati tabulati relativi ai decreti attinenti al 41/bis revocati o non reiterati alla scadenza.

Le dichiarazioni di Conso

Queste in sintesi le dichiarazioni dell'ex guardasigilli Giovanni Conso:

Subentrando al ministro Claudio Martelli, assunse l'incarico il 12 gennaio del 1993, restando in carica fino al gennaio del '94.

Dal suo predecessore aveva ereditato il sistema delle deleghe in base al quale i decreti del 41/bis venivano affidati alla decisione pressoché autonoma del direttore del D.A.P. o del suo vice che, all'atto suo insediamento erano, rispettivamente, gli ex magistrati Amato e Fazzioli .

Si dovette confrontare pressoché da subito con il problema delle reiterazioni dei decreti emanati dal precedente titolare del dicastero le cui scadenze ben presto si andarono accavallando, per cui presero ad arrivarne a blocchi, il che rendeva complicato la loro gestione (giungevano al suo esame col parere positivo o negativo dei funzionari del D.A.P., ha dichiarato).

Nel febbraio del '93 c'era stata una riunione del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica nel corso della quale, ha proseguito il testimone, l'allora capo della polizia Parisi aveva proposto di revocare il carcere duro per una serie di detenuti.

Con una nota delle 6 marzo del '93 - presente agli atti - il direttore Nicolò Amato si era espresso a favore di un pressoché generale diniego di proroga o addirittura della revoca immediata dei decreti che andavano a scadere.

Il 15 maggio del '93 (il giorno dopo l'attentato a Costanzo) non furono reiterati 127 decreti (dai tabulati ministeriali si evince che alla scadenza di luglio altri 20 analoghi provvedimenti non furono rinnovati).

Il 4 giugno il Consiglio dei Ministri revocava l'incarico al dr. Amato, destinandolo ad un organismo della CE a Strasburgo, facendogli subentrare Adalberto Capriotti e nominando suo vice il magistrato Francesco Di Maggio.

In data 26 giugno del '93 il direttore Capriotti suggeriva al Ministro di confermare il 41/bis su vasta scala ed in maniera sistematica.

Ed infatti nel luglio del '93 il ministro Conso confermava tutto un blocco di decreti imponenti il regime del 41/bis.

Nel mese di novembre però non veniva rinnovato un ulteriore blocco di decreti (334 stando ai tabulati, ma evidentemente solo 140 erano quelli che riguardavano detenuti di mafia ristretti al carcere dell'Ucciardone di Palermo).

Spiegava il teste questo mutamento di indirizzo con la difficoltà di dare per ciascuno dei detenuti interessati una motivazione personalizzata, così come imponeva una pronuncia della Corte Costituzionale intervenuta a fine luglio di quello stesso anno.

Trattasi della sentenza n. 349 del 1993 emessa all'udienza del 24/6/93 e depositata il 28/07/93 con cui la Corte delle leggi, nel rigettare una questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'articolo 41/bis, co. 2, dell'O.P., *obiter* osservava essere implicito che i decreti ministeriali che imponevano quel particolare regime carcerario dovessero comunque recare “*puntuale motivazione sì da consentire all'interessato una efficace tutela giurisdizionale*”.

Il prof. Conso, appellandosi alla "solitudine del potere", ha poi affermato che, pur non sussistendo sostanziali ragioni di contrasto con i vertici del D.A.P., aveva ritenuto opportuno avocare a sé ogni decisione sui detti decreti proprio per evitare motivazioni standard che tradissero lo spirito di quanto dalla Corte enunciato.

Quanto all'incidenza che sulle sue decisioni potessero avere avuto le stragi della primavera-estate del '93, il teste forniva delle risposte per certi versi sorprendenti se rapportate all'alta carica .

“Che le stragi fossero opera della mafia si poteva capire e si poteva non capire”. Non si escludeva nulla. Comunque la tensione c'era. Dopo quello che era successo a Capaci e quello che era successo in via D'Amelio, c'era uno sconforto generale.

Aggiungendo che “ *Qualcosa bisognava fare, bisognava...*

Così spiegava poi la percezione che dopo l'arresto di Riina ci fosse stato un cambio di strategia:

“ Possiamo chiamare impropriamente il calcolo della probabilità. Prima o poi anche loro dovranno cambiare qualcosa, non continueranno sempre la strada di Riina. Quando di solito muore un capo, muore un dittatore, magari un prepotente cattivo, lo vediamo anche nella politica

6

recente, quello che avviene in Egitto, eccetera, dove chi subentra cambia qualcosa, non va avanti sulla stessa strada, a meno proprio che sia il figlio del dittatore...”.

Quanto ad eventuali consultazioni sulla problematica del 41/bis col Presidente del Consiglio Ciampi o il Ministro dell'Interno dell'epoca Mancino, affermava che il primo non venne interessato perché era un economista, *“un uomo molto dolce”* e molto turbato da quanto accadeva nel paese, e quanto al secondo :

“ Sì, abbiamo parlato, ma sa, i problemi erano talmente tanti che quando si parlava non è che si stava lì due ore a chiacchierare di tutti, si toccavano alcuni punti”.

Ma quali problemi potessero in quel momento avere priorità per i due massimi esponenti della sicurezza e della legalità del paese rispetto all'attacco che la mafia stava portando al cuore dello Stato, onestamente non è dato comprenderlo.

Concludeva il Conso negando, da parte sua, di aver voluto favorire una qualsiasi trattativa, pur non potendo escludere che qualche funzionario, a titolo personale, avesse potuto assumere iniziative al riguardo.

Traspare dalle parole dell'ex ministro, assieme ad una situazione d'incertezza e sbandamento di fronte alle bombe che *“cosa nostra”* disseminava nel paese, un vistoso, incomprensibile difetto di coordinamento, non solo all'interno del proprio dicastero, ma anche con la figura di governo con la quale sarebbero stato necessario agire in assoluta sintonia.

Le dichiarazioni di Mancino

Se si analizzano le dichiarazioni rese sul tema dall'ex Ministro dell'Interno il quadro che emerge appare confortare la suddetta valutazione e suscitare ulteriore sconcerto.

Il teste, premesso di non aver saputo mai nulla di possibili trattative con la mafia, ha affermato:

-di non essere mai stato informato dei contatti intercorsi tra il col. Mori e Vito Ciancimino, che anzi mai lui e il Mori “ *avevano discusso di problemi che potessero - o potevano all'epoca - riguardare il rapporto fra lo Stato e la criminalità organizzata;*

-che anche col ministro Conso mai aveva parlato della gestione dei detenuti sottoposti al 41/ bis (quindi neppure in via generica e fugace come da questi asserito; ndr), né lo aveva mai sollecitato a farlo per astenersi da indebite interferenze (sic) e rispettare l'autonomia del collega di governo, così come del resto aveva fatto col suo predecessore Martelli;

-che aveva saputo, per caso, che nel novembre del '93 era stato revocato il carcere duro a 140 mafiosi e che di quella scelta (che si comprende lui non condivise, ritenendo il regime del 41/bis uno strumento essenziale nella lotta alla mafia; ndr) mai aveva conosciuto le ragioni;

-che nella riunione del 12 febbraio '93 non si era trattato del 41/bis e comunque escludeva che il capo della polizia Parisi avesse mai potuto esprimersi in maniera avversativa alla permanenza di quel regime carcerario;

-che, benché risultasse il contrario dalla nota del 6 marzo '93 a firma del direttore del D.A.P. Amato, nulla del genere emergeva dal verbale di quella riunione del 12 febbraio;

Ricordava bene Mancino che nel '92 il carcere dell'Ucciardone era un colabrodo e non garantiva nessuna sicurezza e impermeabilità ai contatti esterni, per cui subito dopo l'uccisione del giudice Borsellino, il 19 luglio di

quell'anno, in una riunione d'emergenza del Comitato Nazionale dell'Ordine della Sicurezza Pubblica si era deciso di trasferire i mafiosi più pericolosi all'Asinara e a Pianosa.

Ricordava altresì che a seguito del verificarsi di un blackout della corrente elettrica proprio nel corso di un summit svoltosi alla prefettura di Palermo, che impose di tenere la riunione nell'unico locale dotato di gruppo elettrogeno, ebbe la percezione che la *“macchina amministrativa non funzionava abbastanza”*, per cui, per dare un segnale di svolta, dispose la rimozione del Prefetto e del Questore.

Comunque, pur dicendosi l'ex ministro all'oscuro o poco informato sulla gestione dello speciale regime carcerario, più volte faceva cenno a sue interviste rese agli organi di informazione sui problemi della criminalità organizzata, e in particolare sull'articolo 41/bis, fornendo alla Corte alcuni articoli di stampa che le avevano riportate.

Riconosceva però che nella strage di via Fauro l'impronta mafiosa era percepibile in ragione della campagna televisiva che conduceva quel giornalista, ma asseriva di non essere in grado di dire se nell'ambito degli apparati di governo in quel momento si fosse compresa la finalità perseguita da *“cosa nostra”*, con particolare riferimento al progetto di neutralizzazione del c.d. carcere duro.

Non ricordava neppure il testimone l'esistenza di una nota a firma del vice direttore del D.A.P. dell'epoca Di Maggio, diretta al Ministro Conso, in cui si affermava che dietro le stragi di Firenze, Milano e Roma vi erano i *“corleonesi”* e *“cosa nostra”*, e che la nuova strategia stragista discendeva dalla *“sofferenza degli effetti demolitori del 41/bis”*, pur ammettendo di aver avuto *“chiara dentro di me la valutazione che la matrice fosse mafiosa”*.

Per dare una rappresentazione quasi metaforica della condizione in cui egli si trovò ad operare in quegli anni, Mancino dichiarava di aver saputo dell'arresto di Salvatore Riina non dai vertici dell'Arma dei carabinieri o da

organi di polizia, bensì attraverso una telefonata di congratulazioni, che lo colse del tutto ignaro, fattagli dal Capo dello Stato (Scalfaro).

Le audizioni di Conso e Mancino da parte della Commissione Parlamentare Antimafia

I verbali delle audizioni dei due ex ministri innanzi alla Commissione Antimafia ricalcano sostanzialmente, anche se con un taglio più politico e dialogico, le dichiarazioni rese a questa Corte, per cui appare superfluo esaminarle in dettaglio.

Come pure nessuna sostanziale divaricazione rispetto al resoconto svolto in questo dibattimento può cogliersi nelle dichiarazioni rese come persona informata sui fatti dal professor Conso al pubblico ministero dottor Chelazzi in data 24 settembre 2002, trasfuse nel verbale prodotto dal difensore di parte civile avvocato D' Ippolito all'udienza del 15/2/2011.

È opportuno però richiamare le parole del presidente della Commissione, senatore Pisanu, che sembrano trarre una conclusione ancora più incisiva e netta di quella ipotizzata da questa Corte:

"Il 1° novembre 1993 scade un altro blocco di provvedimenti adottati sulla base del 41-bis" - quello allora vigente - "ma nel frattempo Cosa nostra tace. Imprevedibilmente, tre giorni dopo quella scadenza, il Ministro della giustizia non proroga il regime previsto dall'articolo 41-bis a 140 detenuti nel carcere dell'Ucciardone di Palermo.

Se ne può desumere che la "trattativa-ricatto" abbia prodotto i suoi effetti tra il 29 luglio e il 6 novembre 1993?"

Alcuni rilievi possono comunque formularsi sulle deposizioni rese in quella sede dai due ex ministri.

Del Conso colpisce la particolare valorizzazione assegnata, persino in quei giorni bollenti e di grande apprensione, ai resoconti degli organi di informazione, tanto da costituire spesso la sua preoccupazione principale e qualche volta l'elemento di orientamento nella sua azione di governo.

Innanzi alla detta Commissione Parlamentare l'ex ministro di Giustizia dava quasi per certo, come se fosse stato un dato a lui noto e tenuto in conto al momento della decisione di non rinnovare tutta una serie di decreti di 41/bis, che l'arresto di Riina aveva segnato un cambio di strategia all'interno di "cosa nostra", per cui, il vice che gli era subentrato (Provenzano) avendo "un'altra visione" in quanto, pur restando mafioso, "puntava all'aspetto economico", avrebbe messo da parte lo stragismo.

E chiariva il suo pensiero il prof. Conso affermando che *"ad un certo momento, c'era il rischio che quella minaccia - "riprenderemo le stragi" - potesse realizzarsi. Si è potuto constatare, almeno da parte mia, l'esigenza almeno di provare, senza subito provvedere a incalzare la lotta attraverso la crescita del rigore carcerario"*.

Si desume dalle sue parole che, pur restando all'oscuro di qualsiasi iniziativa negoziale, *motu proprio* ritenne che fosse meglio mandare un segnale per rafforzare all'interno della compagine mafiosa la posizione dell'ala moderata in modo da farla deflettere dal percorso stragista tracciato da Riina.

Quindi, secondo l'ex ministro, una coincidenza con l'iniziativa "negoziale" assunta dal Mori e dal De Donno puramente casuale e oggettiva, su cui questa Corte non è grado di pronunciarsi con elementi probatori significanti, di tal che la valutazione di una tale prospettiva resta affidata solo ai criteri della logica e della verosimiglianza.

Comunque le cose, come si sa, non andarono nel senso auspicato dal Conso.

Il progetto originario non fu abbandonato perché Provenzano ritenne di assumere una sostanziale posizione di *non liquet* di fronte alla determinazione dei vari Bagarella, Graviano e Messina Denaro (così Brusca, ud. 3.5.11), e soprattutto, con una sorta di eterogenesi dei fini, quello che doveva essere un segnale distensivo fu probabilmente interpretato (così come forse lo era stata la ricerca di un contatto da parte del gen. Mori di un anno prima rispetto alle stragi del '93 che fece dire a Riina "si sono fatti sotto") come un'ulteriore spia del prossimo cedimento dello Stato, il che avrebbe generato il convincimento che era opportuno infliggergli il "colpo di grazia" con l'attentato dell'Olimpico.

L'audizione di Mancino, anch'essa ricca di riferimenti ad interviste e comunicati rilasciati agli organi di stampa in quella primavera - estate del '92, ha ruotato intorno a due capisaldi:

Da un lato, la più volte ribadita affermazione che mai nulla aveva saputo della trattativa avviata dal colonnello Mori con Vito Ciancimino e, dall'altra, il netto respingimento dell'ipotesi, affacciatasi dopo la strage di via D'Amelio, secondo cui il giudice Borsellino, informato della trattativa in corso tra apparati dello Stato e la mafia, l'avesse incontrato o avesse cercato di incontrarlo al Viminale proprio il giorno del suo insediamento, avvenuto il 1° luglio del 1992, per esternargli la sua ferma opposizione a quella iniziativa.

Nel verbale di quell'audizione, sul primo versante è dato leggere:

PRESIDENTE : Onorevole Mancino, le do una copia dei quesiti scritti e vado a leggere le prime domande, alle quali lei potrà rispondere anche subito.

Secondo le ricostruzioni fatte dai magistrati di Palermo e di Caltanissetta, il colloquio tra la dottoressa Ferraro e il capitano De Donno avviene proprio negli ultimi giorni da Ministro dell'interno del suo predecessore, il 28 giugno del 1992. Lei ha mai saputo nulla di questi colloqui?

MANCINO. No, non ho mai saputo nulla. Non mi è stato mai detto niente. Eppure, avevo un eccellente rapporto con la dottoressa Ferraro, che fu poi il magistrato che sostituì il povero Giovanni Falcone. Non ho mai avuto rapporti con il capitano De Donno, né con il suo superiore, che all'epoca era il colonnello Mori. Il capitano De Donno mai ha riferito a me quanto sarebbe andato a dire ad altri.

PRESIDENTE. Mi sembra che alla seconda domanda lei abbia già risposto. L'ex ministro della giustizia, Claudio Martelli, ha dichiarato, anche in quest'Aula, di avergliene parlato. Lo conferma?

MANCINO. No, Presidente, non posso confermarlo.

PRESIDENTE. Per la verità, l'onorevole Martelli aveva fatto tale affermazione in forma dubitativa.

MANCINO. Avrò detto di averne parlato forse a Scotti o forse a Mancino, ma io ho letto i giornali e dico che, dopo 17 anni, è un po' difficile che egli ricordi di avermi riferito una notizia – non vi sfugge la gravità - che aveva il dovere di sottoscrivere in maniera formale. Egli era il Ministro della giustizia, e non un cittadino qualunque. Io escludo che me ne abbia parlato.

PRESIDENTE. Non ritiene strano che il ROS abbia cercato appoggio politico presso il Ministero della giustizia e l'onorevole Martelli e non presso il Ministero dell'interno? In particolare, lei ritiene credibile che il colonnello Mori abbia fatto riferire queste cose alla dottoressa Ferraro e non ai suoi superiori, ai Carabinieri, e neppure a lei o al Ministro della difesa?

MANCINO. Personalmente, ribadisco di non aver mai ricevuto né richiesta di colloquio da parte del colonnello Mori, e neppure da parte del capitano De Donno. Peraltro, posso anche ritenere che possa sollevare qualche dubbio il fatto che questi si rivolgano al Ministro della giustizia. Un capitano e un colonnello dei Carabinieri, se vogliono seguire le vie gerarchiche, hanno come punto di riferimento o il comandante generale o il Ministro della difesa.

Non può non suscitare un moto di sconcerto l'insanabile contrasto su una questione di tale rilievo tra due ex ministri della Repubblica.

Martelli ha ammesso di aver saputo dell'iniziativa del R.O.S. dei carabinieri e sostanzialmente di essere stato acquiescente.

C'è da chiedersi perché avrebbe dovuto mentire allargando, anche se in chiave probabilistica, tale conoscenza anche al collega dell'Interno che, nell'ambito delle attribuzioni istituzionali, più del Ministro di Giustizia sarebbe stato naturale e fisiologico che fosse informato.

Sta di fatto che Mancino lo nega, ancorandosi all'argomento, a dire il vero assai esile, che il percorso ascensionale della notizia dei contatti che si stavano instaurando con la mafia da parte del Mori e del De Donno avrebbe dovuto fermarsi al comando generale dell'Arma o al più al Ministero della Difesa.

Rilevato che la questione involgeva più che gli aspetti militari, profili attinenti alla sicurezza dello Stato (precipuo compito del Ministero dell'Interno), resta l'interrogativo sul perché, una volta attuata l' "anomalia" (così in sostanza viene qualificata dal Mancino la comunicazione pervenuta a Martelli) di informare il Ministro di Giustizia, non si fosse inteso estenderla anche al Ministro dell'Interno.

Quanto al presunto incontro con il giudice Borsellino queste le sue dichiarazioni:

“Intanto, escludo perentoriamente di avere avuto con lui un colloquio; se presente nel lungo e largo corridoio antistante il mio ufficio al Viminale, fra le centinaia di persone presenti quel pomeriggio per salutarmi e augurarmi buon lavoro, avrò anche potuto stringergli la mano, come avvenne con molti a me ignoti dei non pochi presenti (c'era ressa nel corridoio). Era mai possibile che un magistrato dello spessore del dottor Borsellino, senza appuntamento, senza conoscermi - anch'io, fisicamente, non lo conoscevo -, con la ressa formatasi

all'ingresso del mio ufficio, potesse essere venuto, proprio il giorno del mio insediamento, per comunicarmi che egli era dell'avviso di evitare trattative tra Stato e mafia?

La domanda è: antecedentemente al primo luglio 1992 c'erano trattative? Eppure si è sostenuto, e ancora si sostiene, che nell'agenda rossa di quel magistrato fosse annotato l'appuntamento con il "ministro Mancino". Si dà il caso che nella mia agenda, alla pagina comprendente il giorno del primo luglio, non fosse contenuta nessuna annotazione di incontro con il dottor Borsellino (conservo le agende dal 1990 ad oggi e sono in grado, a richiesta, di esibirle all'onorevole Commissione, come del resto faccio adesso, mostrandovi quella riferita all'anno 1992)..... Si dà il caso che nella mia agenda resta pacifico che quel giorno il giudice Borsellino si incontrò al quarto piano con Parisi, allora Capo della Polizia, e con il dottor Contrada."

Quindi l'ex ministro in quel consesso tendeva ad escludere, anche se con argomenti d'ordine logico, che vi potesse essere stata una trattativa da parte di esponenti delle forze di polizia o di rappresentanti dello stato, pur dicendosi al corrente già da allora che in quel momento c'erano "due «brutte correnti» mafiose, la militarista e la trattativista, a livello locale, però, e non con lo Stato".

Questa Corte non dispone, come più volte si è detto, di dati probatori sicuri ed atti a confutare le affermazioni del Mancino, così come, scorrendo il verbale di quell'audizione, si evince che non li possedessero, a quel momento, neppure i membri della Commissione Antimafia.

Quel che è certo però è che l'interrogativo sull'esistenza della trattativa avanzato dal Mancino appare superato oggi in chiave affermativa, per cui non può escludersi che il giudice Borsellino ne avesse conoscenza già alla data del 1° luglio del '92.

Si osserva poi che ancorare da parte dell'ex ministro alla propria agenda l'esclusione di qualsiasi incontro col magistrato, costituisce, ad avviso della Corte, un criterio deduttivo non assolutamente dirimente, sia perché il tentativo di ottenere un colloquio col massimo responsabile della sicurezza da parte di Borsellino poteva essere stato provocato c/o attuato *de facto* anche all'ultimo momento, atteso il tema così impellente e grave che avrebbe dovuto costituirne oggetto, sia perché, come lo stesso Mancino riconosce, sempre nella sua agenda era stato annotato (e non se ne capisce la finalità visto che non si trattava un impegno diretto del ministro; ndr) il colloquio avuto dal Borsellino con il capo della polizia Parisi e con il dott. Contrada, che teoricamente potrebbe essere interpretato come un promemoria di un contatto che il magistrato doveva avere anche con il titolare del dicastero.

Inoltre, che quell'agenda non riportasse in maniera esaustiva tutti gli impegni programmati dal ministro, viene rivelato da un passaggio dell'audizione nel quale, a precisa domanda di un commissario, Mancino ammetteva di non aver annotato una visita istituzionale fatta Palermo il 6 luglio del '93, che aveva registrato la nutrita affluenza di forze dell'ordine, magistrati del distretto e prefetti, nel corso della quale, aggiungeva, aveva avuto modo di parlare con tutti i magistrati presenti.

Precisava inoltre che l'eccezionalità e rilevanza di quell'impegno gli avevano consentito di serbarne memoria anche senza l'ausilio della sua agenda.

La tesi di una trattativa circoscritta al livello locale (come dire a livello siciliano, se non palermitano) appare poi abbastanza opinabile perché nessun potere locale avrebbe potuto concedere quello che a "cosa nostra" in quel momento stava a cuore, e cioè gli interventi sul 41/bis, sulla legge sui pentiti, sulla situazione giudiziaria dei condannati, o sulla revisione dei processi,

tutte questioni che implicavano imprescindibilmente decisioni degli organi centrali dello Stato o della Autorità giudiziaria.

Si aggiunga poi che i due ufficiali del R.O.S., Mori e De Donno, che avvicinarono Ciancimino, certamente non sono qualificabili come espressione di un "livello locale", per cui l'esclusione di iniziative degli apparati di sicurezza dello Stato fatta dal Mancino urta contro i dati reali della vicenda.

Sono queste considerazioni che, non innestandosi su prove concrete e non approdando oltre le mere ipotesi, vengono formulate dalla Corte per cercare di pervenire a una quadratura che offra una sistematica, logica ma anche storica, ai pochi brandelli di verità accertati.

L'episodio del colloquio avuto, o sperato, dal giudice Borsellino col Ministro dell'Interno ha avuto ampio risalto sui mezzi d'informazione dove è stato collegato anche alla presunta sparizione di un'agenda di colore rosso appartenuta al magistrato in cui sarebbe stato annotato l'appuntamento col Ministro.

L'ha rievocato Mancino e ne ha parlato in sede di controesame, per cognizione ovviamente indiretta, Giovanni Brusca, il quale ha illustrato alla Corte una scena ricollegabile, anche se di riflesso, al presunto incontro del giudice col ministro che, se vera, potrebbe essere più eloquente di qualsiasi altra digressione sugli ultimi giorni del giudice Borsellino e, forse, sui motivi della sua uccisione:

Avv. Ammannato - *Ecco, allora, siamo a pagina 27-29, sempre del verbale del 21 giugno 2001, in cui il dottor Chelazzi le chiedeva altri riscontri a questa affermazione appunto che l'onorevole Mancino, Ministro dell'Interno, aveva fatto questa proposta, riferisce che c'era... in via Tommaso Natale, quindi prima del Natale, cioè del 23 o 24 dicembre 1992, il Biondino gli portò una cartella in cui c'era l'interrogatorio reso appena da*

Mutolo, che si era appena pentito nel '92. Ecco, può andare avanti lei se si ricorda questo ?

Teste Brusca - *Sì, sì, mi ricordo benissimo.... in quella ci... nell'attesa Biondino... eravamo in questa stanza di Tommaso Natale, da sopra un armadietto tira una cartella con tre-quattro fogli e critica... criticava... commentava le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, dicendo che quando un bugiardo dice la verità non è mai creduto. Il riferimento era al dottor Borsellino, che si era incontrato con l'onorevole Mancino e che si era acceso due sigarette, una cosa del genere. Questo in sostanza è quello che... non so, Avvocato, se non ricordo male.....Gaspare Mutolo aveva cominciato a collaborareE aveva detto che aveva incontrato il dottor Borsellino in un interrogatorio, dopodiché era stato questo interrogatorio interrotto. Al ritorno aveva... dal nervosismo aveva acceso due sigarette, una dietro l'altra...*

Presidente - *Il dottor Borsellino si era acceso due sigarette?*

Teste Brusca - *Il dottor Borsellino, sì. E che... perché si aveva incontrato con personalità, tra cui l'onorevole Mancino e altri soggetti.*

Presidente - *Cioè, il dottor Borsellino dichiarò a Mutolo, che era l'interrogato...*

Teste Brusca - *Perfetto. Stava interrogando Gaspare Mutolo. A un certo punto interrompe l'interrogatorio, se ne va, torna, ed era... dice che lo trovava... lo trovava agitato, talmente nervoso che nel momento di accendere la sigaretta non si accorge che già ne aveva accesa una e ne accendeva un'altra ancora.*

Presidente - *E questo chi lo riferiva? Mutolo?*

Teste Brusca - *Gaspare Mutolo. E io... io non lo sapevo. Eravamo a casa di Biondino Salvatore - "il Corto", per la precisione - e a un certo punto c'era un salottino e c'era un armadietto; da questo armadietto allunga la mano, tira questa cartella, tipo con tre-quattro fogli, una cartella, e legge,*

dice "quando un bugiardo dice la verità non è mai creduto". Questo era Biondino Salvatore, che è una persona molto intima a Salvatore Riina. Il riferimento era questo.

E' lo spaccato di uno dei tanti misteri di quella stagione angosciante della quale troppi risvolti restano ancora nell'ombra, su cui questo processo, anche per la non stretta pertinenza del tema e la esiguità degli elementi a disposizione, non poteva dare risposte chiarificatrici e appaganti, rimesse ancor oggi, a quel che consta, all'impegno e alla professionalità di chi ancora batte la difficile strada della ricerca della verità su quegli anni terribili.

Qui è consentito formulare solo alcune riflessioni dettate da quanto questa Corte ha potuto conoscere e dal ricorso ad alcuni parametri d'ordine logico.

L'uccisione del giudice Borsellino e degli uomini della sua scorta presenta indubbiamente degli aspetti anomali.

Mentre nel percorso ricostruttivo promanante dai collaboratori più voci hanno indicato il giudice Falcone come un obiettivo all'apice dei piani sanguinari di "cosa nostra" già dalla fine degli anni '80, e certamente bersaglio immediato e concreto nella spedizione romana del febbraio del '92 in cui poi si glissò sul più facilmente raggiungibile Maurizio Costanzo, nessuno ha indicato come destinatario in quel momento delle stesse "attenzioni" pure Borsellino.

Indubbiamente questo magistrato, per la sua dedizione, intelligenza e capacità investigative, rappresentava un avversario estremamente pericoloso per "cosa nostra" - della quale, al pari di Giovanni Falcone, conosceva bene il linguaggio e la "cultura" - per cui non può escludersi che anche la sua soppressione rientrasse nei progetti di mafia.

Risuonano al riguardo, alimentando gli interrogativi sul perché fu decisa l'eliminazione di Borsellino proprio in quel momento, le parole

pronunciate con tono netto da Salvatore Cancemi (udienza al 28/6/07, pagg. 276 e 277):

“Allora, per la strage di Capaci vi ha informato preventivamente come Commissione?”

Cancemi: Sì.

Cancemi: Io per quella di via D'Amelio, devo dire la verità, onestamente che l'ho saputo pochi giorni prima”.

Inoltre, ritenuto assodato, per quanto emerge dalle stesse ammissioni del generale Mori e del colonnello De Donno (e a voler prescindere dalle dichiarazioni del Brusca Giovanni), che, una trattativa per la ricerca di una possibile soluzione che fermasse le stragi, dopo quella di Capaci, ci fu, appare assai strano che Riina, che non difettava certo di intelligenza strategica, avesse rischiato di far saltare qualsiasi possibilità di intesa - che dal suo punto di vista, proprio perché “si erano fatti sotto” quelli dello Stato, poteva essere raggiunta - con un ulteriore attentato ad un giudice realizzato con lo stesso *modus operandi* di Capaci.

Se Borsellino avesse saputo o meno dell'esistenza di una trattativa, che in caso affermativo certamente avrebbe avversato in ogni modo perché rappresentava la negazione stessa della battaglia condotta da sempre con Falcone, è circostanza probabile, ma ancora oggi, a quel che consta, processualmente non accertata.

La ricerca e/o l'inverarsi di un incontro urgente con il ministro Mancino resta nel campo degli accadimenti possibili, ma, perlomeno in questa sede, non dimostrati.

L'unico punto fermo emergente dalla stessa relazione dell'ex ministro alla Commissione Antimafia riguarda, come si è detto, la presenza del magistrato quel 1° luglio al Viminale dove ebbe un colloquio con l'allora capo della polizia Parisi e con quel dottor Contrada che sarà arrestato con la

grave accusa di collusione con la mafia pochi mesi dopo, nell'imminenza del Natale del '92.

Le dichiarazioni alla Commissione Antimafia di Amato

Per completare la rassegna delle voci istituzionali giova dare spazio anche alla versione dei fatti promanante dall'ex direttore del D.A.P., avvocato Nicolò Amato.

Essa è pervenuta alla Corte solo attraverso il verbale della sua audizione innanzi alla Commissione Antimafia, essendosi ritenuto superfluo insistere per un suo esame diretto anche in considerazione delle sue precarie condizioni di salute.

Ebbe a dichiarare Amato in quella sede, riferendo il suo pensiero sull'istituto del 41/bis: *“Non l'ho fatto però perché non dividevo interamente - intendiamoci, lo spiegherò dopo - l'emanazione del 41-bis come sistema ordinario di gestione delle carceri rispetto ai mafiosi; dividevo e ritenevo giusta però, nell'immediatezza delle stragi, la risposta dura, violenta, pesante, rigorosa, contro gli autori di stragi così oscure e così inaccettabili”*.

Quindi, non una sua contrarietà ideologica all'istituto, ma alla sua gestione ed applicazione concreta, e soprattutto generalizzata.

Amato passava poi a smentire il ministro Martelli sul fatto che egli non si fosse reso disponibile a firmare i provvedimenti di trasferimento di detenuti mafiosi all'Asinara e a Pianosa, rendendosi addirittura irreperibile.

Ricordava anzi di avere portato alla firma di Martelli numerosi decreti nella prima fase di applicazione della norma e rievocava anche il sistema di delegare a lui e al vice direttore del D.A.P. la decisione su eventuali revoche della misura di rigore penitenziario a partire dal 15 settembre del '92.

Asseriva, però, di non ricordare di aver firmato qualche decreto di prima istanza o di proroga dal 23 maggio al 19 luglio, come era desumibile *per tabulas*, ma ricordava bene che dal 20 luglio in poi ne era stata firmata la maggior parte (532 direttamente dal ministro Martelli o 567 dal suo vice), tranne 55 inerenti a detenuti di non spiccata pericolosità.

Alla contestazione di aver proposto al ministro Conso con la nota del 6 marzo '93 la revoca di tutti i 41/ bis pendenti, replicava di aver patrocinato *“al contrario una condizione carceraria più dura e più rigorosa di quella indicata dal 41-bis, e, nel contempo, più intelligente ed efficace, oltre che più corretta da un punto di vista giuridico”*.

E sosteneva, in sintesi, che quella sua presa di posizione, contrariamente a quello che poteva apparire leggendola alla luce dei fatti emersi 18 anni dopo, mirava non ad eliminare il carcere duro per i delinquenti più pericolosi, bensì a rafforzarlo attraverso la registrazione dei colloqui con i familiari, unico strumento veramente efficace, a suo avviso, per impedire ogni collegamento dei mafiosi con l'esterno (e che sottolineava essere stato attuato dal legislatore solo molti anni dopo), in difetto del quale sarebbe stato meglio eliminare del tutto quel regime carcerario fortemente limitativo dei diritti dei detenuti e ripristinare per tutti i valori di civiltà carceraria.

Se ne deve inferire, quindi, che, nella visione di Nicolò Amato, senza le registrazioni era meglio eliminare anche tutte le altre limitazioni e cautele: i controlli visivi, quelli sulla corrispondenza, i contatti con altri detenuti per reati di criminalità organizzata, e così via.

Non vi è chi non scorga il paradosso logico e l'insostenibilità obiettiva di una tale tesi.

Ma c'è da chiedersi perché questa sua visione non l'avesse esternata già nel '92 al ministro Martelli allorquando aveva collaborato al varo di circa mille decreti.

La coincidenza con l'aspettativa di parte mafiosa di poter riprendere con la pressione stragista una trattativa che era in una fase di stallo, e che stando a tutto il coacervo di testimonianze raccolte si era consolidata in quella primavera del '93, porta ad ipotizzare, non senza fondamento, che il cambiamento di linea del direttore del D.A.P. fosse dipeso da fattori sopravvenuti.

Assumeva poi Amato che il giudizio espresso in quella nota, secondo cui la revoca in blocco di tutti i decreti impositivi del regime del 41/bis avrebbe rappresentato: “ *un segnale forte di uscita da una situazione emergenziale*”, estraneo a qualsiasi finalità di voler favorire una trattativa, di cui all'epoca, a suo dire, non aveva avuto alcun sentore, doveva essere contestualizzato e significava soltanto che “*ritenevo giusta e doverosa l'applicazione del 41-bis nell'immediatezza delle stragi, cioè nel maggio e nel luglio 1992, non dieci mesi dopo, cioè nel marzo 1993*” allorquando da dieci mesi vigeva nelle carceri italiane “*una situazione di sostanziale tranquillità*”

È veramente stupefacente una tale propensione ad appartarsi rispetto alla realtà magmatica extramurale e a ritenere superata l'emergenza mafia dopo pochi mesi soltanto dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio, nonché il formarsi di una singolare convinzione secondo cui all'interno delle carceri si poteva abbassare la guardia, quasi come se la mafia fosse stata sconfitta e Riina (anche per lui l'articolo 41/bis avrebbe dovuto essere dismesso?) arrestato nel gennaio del '93, due mesi prima di quella nota, da detenuto non fosse più il capo di “cosa nostra”.

Sta di fatto che così proseguiva il dottor Amato innanzi alla Commissione:

“L'idea che mi ha accompagnato per tutto il tempo in cui ho diretto il D.A.P. è stata che, per quanto mi riguardava, la storia personale e criminale dei detenuti non mi interessava. Le differenze criminali dei detenuti non mi interessavano, la loro natura non mi interessava. Mi interessava soltanto

gestire le carceri in modo da equilibrare in maniera convincente la sicurezza (che ho sempre garantito, perché nessuno è mai scappato durante la mia gestione delle carceri) con il recupero nei limiti in cui ciò era possibile”.

Come a dire che per il direttore del D.A.P. il retroterra criminale di ogni detenuto non lo riguardava e che, in relazione alle sue funzioni, il ladro di polli o il mafioso stragista meritavano uguale trattamento, in entrambi i casi improntato al minimo rigore carcerario.

Una tesi così avanzata che forse neppure Michel Foucault avrebbe osato sostenere.

Soprattutto voleva significare questa “filosofia” un'assoluta impermeabilità a quello che avveniva fuori dalle carceri, come se i detenuti di mafia non potessero più influire sulle scelte criminali della loro organizzazione, il che a ben vedere contrasta sul piano logico con l'idea dello stesso Amato per la quale privare i capi mafia della possibilità di comunicare con l'esterno attraverso le registrazioni dei colloqui era la carta vincente per recidere il perpetuarsi del loro potere criminale.

Concludeva Amato che l'assunzione, come avvocato, una volta dimessi tutti gli incarichi pubblici, della difesa del boss Madonia e dello stesso Vito Ciancimino, era dipesa da una certa notorietà che gli aveva dato la direzione del Dipartimento, senza che fosse ravvisabile alcuna addentellato con la vicenda della trattativa condotta dal colonnello Mori.

Un'ultima notazione s'impone e concerne un documento acquisito da questa Corte che è utile raffrontare a tutto il complesso delle dichiarazioni sopra esaminate.

Trattasi di una nota riservata dello S.C.O. (Servizio Centrale Operativo) della Polizia di Stato, datata 14.9.93 e indirizzata alla Commissione Antimafia, in cui si legge:

“ I cinque attentati verificatisi nelle città di Roma, Firenze e Milano si collocherebbero in un medesimo disegno terroristico ordito dalla cennata organizzazione e rappresenterebbero la prosecuzione della strategia "delle bombe" avviata nel maggio dello scorso anno in Sicilia.

Secondo tali informazioni, è stato da tempo soppresso l'organismo che costituiva il vertice del sodalizio, cioè la "commissione interprovinciale", formata dai rappresentanti delle varie "provincie" mafiose aderenti all'associazione...Obiettivo della strategia "delle bombe" sarebbe quello di giungere ad una sorta di trattativa con lo Stato per la soluzione dei principali problemi che attualmente affliggono l'organizzazione: il "carcerario" ed il "pentitismo"...

La decisione di uccidere Costanzo sarebbe stata presa contestualmente ad altra - riscontrata anche processualmente - relativa ad un attacco nei confronti di esponenti della polizia penitenziaria.

Nell'occasione, si sarebbe verificata una divergenza di opinioni circa le modalità di esecuzione dell'attentato e, per le ragioni sopra esposte, sarebbe prevalsa la decisione di utilizzare un'auto bomba.

I successivi attentati non avrebbero dovuto realizzare stragi, ponendosi invece come tessere di un mosaico inteso a creare panico, intimidire, destabilizzare, indebolire lo Stato, per creare i presupposti di una "trattativa", per la cui conduzione potrebbero essere utilizzati da "Cosa Nostra" anche canali istituzionali.

In questa fase, "Cosa Nostra" non avrebbe interesse a "farsi riconoscere" per incrementare il proprio potere contrattuale, perché l'identificazione certa della matrice dei fatti delittuosi determinerebbe una reazione compatta e mirata dello Stato nei suoi confronti e non - come oggi accade - reazioni, a volte scomposte, e comunque dirette verso obiettivi diversificati.

Per raggiungere l'obiettivo della "trattativa" - secondo le fonti informative - la strategia del terrore potrebbe proseguire con analoghe iniziative criminali e, poi, con una seconda fase in cui verrebbero eseguiti attentati volti all'uccisione di personaggi impegnati nella lotta alla mafia"...

Una fotografia puntuale di quanto appurato a distanza di anni attraverso le indagini e i processi che rende ancora più incomprensibile come gli apparati di governo si muovessero in un modo così incerto e sordinato rispetto alla drammatica situazione in cui versava il paese.

Ma al di là di queste considerazioni, che i fatti, e non vuote elucubrazioni, autorizzano, questa sentenza sul tema dell'utilizzo dell'art 41/bis negli anni delle stragi non può andare.

In conclusione, non ci si può nascondere che dalla disamina delle dichiarazioni di soggetti di così spiccato profilo istituzionale esce un quadro disarmante che proietta ampie zone d'ombra sull'azione dello Stato nella vicenda delle stragi.

Ombre che questo processo non ha potuto dipanare anche perché, pur essendo rilevante il tentativo di approfondimento sul piano della causale, la questione si colloca a margine del *thema decidendum* che, in ultima analisi, resta la sussistenza o meno della responsabilità penale dell'imputato Tagliavia Francesco.

Comunque, integrando il complesso delle fonti di prova con le dichiarazioni di Giovanni Brusca e di Gaspare Spatuzza - indubbiamente clamorose più delle altre sugli agganci politici, su cui questa Corte non può esprimere una parola definitiva e dirimente, sia perché non le compete, potendosi intravedere nel loro costrutto ipotesi di reato di non trascurabile gravità, sia perché le dichiarazioni in questione necessitano di ulteriori

conferme e riscontri che solo altre sedi giudiziarie potranno eventualmente dare - alcune valutazioni possono formularsi con una sufficiente tranquillità:

- Una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *do ut des*;

- L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia;

- L'obiettivo che ci si prefiggeva, quantomeno al suo avvio, era di trovare un terreno d'intesa con "cosa nostra" per far cessare la sequenza delle stragi;

- E' verosimile che tutti gli apparati, ufficiali e segreti, dello Stato temessero sommamente altri devastanti attentati dopo quello di Capaci, nella consapevolezza che in quel momento non si sarebbe saputo come prevenirli e questo anche perché, e lo si intuisce dalla stessa esplorazione affidata al capitano De Donno, nonostante gli sforzi encomiabili di tutte le forze di polizia, si brancolava abbastanza nel buio, soprattutto sul piano dell'intelligence.

- La proposta del Mori, che apparve come promanante dallo Stato, dovette effettivamente giungere ai vertici di "cosa nostra", e segnatamente a Riina, al quale su una questione così rilevante spettava la parola decisiva.

- Vito Ciancimino, corleonese e amico di gioventù di Riina e Provenzano, si rivelò la persona più adatta per far arrivare il messaggio al capo della "cupola".

- Iniziata dopo la strage di Capaci, la trattativa si interruppe con l'attentato di via D'Amelio, forse per una sorta ritirata di chi la conduceva (certamente il colonnello Mori, forse i livelli superiori degli apparati

istituzionali) di fronte al persistere del programma stragista, laddove la trattativa avrebbe richiesto quantomeno un armistizio;

- Proprio per queste ragioni l'uccisione di Borsellino resta nelle motivazioni e nella tempistica una variante anomala per le considerazioni in precedenza svolte;

- Per tutto il resto del 1992 "cosa nostra" restò in attesa che si ripristinassero i canali interrotti e fermò, senza però mai rinunciarvi, ogni ulteriore iniziativa d'attacco, motivata dal fatto che proprio lo Stato, per primo, si era "fatto sotto";

- Per stimolare una riapertura dei contatti e dare prova della sua determinazione, e anche perché furente per l'arresto di Riina, dal maggio del '93, intendendo proseguire nella "visione" tracciata dal capo, e col suo indispensabile avallo, l'ala più oltranzista, rappresentata dal Bagarella, dal Graviano e dal Messina Denaro, riprese a far esplodere le bombe, a cominciare da quella di via Fauro, che pertanto non fu solo vendetta, ma anche prova generale della potenza militare e della capacità di colpire chiunque, ergo di propagare terrore, in modo che lo Stato capisse e si piegasse.

- Ed era certo che lo Stato avrebbe capito proprio perché la trattativa era stata interrotta.

- Anche se non è dimostrato in modo inoppugnabile che i provvedimenti ministeriali di revoca del regime carcerario del 41/bis, riguardanti anche diversi detenuti di mafia, emessi nella seconda metà del 1993 avessero una correlazione con la trattativa, è possibile che essi siano stati interpretati da "cosa nostra" come un ulteriore segnale di cedevolezza;

- Tra la fine del '93 e i primi del '94 si affacciò la possibilità di avere nuovi interlocutori politici con le imminenti elezioni e il tramite adatto fu individuato in Vittorio Mangano, ritenuto in grado di interloquire con

Marcello Dell'Utri, e questo a sua volta con Silvio Berlusconi di cui si intravedeva l'ascesa politica;

- Essendosi atteso troppo e avendo lo Stato troppo temporeggiato, per dimostrare ai possibili interlocutori istituzionali, vecchi o nuovi che fossero, che “cosa nostra” faceva sul serio”, e per dare una “smossa” e impartire il “colpo di grazia” secondo il pensiero di Giuseppe Graviano riportato da Spatuzza, si decise di attuare l'attentato all'Olimpico, programmato da tempo ma anch'esso messo in standby in attesa di segnali dalla “controparte”, ed anche perché l'organizzazione, negli ultimi mesi del '93, era stata impegnata in altre azioni delittuose come l'omicidio di padre Puglisi e il sequestro del minore Giuseppe Di Matteo;

- La scelta di colpire i carabinieri originò anche dal rancore per l'abbandono del tavolo negoziale impiantato dal colonnello Mori e dal capitano De Donno, che inizialmente tanto entusiasmo aveva suscitato in Riina e che invece si era risolto nel suo arresto.

- L'attentato all'Olimpico doveva rappresentare una vendetta ed un monito allo stesso tempo;

- L'arresto dei Graviano e poi quello di Vittorio Mangano nel '95 fecero abortire ogni ulteriore ipotesi di trattativa.

L'esaurirsi della stagione stragista

Anche se “cosa nostra” non conseguì con le stragi i risultati sperati, perché nessuno dei suoi adepti venne scarcerato, il carcere duro rimase e fu prorogato (fino a divenire con la legge 23/12/02 n. 279 una misura di fatto permanente), al fenomeno dei pentiti fu data solo una disciplina più attenta a scongiurare depistaggi e usi strumentali, le condanne del maxi processo non trovarono accesso ad alcuna revisione, le stragi, dopo quella di Formello (ma



l'eliminazione di Contorno aveva una motivazione tutta peculiare), cessarono.

Perché la sequenza di attentati con finalità terroristica si interruppe?

Molte le ipotesi possibili.

Può avere influito l'arresto di Giuseppe Graviano, vero motore della strategia stragista, avvenuto a fine gennaio '94 .

Non è da escludere poi che Bagarella, che fino a quel momento si era fatto carico dei propositi sanguinari del cognato, venuto meno il contributo ideativo ed operativo del Graviano, abbia dovuto ripiegare di fronte alla rafforzata moderazione di Provenzano, peraltro prontamente condivisa dal Matteo Messina Denaro che le stragi aveva appoggiato, ma che mostrava propensione a non più cercare la soluzione sempre sul piano "militare" e anclava, come i fatti successivi stanno a dimostrare, a riprendere gli affari in maniera silente e senza clamori come era nella tradizione di mafia .

Ma a credere al Ferro Giuseppe (a dire il vero rimasto isolato su questo versante, anche se occorre tener presente che non rivestiva una posizione trascurabile in "cosa nostra " essendo capo mandamento di Alcamo), Bagarella avrebbe avuto in animo di provocare ulteriori attentati anche dopo Formello.

Infatti, verso il mese di maggio del 1994, dichiarò il Ferro, Bagarella gli aveva avanzato la richiesta di procurare all'organizzazione un nuovo "alloggio", a Firenze e/o Bologna, dal che egli capì che si trattava di compiere un'altra azione "*eclatante, con le bombe o qualcosa di analogo*", in qualcuna di queste due città (cfr. sent. di appello del 2001, pag. 2049).

Sul tema che qui si sta affrontando è interessante riportare altresì la risposta che Bagarella avrebbe dato alle obiezioni del Ferro secondo cui "cosa nostra" avrebbe dovuto limitarsi a corrompere i politici per avere gli appalti delle opere pubbliche in modo da avere tutte le imprese nelle loro mani, arricchirsi, "mandare i figli a scuola in modo da farli diventare

magistrati”, astenendosi dalle uccisioni, salvo a far scomparire qualcuno con la corda, in modo da “tirare” i carabinieri dalla loro parte e tornare a presentarsi alla gente come dispensatori di giustizia.

Bagarella laconicamente avrebbe replicato: “ *vogliono fatto rumore*”, espressione che il Ferro non ritenne opportuno approfondire e che nella sua ambiguità può dare adito a qualsiasi interpretazione.

E’ possibile inoltre che il fallimento dell’Olimpico avesse intaccato il delirio di onnipotenza di “cosa nostra”, così’ come e probabile che le crepe sul fronte del silenzio prodotte dalle prime collaborazioni avessero suggerito di fermarsi.

Parimenti resta aperta l’ipotesi che, nella prospettiva di un mutamento del quadro politico a seguito delle elezioni del ’94, si ritenesse, in un clima di maggiore “tranquillità”, di poter riannodare intese e legami che consentissero di ottenere quello che con le stragi non si era riusciti a conseguire.

Al riguardo la convergenza di tante voci provenienti da soggetti, che, sottoposti al regime del carcere cosiddetto duro, non avrebbero potuto, neppure attraverso canali indiretti, concordare una versione dei fatti così omologata e concordante, e la considerazione che in “cosa nostra” fanfaluche non se ne raccontavano, sia per l’intrinseca “srietà” di quella organizzazione, sia perché questo avrebbe costituito un’offesa per chi le avesse ascoltate, inducono a ritenere con notevole margine di verosimiglianza che effettivamente tra il ’92 e il ’93, caduta la vecchia classe politica sotto i colpi di “mani pulite”, i vertici della mafia avessero trovato i giusti contatti con quella emergente dalle ceneri della prima.

Ciò detto, si osserva che le gravi affermazioni formulate da alcuni collaboratori sul senatore Dell’Utri e su di un consapevole appoggio dato alla mafia dallo stesso Silvio Berlusconi e dal movimento politico da lui fondato nel ’93, a quel che consta non hanno ricevuto una verifica giudiziaria, neppure interlocutoria, per cui qualsiasi valutazione rischia di arenarsi sulle

fragili fondamenta delle dichiarazioni *de relato* - essendo tali tutte quelle che a tali soggetti hanno fatto riferimento - e di pochi, insufficienti elementi più d'ordine logico che fattuale, il più rilevante dei quali resta l'ammissione di Vittorio Mangano, con la mansione ufficiale di stalliere, nella casa di Arcore del futuro Presidente del Consiglio.

Quindi un giudizio allo stato aperto ad ogni possibile scenario, nel quale, da un lato, può essere accaduto che i contatti non si fossero estesi ai vertici della politica che si andava affacciando in quegli anni e, dall'altro, che le aspettative di "cosa nostra" fossero state alimentate, e questa Corte non può dire se con fondamento o meno, da uomini la cui vicinanza a Berlusconi era notoria come appunto Marcello Dell'Utri.

Comunque, stando alle risultanze di questo processo, non ha trovato consistenza l'ipotesi secondo cui la nuova "entità politica" che stava per nascere si sarebbe addirittura posta come mandante o ispiratrice delle stragi.

Se si crede a Brusca fino in fondo, e la sua attendibilità per tutta la somma di elementi già esposti ha trovato ampi riscontri senza ricevere smentite da quelle degli altri "pentiti", un tale scenario non è in alcun modo configurabile.

Così ebbe ad esprimersi il collaboratore su questo specifico argomento all'udienza del 3 maggio 2011 dinanzi a questa Corte:

"A un certo punto c'è...da questi... da questi fatti, cioè parlando con mio cognato, si parlava di Berlusconi, di Dell'Utri, quali mandanti esterni del cosiddetto... delle cosiddette stragi; io rispondevo in quelle circostanze che non c'entravano niente. Allora ho chiamato per dire "guardate, ci sono queste... parlavo con mio cognato di questa circostanza e onde evitare fughe di notizie o strumentalizzazioni di qualunque genere e natura, per quello che mi riguarda, per quelle che sono le mie conoscenze i fatti sono

questi, quindi Dell'Utri e Berlusconi non c'entrano; la mia situazione è ancorata al passato". Più ho aggiunto... ho aggiunto... gli ho detto... ho ammesso in quel momento storico di fare il nome di Dell'Utri e di Ciancimino per quello che ho menzionato poco fa, all'inizio della mia collaborazione, più ho citato altri due casi, due fatti e lì io se vuole gli spiego poi per quale motivo; e più ho fatto il nome di Nicola Mancino, che fino a quel momento con la Procura di Palermo io non avevo mai fatto".

Questo asserto non esclude che una svolta nella direzione politica del paese fosse stata vista dalla mafia come una chance per affrancarsi dalla precedente classe dirigente in declino, e parimenti non rende impossibile che un canale di interlocuzione si fosse aperto con quel nuovo partito - o anche solo con alcuni suoi esponenti di rilievo - che si affacciava sulla scena politica, nella prospettiva di poter contrattare la fine della stragi in cambio del riversamento di quel bacino di voti di cui tradizionalmente "cosa nostra" ha da sempre potuto disporre in Sicilia.

Infatti, prescindendo da possibili profili di antigiuridicità dei comportamenti ravvisabili in ogni caso, una cosa è aver istigato o determinato le stragi, altra è aver ricevuto delle proposte o accettato di interloquire con "cosa nostra", anche al prezzo di qualche promessa di troppo, così come del resto già avevano fatto in precedenza il colonnello Mori e il suo collaboratore De Donno.

A sentire Spatuzza il canale con Dell'Utri fu attivato proprio a questo secondo scopo e dopo che la gran parte delle stragi (quella di via Fauro, dei Georgofili, alle chiese di Roma e in via Palestro a Milano) era già avvenuta.

Quel che invece appare sostenibile è che le nuove prospettive avevano indotto a rinunciare al progetto di creare un partito di mafia sotto l'etichetta di "Sicilia Libera", la cui nascita è attestata dallo statuto acquisito agli atti,

capace di aggregare anche le potenti cosche della 'ndrangheta calabrese e, nei voti iniziali, destinato ad eliminare ogni mediazione nella finalità di “cosa nostra” di orientare secondo i suoi interessi l'azione delle istituzioni.

E' molto istruttivo, oltre che in linea con lo scopo di quell'iniziativa, che vedeva tra i suoi promotori (a leggerne l'atto costitutivo), giornalisti, impiegati, funzionari di banca, presidi di scuola, scorrere l'oggetto sociale indicato nello statuto:

“Gestire radio, tv e giornali; inserirsi in competizioni elettorali, locali, provinciali, regionali e nazionali; stampare libri e pubblicazioni varie esercitando in proprio l'editoria; indire convegni, seminari, dibattiti a tutti i livelli; avere propri rappresentanti negli organismi pubblici, al comune, alla provincia alla regione, alla Camera dei deputati e al Senato; tutelare gli interessi dei lavoratori autonomi, di quelli dipendenti, degli artigiani e dei commercianti, dei coltivatori diretti ed inoltre degli imprenditori e degli industriali piccoli, medi e grandi; tutelare l'ammalato; tutelare la scuola, il diritto allo studio, i diritti dei docenti e dei discenti, facilitando l'integrazione degli alunni portatori di handicap; tutelare la famiglia; tutelare i valori etici e la fede religiosa; tutelare nell'ambito dei diritti e doveri di tutti, la libertà e la democrazia, senza demagogie e senza anarchia; tutelare i bisogni delle nuove generazioni e degli anziani; creare centri sportivi per lo svago e la ricreazione, per la diffusione delle attività motorie e per lo sviluppo armonico della persona; sviluppare la cultura a tutti i livelli, anche con la creazione di biblioteche di quartiere e di centri di aggregazione; tutelare la natura e l'ambiente con lo sviluppo dell'ecologia e del patrimonio artistico, monumentale e paesaggistico (sic); promuovere iniziative riguardanti la problematica della giustizia e delle esigenze delle carceri italiane per una maggiore umanizzazione; attivare l'interesse

nazionale ai problemi del Mezzogiorno d'Italia e promuovere aggregazioni con altri movimenti politici e d'opinione che perseguono identiche finalità"

Indubbiamente possono cogliersi, pur nella genericità e onnicomprensività dei fini enunciati nell'atto di nascita di "Sicilia Libera", gli aspetti salienti che dovevo stare a cuore a "cosa nostra", rappresentati essenzialmente dalla promozione e intervento nelle competizioni elettorali di qualsiasi livello, dalle iniziative riguardanti la giustizia (e non è difficile immaginare quali) e dalle situazioni carcerarie da incanalare verso "una maggiore umanizzazione".

Obiettivi che appaiono mimetizzati ad arte tra tutta una serie di promozioni che però non riescono a celare la loro finalità simulatoria e di copertura.

La qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato

Da quanto fin qui enunciato nel percorso motivazionale, può affermarsi che sull'appellativo di stragi mai come in questa vicenda vi è coincidenza tra l'accezione comune del termine (che spesso include nella vulgata mediatica fatti che al paradigma penale non sono riconducibili, o perché non generanti un indiscriminato pericolo alla vita o all'incolumità delle persone o perché caratterizzati da colpa e non da dolo) e la nozione giuridica enucleabile dalla fattispecie di cui all'art 422 cp, soprattutto nella forma aggravata dalla morte di una o più persone, eventi che, inglobati nella figura di un reato composto quale è appunto quello in esame, non sono autonomamente ed in via cumulativa punibili a titolo di omicidio volontario (cfr. Cassazione penale, sezione I, 27/1/2009, n. 8468).

Discende dalla consolidata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale

che per il concretizzarsi del reato *de quo* si deve volere l'uccisione di almeno un uomo, associata alla consapevolezza della potenzialità lesiva *erga omnes* della condotta e dei mezzi posti in essere.

Quindi un dolo specifico che non può risolversi nella forma della volizione di un evento diverso (es. un incendio, ancorché doloso), con accettazione del rischio che conseguenze mortali si verifichino (dolo c.d. eventuale), il che all'occorrenza potrà dar luogo a reati diversi da quello p. e p. dall'art 422 cp.

Non occorre però, ai fini del realizzarsi della tipicità della fattispecie, la certezza nell'agente che dalla propria azione possa derivare la morte di una o più persone, né che si verifichi preventivamente la presenza di più persone potenzialmente attingibili, essendo sufficiente che, nell'intenzione di ucciderne almeno una, si colga anche la sola probabilità che i beni della vita o dell'incolumità di un numero indeterminato di individui possa subire offesa, e ciò nonostante si agisca ugualmente, così determinando una diffusa situazione di pericolo.

E non vi è chi non veda come tali parametri astratti si ataglino perfettamente alla vicenda stragista in esame.

Trattasi infatti nella nomenclatura e nella sistematica del codice di un reato di comune pericolo mediante violenza.

Da qui la configurabilità del delitto anche in assenza di morti (come accaduto per via Fauro, alle chiese di Roma, per lo stadio Olimpico e a Formello), il cui verificarsi vale ad integrare l'aggravante punita con l'ergastolo.

Per la sussistenza del reato non è richiesto neppure che lo strumento destinato a provocare distruzione e morte non si attivi del tutto, così

lasciando la produzione di tali conseguenze esclusivamente nel campo del virtuale.

Concetti questi che trovano piena aderenza a tutte le ipotesi di reato contestate, per cui sono stragi consumate (è nota la collocazione dogmatica del delitto previsto e punito dall'articolo 422 cp nel novero dei reati cd a consumazione anticipata) anche quelle dello stadio Olimpico e di Formello dove gli ordigni non esplosero per cause accidentali.

Infatti l'oggetto della tutela penale è l'incolumità pubblica della collettività nel suo insieme indistinto di consociati rispetto al solo pericolo che essa possa subire un vulnus.

Tale esito costituisce evento del reato che di conseguenza deve essere investito dall'elemento psicologico nella forma rappresentativa e volitiva del dolo.

Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte:

“Nel reato di strage il dolo consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività mediante violenza (evento di pericolo), con la possibilità che dal fatto derivi la morte di una o più persone (evento di danno), al fine (dolo specifico) di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione. Ne consegue che, al fine di stabilire se l'uccisione di più soggetti integri il delitto di strage ovvero quello d'omicidio volontario plurimo, l'indagine deve essere globale, con speciale riguardo ai mezzi usati, alle modalità esecutive del reato e alle circostanze ambientali che lo caratterizzano. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione di strage dell'omicidio del giudice Giovanni Falcone e della sua scorta, realizzato mediante impiego di un'enorme quantità d'esplosivo, in luogo

pubblico, con effetti distruttivi di straordinaria portata; Cass Sez. 1, *Sentenza n. 42990 del 18/09/2008*).

Applicando i principi giuridici richiamati all'odierno imputato, risulta di assoluta evidenza che lo stesso, anche se non presente ai diversi momenti esecutivi degli attentati - ed infatti il suo ruolo è da omologare a quello dei vari Riina, Provenzano, Graviano, Matteo Messina Denaro che, quantunque assenti al momento realizzativo degli attentati o addirittura da tempo in stato di detenzione, sono stati definitivamente riconosciuti colpevoli degli stessi reati - ebbe piena consapevolezza che gli attentati, programmati ed eseguiti col contributo degli uomini della sua cosca, avrebbero certamente comportato l'esposizione al pericolo per la vita e l'incolumità fisica di un numero indeterminato di persone, sia per gli obiettivi prescelti (quasi sempre luoghi dove era certa l'affluenza di un numero rilevante di persone, quali il cuore della città di Firenze, come Tagliavia ebbe ad apprezzare, nella riunione descritta da Spatuzza, attraverso le fotografie messe a disposizione per individuare gli obiettivi, o lo stadio Olimpico, dove la carneficina era stata addirittura premeditata), sia per i mezzi usati (decine di chili di potente esplosivo, rinforzato per lo stadio da micidiali spezzoni di ferro), sia infine per le modalità insidiose utilizzate ogni volta (autovetture apparentemente innocue lasciate lungo le strade).

Tutti indicatori questi della sussistenza del dolo specifico, connotato dal proposito di provocare la morte non solo di uno specifico soggetto (il che ricorre soltanto rispetto alla strage di via Fauro o di Formello), ma di esporre, in tutti i casi, a rischio di morte un numero indeterminato di persone non preventivamente individuate o individuabili.

E che il calcolo di poter provocare morti indiscriminate fosse esatto è provato proprio dagli effetti che le esplosioni causarono, letali per Firenze e

Milano, e solo accidentalmente non produttive di morti e danni alle persone, ma solo di devastazioni e danni materiali notevoli, negli altri casi.

Tali conseguenze, in considerazione dei mezzi e delle modalità adoperate, potevano verificarsi certamente non solo all'Olimpico, dove anzi sarebbero state di massima gravità e dirompenza, ma anche a seguito dell'attentato posto in essere nei confronti di Salvatore Contorno, atteso che la bomba per lui approntata doveva esplodere di giorno, ad uno svincolo autostradale e in un luogo dove presumibilmente sarebbero transitati altri veicoli con la presenza di altre persone.

Tutti i vari episodi di strage, essendo all'evidenza promananti da un medesimo disegno criminoso, *rectius* da un piano accuratamente predisposto che di volta in volta richiese soltanto di essere completato con la scelta dei dettagli operativi concreti, sono unificabili per il meccanismo della continuazione di cui all'art 81 cpv c.p., con conseguente applicazione del cumulo giuridico delle pene.

È configurabile poi l'ulteriore reato di devastazione ex art 419 cp che nelle statuizioni della giurisprudenza di legittimità è dato, sul piano oggettivo *"da qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche offesa e pericolo concreti dell'ordine pubblico inteso in senso specifico come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza"* (Cfr. sez. I, Sez. 1, **Sentenza** n. 16553 del 01/04/2010; imp. Orfano ed altro) , e su quello soggettivo dal dolo generico,

consistente “*nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico*”. (cfr. Cass . Sez. 1, **Sentenza n. 26830 del 08/03/2001**).

I vasti e ingenti danni a strutture pubbliche e private e il conseguente notevole allarme e senso d'insicurezza generati dagli attentati (il reato ovviamente è contestato solo rispetto ai fatti di Via Fauro, dei Georgofili, del Velabro, di San Giovanni in Laterano e di via Palestro) legittimano ampiamente una tale conclusione.

Sussistenti sono anche le ulteriori aggravanti ad effetto speciale della finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (di cui al D.L. 15.12.1979 n. 625, conv. con mod. nella legge. n. 15/1980), definito nei capi d'accusa nel suo equivalente di ordine costituzionale, e di agevolazione dell'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra” di cui all'articolo 7 d.l. 152/91, ravvisabili rispetto a tutti i reati, sia quelli di strage e devastazione che quelli strumentalmente connessi quali il porto illegale di esplosivi e i furti delle autovetture impiegate per gli attentati.

La prima, per la S.C., “ *lungi dall'identificarsi con le finalità primarie ed essenziali dei reati cui inerisce, può qualificare qualsiasi condotta illecita, se il fine perseguito dall'agente è quello di porre in essere atti idonei a destare panico nella popolazione. Essa si ricollega a una particolare connotazione del dolo e, quindi, non può dissociarsi dalla specifica finalità perseguita dall'autore del reato, anche quando questo, nella sua struttura fisiologica, non esprime il pericolo dell'eversione dell'ordine democratico, ne' un'ontologica e naturale propensione a suscitare terrore tra le persone*” (Cass. Sez. unific, 4 febbraio 1992 n. 6682, Musumeci,).

E che le stragi e i reati satelliti mirassero a suscitare panico della popolazione, perché questo avrebbe a sua volta costretto lo Stato a

patteggiare, è circostanza assolutamente provata.

Rispetto all'aggravante della finalità di eversione dell'ordine democratico (di cui al citato d.l. 625/7) non ricorre un'ipotesi di concorso apparente di norme coesistenti disciplinato dall'art 15 cp (che presuppone che più norme incriminatrici regolino la stessa materia, abbiano, cioè la stessa obiettività giuridica, intesa nel senso di identità del bene protetto) con il reato di detenzione illegale di esplosivi, correttamente inquadrato nella contestazione accusatoria nella fattispecie di cui all'articolo 29 della legge 110/75, che è connotata dal "*fine (dolo specifico) di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I titolo VI del libro II del codice penale*".

Non vi è infatti coincidenza tra le sfere di operatività delle due norme, con un *quid pluris* specializzante in una di esse, in quanto divergono sia per la descrizione tipica della condotta criminosa che per il dolo specifico, solo in parte coincidente.

Tutti i reati sono stati commessi anche per finalità di terrorismo, riconosciuta nella risalente giurisprudenza nell'obiettivo prefissosi dall'agente di provocare il panico in una pluralità indeterminata di persone (SS.UU., 23.2.1996, Falchini), nozione che resta valida anche se rapportata alla norma definitoria dell'art 270 sexies cp, introdotta con l'articolo 15, comma 1, del d.l. 27 luglio 2005 n.144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 155.

La detta norma novellatrice è da ritenere applicabile al caso concreto sia perché, fornendo una descrizione legale della fattispecie, e quindi sottraendone la valutazione ad una più ampia discrezionalità del giudice, va assoggettata al principio di retroattività della legge più favorevole posto

dall'articolo 2 comma 3 cp, sia perché si tratta di nozione che il legislatore ha inteso fissare in modo unitario in relazione a tutte le fattispecie in cui essa possa ravvisarsi, vuoi come elemento costitutivo del reato, vuoi come circostanza aggravante la pena.

I reati contestati al Tagliavia sono pertanto aggravati anche ai sensi della norma in questione, quanto meno con riferimento ad alcune delle ipotesi alternative in essa previste, essendo state le condotte delittuose poste in essere allo scopo "di intimidire la popolazione e costringere i pubblici poteri a compiere o ad astenersi dal compiere un atto di loro attribuzione competenza e altresì a destabilizzare le strutture politiche fondamentali e costituzionali del Paese".

Questa enunciazione astratta si riempie di concreti contenuti allorché ci si rivolge al movente ampiamente analizzato che prevedeva appunto la finalità di piegare lo Stato per costringerlo a ritrattare la normativa penitenziaria più rigorosa approntata proprio per gli appartenenti ad organizzazioni criminali di spiccata pericolosità, nonché a rivedere la legislazione sui collaboratori di giustizia e in generale a concedere ai mafiosi benefici che altrimenti non sarebbero stati mai erogati.

Anche l'attentato a Contorno, pur mirando all'eliminazione del medesimo, includeva certamente anche la prospettiva di lanciare un messaggio di intimidazione sia ai vecchi che ai potenziali nuovi pentiti, in modo da dissuaderli, facendo sfoggio di una elevata capacità punitiva, da ulteriori collaborazioni con la giustizia, per cui, affinché l'esempio fosse efficace, si scelsero, non solo per esigenze tecniche, modalità esecutive intrinsecamente terroristiche in quanto idonee a generare timore diffuso nell'intera collettività.

L'aggravante *de qua* ovviamente, stante il chiaro disposto dell'articolo

1 del d.l. 625 /79, rimasto immutato nella legge di conversione, è ravvisabile solo in relazione alle stragi che non causarono morti per le quali la pena edittale prevista non è quella dell'ergastolo.

Quanto infine all'aggravante della finalità di aver favorito l'attività dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" è da ricordare che nell'orientamento della S.C. la circostanza in questione " *è applicabile anche ai delitti astrattamente punibili con la pena edittale dell'ergastolo e pertanto può essere validamente contestata anche con riferimento ad essi, ma opera in concreto solo se, di fatto, viene inflitta una pena detentiva diversa dall'ergastolo, mentre, se non esclusa all'esito del giudizio di cognizione, esplica comunque la sua efficacia a fini diversi da quelli di determinazione della pena*". (Cassazione, Sez. U, **Sentenza n. 337 del 18/12/2008**).

Nella vicenda per cui è processo la finalità suddetta era immanente alle stragi e ai reati connessi perché, più che agevolare, si trattava di garantire la sopravvivenza e l'impunità di "cosa nostra" che si mirava a conseguire attraverso l'eliminazione dei pericoli che in quel momento la sovrastavano, e cioè il regime carcerario dell'articolo 41/bis e la legislazione sui pentiti, che, come si è più volte ricordato, ne stavano minando dalle fondamenta il potere per tanto tempo rimasto indiscusso ed imbattibile.

Verifica dei termini di prescrizione dei reati

Premesso che dai reati contestati sono trascorsi anni 18 per i fatti risalenti al maggio - luglio del '93 e anni 17 per quelli risalenti al gennaio-marzo del 94, seguendo le coordinate di legge di cui appresso si ritiene che nessuno dei reati ascritti all'imputato possa dirsi prescritto.

Non lo sono anzitutto i delitti di strage di via de Georgofili e via Palestro, di cui rispettivamente ai capi E) e K) della rubrica, commessi nella forma aggravata prevista dal comma 2 dell'art 422 cp punita con la pena dell'ergastolo, atteso che anche la previgente formulazione dell'art. 157 cp, antecedente all'innovazione apportata con l'articolo 6, comma 1, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, escludeva la prescrizione per i delitti con tale pena sanzionati.

In tal senso si è espressa infatti la Corte di Cassazione statuendo che *“ la giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in base alla formulazione letterale dell'art. 157 c.p. nel testo previgente - che prevedeva l'applicabilità della prescrizione ai soli reati puniti con le pene della reclusione, dell'arresto, della multa e dell'ammenda - ha ritenuto univocamente (in tal senso Sez. 4, Sentenza n. 341 del 5/12/1969, Rv. 113403; Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 4/3/1967, Rv. 103617; T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke e sia pure indirettamente, Sez. 1, Sentenza n. 4590 del 17/7/1999, Rv. 214022 ric. Hass e Priebke), con argomentazione a contrario, che solo i reati per i quali la legge stabiliva la pena dell'ergastolo, dovevano ritenersi imprescrittibili; b) che la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., ponendosi in un rapporto di assoluta continuità con l'indicato orientamento giurisprudenziale, non ha fatto altro che recepire l'indicato principio di diritto nell'ordinamento positivo, in occasione di una generale ridefinizione dell'istituto della prescrizione, anche allo scopo di dirimere ogni possibile controversia connessa alla problematica se, per l'affermazione dell'imprescrittibilità del reato, fosse sufficiente l'astratta punibilità dello stesso con la pena dell'ergastolo (come ritenuto da T. mil. Roma, 22 luglio 1997, Priebke) ovvero l'applicazione effettiva delle circostanze aggravanti tale da comportare una condanna alla pena dell'ergastolo” (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 41964 del 22/10/2009).*

I termini prescrizionali rispetto a ciascun reato sono da individuare con riguardo alla formulazione dell'art 157 cp antecedente alla sua modifica in base alla regola generale di applicabilità della legge anteriore, se più favorevole all'imputato, posta dall'art 2, comma 3, cp.

La preesistente normativa è nel caso concreto più favorevole sia perché fissa il tempo (ordinario) necessario a prescrivere in anni 20 rispetto ai delitti puniti con la pena della reclusione fino a 24 anni (in luogo dall'ancoraggio al massimo edittale introdotto con la novella riformatrice che è deteriore per imputati di delitti punibili con pena detentiva temporanea eccedente tale limite), sia perché non prevede il raddoppio del termine di prescrizione in relazione ai reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis, e 3 quater, cpp nei quali rientrano tutti i quelli contestati al Tagliavia essendo stati commessi, oltre che per finalità di terrorismo, anche al fine di agevolare un'associazione rientrante nella previsione dell'articolo 416 bis cp.

L'applicazione della normativa più favorevole, una volta individuata, va operata nella sua integralità essendo inibito, seppur al fine di attuare il criterio del *favor rei*, fare un collage delle disposizioni antecedenti e successive (cfr. Cass. Sez. 4, **Sentenza n. 47339 del 28/10/2005**), per cui della norma previgente va applicato anche il computo delle circostanze aggravanti al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, secondo la previsione del comma 2 dell'articolo 157 cp nella preesistente formulazione, nonché l'aumento fino alla metà, anch'esso in concreto più favorevole all'imputato, del termine di prescrizione per effetto degli atti interruttivi (con decorrenza dell'ultimo di essi, rappresentato dal decreto di rinvio a giudizio) secondo la disposizione contenuta nella precedente stesura all'articolo 160, ultimo comma, cp, pure essa modificata dalla legge 251/2005 (di tal che tutti i termini di prescrizione ventennali vanno

aumentati fino ad anni 30 e quelli fissati in anni 15 vanno portati fino ad anni 22 e mesi 6).

Infine il calcolo delle dette aggravanti deve essere operato secondo le regole poste dall'articolo 63 ai commi 2, 3 e 4 cp ma anche con riferimento al comma 2 del d.l. 625/79, convertito con legge 15/80.

La condanna dell'imputato e il trattamento sanzionatorio

La valutazione della sua condotta delittuosa, da esprimere indubbiamente in chiave negativa con riferimento a tutti i parametri fissati all'articolo 133 codice penale, impone la condanna alla pena dell'ergastolo, con l'aggiunta, a motivo della riconosciuta continuazione, dell'isolamento diurno nella misura massima stabilita dall'articolo 72, comma 1, codice penale per la durata di anni tre in considerazione dell'estrema gravità dei delitti commessi e delle loro conseguenze.

Ex lege deve seguire anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la fase della custodia cautelare.

Vanno infine applicate le pene accessorie in relazione alla pena inflitta secondo la previsione degli articoli 29, 32 e 36 cp, e per l'effetto Tagliavia Francesco va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale, nonché decaduto dalla potestà genitoriale.

Va ordinata infine la pubblicazione della presente sentenza, per estratto mediante affissione della medesima nei comuni di Firenze, Roma, Milano, Formello e Palermo, nei cui territori furono commessi i reati, nonché per una sola volta, sui giornali "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il

Messaggero", "La Nazione", "Il Giornale di Sicilia" e sul sito Internet del Ministero della Giustizia, da eseguirsi d'ufficio e a spese del condannato.

Le richieste risarcitorie delle pp.cc.

In adcsione al *dictum* chiarificatore espresso dalla S.C. con la nota sentenza delle SS.UU. dell'11 novembre 2008, n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre, tutte depositate contestualmente) che ha ricondotto il c.d danno morale soggettivo (inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, assieme a quello biologico (inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona), e al c.d. danno esistenziale (derivante dalla lezione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona), nell'alveo del danno non patrimoniale ex articolo 2059 codice civile (individuato dalla sentenza della Corte come parametro unitario di tutta la gamma in cui può estrinsecarsi in concreto tale tipologia di pregiudizio), va preliminarmente rilevato quanto alla prova del danno morale che, pur non potendosi ritenere tale prova *in re ipsa* per cui il detto danno va sempre provato, essa può formarsi anche attraverso presunzioni (*praesumptiones hominis*), sempre rimesse al prudente apprezzamento del giudice, definite dall'art.115 cpc come " le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza", per le quali il giudice non necessita di prova.

Le sofferenze patite per la perdita di un congiunto o per gli eventi lesivi della sfera psicofisica derivanti da un evento traumatico così scioccante e spaventoso come gli attentati di chiara natura terroristica per cui è processo, alla cui realizzazione concorse l'imputato, possono ritenersi effetti di comune esperienza, per cui sotto questo profilo il danno morale, ove addotto e provato il nesso causale col reato, può ritenersi dimostrato.

Quanto al danno biologico, anche qui riportandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidato, si ricorda che quello di natura psichica, quale "danno conseguenza", deve fondarsi sull'esistenza di una vera e propria patologia, intesa come alterazione patologica e stabile delle funzioni psichiche, e non può consistere un mero turbamento transitorio.

Ciò posto si osserva che non tutte le domande risarcitorie introdotte dalla pp.cc. si rivelano fondate quanto alla prova sull'evento lesivo e/o con riferimento al nesso eziologico con i reati di cui agli articoli 422 e/o 419 cp.

Non possono accogliersi pertanto le domande proposte da Grossi Gabriella, Miniati Paolo, Masicri Donatella, Miniati Anna, Chelli Alessandro, Chelli Dario, Bianchi Giulia, Gabrielli Daniele, Turolla Anna Silvia, Gabrielli Leonardo, alcune delle quali si sono avvalse della consulenza medica del dr. Emanuele Bartolozzi, che, già c.t.u. in sede civile per alcune cause risarcitorie intentate a seguito delle sentenze penali del 1998 e del 2000, risulta firmatario di molte delle relazioni prodotte dalle parti civili costituite.

Grossi Gabriella

Mai prima d'ora costituitasi in giudizio, ha invocato danni materiali e morali quali conseguenza, a loro volta, del trauma psicofisico subito in maniera diretta dal marito Vito Bruno a seguito dello scoppio di via dei Georgofili la notte del 27 maggio 93, mentre si trovava a svolgere il suo servizio di guardia giurata all'interno degli Uffici.

Quindi si tratterebbe di un danno costituente un riflesso di quello patito da altra parte offesa più direttamente coinvolta nella strage, la quale in questo processo, anch'essa per la prima volta, ha avanzato parallela istanza risarcitoria.

Il danno invocato viene qualificato come danno morale ed esistenziale (in tal modo seguendo la distinzione travolta dalla sentenza delle SS.UU. 26972/ 2008 che, come si è evidenziato, ha inteso ricondurre alla nozione unitaria del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059 cc tutte le sottospecie in precedenza elaborate da dottrina e giurisprudenza) sofferto per interposta persona: la moglie avrebbe subito turbamenti e sofferenze psichiche in conseguenza delle lesioni patite dal marito la notte dell'esplosione, produttive sostanzialmente di un disturbo di natura ansiosa e depressiva.

Pur non ignorando questa Corte che nella giurisprudenza di legittimità si è fatta strada anche la figura del cosiddetto danno, patrimoniale o non patrimoniale, riflesso (o "di rimbalzo" secondo un termine coniato in dottrina), riconoscibile allorquando esso si presenti come un effetto normale dell' evento lesivo subito dal congiunto direttamente danneggiato, che si pone rispetto ad esso come causa efficiente, per quanto mediata, secondo il principio della cosiddetta regolarità causale (cfr. Cassazione SS.UU. civili, sentenza 1/7/2002 n. 9556), si osserva che nessun elemento di prova documentale, tecnica o dichiarativa è stato portato all'esame della Corte atto a consentire un apprezzamento della sussistenza di un danno biologico e/o morale, alla vita di relazione o ad altro bene primario costituzionalmente tutelato subito dalla parte civile istante.

Sul piano indiziario viceversa suscita notevoli perplessità che un tale danno non sia stato mai fatto valere in precedenza nel corso di svariati anni, il che, per altro verso, rende opinabile la stessa sussistenza di un nesso causale tra le lesioni subite dal coniuge a seguito dell'esplosione, stando ai documenti dallo stesso prodotto neppure di rilevante gravità, e la patologia d'ordine psichico che la Grossi adduce.



La prova di un danno risarcibile non è stata offerta neppure da Miniati Paolo, Miniati Anna e Masieri Donatella, tutti avanzanti richieste di risarcimento per il danno da reato per la prima volta, per cui è residua al termine del dibattimento solo l'astratta possibilità che gli stessi possano aver riportato un qualche pregiudizio, di natura non meglio determinabile, a seguito dall'esplosione soltanto in considerazione della continuità della loro abitazione, posta in via Lambertesca 3, con la via dei Georgofili.

Ad analogo approdo si deve pervenire quanto alle parti civili Chelli Dario e Chelli Alessandro, fratelli di Francesca Chelli la quale, convivente in via Georgofili al civico n ° 3 col Dario Capolicchio, deceduto nell'attentato, subì a sua volta gravi lesioni personali per le quali le fu accordato un risarcimento per i danni morali e fisici direttamente subiti sia con la sentenza del '98 che con quella del 2000.

Entrambi hanno addotto la sussistenza di un danno biologico di natura psichica per una patologia di carattere ansioso-depressivo, e il Chelli Alessandro anche un danno per la supposta menomazione subita nelle relazioni familiari ed affettive e per la compromissione della qualità della vita di relazione (si rinvia sul punto alla relazione medico legale posta a sostegno della domanda).

Anche rispetto a queste domande appare rilevante e significativo che mai prima di questo processo le dette parti abbiano mai lamentato in sede giudiziale alcuna conseguenza pregiudizievole, né avanzato pretese risarcitorie (che potevano essere portate al vaglio anche del giudice civile e senza "attendere" il processo al Tagliavia impiantato solo nel 2010) nel corso di 17 anni.

Si osserva poi che la verifica della sussistenza di un rapporto causale, anche se mediato e indiretto, tra la conseguenza lesiva e il reato che l'ha

provocata deve essere ancora più rigorosa quando si tratti di danno cosiddetto riflesso patito da soggetto che, non direttamente attinto dal fatto illecito, assuma di aver subito pregiudizi nella sfera psichica o morale in forza di un legame affettivo o parentale, più o meno stretto, con il soggetto direttamente leso.

E questo soprattutto se il danno venga rappresentato in sede giudiziale, come in questo caso, per la prima volta e a notevole distanza di tempo dall'evento genetico.

Ciò rafforza il dubbio che le supposte patologie, risolvendosi in forme depressive più o meno accentuate, possano ricollegarsi a un evento accaduto tanti anni addietro e non siano invece riconducibili ad altri accadimenti maturati nella vita delle parti istanti.

Si aggiunga infine che un danno riflesso iure proprio per la morte del Capolicchio non fu riconosciuto, e neppure vantato, nelle pregresse sentenze dalla fidanzata convivente Chelli Francesca.

Analoga decisione si impone per quanto concerne le richieste avanzate da Bianchi Giulia, Gabrielli Daniele, Turolla Anna Silvia e Gabrielli Leonardo.

Bianchi Giulia viveva Firenze in via degli Archibugieri n. 6 e non si trovava neppure in casa al momento della deflagrazione.

Inoltre non risulta avesse alcun rapporto, diretto o indiretto, con le vittime, deceduti o lesi, della strage.

Anche la Bianchi nessuna istanza risarcitoria risulta aver avanzato nei precedenti processi.

Accampa la stessa, oltre all'esistenza di danni materiali alla struttura, agli arredi e alle suppellettili della propria abitazione, un danno biologico permanente di natura psichica derivante dalla "terrificante esperienza vissuta che avrebbe segnato e marchiato per sempre la propria vita esistenziale", danno quantificato dal dottor Bortolazzi nella misura del 25- 28%.

Nessuna dimostrazione dell'esistenza dei danni materiali è stata data.

Anche in questo caso per quanto concerne il danno biologico di natura psichica, individuato in un disturbo ansioso - depressivo, può richiamarsi quanto già argomentato in relazione all'istanza risarcitoria presentata dai due fratelli Chelli, osservando in più che la Bianchi, indipendente da qualsivoglia legame con soggetti fisicamente coinvolti nell'attentato, versava in una situazione che può dirsi analoga a quella di tanti altri occupanti gli edifici, più o meno circostanti al luogo della strage, e che la stessa non fu attinta neppure da una qualche forma di trauma emotivo immediato non trovandosi presente in zona al momento dell'esplosione, di tal che si stenta a comprendere come l'incidenza eziologica dell'evento abbia potuto avere ripercussioni così esclusive e dirette sulla sua salute mentale.

Gabrielli Daniele, residente in via Lambertesca 6, adiacente agli Uffizi, fu parte civile nel processo a carico di Bagarella ed altri conclusosi con la sentenza del 6 giugno 98. In quella sede aveva invocato ed ottenuto il riconoscimento di danni d'ordine soltanto morale e materiale (all'abitazione).

Invoca ora danni per l'ulteriore sofferenza morale, alla vita di relazione e altri beni primari di rilievo costituzionale (non meglio precisati; ndr), senza offrire alcun supporto d'ordine medico-legale o documentale.

Identico discorso deve farsi per Gabrielli Leonardo il quale, contrariamente a quanto affermato nell'atto di costituzione di parte civile, non ebbe a costituirsi nel processo Bagarella ed altri, come si evince dalla motivazione della relativa sentenza del 6 giugno '98.

Turolla Anna Silvia, anch'essa parte civile per la prima volta in relazione alla strage di via dei Georgofili, chiede il ristoro dei danni materiali arrecati alla sua abitazione di via Lambertesca 5 e di quelli non patrimoniali per il trauma psichico che dovette subire, nonostante che al momento dell'attentato non fosse neppure presente nella propria casa di Firenze.

La domanda va respinta essendo sfornita di qualsiasi supporto probatorio in relazione sia all'*an* del preteso danno, che al rapporto eziologico con il reato.

Si rivelano viceversa fondate le restanti richieste risarcitorie.

Merita accoglimento quella avanzata dal Ministero della Difesa esclusivamente per quanto concerne l'attentato allo stadio Olimpico che mirava all'uccisione contestuale di un numero rilevante di appartenenti all'Arma dei carabinieri (sebbene la costituzione sia stata proposta in relazione alla generalità dei capi d'imputazione ascritti al Tagliavia), e limitatamente ai soli danni non patrimoniali, la cui sussistenza si correla, non all'attività istituzionale di contrasto a "cosa nostra" con "conseguente dispendio di uomini e di mezzi ed omessa destinazione gli stessi loro fini ordinari", come enunciato nell'atto di costituzione, non potendo tale profilo qualificarsi conseguenza pregiudizievole discendente in via immediata e diretta dal reato appartenendo esso ai fisiologici compiti istituzionali di tutte le forze di polizia espletati anche prima e a prescindere dalla commissione dei reati per cui è processo, bensì al danno alla immagine del detto dicastero

discendente da un attentato, per quanto non portato ad effetto, di così enorme gravità, all'allarme e al timore per l'incolumità di tutti i carabinieri esposti in servizi di ordine pubblico, alla forte preoccupazione per possibili nuovi attentati con conseguente approntamento di ulteriori presidi e cautele per garantire la sicurezza dei militari dell'Arma posta in pericolo da un'azione insidiosa di così devastante gravità, portata nei confronti dell'intera struttura funzionalmente ed organicamente da esso dipendente.

Il danno non patrimoniale va riconosciuto anche alla Regione Toscana e al Comune di Firenze, in maniera circoscritta alla strage di via dei Georgofili, per la perdita della condizione di sicurezza e di tranquillità di un'intera collettività in conseguenza di un atroce attentato che notevole allarme ed emozione suscitò soprattutto nella cittadinanza fiorentina.

È pacifico al riguardo che gli enti pubblici territoriali, in quanto esponenziali degli interessi delle collettività insediate sul loro territorio, hanno titolo ai sensi dell'art. 185 cp ad invocare i danni non patrimoniali nascenti da reato, intesi come turbamento che le collettività medesime abbiano subito per l'altrui condotta criminosa (cfr. in tal senso, Cass. sez. 1, *Sentenza n. 4060 del 08/11/2007*, imp. Sommer ed altri; vcd. altresì Sez. 1, *Sentenza n. 8381 del 22/06/1992*, imp. Bono ed altri, in tema di diritto al risarcimento spettante al Comune danneggiato dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, e negli stessi termini, Sez. 6, *Sentenza n. 21677 del 05/12/2003*, imp. Agate ed altri).

La raggiunta prova in ordine alla sussistenza dei suddetti danni consente di liquidarli in questa sede, in via equitativa, nella loro interezza assegnando euro 200.000 a favore del Ministero della Difesa, ed euro 100.000 a ciascuna delle due restanti parti civili, Regione Toscana e

Comune di Firenze.

Quanto alle istanze risarcitorie avanzate dalle residuali parti civili, Siliani Paolo, Stefanini Nicola, Stefanini Marco, Stefanini Andrea, Giombini Maria Speranza, Maggiani Chelli Giovanna, Lombardi Paolo, Mosca Daniele, Torti Giorgia, Nencioni Patrizia, Sereni Sara, Dainelli Luigi, Bini Bruno, Ricoveri Walter, Fiume Consiglia Teresa, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Travagli Alessandro, Miniati Giovanni, Chelli Dino, Gabrielli Daniele, Fragasso Federico e Faraone Mennella Jasmin, il materiale documentale prodotto [le relazioni medico-legali (per il danno biologico primario o per l'aggravamento) e/o le pregresse sentenze definitive pronunciate in sede civile per alcune delle dette parti] rende evidente l'*an debeatur* e il collegamento causale con i reati oggetto dell'imputazione mossa al Tagliavia.

Non può pervenirsi però ad un'esatta determinazione e liquidazione già in questa sede di tutti danni subiti dalle suddette parti offese in quanto, essendo stata rivolta l'istruttoria dibattimentale soprattutto alla ricostruzione dei fatti e alla verifica della sussistenza degli elementi di colpevolezza a carico dell'imputato, non è emersa con adeguata completezza ed esaustività la prova in ordine alla quantificazione delle conseguenze dannose derivate dai delitti di strage e devastazione, sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale, per cui la decisione va rimessa al giudice civile naturalmente competente.

In questo giudizio può pronunciarsi soltanto condanna generica al risarcimento ai sensi dell'articolo 539, comma 1, cpp, ed assegnare a ciascuna delle pp.cc. suddette una provvisoria che, stante l'incertezza sul *quantum debeatur*, atteso il rilevante lasso di tempo trascorso dai fatti illeciti

generanti l'obbligo risarcitorio e considerati i danni già liquidati all'esito dei precedenti processi ai danneggiati che già in quelle sedi si costituirono ai fini civilistici, appare equo fissare in euro 10.000 ritenendo che tale importo possa costituire un plafond valutativo minimale rispetto agli esiti lesivi da ciascuna di esse riportati.

Per effetto dell'accoglimento delle domande proposte dalle suddette pp.cc., l'imputato va condannato anche alla rifusione in loro favore delle spese di costituzione, assistenza e rappresentanza che, tenuto conto della complessità del processo, del numero delle udienze e dell'impegno professionale prestato, vengono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione, ove necessario, delle previsioni degli artt. 3 e 5 della tariffa penale di cui al D.M. n. 585/1994, relative rispettivamente alla assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione e alla validità delle tariffe anche nei riguardi delle parti civili costituite in giudizio.

Infine la liquidazione delle spese inerenti alle difese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato va regolata secondo la disposizione dell'articolo 110 del D.P.R. n.115/2002.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 C.P.P.,

dichiara

TAGLIAVIA FRANCESCO colpevole di tutti i reati ascrittigli, uniti dal vincolo della continuazione e lo

condanna

alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per anni tre.

condanna

il predetto al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.

Visti gli articoli 29 e 32 C.P.,

dichiara

TAGLIAVIA FRANCESCO interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale, nonché decaduto dalla potestà dei genitori;

Visto l'art. 36 C.P.

ordina

la pubblicazione della presente sentenza per estratto mediante affissione della medesima nei Comuni di Firenze, Roma, Milano, Formello e Palermo, nonché per una sola volta, sui giornali "Il Corriere della Sera", "La Repubblica", "Il Messaggero", "La Nazione", "Il Giornale di Sicilia" e sul sito Internet del Ministero della Giustizia, da eseguirsi d'ufficio e a spese del condannato.

Visti gli art. 538 e ss. C.P.P.,

condanna

TAGLIAVIA FRANCESCO al risarcimento dei danni che liquida in favore del Ministero della Difesa in € 200.000,00; in favore della Regione

Toscana in € 100.000,00; in favore del Comune di Firenze in € 100.000,00 per tutti con statuizione immediatamente esecutiva;

nonché al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle seguenti parti civili costituite:

Siliani Paolo, Stefanini Nicola, Stefanini Marco, Stefanini Andrea, Giombini Maria Speranza, Maggiani Chelli Giovanna, Lombardi Paolo, Mosca Daniele, Torti Giorgia, Nencioni Patrizia, Sereni Sara, Dainelli Luigi, Bini Bruno, Ricoveri Walter, Fiume Consiglia Teresa, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Travagli Alessandro, Miniati Giovanni, Chelli Dino, Gabrielli Daniele, Fragasso Federico e Faraone Mennella Jasmin, assegnando a ciascuna di esse una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00.

condanna

TAGLIAVIA Francesco alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili che liquida:

per la parte civile difesa dall'Avv. Roberto D'Ippolito in complessivi € 10.000,00;

per il Ministero della Difesa in complessivi € 12.000,00;

per le parti civili difese dall'Avv. Mario Ferrara in complessivi € 16.000,00;

per le parti civili difese dall'Avv. Danilo Ammannato in complessivi € 31.000,00 di cui € 1.000,00 poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n.115/2002 in relazione alle parti civili Maggiani Chelli Giovanna e Ricoveri Walter ammesse al patrocinio a spese dello Stato;

per le parti civili difese dall'Avv. Enrica Valle in complessivi € 9.000,00 poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 110 D.P.R. n.115/2002 in

relazione alla parte civile Chelli Dino ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

per le parti civili difese dell'Avv. Marco Ammannato in complessivi € 14.000,00;

per tutti oltre rimborso forfettario, IVA e CAP ai sensi di legge.

Rigetta le istanze delle restanti parti civili.

Visto l'art. 544 comma 3 C.P.P.,

indica

il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Visto l'art. 304 comma 1 lettera c) c.p.p. dichiara sospesi, per la medesima durata, i termini di durata massima della custodia cautelare nei confronti dell'imputato.

Firenze, 5 ottobre 2011

Il Presidente est.)



<INDICE>

<u>Le imputazioni</u>	pag.2
<u>Le conclusioni delle parti</u>	pag.25
<u>Svolgimento del processo</u>	pag.48
<u>Motivi in fatto e in diritto</u>	pag.63
<u>Premessa di metodo</u>	pag.63
<u>Le sentenze passate in giudicato: loro valenza probatoria</u>	pag.65
<u>Le indagini e il susseguirsi delle collaborazioni</u>	pag.69
<u>Le stragi e i reati connessi nelle precedenti sentenze</u>	pag.74
<u>L'attentato di via Fauro</u>	pag.75
❏ <i>La dinamica, il sopralluogo e gli accertamenti tecnici</i>	pag.75
❏ <i>La genesi dell'attentato; il primo tentativo</i>	pag.77
❏ <i>La base procurata a Roma da Antonio Scarano</i>	pag.84
❏ <i>L'arrivo dell'esplosivo a Roma</i>	pag.89
❏ <i>Gli eventi successivi</i>	pag.91
❏ <i>L'intermezzo dell'hashish</i>	pag.92
❏ <i>La ripresa delle operazioni e l'esecuzione dell'attentato</i>	pag.94
❏ <i>Le responsabilità accertate in via definitiva</i>	pag.100
<u>La strage di via dei Georgofili</u>	pag.101
❏ <i>L'organizzazione della strage</i>	pag.102
❏ <i>La base logistica dello zio Messina</i>	pag.104
❏ <i>Il trasporto e l'arrivo dell'esplosivo a Prato</i>	pag.107
❏ <i>Le responsabilità accertate in via definitiva</i>	pag.116
<u>Gli attentati alle chiese di Roma</u>	pag.116
❏ <i>Il trasporto dell'esplosivo</i>	pag.118
❏ <i>Il reperimento dell'appartamento di via Dire Dava</i>	pag.129
❏ <i>La ricerca e l'individuazione degli obiettivi da colpire</i>	pag.130

❏	<i>I collegamenti operativi/temporali con l'attentato di Milano.....</i>	<i>pag.132</i>
❏	<i>La fase esecutiva.....</i>	<i>pag.134</i>
❏	<i>L'esodo da Roma e il ritorno in Sicilia.....</i>	<i>pag.137</i>
❏	<i>Le responsabilità accertate in via definitiva.....</i>	<i>pag.138</i>
	<u>L'attentato di Via Palestro.....</u>	<i>pag.138</i>
❏	<i>L'esplosione e le vittime.....</i>	<i>pag.138</i>
❏	<i>La macinatura e il trasporto dell'esplosivo.....</i>	<i>pag.140</i>
❏	<i>Gli esecutori su Milano.....</i>	<i>pag.143</i>
❏	<i>L'obiettivo programmato e quello raggiunto.....</i>	<i>pag.147</i>
❏	<i>Le responsabilità accertate in via definitiva.....</i>	<i>pag.148</i>
	<u>L'attentato allo stadio Olimpico.....</u>	<i>pag.149</i>
❏	<i>La preparazione e i partecipi.....</i>	<i>pag.149</i>
❏	<i>La nuova base a Roma.....</i>	<i>pag.157</i>
❏	<i>I sopralluoghi allo stadio.....</i>	<i>pag.157</i>
❏	<i>La preparazione dell'autobomba.....</i>	<i>pag.159</i>
❏	<i>Il trasporto dell'esplosivo da Palermo a Roma.....</i>	<i>pag.160</i>
❏	<i>I complessivi viaggi del Carra nel '93 e nel '94.....</i>	<i>pag.163</i>
❏	<i>La presenza a Roma di Giuseppe Graviano.....</i>	<i>pag.167</i>
❏	<i>La fase esecutiva.....</i>	<i>pag.169</i>
❏	<i>Le novità introdotte da Spatuzza sull'attentato all'Olimpico.....</i>	<i>pag.173</i>
❏	<i>Le responsabilità accertate in via definitiva.....</i>	<i>pag.178</i>
	<u>L'attentato a Contorno.....</u>	<i>pag.179</i>
❏	<i>Le motivazioni.....</i>	<i>pag.179</i>
❏	<i>La scelta dell'esplosivo.....</i>	<i>pag.180</i>
❏	<i>La localizzazione di Contorno a Formello.....</i>	<i>pag.181</i>
❏	<i>I trasporti degli esplosivi per attentare a Contorno.....</i>	<i>pag.184</i>
❏	<i>La fase esecutiva.....</i>	<i>pag.187</i>

❏	<i>La replica dell'attentato</i>	pag.189
❏	<i>Le responsabilità accertate in via definitiva</i>	pag.191
	<u>Le stragi attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nel presente processo</u>	pag.191
	<u>Il proiettile ai giardini di Boboli</u>	pag.203
	<u>Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza sulle stragi</u>	pag.205
	<u>L'esistenza di "cosa nostra" e la matrice di mafia delle stragi</u>	pag.239
	<u>L'appartenenza organica del Tagliavia a "cosa nostra"</u>	pag.247
	<u>Le dichiarazioni dei collaboratori sul Tagliavia in questo processo</u>	pag.260
	<u>Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento sulle chiamate di correo</u>	pag 263
	<u>Le dichiarazioni di Pietro Romeo e Gaspare Spatuzza sul ruolo del Tagliavia nelle stragi</u>	pag.271
❏	<i>Le dichiarazioni di Pietro Romeo</i>	pag.271
❏	<i>Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza</i>	pag.280
	<u>I riscontri alle dichiarazioni di Spatuzza</u>	pag.291
	<u>L'attendibilità di Gaspare Spatuzza</u>	pag.296
	<u>La parabola esistenziale e criminale di Gaspare Spatuzza</u>	pag.302
	<u>L'avvicinamento alla religione</u>	pag.302
	<u>L'ammissione al programma di protezione ex d.l. 8/1999</u>	pag. 304
	<u>Il percorso collaborativo</u>	pag. 305
	<u>Le censure della difesa del Tagliavia all'attendibilità di Spatuzza</u>	pag.308
	<u>Il movente delle stragi</u>	pag.426
❏	<i>I prodromi e il maturare del ricatto allo Stato</i>	pag.428
❏	<i>La causale individuata nelle precedenti sentenze</i>	pag.430
❏	<i>Il movente, la trattativa con lo Stato e i nuovi scenari politici attraverso le voci dei collaboranti in questo processo</i>	pag.442
	<u>La trattativa</u>	pag.466

2	<i>I contatti del mafioso Gioè col pregiudicato Bellini.....</i>	pag.467
2	<i>I contatti tra il colonnello Mori e Vito Ciancimino.....</i>	pag.472
	<u>Le dichiarazioni dei fratelli Graviano.....</u>	pag.481
	<u>La reazione dei vertici dello Stato alle stragi; i decreti sul carcere duro revocati;</u>	
	<u>le dichiarazioni degli ex ministri Conso e Mancino e dell'ex direttore del D.A.P. Amato.....</u>	pag.486
	<u>L'esaurirsi della stagione stragista.....</u>	pag.513
	<u>La qualificazione giuridica dei fatti.....</u>	pag.519
	<u>Verifica dei termini di prescrizione dei reati.....</u>	pag.527
	<u>La condanna dell'imputato e il trattamento sanzionatorio.....</u>	pag.530
	<u>Le richieste risarcitorie delle pp.cc.....</u>	pag.531
	<u>Dispositivo.....</u>	pag.540